



La capitale dei privilegi

Government spagnolo, burocrazia e cittadinanza
a Napoli nel Cinquecento

Piero Ventura

Federico II University Press



fedOA Press



Università degli Studi di Napoli Federico II
Clio. Saggi di scienze storiche, archeologiche e storico-artistiche

Piero Ventura

La capitale dei privilegi

Governo spagnolo, burocrazia e cittadinanza
a Napoli nel Cinquecento

Federico II University Press



fedOA Press

La capitale dei privilegi : governo spagnolo, burocrazia e cittadinanza
a Napoli nel Cinquecento / di Piero Ventura –
Napoli : FedOAPress, 2018. – (Clio. Saggi di scienze storiche, archeologiche e
storico-artistiche ; 19) 318 pp. ; 24 cm

Accesso alla versione elettronica:
<http://www.fedoabooks.unina.it>

ISBN: 978-88-6887-030-0

DOI: 10.6093/978-88-6887-030-0

ISSN: 2532-4608

Comitato scientifico

Francesco Aceto (Università degli Studi di Napoli Federico II), Francesco Barbagallo (Università degli Studi di Napoli Federico II), Roberto Delle Donne (Università degli Studi di Napoli Federico II), Werner Eck (Universität zu Köln), Carlo Gasparri (Università degli Studi di Napoli Federico II), Gennaro Luongo (Università degli Studi di Napoli Federico II), Fernando Marías (Universidad Autónoma de Madrid), Mark Mazower (Columbia University, New York), Marco Meriggi (Università degli Studi di Napoli Federico II), Giovanni Montroni (Università degli Studi di Napoli Federico II), Valerio Petrarca (Università degli Studi di Napoli Federico II), Anna Maria Rao (Università degli Studi di Napoli Federico II), André Vauchez (Université de Paris X-Nanterre), Giovanni Vitolo (Università degli Studi di Napoli Federico II)

© 2018 FedOAPress - Federico II University Press

Università degli Studi di Napoli Federico II
Centro di Ateneo per le Biblioteche “Roberto Pettorino”
Piazza Bellini 59-60
80138 Napoli, Italy
<http://www.fedoapress.unina.it/>
Published in Italy
Prima edizione: marzo 2018
Gli E-Book di FedOAPress sono pubblicati con licenza
Creative Commons Attribution 4.0 International

Indice

Sigle e abbreviazioni	11
Premessa	13
1. <i>Un problema aperto: la cittadinanza nell'età moderna</i>	17
1. La dimensione urbana europea e gli scenari della cittadinanza	28
2. Per una lettura comparativa dei sistemi di cittadinanza	49
3. Il caso napoletano	63
2. <i>La capitale, il governo spagnolo e i privilegi</i>	67
1. La stratificazione dei privilegi: la penetrante lettura di Michele Muscettola	80
2. I privilegi di Napoli fra conflitti e mediazioni del consenso	90
3. Il governo di una capitale vicereale	117
4. Il dibattito sulla crescita della città	131
3. <i>Il linguaggio della cittadinanza</i>	153
1. Vantaggi e tipologie della cittadinanza napoletana	158
2. La definizione giurisprudenziale della cittadinanza	183
3. Le pratiche sociali degli aspiranti cittadini	197
3.1 Sebastiano De Lando o l'importanza di essere nati a Napoli	198
3.2 Annibale Lambertini: il ruolo della cittadinanza in un percorso totalmente urbano	205
3.3 Storie di immigrati	206
4. <i>La politica della cittadinanza</i>	213
1. La cittadinanza napoletana nella seconda metà del Cinquecento: evoluzione legislativa e politica	223
2. "Creazione" e amministrazione dei cittadini: il ruolo della Regia Camera della Sommaria	254
3. Il governo dello <i>status</i> della cittadinanza: elementi per una conclusione	275

Appendice documentaria	281
Fonti	287
Opere citate	291
Indice dei nomi	309

La capitale dei privilegi

Governo spagnolo, burocrazia e cittadinanza
a Napoli nel Cinquecento

*Alla carissima memoria di Ennio Nando, mio padre
A Maria Teresa, mia madre, con tenerezza e gratitudine
A Letizia, luce dei miei colori*

Sigle e abbreviazioni

ACSA	Archivio della Casa Santa dell'Annunziata, Napoli
AGS	Archivo General de Simancas
AHN	Archivo Histórico Nacional, Madrid
ASDN	Archivio Storico Diocesano di Napoli
ASN	Archivio di Stato di Napoli
BCR	Biblioteca Casanatense Roma
BNE	Biblioteca Nacional de España, Madrid
BNN	Biblioteca Nazionale di Napoli
BRM	Biblioteca del Palacio Real Madrid
BZB	Archivio y Biblioteca de Francisco Zabalburu y Basabe, Madrid

a. = anno

carp.= carpeta

leg.= legajo

Premessa

Nel presente lavoro si è cercato di coniugare lo studio degli stili di gestione politica da parte del governo spagnolo di Napoli, nel corso del Cinquecento, con le questioni concernenti la concessione della cittadinanza napoletana. Il controllo di una capitale di grande importanza è stato studiato, in modo particolare, concentrando l'attenzione sui numerosi privilegi che connotavano il profilo di Napoli e a cui era possibile accedere attraverso la cittadinanza. Due settori del dibattito storiografico, sempre più vivaci e nutriti negli ultimi anni, come quelli relativi all'Italia spagnola e ai sistemi di cittadinanza europei, hanno rappresentato dei termini di confronto obbligati e impegnativi. Quello che si presenta in questa sede costituisce un primo e parziale tentativo di mettere a frutto i numerosi stimoli e le suggestioni ricavate da questi filoni storiografici, riguardo al caso di Napoli, tra Cinquecento e Seicento.

Non avrei potuto scrivere e pubblicare questo libro senza gli insegnamenti, le esortazioni e i rimproveri che Giovanni Muto mi ha generosamente riservato, da diversi anni a questa parte. Egli ha orientato e costantemente seguito la mia ricerca. Il testo deve molto alla sua paziente lettura e alle sue puntuali critiche. A lui va la mia profonda e affettuosa riconoscenza.

Ringrazio Rosario Villari per il suo importante ruolo nella mia formazione storica, per le suggestioni napoletane e i preziosi suggerimenti, specie nella fase iniziale del lavoro.

Sono grato a Elena Fasano Guarini per il gentile rigore e i numerosi insegnamenti, di cui ho beneficiato durante la sua direzione del mio dottorato di ricerca, da cui questo libro aveva preso le mosse. Negli anni che mi separano da quel periodo così proficuo, ho cercato di farne ancora tesoro nella rielaborazione e nell'approfondimento del lavoro di dottorato.

Desidero anche ricordare gli stimoli e i consigli di Eugenio Sonnino, che mi ha aiutato a inscrivere il tema della cittadinanza nella storia sociale urbana.

Di queste tre importanti figure, purtroppo scomparse, custodisco un ricordo molto caro.

Gérard Delille e Maria Antonietta Visceglia mi hanno cortesemente invitato in due seminari dedicati al tema della cittadinanza, nel 2000 e nel 2004, rispet-

tivamente all'Istituto Universitario Europeo e all'Archivio Storico Capitolino, che si sono rivelati occasioni di confronto molto utili e piacevoli. Li ringrazio per gli incoraggiamenti ricevuti nel corso degli anni. Gérard Delille ha seguito più direttamente la parte iniziale del mio lavoro.

Sono debitore ad Antonio Calabria di suggestioni e stimoli, non solo sul regno di Napoli durante il vicereame spagnolo, uniti a un profondo e raffinato senso dell'ironia.

Ho ricevuto, inoltre, proficui spunti e osservazioni dalle discussioni avute nel corso degli anni con Anna Bellavitis, Simona Cerutti, Robert Descimon, Tamar Herzog, Leonida Tedoldi e Andrea Zannini. I loro studi, dedicati alla cittadinanza e ai contesti sociali e istituzionali urbani in antico regime, hanno rappresentato per me significativi punti di riferimento.

Negli ultimi anni, sono state per me particolarmente positive le possibilità di collaborazione e di confronto ricevute da Brigitte Marin, intorno alla storia di Napoli in età moderna. Avverto un debito di riconoscenza, inoltre, nei confronti di Paolo Frascani, Giuseppe Moricola e Alida Clemente, per le occasioni di dibattito sulla storia urbana che continuano ad arricchire i miei studi napoletani.

Esprimo un sentito ringraziamento ad Anna Maria Rao, per la sua autorevole vicinanza, per la puntuale e rigorosa lettura del testo nonché per avere reso possibile la pubblicazione del libro; per la quale sono altrettanto grato a Roberto Delle Donne, che si è occupato anche della cura editoriale, e a Pierluigi Totaro.

Sono stati naturalmente di grande importanza la guida autorevole e cortese e l'aiuto ricevuti negli archivi e nelle biblioteche in cui ho svolto la mia ricerca. Ringrazio in modo particolare Isabel Aguirre Landa, dell'Archivo General de Simancas, Imma Ascione, Fausto De Mattia e Sonia Napolitano, dell'Archivio di Stato di Napoli. All'Archivio Storico Diocesano ho beneficiato della cortesia e dei suggerimenti di padre Antonio Illibato, che ricordo con calorosa gratitudine, e di Carmela Salomone. Devo a Giovanni Romeo, a Pierroberto Scaramella e a Michele Mancino l'individuazione di una fonte preziosa, in questo archivio, come gli atti relativi alle cittadinanze concesse ai preti.

Desidero ringraziare Linda, Claudia e Vincenzo Muto per l'affettuosa e generosa ospitalità che, in diverse occasioni, hanno saputo offrirmi a Napoli.

Un ringraziamento speciale rivolgo a Rosanna Scatamacchia, sempre prodiga di esortazioni e consigli per lavorare, e Daniele Vitale, con la sua rigenerante ironia, per la loro bella amicizia e per l'antica solidarietà, vere certezze, e le loro pazienti pressioni.

I miei genitori, mia sorella Sandra e gli amici mi hanno assicurato negli anni una corale partecipazione, affettuosa e sapientemente pungente, anche alle vicende di questo libro. Il riferimento va in particolare a Isabelle Blaha, Mauro de Angelis, Marco Tammone.

Il doveroso piacere dei ringraziamenti sarebbe incompleto se non chiudessi con le parole più appropriate nei confronti di Letizia Cortini, mia moglie. Non credo tuttavia di averle trovate. Le sono grato per l'impegnativo lavoro di revisione del testo e di altre onerose incombenze. Ho potuto discutere con lei di molte questioni che hanno giovato al mio lavoro. Spero di riuscire a rappresentarle ancora a lungo la mia riconoscenza per tutto ciò che, non solo in questa occasione, ha saputo donarmi.

1. Un problema aperto: la cittadinanza nell'età moderna

Il presente lavoro illustra i risultati di una prima ricostruzione del sistema di acquisizione della cittadinanza napoletana, con particolare attenzione alla seconda metà del Cinquecento. I cittadini napoletani beneficiavano di notevoli privilegi giurisdizionali e fiscali, che costituivano una delle espressioni più significative della condizione e dell'identità di capitale della loro città. Si è cercato di ricostruirne il profilo e di evidenziarne il peso tra le questioni cruciali del governo urbano della Napoli spagnola.

Lo svolgimento della ricerca non poteva prescindere dal necessario e stimolante confronto con la nutrita serie di studi, talora pregevoli, che in materia di cittadinanza, nell'Europa della prima età moderna, sono stati pubblicati negli ultimi anni. Sono apparsi saggi su diversi sistemi di cittadinanza, nei quali emergono non pochi proficui elementi per la lettura trasversale delle società urbane e degli apparati politici e istituzionali, statali e municipali.

Si dispone ora della ponderosa sintesi di Pietro Costa, che illustra i percorsi teorici e storico giuridici della cittadinanza in Europa dal Medioevo al Novecento¹. Si tratta di un'opera che affronta in maniera sistematica la letteratura sulla definizione giuridica e filosofica della cittadinanza prodotta specialmente dai medievisti, con molti riferimenti alle elaborazioni compiute in materia dai giuristi italiani del basso Medioevo. In un affresco di così vasto respiro risalta il peso, in proporzione prevalente, di questi ultimi nello studio degli aspetti giuridici della cittadinanza².

¹ P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*. 1. *Dalla civiltà comunale al Settecento*, Roma-Bari, Laterza, 1999.

² Si vedano soprattutto J. Kirshner, «*Civitas sibi faciat civem*». *Bartolus of Sassoferrato's Doctrine on the Making of a Citizen*, in «*Speculum. A Journal of Medieval Studies*», 48, 4, 1973, pp. 694-713; D. Quaglioni, *La radice bartoliana della cittadinanza*, in Id., «*Civilis sapientia*». *Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra Medioevo ed Età moderna. Saggi per la storia del pensiero giuridico moderno*, Rimini, Maggioli, 1989, pp. 127-144. Per lo studio di un caso specifico, si

Con questo livello di analisi, tuttavia, si sono misurati più recentemente anche i modernisti, che hanno recepito e sviluppato gli apporti più suggestivi provenienti dalla rinnovata storiografia giuridica³. È stato in parte colmato il divario tra gli studi sulla cittadinanza nel periodo moderno e quelli sul periodo medievale. Secondo una convincente interpretazione, tale divario era dovuto in modo particolare a una sottovalutazione da parte dei modernisti che spesso hanno visto nella cittadinanza «un indicatore debole o impreciso della stratificazione sociale, poco utile per il lavoro di classificazione cui si dedica lo storico delle società di ordini»⁴.

Costa delinea un percorso concettuale diacronico, tra Medioevo ed età moderna, da cui si possono ricavare utili elementi di consapevolezza analitica e validi strumenti di lavoro. Il suo discorso sulla cittadinanza parte dall'importanza del soggetto come portatore di diritti, anche prima della sua appartenenza alla comunità politica. Egli sottolinea l'importanza della «celebrazione dell'appartenenza che, dal Medioevo in poi, esalta la necessaria congiunzione dell'individuo con la comunità»⁵, da affiancare alla rappresentazione giusnaturalistica del soggetto. Per comprendere a fondo la cittadinanza in antico regime, Costa evidenzia il peso dell'organizzazione cetuale e gerarchica della società, dunque della disuguaglianza degli *status*, pur in presenza di alcune discontinuità. Il suo percorso di lettura si snoda, quindi, attraverso il lento e faticoso spostamento dell'accento dalla città alla nuova sovranità delle grandi monarchie. Queste ultime hanno svolto un ruolo importante nell'indebolire il vincolo di dipendenza del soggetto dai «corpi», ponendone in evidenza e, in un certo senso, favorendone la dimensione individuale⁶, seppure nella veste di suddito. Si profilano due dimensioni del

dispone ora di G. Cagnin, *Cittadini e forestieri a Treviso nel Medioevo (secoli XIII-XIV)*, Vicenza, Associazione veneta per la storia locale; Sommacampagna, Cierre, 2004.

³ Il riferimento va in modo particolare agli studi di Antonio Manuel Hespanha e Bartolomé Clavero; del primo si veda soprattutto *La gracia del derecho. Economía de la cultura en la edad moderna*, Madrid, Centro de estudios constitucionales, 1993; del secondo *Almas y cuerpos. Sujetos del derecho en la edad moderna*, in *Studi in memoria di Giovanni Tarello*, I, *Saggi storici*, Milano, Giuffè, 1990, pp. 153-171.

⁴ S. Cerutti, R. Descimon, M. Prak, *Premessa* al fascicolo monografico su *Cittadinanze*, «Quaderni storici», XXX, 89, 1995, p. 281. Il bersaglio critico risulta specialmente il lavoro di Roland Mousnier, che non riusciva a collocare la qualità di borghese, nella scala dei nove ordini della società parigina.

⁵ P. Costa, *Civitas*, cit., p. xvii.

⁶ Ivi, p. xviii.

1. Un problema aperto: la cittadinanza nell'età moderna

soggetto, quella dell'appartenenza comunitaria e quella individuale, che restano nelle analisi di Costa, in una compresenza dialettica, ben oltre l'epoca medievale della cittadinanza.

Il tratto che più precocemente emerge è la dimensione dell'appartenenza, la convinzione dell'impossibilità di separare il soggetto da una totalità sociale che lo accoglie, lo disciplina, lo protegge, lo realizza. Il nesso forte che la cultura medievale e post-medievale instaura fra il soggetto e il 'corpo' politico, fra l'individuo e la città non è destinato ad esaurirsi con il venir meno delle condizioni storiche che lo hanno generato: è un tema di fondo del discorso della cittadinanza, che non cessa di ricreare e riformulare, entro coordinate culturali sempre diverse, il momento del legame vitale del soggetto con il corpo politico, in un'ininterrotta mitopoiesi che prima assume come proprio referente la città e poi trasferisce e trasforma l'antico gioco nella nuova cornice dello Stato-nazione⁷.

L'autore sottolinea come non si possa parlare di una cittadinanza, quanto piuttosto di varie cittadinanze. In questa molteplicità si ravvisa tuttavia una condizione unica dei *cives*: la loro dimensione individuale è data soltanto dalla rete di obbedienze ed appartenenze di cui fanno parte⁸. In sostanza, la qualità di cittadino è data da molteplici appartenenze e, nella stessa età moderna, la cittadinanza non si può intendere a fondo senza tenere in considerazione questo carattere di pluralità. Ciò nonostante permangono tra Medioevo e prima età moderna elementi fortemente individualizzanti sia nella pratica giuridica sia in quella sociale della cittadinanza. In tal senso, Costa richiama gli studi di quanti hanno evidenziato il rinnovato interesse per il soggetto, a partire dal XII secolo, e un nuovo senso della singolarità dell'esperienza individuale, in virtù della disciplina della confessione, approntata nel 1215 dal quarto concilio lateranense, nonché il ruolo di un'escatologia concentrata sul cammino individuale verso la

⁷ P. Costa, *Civitas*, cit., pp. xix-xx. F. Sofia, *Archeologia della cittadinanza*, in «Passato e presente», 53, 2001, p. 166, definisce l'opera di Costa «un viaggio affascinante all'interno del pensiero filosofico, politico e giuridico europeo volto ad indagare le mutevoli sembianze assunte dalla cittadinanza, assumendo col termine la tensione mai risolta tra le ragioni dell'ordine e le ragioni del soggetto, tra i diritti e l'appartenenza». L'autrice ne offre una lettura acuta e stimolante, che evidenzia il vasto respiro dell'analisi di concetti e definizioni intorno alla cittadinanza, fino al XIX secolo.

⁸ P. Costa, *Civitas*, cit., pp. 15: 34.

città celeste⁹. L'intreccio tra appartenenze a entità collettive, quali gli ordini sociali o i corpi urbani, e spiragli di individualità per il *civis* si può cogliere meglio, in effetti, proprio attraverso la dimensione del sacro. In questa direzione, inoltre, si dovrebbero considerare più adeguatamente, rispetto agli elementi individualizzanti conseguenti alla Riforma, anche le stagioni dell'applicazione dei dettami tridentini; specialmente per quanto riguarda le pratiche sacramentali, finora molto meno presenti nella storiografia sulla cittadinanza¹⁰.

Per leggere la cittadinanza medievale, ma non solo, e con essa la città nel suo complesso, Costa invita inoltre a considerare congiuntamente *libertas* e *iurisdictio*. Egli indica i due termini come «profili complementari della città: la città come spazio giuridicamente protetto, la città come soggetto giuridicamente autonomo, capace cioè di costituirsi come ordinamento giuridico particolare (non sovrano)»¹¹. Viene profilata una doppia dimensione, da preservare e valorizzare nello studio dei sistemi di cittadinanza europei di antico regime: la città vista come spazio definito specialmente da privilegi concessi e confermati da un potere superiore, nel caso delle città soggette, e come entità in grado di esprimere alcune autonomie potestative, fra cui quella di designare i propri cittadini.

⁹ P. Costa, *Civitas*, cit., p. 48. Il riferimento va, ad esempio, a C. Morris, *La scoperta dell'individuo (1050-1200)*, Napoli, Liguori, 1985; P. Von Moos, *Occulta cordis: contrôle de soi et confession au moyen âge*, in «Médiévales», 29, 1995, pp. 131-149; 30, 1996, pp. 117-137 e W. Ullmann, *Individuo e società nel medioevo*, Roma-Bari, Laterza, 1974.

¹⁰ Tra le letture di riferimento, in proposito, J. Bossy, *Dalla comunità all'individuo. Per una storia sociale dei sacramenti nell'Europa moderna*, Torino, Einaudi, 1998. Sulla confessione, fra i numerosi studi, si vedano A. Prospero, *La confessione e il foro della coscienza*, in *Il Concilio di Trento e il moderno*, a cura di P. Prodi e W. Reinhard, Bologna, Il Mulino, 1996, pp. 225-254; G. Romeo, *Ricerche sulla confessione dei peccati e Inquisizione nell'Italia del Cinquecento*, Napoli, La Città del Sole, 1997; M. Mancino, *Licentia confitendi. Selezione e controllo dei confessori a Napoli in età moderna*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2000. Gli esiti innegabilmente individualizzanti presenti nella concessione della cittadinanza sono anche il prodotto del battesimo. È questo sacramento che fa la persona, ne salva l'anima e le conferisce i diritti sancendone l'ingresso nella società. In tal senso offrono proficui e importanti elementi E. Brambilla, *Battesimo e diritti civili dalla Riforma protestante al giuseppinismo*, in «Rivista storica italiana», CIX, II, 1997, pp. 602-627; A. Prospero, *Scienza e immaginazione teologica nel Seicento: il battesimo alle origini dell'individuo*, in «Quaderni storici», XXXIV, 100, 1999, pp. 173-198; Id., *Battesimo e identità cristiana nella prima età moderna*, in *Salvezza delle anime, disciplina dei corpi. Un seminario sulla storia del battesimo*, a cura di A. Prospero, Pisa, Edizioni della Normale, 2006, pp. 1-66; O. Niccoli, *Battesimi, anima, identità in età moderna*, in «Storica», XI, 31, 2005, pp. 163-174.

¹¹ P. Costa, *Civitas*, cit., p. 30.

1. Un problema aperto: la cittadinanza nell'età moderna

Nella periodizzazione, secondo Costa, emerge il distacco dal discorso medievale sulla cittadinanza, con l'abbandono della logica della verticalità e dell'idea dell'ordine universale e con la valorizzazione della soggettività. In tale acquisizione di modernità un ruolo rilevante è attribuito al pensiero di Machiavelli, per il netto rafforzamento del «legame politico ed esistenziale dei cittadini con la città»¹². Quest'ultima guadagna una rinnovata centralità nella teoria e nella pratica della cittadinanza, divenendo «patria» che richiede ai cittadini identificazione e amore nell'accezione «emotivo-esistenziale di una virtù che assume la politica (quindi la città, il suo stato, la sua grandezza) come proprio orizzonte»¹³. Emerge in modo più marcato tutto lo spazio politico dischiuso dalla cittadinanza: il cittadino diviene a pieno titolo un soggetto che agisce politicamente. Ne rappresenta il suggello soprattutto la «cittadinanza partecipativa», propria dell'esperienza repubblicana.

La rinnovata soggettività politica del cittadino è stata ravvisata, tuttavia, anche in contesti diversi dall'orizzonte strettamente repubblicano, come il regno di Napoli. L'apporto più suggestivo, in tal senso, è dato dagli studi di Rosario Villari sulla fedeltà politica nel XVII secolo¹⁴. Lo scenario, in questo caso, è quello della rivoluzione napoletana del 1647, durante la quale era stato diffuso un opuscolo anonimo che propugnava «un'idea nuova di fedeltà, contrapponendo ad un rapporto di sudditanza dinastico e personale le esigenze politiche e civili, il valore e l'identità della comunità nazionale»¹⁵. In questa attitudine da sviluppare, era

¹² P. Costa, *Civitas*, cit., p. 60.

¹³ *Ibid.* Gli aspetti emotivi nell'identificazione con la patria, sottolineati da Costa, sembrano completati da un'altra sottolineatura, proposta dalla politologia (il riferimento va agli studi di Maurizio Viroli, in particolare a *For love of Country. An Essay On Patriotism and Nationalism*, Oxford, Clarendon Press, 1995), della vera accezione del termine ovvero l'amore caritatevole del bene comune. Oltre alla permanenza di una certa sacralità, nel rapporto con la patria, se ne deduce un ulteriore incremento dello spessore dell'agire politico del *civis*. F. Chabod, *L'idea di nazione*, a cura di A. Saitta e E. Sestan, Roma-Bari, Laterza, 2000 (I^a edizione 1961), p. 187, nota che l'accezione del termine patria, anche prima, ma specialmente in età moderna, fu contrassegnata da «forza sentimentale, passionale, morale».

¹⁴ R. Villari, *Per il re o per la patria. La fedeltà nel Seicento*, Roma-Bari, Laterza, 1994.

¹⁵ *Ivi*, p. 4. Villari colloca la stesura dello scritto tra la fine di agosto e la fine di settembre del 1647 (*ivi*, p. 32). Il suo autore, sostiene lo studioso, pur non giungendo a un compiuto progetto istituzionale, formula *in nuce* intenti di riforma dello stato e dell'ordinamento politico, basandosi sull'idea dell'interesse comune contrapposto a quello della corona spagnola. Egli si muoveva nella stessa direzione di un altro anonimo scrittore, che aveva proposto ai rivoluzionari napoletani «un programma organico, forse il primo, di ordinamento repubblicano: un progetto

contenuta un'accezione innovativa della cittadinanza. Si trattava del frutto di un percorso politico compiuto dalle istituzioni e dalle organizzazioni popolari napoletane, in cui il titolo di fedeltà al sovrano, comunque, aveva mantenuto a lungo un peso¹⁶. In tal senso gli studi di Giovanni Muto hanno recentemente offerto un'accurata ricostruzione e una suggestiva lettura degli intrecci tra le categorie di fedeltà e di patria, nel lessico e nelle pratiche politiche nel regno di Napoli della prima età moderna¹⁷. Se ne ricavano proficui elementi per cogliere come nella contrattazione politica tra corona spagnola e regno, attivata in varie congiunture, sia da parte nobiliare sia da quella popolare, si fosse affermata, sebbene con aspetti diversi, un'accezione della fedeltà basata sul servizio, da un lato, e sul rispetto dei privilegi del regno, dall'altro. Specialmente per Napoli, la città capitale, tale contenuto ha informato l'idea di patria, prima e dopo la rivolta antispagnola, prevalentemente in un contesto non conflittuale, informando di fatto lo *status* della cittadinanza, inteso come «condizione che assegna al suo titolare diritti, privilegi o particolari esenzioni di natura giurisdizionale o fiscale e, cosa ben più importante, lo investe dei diritti politici e, in particolare, lo rende idoneo all'assunzione delle cariche del reggimento cittadino»¹⁸.

che, con evidente ispirazione machiavelliana (filtrata attraverso l'esperienza della Controriforma e del secolare dominio spagnolo), legava insieme le idee dell'indipendenza, della nazione comprendente a pieno titolo tutta la comunità, e della repubblica» (ivi, pp. 30-31).

¹⁶ R. Villari, *Per il re*, cit., p. 13: «Il concetto di fedeltà esprimeva, in maniera comprensibile alla maggior parte della popolazione, l'esigenza della coesione, dell'autorità e della disciplina; più in generale, esprimeva l'idea della collettività politica e degli obblighi connessi con la sua esistenza e con il suo riconoscimento. È un dato di fatto storico, politico e culturale che quella esigenza e quella idea furono concretamente impersonate nella figura del sovrano».

¹⁷ G. Muto, *Fedeltà e patria nel lessico politico napoletano della prima età moderna*, in *Storia sociale e politica. Omaggio a Rosario Villari*, a cura di A. Merola, G. Muto, E. Valeri, M. A. Visceglia, Milano, Franco Angeli, 2007, pp. 495-522; Id., *Fidelidad política y conflictos urbanos en el reino de Nápoles (siglos XVI-XVII)*, in *Ciudades en conflicto (siglos XVI-XVIII)*, coord. por J. I. Fortea Pérez y J. E. Gelabert González, Valladolid, Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo; Madrid, Marcial Pons, 2008, pp. 371-396. Riguardo al rapporto tra identità e appartenenze nazionali, fedeltà e patria nel regno di Napoli spagnolo si vedano anche C. J. Hernando Sánchez, *Españoles e italianos. Nación y lealtad en el Reino de Nápoles durante las Guerras de Italia* e A. Spagnoletti, *El concepto de naturaleza, nación y patria en Italia y el Reino de Nápoles con respecto a la Monarquía de los Austrias*, in *Las Monarquías de las Naciones. Patria, nación y naturaleza en la Monarquía de España*, edición a cargo de A. Álvarez-Ossorio Alvaríño y B. J. García Y García, Madrid, Fundación Carlos de Amberes, 2004, rispettivamente pp. 423-482 e pp. 483-503.

¹⁸ G. Muto, *Fedeltà e patria*, cit., p. 498.

1. Un problema aperto: la cittadinanza nell'età moderna

Il caso francese mostra come le idee di patria e di fedeltà al sovrano fossero strettamente legate, nella cultura politica e giuridica, verso la fine del XVI secolo¹⁹. I veri e naturali francesi erano ritenuti, ad esempio da Jean Bacquet, avvocato reale alla *Chambre du trésor*, i nati nel regno, sotto il dominio e l'obbedienza del re di Francia²⁰. Coloro i quali avessero dimorato all'estero, al loro rientro, avrebbero dovuto dimostrare di non avere prestato giuramento di fedeltà a un altro sovrano²¹. Tamar Herzog ha evidenziato come il nodo della fedeltà al sovrano rappresenti un elemento fondamentale nella prima età moderna nel sostanziare il rapporto tra cittadinanza, naturalizzazione e appartenenza nazionale²². L'obbedienza al sovrano costituisce un contenuto discriminante anche nella cittadinanza londinese, nel XVI secolo. Fino all'inizio del XVIII secolo permane una certa diffidenza rispetto all'autentica fedeltà dei naturalizzati e dei loro genitori. Nello stesso caso inglese, dunque, è il legame personale con il sovrano, espresso nella piena e costante fedeltà, che si impone nella definizione del cittadino-suddito. La studiosa offre in merito un'approfondita prospettiva comparata rispetto alla Spagna, dove invece continua a prevalere a lungo il legame di fedeltà innanzi tutto nei confronti delle comunità locali. Queste ultime continuano a svolgere un ruolo decisivo nella definizione e nella legittimazione della condizione sia dei nativi sia dei sudditi²³. Il dubbio sulla lealtà degli stranieri naturalizzati, persi-

¹⁹ F. Chabod, *L'idea di nazione*, cit., pp. 188-189.

²⁰ M. Vanel, *Histoire de la nationalité française d'origine. Évolution historique de la notion de Français d'origine du XVI^e siècle au Code Civil*, Paris, Anc. Imprimerie de la Cour d'appel, 1945, p. 23. Tale enunciato definiva implicitamente, *a contrario*, la figura dell'*aubain*, cioè dello straniero. Si veda P. Sahlins, *La nationalité avant la lettre. Les pratiques de naturalisation en France sous l'Ancien Régime*, in «Annales HSS», LV, 5, 2000, p. 1082. In un contesto diverso, quale il principato vescovile di Trento nel Cinquecento, è interessante la lettura fornita da M. T. Lo Preiato, *La Civitas Tridenti nel Cinquecento*, in «Studi trentini di Scienze Storiche. Sezione I», 4, 2003, pp. 795-815 delle posizioni del giurista Antonio Quetta. Secondo questi, rispetto alla città e al suo governo, erano decisivi «il principio ordinante del bene comune e la capacità riconosciuta ai consoli, pensati solo in nome dell'ordine, di ricercare l'utilità pubblica e l'interesse generale» (ivi, p. 802). Il *bonum commune*, uno degli elementi qualificanti del linguaggio della patria, dunque della cittadinanza, nel XVI secolo, per Trento «si identificava nell'obbedienza ordinante al principe-vescovo, poiché in quest'ultimo risiedeva la legittimazione della città» (*ibid.*).

²¹ F. Chabod, *L'idea di nazione*, cit., p. 189.

²² T. Herzog, *Defining nations. Immigrants and citizens in early modern Spain and Spanish America*, New Haven, Yale University Press, 2003, in particolare pp. 182-186.

²³ Ivi, p. 206. «In Spain, royal attempts to recast the community as one containing vassals mostly failed, as different organs attested that the kingdom was, first and foremost, a structure

stente anche nel caso spagnolo, non spingeva tuttavia a escludere che le persone potessero cambiare la loro natura attraverso l'amore per la comunità adottiva.

Negli interessanti studi di Peter Sahlins sulle *lettres de naturalité*, concesse dai sovrani francesi in *ancien régime*, si trovano ulteriori chiavi di lettura per comprendere più a fondo la relazione tra sovranità, patria e cittadinanza. Nelle *lettres* sono coniugate le idee del servizio e del sacrificio personale, nella volontaria dimenticanza dell'interesse proprio. Uno degli esempi più calzanti, ovviamente, è quello del servizio militare. Secondo Sahlins, in questo servizio disinteressato e virtuoso al re, riviveva l'ideale feudale della *loyauté*, della *fidelitas*, al signore, ma anche una nozione classica di patriottismo repubblicano, il sacrificio eroico della propria vita e del proprio corpo per la patria²⁴.

Nella cultura politica sviluppatasi nel corso della rivoluzione napoletana del 1647, si fece strada, secondo Villari, un'accezione diversa di fedeltà e di patria. Il principio di fedeltà alla corona spagnola subì un rovesciamento, nel senso della patria che i rivoluzionari cercavano di costruire²⁵. Cambiò anche il significato del termine popolo, con il quale si identificò l'intera comunità, divenendo un «equivalente di nazione e di patria»²⁶. La concezione di popolo «cominciò ad acquistare, nei programmi, nelle intenzioni e nel linguaggio degli indipendentisti specialmente repubblicani, una sacralità prima riservata esclusivamente al sovrano»²⁷. Villari sottolinea come si produsse una contrapposizione tra la condizione di cittadino e quella di suddito; inoltre la fedeltà e lo spirito di servizio furono indirizzati verso l'intera comunità dei cittadini anziché nei confronti del sovrano²⁸.

linking individuals to one another within local communities» (ivi, p. 184). La relazione tra individui e comunità, in Spagna, poteva essere continuamente modificata senza intervento regio; diversamente nel caso inglese la «natural allegiance to the monarch could not be abandoned without royal consent». Si tratta di due realtà esemplari di una diversa concezione della comunità, affermatasi durante la prima età moderna, di cui la Herzog mostra efficacemente le conseguenze rispetto alla definizione della cittadinanza e della naturalizzazione e alle politiche connesse. «In the English case, several kingdoms could create a single community. In the Spanish case, this singularity was impossible, and it continued to be elusive even after the early eighteenth-century decrees that were intended to institute a united community in Spain» (*ibid.*).

²⁴ P. Sahlins, *La nationalité*, cit., pp. 1090-1091.

²⁵ R. Villari, *Per il re*, cit., p. 18: p. 24.

²⁶ Ivi, p. 27.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Ivi, p. 29.

1. Un problema aperto: la cittadinanza nell'età moderna

In Francia, tra XVII e XVIII secolo, attraverso le richieste di naturalizzazione, si consolida, invece, una concezione diffusa, socialmente condivisa, della cittadinanza, proprio in relazione alla figura e al ruolo del sovrano.

L'idée de service et du sacrifice – pour le roi, pour le royaume ou pour la communauté locale – garde une place importante dans les suppliques de citoyenneté de l'Ancien Régime. Les requérants écrivent comme s'ils attendaient la naturalisation en récompense de leurs bonnes actions et de leurs sacrifices personnels. En ce sens, on peut dire que la citoyenneté en tant que catégorie générale d'appartenance (ce que nous appelons «nationalité»), subsume le concept de citoyenneté en tant que catégorie limitée, impliquant le droit et le devoir de se sacrifier pour le bien public. Le concept de citoyenneté se trouvant au coeur de la monarchie absolue incorpore ainsi, sans l'effacer complètement, un faible et sourd écho de l'idéal civique républicain de service actif à la *respublica*, tel qu'il s'est exprimé à la Renaissance²⁹.

L'idea dell'appartenenza a una categoria più generale connota dunque più nettamente la cittadinanza, nell'antico regime francese, nel perdurare e nel rafforzarsi della relazione con la sovranità. La naturalizzazione e la nazionalità comprendono la cittadinanza come espressione del doveroso sacrificio per il bene

²⁹ P. Sahlins, *La nationalité*, cit., p. 1091. Giova ricordare come tale eco si sarebbe invece rafforzata, ad esempio, nelle esperienze repubblicane rivoluzionarie in Italia, alla fine del XVIII secolo. C. Donati, *Popolo, plebe, cittadini, sudditi, nazione in età moderna*, in *Essere popolo. Prerogative e rituali d'appartenenza nelle città italiane d'antico regime*, a cura di G. Delille e A. Savelli, numero monografico di «Ricerche storiche», XXXII, 2-3, 2002, pp. 421-422, afferma l'opportunità di approfondire le indagini sulla pratica politica dei consigli cittadini e sulle tradizioni delle varie città, basate sul loro patrimonio di consuetudini e privilegi municipali. La persistente importanza del concetto di cittadino, in Italia, secondo Donati è un elemento che spinge in tale direzione. Tale concetto «molto più di quello di popolo, mantenne una valenza positiva: e a tale riguardo, non si può dimenticare che i *citoyens* delle repubbliche nate negli ultimi anni del Settecento in conseguenza dell'arrivo delle armate rivoluzionarie francesi non disdegnavano di richiamarsi non soltanto ai *cives* romani, ma anche ai 'cittadini di repubblica' dei regimi comunali» (ivi, p. 422). Su questa identificazione si sofferma anche J. Bouineau, *Citoyens et citoyenneté à l'époque révolutionnaire*, in *La citoyenneté entre Orient et Occident*, numero monografico di «Méditerranées. Revue de l'association Méditerranées», 9, 1996, che evidenzia la trasformazione, avvenuta nel XVII secolo in Francia, del *citadin*, ovvero dell'abitante, in *citoyen*, inteso come soggetto nell'ambito di una comunità politica organizzata. «Repris par Rousseau, puis par la République Française, le mot se spécialise dans le vocabulaire institutionnel et engendre en 1783 son dérivé, citoyenneté».

pubblico; ma sono attese dai richiedenti come doni del sovrano. Sia sul piano giuridico sia su quello politico si afferma la scelta di vivere e morire in Francia, identificandosi dunque con il regno e stabilendo una relazione di fedeltà con il sovrano³⁰. Il ruolo di quest'ultimo si arricchisce di significati, in virtù del dono della naturalizzazione. Il re, inoltre, funge da padre adottivo degli stranieri naturalizzati³¹, oppure da artefice di una simbolica ricostituzione dell'unità familiare: ad esempio da parte delle donne, dopo la morte dei padri o dei mariti che avevano loro trasmesso «dans une certaine mesure, la qualité de Françaises»³². Nella concessione della naturalizzazione³³ e nel ruolo paterno del sovrano si può scorgere un'ascendenza in parte ancora feudale. Nello stesso arco temporale, tra XVII e XVIII secolo, tuttavia, sottolinea Sahlins, attraverso gli stranieri che chiedevano di essere naturalizzati si affermò un'accezione culturale di appartenenza alla comunità nazionale, riferita agli usi e ai costumi francesi, sebbene non richiesta come criterio formalmente vincolante³⁴.

Dal caso francese, dunque, appare chiaro come si affermi, nel sistema della cittadinanza, l'accezione di patria, nel senso della più vasta comunità nazionale, suggellata dal ruolo del sovrano³⁵. In tal senso, però, lo spirito di servizio e di sa-

³⁰ P. Sahlins, *La nationalité*, cit., p. 1105. Sulla centralità del rapporto con il sovrano, quale elemento decisivo nel mantenere la condizione di francesi, sono interessanti anche le note di T. Herzog, *Defining nations*, cit., pp. 193-194. Ella sottolinea al riguardo la rilevanza del fattore elettivo, ovvero della scelta del domicilio. «The establishment of domicile was also deemed important, and many argued that a person who established a domicile in another jurisdiction where he wished to remain permanently implicitly abandoned his allegiance to the king».

³¹ P. Sahlins, *La nationalité*, cit., p. 1102. L'autore cita l'interpretazione delle *lettres de naturalité* come *lettres d'adoption*, fornita dal giurista Jean Bacquet.

³² P. Sahlins, *La nationalité*, cit., p. 1103. Su un altro piano, inoltre, i «récits de naturalisation de juifs, de musulmans et de protestants convertis au catholicisme invoquent souvent l'expérience d'un abandon et l'état d'orphelin, qui concordent parfaitement avec la métaphore juridique de l'adoption royale» (*ibid.*).

³³ «La naturalisation, comme l'anoblissement, était donc un acte de renaissance, l'octroi par le roi d'un statut qui changeait ou reconstituait la nature de l'impétrant» (ivi, p. 1107).

³⁴ Ivi, p. 1105.

³⁵ A un'accezione di patria dalle dimensioni decisamente più circoscritte si è riferito, con intento in parte metaforico, W. Paravicini, *La cour, une patrie? L'exemption du droit d'aubaine accordée par les ducs de Bourgogne aux officiers de leur hôtel (1444-1505)*, in «Revue du Nord», 345-346, 2002, pp. 247-294. Il saggio pone il quesito se l'appartenenza alla corte dei duchi di Borgogna, attraverso il servizio al principe, la *familiaritas* e la *commensalitas*, abbia prodotto la naturalizzazione dei servitori stranieri, nella seconda metà del XV secolo, alla stregua di una patria. Data la peculiarità della corte borgognona, itinerante e composita sul piano territoriale, i suoi membri

1. Un problema aperto: la cittadinanza nell'età moderna

crifcio dei cittadini doveva insorgere nei confronti del re, del regno, nonché della comunità locale. Permane e si approfondisce l'articolazione del linguaggio della cittadinanza, tra grande patria e piccole patrie. Per il XVI secolo, specialmente per l'Italia, Federico Chabod ha mostrato come il pensiero politico dell'epoca abbia identificato la patria con la città di nascita³⁶. L'articolazione o la distinzione tra i due livelli di patria, la grande e la piccola, prosegue nella pratica politica e nei sistemi di rappresentazione delle identità cittadine di antico regime. Se ne colgono significativi elementi, inoltre, nella difesa degli interessi economici e giurisdizionali delle città, nei confronti di entità istituzionali diverse o gerarchicamente superiori, come quelle statali, oppure di altre città. Ad Amsterdam, gli imperativi del patriottismo municipale - secondo l'efficace formula impiegata da Olivier Zeller - imponevano una condotta proba nei confronti della comunità cittadina: macchiarsi di un grave delitto, comportarsi indegnamente o stabilirsi in un'altra città, avrebbe comportato la perdita della qualità di cittadino³⁷. A Lione, lo stesso rischio si correva in caso di inadempienza agli obblighi militari; di danno agli interessi economici cittadini, sostenendo, ad esempio, le manifatture di città concorrenti³⁸. A Napoli, gli avvocati di città, per non decadere dall'incarico, avrebbero dovuto costantemente operare nel rispetto e a difesa dei privilegi della città³⁹. Differenze e tensioni tra i due livelli di patria, quello cittadino e quello coincidente con la dimensione statale, sono state di recente rappresentate nell'approccio storiografico allo scenario veneziano, in modo pregnante e im-

avrebbero potuto essere assimilati a stranieri (*aubains*), al di fuori delle loro province di provenienza. Essi beneficiavano, invece, dell'esenzione dalla fiscalità municipale e dalle giurisdizioni locali. L'autore, tuttavia, giunge a concludere: «la cour de Bourgogne n'a donc pas été une patrie de droit. Elle l'a été de fait, le duc accordant des exemptions, voire des réparations. Ce prince n'ayant pas la souveraineté, la frontière entre royaume et Empire créait une ligne d'aubanité à travers ses États» (ivi, p. 266). Lo studio citato, dunque, concorre a sottolineare come il profondo legame tra sovranità e patria si rifletta in modo decisivo sullo spazio giuridico e politico della cittadinanza.

³⁶ F. Chabod, *L'idea di nazione*, cit., pp. 184-185.

³⁷ O. Zeller, *La ville moderne*, in *Histoire de l'Europe urbaine. I. De l'Antiquité au XVIII^e siècle. Genèse des villes européennes*, sous la direction de J. L. Pinol, Paris, Éditions du Seuil, 2003, p. 719.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ B. Capasso, *Catalogo ragionato dei libri, registri e scritture esistenti nella sezione antica o prima serie dell'Archivio Municipale di Napoli (1387-1806). Parte II (Tribunale di S. Lorenzo e Sue dipendenze)*, Napoli, Tip. Francesco Giannini e Figli, 1899.

plicitamente problematico. Naturalmente, ritengo ciò non casuale, data la forza politica e simbolica della città capitale, per la Dominante.

In sintesi, solo per una minoranza composta da nobili, originari e veneziani di lunga data doveva sussistere un nucleo di valori, di idee di appartenenza nel quale aveva posto esclusivamente Venezia come città e patria di residenza. Più frequente doveva essere, a livello individuale, una 'identità mista', in cui cioè l'attaccamento alla Dominante conviveva con sentimenti che rinviavano alla terra d'origine, alla comunità di partenza; in termini collettivi, poi, è forse più utile pensare ad una sorta di 'identità multipla', comprendente quindi tutte le diverse provenienze ed appartenenze esistenti⁴⁰.

1. *La dimensione urbana europea e gli scenari della cittadinanza*

Il quadro dei sistemi di cittadinanza, nell'Europa del basso Medioevo e della prima età moderna, presenta un'ampia varietà di situazioni, ma nello stesso tempo una certa uniformità nei criteri di accesso alla condizione di cittadino, basati soprattutto sulla stabilità della residenza e il pagamento dei carichi fiscali. Nella presentazione di alcuni studi sulla cittadinanza nell'Europa di antico regime raccolti dalla rivista «Quaderni storici» nel 1995, tali criteri sono stati visti come «gli indicatori di una partecipazione alla vita comunitaria, di una pratica sociale, che appare come il criterio fondante della definizione di cittadino»⁴¹. In questa partecipazione, assimilabile all'essenza dello spazio sociale e di quello politico della cittadinanza, è dato cogliere anche le possibilità della manipolazione, e dunque della permeabilità, della categoria di cittadinanza, da parte dei soggetti sociali. Lo studio delle pratiche sociali della cittadinanza ha portato negli ultimi anni ad attribuire in modo più deciso «un ruolo giuridico a elementi apparente-

⁴⁰ A. Zannini, *L'identità multipla: essere popolo in una capitale (Venezia, sec. XVI-XVIII)*, in *Essere popolo*, cit., p. 253. Per una bibliografia degli studi sulla cittadinanza a Venezia si veda M. Galtarossa, *Cittadinanza e cancelleria ducale a Venezia*, in www.storiadivenezia.it. Sulle origini medievali e sugli elementi basilari del sistema di acquisizione della cittadinanza veneziana fino al primo Cinquecento si consulti R. C. Mueller, *Immigrazione e cittadinanza nella Venezia medievale*, Roma, Viella, 2010.

⁴¹ S. Cerutti, R. Descimon, M. Prak, *Premessa*, cit., p. 282.

1. Un problema aperto: la cittadinanza nell'età moderna

mente fluidi quali le relazioni sociali, la reputazione, la fama ecc.»⁴². È stato di conseguenza ribadito che le norme giuridiche e le pratiche sociali si intrecciano e si contaminano a vicenda. Ne è stato dedotto quanto sia importante per studiare nonché per comparare i vari sistemi di cittadinanza, non limitarsi all'analisi della formalizzazione giuridica delle pratiche sociali in essi attivate⁴³. Si è tentato di te-

⁴² S. Cerutti, R. Descimon, M. Prak, *Premessa*, cit., p. 282. Su questi elementi decisivi per l'accesso alle risorse materiali e simboliche della comunità urbana, alla base della cittadinanza, si è recentemente soffermata S. Cerutti, *Étrangers. Étude d'une condition d'incertitude dans une société d'Ancien Régime*, Montrouge, Bayard, 2012. Considerando in particolare il caso di Torino nel XVIII secolo, l'autrice sottolinea come attraverso la tessitura di una rete di relazioni sociali si ottenessero, di fatto, i requisiti dell'appartenenza sociale. Si accedeva più agevolmente alla residenza stabile o all'esercizio di un mestiere, attraverso un'efficace costruzione dei legami sociali. Per gli stranieri, specialmente, era altresì determinante l'inserimento in una catena di trasmissione ereditaria dei beni, anche in assenza di discendenza diretta. La proprietà di una casa, la stabilità e il lavoro si possono considerare come le prove di un'appartenenza alla comunità cittadina già conseguita e riconosciuta.

⁴³ Ivi, p. 283. I beni stabili, ad esempio, sono alla base della sanzione giuridica della cittadinanza. In merito è molto proficuo considerare l'articolato percorso costruito da P. Costa, *Proprietà e cittadinanza nell'Europa moderna: una mappa tematica*, in «Parolechiave», 30, 2003, pp. 31-60, attraverso le teorie filosofiche e politiche europee dell'età moderna. L'autore reputa acquisita «l'ipotesi che, in generale, la proprietà giochi un ruolo rilevante nella formazione e nella consolidazione dell'ordine politico-giuridico moderno»; ma precisa che una puntuale verifica storiografica di questa ipotesi resti «un obiettivo di ricerca tanto promettente quanto complesso, che richiederebbe, per essere conseguito, un'analisi a tutto campo dell'economia come del diritto, della società come dei saperi politici e giuridici» (ivi, p. 31). Il suo contributo in tale direzione offre suggestioni e chiavi di lettura importanti per il discorso della cittadinanza moderna. A partire da Locke, in particolare, la proprietà «permette il migliore investimento delle energie individuali e rende possibile per ciascuno un'autoconservazione rispettosa dei diritti altrui. Momento del soggetto, forma e regola dell'azione individuale, la proprietà è, al contempo e di conseguenza, anche forma e regola dei rapporti intersoggettivi» (ivi, p. 35). Costa fornisce indicazioni da riprendere e approfondire per la periodizzazione del linguaggio della cittadinanza, da seguire fino alla piena affermazione della condizione del cittadino proprietario. La «proprietà come emblema del protagonismo del soggetto e come segno delle sue capacità di raziocinio, previsione e autocontrollo: sono questi i temi che, già presenti in filigrana nelle pagine lockiane, continuano a impressionare il discorso sette-ottocentesco della cittadinanza» (ivi, p. 36). La proprietà, dunque i beni stabili dell'aspirante cittadino, sono tuttavia da leggere anche come il prodotto di pratiche sociali, non solo discorsive, perché si rafforzi sul piano euristico l'approccio al tema della cittadinanza moderna. Su questa linea si colloca anche A. Arru, *Il prezzo della cittadinanza. Strategie di integrazione nella Roma pontificia*, in «Quaderni storici», XXXI, 91, 1996, pp. 157-171. All'importanza delle pratiche sociali, sapientemente coniugate con il livello della formalizzazione giuridica, quale penetrante chiave di lettura del linguaggio della cittadinanza, ha dedicato belle pagine T. Herzog, *Defining nations*, cit., p. 55: pp. 61 e sgg.: p. 205. Ne emerge con forza, tra l'altro, che i cittadini diventavano tali, in antico regime, interpretando nei

nere presente tale indicazione di metodo nella scomposizione del linguaggio della cittadinanza a Napoli, giusto a proposito delle pratiche sociali degli aspiranti cittadini. Nel contempo, si è applicata tale lettura, almeno in parte, all'attività della Regia Camera della Sommaria, la magistratura fiscale che rilasciava le patenti di cittadinanza.

Altro nodo essenziale è quello della natura specificamente locale dei diritti di cittadinanza. La dimensione locale, nella fattispecie urbana, è naturalmente fondamentale, ma risulterebbe insufficiente se non si considerasse il suo intreccio con quella sovralocale, consistente, ad esempio, nei luoghi in cui avevano validità i privilegi di cui fruivano i cittadini di una determinata città e nel ruolo delle istituzioni centrali di governo, nel determinare, confermare o interpretare tali privilegi. La cittadinanza è stata compresa più a fondo attraverso lo studio del suo rapporto con la statualità.

Per interpretare il linguaggio della cittadinanza è stato necessario considerare il peso di altri luoghi, oltre a quelli che la esprimevano più direttamente. Ciò è accaduto, ad esempio, con le attività commerciali. Marino Berengo ha dimostrato come la formazione del cittadino lucchese, indicato spesso nelle fonti come «civis et mercator», tra basso Medioevo e Cinquecento, avvenisse in buona parte nei fondaci⁴⁴. Era in quei luoghi lontani che egli compiva l'apprendistato della cittadinanza, assimilando gli elementi migliori e più peculiari che caratterizzavano lo spirito della sua città. Ciò vale sul piano della cittadinanza concretamente vissuta, quindi non su quello della sua formalizzazione giuridica; ma a dimostrazione di quanto sia necessario allontanarsi dalla città per comprendere la cittadinanza si può citare anche il caso veneziano. Nelle sue gradazioni (*de intus* e *de intus et extra*) la cittadinanza veneziana assicurava una tutela differenziata dell'esercizio dei commerci, attraverso il privilegio, corrispondente a un raggio territoriale più o meno ampio nell'ambito dei domini della Serenissima⁴⁵.

comportamenti il ruolo di cittadini; legando quindi intenzioni e pratiche sociali. La studiosa lo evince in particolare dal caso castigliano, tra XVII e XVIII secolo.

⁴⁴ M. Berengo, *Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento*, Torino, Einaudi, 1974 (la edizione 1965), p. 53.

⁴⁵ A Venezia la «cittadinanza si articolava in originaria, *de intus et extra* o solo *de intus*. La prima conferiva la pienezza delle prerogative cittadine (salvo l'ingresso al Maggior Consiglio); inferiore all'originaria, la cittadinanza *de intus et extra* concedeva però, al pari di quella, l'ambitissima autorizzazione a praticare il commercio d'oltremare usufruendo delle agevolazioni doganali concesse ai Veneziani; mentre la cittadinanza *de intus* permetteva solo di svolgere determinate arti e attività commerciali a Venezia», G. Trebbi, *I diritti di cittadinanza nelle repubbliche italiane*

1. Un problema aperto: la cittadinanza nell'età moderna

Un ulteriore ampliamento della scala di osservazione del rapporto tra cittadinanza e statualità è dato dall'accesso ai commerci nelle colonie, ad esempio nell'impero spagnolo. La naturalizzazione era necessaria per gli stessi sudditi dei vari possedimenti della corona, che non fossero aragonesi, catalani o valenciani, oltre ai castigliani, naturalmente⁴⁶. L'ingresso nella comunità dei mercanti operanti nelle colonie, di cui furono definiti i requisiti tra la fine del XVI secolo e gli inizi del XVII, passava attraverso un primo radicamento in Spagna. Erano necessari venti anni di residenza nel paese, di cui almeno dieci con casa abitata, il matrimonio con una donna nativa e il possesso di beni stabili valutabili non meno di 4000 ducati⁴⁷. La proiezione nel commercio atlantico coincise per molti degli stranieri naturalizzati, in un radicamento a Siviglia, durante l'intero XVII secolo, fino a quando, nel secolo successivo, Cadice non ne prese il posto⁴⁸.

della prima età moderna: gli esempi di Venezia e Firenze, in Cittadinanza, a cura di G. Mangano Favaretto, Trieste, EUT, 2001, p. 160. Per maggiori dettagli in merito si possono consultare R. C. Mueller, «*Veneti facti privilegio*»: stranieri naturalizzati a Venezia tra XIV e XVI secolo, in *La città italiana e i luoghi degli stranieri, XIV-XVIII secolo*, a cura di D. Calabi e P. Lanaro, Roma-Bari, Laterza, 1998, pp. 44-45; A. Bellavitis, *Identité, mariage, mobilité sociale: citoyennes et citoyens à Venise au XVI^e siècle*, Rome, Ecole française de Rome, 2001, pp. 20-21. Sul primo grado della cittadinanza, che sanciva il merito dell'attaccamento alla repubblica attraverso la concessione "per grazia", si può consultare M. Casini, *La cittadinanza originaria a Venezia tra i secoli XV e XVI. Una linea interpretativa*, in *Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi*, Venezia, Il Cardo, 1992, pp. 133-150. Ai cittadini originari ha dedicato una suggestiva e articolata ricostruzione A. Zannini, *Burocrazia e burocrati a Venezia in età moderna: i cittadini originari (sec. XVI-XVIII)*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, 1993, che ne ha evidenziato il rilevante profilo istituzionale e sociale di funzionari scelti nell'ambito degli uffici intermedi dell'amministrazione veneziana. La funzione di magistrato, nell'insieme degli organi dello stato, era riservata ai patrizi. Gli originari, che potevano vantare un'origine familiare cittadina, avevano diritto invece ai posti più importanti negli uffici di ministero, cioè quelli dipendenti «dai magistrati patrizi per l'esecuzione degli atti amministrativi» (ivi, p. 15). Tale prerogativa fu chiaramente sancita dalla legge del 1569, che assegnò tutti gli uffici intermedi esclusivamente ai cittadini originari; di cui la magistratura patrizia dell'Avogaria di Comun avrebbe dovuto accertare e riconoscere lo *status* (ivi, pp. 14 e ss.). L'autore ha messo in luce «come nell'ultima parte del XVII secolo si giunse ad una sorta di 'serrata cancelleresca', un processo per cui le famiglie di cancelleria impedirono di fatto a nuovi elementi di intraprendere questa importante carriera burocratica» (ivi, p. 18).

⁴⁶ A. Domínguez Ortiz, *La concesión de «naturalezas para comerciar en Indias» durante el siglo XVII*, in «*Revista de Indias*», XIX, 76, 1959, p. 227.

⁴⁷ Ivi, p. 228.

⁴⁸ *Ibid.*

L'acquisizione della cittadinanza da parte dei mercanti può rappresentare un esempio di sovrapposizione di linguaggi distinti, sebbene non contrastanti. Jacques Le Goff ha parlato di un rinascimento medievale della parola *civis* per la Francia, soprattutto nelle comunità mercantili⁴⁹. A proposito dello sviluppo comunale e urbano italiano, peraltro, Roberto S. Lopez ha sottolineato come in nessuna regione europea più dell'Italia centro settentrionale si sia determinata «una così stretta simbiosi tra i valvassori che vengono a vivere in città e gli alti borghesi che c'erano sempre stati, liberi e mercanti gli uni e gli altri»⁵⁰. Si scorge, dunque, un legame di grande profondità storica tra la condizione mercantile e quella cittadina. Al di là della peculiarità delle singole aree, tuttavia, possiamo ritrovare momenti e contenuti dell'intreccio tra le due condizioni, nell'uso del linguaggio della cittadinanza, in vari contesti europei⁵¹. Raymond Fagel ha

⁴⁹ J. Le Goff, *L'apogée de la France urbaine médiévale*, in *Histoire de la France urbaine*, sous la direction de G. Duby. Tome 2. *La ville médiévale des Carolingiens à la Renaissance*, volume dirigé par J. Le Goff, Paris, Éditions du Seuil, 1980, p. 343.

⁵⁰ R. S. Lopez, *Intervista sulla città medievale*, a cura di M. Berengo, Roma-Bari, Laterza, 1984, p. 38.

⁵¹ T. Herzog, *Defining nations*, cit., in particolare pp. 96 e sgg., illustra ampiamente l'essenza mercantile della cittadinanza, sullo sfondo degli interessi spagnoli nei commerci transoceanici, protetti da monopolio; evidenziando in proposito anche aspetti peculiari nelle colonie spagnole. Risalta il ruolo del *Consulado*, la corporazione mercantile istituita a Siviglia nel 1543, nella protezione degli interessi dei suoi membri, rispetto alle naturalizzazioni concesse per commerciare nelle Indie; soprattutto nella prima metà del XVII secolo. «Another important agent in the Spanish American discussion was the House of Trade (*casa de contratación*), also located in Seville. This royal court, charged with controlling and directing all communication and trade with the Indies, granted licenses-of-passage to the Americas after investigating the identity of applicants and ascertaining that they were natives». Nel 1608 il Consiglio delle Indie fu chiamato a compiere le necessarie ricognizioni, sulla base delle informazioni fornite dalle comunità dove risiedevano gli stranieri, per rilasciare le lettere di naturalizzazione. «These modifications meant that from 1608 onward the path for implicit and automatic naturalization - so common in Castile - was no longer available to those claiming nativeness in order to immigrate or trade in Spanish America» (*ibid.*, p. 99). Sul rapporto tra attività mercantile e cittadinanza nella prima età moderna si veda anche l'interessante studio E. Salvador Esteban, *Mercaderes extranjeros en la Valencia de los siglos XVI y XVII. Entre la atracción y el rechazo*, in *La burguesía española en la Edad Moderna*, coord. por L. M. Enciso Recio, Valladolid 1996, vol. 3, pp. 1137-1155. M. L. Pelus-Kaplan, *Une bourgeoisie «seconde» dans une ville hanséatique: les artisans lubeckois au XVI^e et au XVII^e siècles*, in *Le peuple des villes dans l'Europe du Nord-Ouest (Fin du Moyen Âge-1945)*, Vol. I, éditeur Ph. Guignet, Vol. I, Lille, Centre de Recherche sur l'Histoire de l'Europe du Nord-Ouest, Université Charles de Gaulle, 2002, p. 154; p. 158, evidenzia il peso delle corporazioni dei mercanti nell'ambito dell'assemblea della «bourgeoisie» di Lubeca, insieme a «juristes»

1. Un problema aperto: la cittadinanza nell'età moderna

mostrato come i mercanti fiamminghi, attivi in Castiglia negli ultimi decenni del XV secolo, si appropriassero degli elementi qualificanti di tale linguaggio, utilizzandoli a proprio vantaggio⁵². Nei conflitti che sorgevano a proposito del loro operato, essi rappresentavano la loro condizione, insistendo, ad esempio, sull'adempimento di alcuni doveri spettanti ai *vecinos*, quali il pagamento delle imposte o la proprietà di case⁵³. Per molti mercanti stranieri, inoltre, il matrimonio con una donna castigliana rappresentava una soluzione per evitare problemi di nazionalità o di statuto⁵⁴.

Non sempre i mercanti aspiravano al radicamento nelle piazze in cui operavano. Quelli medievali sono stati considerati, piuttosto, cittadini di una rete che legava diversi centri urbani tra loro⁵⁵. Nella prima età moderna quella rete si sarebbe ampliata notevolmente. Bisogna considerare, d'altro canto, come i circuiti commerciali o finanziari abbiano dato adito, in qualche caso, anche alla doppia cittadinanza⁵⁶. Con l'incremento dei traffici, tra XVI e XVII secolo, l'uso del-

e «rentiers». Tra gli obblighi da osservare nel giuramento di fedeltà, da parte dei cittadini, alle autorità della città anseatica figurava inoltre la difesa degli interessi dei suoi mercanti. Il caso di Venezia, comunque, resta quello in cui il legame tra pratica mercantile e concessione della cittadinanza è stato codificato in modalità più compiute e articolate. Bisogna ricordare tuttavia che i mercanti potevano talvolta disporre di privilegi anche più consistenti che rendevano meno attraente l'acquisizione della cittadinanza veneziana. Ad esempio, R. C. Mueller, «*Veneti facti privilegio*», cit., p. 47, spiega lo scarso numero di provenienti dall'area tedesca - una cinquantina di dichiarazioni, tra i circa 3500 che ottennero la cittadinanza veneziana tra XIV e XVI secolo - «col fatto che per i mercanti, i privilegi commerciali bilaterali, basati sulla struttura del famoso fondaco dei Tedeschi, erano più vantaggiosi di quelli offerti dalla naturalizzazione; per i numerosi tedeschi operanti come panificatori e ciabattai, invece, i privilegi del tipo commerciale non servivano».

⁵² R. Fagel, *Cornelis Deque, un mercader flamenco en la Castilla del siglo XV. Un debate sobre el concepto de "vecindad" y "naturaleza" entre mercaderes*, in *Castilla y Europa. Comercio y mercaderes en los siglos XIV, XV y XVI*, ed. H. Casado Alonso, Burgos, Diputación Provincial 1995, pp. 241-263.

⁵³ R. Fagel, *Cornelis Deque*, cit., p. 250: p. 257.

⁵⁴ Ivi, p. 258.

⁵⁵ J. Le Goff, *Città*, in *Dizionario dell'Occidente medievale. Temi e percorsi*, a cura di J. Le Goff e J. C. Schmitt, *Volume primo. Aldilà-Lavoro*, trad. it., Torino, Einaudi, 2003, p. 248.

⁵⁶ Il banchiere Sabatuccio di Salomone, insieme a suo figlio Matassia, risulta nel 1361 accattato come *civis perusinus*. Nello stesso periodo entrambi ottennero anche la cittadinanza di Assisi, dove avevano un secondo banco, A. Toaff, *Judei cives? Gli ebrei nei catasti di Perugia del Trecento*, in «Zakhor. Rivista di storia degli Ebrei d'Italia», IV, 2000, p. 21. In Italia, la doppia cittadinanza era incoraggiata, a volte, dalle città toscane, fra XIV e XV secolo, dopo avere subito crisi demografiche, per favorire l'immigrazione di stranieri che vi si sposassero, stabilendovi la

la cittadinanza da parte di mercanti stranieri divenne, negli scenari urbani più dinamici, una questione nevralgica. È stato osservato come a Siviglia, alla fine del XVII secolo, la maggior parte dell'aristocrazia mercantile fosse formata da stranieri⁵⁷. Le naturalizzazioni vi avevano svolto un ruolo non trascurabile, data la loro presenza anche nelle istituzioni cittadine. Quello di Siviglia rappresentava un contesto urbano aperto, ciò nondimeno la paura che i capitali finissero in paesi stranieri era rimasto a lungo un nodo, come dimostrano le resistenze opposte alle naturalizzazioni da parte del *Consejo de Indias*⁵⁸. La stessa paura, nel corso del XVII secolo, provocò a Londra un'opposizione più risoluta nei confronti delle naturalizzazioni⁵⁹.

L'uso della naturalizzazione o della cittadinanza poteva essere compiuto anche attraverso le frodi, con il ricorso da parte di mercanti stranieri a dei prestanomi⁶⁰. Riguardo al regno di Napoli, Mireille Peytavin ha affermato che le numerose frodi ai danni del sistema doganale, una delle espressioni della sovranità, rappresentavano di fatto un sistema parallelo alle transazioni sottoposte alla tassazione. Secondo la studiosa, esse sembrano dimostrare peraltro che la cittadinanza napoletana, con i notevoli privilegi annessi, a suo avviso poco diffusa nel regno, non fosse così ambita⁶¹. In effetti, non tutti coloro che avrebbero potuto chiederla, perché in possesso dei necessari requisiti per ottenerla, ne domandavano la relati-

residenza: J. Kirshner, *Donne maritate altrove. Genere e cittadinanza in Italia*, in *Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna*, a cura di S. Seidel Menchi, A. Jacobson Schutte, T. Kuehn, Bologna, Il Mulino, 1999, p. 381. Sono interessanti anche gli accordi che resero possibile la doppia cittadinanza per motivi politici e religiosi. Ad esempio, quando «les Genevois se mirent en état de résister à l'oppression épiscopale dans les années 1510, leur stratégie consista à faire recevoir les plus notables d'entre eux comme bourgeois de Fribourg, prélude à un traité de *combourgeoisie* concrétisant les obligations mutuelles des deux villes; ultérieurement, de telles relations de *combourgeoisie* furent établies avec Berne et Zurich» (O. Zeller, *La ville moderne*, cit., p. 719).

⁵⁷ A. Domínguez Ortiz, *La concesión*, cit., pp. 238-239.

⁵⁸ Ivi, p. 233.

⁵⁹ D. Statt, *The City of London and the controversy over immigration, 1660-1722*, in «The Historical Journal», 33, 1990, p. 50. Le città olandesi, nelle quali era sufficiente pagare le tasse portuali, erano invece più aperte ai mercanti stranieri (ivi, p. 56).

⁶⁰ Il problema fu affrontato, ad esempio, a Siviglia nel 1616, A. Domínguez Ortiz, *La concesión*, cit., p. 235.

⁶¹ M. Peytavin, *Aduanas locales y privilegios de ciudadanía. Tentativas de intervención institucional de la monarquía española en las provincias del reino de Nápoles*, in *Felipe II y su tiempo: V reunión científica de la Asociación Española de Historia Moderna*, vol. I, ed. J. L. Pereira Iglesias, Cádiz, Universidad de Cádiz 1999, pp. 329, 334.

1. Un problema aperto: la cittadinanza nell'età moderna

va patente alla magistratura fiscale. La chiedevano piuttosto, ad esempio, coloro che avrebbero potuto giovarsene nei propri commerci, nella propria attività artigianale o nella propria economia domestica. La scarsa diffusione del privilegio di cittadinanza napoletana - in realtà da confermare attraverso ulteriori approfondite ricerche nonché conteggi e comparazioni con altri privilegi fiscali vigenti nel regno di Napoli - potrebbe dimostrare invece anche la capacità di controllo dell'area del privilegio fiscale o almeno dello sforzo di contenerne l'incidenza da parte della Sommaria. Senza dimenticare che l'accesso alla cittadinanza napoletana, per quanto più aperto rispetto ad altri contesti urbani italiani ed europei, era regolato da una serie di requisiti, che producevano comunque una selezione. Inoltre, proprio nel verificarsi di frodi, alla stregua di altri fattori, si può leggere il riflesso della capacità attrattiva di una tipologia specifica di privilegio. Bisogna considerare al riguardo anche le frodi compiute per ottenere proprio la patente di cittadinanza napoletana. Dunque anche attraverso le frodi il mondo dei commerci finiva, in un certo senso, per riferirsi al linguaggio della cittadinanza⁶².

Che i vantaggi, spesso notevoli, di cui beneficiavano i cittadini, si valutino anche - e talvolta soprattutto - lontano dal contesto strettamente urbano, è dimostrato dal nesso che, ad esempio nel regno di Napoli, poteva sussistere tra il titolo feudale e la cittadinanza. Le più importanti famiglie ascritte ai seggi nobili di Napoli⁶³, che godevano della cittadinanza napoletana proprio in virtù di tale appartenenza, possedevano i più cospicui patrimoni feudali del regno, come ha dimostrato Maria Antonietta Visceglia⁶⁴. Nella seconda metà del XV secolo, anche nel caso di Parigi, le figure del *bourgeois* e del feudatario risultavano, talvolta, coincidenti⁶⁵. La relazione tra feudo e cittadinanza è stata individuata anche per

⁶² Non a caso O. Zeller, *La ville moderne*, cit., p. 720 inserisce anche le frodi fra le «trajectoires vers la bourgeoisie».

⁶³ La città era suddivisa in cinque seggi nobili (Capuana, Nido, Montagna, Porto, e Portanova) e in un seggio popolare. Tale partizione fu definita fra la fine del XIV secolo e l'inizio del XV e mantenuta fino al 1799, cfr. B. Capasso, *Sulla circoscrizione*, cit., p. 109.

⁶⁴ M. A. Visceglia, *Dislocazione territoriale e dimensione del possesso feudale nel regno di Napoli a metà Cinquecento*, in *Signori, patrizi e cavalieri in Italia centro-meridionale nell'età moderna*, a cura di Ead., Roma-Bari, Laterza, 1992, pp. 31-75.

⁶⁵ Nel 1465, in merito alle esenzioni per i loro feudi, Luigi XI «stipulated that both *bourgeois* and nobles of Paris would enjoy this exemption provided they maintained their *fiefs* and *arrière-fiefs* adequately fortified, according to the property's value, so as to defend the city of Paris», J. di Corcia, *Bourg, Bourgeois, Bourgeois de Paris from the Eleventh to the Eighteenth Centuries*, in «Journal of Modern History», 50, 1978, pp. 217-218.

Roma, tra XVI e XVII. In questo caso lo studio «dei privilegi di cittadinanza dimostra chiaramente, da un lato, che il concetto di nobiltà importato dai forestieri, e che si basava sul possesso di titoli feudali e onorificenze, nel corso del Cinquecento finì col sovrapporsi e prevalere su quello più antico, assimilabile alla *virtus* romana, su cui fondava il suo prestigio l'aristocrazia municipale»⁶⁶. Ecco, dunque, un altro interessante esempio di sovrapposizione di linguaggi diversi nei contenuti della cittadinanza. Nel 1605, fu decretato per la prima volta che i baroni potevano e dovevano «imbussolare» tra gli ufficiali del Popolo romano, superando un divieto in vigore sin dallo statuto cittadino del 1360⁶⁷.

Feudo e nobiltà giungono, dunque, a informare in modo saliente il contenuto più strettamente municipale della cittadinanza romana, ampliandone il campo semantico. È interessante notare, inoltre, come la cittadinanza romana fosse ritenuta un titolo di nobiltà valevole per l'accesso all'Ordine di Malta⁶⁸. Gli attestati che documentavano la condizione dei nobili romani esplicitavano, del resto, alcuni dei requisiti previsti per l'accesso all'Ordine di Malta, quali l'antichità di 200 anni della famiglia e i quarti di nobiltà⁶⁹. La sanzione del connubio tra nobiltà e cittadinanza, quale condizione discriminante per l'accesso agli ordini militari, emerge con particolare forza, tra XVI e XVII secolo, nel caso spagnolo. Nel 1588, ad esempio, il Consiglio degli Ordini militari stabilì l'ammissione di *ciudadanos honrados* con statuto riconosciuto dai *Fueros* di Valencia da *tiempo inmemorial*, condizione assimilabile a quella di *hidalgo de sangre*, richiesta dal *Fuero de España*⁷⁰. Il processo selettivo approdò per l'ordine di Calatrava,

⁶⁶ E. Mori, «*Tot reges in Urbe Roma quot cives*». *Cittadinanza e nobiltà a Roma tra Cinque e Seicento*, in «Roma moderna e contemporanea», IV, 2, 1996, pp. 387-388.

⁶⁷ Ivi, p. 397. Secondo l'autrice il decreto «non faceva che formalizzare l'abolizione di una distinzione, quella tra baronato e nobiltà municipale, che già da tempo stava sfumando».

⁶⁸ I. Polverini Fosi, *Genealogie e storie di famiglie fiorentine nella Roma del Seicento*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna*, Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, 1994, p. 181.

⁶⁹ E. Mori, «*Tot reges*, cit., p. 399. Gli attestati per i nobili romani si basavano «sull'antichità della famiglia e sul fatto che essa abbia goduto *da sempre dei privilegi, immunità, uffici, onori e dignità che sogliono godere i nobili e patrizi romani*». La documentazione dei magistrati capitolini attestante la nobiltà, all'inizio del XVII secolo, aveva valore di prova per l'ammissione al Cavalierato di Santo Stefano (ivi, p. 398).

⁷⁰ P. Pérez García, *Los «ciudadanos» de Valencia, estatuto jurídico y jerarquía social de un grupo privilegiado: memoriales y tratados de los siglos XVI, XVII y XVIII*, in «Estudis», 15, 1989, p. 174. Sugli ordini militari spagnoli si veda E. Postigo Castellanos, *Honor y Privilegio en la Corona de*

1. Un problema aperto: la cittadinanza nell'età moderna

nel 1652, all'esclusione degli *hidalgos de privilegio*⁷¹. Considerando che nel 1634 anche l'Ordine di Malta decise di non ammettere i cittadini di moderna matricola⁷², ci si può chiedere quanto i procedimenti per ottenere un abito militare recepissero o condizionassero le dinamiche di chiusura aristocratica in atto nei sistemi di cittadinanza di alcune città europee⁷³. Si può affermare, comunque, che lo *status di ciudadano honrado* o di cittadino e patrizio romano, attraverso l'ammissione agli ordini militari, consentiva l'accesso a un sistema di privilegio distinto e più ampio rispetto a quello strettamente urbano.

I vantaggi della cittadinanza conducono l'analisi lontano, comunque fuori dalla città. Per restare al caso romano, questa proiezione in una dimensione extra cittadina valeva già per i requisiti previsti nel XVI secolo per ottenere la cittadinanza, che prevedevano la residenza, il possesso di una casa e di una vigna⁷⁴. L'obbligo per i *cives origine vel privilegio* del possesso di beni stabili a Roma e di vigne e casali nell'Agro romano "sta proprio ad indicare che il coinvolgimento in tali interessi era ritenuto un requisito indispensabile per essere ammessi a partecipare alla politica attiva del Comune"⁷⁵. In uno dei suoi contenuti più qualificanti, ovvero la partecipazione alla politica cittadina, lo *status* di cittadino non poteva essere espressione esclusiva dell'ambito e del territorio urbano. Per intendere a pieno la cittadinanza, in sostanza, bisogna chiedersi dove finisca la città.

Castilla. El Consejo de las Ordenes y los Caballeros de Hábito en el siglo XVII, Valladolid, Junta de Castilla y Leon, 1988.

⁷¹ Ivi, p. 175.

⁷² Ivi, p. 176.

⁷³ Sulle strategie familiari di acquisizione degli onori, con particolare riferimento al rapporto tra aristocrazie italiane e Ordine di Malta, si può consultare A. Spagnoletti, *Stato, aristocrazie e Ordine di Malta*, Roma, Ecole française de Rome, 1988.

⁷⁴ P. Pavan, *Cives origine*, p. 38. Nel XIV secolo, a Friburgo, in sostituzione del requisito del possesso della casa, si accettava anche la proprietà di campi o di vigne, M. Berengo, *L'Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed Età moderna*, Torino, Einaudi, 1999, p. 189. Ancora nel 1714, inoltre, tra i requisiti da osservare per godere delle esenzioni fiscali previste per i *bourgeois* di Parigi figurava il divieto di coltivare con le proprie mani terre o vigne che non fossero le proprie. Solo in tal caso se ne potevano vendere i frutti. Gli altri obblighi erano la permanenza in città per almeno sette mesi in un anno e non compiere nulla che derogasse alla condizione di *bourgeois*, J. Di Corcia, *Bourg, Bourgeois*, cit., p. 224.

⁷⁵ P. Pavan, *Cives origine vel privilegio*, in *Il Campidoglio e Sisto V*, a cura di L. Spezzaferro e M. E. Tittoni, Roma, Edizioni Carte Segrete, 1991, p. 39.

Secondo Marino Berengo, nell'«Italia comunale è stata essenzialmente l'esigenza di controllo sul contado a determinare il concetto stesso di cittadinanza»⁷⁶. La città, e dunque il cittadino, sono stati definiti dal luogo ad essa contrario e complementare⁷⁷. Tale chiave di lettura delinea un processo di affermazione della cittadinanza, attraverso l'ampiezza del raggio di protezione degli interessi del cittadino, al di fuori della città.

In diversi casi, sia per i nobili di seggio che per altri, la richiesta della patente di cittadinanza napoletana coincideva con quella dell'apposizione della clausola con la quale la Sommaria autorizzava il commercio *per procuratorem*. Uno dei contenuti più rilevanti dei privilegi dei cittadini napoletani era proprio la possibilità di beneficiare di esenzioni e vantaggi in tutto il territorio del regno. Napoli non afferma i propri vantaggi soprattutto su un contado, ma su un intero regno. Nella tipologia delle patenti di cittadinanza napoletana, figura quella *de casalibus*, rilasciata ai cittadini nati nei casali di Napoli, ovvero i villaggi e le comunità numerose di abitanti che circondavano la capitale, nel territorio del suo distretto. Alla stregua degli altri cittadini napoletani, quelli dei casali godevano di privilegi valedoli in tutto il regno.

La proiezione degli interessi cittadini su una scala più vasta, si può osservare anche in altri casi. Nel ducato di Milano, tra XV e XVI secolo, fu sancito il primato della giurisdizione cittadina su quella feudale attraverso il *privilegium civilitatis*. Si trattava di una statuizione inserita nelle *Novae Constitutiones* del 1541, basata su una precedente disposizione sforzesca del 1441, che conferiva «l'attribuzione al magistrato cittadino della competenza esclusiva per tutte le cause sia criminali che civili, nelle quali fosse implicato un cittadino (o un masaro, colono, fittabile di esso) per beni da lui posseduti, per obbligazioni o fatti avvenuti nel territorio sottoposto alla giurisdizione del feudatario»⁷⁸. Il privilegio

⁷⁶ M. Berengo, *L'Europa delle città*, cit., p. 184.

⁷⁷ Esempi particolarmente significativi della distinzione tra città e contado, suggellata dalla cittadinanza, riguardano Firenze e alcune città tedesche. Nel primo caso, chi era nato nel contado o fuori città, nella prima metà del XIV secolo, era escluso dagli uffici. Nel secondo, la condizione giuridica dei nati nel contado era sancita dalla cittadinanza «selvatica» o dalla più limitata categoria di *kleinbürger*, M. Berengo, *L'Europa delle città*, p. 197.

⁷⁸ C. Magni, *Il tramonto del feudo lombardo*, Milano, Giuffrè, 1937, p. 14. Sull'importanza di questo studio, per comprendere come nel caso lombardo la feudalità avesse esaurito già da tempo «il suo ruolo squisitamente politico», si sofferma G. Muto, *Strutture sociali e congiuntura economica nell'Italia spagnola*, in *Nel sistema imperiale: l'Italia spagnola*, a cura di A. Musi, Napoli, ESI, 1994, p. 183. Sulle vicende meno lineari della feudalità nella storia del regno di Napoli, si

1. Un problema aperto: la cittadinanza nell'età moderna

del foro, in questo caso, premiava la rete urbana nel suo complesso; nel caso di Napoli, esso costituiva uno dei connotati salienti della condizione di capitale e della preminenza del suo statuto privilegiato su quello di altre città del regno⁷⁹.

La logica della capitale, nelle garanzie offerte agli interessi cittadini attraverso un sistema di privilegi stratificatosi tra Medioevo e prima età moderna, è presente anche nel caso di Parigi. Nel 1390, l'esenzione dei parigini dal pagamento del *franc-fief* fu estesa ai loro feudi nel regno⁸⁰. Nel 1465, Luigi XI confermò ai «bourgeois, manans, et habitans» di Parigi il privilegio del foro⁸¹. Nel 1705, una dichiarazione di Luigi XIV confermò tutti i diritti, privilegi ed esenzioni, in favore dei «Bourgeois et Habitants de la Ville et Faubourgs de Paris», anche rispetto alle loro «maisons, terres, et heritages à la campagne»⁸².

Il caso di Parigi ricorda quello napoletano nell'acquisizione progressiva di cospicui privilegi, che si profilarono, peraltro, come un connotato forte della città capitale. Lo dimostra bene anche la fortuna politica di Torino come capitale⁸³. In

veda l'articolato quadro offerto da A. M. Rao, *Morte e resurrezione della feudalità: un problema storiografico*, in *Dimenticare Croce? Studi e orientamenti di storia del Mezzogiorno*, a cura di A. Musi, Napoli, ESI, 1991, p. 113.

⁷⁹ Sulle dinamiche e le peculiarità della condizione di capitale di Napoli sono presenti pagine importanti in G. Galasso, *Intervista sulla storia di Napoli*, a cura di P. Allum, Bari, Laterza, 1978; Id., *Napoli capitale. Identità politica e identità cittadina. Studi e ricerche 1266-1860*, Napoli, Electa Napoli, 1998; più in particolare per l'epoca del viceregno spagnolo Id., *Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo (1494-1622)*, Torino, UTET, 2005, pp. 647-677; G. D'Agostino, *Per una storia di Napoli capitale*, Napoli, Liguori, 1988. Sulle tematiche relative alle capitali europee della prima età moderna restano fondamentali, e dense di spunti da sviluppare, le analisi di M. Berengo, *La capitale nell'Europa d'antico regime*, in *Le città capitali*, a cura di C. De Seta, Roma-Bari, Laterza, 1985, pp. 3-15; Id., *L'Europa delle città*, cit., pp. 3-38.

⁸⁰ J. di Corcia, «*Bourg, Bourgeois*, cit., p. 216.

⁸¹ Ivi, p. 217. Prima della registrazione, il Parlamento di Parigi apportò in proposito una modifica, stipulando «that this privilege only pertained to court cases in which protected the recipients' right to bring suit as plaintiffs outside Paris» (*ibid.*).

⁸² Ivi, p. 222. Sugli interessi agricoli dei cittadini di Parigi, nel XVII secolo, si può consultare M. Venard, *Bourgeois et Paysans au XVII^e siècle. Recherche sur le rôle des bourgeois parisiens dans la vie agricole au Sud de Paris au XVII^e siècle*, Paris, SEVPEN, 1957.

⁸³ Sull'affermazione e lo sviluppo della capitale sabauda si vedano M. D. Pollak, *Turin (1564-1680). Urban Design, Military Culture and the Creation of the Absolutist Capital*, Chicago-London, Chicago University Press, 1991; G. Levi, *Come Torino soffocò il Piemonte. Mobilità della popolazione e rete urbana nel Piemonte del Sei-Settecento*, in Id., *Centro e periferia di uno stato assoluto*, Torino, Rosenberg & Sellier, 1985, pp. 11-69; P. Merlin, *Emanuele Filiberto e la nascita di una capitale*, in *Storia illustrata di Torino*, II. *Torino sabauda*, a cura di V. Castronovo, Milano, Sellino, 1992, pp. 341-360; Id., *Amministrazione e politica*, P. Merlin, *Amministrazione*

riferimento alle ricerche di Simona Cerutti⁸⁴, è stato peraltro osservato che, durante l'epoca moderna, «fort rares furent les villes qui surent renforcer leurs droits de bourgeoisie, comme Turin qui, entre 1580 à 1597, obtint successivement pour ses *cittadini* des exemptions (logement des gens de guerre, dispense de gardes aux portes [...])»⁸⁵.

La creazione di Torino come capitale e dei suoi abitanti come cittadini privilegiati è il risultato di un processo di distinzione rispetto alle altre città e paesi. Un criterio essenziale, quello della definizione della cittadinanza, che alla fine del XVI secolo precede qualsiasi analisi della stratificazione interna della città. Anche se assume colorazioni prevalentemente fiscali - o forse proprio per questo - si tratta di un linguaggio essenzialmente giuridico. A Torino, essa è il fondamento di ogni diritto riconosciuto: può modificare il giudizio sulla gravità dei crimini, e quindi l'entità delle pene; facilita le transazioni economiche, poiché è garanzia indiscussa e universalmente riconosciuta; determina la possibilità di accesso alle risorse urbane, ad esempio quelle caritative. Nel corso di tutto il Seicento, l'appartenenza alla città costituisce ancora il discrimine per poter beneficiare dell'assistenza istituzionale; il possesso di attestati di residenza è, agli occhi degli amministratori, una condizione di precedenza, superiore anche al grado reale di indigenza e di bisogno. In questo senso, la cittadinanza è un criterio di distinzione straordinariamente forte, che riesce a mantenere una grande vitalità agli occhi della popolazione torinese. I tentativi del duca di smembrare il corpo urbano si scontrano proprio con la forza di questo linguaggio unitario⁸⁶.

Nell'analisi della Cerutti, possiamo scorgere un'esemplificazione paradigmatica del rapporto tra statuto privilegiato e funzioni della città capitale e cittadinanza⁸⁷. L'accesso alle risorse garantite dal duca di Savoia alla sua capitale, in condizioni di vantaggio, e da quest'ultima ai suoi cittadini, rappresenta un'altra

e politica tra Cinque e Seicento: Torino da Emanuele Filiberto a Carlo Emanuele I, in Storia di Torino. Vol. III. Dalla dominazione francese alla ricomposizione dello Stato (1536-1630), Torino, Einaudi, 1998, pp. 111-182.

⁸⁴ S. Cerutti, *Mestieri e privilegi. Nascita delle corporazioni a Torino secoli XVII-XVIII*, Torino, Einaudi, 1992.

⁸⁵ O. Zeller, *La ville moderne*, cit., pp. 711-712.

⁸⁶ S. Cerutti, *Mestieri e privilegi*, cit., pp. 118-119.

⁸⁷ Si leggano in proposito anche le considerazioni di P. Merlin, *Amministrazione e politica*, cit., pp. 133-146: 170-172.

1. Un problema aperto: la cittadinanza nell'età moderna

fondamentale chiave di lettura. Anche in questo senso si afferma una preminenza della città capitale che, tuttavia, come in altri casi, è il prodotto di scelte politiche da parte degli stati. Nella prevalenza della capitale sulle altre entità urbane di uno stato, non è proficuo cogliere precipuamente o esclusivamente la benevola, sebbene interessata, concessione di prerogative da parte dei sovrani. L'attenzione ai sistemi annonari delle capitali, tra gli oggetti principali dei privilegi ad esse riservati, denota tuttavia l'inevitabile riconoscimento del loro statuto distinto e primaziale e la costante cura politica della loro condizione, da parte dei sovrani e degli apparati centrali di governo⁸⁸. A Torino, nei primi decenni del XVII secolo, il livello egemonico raggiunto in quanto capitale non si può intendere a pieno se non si analizza la contestuale crescita di prestigio e di peso politico dei consiglieri municipali, a partire dalla materia della cittadinanza⁸⁹. Nella prima età moderna, dimensione municipale e dimensione della capitale si intrecciano in modo conflittuale o complementare, tuttavia ineluttabile. Se ne può trarre un'ulteriore, proficua, indicazione metodologica, utilizzabile in parte anche per il caso napoletano. In tal senso sono emersi interessanti elementi dagli studi di Alessandra Camerano e di Laurie Nussdorfer sul caso romano. La prima studiosa ha evidenziato come nel XVI secolo riprenda quota l'ideologia municipale della cittadinanza, nel confronto con il pontefice. Nel rafforzamento del ruolo politico del Campidoglio, più efficacemente in grado di opporsi alle pretese curiali, la concessione della cittadinanza romana diviene uno dei punti di forza della sua

⁸⁸ Una recente e penetrante valutazione della supremazia della capitale, nell'ambito del sistema urbano del regno di Napoli, è stata compiuta da B. Marin, *Town and country in the kingdom of Naples, 1500-1800*, in *Town and country in Europe, 1300-1800*, edited by S. R. Epstein, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, specialmente pp. 320-326. I problemi dell'organizzazione dell'approvvigionamento annonario di Napoli, per il XVIII secolo, sono stati affrontati in approfonditi studi da P. Macry, *Mercato e società nel Regno di Napoli. Commercio del grano e politica economica nel Settecento*, Napoli, Guida, 1974 e E. Alifano, *Il grano, il pane e la politica annonaria a Napoli nel Settecento*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1996. Per un ampio quadro sui sistemi annonari mediterranei di antico regime si veda *Nourrir les cités de Méditerranée: antiquité-temps modernes*, sous la direction de B. Marin et C. Virlouvet, Paris, Aix-en-Provence, Madrid, Maisonneuve et Larose, Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, UNED, 2003. Un'analisi comparata relativa alle annone delle grandi capitali europee è offerta da D. Strangio, *Di fronte alla carestia in età preindustriale*, in «Rivista di storia economica», 2, 1998, pp. 161-192.

⁸⁹ S. Cerutti, *Mestieri e privilegi*, cit., p. 119.

ristrutturazione interna e recupera rilevanza anche sul piano simbolico⁹⁰. Il Municipio, cercando di rispondere alle spinte cosmopolite della Curia, attua una politica di rinnovamento del *corpus* dei *cives*, per controllare l'ampliamento dell'*élite* cittadina⁹¹. Nussdorfer ha valutato l'importanza della cittadinanza romana, tra XVI e XVII secolo, utilizzata come risorsa da ambienti sociali diversi nell'ambito dell'integrazione delle *élites* cittadine. Ella ha richiamato peraltro l'apporto dei nuovi arrivati alla carica di conservatore durante il pontificato di Urbano VIII⁹².

⁹⁰ A. Camerano, *La restaurazione cinquecentesca della romanitas, identità e giochi di potere fra Curia e Campidoglio*, in *Gruppi ed identità sociali nell'Italia di età moderna. Percorsi di ricerca*, Bari, Edipuglia, Roma, 1998, soprattutto pp. 37-55. Sul significato del richiamo alla *romanitas* nel conferimento della cittadinanza, rivendicata come suo ambito esclusivo dal popolo romano nel XVI secolo, si vedano anche le note di M. A. Visceglia, *Identità urbana, rituali civici e spazio pubblico a Roma tra Rinascimento e Controriforma*, in «Dimensione e problemi della ricerca storica», 2, 2005, pp. 39-54. In particolare sul tono elevato insito nella formula del giuramento previsto dalla *romana civilitas*, che riconosceva la qualità della persona ma anche i meriti di Roma, non una *civitas* ma l'*Urbs* per eccellenza.

⁹¹ A. Camerano, *La restaurazione cinquecentesca*, cit., pp. 53-54. In proposito si vedano anche le note di A. Serio, *Stranieri e cittadini a Roma tra medioevo ed età moderna (secoli XV-XVI)*, in *Il Mediterraneo delle città. Scambi, confronti, culture, rappresentazioni*, a cura di Franco Salvatori, Roma, Viella, 2008, pp. 327 e ss.

⁹² L. Nussdorfer, *Civic Politics in the Rome of Urban VIII*, Princeton, Princeton University Press, 1992, pp. 101-104. La studiosa osserva che «The Capitol was a resource for the aspiring, for the Roman People controlled not only nomination to public office but also grants of Roman citizenship. Both were indicators of social prestige that were meaningful to the lay branch of a churchman's family or to laymen settled in Rome for papal business». Inoltre per i «newcomers, citizenship and office were two significant forms of prestige in the secular realm. By acquiring them immigrants could hope to be acknowledged eventually as 'noble Romans'». Sul caso romano propone un bilancio Serio, *Stranieri e cittadini*. Nel saggio si osserva che «attraverso alleanze, amicizie e l'adeguamento delle scelte matrimoniali, l'antico ceto municipale romano riuscì a condividere e non solo a subire, le trasformazioni interne alle *élites* cittadine, continuando a partecipare alla vita politica locale, mantenendo le proprie aspirazioni di ascesa sociale, proiettate in ambito pontificio, curiale ed ecclesiastico, ma anche rinunciando alla specificità della propria identità romana, condivisa con le famiglie di stranieri con cui si aveva contratto parentela. Basti pensare a casate come i Borghese, i Barberini, gli Altemps, i Pamphilj, che a fine Cinquecento si definivano ed erano ormai considerate romane» (ivi, p. 329). La cittadinanza a Roma fu dunque «uno strumento d'integrazione politica tra due forze - i ceti municipali e i papi con i loro *clientes* forestieri - che costruirono l'esercizio del potere e l'autorità sulla base di reciproche legittimazioni» (*ibid.*). Soffermandosi sull'evoluzione delle accezioni e della gestione politica della cittadinanza, specie nella seconda metà del XVI secolo, l'autore illustra un'altra peculiarità per Roma. Egli parla di una «cittadinanza cosmopolita, non costruita attorno ad un'appartenenza *nazionale* e nemmeno più - come in età medievale - realmente legata alla città e all'amministrazione del Comune, ma piuttosto tappa dell'inserimento dei forestieri nelle

1. Un problema aperto: la cittadinanza nell'età moderna

La difesa dei privilegi giurisdizionali e fiscali dei cittadini di Palermo è al centro dell'iniziativa politica dell'*élite* municipale, nel confronto con il governo vicereale, sfociato in non poche occasioni di conflitto nel corso del XVI secolo. Valentina Vigiario ne ha recentemente compiuto un'interessante ricostruzione, contestualizzando nell'esercizio della politica la mobilitazione delle componenti più attive dell'*élite* cittadina palermitana; volta peraltro a ottenere l'ambito riconoscimento della condizione di capitale conteso da Messina⁹³.

La rilevanza dello statuto privilegiato della capitale, in relazione alle istanze politiche e istituzionali dello stato, si coglie anche nel caso di Firenze. Tra XVI e XVII secolo, nel Granducato, si compie il percorso che porta alla prevalenza dei contenuti e del significato politico della cittadinanza della Dominante, rispetto agli statuti delle comunità soggette. Luca Mannori ha precisato i termini di questa gerarchia del privilegio, sottolineando come dalla supremazia di Firenze derivi al cittadino fiorentino una vera immunità da tutte le norme locali⁹⁴. La politica granducale, tuttavia, si è anche appropriata della cittadinanza fiorentina, rendendola all'occorrenza uno strumento per svilire l'antico ceto dominante e premiare, concedendola generosamente, le altre oligarchie dello stato⁹⁵. Lo studioso ha mostrato come la tutela granducale, affermata nel processo di accentramento amministrativo, sia stata estesa anche alla materia della cittadinanza⁹⁶. Il lavoro di Mannori testimonia la fecondità della storiografia relativa al Ducato mediceo, già fortemente alimentata dagli importanti studi di Elena Fasano Guarini sulle politiche granducali rispetto agli enti territoriali dello stato mediceo. Da questi emergono con chiarezza gli elementi politici e istituzionali che consentono di intendere pienamente il senso delle funzioni della città capitale,

élites papali. Una cittadinanza su cui gradualmente si andò formando, nei ceti medio-alti, un sentimento di appartenenza politica centrato sulla sovranità pontificia e sulla partecipazione al governo dello Stato della Chiesa, ma che non riuscì a corrispondere, nei ceti medio-bassi, ad una specifica identità politica o culturale» (ivi, p. 339).

⁹³ V. Vigiario, *L'esercizio della politica. La città di Palermo nel Cinquecento*, Roma, Viella, 2004, soprattutto pp. 9-79. Sulle dinamiche e gli sviluppi della competizione tra Palermo e Messina per il ruolo di città capitale, si veda F. Benigno, *La questione della capitale: lotta politica e rappresentanza degli interessi nella Sicilia del Seicento*, in «Società e Storia», 47, 1990, pp. 27-59.

⁹⁴ L. Mannori, *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel principato dei Medici (Sec. XVI-XVIII)*, Milano, Giuffrè, 1994, p. 131.

⁹⁵ Ivi, p. 133.

⁹⁶ All'inizio del XVII secolo, peraltro, diviene indispensabile il *placet* del granduca per perfezionare le nuove ammissioni alla cittadinanza comunale delle varie comunità soggette, ivi, p. 125.

nell'accezione specifica di città dominante per il ducato mediceo. La politica di Cosimo I e dei suoi immediati successori è volta ad affermare il controllo delle comunità soggette e dei loro statuti, delle risorse locali. Il disegno di controllare i ceti dominanti delle città e delle principali terre soggette passa anche attraverso l'uso politico della capitale.

Per cogliere il carattere ancipite della politica ducale nei loro confronti e valutarne più compiutamente il senso, è opportuno ricordare che proprio tra i loro membri venivano peraltro scelti alcuni dei più prossimi collaboratori ducali e distribuiti, sia pur con parsimonia, titoli di cittadinanza fiorentina; che anche ad essi venivano offerte le nuove possibilità di promozione sociale create nel Ducato dall'Ordine di Santo Stefano⁹⁷.

La Fasano precisa che se l'ammissione

all'Ordine (nelle diverse forme del cavalierato per giustizia, per grazia o per commenda) è senza dubbio sanzione e strumento di una preminenza sociale la cui origine può essere antica o recente, essa non può però essere assunta come prova diretta del passaggio dalla sfera degli onori comunali ad un diverso e più ampio terreno di affermazione sociale. A ciò invece richiamano in modo immediato le concessioni della cittadinanza fiorentina «con privilegio», (ossia con l'abilitazione al godimento degli uffici di origine comunale), che sanzionano l'integrazione dei «forestieri» nella classe dirigente cittadina, secondo procedimenti di origine ben anteriore al Cinquecento⁹⁸.

All'inizio del XVII la concessione di cittadinanze fiorentine «con privilegio» aumentò, dimostrando la perseveranza e l'affermazione della politica granducale

⁹⁷ E. Fasano Guarini, *Potere centrale e comunità soggette nel Granducato di Cosimo I*, in «Rivista storica italiana», LXXXIX, 1977, p. 213.

⁹⁸ E. Fasano Guarini, *Principe ed oligarchie nella Toscana del Cinquecento*, in *Forme e tecniche del potere nella città (secoli XIV-XVII)*, a cura di S. Bertelli, in «Annali della Facoltà di Scienze politiche», Università di Perugia, 1979-1980, 16, *Materiali di Storia*, 4, pp. 105-126, ora in Ead., *L'Italia moderna e la Toscana dei Principi. Discussioni e ricerche storiche*, Firenze, Le Monnier, 2008, p. 238.

1. Un problema aperto: la cittadinanza nell'età moderna

in materia⁹⁹. A Firenze convergono esponenti dei ceti dirigenti comunali che confluiscono in una nuova classe dirigente regionale¹⁰⁰.

L'amministrazione o la ridefinizione dello spazio fiscale di una compagine statale rappresenta uno dei contesti più significativi per leggere la condizione del cittadino nella prima età moderna. Il discorso della cittadinanza, inoltre, viene reso più complesso per le burocrazie statali dalla necessità di governare, per un verso, il rapporto tra vari soggetti privilegiati, per un altro, quello tra i cittadini di diverse città.

Già nel XVI secolo si profila evidente l'estensione semantica dell'accezione di cittadinanza, proprio in virtù del suo rapporto con la statualità. Di segno opposto appare, invece, la posizione espressa da Antoni Maczak:

Nella forma-Stato predominante, in Europa, il concetto di «cittadino» non trovò molta applicazione. Si potrebbe dire che era antagonistico alle strutture di potere assolutistiche. Lo Stato assoluto contribuì alla creazione di quella che oggi viene chiamata «pubblica amministrazione» [...]. Le lontane origini della cittadinanza in senso moderno sono più facilmente rintracciabili nelle città col loro diritto di voto basato sulla proprietà immobiliare, la divisione del potere tra consigli e assemblee, la forte identificazione con la comunità come tutto. Il maggior contributo in questo senso lo diedero probabilmente le città con robusta tradizione di indipendenza e autogoverno, in Italia, Paesi Bassi, Germania occidentale e meridionale; cui vanno aggiunte Londra e Barcellona¹⁰¹.

⁹⁹ E. Fasano Guarini, *Principe e oligarchie*, cit., p. 238. La studiosa fornisce in tal senso alcuni dati significativi. «Il numero degli atti registrati nel corso del XVI secolo è però assai ridotto: 14 per il tempo di Cosimo, oltre alle 45 concessioni straordinarie fatte al tempo della guerra di Siena, per compensare l'impegno finanziario delle oligarchie locali; 8 sotto Francesco; 14 sotto Ferdinando I. Soltanto nel corso del XVII secolo le tenaci resistenze opposte all'integrazione dei nuovi venuti dalla difesa formale di un primato fiorentino sembrano venir meno; le ammissioni alla cittadinanza con 'privilegio' acquistano una rilevanza numerica» (*ibid.*).

¹⁰⁰ Ivi, p. 239.

¹⁰¹ A. Maczak, *Lo Stato come protagonista e come impresa: tecniche, strumenti e linguaggio*, in *Storia d'Europa. Volume quarto. L'età moderna. Secoli XVI-XVIII*, a cura di M. Aymard, Torino, Einaudi, 1995, pp. 179-180. Una lettura sostanzialmente opposta viene condotta da P. Sahlins, *La nationalité avant la lettre. Les pratiques de naturalisation en France sous l'Ancien Régime*, in «Annales HSS», 5, 2000, pp. 1081-1108; Id., *Unnaturally French. Foreign citizens in the Old Regime and after*, Ithaca, Cornell University Press, 2004. In Francia il ruolo del monarca assoluto, con particolare riferimento alla concessione della naturalizzazione e al riconoscimento del *droit d'aubaine*, la capacità di testare, è centrale. Lo straniero naturalizzato e, più in generale il

Tale tradizione, però, dovette misurarsi con altre istanze istituzionali, nell'ambito delle compagini statali. A Londra, ad esempio, erano preponderanti il ruolo e il peso delle corporazioni di mestiere e del governo municipale nelle concessioni di cittadinanza¹⁰². Dalla restaurazione di Carlo II fino alla metà del XVIII seco-

cittadino, ne emergono come un'espressione dell'assolutismo; nelle sue norme e nella sua politica. Id., *Sur la citoyenneté et le droit d'aubaine à l'époque moderne. Réponse à Simona Cerutti*, in «Annales HSS», 2, 2008, p. 387, definisce anzi l'applicazione del *droit d'aubaine*, da parte della monarchia assoluta «un outil de construction de l'État». Sul ruolo delle istituzioni della monarchia in materia si traggono stimolanti spunti dalle diverse posizioni espresse da Ead., *À qui appartiennent les biens qui n'appartiennent à personne? Citoyenneté et droit d'aubaine à l'époque moderne*, in «Annales HSS», 2, 2007, pp. 355-383, riconducibili anche a una divergente concezione dell'assolutismo. La studiosa considera il ruolo dello stato, nell'ambito delle procedure giudiziarie espletate per l'attribuzione dei beni degli stranieri morti senza eredi, non come l'affermazione di un monopolio. Alla luce di una ricerca condotta sull'applicazione del *droit d'aubaine* nel caso piemontese, ella considera l'intervento dello stato quello di un attore istituzionale che deve fronteggiare la domanda sociale di garanzie di controllo su una trasmissione patrimoniale incerta. Ciò viene contestualizzato in un'incertezza dell'attribuzione della proprietà dei beni, tipica delle società di antico regime. La Cerutti pone l'accento sulla costruzione di assi ereditari come il frutto di pratiche sociali, di familiarità con i beni; come il risultato di azioni più che di statuti predefiniti e imposti dallo stato. Ella precisa che la «nationalité à l'époque moderne n'est compréhensible que dans son rapport avec la descendance – dont la parenté n'est qu'un aspect. Le lien entre les deux est si étroit que toute histoire de la nationalité qui s'arrête à la seule sphère politique et ne prend pas en compte le champ des rapports patrimoniaux et successoraux ne paraît pas plausible. Le contexte d'analyse ne peut, en somme, se limiter à la reconstitution des relations entre sujets et gouvernants ainsi qu'à la seule dialectique entre privilèges et droits» (ivi, p. 382). La stessa cittadinanza e il riconoscimento della naturalizzazione, inoltre, non possono essere considerati, a suo avviso, come statuti che definiscono una volta per tutte l'appartenenza e l'integrazione sociale di chi li riceve.

In un'accurata recensione sulla «Rivista storica italiana», CXVIII, 2006, pp. 295-302 a *Unnaturally French*, il volume di Sahlins, che peraltro ne segnala i molti meriti e la capacità di suscitare dibattito, Roberto Zaugg ha avanzato delle riserve sull'adozione da parte sua delle categorie di *absolute citizen* e di *postabsolute citizen*. Egli ritiene la prima assai ampia, nel ribattezzare il *sujet* di antico regime; la seconda vaga nella ridefinizione del soggetto politico nato nel 1789. Zaugg osserva come queste definizioni non consentano di cogliere adeguatamente che «le trasformazioni nella condizione degli individui come soggetti del diritto» siano «avvenute in un lasso di temporale prolungato tra Sette e Ottocento» (pp. 301-302).

¹⁰² S. Rappaport, *Worlds within worlds: structures of life in sixteenth-century London*, London, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, pp. 24-47; I. W. Archer, *The pursuit of stability. Social Relations in Elizabethan London*, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, p. 100. M. Berengo, *L'Europa delle città*, cit., pp. 191-192, illustra la stretta relazione tra appartenenza alle corporazioni e concessione della cittadinanza, oltre che per l'Inghilterra, per molte città dell'Impero e della Confederazione elvetica, fra XIII e XVI secolo.

1. Un problema aperto: la cittadinanza nell'età moderna

lo, tuttavia, la città fu impegnata nella difesa dei propri introiti fiscali, contro le naturalizzazioni concesse dal parlamento a mercanti stranieri¹⁰³. Il bilancio cittadino e le potenti associazioni di mestiere risentivano della diminuzione delle tasse gravanti su questi ultimi. Il punto di vista della capitale non necessariamente coincideva con la politica popolazionista per attirare immigrazione, specialmente dopo la grande peste del 1665.

Nell'affermare la necessità di introdurre e sviluppare un approccio che indaghi il rapporto tra diversi scenari alla base della cittadinanza, è fondamentale il lavoro di Tamar Herzog. Le sue analisi tracciano un percorso di lettura dei significati e delle funzioni della cittadinanza e della naturalizzazione, soprattutto tra XVII e XVIII secolo, che va dalle comunità locali, specialmente castigliane, alla comunità nazionale, fino alla definizione della più vasta comunità imperiale dell'America spagnola¹⁰⁴. Proprio l'itinerario giuridico e politico che ha determinato una più netta accezione dei termini naturale e nazionale, nella prima età moderna, evidenzia l'apporto della statualità nel conferimento di una maggiore complessità al discorso della cittadinanza.

L'autrice parte dalla formazione dello spazio della cittadinanza all'interno delle comunità locali, prodotto, in particolare, delle dinamiche di accoglienza e rifiuto degli immigrati desiderosi di integrarsi e di assumersi diritti e doveri¹⁰⁵. L'appartenenza alla comunità emerge in tutto il suo rilievo come il meccanismo principale, durante l'antico regime, per distinguere i cittadini e i nazionali¹⁰⁶. Ciò si verificava secondo un patriottismo naturale, distinto dal successivo nazionalismo moderno, basato sull'associazione.

In virtù di una critica alla contrapposizione tra dimensione statale, dunque sovralocale, e dimensione locale, Herzog sottolinea come sia importante, per capire la cittadinanza, l'articolazione di due livelli: i legami verticali e quelli orizzontali. I cittadini nei confronti della sovranità sono anche sudditi. Nella comunità locale, il loro statuto, in realtà piuttosto minoritario rispetto all'insieme di coloro che ne facevano parte, è anche il prodotto di legami sociali orizzontali. Nella prima

¹⁰³ D. Statt, *The City of London and the controversy over immigration, 1660-1722*, in «The Historical Journal», 33, 1990, pp. 45-61. Sul dibattito e sui conflitti in proposito si era già soffermata C. Robbins, *A note on general naturalization under the later Stuarts and a speech in the House of Commons on the subject in 1664*, in «The Journal of Modern History», 2, 1962, pp. 168-177.

¹⁰⁴ T. Herzog, *Defining nations*, cit.

¹⁰⁵ Ivi, p. 1.

¹⁰⁶ T. Herzog, *Defining nations*, cit., p. 2.

età moderna, questi due livelli coincidevano¹⁰⁷. Resta perciò necessario articolare e coniugare adeguatamente la dimensione locale e quella sovralocale nel discorso sulla cittadinanza; quella della società e delle istituzioni urbane, come quella della sovranità e delle burocrazie statali. Per quanto concerne la Spagna ciò è tanto più opportuno, se si considerano le distinte «*naturalezas*» dei regni compresenti nell'insieme costituito dall'impero. L'elemento che le accomunava era l'essere sudditi del medesimo sovrano¹⁰⁸.

I legami verticali e orizzontali alla base dei sistemi di cittadinanza della prima età moderna sono analizzati da Herzog rispetto ai sovrani e alle comunità, secondo un'ampia prospettiva comparativa, con particolare attenzione ad alcuni comportamenti necessari a dimostrare l'integrazione effettiva dei cittadini vecchi e nuovi. Tra i legami verticali, la fedeltà al sovrano rappresenta un elemento volontario decisivo nel sostanziare la cittadinanza; ma nella stessa direzione si può citare la fede, ovvero l'appartenenza a un'unica confessione religiosa¹⁰⁹. Nella costante dimostrazione di fedeltà al sovrano, si ravvisa un tratto qualificante che rende la cittadinanza una concreta espressione della sovranità¹¹⁰. Ma l'attitudine dei cittadini era fondamentale anche nei confronti delle comunità, nel contesto quindi dei legami orizzontali. Herzog illustra come per la monarchia spagnola il regno, specie per la Castiglia, restasse una struttura che legava gli uomini nell'ambito delle comunità locali. Queste ultime, caratterizzate dall'antichità e dal maggiore peso dei sistemi di cittadinanza rispetto a quelle dell'America spagnola, insistevano sui sistemi tradizionali, ritenuti praticamente naturali, di integrazione. Nei loro stessi confronti, oltre che al sovrano, i cittadini dovevano dimostrare fedeltà; anche la lealtà del mercante in tal senso era decisiva¹¹¹. Erano la convinta adesione alla comunità e la volontà di restarvi a sancire nel modo più efficace la piena integrazione del cittadino. Tali elementi elettivi sostanziano la residenza. La volontà e il comportamento facevano il cittadino; ed erano l'amore per la patria e la reputazione a dare corpo alla cittadinanza anche al

¹⁰⁷ T. Herzog, *Defining nations*, cit., p. 3.

¹⁰⁸ M. I. Carzolio, *En los orígenes*, p. 654.

¹⁰⁹ T. Herzog, *Defining nations*, pp. 105, 139-140. Sul rapporto tra appartenenza confessionale e cittadinanza si sofferma anche O. Zeller, *La ville moderne*, cit., pp. 716-717.

¹¹⁰ Al riguardo T. Herzog, *Defining nations*, cit., pp. 182: 194, richiama specialmente i casi francese e inglese.

¹¹¹ Ivi, p. 107.

1. Un problema aperto: la cittadinanza nell'età moderna

di là delle sanzioni formali, della stessa naturalizzazione¹¹². Bisogna considerare l'importanza della cittadinanza implicita, basata sulla reputazione piuttosto che su astratte categorie giuridiche. In tal senso la studiosa cita anche il «freeman by reputation» di New York, la frequente assenza di una dichiarazione formale di cittadinanza per Caracas o la progressiva scomparsa, nel XVII secolo, delle richieste di cittadinanza per Buenos Aires¹¹³. In Castiglia anche i nativi dovevano dimostrare, di fatto, l'integrazione nella comunità per essere riconosciuti come cittadini. La nascita restava un dato di maggiore importanza in Italia, ma anche qui talvolta la reputazione poteva prevalere sugli elementi di definizione formale della cittadinanza¹¹⁴.

2. Per una lettura comparativa dei sistemi di cittadinanza

Nell'opera di Costa emerge con chiarezza la frammentarietà dei modelli di cittadinanza in antico regime¹¹⁵. Tale acquisizione, tuttavia, non dovrebbe indurre ad eludere il tentativo di sviluppare un'ampia e approfondita comparazione, peraltro già avviata alla luce dell'incremento di studi in materia verificatosi negli ultimi anni. Sarebbe proficuo un confronto più convinto e costante tra le esperienze di diverse città europee, recuperando lo spirito e, in parte, l'impostazione di alcune indagini tematiche sulle società di antico regime, condotte tra gli anni cinquanta e sessanta del Novecento¹¹⁶. Un modello più antico di confronto dei diversi sistemi di cittadinanza, peraltro, si trova nell'articolato quadro europeo

¹¹² T. Herzog, *Defining nations*, cit., pp. 182: 207.

¹¹³ Ivi, pp. 45: 47: 49-50.

¹¹⁴ Ivi, p. 175.

¹¹⁵ Ciò viene ripreso e ribadito da C. Casanova, *Introduzione* a G. Angelozzi - C. Casanova, *Diventare cittadini. La cittadinanza ex privilegio a Bologna (secoli XVI-XVIII)*, Bologna, Comune di Bologna, 2000.

¹¹⁶ Il riferimento va ai volumi collettanei su temi monografici pubblicati dalla Société Jean Bodin; in particolare, i J. Gilissen, *Le statut des étrangers, à la lumière de l'histoire comparative* e R. Villers, *La condition des étrangers en France dans les trois derniers siècles de la monarchie*, in *Recueils de la Société Jean Bodin*, tomes IX, X. *L'Étranger*, publié avec le concours de la Fondation Universitaire de Belgique, Bruxelles, Éditions de la Librairie Encyclopedique, 1958, rispettivamente tome IX, pp. 5-57 e tome X, pp. 139-150.

fornito già alla fine del XVII secolo da Gregorio Leti¹¹⁷. Si dispone attualmente di due ottimi strumenti per approfondire una loro lettura integrata, pubblicati tra la fine degli anni novanta del secolo scorso e i primi del presente. Un contributo decisivo e di grande respiro in direzione del metodo comparativo è stato offerto da Marino Berengo nel suo volume sulla dimensione urbana dell'Europa tra basso Medioevo e prima età moderna¹¹⁸. Un sintetico bilancio, secondo una prospettiva europea, è stato successivamente tracciato anche da Olivier Zeller¹¹⁹. Berengo ha analizzato con rigore filologico la variegata terminologia che individua i cittadini europei, a partire dal basso Medioevo (*civis, burgensis, citadins, bourgeois* ecc.). Tra i termini cittadino e borghese egli ha colto una generalizzata sinonimia, dal XIII secolo in poi, in cui è bene leggere piuttosto «un'articolazione, talvolta anche una gerarchia di qualifiche e gradi» anziché «una condizione univoca, che concede sempre uniformità di diritti»¹²⁰. Berengo ha delineato un percorso che illustra ampiamente quella articolazione, anche in virtù della sua particolare sensibilità per la composizione socio-professionale delle città europee. Vi si chiariscono ad esempio l'accezione prevalentemente economica di *bourgeois*, per Lione nel XVI secolo, assimilabile al *rentier*, come quella del diritto di borghesia, che nelle città inglesi «ha ignorato ogni riferimento patrimoniale, ma si è fondato esclusivamente sull'appartenenza alle gilde»¹²¹.

Zeller ha posto il problema dalla «segmentation sociojuridique» che caratterizza i sistemi di cittadinanza. Ai fini della loro comparazione, egli invita a considerare i sistemi di classificazione che ne sono alla base; i quali «fonctionnaient en combinant quatre critères essentiels: le degré de capacité politique accordé, la stabilité du titre d'admission, le rapport à la propriété immobilière et l'origine définie par le lieu de naissance»¹²². Resta tuttavia essenziale orientare la comparazione in virtù della consapevolezza che ogni «statut personnel ne se définissait

¹¹⁷ G. Leti, *Raguagli storici e politici delle virtù e massime necessarie alla conservazione degli stati*, Amsterdam, Teodoro Boeteman, 1699. Sull'autore si vedano F. Barcia, *Gregorio Leti informatore politico dei principi italiani*, Milano, Franco Angeli, 1987; E. Bufacchi, *Leti, Gregorio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. LXIV, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2005, pp. 717-723.

¹¹⁸ M. Berengo, *L'Europa delle città*, cit.

¹¹⁹ O. Zeller, *La ville moderne*, cit., pp. 711-724.

¹²⁰ M. Berengo, *L'Europa delle città*, cit., p. 192.

¹²¹ Ivi, pp. 194: 191-192.

¹²² O. Zeller, *La ville moderne*, cit., p. 712.

1. Un problema aperto: la cittadinanza nell'età moderna

qu'en regard de la spécificité des formes socioculturelles de la ville»¹²³. È decisivo dunque valutare attentamente il contenuto culturale specifico dei lemmi che nelle diverse aree linguistiche identificano la condizione del cittadino nell'Europa di antico regime. Zeller indica come permanga delicata e problematica la loro traduzione, talora anche all'interno della medesima area linguistica. Al riguardo egli cita i casi di *bourgeois-bourgeoise*, *cittadina*, *burgués*, oggetto di interessanti e stimolanti lavori. In un suggestivo saggio di Elena Fasano Guarini troviamo infatti un efficace esempio, denso di riflessioni e di spunti, di come si possa contribuire a «une histoire européenne qui reste à faire, sur la diversité de principes réglant l'ordre social et les hiérarchies», nella fattispecie in Francia e nella Firenze granducale, tra la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo¹²⁴. L'analisi dell'autrice muove dal compito affidato da Ferdinando I, terzo granduca di Toscana, al suo segretario Belisario Vinta, ovvero accompagnare in Francia la nipote, Maria de' Medici, che doveva andare in sposa al re Enrico IV. Tra le incombenze del segretario del granduca figurava anche quella di ottenere che il seguito della futura regina fosse confermato. Al riguardo egli si trova a rispondere a un quesito posto dal sovrano francese se Leonora, una fanciulla che Maria voleva fermamente restasse al suo seguito, fosse una «gentildonna». Il termine *bourgeoise* non gli sembra adeguato per tradurre la condizione di Leonora, non nobile; ella era però «ben nata et cittadina» e a Firenze¹²⁵. La Fasano Guarini sottolinea la centralità della nozione di cittadino a Firenze, tra XVI e XVII secolo, quale espressione di una tradizione civica radicata e molto sentita, ritenuta non inferiore a quella delle monarchie¹²⁶. Tale nozione consente di inquadrare correttamente lo stesso Vinta, un caso esemplare di «uomo nuovo»; nato a Volterra, ma ammesso alla cittadinanza fiorentina, cavaliere di Santo Stefano e con una brillante carriera nelle più importanti magistrature granducali. Tra i gruppi in cui si dividevano i cittadini fiorentini, i «benefiziati», ossia i cittadini di pieno diritto, membri

¹²³ O. Zeller, *La ville moderne*, cit., p. 712.

¹²⁴ E. Fasano Guarini, «Gentildonna», «borghese», «cittadina»: problèmes de traduction entre la cour d'Henri IV et la cour des Médicis, in *Sociétés et Idéologies des Temps Modernes. Hommage à Arlette Jouanna*, Textes recueillis par J. Fouilleron, G. Le Thiec, H. Michel, Montpellier, 1996, p. 171.

¹²⁵ Ivi, pp. 169-170. Il riferimento va a Leonora Dori, «devenue Galigai seulement dans un deuxième temps, par l'acquisition du nom d'une famille en train de disparaître, selon une pratique assez répandue à Florence». L'autrice evidenzia come il termine «cittadina», di uso corrente a Firenze, «bien que peut-être rarement employé au féminin», risultasse incomprensibile al re di Francia.

¹²⁶ Ivi, p. 176.

o atti ai consigli maggiori, rappresentano quello in cui la cittadinanza di origine antica veniva vissuta piuttosto come una condizione nobiliare¹²⁷. La traduzione di questa accezione in altri contesti europei costituiva peraltro un nodo concreto per i cittadini fiorentini. I mercanti specialmente rivendicavano la condizione nobiliare per fruire dei privilegi altrove riservati alla nobiltà¹²⁸.

Francisco José Aranda Pérez e Jesús Castro Cuenca hanno fornito un altro interessante contributo riguardo al problema della corrispondenza o meno delle accezioni nei vari termini europei impiegati per definire la cittadinanza¹²⁹. Essi offrono alcune considerazioni «sobre el término y concepto de la palabra *burguesía* y de su adjetivo derivado *burgués*», nella Spagna di antico regime. Nel suo uso medievale, *burgués* presentava una connotazione localistica e indicava «quien gozaba del *derecho de burguesía* [...] con que se gozaba de los privilegios concedidos a una ciudad, generalmente por la monarquía, y que solía denominarse en los territorios hispanos más propriamente como derechos de *vecindad* o de *comunidad*»¹³⁰. Gli autori segnalano un'evoluzione del termine *burgués*, specialmente a partire dal XVI secolo, in un «sentido más social en ciertas lenguas (principalmente en el flamenco y en el francés) consistente en una especialización del término que pasa ahora a caracterizar a un grupo social determinado»¹³¹. Sul contenuto socioeconomico del termine *burgués* prevalse poi quello politico, insito nel termine *citoyen* imposto dalla Rivoluzione francese. Aranda Pérez e Castro Cuenca illustrano tuttavia come, già verso la fine del XVI secolo, di *burgués* fosse avvertita una certa estraneità agli usi linguistici spagnoli; nei quali era invece il termine *ciudadano* quello più in uso e in grado di rendere meglio il contenuto semantico riferito a «un grupo social determinado», caratterizzato «en función de sus actividades laborales». Più in particolare si intende un gruppo intermedio nella scala sociale, in grado di astenersi dal lavoro meccanico e potenzialmente di «acceder al honor nobiliario, y con él a la clase política predominante, a la

¹²⁷ E. Fasano Guarini, «Gentildonna», «borgnese», «cittadina», cit., p. 174.

¹²⁸ Ivi, p. 173. Nel saggio si cita il parere di Vincenzio Borghini, un monaco benedettino, che negli anni ottanta del XVI secolo, sosteneva il forte connubio tra nobiltà e mercatura, nella tradizione civica e nell'accezione della cittadinanza di Firenze (ivi, pp. 176-177).

¹²⁹ F. J. Aranda Pérez - J. Castro Cuenca, *Semántica del término «ciudadano» en la Edad Moderna*, in *La burguesía española en la Edad Moderna*, coord. por L. M. Enciso Recio, vol. 3, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1996, pp. 1555-1566.

¹³⁰ Ivi, p. 1557.

¹³¹ Ivi, p. 1558.

1. Un problema aperto: la cittadinanza nell'età moderna

elite de poder». Tale gruppo va inquadrato quale espressione della crescita economica, dell'espansione del mercato e della specializzazione delle funzioni dell'età moderna; fattori che produssero a livello sociale una «multiplicación y pluralización de estados»¹³². Dunque il lemma *ciudadano* denota la distinzione sociale, in particolare nell'accezione invalsa in «esta pluralidad de estamentos que buscaron dotarse de un estatuto jurídico que no sólo garantizase su posición social sino que les permitiese su participación en el gobierno político tanto urbano como de la monarquía»¹³³. Vengono inoltre dichiarati i rischi di un'accezione teleologica del termine borghese, per il quale ha finito con il prevalere l'assimilazione all'agente della rivoluzione borghese e della modernizzazione. Resta altresì necessario evitare trasposizioni meccaniche del significato di *citoyen*, affermatosi soprattutto nella storiografia francese e non solo rispetto al caso spagnolo. Queste analisi contengono insomma ulteriori utili avvertenze, per approfondire la comparazione dei lemmi e dei tratti qualificanti dei sistemi di cittadinanza europei.

Giova inoltre alla comparazione ponderare i confini europei dei percorsi di accesso alla cittadinanza; considerando in merito l'alterità di altri contesti. Jean-Marie Demaldent, ad esempio, fa notare come nulla sia «plus étranger à l'Empire ottoman à son âge d'or que la 'citoyenneté'»¹³⁴.

¹³² F. J. Aranda Pérez - J. Castro Cuenca, *Semántica del término «ciudadano»*, cit., p. 1559.

¹³³ *Ibid.* F. J. Aranda Pérez e J. Castro Cuenca sottolineano come tale processo trovi un ampio riscontro nelle fonti; dalle quali emergono in modo prevalente i riferimenti al «cuerpo de todos los ciudadanos» nella «busqueda colectiva de dignidades y privilegios a través de la participación política» (*ibid.*). La maggiore pregnanza semantica del termine *ciudadano* è d'altronde attestata dai più significativi sviluppi storiografici per il caso spagnolo, richiamati anche in questo saggio. Si vedano ad esempio J. S. Amelang, *Honored Citizens of Barcelona: Patrician Culture and Class Relations, 1490-1714*, Princeton, Princeton University Press, 1986, più in particolare, e F. J. Aranda Pérez, *Caballeros y ciudadanos: élites de poder y oligarquías urbanas en Toledo en el siglo XVII*, in *La burguesía española*, cit., pp. 1567-1577.

¹³⁴ J.-M. Demaldent, *L'empire ottoman ignore la citoyenneté*, in *La citoyenneté entre Orient et Occident*, numero monografico di «Méditerranées. Revue de l'association Méditerranées», 9, 1996, p. 13. In sostanza «l'union des peuples sujets du Sultan, l'«ottomanisme» restò al di fuori del «développement d'une véritable citoyenneté» (ivi, p. 23). Rifacendosi alle osservazioni di Montesquieu e di Weber, egli nota come siano definiti con il termine «ottoman» («osmanlilar») «les serviteurs de la Maison d'Osman». Si tratta dei «dominants, 'proches' du Sultan; mais ils ne sont dominants qu'en tant qu'ils sont, à des degrés divers, les 'serviteurs' du Sultan». Gli schiavi della Porta, ad esempio, reclutati a partire dal 1453 tra gli adolescenti «des campagnes chrétiennes, puis islamisés et formés» e confluiti nelle truppe d'*élite* (giannizzeri e artiglieria) rappresentavano un esempio significativo di ascesa sociale. Ma essi appartenevano al Sultano. La concezione patrimoniale dell'impero ottomano escludeva «un 'peuple' dont procèdent les

Il più consolidato livello di lettura dei sistemi di cittadinanza sembra tuttora quello storico-politico, rinnovato, comunque, dalla molteplicità degli approcci. In tal senso, le osservazioni da testimone diretto di Gregorio Leti, sullo scenario europeo della seconda metà del XVII secolo, forniscono ancora spunti puntuali, proficui e suggestivi. In particolare, la sua trattazione si sofferma sul rapporto tra regole della cittadinanza e conservazione delle repubbliche¹³⁵. Nelle varie storiografie europee, l'attenzione agli aspetti politici e istituzionali della cittadinanza viene approfondita e completata attraverso accurate ricostruzioni e sofisticate analisi delle società urbane¹³⁶. Nel caso italiano, ancora oggi, gli studi sulla cittadinanza sembrano in parte fornire risposte, dirette o indirette, ad alcu-

magistrats ni quelque chose de comparable au droit des citoyens de participer à l'activité législative par les assemblées», ivi, p. 17. Nell'impero ottomano le città sono imperiali, quindi, prosegue lo studioso, non si ha nulla di paragonabile alle «municipalités», che «d'ailleurs n'existaient plus dans l'Empire byzantin», ivi, p. 16.

¹³⁵ G. Leti, *Raguagli storici*, cit., pp. 124-150. L'autore compie una ricognizione delle città italiane ed europee, ponendo il problema dell'equilibrio tra la necessità delle *élites* di governo e la partecipazione dei cittadini alla vita politica. Ciò si coglie specialmente nelle analisi dei sistemi di concessione della cittadinanza di Venezia, definita «Signoria assoluta», e di Genova, «Repubblica divenuta aristocratica». L'autore illustra, inoltre, i tre «gradi» di cittadinanza di Lucca (nobili, *cives nati e cives aggregati*) oppure i quattro «ordini» di Ginevra (cittadini, borghesi, abitanti e nativi). Egli evidenzia le diverse opzioni nella selezione e nell'accoglienza dei nuovi cittadini. Berna era piuttosto restia rispetto alle nuove concessioni, per «mantenere la qualità della cittadinanza de' vecchi cittadini». Amsterdam, al contrario, aveva adottato una linea di maggiore apertura. L'autore loda l'abilità dei suoi governanti nello stimolare la partecipazione e la socialità dei cittadini, con la sagace finalità di «infratellare li nuovi Abitanti della nuova Figliolanza, con i cittadini vecchi».

¹³⁶ Per un quadro d'insieme europeo si rimanda ancora al citato fascicolo di «Quaderni storici» dedicato alle cittadinanze. Sui sistemi di cittadinanza delle città italiane di antico regime uno degli studi più interessanti e significativi, anche sul piano metodologico, è S. Cerutti, *Mestieri e privilegi*, cit.. Si devono aggiungere, tuttavia, altri importanti e stimolanti lavori, in parte già citati, in virtù dei quali si dispone attualmente di un quadro storiografico denso sulla cittadinanza nella prima età moderna: A. Zannini, *Burocrazia e burocrati*, cit.; A. Bellavitis, *Identité, mariage*, cit.; G. Angelozzi - C. Casanova, *Diventare cittadini*, cit.; L. Tedoldi, *Tra immigrazione e integrazione sociale. La cittadinanza «creata» a Brescia in età veneta (secoli XVI-XVIII)*, in «Società e storia», 93, 2001, pp. 439-462; Id., *Cittadini minori. Cittadinanza, integrazione sociale e diritti reali nella Brescia veneta secc. XVI-XVIII*, Milano, Franco Angeli, 2004; V. Vigiano, *L'esercizio della politica*, cit.

1. Un problema aperto: la cittadinanza nell'età moderna

ni temi classici emersi nel dibattito storiografico tra gli anni sessanta e ottanta del Novecento; ad esempio, rispetto alla questione dei patriziati urbani¹³⁷.

¹³⁷ Un punto di partenza classico, in merito, è rappresentato da C. Mozzarelli, *Stato, patriziato e organizzazione della società nell'Italia moderna*, in «Annali dell'Istituto italo-germanico in Trento», II, 1976, pp. 421-512. Sul rapporto tra sistemi e gradi della cittadinanza e modalità di accesso alle élites di governo locale si veda M. Berengo, *L'Europa delle città*, pp. 196 e ss. Uno studio recente al riguardo, sul caso di Padova, è offerto da M. Galtarossa, *I privilegi della cittadinanza veneziana: l'ingresso al consiglio municipale di Padova (1626-1817)*, in «Società e storia», 114, 2006, pp. 663-674. Negli ultimi anni alcuni lavori hanno tuttavia sviluppato altre prospettive di analisi, per i contesti urbani della prima età moderna, con particolare attenzione rivolta anche a categorie minori della cittadinanza. L. Tedoldi, *Cittadini minori*, cit., ad esempio, ha indagato il settore della cittadinanza minore, a Brescia, tra XVI e XVIII secolo, distinto dall'oligarchia patrizia. I cittadini creati ne rappresentavano uno dei gruppi, insieme agli «originari» e ai «benemeriti», che «appartenevano alla *communitas* solo con i diritti civili e che costituivano quello che potremmo definire in senso ampio i ceti popolari, il 'popolo'» (ivi, p. 17). L'autore precisa che i cittadini «creati» formavano un «gruppo sociale, ma non un soggetto sociale, senza diritti politici, molto presente nel mondo delle corporazioni» (ivi, p. 16). I «creati» costituiscono un'area del privilegio in grado di consentire l'accesso alle risorse materiali e simboliche della città; certo a un livello più basso, comunque significativo. In merito egli si sofferma specialmente sul ruolo delle locazioni, oltre che degli acquisti, e dunque delle soluzioni abitative quale strumento di integrazione sociale; nella fattispecie di acquisizione di diritti e di inserimento in «un quadro minimo di legalità» (ivi, pp. 84 e ss.). Nella trattazione emerge anche il ruolo dell'affittanza pubblica - del patrimonio immobiliare delle Discipline bresciane, paragonabili a delle confraternite 'pubbliche', quale fattore di «una politica di integrazione sociale nei confronti degli immigrati stabili». A. Savelli, *Siena, il popolo e le contrade, 16-20 secolo*, Firenze, Leo S. Olschki, 2008 si riferisce al tema del patriziato, sottolineando come nel caso senese solo i nobili siano riconosciuti come veri *cives*. Con gli ultimi statuti repubblicani del 1544-1545, infatti, si rompe il «legame virtuoso tra residenza e diritti politici» (ivi, p. 102). Il volume contiene pagine interessanti, che al di là dell'élite del reggimento urbano, i riseduti, considera alcuni aspetti dell'integrazione sociale degli altri cittadini e degli «abitatori». La cittadinanza per incolato non dava accesso al Concistoro o ad altre magistrature, ma rappresentava comunque un canale importante di accesso alle risorse urbane, basato sulla stabilità e sull'integrazione. Al riguardo l'autrice illustra il ruolo della vita nelle contrade, ritenute un ambito in grado di esprimere «una declinazione della cittadinanza senese», in quanto specifico canale di espressione e di privilegio di una fascia popolare distinta dagli abitanti più fragili (ivi, p. xxi). In tal senso si valuta anche il ruolo del patrimonio immobiliare.

I percorsi di definizione e riproduzione delle *élites* aristocratiche negli antichi stati italiani, le modalità della loro affermazione e le forme di chiusura rispetto agli altri strati sociali, specialmente nelle repubbliche, sono argomenti che presentano una naturale attinenza con la cittadinanza¹³⁸. Nell'ambito di tali tema-

¹³⁸ Uno dei titoli più significativi al riguardo è G. Doria - R. Savelli, «*Cittadini di governo*» a Genova: ricchezza e potere tra Cinque e Seicento, in G. Doria, *Nobiltà e investimenti a Genova in Età moderna*, Genova, Istituto di storia economica, 1995, pp. 11-89. B. G. Zenobi, *Ceti e potere nella Marca pontificia. Formazione e organizzazione della piccola nobiltà fra '500 e '700*, Bologna, Il Mulino, 1976, aveva già offerto un articolato quadro dei processi di chiusura dei patriziati cittadini, nella Marca pontificia, con riferimenti alla definizione e alla ridefinizione cetuale, attuate anche attraverso i locali sistemi che regolavano lo statuto dei *cives*. C. Donati, *L'idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV-XVIII*, Roma-Bari, Laterza, 1988, in particolare pp. 173-174: 201-202, mostra la ricchezza ma anche la difficoltà e l'ambivalenza semantica dei termini cittadino e cittadinanza, in rapporto a nobiltà, per l'Italia tra XV e XVI secolo. Attraverso la letteratura, la storiografia e la teoria politica, egli ripercorre la tendenza prevalente ad assimilare la figura del cittadino a quella dell'esponente delle *élites* dei reggimenti urbani o delle principali magistrature. Sull'interazione semantica tra cittadinanza e nobiltà propone delle note interessanti anche G. Calvi, *Abito, genere, cittadinanza nella Toscana moderna (secc. XVI-XVII)*, in «Quaderni storici», 110, 2002, p. 497: «Vivere nobilmente, con tutto ciò che questo significa in termini di ostentazione, di ambizione personale e stile di vita, diventa a partire dalla seconda metà del Cinquecento un criterio decisivo per ottenere la cittadinanza fiorentina». In queste pratiche sociali connesse alla cittadinanza e alla sua forte valenza di distinzione sociale, la studiosa ha indagato il ruolo dei codici vestimentari, tra XVI e XVII secolo. Le norme suntuarie e la possibilità di accedere agli uffici rendevano alcuni abiti un suggello necessario e chiaramente riconoscibile dello *status* acquisito. Anche al di là dell'ambito nobiliare o dei vertici delle società cittadine, la sanzione giuridica della cittadinanza doveva essere sostanziata da pratiche sociali di distinzione; ad esempio per quanto concerne l'attività professionale. A. Zannini, *Il «pregiudizio meccanico» a Venezia in età moderna. Significato e trasformazioni di una frontiera sociale*, in *Le regole dei mestieri, Le regole dei mestieri e delle professioni. Secoli XV-XIX*, a cura di M. Meriggi e A. Pastore, Milano, Franco Angeli, 2000, pp. 36-51, illustra come l'esercizio di una «professione non 'meccanica', quindi civile», dunque opposta all'attività manuale, considerata intrinsecamente «vile», «ignobile», fosse necessaria per ottenere la cittadinanza originaria veneziana nella prima età moderna. La sanzione legislativa affermò tale condizione tardivamente, solo nel 1641, ma ciò, sottolinea Zannini, rappresentava un valore acquisito, introiettato dunque trasformato in comportamenti sociali. In merito peraltro già nei decenni precedenti l'Avogaria di comun, la magistratura preposta al riconoscimento della cittadinanza originaria, compiva puntuali verifiche, ivi, pp. 39-40. F. Trivellato, *Intorno alla corporazione: identità professionale e stratificazione sociale tra Murano e Venezia nel sei e settecento*, in *Le regole dei mestieri*, cit., pp. 52-74, ricostruisce strategie e caratteri dell'*élite* dell'arte dei «verieri» di Murano, uno dei più rilevanti corpi di mestiere a Venezia tra XVII e XVIII secolo, alla luce di una peculiarità. «Ai padroni di fornace era infatti consentito, nonostante la loro contiguità con un mestiere manuale, di acquisire il titolo di *cives originarii*, il secondo per importanza dopo quello di patrizio veneziano e superiore ai

1. Un problema aperto: la cittadinanza nell'età moderna

tiche, però, quest'ultima non veniva ancora indagata come autonomo oggetto di studio, sebbene molteplici ed ancora attuali siano gli spunti, per analisi e ulteriori ricerche, offerti dalla sopra citata stagione del dibattito storiografico italiano.

I meccanismi di definizione giuridica e istituzionale delle *élites* urbane, attraverso la cittadinanza, sono stati efficacemente studiati, anche dal punto di vista dell'identità culturale e politica, specialmente da James Amelang, nel caso dei *ciutadans honrats* di Barcellona¹³⁹. Si tratta di un contesto urbano che, insieme a quello parigino, è da considerare con attenzione, in un'ottica comparativa, per analizzare il caso di Napoli.

Il modello napoletano di cittadinanza – in cui lo Stato sembra rivendicare un ruolo forte, mentre le istituzioni municipali mantengono comunque, e in un certo senso rendono più coerenti, le loro prerogative – appare più facilmente comparabile al caso di Barcellona o anche al caso di Parigi, città in cui la dialettica tra poteri dei corpi e istituzioni sovralocali è come a Napoli assai tesa, che non ad altri casi di antichi stati italiani¹⁴⁰.

Proprio in base a queste considerazioni mi è parso necessario indagare sul ruolo delle magistrature statali nella definizione e nell'amministrazione del sistema della cittadinanza napoletana, con particolare riferimento alla seconda metà

due gradi della cittadinanza *de intus e de intus et de extra*», ivi, p. 52. La sovrapposizione semantica tra nobiltà e cittadinanza, nella Toscana lorenese, fu riproposta con forza da Pompeo Neri nel suo progetto di riforma costituzionale del 1748, come emerge dal denso volume M. Verga, *Da cittadini a nobili: lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano*, Milano, Giuffrè, 1990 (il testo è pubblicato in appendice, pp. 405 ss.). Neri sosteneva la necessità di riconoscere il ruolo di una nobiltà civile, assimilabile alla cittadinanza nel suo vero e antico significato, con la facoltà di trasmettere ai discendenti i propri diritti. Si doveva attribuire a tale ceto la funzione di governo. I suoi membri avrebbero potuto aspirare per nascita all'accesso alle magistrature di governo. In tal modo si sarebbe superato lo stallo del livellamento prodotto dalla riforma del 1532, che aveva ridotto a uno solo i livelli di cittadinanza, «senza che vi restasse un ordine medio tra la plebe e le più nobili e illustri famiglie nel paese». In seguito a quella riforma le nuove ammissioni tra i cittadini membri del Consiglio dei Duecento, con incarico a vita, ad esempio, erano state possibili solo attraverso nuove elezioni sancite dalla volontà del granduca. Sulle considerazioni di Neri e sui successivi sviluppi costituzionali in materia di nobiltà e cittadinanza si sofferma ampiamente Verga (specialmente alle pp. 239: 257-272).

¹³⁹ J. S. Amelang, *Honored Citizens*, cit.

¹⁴⁰ M. A. Visceglia, *La nobiltà nel Mezzogiorno d'Italia in età moderna*, in «Storica», 7, 1997, pp. 70-71.

del Cinquecento. Emergono, in effetti, differenze, talvolta marcate, rispetto ad esempio al caso veneziano, nel quale le connotazioni e le finalità gerarchiche informano, specialmente dalla seconda metà del Cinquecento, la concessione della cittadinanza. I gradi della cittadinanza, propri del caso veneziano, corrispondevano anche a un sistema differenziato di concessioni degli uffici intermedi: quelli più importanti erano riservati ai *cittadini originari*¹⁴¹. Tale distinta categoria di

¹⁴¹ Oltre ad A. Zannini, *Burocrazia e burocrati*, cit., su questa prestigiosa categoria della cittadinanza veneziana, che consentiva l'accesso agli uffici della cancelleria e al servizio delle segreterie (già richiamata alla nota 45) si vedano G. Trebbi, *La cancelleria veneta nei secoli XVI e XVII*, in «Annali della Fondazione Luigi Einaudi», 14, 1980, pp. 65-125; Id., *Il segretario veneziano*, in «Archivio Storico Italiano», 1, 1986, pp. 35-73. Le ricerche di Zannini hanno dimostrato la persistenza dello spessore e dei caratteri di distinzione dello statuto di cittadino originario, tra i gradi previsti per l'attribuzione della cittadinanza veneziana. Ciò valse anche quando nel corso del XVII secolo, gradualmente, e all'inizio del XVIII si allentò il filtro selettivo che riconosceva la condizione degli originari e si affermò la tendenza a separare lo *status* dalla funzione, ovvero dall'attribuzione degli uffici previsti per loro (*Burocrazia e burocrati*, cit., pp. 86-88). Sui gradi diversi che potevano essere riconosciuti agli aspiranti cittadini, nelle città in cui i sistemi di cittadinanza erano basati su un'impostazione più gerarchica e selettiva, in funzione dell'accesso a uffici e più in generale alle risorse urbane la bibliografia è molto vasta. Questo del resto è un nodo presente in molti degli studi fin qui citati. M. L. Pelus-Kaplan, *Une bourgeoisie «seconde»*, cit., ha recentemente fornito in proposito un efficace spaccato su Lubecca tra XVI e XVII secolo; un caso emblematico delle realtà urbane dell'area anseatica, all'epoca in crescita demografica e premiate da una congiuntura commerciale favorevole. Tra i suoi motivi d'interesse figura l'intreccio tra i gradi della cittadinanza, in relazione all'esercizio dei diritti politici, e la gerarchia dei mestieri urbani. Al vertice della società cittadina, dall'inizio del XIII secolo, erano collocate le famiglie da cui provenivano i senatori, nominati a vita. Si trattava delle famiglie artigiane più antiche e ricche, gradualmente ritiratesi dall'attività commerciale, per acquisire rendita fondiaria e, nel corso del XVII secolo, per essere nobilitate. La composizione socio-professionale cittadina era suddivisa in grandi e piccoli mestieri. I primi (fabbri, sarti, panettieri, calzolai) svolgevano un ruolo politico preminente rispetto ai secondi sulla scena cittadina. Nel saggio si ripercorrono definizioni e vicende politiche della «bourgeoisie seconde»; termine impiegato «moins au sens d'une catégorie sociale, que comme catégorie juridique, désignant l'ensemble des titulaires du *Bürgerrecht* (droit de bourgeoisie)», ivi, p. 149. Esso si presta in modo più congeniale, rispetto a «petite bourgeoisie», «pour différencier deux niveaux d'exercice du droit de bourgeoisie». I maestri dei mestieri «sont certes des bourgeois au sens juridique du terme, mais des bourgeois de seconde zone [...] ne disposant que de droits politiques très réduits, alors qu'ils payent pourtant l'impôt direct (*Schoss*) et participent à la défense de la ville au même titre que les autres catégories de la bourgeoisie», ivi, pp. 154-155. Queste analisi, pur nella diversità dei casi, richiamano alcuni elementi messi in luce per Brescia da L. Tedoldi, *Cittadini minori*, cit., circa un'area gerarchicamente minore della cittadinanza ma socialmente significativa. M. L. Pelus-Kaplan, *Une bourgeoisie «seconde»*, cit., precisa «que cette bourgeoisie 'seconde' lubeckoise ne doit en aucun cas être confondue avec les *Soldaten bürger*, sobriquet qui désigne, à partir de

1. Un problema aperto: la cittadinanza nell'età moderna

cittadini, specialmente nel corso del XVII secolo, divenne un corpo sociale¹⁴². Nel caso napoletano, la cittadinanza giocava certamente come un elemento di distinzione, ma non raggiungeva quell'effetto di incidenza sulla stratificazione sociale cittadina¹⁴³. Le magistrature statali intervenivano assiduamente ed energeticamente sulla definizione dei cittadini napoletani, specialmente attraverso la pratica giurisprudenziale, ma il sistema di concessione dei loro privilegi restò più aperto, rispetto a varie fasce sociali, e con minori effetti gerarchici diretti. Non si produsse un meccanismo di attribuzione degli uffici, che selezionasse un'élite burocratica, per mezzo della cittadinanza.

La struttura istituzionale e giuridica della cittadinanza napoletana, in età moderna, appare decisamente meno vincolante, ma solo apparentemente meno definita. Il mio studio si è concentrato sulla definizione giurisprudenziale, amministrativa e fiscale del cittadino, seguendo l'attività della Regia Camera della Sommaria, la magistratura competente per la materia economica e finanziaria. Ripercorrendone il linguaggio amministrativo e giurisprudenziale, si ritrovano le pratiche sociali alla base della cittadinanza. In antico regime, peraltro, si diveniva e si restava cittadini, di fatto, in virtù di queste ultime (residenza, partecipazione agli oneri della comunità, comportamenti sociali corretti e legittimi ecc.), anche senza chiedere formalmente la cittadinanza.

1611/1622, les *geschworene Einwohner* («manants jurés»), c'est-à-dire des personnes intégrées d'une certaine manière à la communauté urbaine tout en demeurant privées du droit de bourgeoisie», *ibid.* Nel 1622 si modifica in senso restrittivo la riforma del 1611, rendendo «impossibile aux 'manants jurés' de devenir bourgeois en payant simplement les 3 *Reichsthaler* supplémentaires». Per essi era necessario «avoir changé de catégorie socioprofessionnelle, c'est-à-dire être devenus chefs d'entreprise», M. L. Pelus-Kaplan, *Une bourgeoisie «seconde»*, cit., p. 160. A Lubeca, come in altre realtà urbane europee, nel periodo considerato da questo studio, si registra una progressiva restrizione dell'accesso alla «maîtrise» nei mestieri. Ma gli aspetti più significativi nella definizione giuridica degli statuti sociali, a partire dai mestieri, riguardano la vita politica urbana. I maestri artigiani vi partecipano poco; d'altronde, sin dal 1533, nell'Assemblea della «bourgeoisie», i 72 piccoli mestieri erano rappresentati dai quattro mestieri principali.

¹⁴² A. Zannini, *Burocrazia e burocrati*, cit.

¹⁴³ La cittadinanza non ha costituito, ad esempio, un discrimine nei corpi di mestiere napoletani; per i quali si può parlare di una sostanziale equivalenza delle opportunità nell'accesso alle risorse abbinate all'esercizio delle attività lavorative e alle loro gerarchie, sia per i napoletani sia per i forestieri. Ho compiuto una ricognizione in proposito in P. Ventura, *Mercato delle risorse e identità urbana: cittadinanza e mestiere a Napoli tra XVI e XVII secolo*, in *Le regole dei mestieri*, cit., pp. 268-304.

Per il percorso di lettura intrapreso, riguardo la costruzione burocratica e, al tempo stesso, sociale del linguaggio della cittadinanza, le ricostruzioni e le analisi di Anna Bellavitis sul caso veneziano nel XVI secolo hanno rappresentato vantaggiosi termini di confronto¹⁴⁴. Il modello veneziano di cittadinanza, definitosi tra XIV e XVI secolo, vi emerge in tutto il suo spessore, in una penetrante lettura che ne ricostruisce attentamente l'evoluzione legislativa, e ne evidenzia anche il rapporto con le diverse congiunture economiche. Lo studio approfondisce anche il ruolo svolto dalle donne nella trasmissione del privilegio di cittadinanza¹⁴⁵.

¹⁴⁴ A. Bellavitis, *Identité, mariage*, cit.

¹⁴⁵ Ivi, p. 314, In questo senso l'autrice segnala il peso della legge del 1569, che stabilì per i candidati alla cittadinanza originaria «le critère de la légitimité de la naissance sur trois générations», obbligando a «donner un rôle central à la généalogie féminine». In generale ella afferma che «ce n'est pas en tant qu'individus (je n'ai trouvé qu'un seul cas de femme qui demande le privilège de citoyenneté), mais en tant qu'épouses ou mères légitimes que les femmes rentrent dans le discours de la citoyenneté: ce rôle important des femmes dans la citoyenneté s'exprime en fait surtout à travers l'institution du mariage». Esaminando la legislazione veneziana in materia di dote e successione, a partire dal XIII secolo, ella parla inoltre di «très grande autonomie juridique consentie aux femmes vénitiennes, en particulier par rapport aux florentines» (ivi, p. 145). Nel complesso «les Statuts vénitiens apparaissent plutôt soucieux des droits patrimoniaux des femmes, en tant qu'héritières mais aussi en tant que sujets juridiques capables de laisser un héritage... Les femmes vénitiennes non seulement peuvent faire testament, droit qui est théoriquement accordé aussi aux femmes florentines, mais, à la différence des ces dernières, si elles meurent sans en avoir fait un, leurs enfants héritent à égalité. Leurs maris n'ont pas plus de droits que les femmes à hériter *ab intestato* de leur conjoint» (ivi, p. 153). La legislazione veneziana attribuiva alcuni diritti patrimoniali sia alle figlie che alle vedove. Ad esempio, la «présence d'immeubles dans les dots des veuves qui se remarient est en fait significative et les histoires de remariage qu'il a été possible de reconstruire à partir des contrats de l'*Avogaria* nous montrent des femmes qui gèrent de véritables patrimoines» (ivi, p. 315). J. Kirshner, *Donne maritate altrove. Genere e cittadinanza in Italia*, in *Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna*, a cura di S. Seidel Menchi, A. Jacobson Schutte, T. Kuehn, Bologna, Il Mulino, 1999, pp. 377-429, in virtù dell'elaborazione dei giuristi nel tardo Medioevo e della produzione statutaria, chiarisce per altre realtà italiane di antico regime i caratteri maggiormente subordinati della condizione di cittadine delle donne. In caso di matrimonio con un forestiero e di migrazione le donne perdevano la capacità di stipulare contratti o di ricevere la dote. Sul rapporto tra cittadinanza e condizione giuridica delle donne, relativamente alla stessa periodizzazione, offre alcune riflessioni anche S. Feci, *Cambiare città, cambiare norme, cambiare le norme. Circolazione di uomini e donne e trasformazione delle regole in antico regime*, in *L'Italia delle migrazioni interne. Donne, uomini, mobilità in età moderna e contemporanea*, a cura di A. Arru e F. Ramella, Roma, Donzelli, 2003, pp. 17-19. Il saggio evidenzia in modo particolare, nell'ambito delle migrazioni, la diffusa tendenza delle comunità a scoraggiare la mobilità delle donne - essendo in gioco le loro proprietà e le doti -; penalizzandole «in patria per aver sposato stranieri e abbandonato il

1. Un problema aperto: la cittadinanza nell'età moderna

Certamente, in merito, un accurato scavo con finalità comparative è ancora da intraprendere per Napoli.

L'incremento di studi sui sistemi di cittadinanza europei e sui loro linguaggi, nel corso degli ultimi anni, ha prodotto altri stimolanti approcci. Sarebbe peraltro interessante accoglierne alcuni spunti, magari per spingere in futuro lo studio della cittadinanza a Napoli anche oltre il periodo spagnolo. Il riferimento va ad esempio agli esiti innovativi della storia socio-politica di Phil Withington, incentrata sulle modalità di partecipazione politica e sulla sociabilità delle «middle classes» in Inghilterra tra XVII e XVIII secolo¹⁴⁶. Egli illustra come si sia sviluppata una tradizione civica e di «corporate governance» nell'ambito delle corporazioni, nelle parrocchie della chiesa anglicana, nei consigli locali. In sostanza come si sia articolata quell'arena del «public discourse» - maturata anche secondo formule informali quali la frequentazione dei caffè - che ha sostanziato la condizione di cittadino. Le pratiche e le strategie discorsive dei cittadini (si pensi alla preparazione di petizioni) hanno contribuito a strutturare la società civile e a dare corpo ed estensione alla dimensione politica.

Per una più congeniale e penetrante valutazione dei caratteri dei sistemi di cittadinanza europei di antico regime, resta ancora attuale, nonché affascinante, riflettere sulle persistenti e i mutamenti, sui passaggi più significativi che hanno portato le concezioni e i linguaggi ad essi relativi verso cospicui cambiamenti semantici. Le accezioni socialmente condivise dei vari statuti di cittadinanza registrano discontinuità significative specie nel corso del XVIII secolo. Nel tardo XVII secolo, in Inghilterra, si afferma l'assimilazione della condizione di cittadino a quella di una certa indipendenza finanziaria¹⁴⁷. Nella stessa epoca, in Francia, la cittadinanza viene vista più come un certo tipo di nobiltà urbana e nel XVIII secolo, nella definizione del suo contenuto, prevale la garanzia della buona reputazione nell'ambito delle *élites* locali coniugata con la possibilità di

luogo di origine, senza però accettarle come cittadine a tutti gli effetti laddove stabilivano la nuova residenza coniugale». Ciò «rendeva il loro statuto estremamente incerto e a rischio degli interessi in conflitto».

¹⁴⁶ P. Withington, *Public Discourse, Corporate Citizenship, and State Formation in Early Modern England*, in «The American Historical Review», vol. 112, 4, 2007, pp. 1016-1038. Dello stesso autore si veda anche *The Politics of Commonwealth: Citizens and Freemen in Early Modern England*, Cambridge, Cambridge University Press, 2005.

¹⁴⁷ T. Herzog, *Defining nations*, cit., p. 179.

vivere di proprie entrate¹⁴⁸. Si consolida dunque l'identificazione del cittadino con il proprietario¹⁴⁹.

La Rivoluzione francese, naturalmente, avrebbe riportato con nettezza l'accento sull'accezione politica della cittadinanza. In alcune suggestive osservazioni, Anna Maria Rao evidenzia tuttavia come nei catechismi repubblicani, pubblicati in Italia tra 1796 e 1799, riemerge una profonda stratificazione semantica a testimonianza di una lunga storia del pensiero politico, delle norme giuridiche e delle pratiche sociali e amministrative in materia di cittadinanza¹⁵⁰. Dopo la maggiore enfasi sul contenuto universalistico della cittadinanza, basato su diritti e libertà, si ribadiscono il ruolo e il valore del territorio, del luogo di nascita¹⁵¹. La valenza semantica della figura dell'abitante recupera spessore accanto a quella di cittadino. La Rao nota ad esempio che nel *Catéchisme national pour le peuple* di Stefano Pistoia, pubblicato a Napoli nel 1799, «citoyen/concitoyen sont interchangeables et signifient *habitant*»; ma «le citoyen/concitoyen/habitant se double tout de suite d'une multiplicité de sens politiques et moraux, qui vont de l'appartenance à une communauté territoriale et juridique (la nation) à la fraternité universelle»¹⁵². In virtù della penetrante lettura comparativa di analoghi testi, la studiosa osserva che «le sens ancien d'habitant d'une ville coesiste avec des contenus nouveaux et que le sentiment, en même temps affectif et juridique, d'appartenance à une communauté locale (la patrie) se double de toute une série de nouveaux droits et devoirs (avant tout l'exercice des droits politiques). Les contenus juridiques et territoriaux de la citoyenneté (la nation) coexistent à leur tour avec les droits

¹⁴⁸ Ivi, p. 189.

¹⁴⁹ Sulle elaborazioni della filosofia politica e del pensiero giuridico europei in proposito, specialmente dal XVII secolo in poi, si veda P. Costa, *Proprietà e cittadinanza*, cit., in particolare pp. 39 e ss.

¹⁵⁰ A. M. Rao, «*Citoyens sans patrie*»: *citoyenneté et territoire dans l'expérience politique des patriotes italiens*, in *Citoyen et citoyenneté sous la Révolution française*, textes réunis par R. Monnier, Paris, Société des études robespierristes, 2006, p. 134.

¹⁵¹ Il saggio della Rao prende spunto dagli attacchi rivolti in particolare da Charles-Joseph Trouvé, nell'agosto del 1799, ai patrioti italiani esiliati e attivi nella Repubblica Cisalpina. Trouvé, già «Secrétaire de légation» e «chargé d'affaires» a Napoli, fu nell'agosto del 1798 artefice di un'epurazione nel Direttorio e nei Consigli della Repubblica Cisalpina. Egli considerava quei rifugiati degli «anarchistes», definendoli «citoyens sans patrie, devenus cisalpins par adoption, n'ayant rien à perdre [...] et pouvant tout gagner»; quindi sradicati da un territorio in cui esercitare diritti e doveri (ivi, p. 131).

¹⁵² Ivi, p. 135.

1. Un problema aperto: la cittadinanza nell'età moderna

universels de l'homme et le sens d'appartenance à une fraternité universelle»¹⁵³. Il cittadino torna ad essere il nativo che ama la propria patria e si adopera per migliorarne le sorti economiche, anche in virtù della sua condizione di proprietario di terre. Nei catechismi repubblicani, «le lien citoyen/patrie, la définition de la patrie en même temps comme lieu de naissance et pacte social, souveraineté, obéissance aux lois formées par la volonté générale, lieu de jouissance des droits de propriété et des services qui découlent (de la taxation au service militaire), modèle du citoyen-soldat armé pour sa défense»¹⁵⁴. Viene altresì evidenziata l'importanza della cura dell'istruzione del cittadino, che doveva coltivare i principi repubblicani e preparare i giovani alla fedeltà. Il legame tra cittadino e patria, dunque, cambia e si articola ulteriormente, si arricchisce di contenuti. Le analisi della Rao offrono nel contempo utili elementi per cogliere come in questa evoluzione del linguaggio della cittadinanza, risultino vivificati lemmi e contenuti dal profondo retroterra, in antico regime, quali fedeltà e patria. Se ne desume come sia necessario approfondire, riflessioni e confronti, attraverso la storiografia, sul valore periodizzante e sulla molteplicità semantica di alcuni passaggi chiave nel linguaggio della cittadinanza, alle soglie dell'antico regime.

3. *Il caso napoletano*

L'impostazione e lo svolgimento della ricerca non potevano prescindere dallo studio della gestione politica dei privilegi di Napoli, sia da parte delle istituzioni municipali sia di quelle statali. Rispetto al profilo privilegiato delle città, quale asse portante della loro identità politica, un fecondo punto di riferimento è stato fornito dal volume di Angela De Benedictis su Bologna¹⁵⁵. Vi si trova una rilettura problematica del contrattualismo in età moderna, nel rapporto tra monarchie e municipi. Dato l'argomento del lavoro che ora si presenta, risulta particolarmente interessante la riflessione che l'autrice compie sul modello pattizio aragonese e sulla sua importanza anche per altre città europee, specie nelle congiunture

¹⁵³ Ivi, p. 136.

¹⁵⁴ Ivi, p. 137.

¹⁵⁵ A. De Benedictis, *Repubblica per contratto. Bologna: una città europea nello Stato della Chiesa*, Bologna, Il Mulino, 1995; Ead., *Politica, governo e istituzioni nell'Europa moderna*, Bologna, Il Mulino, 2005, pp. 279-285, offre una sintesi sulla funzione e l'importanza politica dei privilegi nelle varie realtà territoriali europee tra XV e XVIII secolo.

politiche più critiche, come le successioni dinastiche. La difesa dei capitoli e dei privilegi, espressione delle libertà cittadine e del loro valore contrattuale nei rapporti con il sovrano, ne rappresentava l'essenza. La De Benedictis si sofferma sul ruolo svolto dallo «studio dell'interazione tra città (e sue istituzioni politiche) e monarchia come chiave per la comprensione profonda della storia meridionale»¹⁵⁶. Per la Sicilia, il rapporto contrattuale con il sovrano spagnolo assumeva un peso specifico più rilevante, non trattandosi di una provincia conquistata. Per lo stesso regno di Napoli, sebbene acquisito attraverso una conquista, non furono sviliti gli elementi più attivi del rapporto tra le città e il sovrano; soprattutto per la capitale, ma non solo¹⁵⁷.

Nell'analisi che andrò svolgendo cercherò di offrire elementi per comprendere i meccanismi politici adottati dalle istituzioni statali rispetto al modello privilegiato napoletano. La capitale doveva a fortune «regie» l'affermazione egemonica del proprio modello privilegiato; maturato, peraltro, nelle sue linee guida, durante il regno aragonese¹⁵⁸. Il sistema dei privilegi della capitale, che la cittadinanza napoletana rispecchiava e a cui dava accesso, nel variegato contesto di privilegi commerciali e giurisdizionali, talvolta cospicui, vigenti nel regno, rappresentava un banco di prova cruciale per la corona spagnola. Nell'attività politica e amministrativa rispetto a tale modello, svolta soprattutto dalla Regia Camera della Sommaria, la massima magistratura fiscale del regno che concedeva le patenti di cittadinanza dopo l'accertamento delle condizioni previste per ottenerla, si sono potuti ravvisare i tratti di uno degli strumenti di governo della complessa società napoletana. Nel corso del XVI secolo, specialmente nella sua seconda metà, le

¹⁵⁶ A. De Benedictis, *Repubblica per contratto*, cit., p. 85.

¹⁵⁷ Utile indicazione metodologica circa il ruolo del sovrano, fermo restando il suo potere di prescindere dall'osservare i capitoli delle città soggette, giunge da A. De Benedictis, *Repubblica per contratto*, cit., p. 45, che sottolinea l'importanza di non considerarlo in modo troppo verticale. Rispetto a questa posizione, appare convergente quella espressa da S. Cerutti, *Mestieri e privilegi*, cit., nella critica alla visione che equipara il privilegio essenzialmente al dono del sovrano. Sulle dinamiche politiche e identitarie in materia di privilegi, nel rapporto tra sovrano e città capitali, per l'Italia spagnola, ho dedicato una ricognizione in P. Ventura, *Privilegi, identità urbana e politica: le capitali dell'Italia spagnola durante il regno di Filippo II*, in *Felipe II (1527-1598). Europa y la Monarquía Católica*, dir. por J. Martínez Millán, Tomo II, Editorial Parteluz, Madrid 1998, p. 739-771.

¹⁵⁸ G. D'Agostino, *Napoli e il Sud dagli Angioini agli Aragonesi*, in *Storia della società italiana*, diretta da G. Cherubini, 8: *I secoli del primato italiano: il Quattrocento*, Milano, Teti, 1988, pp. 449-454.

1. Un problema aperto: la cittadinanza nell'età moderna

istituzioni di governo del regno, attraverso l'attività amministrativa, favorirono la costituzione e la riproduzione di alcune pratiche sociali corrispondenti ai modelli richiesti dalla condizione di cittadino. In questo modo, oltre alla verifica fiscale sullo statuto dei sudditi, proprio del tribunale camerale, furono promossi dei comportamenti urbani qualitativamente apprezzabili¹⁵⁹. In tal senso è possibile annoverare la partecipazione ai rituali civici e religiosi della città, stimolata dal governo spagnolo. Particolarmente intense tra XVI e XVII secolo, le occasioni cerimoniali hanno contribuito a formare e rafforzare l'identità urbana, concorrendo a produrre la cittadinanza *de facto*, altrettanto importante di quella *de jure* sancita dalla magistratura fiscale. Al riguardo si è recentemente soffermato, nei suoi studi, John Marino¹⁶⁰. Le attività delle istituzioni centrali di governo, tra cui la Sommaria in particolare, si compenetravano con l'obiettivo della salvaguardia del delicato equilibrio politico e costituzionale nei rapporti tra la corona spagnola e la capitale di uno dei suoi regni più preziosi.

¹⁵⁹ Le fonti prodotte dalla Sommaria hanno consentito di considerare nell'approccio il necessario doppio livello dell'integrazione sociale degli aspiranti cittadini e della definizione formale e legale della cittadinanza, perorato da T. Herzog, *Defining nations*, cit., p. 207. La bella documentazione della magistratura fiscale ha reso possibile lo studio del sistema della cittadinanza napoletana; impegnativo e non privo di ostacoli, come l'impossibilità della consultare i documenti ad esso relativo prodotti dagli organismi municipali per l'epoca considerata, andati perduti con molte altre fonti delle serie antiche dell'Archivio Storico Municipale di Napoli.

¹⁶⁰ J. A. Marino, *Becoming neapolitan: citizen culture in baroque Naples*, Baltimore, The John Hopkins University Press, 2011. Il rapporto tra privilegi di cittadinanza e identità urbane nel regno di Napoli è un nodo affrontato, specialmente per l'epoca aragonese, anche da G. Vitolo, *L'Italia delle altre città. Un'immagine del Mezzogiorno medievale*, Napoli, Liguori, 2014.

2. La capitale, il governo spagnolo e i privilegi

L'immagine e l'identità di Napoli, durante l'età moderna, sono strettamente legate alla sua condizione di città privilegiata. La stratificazione dei suoi privilegi giurisdizionali e fiscali, accumulati sin dall'epoca angioina, contribuisce a connotarne efficacemente il profilo di città capitale. Ciò vale in modo particolare per il regno aragonese, che ne consentì un notevole incremento quantitativo e qualitativo. Con l'inizio del dominio spagnolo, Napoli subì il declassamento a città vicereale, ma come rilevò Marino Berengo essa ancora aveva conservato o «addirittura irrobustito la sua antica natura di capitale» in misura più forte e profonda rispetto alle altre sedi vicereali¹. In riferimento alla partenza di Ferdinando il Cattolico, al termine della sua visita nel 1507, che sanzionò la definitiva scissione del binomio corte - capitale fino all'inizio del regno borbonico nel 1734, Berengo ha sostenuto che «la Napoli degli Aragonesi e, ancor prima, quella degli Angioini, abbia assolto il suo ruolo di capitale in misura incomparabilmente minore di quello assunto poi nella Napoli dei viceré»².

Uno degli elementi costitutivi di tale ruolo, divenuto dunque più cospicuo e complesso con il vicereame spagnolo, era rappresentato certamente per Napoli dai suoi numerosi privilegi. Al riguardo mi sono prefisso un duplice obiettivo: ripercorrere in parte vicende e contenuti della loro stratificazione fino ai primi decenni del Cinquecento, con il compimento della stagione delle importanti conferme e concessioni di Ferdinando il Cattolico e Carlo V; ma soprattutto analizzare rispetto ad essi l'attitudine politica del governo spagnolo e delle più importanti istituzioni cittadine e statali, durante il regno di Filippo II.

Per esaminare adeguatamente le soluzioni attraverso le quali il governo spagnolo gestì il profilo privilegiato di Napoli, è necessario compiere anche una

¹ M. Berengo, *L'Europa delle città*, cit., p. 33. Per un articolato quadro d'insieme delle caratteristiche della capitale in età spagnola G. Muto, *Le tante città di una capitale: Napoli nella prima età moderna*, in «Storia urbana», XXXI, 123, 2009, pp. 19-54.

² M. Berengo, *L'Europa delle città*, cit., p. 35.

ricognizione sulla sua politica, in merito alle più generali materie dell'amministrazione di questa grande capitale di antico regime. Le notevoli dimensioni fisiche e demografiche della città, che ne facevano a fine Cinquecento una metropoli, la seconda dell'Europa occidentale dopo Parigi³, esse infatti accrescevano la complessità della sua stratificazione sociale e dell'organizzazione della sua vita politica, rendendone perciò sicuramente più impegnativa la gestione.

È necessario tenere conto anche di una stratificazione politica: sotto dinastie diverse, Napoli era già stata più volte capitale e come tale, oltre ai privilegi giurisdizionali e fiscali, che avevano reso la condizione dei suoi cittadini la più vantaggiosa nel regno, aveva ampliato le competenze e le basi sociali delle sue istituzioni municipali⁴. Queste ultime, nei loro organismi rappresentativi, come in quelli di governo, crebbero grazie alle concessioni dei sovrani aragonesi, nonché alla breve presenza di Carlo VIII – si pensi al riconoscimento del Seggio del Popolo – e alle decisioni di Ferdinando il Cattolico e Carlo V. Verso la fine del XV secolo si delineò inoltre la capacità dei Seggi napoletani di rappresentare le istanze del regno nel suo complesso attraverso i Parlamenti generali. In queste assemblee, la capitale espletava una delle sue funzioni più qualificanti, contribuendo alla formulazione dei capitoli presentati ai sovrani, contenenti le richieste in cambio del voto dei donativi, al cui pagamento non avrebbe comunque contribuito in virtù dei suoi privilegi⁵.

Il regno di Alfonso I d'Aragona, così come quello dei suoi successori, inoltre, aveva dato un forte impulso allo sviluppo della città e dei suoi caratteri di capitale⁶, determinandovi una significativa densità di istituzioni centrali di governo e di attività produttive. Con il regno aragonese erano stati consolidati gli assetti istituzionali salienti del governo del regno, con magistrature quali il Sacro Regio Consiglio, la Regia Camera della Sommaria e la Gran Corte della Vicaria. Il primo costituiva la suprema corte di giustizia con potere di appello e definitivo

³ P. Malanima, *Italian Cities 1300-1800. A Quantitative Approach*, in «Rivista di Storia Economica», XIV, 1998, pp. 91-126.

⁴ B. Capasso, *Catalogo ragionato, Parte II*, cit.

⁵ G. D'Agostino, *Parlamento e società*, cit. G. D'Agostino, *Parlamento e società nel regno di Napoli. Secoli XV-XVII*, Napoli, Guida, 1979.

⁶ A. Ryder, *El Reino de Nápoles en la época de Alfonso el Magnánimo*, Valencia, Edicions Alfons El Magnànim. Institutio Valenciana d'Estudis i Investigació, 1987; G. Galasso, *Napoli capitale*, cit.

2. La capitale, il governo spagnolo e i privilegi

orientamento per gli altri tribunali del regno⁷. La seconda era invece la massima magistratura con compiti di amministrazione attiva e di controllo su tutta la materia economico-finanziaria, con funzioni anche giudiziarie e giurisprudenziali, in tutte le cause intentate nel regno su questioni fiscali⁸. La Vicaria attendeva alla giurisdizione civile e criminale in tutto il regno, fungendo inoltre da tribunale di polizia della capitale⁹. Le attività produttive furono incrementate negli anni settanta del XV secolo con la fondazione dell'Arte della Lana e della Seta da parte di Ferdinando I (Ferrante) d'Aragona¹⁰; quelle finanziarie ricevettero un decisivo impulso soprattutto dalla presenza di banchieri toscani. Il tessuto sociale e politico della città ne era risultato certamente stimolato.

Con la conquista spagnola si aggiunsero nuovi fondamentali elementi alla stratificazione istituzionale e politica della capitale e del regno. Si delineò una sovrapposizione crescente, nel corso della prima metà del XVI secolo, tra la costruzione istituzionale, cui attendevano i nuovi arrivati e le realtà istituzionali preesistenti, tanto statali quanto municipali. La prima novità di rilievo fu la fi-

⁷ G. Cassandro, *Sulle origini del Sacro Consiglio Napoletano*, in *Studi in onore di Riccardo Filangieri*, II, Napoli, L'Arte Tipografica, 1959, pp. 1-17.

⁸ M. L. Capograssi Barbini, *Note sulla Regia Camera della Sommaria del Regno di Napoli. Dai tempi più antichi alla abolizione ed alla istituzione della Corte dei Conti*, Napoli, Laurenziana, 1965; G. Muto, *Le finanze pubbliche napoletane tra riforme e restaurazione (1520-1634)*, Napoli, ESI, 1980, pp. 41-46; R. Delle Donne, *Alle origini della Regia Camera della Sommaria*, in «Rassegna storica salernitana», 15, 1991, pp. 21-61. Sulla Sommaria si dispone ora di R. Delle Donne, *Burocrazia e fisco a Napoli tra XV e XVI secolo*, R. Delle Donne, *Burocrazia e fisco a Napoli tra XV e XVI secolo: la Camera della Sommaria e il Repertorium alphabeticum solutionum fiscalium Regni Siciliae Cisfretanae*, Firenze, Firenze University Press, 2012, che ne ribadisce le origini angioine e ne ricostruisce gli sviluppi delle funzioni, tra regno aragonese e primi decenni del vicereame spagnolo.

⁹ G. Muto, *Il regno di Napoli sotto la dominazione spagnola*, in *Storia della società italiana*, cit., vol. XI, *La Controriforma e il Seicento*, Milano, Teti, 1989, p. 271.

¹⁰ G. Coniglio, *L'arte della lana a Napoli*, in «Samnium», XXI, 1-2, 1948, p. 66; *Statuti dell'Arte della Seta a Napoli e legislazione della Colonia di S. Leucio: appendice al volume L'Arte della Seta a Napoli e la Colonia di S. Leucio*, a cura di G. Tescione, Napoli, SIEM, 1933. M. Del Treppo, *Il regno aragonese*, in *Storia del Mezzogiorno*, diretta da G. Galasso e R. Romeo, vol. IV, tomo I, *Il regno dagli Angioini ai Borboni*, Roma, Edizioni del sole, 1986, p. 100, attribuisce l'istituzione delle due arti all'intento di Ferrante di perseguire una responsabile politica economica, nei confronti dei propri sudditi, tale da consentire, almeno in parte, un'emancipazione dall'industria straniera. Per rendere le due produzioni «i pilastri dell'economia regnicola», nel 1472, il sovrano vietò l'immissione nel regno di alcune qualità di panni forestieri (*ibid.*). Nel 1477, egli dispose «il divieto di introdurre sui mercati del Regno panni di qualità modesta, del tipo di quelli in cui si veniva specializzando l'industria napoletana» (*ibid.*).

gura del viceré, il luogotenente del sovrano, che da allora in poi avrebbe mediato il rapporto tra Napoli e il sovrano, incrementando ulteriormente la complessità delle dinamiche politiche della città capitale¹¹. Nel 1507, durante la sua visita a Napoli, Ferdinando il Cattolico istituì il Consiglio Collaterale, per affiancare il viceré nell'attività di governo del regno¹². La nuova istituzione riuniva comunque il Consiglio per gli affari di Stato, la Regia Udienza per quelli di Giustizia e la Cancelleria Reale, tre istituti creati dalla monarchia aragonese¹³. La sua composizione, che nel corso dei primi decenni del XVI secolo avrebbe subito revisioni e integrazioni, prevedeva inizialmente due Reggenti di Cancelleria, con

¹¹ A. Musi, *L'Italia dei Viceré. Integrazione e resistenza nel sistema imperiale spagnolo*, Cava de' Tirreni, Avagliano, 2000, in particolare pp. 98-107.

¹² M. L. Capograssi Barbini, *Note sul Consiglio Collaterale del Regno di Napoli*, in «Samnium», XXXVIII, 1965, p. 202. Sul quadro politico e istituzionale della costruzione e della gestione dell'apparato statale nel Mezzogiorno, nei primi decenni della dominazione spagnola, si veda G. Muto, *Tensioni e aspettative nella società napoletana nei primi decenni del Cinquecento*, in *El Tratado de Tordesillas y su época*, coordinador general L. A. Ribot García, Madrid, Sociedad V Centenario del Tratado de Tordesillas, 1995, pp. 1793-1804. Nel «contesto di ricerca di moduli più efficaci dell'azione di governo, vanno dunque ricercate le origini del Consiglio Collaterale, che la tradizione storiografica, in mancanza di un atto fondativo sicuro, colloca nel 1507, quando Ferdinando il Cattolico, alla partenza da Napoli, decide di porre a lato del viceré un consiglio ristretto di uomini di grande esperienza e di completa fiducia» (ivi, p. 1796). L'operato del sovrano, sebbene volto alla creazione di un nucleo forte di governo, fu all'insegna della prudenza e dell'equilibrio, per non provocare «una frattura con l'élite dirigente dell'antico apparato amministrativo del regno napoletano» (*ibid.*).

¹³ M. L. Capograssi Barbini, *Note sul Consiglio*, cit., pp. 208-218. In virtù di tali origini, A. Cernigliaro, *Patriae leges privatae rationes. Profili giuridico-istituzionali del Cinquecento napoletano*, Napoli, Jovene, 1988, p. 21, specifica che i membri del Collaterale erano nel contempo *Consiliarij*, *Auditores* e *Regentes*. La nuova istituzione riuniva «le funzioni che erano proprie di tre antichi organi dello stato aragonese, ovvero le competenze dei primitivi consiglieri collaterali (ossia consiglieri di stato), dei regi auditori (i membri della regia udienza) e dei reggenti di cancelleria», G. Muto, *Tensioni e aspettative*, cit., p. 1800. Negli anni trenta del XVI secolo si delinea la «struttura matura» del Consiglio Collaterale, che «si presenta in due distinte versioni: a) il Collaterale di giustizia, detto anche di toga, o di cappa lunga che, in sostanza coincide con i reggenti della cancelleria, il segretario della stessa e il viceré; b) il Collaterale di spada o di cappa corta dove, accanto al viceré, ai reggenti e al segretario, siedono anche un numero variabile di consiglieri di nomina regia, che non votano in questioni di giustizia. Esiste poi una ulteriore variante, il Collaterale di Stato e di Guerra, integrato di consiglieri militari, che operava solo in situazioni di emergenza bellica; durante l'invasione dei francesi nel 1527-28 esso era composto da ben 19 persone più il viceré» (ivi, p. 1801).

2. La capitale, il governo spagnolo e i privilegi

compiti e peso specifico più rilevanti, e tre Consiglieri¹⁴. Aurelio Cernigliaro ha evidenziato il disegno di promozione del Collaterale perseguito dalla corona spagnola nell'ambito delle istituzioni del regno. A esso Carlo V fornì un contributo decisivo attraverso il rafforzamento della presenza di consiglieri e ufficiali togati e la graduale sostituzione dei ministri aragonesi con quelli castigliani, ritenuti più fidati¹⁵. Il Collaterale assolveva alla direzione politica, che oltre al ruolo governativo prevedeva le funzioni normativa, con il concorso alla legislazione del regno, amministrativa e giudiziaria¹⁶. Gerarchicamente tale organo acquisiva una posizione superiore rispetto agli altri tribunali preposti all'amministrazione centrale del regno istituiti prima della conquista spagnola. La sua preminenza fu favorita da parte spagnola anche in modo non indolore, come accadde tra gli anni venti e trenta del XVI secolo con la riforma della Regia Camera della Sommara, disposta dal viceré Toledo e dai suoi stessi vertici nel 1533, dopo il riscontro di inefficienze e ritardi nella spedizione dei conti¹⁷. Il testo del provvedimento, emanato il 22 gennaio 1533, prevedeva che tutte le cause in cui non fosse direttamente coinvolto il regio fisco non dovessero essere curate dalla Sommara¹⁸. Inoltre il Luogotenente, l'ufficiale al vertice dell'organo camerale, sarebbe stato escluso dalle sedute del Collaterale, con la motivazione che fosse necessario non distoglierlo dai suoi gravosi compiti. Si può parlare in sostanza di un disegno politico volto a ridimensionare il peso della Sommara nella struttura istituzionale di

¹⁴ Per un'attenta e dettagliata disamina delle origini e dello sviluppo del Collaterale si veda ora G. Muto, *À la recherche d'un Conseil d'État: le Conseil collatéral du royaume de Naples (XVe-XVIe)*, in *Conseils et conseillers dans l'Europe de la Renaissance: v. 1450- v. 1550*, sous la direction de Cedric Michon, Tours, Presses universitaires François-Rabelais de Tours; Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012, pp. 211-242. Nel 1517 vi fu la nomina di un terzo reggente nella persona del nobile napoletano, nonché illustre giurista, Sigismondo Loffredo; nel 1518 Marcello Gazzella, già fedele ministro della corona d'Aragona, divenne il quarto reggente di Cancelleria, con l'incarico di risiedere presso la corte, A. Cernigliaro, *Sovranità e feudo*, cit., vol. I, pp. 92-93. I primi tre *consilarii collaterales* furono Andrea Carafa, conte di Santa Severina, Giovan Battista Spinelli, conte di Cariati, ed Ettore Pignatelli, conte di Monteleone; quest'ultimo fu sostituito nel 1515 dallo spagnolo Alfonso de Caravajal, G. Muto, *Il regno di Napoli*, cit., p. 270.

¹⁵ A. Cernigliaro, *Sovranità e feudo*, cit., vol. I, p. 92.

¹⁶ G. Muto, *Il regno di Napoli*, p. 270.

¹⁷ Per un'analisi più puntuale della riforma della Sommara, specie per quanto concerne i ritardi nello svolgimento delle sue funzioni contabili, si rinvia a G. Muto, *Le finanze pubbliche*, cit., pp. 35-37.

¹⁸ AGS, *Estado, Nápoles*, 1015, 5, citato in A. Cernigliaro, *Sovranità e feudo*, cit., vol. I, p. 101.

governo, nel quadro di un riordinamento delle magistrature secondo un processo centripeto culminante nel potenziamento della funzione di vertice politico della Cancelleria all'interno del Collaterale¹⁹. L'articolazione istituzionale del governo spagnolo del regno, nella prima metà del XVI secolo, si strutturò in modo più completo anche attraverso la risoluzione in senso gerarchico dei rapporti tra i distinti organi, nell'ambito di una più vasta tendenza all'accentramento propria della monarchia carolina. Tale processo giunse a compimento alla fine degli anni cinquanta con la creazione del *Consejo de Italia*, l'organismo consultivo preposto al trattamento degli affari italiani, uno dei consigli del sistema polisindiale dell'impero spagnolo²⁰. Era già stata avvertita la necessità di una riforma del sistema con cui si trattavano al centro le questioni relative alle province italiane; fu deciso perciò l'aumento dei reggenti italiani presso la corte, che tra il 1552 e il 1558 divennero due per ciascuna provincia²¹. Nel 1556 Diego de Vargas, segretario di Filippo II, fu incaricato di coordinare l'organizzazione del nuovo consiglio e di avviarne la specializzazione nelle materie dei tre domini italiani²². Restava fuori dalle competenze del Consejo de Italia il regno di Sardegna, che rientrava in quelle del Consejo de Aragón²³.

Con il *Consejo de Italia* si configurava nella sua interezza, quel percorso istituzionale che collegava il sovrano con Napoli. Le linee politiche di governo e le decisioni rispetto alle sue peculiarità di megalopoli e di capitale, seppure priva della residenza del sovrano, avrebbero seguito una lunga catena che andava da quest'ultimo al viceré, nella quale rientrava anche la funzione consultiva espletata al centro dell'impero dal *Consejo de Italia*. A Napoli le direttive sarebbero poi passate alle altre istituzioni centrali e periferiche del regno; quindi anche al Tribunale di San Lorenzo, l'organismo esecutivo del reggimento urbano designato dai Seggi. Non bisogna pensare però a una costante riproduzione di tale percorso gerarchico: i rapporti tra il sovrano e gli altri soggetti istituzionali con il conseguente corredo di decisioni politiche, oltre che di mediazioni a più li-

¹⁹ A. Cernigliaro, *Sovranità e feudo*, cit., vol. I, p. 277.

²⁰ M. Rivero Rodriguez, *Felipe II y el gobierno de Italia*, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 1998.

²¹ M. Rivero Rodriguez, *El Consejo de Aragón. El Consejo de Aragón y la fundación del Consejo de Italia*, in «Pedralbes», 9, 1989, pp. 57-90.

²² Ivi, p. 82.

²³ B. Anatra, *La Sardegna dall'unificazione aragonese ai Savoia*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, Torino, UTET, 1987.

2. La capitale, il governo spagnolo e i privilegi

velli, potevano essere il frutto anche di contatti diretti, fatta ovviamente salva la mediazione tecnica dei *Secretarios de despacho*²⁴. Il contatto delle istituzioni municipali napoletane con il sovrano, infatti, si verificò talvolta anche per mezzo di ambasciate a corte, sebbene in congiunture particolarmente importanti o urgenti, rese più difficoltose dalla ferma contrarietà di alcuni viceré²⁵. Nella gestione politica ordinaria bisogna considerare però che la capitale, a differenza di altre città comprese nel sistema delle Udienze provinciali²⁶, rientrava sotto la giurisdizione diretta del Collaterale, della Sommaria e della Vicaria.

Sui Seggi di Napoli e sul Tribunale degli Eletti convergevano, in modo più diretto e attento che altrove, le competenze e la presenza politica degli organi centrali dello stato. Senza peraltro tradursi in un'automatica sovrapposizione o prevalenza dell'apparato statale su quello municipale. Tra le due sfere si verificò un confronto a volte dialettico, da cui scaturirono alcuni importanti equilibri, funzionali alla stabilità politica cittadina, ma anche dei contrasti; dunque un terreno decisivo su cui si giocavano la gestione politica e il controllo sociale della capitale. A questo stesso confronto si possono ricondurre i capitoli e le grazie sovrane che definivano lo statuto privilegiato di Napoli. Nella loro azione di governo il sovrano, il viceré e i tribunali centrali dovevano tenerne conto, considerando anche le prerogative e i compiti dell'apparato municipale cittadino. Esisteva un'autonomia della sfera municipale, sia nella sua componente nobiliare che in quella popolare, che non sarebbe stato prudente svilire. Al governo spagnolo si imponevano tuttavia alcune priorità nella gestione politica e nel controllo sociale di Napoli. La città doveva essere inquadrata, saldamente e proficuamente, nella più vasta dinamica imperiale. Attraverso interventi diretti dovevano essere risolte, o almeno neutralizzate, alcune emergenze annonarie, difensive e urbanistiche, travalicando se necessario il governo municipale. Le tensioni o i problemi che ne

²⁴ Sulla loro essenziale funzione di supporto al lavoro del sovrano si sofferma diffusamente Escudero, *Los Secretarios*. J. A. Escudero, *Los Secretarios de Estado y del despacho 1474-1724*, Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 1976.

²⁵ B. Capasso, *Catalogo ragionato*, Parte I, cit.

²⁶ Le Udienze avrebbero dovuto rappresentare la proiezione periferica del Consiglio Collaterale nelle dodici province del regno. Si trattava di tribunali competenti, in prima istanza, sulla materia di giurisdizione regia, in appello per le sentenze emanate dalle corti inferiori. Esse erano composte da un governatore con funzioni di presidente, tre auditori e un avvocato fiscale, con funzioni di comando militare e amministrazione giudiziaria. Le circoscrizioni territoriali su cui le Udienze esercitavano la propria giurisdizione, nel 1645, non coincidevano esattamente con quelle delle dodici province del regno, G. Muto, *Il regno di Napoli*, cit., pp. 273-274.

derivavano possono essere ricondotti, come per altre capitali europee di antico regime, al più generale rapporto tra monarchie e municipi, caratterizzato soprattutto per il XVI secolo da una posizione di progressivo svantaggio dei secondi nei confronti delle prime²⁷.

I problemi di controllo e governo di una grande realtà urbana come Napoli erano aumentati nel corso della seconda metà del XVI secolo, anche in conseguenza di quella ininterrotta crescita, stimolata dai sovrani aragonesi, che ricevette una nuova forte spinta specialmente durante il mandato del viceré don Pedro de Toledo, marchese di Villafranca (1532-1553)²⁸. Tra la fine degli anni trenta ed i primi anni quaranta del XVI secolo egli portò a compimento il suo piano urbanistico, un'operazione di vasto respiro che ridefiniva l'assetto della città, a cominciare dall'ampliamento della sua cinta muraria²⁹. L'aspetto militare del piano, evidente anche per il potenziamento del sistema dei castelli cittadini,

²⁷ Il tema è stato trattato da un nutrito filone storiografico, di cui si trova una sintesi in G. D'Agostino, *Municipi e monarchie nazionali: il problema storico della città europea nell'età moderna*, in Id., *Per una storia di Napoli capitale*, Napoli, Liguori, 1988, pp. 17-46. Tra i titoli più rappresentativi al riguardo sono da annoverare, per il caso londinese R. Ashton, *The City and the Court, 1603-1643*, Cambridge, Cambridge University Press, 1979; I. W. Archer, *The pursuit of stability. Social Relations in Elizabethan London*, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, (specialmente il capitolo *The City and the Crown*, pp. 32-39). Sul caso parigino si vedano R. Mousnier, *Parigi capitale nell'età di Richelieu e di Mazzarino*, trad. it., Bologna, Il Mulino, 1983 e R. Descimon, *L'échivinage parisien sous Henri IV (1594-1609). Autonomie urbaine, conflits politiques et exclusives sociales*, in *La ville, la bourgeoisie et la genèse de l'État moderne (XII^e-XVIII^e siècles)*, N. Bulst e J. Ph. Genet (edit. par), Paris, 1988, pp. 113-150. Per la Castiglia si consulti B. Gonzales Alonso, *La monarchie castillane et le gouvernement municipal (1474-1598)*, in *Pouvoirs et institutions en Europe au XVI^e siècle*, sous la direction de A. Stegmann, Paris, J. Vrin, 1987, pp. 97-106.

²⁸ Su questa figura di notevole rilievo, si veda soprattutto il ponderoso studio C. J. Hernando Sánchez, *Castilla y Nápoles en el siglo XVI. El Virrey Pedro de Toledo. Linaje, estado y cultura (1532-1553)*, Junta de Castilla y León, Salamanca, 1994. Per un'ampia panoramica della costituzione, dell'estensione e del consolidamento del sistema dei viceregni, nel controllo e nella gestione politica della vasta comunità imperiale spagnola si vedano M. Rivero Rodriguez, *La edad de oro de los virreyes. El virreinato en la Monarquía Hispánica durante los siglos XVI y XVII*, Madrid, Akal, 2011; *El mundo de los virreyes en la monarquías de España y Portugal*, (éds) P. Cardim, Joan Lluís Palos, Madrid-Francfort, Iberoamericana-Vervuert, 2012; A. Musi, *L'impero dei viceré*, Bologna, Il Mulino, 2013.

²⁹ Un'accurata disamina dei tratti peculiari del piano urbanistico di Pedro de Toledo è compiuta da D. Bayon, *Un précurseur de l'urbanisme moderne à Naples: Don Pedro de Toledo (1532-1553)*, in *L'Urbanisme de Paris et l'Europe 1600-1680*, travaux et documents inédits présentés par P. Francastel, Paris, Klincksieck, 1969, pp. 235-250.

2. La capitale, il governo spagnolo e i privilegi

coesisteva con gli scopi di razionalizzazione della direzionalità urbana: i tribunali centrali – la Sommaria, la Vicaria e il Sacro Regio Consiglio – furono riuniti in un'unica sede a Castel Capuano³⁰. È stato evidenziato anche il contenuto di controllo politico dello spazio cittadino: il nuovo asse della via Toledo in particolare tracciò una linea di demarcazione che consentì una più incisiva presenza sul territorio³¹.

L'intervento di Toledo fu anche il fattore principale della spinta a un rinnovato e più intenso sviluppo urbanistico (soprattutto lungo la direttrice nord-orientale) e demografico: un punto di svolta dell'intera espansione cittadina la cui importanza è stata ampiamente segnalata³². L'intento di ordinare la città non evitò comunque l'aumento dei suoi problemi. La sua sicurezza, a cominciare dall'annona, divenne un nodo sempre più imprescindibile. Ciò innescò una dinamica contraddittoria, poiché fu necessario ai successori del Toledo un impegno crescente per garantire alla capitale un adeguato e costante approvvigionamento annonario, difendendone quindi i privilegi che comportavano in tal senso vantaggi fiscali rispetto alle altre città e comunità del regno. Nel contempo essi ritenevano di dover contenere proprio quella crescita demografica e urbanistica che rendeva più urgenti le esigenze annonarie. Quella di crescere, tuttavia, era legata a una delle libertà fondamentali della capitale del regno, solidamente legittimata da uno dei pilastri del suo profilo privilegiato, la prammatica *De immunitate Neapolitanorum*, emanata da Ferrante nel 1479. Il tentativo di bloccarne la crescita, nonostante le prammatiche vicereali già promulgate per arrestare lo sviluppo edilizio, non molti anni dopo il mandato di Toledo, in realtà non si

³⁰ Sulle trasformazioni del castello si può consultare L. Di Lernia - V. Barrella, *Castel Capuano. Memoria storica di un monumento da fortilizio a tribunale*, Napoli, ESI, 1993.

³¹ A. Giannetti, *La strada dalla città al territorio: la riorganizzazione spaziale del Regno di Napoli nel Cinquecento*, in *Storia d'Italia. Annali 8. Insediamenti e territorio*, a cura di C. De Seta, Torino, Einaudi, 1985, pp. 243-272.

³² «Verso la città, confluiscono i contadini di tutte le province del vasto reame, montuoso e pastorale. Sono attratti dalle 'arti' della lana e della seta, dai lavori pubblici cittadini, iniziati al tempo di Pedro de Toledo e continuati molto dopo (non sono ancora terminati nel 1594), dal servizio delle case nobili, con le loro folle di servitori e mendicanti. Accorrendo verso queste assunzioni, facili 'in qualsiasi stagione', i contadini si liberano contemporaneamente dai vincoli signorili [...]», F. Braudel, *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, vol. I, Torino, Einaudi, 1976, p. 366. F. Strazzullo, *Edilizia e urbanistica a Napoli dal '500 al '700*, Napoli, Arturo Berisio editore, 1968, pp. 9-10, anticipa invece agli anni venti del Cinquecento il forte richiamo dell'immigrazione esercitato dalla città.

verificò. Il governo spagnolo, tuttavia, nella seconda metà del XVI secolo, risultò sovente condizionato dal problema dell'espansione urbanistica fuori del circuito delle mura.

Pedro de Toledo inaugurò una linea di controllo delle istituzioni municipali, che incarnavano lo statuto privilegiato della capitale, anche attraverso ingerenze molto dirette nelle competenze relative alle materie del governo urbano. Innanzitutto, il cambiamento del sistema di scelta dell'Eletto popolare, alla fine del 1547, attraverso un parere vincolante del viceré su una rosa di nomi³³; quindi, l'istituzione del Grassiero, intorno al 1560, durante il vicereame del duca di Alcalá, carica dalle competenze decisive in materia annonaria ed espressione diretta del governo vicereale³⁴. Nella seconda metà del XVI secolo, il peso delle questioni specificamente legate ai problemi del concreto funzionamento di questa grande realtà urbana risultava maggiore, almeno nell'attenzione degli osservatori e nelle preoccupazioni di alcuni attori istituzionali. Ciò anche perché, in un arco temporale contrassegnato da stabilità politica, diplomatica e militare, Napoli doveva affrontare pur tuttavia una serie di anni difficili e di episodi critici. Basti pensare alla nuova agitazione del 1564 contro l'introduzione dell'Inquisizione secondo il sistema spagnolo³⁵ e alla rivolta culminata con l'uccisione dell'Eletto del Popolo Giovanni Vincenzo Starace il 9 maggio 1585³⁶, oppure alle gravi carestie del 1560 e del 1590³⁷. Tali momenti appaiono più congeniali per la verifica delle peculiarità, delle formule e dei contenuti del governo urbano, rispetto ad altri segnati dalla precarietà del dominio spagnolo, ancora da consolidare negli anni venti, o dall'eccezionalità delle opere direzionali e edilizie del piano urbanistico del Toledo, negli anni trenta e quaranta. Le emergenze del governo urbano costituiscono uno sfondo più stimolante e proficuo per verificare l'osservanza o meno dei privilegi di Napoli da parte spagnola.

³³ C. J. Hernando Sánchez, *Castilla y Nápoles*, cit., p. 329.

³⁴ G. Muto, *Gestione politica e controllo sociale nella Napoli spagnola*, in *Le città capitali*, a cura di C. De Seta, Roma-Bari, Laterza, 1985.

³⁵ L. Amabile, *Il Santo Ufficio della Inquisizione in Napoli*, vol. I, Città di Castello, S. Lapi tipografo editore, 1892; E. Pontieri, *L'agitazione napoletana del 1564 contro il tribunale dell'Inquisizione e la missione del teatino Paolo d'Arezzo presso Filippo II*, in *Nei tempi grigi della storia d'Italia. Saggi storici sul predominio straniero in Italia*, Napoli, Morano, 1957, pp. 233-292.

³⁶ R. Villari, *La rivolta antispagnola a Napoli. Le origini 1585-1647*, Roma-Bari, Laterza, 1994 (Ia edizione 1967), pp. 34-52.

³⁷ C. Petraccone, *Napoli dal Cinquecento all'Ottocento. Problemi di storia demografica e sociale*, Napoli, Guida, 1974, pp. 7-10.

2. La capitale, il governo spagnolo e i privilegi

La scelta cronologica del presente studio coincide in gran parte con il regno di Filippo II, epoca che presenta alcuni interessanti aspetti di omogeneità per quanto concerne il rapporto del governo spagnolo con lo statuto privilegiato di Napoli. La stratificazione dei privilegi avviata in epoca angioina si può dire sostanzialmente compiuta alla conclusione del regno di Carlo V. Il quadro politico generale, sancito nel 1559 dal trattato di Cateau-Cambrésis con la completa affermazione dell'egemonia spagnola in Italia, conferiva maggiore stabilità politica anche al regno di Napoli. Il quadro istituzionale di quest'ultimo, come già accennato, sia per l'apparato statale sia per quello municipale della sua capitale, appare più compiutamente delineato grazie a una serie di sviluppi e riforme. La materia dei privilegi, assimilabile ad una delle emergenze del governo urbano, diviene un nodo nevralgico a partire dal vicereame di don Pedro de Toledo, specialmente dopo la ferma opposizione della città all'introduzione dell'Inquisizione di rito spagnolo, culminata nella rivolta del 1547³⁸. Ancora nei primi anni cinquanta, da parte dei Seggi era in atto una nuova opera di legittimazione della valenza costituzionale dei privilegi di Napoli, attraverso la ricomposizione dell'accordo politico con la corona e il recupero di una dimensione contrattuale.

Rispetto allo statuto privilegiato di Napoli, la seconda metà del XVI secolo offre un gioco di mediazioni più indiretto e complesso, grazie al ruolo sempre più presente dei tribunali centrali del regno, che contribuì ad arricchire per la città quello di capitale. Il regno di Filippo II espresse un sostanziale rispetto del *corpus* dei privilegi di Napoli, almeno per quanto concerne l'accordo politico alla base del loro contenuto costituzionale. Nella sua seconda fase si possono però scorgere anche alcuni casi di messa in discussione ed erosione dei privilegi, soprattutto attraverso l'interpretazione dei loro contenuti in fase di applicazione ad opera dei tribunali centrali. Ad esempio nella mediazione di interessi tra la capitale e le altre realtà privilegiate del regno, sulla scorta di una progressiva burocratizzazione della materia dei privilegi. Durante i regni di Filippo III e Filippo IV, invece, si sarebbe delineato un ciclo più critico per il profilo privilegiato di Napoli, con sbocchi eclatanti quali la vendita dei suoi casali, parte essenziale del

³⁸ Sui temi della presenza dell'Inquisizione a Napoli si vedano G. Romeo, *Una città, due Inquisizioni: l'anomalia del Sant'Ufficio a Napoli nel tardo '500*, «Rivista di storia e letteratura religiosa», 1988, 24, pp. 43-67; Id., *L'Inquisizione a Napoli e nel Regno di Napoli nell'età di Filippo II: un bilancio*, in *Filippo II e il Mediterraneo*, a cura di L. Lotti e R. Villari, Roma-Bari, Laterza, 2003, pp. 629-640.

corpo cittadino, decisa nel 1637³⁹. Non a caso i capi della rivolta antispagnola del 1647 si sarebbero richiamati ai privilegi concessi da Carlo V, rivendicandone l'osservanza.

I motivi di interesse nello studio dei privilegi di Napoli nel XVI secolo risiedono nello sviluppo della sua natura di capitale, non solo in quanto *universitas* privilegiata, ma anche come concentrazione di molteplici realtà privilegiate. Ciò si evince dall'analisi dello stesso corpo municipale: i Seggi aristocratici e il Seggio del Popolo costituiscono distinte realtà privilegiate. La capitale corrisponde all'insieme delle sue entità sociali e istituzionali privilegiate, come dimostra peraltro la ricorrente formula con cui Napoli presenta se stessa nel rivolgere ai sovrani le sue petizioni, in occasione dei parlamenti generali del regno: «Cavalieri, Cittadini e abitanti». Significativo è poi il caso di un altro soggetto privilegiato della capitale, quale l'Annunziata, istituzione assistenziale di fondamentale importanza, dotata di un suo riconoscibile e autonomo profilo privilegiato⁴⁰; non

³⁹ N. F. Faraglia, *Il comune nell'Italia meridionale 1100-1806*, Napoli, Tip. della Regia Università, 1883, p. 36. La rivendicazione dell'inscindibile legame con i suoi casali, quale elemento qualificante dello statuto privilegiato di Napoli, data almeno dalla fine del XV secolo. Nel 1496, Federico d'Aragona concesse il *placet* alla seguente petizione della città: «se digne vostra maiestà non concedere ad alcuna persona li casali di Napoli, li quali sono stati antiquamente de ditta città di Napoli immo tenerli uniti, et non separati, con ditta città così circa la administratione de la iustitia, como in li altri servitii, sicomo è stato servato antiquamente, et havendoli concessi ditta maiestà se digne darli recompensa, ad quilli fossero dati, et revocare detta concessione, et ex nunc quella revocare et annullare», *Privilegi et capitoli, Privilegi et capitoli, con altre gratie concesse alla fidelissima Città di Napoli, et Regno per li Serenissimi Ri di Casa de Aragona, confirmati et di nuovo concessi per la Maestà Cesarea dell'Imperatore Carlo Quinto et Re Filippo Nostro Signore, con tutte le altre gratie concesse per tutto questo presente anno 1587*, Venezia, Pietro Drusinelli, 1588, p. 26. Molte città del regno avevano sotto la propria giurisdizione un numero variabile di casali. Questi erano borghi o villaggi, non lontani dai centri urbani, che non avevano autonomia amministrativa e che la città governava come parte del distretto urbano. Nel corso dei secoli XVI e XVII, il numero dei casali della capitale oscillò tra i 37 e i 42, si veda G. Muto, *Città e contado nell'esperienza del Mezzogiorno moderno*, in G. Vitolo (a cura di), *Città e contado nel Mezzogiorno tra Medioevo ed età moderna*, Salerno, Laveglia Editore, 2005, p. 294 e n.

⁴⁰ Uno dei capitoli vagliati da Ferdinando il Cattolico, nel 1505, riguardava la «confirmazione de li privilegii et gratie della annuntziata de napoli», *Privilegi et capitoli*, cit., 39v. L'opera pia, collegata all'omonima chiesa, risalente alla prima metà del XIV secolo, comprendeva un ospedale, ingrandito per volere della regina Giovanna II negli anni trenta del XV secolo, e «uno conservatorio molto grande con infinito numero di figliole esposite, quali s'allevano nel timor de Dio, e poi si collocano a marito. In oltre tiene buon numero di balie per li fanciulli espositi», S. D'Aloe, *Catalogo di tutti gli edifizii sacri della città di Napoli e suoi sobborghi*, in «Archivio storico per le province napoletane», VIII, 1883, III, pp. 506-507. Si veda anche G. B. D'Addo-

2. La capitale, il governo spagnolo e i privilegi

a caso citato spesso a parte nei capitoli presentati al sovrano, nel corso del Cinquecento, quando si precisa l'esenzione di Napoli dal pagamento del donativo⁴¹.

Nella capitale esisteva la più alta densità di spazi sacri del regno, che incrementava ulteriormente la concentrazione dei soggetti privilegiati⁴². Uno dei capitoli sottoposti a Ferdinando il Cattolico, nel 1505, concerneva proprio la conferma delle immunità e delle prerogative degli spazi sacri presenti a Napoli⁴³. Tra le realtà privilegiate, si possono citare anche alcune nazioni forestiere, impegnate

sio, *Origini, vicende storiche e progressi della real Santa Casa dell'Annunziata di Napoli*, Napoli, Antonio Cons, 1883. Secondo alcune fonti della seconda metà del XVI secolo, gli esposti erano tra i 7000 e gli 8500, le balie tra le 4000 e le 6000, R. De Maio, *L'Ospedale dell'Annunziata «il migliore e più segnalato di tutta Italia»*, in Id., *Riforme e miti nella Chiesa del Cinquecento*, Napoli, Guida, 1992, p. 243. L'Annunziata si dedicava a varie opere di carità in soccorso di carcerati e poveri vergognosi; provvedeva, inoltre, alle doti di fanciulle povere, cfr. N. Malnipote, *Le lodi e commendationi e comendationi delle maravigliose opere pie, che fa il Sacro hospitale et casa santa dell'Annunziata di Napoli*, Napoli, Horatio Salviani, 1589. Si trattava quindi di una realtà assistenziale di notevoli proporzioni che poteva contare su un patrimonio ingente, arricchitosi nel corso del XVI secolo, frutto di numerosi e costanti donazioni e lasciti. Nel secolo precedente, l'atto più rilevante in tal senso era stato disposto dalla «regina Margherita di Durazzo con il consenso del re Ladislao suo figliolo», attraverso la donazione della «città di Lesina sita presso il monte Gargano franca e libera da qualsivoglia pagamento come appare per privilegio spedito a' 23 di dicembre 1409 e per publico istromento rogato da notare Giacomo Mongello da Salerno a' 6 di novembre 1411», S. D'Aloe, *Catalogo*, cit., p. 507. L'accumulo di una notevole rendita consentì all'Annunziata l'apertura di un banco pubblico, nel 1587, che rimase attivo fino al fallimento del 1702; al riguardo si vedano A. Silvestri, *Sui banchieri pubblici napoletani dall'avvento di Filippo II al trono alla costituzione del monopolio*, in «Bollettino dell'Archivio Storico del Banco di Napoli», 3, 1951, pp. 1-35; R. De Maio, *L'Ospedale*, cit., pp. 247-248. Su questa importante e complessa opera assistenziale si consulti anche S. Marino, *Ospedali e città nel Regno di Napoli. Le Annunziate: istituzioni, archivi e fonti (secc. XIV-XIX)*, Firenze, Leo. S. Olschki, 2014, pp. 12-41: 55-62: 90-99.

⁴¹ L'esenzione dell'Annunziata dal pagamento dei donativi riguardava tutti i suoi stati demania-
li, R. De Maio, *L'Ospedale*, cit., pp. 247-248.

⁴² Sulla tipologia e la densità degli spazi sacri napoletani, in espansione verso la fine del
Cinquecento sulla scorta della crescita urbanistica, mi permetto di rimandare a P. Ventura,
Il sistema degli spazi sacri a Napoli tra XVI e XVII secolo. Note per una visione d'insieme, in
*Lieux sacrés, lieux de culte, sanctuaires. Approches terminologiques, méthodologiques, historiques
et monographiques*, sous la direction d'André Vauchez, Rome, Ecole française de Rome, 2000,
pp. 317-356.

⁴³ La richiesta rivolta al sovrano, in favore delle chiese cittadine, «et signate del archiepiscopato
de Napoli [...] e altre ecclesie de ditta città et suo dstrictu tanto seculare, como regolare, mona-
sterii de monache, conventi et frati», era quella di «confirmare et de novo concedere tutte quelle
immunitate, prerogative, gratie et concessione, ragione, libertate, iurisdictioni et altri boni bur-
gensatichi et feudali quali hanno havuti da li retro principi», *Privilegi et Capitoli*, cit., p. 39v.

in attività commerciali e finanziarie nella capitale e nel regno, in modo particolare i genovesi⁴⁴. La città capitale, anche nel caso di Napoli, si può considerare un ambito più congeniale per l'accesso ad alcune aree di privilegio e distinzione sociale, verso le quali si diressero anche molti immigrati. Ciò vale per il clero⁴⁵ e, ad esempio, per il Collegio dei Dottori⁴⁶. Ma non è solo la quantità dei privilegi a connotare la condizione di capitale. L'egemonia spagnola in Italia comportava la necessità di rendere più solidi il controllo e l'alleanza con i principi della penisola, attraverso l'attribuzione di titoli, croci cavalleresche, feudi - dei quali il regno di Napoli costituiva una grande riserva - e pensioni, come di recente ha efficacemente mostrato Angelantonio Spagnoletti⁴⁷. Nel ruolo svolto in tal senso dai viceré, si può leggere dunque un'ulteriore, qualificante, funzione della capitale vicereale: garantire un livello politicamente prezioso della mediazione dei privilegi, nel più generale contesto della comunità imperiale.

1. *La stratificazione dei privilegi: la penetrante lettura di Michele Muscettola*

Il *corpus* di privilegi che definivano l'assetto costituzionale dell'autonomia municipale di Napoli costituiva, dunque, un terreno di prova nevralgico per la

«Erano franchi *per privilegio* perpetuo o temporaneo vari luoghi pii della Città», B. Capasso, *Catalogo ragionato*, Parte I, p. 112.

⁴⁴ Sugli interessi e le attività dei genovesi nel regno di Napoli si vedano A. Calabria, *Finanzieri genovesi nel Regno di Napoli nel Cinquecento*, in «Rivista storica italiana», III, 1989, pp. 578-613; A. Musi, *Mercanti genovesi nel Regno di Napoli*, Napoli, ESI, 1996; G. Brancaccio, «*Nazione genovese*». *Consoli e colonia nella Napoli moderna*, Napoli, Guida, 2001.

⁴⁵ B. Capasso, *Catalogo ragionato*, cit., Parte I, pp. 111-112, precisa che nella categoria delle persone franche per stato rientrava «il clero secolare e regolare, od anche le famiglie o i servi di esso (Nel clero andavano compresi i cavalieri di Malta, di S. Giacomo, d'Alcantara e Calatrava; ed altri ordini cavallereschi di simil natura)». L'autore aggiunge che in «ogni nuova gabella si stabilivano le franchigie per gli ecclesiastici, o le somme per le quali venivano transatte» (ivi, p. 112n).

⁴⁶ Bisogna considerare, peraltro, che l'istruzione universitaria veniva impartita a Napoli in regime di monopolio rispetto al regno. Il conseguimento del dottorato, in medicina o *in utroque jure*, poteva valere concessioni quali la moderazione della pena, in caso di condanna - come accadde talvolta nella prima metà del Seicento - e l'accesso alla rota del Collegio poteva conferire alcune esenzioni fiscali, I. Del Bagno, *Legum doctores. La formazione del ceto giuridico a Napoli tra Cinque e Seicento*, Napoli, Jovene, 1993, pp. 131-132: 229.

⁴⁷ A. Spagnoletti, *Principi italiani e Spagna nell'età barocca*, Milano, Bruno Mondadori, 1996.

2. La capitale, il governo spagnolo e i privilegi

sua gestione politica da parte spagnola. Esso rappresentava quel grande bacino di risorse, materiali e simboliche, alle quali accedevano i cittadini napoletani. Per ripercorrere nelle linee essenziali le vicende della sua formazione, è necessario risalire alla capitale angioina. Un'interessante guida a tale scopo è offerta dal *Trattato del Governo della Fidelissima città di Napoli*, scritto nel 1671 da Michele Muscettola, cavaliere ascritto al Seggio di Montagna, di cui aveva ricoperto l'ufficio di sindaco⁴⁸. Il suo intento è quello di tracciare un «breve raguaglio del governo dell'istessa Città e Regno, con riportarci diverse Conclusioni delle nostre Piazze e lor Deputazioni a tal proposito con l'origine de Tribunali particolari e Gabelle della Città»⁴⁹. L'autore dedica la sua opera a don Federico de Toledo marchese di Villafranca, membro della grande casata così presente nella storia di Napoli, di cui sottolinea l'appartenenza ai Seggi⁵⁰, celebrando dunque il coinvolgimento del viceré nel governo urbano come parte integrante dell'*élite* municipale. Si direbbe un'eco del linguaggio politico impiegato nel rapporto tra il viceré don Pedro

⁴⁸ BNE, ms. 6247. Si tratta di un'opera inedita. Muscettola vi richiama il ruolo della sua famiglia nel governo della città, sin dall'elezione a sindaco del padre, il reggente Francesco Antonio, in occasione del parlamento generale del regno del 1628, di cui è integralmente riportato il verbale. Il padre dell'autore, dopo avere percorso tutta la carriera ministeriale, a partire dalla carica di giudice nel ramo civile della Gran Corte della Vicaria, nel 1619, era approdato alla prestigiosa nomina di reggente di cancelleria, il 14 novembre 1656, G. Intorcchia, *Magistrature del Regno di Napoli. Analisi prosopografica. Secoli XVI-XVII*, Napoli, Jovene, 1987, p. 347. Da questo studio, si evince che Michele Muscettola, patrizio di seggio, provenisse da una famiglia che aveva dato dagli anni trenta del XVI secolo, ininterrottamente, generazioni di giudici e consiglieri al servizio della corona. Il suo stesso percorso ministeriale è esemplare in tal senso. Egli fu giudice nella Vicaria civile, nel 1662; divenne consigliere del Sacro Regio Consiglio il 20 maggio 1669 e concluse la sua carriera come presidente della Sommaria, incarico affidatogli il 17 febbraio 1687, (ivi, p. 348). L. Giustiniani, *Memorie storiche degli scrittori legali del regno di Napoli*, vol. I, Napoli, Stamperia Simoniana, 1787, p. 289, ne fornisce una breve nota biografica, che considera la sua opera di trattatista di questioni legali e ne colloca la morte intorno al 1700. Le date corrispondenti alle tappe salienti della sua carriera di magistrato, fornite da Giustiniani sono corrette dalle verifiche documentarie compiute da G. Intorcchia, *Magistrature*, cit.

⁴⁹ BNE, ms 6247, f. 1r.

⁵⁰ Nell'illustrazione dei suoi propositi Muscettola ricorre a un espediente retorico, definendo la sua fatica un «picciol fascetto delle pubbliche notizie fra il breve spatium concessomi dalle continue occupationi del mio officio così per il luogo che Vostra Eccellenza tiene nelle nostre Piazze, per trovarsi già la sua augustissima Casa annoverata fra le famiglie della Piazza, o sia Seggio di Montagna» (*ibid.*). L'identificazione con i seggi della capitale, specie dopo l'accesso, tuttavia, costituiva un elemento forte anche dei percorsi sociali e politici nonché dell'autorappresentazione di alcune grandi casate spagnole a cui fu affidato il mandato vicereale, C. J. Hernando Sánchez, *Castilla y Nápoles*, cit., p. 245.

de Toledo e la città riguardo ai fatti del 1547, se si considera come Antonino Castaldo, illustrandoli nella sua cronaca di poco successiva, riporti la retorica autorappresentazione del viceré in qualità di cittadino napoletano, nel rivolgersi alla capitale del regno all'indomani della rivolta⁵¹. Muscettola, tuttavia, ritrae la figura del viceré in modo ancora più vincolante sul piano ideologico; nel quadro della sua iniziativa politica nel governo cittadino, invocando una dinamica tutta interna alla vita dei Seggi, nella quale annoverare idealmente lo stesso viceré, a partire proprio dall'appartenenza di quest'ultimo al suo stesso Seggio.

L'autore mira a incrementare la copertura politica e il consenso per il ruolo nel governo urbano di un Seggio in particolare, il suo ovvero Montagna, ma anche per quello della città nel suo insieme nei parlamenti generali del regno⁵². Il trattato di Muscettola si può collocare in una linea consolidata di scritture sulla città, che nel XVII ha trovato notevoli espressioni, come dimostra soprattutto *Il Forastiero* di Giulio Cesare Capaccio, pubblicato nel 1634⁵³. Rispetto a quest'ultimo, osservatore attento ed estremamente informato poiché era stato segretario della città, Muscettola delinea una prospettiva più circoscritta ma nello stesso tempo più specifica, vale a dire il ruolo strategico svolto storicamente dalla capitale nella sede dei parlamenti per la discussione dei donativi alla corona in cambio di privilegi e grazie. La funzione dei Seggi in merito fu politicamente più rilevante nel rapporto con la corona, specialmente dopo il 1642, ovvero dopo l'ultima convocazione dei parlamenti generali del regno⁵⁴. La consapevolezza in tal senso consente a Muscettola una profonda lettura storica di Napoli capitale e

⁵¹ Dopo avere ascoltato il discorso volto alla riconciliazione, pronunciato da Antonio Grisone nobile del seggio di Nido, il viceré rivolge alla città alcune parole rassicuranti: «[...] ne deve la Città a raggione stare con ansia et con soggetto veruno però che io veramente mi reputo vostro cittadino et regnicolo et certo con raggione, havendo per tanti anni con voi dimorato et trattato, et oltre di ciò havendovi maritata con un de vostri signori una mia figlia, et perciò vi dico che né intention di Sua Maestà né mia è stata mai di opporre alla religgiosa Città vostra macchia alcuna d'heresia né d'imporre Inquisitione», A. Castaldo, *Dell'istoria di notar Antonino Castaldo: libri quattro nei quali si descrivono gli avvenimenti più memorabili succeduti nel Regno di Napoli sotto il governo del viceré Pietro di Toledo e de' viceré suoi successori fino al cardinal Granvela*, Napoli, Nella Stamperia di Giovanni Gravier, 1769.

⁵² BNE, ms 6247. Due interi capitoli (il XV e il XVI) sono dedicati ai compiti del Sindaco, ossia alla carica ricoperta per due generazioni dai Muscettola.

⁵³ G. C. Capaccio, *Il Forastiero. Dialogi*, Napoli, per Gio. Domenico Roncagliolo, 1634.

⁵⁴ G. D'Agostino, *Parlamento e società*, cit.

2. La capitale, il governo spagnolo e i privilegi

dei suoi privilegi, alla luce del suo legame con i sovrani e delle sue capacità contrattuali esaltate dai parlamenti:

essendo la Città di Napoli avanti i Re Francesi una come l'altre Città del Regno, incominciò dopo la venuta di Carlo Primo ad esser pian piano quasi Capo e finalmente essendo stata fatta residenza de' Re vero e principal Capo di tutte l'altre Città del Regno, onde in quella Città s'incominciarono a fare i parlamenti⁵⁵.

Il ruolo più apprezzabile riguardo a questi ultimi la capitale lo svolse comunque a partire dai sovrani aragonesi, in particolare dal 1459. Attraverso il suo lavoro di erudizione storica, Muscettola vuole chiarire anche le esenzioni dei napoletani da gabelle, dazi e tributi imposti nel regno sin dai sovrani svevi. Tale condizione privilegiata è un elemento essenziale per conferire a Napoli la natura di città capitale. Muscettola ne precisa l'origine e lo svolgimento con un approccio in parte filologico, dichiarando «che l'esenzioni, che tengono da queste impositioni i Napoletani vengano mescolate e confuse con altre gratie registrate alle stampe in un volume ben noto de loro Privilegii e Capitoli»⁵⁶. Il riferimento va ai volumi che raccoglievano i privilegi della città, pubblicati su iniziativa delle istituzioni municipali sin dagli anni venti del XVI secolo⁵⁷. Questo intento di chiarezza induce inoltre a pensare che la materia dei privilegi della capitale apparisse ancora controversa all'indomani della rivolta antispagnola, durante la quale essa era stata oggetto di rivendicazioni importanti.

Nel *Trattato* di Muscettola, inizia un racconto della storia di Napoli secondo due registri interpretativi che delineano l'intreccio tra lo sviluppo della capitale e i suoi privilegi. Oltre al rapporto con i sovrani e alla conseguente stratificazione delle loro concessioni, viene evidenziata l'affrancazione della città da alcuni pagamenti, sin dai primi anni del regno angioino, nel contesto di una più generale emancipazione politica e istituzionale, che trovò gradualmente espressione nelle facoltà acquisite dagli Eletti e nella prevalenza su altre comunità del regno. I benefici che ne derivarono alla capitale e ai suoi cittadini sono illustrate in par-

⁵⁵ BNE, ms. 6247, f. 5r.

⁵⁶ Ivi, f. 5.

⁵⁷ *Tra legislatori ed interpreti nella Napoli d'antico regime. Mostra bibliografica*, a cura di S. Bagnulo, A. Cernigliaro, M. R. Fortezza, M. G. Zinno, Napoli, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 1991, pp. 88-92.

ticolare per quanto concerne la fiscalità. La condizione della capitale è di fatto identificata con l'esenzione da alcune gabelle o con la loro titolarità.

Una delle peculiarità di Napoli rispetto alle altre città del regno, sottolineata dall'autore, fu dovuta a una concessione risalente all'epoca di Carlo II d'Angiò:

che questa Città divenisse Capo del Regno, sotto il Regnare di Carlo Secondo chiaramente si cava dal ritrovarsi sotto il Regnare di Carlo il Vecchio governata e retta, si come tutte l'altre Provincie del Regno dal Giustiziero o sia Preside che di Terra di Lavoro appellavasi, si come riferisce il Duca della Guardia nella famiglia Grimaldo. Finché ritrovandosi Re Carlo Secondo in tempo della morte del Padre prigioniero del Re Jacopo d'Aragona in Catalogna Roberto Secondo Conte d'Artois, che in esecuzione della disposizione paterna governava il Regno sottrahendo Napoli l'anno 1286 dalla Giurisdizione del Giustiziero della Provincia al Governo d'un particolar Capitano la sottomise, come ne' reali registri dell'Archivio della Zecca si legge nella Cassa prima al mazzo 18 e 20, e da quel tempo mi persuado che incominciasse questa Città con felicissimi auspicii a divenire Capo e Metropoli di tutto il Regno⁵⁸.

Muscettola cita quindi l'immunità accordata ai cittadini napoletani dal pagamento del carlino per oncia, corrisposto all'epoca per lo *jus fondaci*. Dopo l'emancipazione dal Giustiziero di Terra di Lavoro, la città ottenne nel 1306 un prezioso riconoscimento della sua capacità potestativa, attraverso l'attribuzione della gabella del buon denaro⁵⁹, istituita per le contribuzioni ordinarie e straordinarie alla regia corte, ma destinata successivamente anche alle occorrenze municipali. Riprendendo le osservazioni sui privilegi dei napoletani, esposte da Ludovico Bianchini nella prima metà del XIX secolo in una classica storia delle finanze del regno⁶⁰, si può dubitare che i sovrani angioini perseguissero una pie-

⁵⁸ BNE, ms. 6247, ff. 5r-6.

⁵⁹ *Ibid.* Sull'origine e lo scopo di questa imposta, in B. Capasso, *Catalogo ragionato*, cit., Parte I, pp. 67-68, si legge: «La gabella del *buon danaro* fu istituita nel 1306 per cinque anni dalla Città con l'assenso del re Carlo II, onde occorrere alle spese della costruzione del porto, e di altre opere pubbliche ed al pagamento delle collette e di altre imposte straordinarie. Poscia fu confermata a beneficio della medesima città, e resa perpetua da re Roberto. Esigevasi nella dogana o maggior *fondaco*, e nelle *sbarre* su tutte le robbe immesse nella Città pagandosi prima il 10 e poscia il 20 per oncia del valore di esse. Comprendevo inoltre diversi membri o imposte, che si pagavano sui carri (poscia *corretture*), sulle salme, e sulle barche, che venivano in Napoli (*solutio curruum, salmarum, et barcarum*)».

⁶⁰ L. Bianchini, *Storia delle finanze del Regno di Napoli*, Napoli, Dalla Stamperia Reale, 1859.

2. La capitale, il governo spagnolo e i privilegi

na e cosciente politica del privilegio in favore della capitale, almeno inizialmente. Le esenzioni dei napoletani, infatti, non erano all'epoca più consistenti di quelle di altre comunità di mercanti; inoltre la stessa titolarità della gabella del buon denaro non rimase a lungo esclusivo appannaggio di Napoli.

Il coinvolgimento nelle movimentate vicende politiche e dinastiche dei sovrani angioino durazzeschi, sin dagli ultimi decenni del XIV secolo, sancirono per Napoli un graduale passaggio dalla dimensione di vera e propria città soggetta, benché residenza della corte e perciò capitale, a entità municipale capace di una parziale autonomia politica. Durante la reggenza di Margherita, iniziata nel 1386 dopo l'assassinio in Ungheria del marito Carlo III di Durazzo, si intraprese una politica di pacificazione che produsse alcuni importanti provvedimenti in favore della capitale. La reggente consentì alle mogli dei napoletani rei di stato di conservare i loro diritti sui beni confiscati. Secondo un orientamento già espresso nel 1344 dalla regina Giovanna I, ella riconobbe inoltre al tribunale napoletano della Vicaria la facoltà di nominare i maestri giurati e i sub giurati, ufficiali incaricati di compiti di sorveglianza dell'ordine pubblico, dopo avere annullato le nomine precedentemente decise dai delegati del Giustiziere regio nei casali di Napoli. Una stagione ancora più fortunata per lo statuto privilegiato di Napoli giunse con la regina Giovanna II. Il 20 dicembre 1418, ella ordinò la piena restituzione della gabella del buon denaro, per ottenere maggiore consenso da parte della città. Dopo un periodo di disordine, conclusosi nell'ottobre 1419 con l'incoronazione di Giovanna II da parte dell'inviato papale, il cardinale Pietro Morosini, il provvedimento fu definitivamente sancito in novembre insieme all'abrogazione di alcune gabelle gravanti sulla città. La regina confermò i privilegi della città e ne concesse altri, consolidando il nucleo basilare delle prerogative che stabilivano la preminenza di Napoli sul resto del regno. Tra esse figuravano il privilegio del foro per i napoletani e la facoltà degli Eletti municipali di esercitare il sindacato sugli ufficiali della città⁶¹.

Il favore regio per la capitale raggiunse tuttavia il suo culmine con la dinastia aragonese. Alfonso I, dopo il suo ingresso trionfale, nel 1442 concesse ai napoletani l'esenzione dal pagamento della tassa sui fuochi e dunque la dispensa dal catasto per i loro beni⁶². Una differenza discriminante rispetto alle altre comuni-

⁶¹ A. Cutolo, *I privilegi dei sovrani angioini alla Città di Napoli*, Napoli, a cura del Comune, 1929.

⁶² B. Capasso, *Sulla circoscrizione*, cit., p. 99.

tà pur privilegiate, che fu completata da una serie di esenzioni garantite dai successori di Alfonso ai napoletani in tutte le terre del regno. Al di là degli indulti e della restituzione di beni burgensatici o feudali, che suggellavano la pacificazione dopo la conquista, l'*universitas* napoletana ottenne la riconferma delle prerogative già ricevute soprattutto da Giovanna II, divenute parte integrante della sua identità politica municipale⁶³. I richiami alle concessioni della regina angioina sono espliciti ed evidenziano quanto la maglia dei privilegi dei napoletani fosse in sostanza già definita. Nel gruppo dei capitoli concessi da Ferrante nel 1459, tra le suppliche dell'*universitas* napoletana figura quella di

confirmare tutte antique gratie et exemptione facte per quoscunque reges vestros predecessores [...] tam in genere quam in specie, nec non et ad maioris cautelae suffragium confirmare et de novo concedere certae gratiae et exemptione olim factae [...] per la felice memoria Regina Ioanna secunda in lo privilegio de ipsa regina secunda, cum tale privilegium etiam redundet in rei publicae dicti regni⁶⁴.

La petizione muoveva dall'intento di vincolare il potere regio all'osservanza di un patto politico che avrebbe dovuto premiare la lealtà e la fedeltà dei napoletani. Proprio in virtù di queste due doti la città domanda e ottiene il *placet* per la «franchitia exemptione et perpetua libertà de omne gabella collecta et altra subventionem che la dicta università omni futuro tempore de tale graveza omnino sia penitus aliena». La XVII petizione dello stesso gruppo presentato nel 1459 precisa la sostanza del privilegio chiedendo che

tutti li citatini de Napoli et suo districtu liberi debiano essere exempti et franchi de omne dohana, Gabelle et omne altro vectigale secundo sono stati antiquamente et consueto, et etiam che quilli forestieri che la dicta università facesse o avesse facti citatini per lo passato et advenire, debiano tucti gaudere quelle franchitie et exemptione como li proprii antiqui citatini de Napoli senza altra interpretazione⁶⁵.

L'assenso del sovrano, limitato soltanto dalla clausola «dolo et fraude cessante», ratifica una preziosa estensione delle franchigie dei napoletani. Se il primo

⁶³ A. Cutolo, *I privilegi*, cit.

⁶⁴ *Privilegi et capitoli*, cit., pp. 11 e sgg.

⁶⁵ *Ibid.*

2. La capitale, il governo spagnolo e i privilegi

dei due testi citati fa riferimento soprattutto alla libertà da pesi fiscali per l'università napoletana, nel secondo la specificazione dell'immunità da ogni dogana introduce una più netta formalizzazione dei vantaggi commerciali di cui i napoletani avrebbero potuto beneficiare in città come in tutto il regno. In tal senso apportarono un'integrazione i due provvedimenti emanati da Federico III (Federico d'Aragona) il 10 novembre del 1498, che esentavano le mercanzie dei napoletani dal pagamento di imposte, sia nelle terre demaniali sia in quelle baronali. Questi risultati ottenuti dai napoletani si possono considerare anche il frutto del tentativo di recuperare terreno rispetto ai privilegi e alle consolidate posizioni di vantaggio di alcune comunità di mercanti, ad esempio di capuani e liparoti, ma anche di forestieri operanti nel regno, pure dotate di una serie di immunità fiscali. In altri termini, nella presentazione e nella concessione delle grazie è possibile cogliere gli episodi o le fasi salienti di una più articolata contrattazione, specie nei casi di reiterazione, se si considerano non soltanto come gli atti di una rituale prassi della riconferma del patto tra sovrano e sudditi della città capitale.

Il dato più significativo del XVII capitolo del 1459 consiste nell'equiparazione dei cittadini napoletani a quelli «facti cittadini» dall'*universitas* napoletana anche con valore retroattivo⁶⁶. Le esenzioni dei napoletani vengono poste in relazione più stringente con il possesso della cittadinanza. Oltre all'esigenza di ottenere la formalizzazione della consuetudine in virtù della quale i napoletani godevano già di esenzioni fiscali, si evince l'importanza del riconoscimento di una fondamentale capacità potestativa, quella di creare cittadini. Più che al rischio di una futura accezione meno vantaggiosa da parte del sovrano, la precisa petizione di non legittimare interpretazioni diverse del capitolo lascia pensare alla possibilità di deroghe o atti restrittivi da parte dell'amministrazione centrale, sviluppatasi durante il regno aragonese: il riferimento va soprattutto alla Regia Camera della Sommaria. Decisioni non pienamente favorevoli ai napoletani, nell'interpretazione dei loro privilegi, erano prevedibili, dato l'impatto che le franchigie previste avrebbero provocato sulle altre comunità del regno.

Fra i capitoli accordati alla città da Ferrante nel 1476, il XXV presenta una condizione aggiuntiva al testo del XVII, approvato nel 1459: anche i forestieri dichiarati cittadini avrebbero potuto «gaudere quelle franchitie et exemptioni, como li proprii antiqui citatini de Napoli, senza altra interpretazione comperando case et havendoce domicilio perpetuo». La necessità di possedere beni,

⁶⁶ *Privilegi et capitoli*, cit., pp. 11 e sgg.

nella fattispecie la casa, e di fissare la residenza rendeva decisivo per l'accesso ai privilegi il rispetto delle modalità che connotavano la condizione del *civis*. Il mancato riferimento al ruolo dell'università per la creazione dei nuovi cittadini, nella versione del 1476, conferisce in un certo senso una validità più generale ai termini del privilegio, includendo implicitamente l'insieme dei cittadini. Esiste dunque una coincidenza tra questo testo di ispirazione municipale e quello della prammatica *De Immunitate Neapolitanorum* del 1479⁶⁷, in virtù della quale potevano beneficiare degli stessi privilegi dei cittadini napoletani tutti coloro che, comperando casa e sposando una napoletana, si fossero trasferiti nella capitale. Alcuni capitoli approvati nel 1459 ribadirono una serie di garanzie giuridiche per i napoletani, come quella di non essere arrestati senza ordini *in scriptis*⁶⁸. Fu riconfermata inoltre l'esclusione dall'accesso agli uffici e ai privilegi di Napoli per tutti coloro che provenivano da terre in cui fossero rifiutati gli uffici ai napoletani. Tale principio di reciprocità dimostra chiaramente la non pacifica accoglienza dei vantaggi di questi ultimi nel resto del regno, ma nel contempo evidenzia la persistenza di un orientamento politico della monarchia aragonese favorevole allo sviluppo della preminenza della capitale anche attraverso il *corpus* dei suoi privilegi.

Alla conquista del regno, gli spagnoli trovarono una struttura dei privilegi di Napoli già sostanzialmente compiuta. I capitoli presentati nel 1505 al Gran Capitano Consalvo de Cordova, artefice dell'impresa, denotano soprattutto l'esigenza di ottenere alcune importanti rassicurazioni da parte del nuovo potere regio con la conferma di tutte le grazie già concesse dai precedenti sovrani, nonché delle città, delle terre, degli uffici, delle dogane e di altre giurisdizioni dei napoletani. I capitoli rispecchiano la necessità della conservazione dei beni, quando chiedono «che restano secure le robbe» di quanti volessero espatriare. L'istanza più esplicita in tal senso è quella di non pubblicare i beni dei napoletani, «excepto pro crimine laesa maiestatis in primo capite, in lo quale caso, in li boni feudali tantum, se habiano ad conservare seu mantenere et non depauperare», dal momento che ciò «redundaria in danno de la Catholica Maiestate, essendo li subditi de quella in paupertate». La situazione di disagio, in seguito alle vicende belliche, si evince peraltro dalla richiesta che fosse la regia corte a provvedere alle mura di Napoli.

⁶⁷ L. Giustiniani, *Nuova collezione delle prammatiche del Regno di Napoli*, VI, Napoli, Stamperia Simoniana, 1805, pp. 164-165.

⁶⁸ *Privilegi et capitoli*, cit.

2. La capitale, il governo spagnolo e i privilegi

Sempre a causa «della loro grande inopia et paupertà», i napoletani chiedevano il privilegio di non essere

astricti ad pagamento alcuno de imposizione nova de imprompto donativo o pagamento se imponesse per dicte Catholica Maiestate, vice Re, locumtenenti, capitanei, seu ufficiali ex qualunque causa urgente et urgentissima, etiam si fosse pro statu reipublicae et totius regni et conservatione ipsius⁶⁹.

La richiesta profila l'immunità più rilevante per lo statuto privilegiato di Napoli, quella dal donativo, che il sovrano chiedeva al regno attraverso i parlamenti generali. Essa si univa all'esenzione dal focatico, quindi dal catasto, riconosciuta nel 1442. Per non subire delimitazioni o interpretazioni in materia fiscale ad essa sfavorevoli, l'*universitas* napoletana si preoccupava di ottenere ancora l'equiparazione dei cittadini da essa creati, da intendersi come oriundi, a quelli «creati per regii privilegii».

Altro importante risultato, che consolidava i vantaggi dei napoletani, era rappresentato dalla franchigia nel fondaco maggiore della capitale e nelle dogane del regno, «per uso delle loro case et famiglia». La categoria dell'uso proprio definiva un criterio di protezione delle esigenze personali dei napoletani; alla quale si univa l'immunità prevista per tutti coloro che avrebbero introdotto approvvigionamenti per la grascia cittadina. Naturalmente l'argomento prestava il fianco a varie interpretazioni, come si sarebbe infatti verificato a più riprese nel corso del XVI secolo. I Seggi, comunque, domandavano la riconferma delle esenzioni per le mercanzie e soprattutto per i beni dei cittadini napoletani accatastati nel regno, riproponendo con più vigore l'aspettativa di un pieno riconoscimento della validità dei privilegi della capitale in tutte le province del regno, per sancirne quella preminenza che sarebbe giunta solo nei decenni successivi.

Con i capitoli spediti da Segovia il 9 ottobre 1505, Ferdinando il Cattolico confermò l'insieme delle grazie presentate al Gran Capitano, consolidando in modo sostanzialmente compiuto il nucleo basilare delle prerogative di Napoli. Su di esso sarebbero intervenuti anche Carlo V e Filippo II, attraverso conferme e talvolta riesami o deroghe, ma si tratta di congiunture diverse nella storia dei privilegi dei napoletani.

⁶⁹ *Privilegi et capitoli*, cit.

Nel suo trattato Muscettola delinea anche il prevalere, graduale e con qualche affanno, di Napoli come realtà privilegiata. I privilegi dei cittadini di Capua e di Lipari costituiscono un modello forte di stratificazione, al quale i napoletani continueranno a richiamarsi per chiedere alla Sommaria l'osservanza delle proprie prerogative durante la seconda metà del Cinquecento⁷⁰. La conflittualità tra realtà privilegiate, evidente già nei primi decenni del secolo, si sarebbe protratta fino al XVIII secolo, fino a quando restò in vigore lo statuto privilegiato di Napoli, specie per quanto riguarda l'annona. Si svilupparono comunque anche delle soluzioni di reciprocità tra realtà privilegiate, ad esempio nell'attribuzione di uffici ai cittadini, che consentirono un'affermazione talora meno contrastata dello statuto privilegiato della capitale. Napoli peraltro, in virtù della prammatica *De immunitate neapolitanorum* offriva a tutti i regnicoli, e non solo, la possibilità di accedere ai suoi privilegi cementando la reciprocità tra capitale e province.

Con la conquista spagnola fu completato il *corpus* dei privilegi di Napoli, da non considerare un'entità immutabile. Esso richiedeva una costante e rinnovata legittimazione politica, attraverso la contrattazione con il sovrano e con i suoi viceré. In virtù dei rinnovi e delle interpretazioni da parte dell'amministrazione, quello dei privilegi divenne il paradigma più significativo dei rapporti tra sovrano e capitale del regno di Napoli.

2. *I privilegi di Napoli fra conflitti e mediazioni del consenso*

Nei primi decenni del XVI secolo, almeno fino all'approvazione dei capitoli del 1536 da parte di Carlo V⁷¹, la riconferma e l'integrazione dei privilegi concessi alla città dai sovrani aragonesi trovarono una congiuntura sostanzialmente favorevole. Con i tratti forti del governo vicereale del Toledo e, soprattutto, con la rivolta del maggio 1547, la situazione cambiò. Le conseguenze di questo rilevante episodio della storia politica napoletana mutarono profondamente il potere contrattuale della città. Fallì il tentativo di instaurare anche nella provincia napoletana il meccanismo inquisitoriale vigente in Spagna; ma la repressione che

⁷⁰ Ciò si evince, in molti casi, dalla documentazione del fondo *Sommaria Partium*, conservata presso l'Archivio di Stato di Napoli.

⁷¹ A. Cernigliaro, *Sovranità e feudo*, cit., I, pp. 295 sgg.

2. La capitale, il governo spagnolo e i privilegi

seguì, ovviamente, produsse una posizione di svantaggio e ritardo per la ripresa di iniziativa politica cittadina.

Le grazie chieste al sovrano dai rappresentanti della capitale e del regno nei parlamenti, in cambio del donativo alla corona, sono l'espressione di un meccanismo istituzionale che si configurava come uno spazio rappresentativo e di contrattazione, per il quale occorre adeguate capacità politiche da parte di entrambi i contraenti. La concessione del donativo da parte del regno non era scontata e automatica. Per ottenerla, il sovrano doveva comunque confrontarsi politicamente con i suoi rappresentanti e, in misura maggiore, con quelli della sua capitale. È lecito pensare però che la congiuntura politica aperta dal 1547 avesse ridotto l'incisività dei Seggi napoletani nell'ambito dell'istituto parlamentare. La capitale doveva cercare una nuova legittimazione per rilanciare il suo ruolo di soggetto politico nei rapporti con la corona spagnola.

I più importanti capitoli che definiscono lo *status* politico-istituzionale della città, oltretutto del regno, nei primi decenni del dominio spagnolo, quali quelli accordati *ex novo* o confermati nel 1521 o nel 1536, non esauriscono l'attività di ratifica del sovrano nei confronti delle richieste napoletane. I capitoli concessi da Carlo V a Worms il 29 marzo 1521 comprendevano questioni importanti, concernenti la riorganizzazione dell'attività dei tribunali napoletani come la Vicaria e il Sacro Regio Consiglio, per consolidare il funzionamento della giustizia. Essi vertevano, inoltre, in più di un caso, sulle norme di successione feudale⁷². Le grazie spedite dal sovrano nel 1536 riguardarono ancora alcuni nodi di primaria importanza nelle materie feudali, giudiziarie e amministrative⁷³ sollevati nei capitoli presentati da Napoli e dal regno. Fra questi ultimi, nel quadro dei vari dibattiti svoltisi nel corso del XVI secolo nei Parlamenti e in margine ad essi, ne troviamo alcuni in risposta a questioni meno nevralgiche dal punto di vista costituzionale,

⁷² In merito, la ricostruzione di A. Cernigliaro, *Sovranità e feudo*, cit., I, pp. 112-117 è particolarmente attenta al problema delle usurpazioni giurisdizionali dei ministri regi a discapito della feudalità, che dal canto suo tentò di far sentire la propria voce in occasione della presentazione dei capitoli del 1521.

⁷³ Secondo A. Cernigliaro, *Sovranità e feudo*, cit., I, p. 303 le grazie del 1536 «realizzarono il tentativo di porre una forte ipoteca nobiliare sull'apparato organizzativo dello Stato, coinvolgendo lo stesso viceré». Esse furono altresì espressione di un più vasto disegno politico di Carlo V volto a limitare l'attività del potente e abile viceré Toledo, specie per quanto concerneva «la natura e la disciplina in astratto del rapporto feudale» (ivi, p. 305). Cernigliaro riconduce la posizione dell'imperatore nel 1536 all'intento di mantenere un'utile contrapposizione tra viceré e aristocrazia e ribadire la centralità delle decisioni della corona rispetto al regno (ivi, p. 304).

ma pur sempre rilevanti sul piano politico. Si trattava di «grazie particolari» ossia di petizioni formulate, secondo esigenze molto specifiche, da singole città o da singole persone. Nel 1521, ad esempio, erano state avanzate richieste di garanzie per il sistema delle doti delle donne napoletane e di approvvigionamento della capitale di sale⁷⁴. Dagli anni quaranta del XVI secolo in poi, come appare dalla documentazione dell'Archivio General de Simancas, le grazie riguardavano anche gli aiuti a conventi o a singoli gruppi familiari⁷⁵.

Il meccanismo parlamentare era caratterizzato dunque da un confronto politico corrente, riconducibile a una più generale contrattualità tra i soggetti istituzionali che, attraverso di esso, si esprimevano. I suoi risultati più apprezzabili per Napoli e il regno erano i privilegi che avrebbero garantito, da allora in poi, le concessioni sovrane. Bisogna comprendere perciò nella sua integrità il significato di accordo politico insito nella formula del privilegio. Data la frequenza dei donativi, la contrattazione tra sovrano e regno, e più in particolare tra quest'ultimo e la capitale, definiva uno spazio politico ampio e costante, nel quale la ricerca della preminenza costituiva una variabile rilevante per la gestione politica spagnola. Lungi dall'occupare una condizione paritaria in tale confronto, la netta prevalenza della corona trovò nel periodo immediatamente successivo al 1547 ulteriori elementi favorevoli.

La ripresa dell'iniziativa politica cittadina si può individuare nell'ambasciata a corte affidata al cardinale Girolamo Seripando nel 1553. La necessaria ricerca di una nuova intesa sembrò effettivamente conseguita, stando alla conclusione della missione: il 31 dicembre 1554, Carlo V concesse trentacinque capitoli in cui confermava a Napoli privilegi e immunità. Nell'incarico a Seripando si era creata una certa convergenza tra i Seggi nobili e quello popolare che, almeno nella sua fase iniziale, riassumeva la volontà e gli interessi politici della città nel suo complesso. In verità i primi perseguirono anche alcuni obiettivi ai danni del secondo. Ad esempio, il capitolo XXXIII sanciva il principio maggioritario nelle deliberazioni degli Eletti, riconoscendo la sufficienza del voto di quattro Seggi

⁷⁴ AGS, *Estado, Nápoles*, 1015, 5. Nei capitoli concessi da Filippo II nel 1557, tornò la questione delle garanzie in materia di doti, sia per le donne napoletane che per le regnicole, specialmente riguardo «alle obligationi, assecurationi et restitutione», *Privilegi et capitoli*, cit., f. 162v. Per un'analisi puntuale dei regimi dotali nel regno di Napoli, con particolare attenzione al rapporto tra dote e feudo, si veda M. A. Visceglia, *Il bisogno di eternità. I comportamenti aristocratici a Napoli in età moderna*, Napoli, Guida, 1988.

⁷⁵ AGS, *Estado, Nápoles*, 1046 (a. 1554); *Secretarías Provinciales, Nápoles*, 2, 42, 156.

2. La capitale, il governo spagnolo e i privilegi

su sei e lasciando alla parte popolare il diritto di appellarsi al viceré in caso di dissenso⁷⁶. L'introduzione di un sistema di voto certamente penalizzante per l'Eletto del Popolo trovava un parziale bilanciamento nell'eventualità che il viceré accogliesse i suoi argomenti e rimettesse in discussione l'esito della votazione. Giovanni Muto ha colto in questa soluzione uno degli elementi basilari del rafforzamento dell'asse tra viceré ed Eletto del Popolo, funzionale a un più solido controllo degli equilibri politici urbani⁷⁷. Della missione affidata a Seripando, Aurelio Cernigliaro ha invece sottolineato in modo particolare il contenuto di riscatto politico dei *militēs* ossia della nobiltà di Seggio⁷⁸. Le distinte parti cittadine erano mosse ovviamente da fini diversi, anche antitetici, per cui non sarebbe corretto attribuire eccessiva unitarietà all'iniziativa del 1553. La serie di omaggi resi separatamente al sovrano dai Seggi nobili e da quello del Popolo, dopo il 1547, conferma ulteriormente la disunione dei percorsi politici delle piazze⁷⁹. La città nel suo insieme, comunque, era interessata a riqualificare lo spessore e le potenzialità della sua soggettività politica.

Alcuni provvedimenti adottati da don Pedro de Toledo, durante la crisi del 1547, mostrano come il controllo militare spagnolo del territorio napoletano avesse prodotto situazioni fortemente penalizzanti per le *élites* municipali anche dopo l'emergenza. Un documento del 12 luglio 1547, ad esempio, contiene la notizia della consegna per «barones y ciudadanos» di risiedere nella zona di Santo Spirito, un'area molto centrale a ridosso del palazzo vicereale⁸⁰. La decisione, maturata nell'attesa che il sovrano indicasse la soluzione definitiva sul motivo del conflitto con la città, ossia sull'introduzione dell'Inquisizione alla maniera spagnola, probabilmente mirava a limitare drasticamente la libertà di spostamento

⁷⁶ *Privilegi et capitoli*, cit.

⁷⁷ G. Muto, *Gestione politica*, cit., p. 82.

⁷⁸ A. Cernigliaro, *Sovranità e feudo*, vol. I, p. 389 e sgg.

⁷⁹ AGS, *Estado, Nápoles*, 1038, 32-41.

⁸⁰ AGS, *Estado, Nápoles*, 1037, 78-193 e 293. Il nome del luogo citato trae origine da una chiesa risalente al XIV secolo, affidata ai monaci basiliani della Congregazione Armena di osservanza agostiniana; concessa poi nel 1448 ai domenicani, che nel 1579 ne modificarono l'architettura, intervenendo anche sull'annesso convento, cfr. S. D'Aloe, *Catalogo*, cit., p. 731. Secondo questa fonte, la primitiva chiesa «fu profanata e buttata a terra per ampliare la piazza avanti al palazzo regio». In Doria, *Le strade di Napoli*, G. Doria, *Le strade di Napoli. Saggio di toponomastica storica*, Napoli, R. Ricciardi, 1943, p. 453 si legge un riferimento più generico allo stesso luogo sacro: «Nel secolo XVI, fabbricandosi la nuova Reggia, il convento venne demolito e riedificato più indietro».

della parte più attiva del fronte sollevatosi contro il viceré. Non si conoscono dati sull'efficacia del provvedimento; il superamento della crisi, peraltro, era prossimo. L'8 agosto sarebbero state deposte le armi in seguito all'ordine impartito dal sovrano di desistere dai propositi di cambiamento del sistema inquisitoriale del regno.

È facile arguire quanto la disposizione toledana del 12 luglio concorresse a sminuire, non solo simbolicamente, il grado di contrattualità politica delle *élites* cittadine. I termini *barones* e *ciudadanos*, in essa impiegati, rimandano a due raggruppamenti in cui viene sinteticamente suddivisa la città nel suo insieme, assimilabili ai nobili e ai popolari, e individuano nella loro unione lo strumento della disobbedienza al viceré. I criteri di divisibilità del corpo sociale napoletano utilizzati dall'amministrazione spagnola andrebbero indagati più a fondo; tuttavia, nel caso citato appare chiaro il riferimento a gruppi sociali diversi, quindi non solo all'*élite* aristocratica. Nel pacchetto di grazie sottoposte a Carlo V nel 1553, figurava anche la richiesta di garanzie per i cittadini napoletani in materia di arresti, poiché da alcuni anni erano stati «presi homini di molta qualità»⁸¹. Se ne deduce che la morsa del controllo vicereale sul complesso delle *élites* cittadine non si era andata allentando nei suoi contenuti repressivi. La città aveva dunque validi e impellenti ragioni per ritrovare la legittimazione della sua personalità politica. A tale scopo, essa ricorse al canale canonico della ridefinizione del suo statuto privilegiato e della sua identità politico-istituzionale attraverso la mediazione con il potere centrale.

La copia a stampa dei Capitoli del 1554, custodita presso l'Archivo General de Simancas, è accompagnata da altre scritture sullo stesso argomento. Ci sono elenchi più sintetici delle stesse grazie sollecitate dal regno, corredati dai relativi pareri del sovrano⁸². Vi si trovano inoltre i «Capituli et gratie si supplicano a sua Maestà Cesarea et in suo nome a la Excellentia del Illustrissimo et Excellentissimo Signor Don Petro di Toledo», con brevi note di commento oppure di ragguaglio sulle decisioni o, per meglio dire, sugli orientamenti di quest'ultimo. Da un'annotazione ai documenti raggruppati, si apprende che «No se despacho esta Confirmacion porque sobrevinieron los Capitulos que trayo el Syripando»⁸³. Se ne desume che fosse già in atto una discussione su alcune grazie, prima dell'arrivo

⁸¹ AGS, *Estado, Nápoles*, 1046, 200.

⁸² AGS, *Estado, Nápoles*, 1046, 194-199.

⁸³ *Ibid.*

di Seripando a corte. La dilazione nella conferma del parere al riguardo, evidentemente in attesa di vagliare le petizioni formulate in modo più completo da parte della città, richiama una fase precedente di pattuizione tra centro e provincia napoletana. La data del 1554 indica una tappa successiva alla morte del Toledo, nella quale si riconsideravano, però, anche le grazie da questi trattate. Nella prima petizione al sovrano, dopo un riferimento alla «concessione de li sette offitii et de tutti li benefittii del regno»⁸⁴, si legge di una reiterata supplica

che riguardando a tanti servitii facti et a la continua prompteza de animo de farne sempre maggiori, exponendo la vita et sangue et le proprie facultà, in tante angustie de tempi per compimento di decta gratia sempre da la città et regno desiderata, li sia servito concederli il resto de tutti offitii del regno, maggiori et minori, tanto di guerra et stato, como de giustitia et pecunia, castellanie et altri qualsivoglia, non excettuandone altro che lo offitio del Vicerré del regno, et castellania del castello novo de Napoli quali restino ad beneplacito de Vostra magestà et de quelli provederne solamente Neapolitani et regnicoli oriundi tantum et non altri, con declarare per regnicoli et compresi in decta gratia quelli forastieri solamente che fussero nati in regno, o vero in quello havessero habitato per anni diece con casa propria et moglie regnicola et non altri, acciò che li naturali et oriundi del regno havendo occasione de servirla sempre si facciano de continuo più habili a suo real servitio⁸⁵.

Il primo dato da sottolineare è la portata della richiesta: la maggior parte degli incarichi e degli uffici del regno sarebbero andati a napoletani e regnicoli oriundi. Fra le grazie domandate, figura anche quella di «reddire ad jus et justitiam tutti banni emanati dal anno 1549». Sappiamo dunque che questo gruppo di istanze, di cui non risulta la data, fu proposto dopo il 1549, probabilmente anche in seguito all'emanazione della prammatica *De officiorum provvisione*, che nel 1550 stabiliva i criteri di assegnazione degli uffici, in realtà in modo non del tutto vantaggioso per il regno⁸⁶. Per quanto possa suscitare qualche perplessità, è ipotizzabile un'azione da parte del viceré Toledo volta a una ripartizione degli uffici ancora più favorevole al regno, nel segno della riconciliazione politica all'in-

⁸⁴ AGS, *Estado, Nápoles*, 1046, 194-199. Sulla natura e sull'evoluzione istituzionale dei sette uffici si rimanda alla nota 111 del presente capitolo.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ R. Villari, *La rivolta antispagnola*, cit., p. 20; G. Muto, *Il regno di Napoli*, p. 275.

domani della crisi del 1547 e di una rinnovata opera per sostanziare un nuovo patto tra la sua capitale e la corona. Il ruolo cruciale di mediazione e condizionamento svolto dal Toledo in tale direzione appare con una certa evidenza nella formula che segue il capitolo in questione: «Sua Excellentia interponet partes suas cum Cesarea Maiestate pro obtinenda dicta gratia pro ut supplicantur»⁸⁷. Nella documentazione citata, permane tuttavia una certa ambiguità a proposito della funzione che il viceré avrebbe potuto effettivamente svolgere nell'assegnazione degli uffici, una volta approvati i capitoli. Considerando il peso politico e l'autorità del Toledo, non è da escludere che il suo appoggio alla concessione di quote superiori di uffici per il regno fosse finalizzato anche a ritagliarsi lo spazio politico e istituzionale per esercitare un ruolo personale più rilevante in materia.

È dubbio che l'osservanza delle percentuali, previste per i regnicoli nell'attribuzione di uffici, abbia realmente rispecchiato quanto domandato nelle grazie mediate da don Pedro de Toledo. Restava fondamentale per l'amministrazione spagnola potere disporre con elasticità delle nomine. Risulta perciò chiaro il carattere perlomeno tattico, se non strumentale, del sostegno prestato dal viceré ai suddetti capitoli. La ripresa in termini del tutto analoghi della petizione relativa agli uffici, nei capitoli affidati alla missione del cardinale Seripando⁸⁸, denota come il dialogo fra viceré e città fosse stato impostato all'insegna di una rinnovata contrattualità politica. Lo richiedevano le concrete aspettative della città, ma anche le finalità politiche e l'operato del Toledo andavano nella stessa direzione. Attraverso quella contrattualità, il governo spagnolo avrebbe potuto più congenialmente cercare soluzioni di egemonia politica, non senza garantirsi disponibilità e in qualche misura consenso, riconoscendo e stimolando la soggettività politica del regno, specialmente della sua capitale.

Il citato capitolo sull'assegnazione degli uffici contiene una precisa dichiarazione di intenti, secondo la quale la pratica continuativa negli incarichi avrebbe reso i regnicoli più abili al servizio regio. Vi si ravvisa la consapevolezza che il sistema migliore per produrre consenso, almeno fra le *élites* delle magistrature, consistesse nel coinvolgimento effettivo degli ufficiali. Gli stessi capitoli che riguardano indulti e richieste di grazia, soprattutto per esponenti dell'aristocrazia, rappresentano una sorta di contrattazione sull'andamento della repressione, dopo gli eventi del 1547 e dei suoi effetti nel tempo. Non sarebbe prudente una lettura

⁸⁷ AGS, *Estado, Nápoles*, 1046, 194-199

⁸⁸ *Ibid.*

2. La capitale, il governo spagnolo e i privilegi

che sminuisse il profilo vicereale, ma anche l'esercizio della forza esigeva forme di consenso⁸⁹.

Nella lista di capitoli presentati al sovrano tramite il cardinale Seripando, le petizioni riguardano in special modo i problemi della giustizia. Ad esempio, l'opportunità di ripristinare la regolarità degli appelli, già da tempo resa più difficoltosa; oppure le ingerenze dei viceré e del Consiglio Collaterale, artefici di un'esautorazione della funzione d'appello del Sacro Regio Consiglio, nelle cause criminali della Gran Corte della Vicaria. Essi avevano infatti disposto «che non si procedesse senza farne prima relatione a loro, et non potendola poi udire per le molte occupationi, ne è avvenuto che li poveri carcerati sono stati infinitamente macerati nelle carcere»⁹⁰. A dispetto di qualche enfaticizzazione nella denuncia, la questione era molto delicata per il reggimento della città. La funzione repressiva doveva comunque trovare il sostegno di adeguate garanzie nei tempi di «speditio-ne» delle cause, così come nel corretto svolgimento degli appelli degli inquisiti.

Il capitolo dodicesimo rivela quanto fosse disattesa la direttiva secondo cui in «qualsivoglia gravissimo delitto non si habia ad ritardare al carcerato di darli le defensionì più di quindici giorni, ancora che ci intervenghi ordine di qualsivoglia Supremo Officiale». Si erano infatti verificati arresti di persone «di molta qualità», prolungatisi dai dieci ai dodici mesi fino all'intervento della difesa, ai quali si attribuiva anche un conseguente aumento dei fuoriusciti. La ripetuta allusione agli uomini di qualità denota la preoccupazione, da parte della città e del regno, di scongiurare il protrarsi di un pesante controllo repressivo o preventivo ai danni delle *élite* locali.

All'operato dei viceré e del Collaterale si riconduceva la mancata osservanza delle mansioni dei due consiglieri del Sacro Regio Consiglio preposti a presenziare stabilmente la spedizione delle cause nella Vicaria. La medesima spiegazione era data all'interruzione della prassi settimanale del supremo tribunale d'appello di riservare un'intera giornata alla spedizione delle cause, «intendendo le gravetze che si pretendono da la Vicaria». Nel testo dei capitoli, l'uso del plurale, in riferimento al ruolo del governo vicereale, evidenzia le responsabilità non di un solo viceré nel consolidarsi di una tendenza politica, rispetto agli equilibri isti-

⁸⁹ Posizioni orientate alla lettura degli schemi del governo vicereale in chiave di alleanze politiche sono espresse in G. Muto, *Gestione politica*, pp. 82 e sgg.; G. D'Agostino, *Per una storia di Napoli capitale*, cit.

⁹⁰ AGS, *Estado, Nápoles*, 1046, 194-199.

tuzionali, sgradita alla capitale. Gli Eletti napoletani godevano, fra l'altro, della prerogativa di pronunciarsi sul sindacato dei magistrati della Vicaria⁹¹. Il bersaglio non era dunque solo don Pedro de Toledo, benché la sua linea di governo forte della giustizia, tramite l'avocazione di competenze da parte del Collaterale, avesse fornito un impulso determinante in quella direzione.

Gli Eletti napoletani difendevano l'opzione della «via ordinaria» per il funzionamento delle magistrature, consapevoli che si stesse per consumare un disegno opposto da parte spagnola, ovvero il ricorso a interventi più rapidi e incisivi nell'ambito dei normali rapporti tra una magistratura e l'altra. Soluzioni che in deroga ai termini costituzionali e a precedenti concessioni sovrane, da eccezionali tendevano a mutarsi in ordinarie. Forse anche in virtù di una loro maggiore congenialità rispetto alle incombenze del governo urbano, cui una certa elasticità nell'operato istituzionale doveva giovare, specie in momenti critici. Nel governo della capitale, in effetti, si stava profilando un ruolo più intenso e pressante dei tribunali centrali oltre che dello stesso viceré. Al di là delle emergenze, la stessa gestione ordinaria di una complessa realtà quale quella napoletana esigeva spazi politici non necessariamente compresi nel regolare percorso delle mediazioni istituzionali. Queste ultime, del resto, nell'ambito delle istituzioni statali o municipali, nei confronti dei diversi ceti sociali cittadini, erano pure importanti e funzionali per il controllo della città: gli spagnoli, come si vedrà più avanti, si adoperarono molto anche in tale direzione. Si trattava tuttavia di due dimensioni distinte del governo urbano, entrambe necessarie e in parte complementari.

Nel capitolo diciassettesimo, la città supplica l'imperatore «che si degni comandare per la buona administratione de la giustizia che tutte le cause, tanto civili quanto criminali, se trattano et decidenone li loro Tribunali antiqui et ordinarii, né si possino creare novi Tribunali in casu particolari, com'è stato alcune volte fatto non senza gran sospetto di coloro le cause de quali se trattavano»⁹². Gli Eletti davano voce al disagio provocato dallo spostamento della decisione giudiziaria, seppure episodico, da strutture ordinarie a sedi straordinarie. Se si collega ciò alla richiesta di vincolare le procedure del Reggente della Vicaria al reale rispetto della funzione consultiva degli altri giudici del tribunale, si coglie quanto la linea contrattuale adottata dalla città non esprimesse soltanto una ferma reazione difensiva agli arbitri commessi dal viceré, prima o dopo il 1547.

⁹¹ B. Capasso, *Catalogo ragionato*, cit., Parte II, pp. 70 sgg.

⁹² AGS, *Estado, Nápoles*, 1046, 200.

2. La capitale, il governo spagnolo e i privilegi

Poiché il problema concerneva anche le cause civili, l'accento sembra posto sulla più generale necessità di scongiurare una progressiva delegittimazione delle magistrature del regno.

Nella versione dei Capitoli, precedentemente stipulata con don Pedro de Toledo, la stessa questione emerge in termini meno netti sul piano della rivendicazione politica. C'è piuttosto una sottolineatura del dato tecnico nell'affermare

che tutte le cause civili come criminali ordinariamente se agitano in li proprii tribunali né da quello se extrahano per particolare provisione o deputatione de Iudici, acteso più facilmente le lite et cause se tractano senza suspicionone per uno Tribunale che per poco Iudici delegati, tanto più che quando ragionevolmente de Iudici de un Tribunale si po havere suspicionone alcuna, sempre che la Excellentia Vostra iudica convenirse a la qualità de la causa già sole comandare che si tratte et vote in sua presentia⁹³.

L'attività ordinaria dei tribunali, con il pieno funzionamento dei loro apparati, era prospettata come la vera soluzione per il buon governo della giustizia. Nel contempo, era ribadita la facoltà del viceré di intervenire nelle cause presenziandone le votazioni. Secondo il linguaggio della mediazione politica, non potendo disconoscere il peso del Toledo, la città e il regno avevano mirato al completo riconoscimento delle competenze vicereali, per poterle almeno formalmente vincolare alla normale attività dei loro tribunali ed evitare di conseguenza la creazione di magistrature straordinarie.

Il nuovo contesto politico, dopo il vicereame toledano, consentì toni più netti nelle petizioni affidate al Seripando; la medesima istanza sui tribunali vi appariva infatti più decisa. La finalità politica principale, al di là dei molteplici motivi di rivalsa nei confronti del marchese di Villafranca, sembrava l'annoso obiettivo di legare in modo certo il raggio d'azione del viceré alle istituzioni del regno. Lo dimostra la richiesta di impegnare il viceré a comunicare regolarmente le sue «provisioni» ai Reggenti di Cancelleria, che in virtù del loro incarico sottoscrivevano gli atti del Consiglio Collaterale, e a vagliarle con loro anziché «con altre persone che non hanno tal carico da Vostra Maiestà né sono obbligati rendere conto»⁹⁴. I rappresentanti di Napoli e del regno cercavano di indirizzare il loro messaggio politico più pregnante al sovrano, riaffermando la centralità delle istituzioni giu-

⁹³ AGS, *Estado, Nápoles*, 1046, 194-199.

⁹⁴ AGS, *Estado, Nápoles*, 1046, 200.

diziarie e amministrative statali, anche per il governo della capitale. La normalità e la regolarità del loro funzionamento costituivano le solide basi per ristabilire il patto politico con la corona. Gli stessi passaggi, che nel testo delle grazie del 1554 suonano come riferimenti indiretti o sottintesi alla spirale repressiva del 1547, sembrano postulare l'intesa politica saliente: anche gli interventi più duri, ad opera del centro, avrebbero dovuto svolgersi nel quadro della regolarità e della legittimità istituzionali proprie della provincia napoletana, sancite da costituzioni, capitoli e privilegi.

Riguardo l'incarcerazione di cittadini napoletani e altre disposizioni del Reggente della Vicaria, eseguite senza il voto degli altri giudici del tribunale, oltre a lamentare l'inosservanza del relativo capitolo, la capitale paventava due conseguenze: il sicuro tradimento della volontà del sovrano e «il detrimento di soi fedeli vassalli»⁹⁵. L'accostamento non casuale prospettava a Carlo V la fedeltà del regno come una variabile politica imprescindibile per gli interessi della corona. Nel rapporto con quest'ultima, per la città di Napoli la *fidelitas* era divenuta il principale segno di autorappresentazione politica⁹⁶. La consapevolezza del suo valore di risorsa politica, basilare per la riproduzione del consenso, era sempre presente tanto ai rappresentanti della città e del regno quanto al sovrano e agli esponenti del governo spagnolo. Secondo questi ultimi, in particolare, la fedeltà doveva costituire il perno della *confiança*, ovvero del risultato di un processo di intesa politica essenziale sia per il controllo interno che per la sicurezza esterna del regno. Intorno agli anni settanta, infatti, si reputava certamente deleterio lasciare che altri principi apprendessero la mancanza di *confiança* da parte dei sudditi del regno di Napoli nei confronti del loro sovrano e dei suoi ministri⁹⁷.

Richiamando l'attenzione sulle conseguenze politiche dello svolgimento dei Parlamenti e soprattutto delle capitolazioni da essi promosse, non si vuole affermare che le attuazioni degli accordi tra i due contraenti fossero costantemente osservate. Il meccanismo parlamentare, semmai, costituiva precipuamente uno spazio di verifica costante dell'accordo politico tra monarchia spagnola e regno

⁹⁵ AGS, *Estado, Nápoles*, 1046, 200.

⁹⁶ L'attributo figura in calce a varie raccolte di capitoli e privilegi, per l'epoca spagnola, sin dagli anni venti del Cinquecento. Ad esempio, nei *Capitoli et privilegi*, cit. Sul percorso semantico del termine *fidelitas*, nelle vicende napoletane, si consulti *Da «Napoli gentile» a «Napoli fedelissima»*, in «Annali dell'Istituto Suor Orsola Benincasa», 1, 1996, pp. 47-121; G. Muto, *Fedeltà e patria*, cit.

⁹⁷ BNE, ms. 2656.

di Napoli. Le due parti, muovendo da punti di vista distinti, vi utilizzavano lo stesso linguaggio politico, quello dei privilegi. Questi ultimi potevano essere per la prima oggetto di interpretazione, restando invece per Napoli e per il regno garanzie delle concessioni ottenute. La soglia del loro rispetto e della loro applicazione però era instabile, come si è potuto evincere dalla tornata tra il 1553 e il 1554, durante la quale la maggior parte delle petizioni vertevano sulla riconferma e il rispetto di capitoli già elargiti. L'accordo politico che li sorreggeva, perciò, doveva essere perseguito e riprodotto anche al di là del momento squisitamente costituzionale. Naturalmente, le crisi e le tensioni politiche rendevano ancora più necessaria tale ricerca. Nella lunga serie di Parlamenti, previsti con cadenza biennale, quelli che seguivano avvenimenti critici presentavano maggiori motivi di interesse.

Nel 1564, dopo la nuova opposizione manifestata a Napoli dall'introduzione dell'Inquisizione secondo la formula spagnola, il viceré Pedro Afan de Rivera, duca di Alcalá, invia a Madrid una minuta con alcune clausole che riprendono una prammatica discussa ai tempi di don Pedro de Toledo, in occasione dei moti del 1547⁹⁸. Non si erano ripetuti i drammatici sviluppi che aveva dovuto affrontare il Toledo, ma il richiamo ai danni di quella «concitation» è esplicito. L'Alcalá elenca una serie di fermi divieti, proprio perché «falto poco de tomar armas y apartarse de la obediçça del Virrey»⁹⁹, tra cui la proibizione delle adunanze a vari livelli e la punizione nei confronti degli ispiratori di cospirazioni contro il viceré e le istituzioni per il *crimen laesae maiestatis*¹⁰⁰. L'intento preventivo del duca di Alcalá appare evidente soprattutto in una disposizione seriamente lesiva dell'autonomia politica e amministrativa napoletana. Al fine di non correre rischi per «congregacion y ayuntamiento de muchas personas», egli stabilisce una consistente restrizione nell'elezione di deputati da parte delle Piazze cittadine, da un numero che oscillava tra i sessanta e i settanta a sei o sette.

Il dato più interessante della vicenda risiede nelle considerazioni sull'opportunità politica dell'attuazione delle clausole contenute nella prammatica vicereale in preparazione. Il *Consejo de Estado*, l'organo che tratta le questioni toccate nella

⁹⁸ AGS, *Secretarías Provinciales, Nápoles*, 1-104.

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Per una trattazione complessiva del tema si rimanda a M. Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano, Giuffrè, 1974.

corrispondenza dell'Alcalá¹⁰¹, sottoponendole al sovrano, sottolinea come il rigore di alcuni suoi passaggi avrebbe potuto procurare ulteriori inconvenienti. Le esigenze del controllo centrale su Napoli vengono quindi soppesate alla luce di altre necessità politiche. Si dovevano neutralizzare i rischi di uno sviluppo politico radicale contro il governo spagnolo nella capitale, ma senza vessare i soggetti politici del regno, primo fra tutti l'apparato municipale napoletano, fino al punto di disconoscerne l'identità e la legittimità istituzionali. Il riferimento al parere di Filippo II, incline ad una revisione del preambolo politico della prammatica, sembra confermare la consapevolezza in tal senso.

La prudenza, circa la sensibilità politica della capitale, appare ancora più significativa quando, nelle note del *Consejo de Estado*, si riporta la direttiva del re di sospendere la pubblicazione della prammatica fino all'estate del 1564. La preoccupazione per il probabile arrivo della flotta turca non avrebbe dovuto associarsi a quella della *desconfianza* della capitale del regno. Viene affermato con convinzione che le clausole più severe per il regno si sarebbero potute applicare in qualunque momento, una volta superate le emergenze più gravi. La pratica di queste attese precauzionali era già stata adottata ai tempi del Toledo: anche allora le clausole più severe della prammatica non si posero «en execucion». Emerge dunque tutta l'interessante ambivalenza della gestione politica spagnola, che interveniva in modo fermo sul piano legislativo, riaffermando sempre i principi fondamentali della sovranità, ma poi dava prova di una costante versatilità, per rapportarsi ai soggetti politico-istituzionali del regno e della sua capitale e affermare la propria egemonia. Il richiamo sopracitato al Toledo dimostra che tale doppiezza funzionale era il prodotto di un'esperienza prolungata.

Tutto ciò non è ascrivibile esclusivamente alle difficoltà supplementari che potevano gravare un governo di conquista. Qualche analogia è riscontrabile nel caso parigino, a partire dalla metà del Cinquecento, del quale gli studi di Robert Descimon hanno descritto percorsi simili di una monarchia che, mentre interveniva sul sistema rappresentativo territoriale della capitale francese, stimolava il rafforzamento dell'unanimità cittadina e la capacità rappresentativa delle sue

¹⁰¹ Tra i vari *Consejos - Junta y Hacienda, Indias* ecc. - tale organo, forse il più vicino al lavoro del monarca, si occupava anche di politica estera. Le sue competenze rispetto alle vicende italiane, talora, si sovrapponevano a quelle del *Consejo de Italia*. Sull'organizzazione istituzionale dell'impero spagnolo si può consultare F. Tomás y Valiente, *El gobierno de la Monarquía y la administración de los reinos en la España del siglo XVII*, in R. Menéndez Pidal, J. M. Jover Zamora, *Historia de España*, vol. XXV, 2ª ed., Madrid, 1990.

2. La capitale, il governo spagnolo e i privilegi

varie assemblee¹⁰². La comunità municipale, principale depositaria della personalità politica della capitale, nonché le istituzioni rappresentative del regno, non potevano non essere trattati come imprescindibili agenti del consenso e attori della vita dello stato, specie di fronte ai problemi più scottanti. Il governo spagnolo di Napoli aveva l'esigenza di affrontare questi ultimi in modo diretto; ma i risultati sarebbero stati soddisfacenti solo attraverso un adeguato e costante riconoscimento di quei soggetti istituzionali e di varie loro istanze. La lista di grazie consegnate al duca di Alcalá, nel Parlamento tenutosi nel settembre del 1564, va inquadrata proprio in questo necessario riconoscimento. Una volta superati i timori espressi in aprile, per le possibili reazioni negative della città alla prammatica vicereale e per il pericolo turco, le autorità spagnole ne presero in considerazione il contenuto, fornendo un convincente esempio di attenzione all'autonomia municipale.

Da un'accurata analisi di due tratti caratterizzanti le grazie del 1564, risultano più chiare certe evoluzioni rispetto ai capitoli accordati da Carlo V al cardinale Seripando. Il primo consiste in una tendenza alla frammentazione della contrattualità. Le richieste riguardano argomenti anche molto concreti, come le attribuzioni di pensioni e mercedi o gli indulti per singole persone; del resto era compito dei Parlamenti dare spazio ad una vasta gamma di questioni. In merito a temi dalle maggiori implicazioni di carattere istituzionale, i pareri del re, apposti accanto alle singole petizioni, avallano l'orientamento già espresso dal viceré nel primo vaglio compiuto all'atto della consegna. In questi casi, il duca di Alcalá aveva mirato a ridurre la portata costituzionale delle grazie, diretta o indiretta che fosse. Un esempio calzante si trova nella terza grazia. Capitale e regno domandano che «se ordene a la Vicaria que en los mandatos y ataciones criminales no pongan mayores pena de lo que se ha acostumbrado por lo passado y que lo mismo observen en las plegiarias»¹⁰³. La risposta sovrana si risolve in un secco «no conviene». Il monarca non voleva imbrigliare con impegni formalizzati l'operatività di un tribunale come la Vicaria, avente giurisdizione diretta e compiti di polizia nella capitale. Nel confronto su temi come questi si scorge il secondo elemento caratterizzante la fonte, cioè una condotta incisiva, ma nell'ambito di

¹⁰² R. Descimon, *Les assemblées de l'Hôtel de Ville de Paris (mi-XVIe-mi-XVIIe)*, in *Paris et Île-de-France. Mémoires publiés par la Fédération des Sociétés Historiques et Archéologiques de Paris et de l'Île de France*, tome 38, 1, Paris, 1987, p. 49.

¹⁰³ AGS, *Secretarías Provinciales, Nápoles*, 2-21.

un rinnovato e più cauto riconoscimento, almeno sul piano formale, dei Seggi napoletani oltreché del baronaggio e del regno nel suo complesso.

Alcune corrispondenze sulle richieste avanzate in occasione dei Parlamenti consentono di analizzare il lavoro che si svolgeva a margine del loro svolgimento ufficiale. Sul rilevante nodo dell'attribuzione degli uffici, relativamente ai capitoli concessi nel 1560, torna la spinosa necessità di stabilire chi dovesse ritenersi *natural*. Tale condizione assicurava una posizione di vantaggio per concorrere agli uffici e ai benefici del regno, così come era stato sancito nel 1550 dalla prammatica *De officiorum provisione*. Evidentemente la questione rimaneva aperta, se si era dovuto riprenderla in considerazione nel 1560.

Una volta definite le proporzioni tra regnicoli e forestieri, la conflittualità, che è lecito supporre fosse rimasta piuttosto viva in un campo così nevralgico, si era spostata sull'accezione di *natural*. Nel 1566 venne riportata al sovrano la supplica della capitale e del regno di valutare gli inconvenienti prodotti proprio dai Capitoli del 1560, nei quali si consideravano *naturales* gli sposati con beni stabili, residenti da un decennio. In tal modo, lamentava la petizione, «se incluyen mucha diversidad de gentes que por indirecto vernian a gozar de lo mismo que los antiguos y verdaderos regniculos»¹⁰⁴. Il parere del viceré ricordava che Filippo II aveva già espresso in passato la sua contrarietà a modificare la clausola, poiché ciò avrebbe condizionato negativamente la libertà sovrana di selezionare le persone più adatte al suo servizio. Nel contempo prospettava un prolungamento del periodo di residenza necessario per essere ritenuti *naturales*, in modo che napoletani e regnicoli «vean que se tiene cuenta con hazerles la gracia que se sufre y merescen sus servicios». La soluzione di carattere squisitamente politico trova concorde il re. Questi, nelle note con le quali illustra la sua posizione rispetto al parere vicereale, pur ribadendo la necessità di un sostanziale rifiuto da opporre, conclude che l'opzione per il mantenimento della clausola poteva restare, in quanto la qualità della richiesta era tale che non si doveva «concedersela sino dar alguna salida a ello con buenas palabras, diciendoles que se tendra en estas provisiones muchas quenta con los naturales»¹⁰⁵. La promessa politica veniva dunque a sostituirsi all'impegno formale. Il governo spagnolo cercava comunque di accumulare un utile capitale politico nel confronto istituzionale rappresentato dalla discussione delle grazie. Esso perseguiva tale scopo rendendo meno denso di implicazioni

¹⁰⁴ AGS, *Secretarías Provinciales, Nápoles*, 1-104.

¹⁰⁵ *Ibid.*

costituzionali l'accordo politico sulle petizioni ricevute dal regno, per operare poi in modo più libero e discrezionale nei confronti dei soggetti istituzionali rappresentati nei Parlamenti generali. È chiaro che tale attitudine potesse rivelarsi proficua soprattutto nei confronti di Napoli, il più autorevole e complesso fra quei soggetti.

Le rassicurazioni, tutte politiche, di un impegno sovrano, offerte ai sudditi napoletani, riguardavano un punto ancora più delicato dei privilegi della capitale. Si attendeva dal re una dichiarazione precisa circa i casi per i quali si sarebbe potuta ordinare la tortura «*ex processu* informativo» dei napoletani, ricorrendo al mandato regio, in deroga al privilegio che li escludeva da tale pratica¹⁰⁶. Una puntuale casistica riguardo all'osservanza di tale privilegio avrebbe sottratto la competenza ai giudici, di cui in città si deplorava che «quando son apasionados facilmente lo interpreten a su voluntad»¹⁰⁷. La soluzione escogitata richiamava quanto già disposto per definire i *naturales*. Accogliendo ancora il suggerimento del duca d'Alcalá, il re avrebbe riconosciuto al viceré la competenza solo sui casi più gravi e non su quelli più lievi. La fermezza nell'evitare vincoli, precisamente pattuiti, all'autorità regia si abbinava all'accortezza nel soddisfare, almeno in parte, le attese della capitale.

Nella questione della tortura si rifletteva l'esigenza, particolarmente viva nella capitale, di contrastare l'operato omologante dell'apparato statale, rappresentato nel caso specifico dai giudici che potevano chiedere il *placet* del viceré per comminare anche ai napoletani i «tormenti», nella fase istruttoria dei processi. Su altri versanti, però, era la stessa città a premere per un incremento di tale apparato, come nel caso della Vicaria, per la quale essa chiedeva un rafforzamento della struttura giudiziaria, con l'impiego di cinque consiglieri per ciascuna ruota in luogo dei quattro già esistenti oppure attraverso l'aggiunta di una nuova ruota. In tal senso, un dato sicuramente condizionante, che aveva sensibilizzato le istituzioni municipali, era stato l'elevato numero di prigionieri rinchiusi nelle carceri della Vicaria¹⁰⁸. La nobiltà di seggio, specialmente, doveva cercare di scongiurare le conseguenze più insidiose del processo di affermazione dell'apparato ministeriale che si andava consolidando¹⁰⁹. Quando erano in gioco privilegi giurisdizionali

¹⁰⁶ *Privilegi et Capitoli*, cit.

¹⁰⁷ AGS, *Secretarías Provinciales, Nápoles*, 1-104.

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ Sull'argomento si è sviluppata un'impostazione storiografica che ha preso le mosse dagli studi di R. Ajello, da *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel regno di Napoli*, Napoli,

particolarmente importanti per la sua identità, come quello relativo all'immunità dalla tortura, la capitale doveva tentare di salvaguardare la sua preminenza politica sulla scala dell'intero regno, a cominciare dalla propria immagine.

L'impegno del sovrano diventava comunque più risoluto a fronte delle inosservanze più gravi dei Capitoli. Ma il senso del limite costituzionale era avvertito anche dal viceré. Ad esempio in occasione dell'invio a Madrid delle *decisiones* concernenti alcuni processi svoltisi nel regno, chiara ipotesi sull'autonomia dei tribunali napoletani. Nella sua corrispondenza con Filippo II, il viceré duca di Alcalá lascia tuttavia trasparire, in alcuni pareri, anche un contegno di segno diverso rispetto alla cornice costituzionale delle capitolarzioni e dei privilegi del regno; vedendovi una demarcazione da non rimettere in discussione, semmai da ribadire per potere poi agire su un altro piano. Le autorità spagnole, nel concreto esercizio di governo dei territori napoletani, apprendevano la necessità di districarsi abilmente, senza cedimenti sui versanti della sovranità e dell'iniziativa politica protesa al controllo dei soggetti istituzionali del regno, di cui pure continuavano a riconoscere e proteggere l'autonomia. In tale direzione, la linea più funzionale e per certi versi più coerente, sostenuta dal sovrano, era ispirata da quello che si potrebbe ritenere quasi un *topos* per molte decisioni relative alle istituzioni napoletane: la consegna di «no hazer en esto novedad» e al tempo stesso la dichiarazione di disponibilità politica a non lasciar cadere del tutto le attese del regno. Ad esempio, la mancata accettazione della richiesta di aumento del numero dei giudici della Vicaria era bilanciata dalla garanzia che il sovrano avrebbe provveduto a favorire una rapida spedizione delle cause¹¹⁰.

Più che in una forma di immobilismo o in un tentativo di sostanziale cristallizzazione dell'istituto parlamentare, il segno politico più netto da parte spagnola sembra la viva preoccupazione di legittimare e rilanciare ogni volta il confronto con Napoli e il regno, soprattutto quando non se ne accoglievano le petizioni. Per la macchina statale nel suo complesso, divenivano così praticabili spazi più ampi di manovra o gestione discrezionale, al centro come in periferia. La contrarietà a rivedere il numero dei giudici della Vicaria, oppure a decretare che anche i luogotenenti dei Sette Uffici del regno dovessero essere *naturales*, sta però a indicare la volontà di preservare quegli spazi di manovra da una regolamentazione troppo

Jovene, 1961 fino ad *Arcana juris. Diritto e politica nel Settecento italiano*, Napoli, Jovene, 1979, illustrata in una nutrita serie di approfonditi contributi sul ministero togato napoletano.

¹¹⁰ AGS, *Secretarias Provinciales, Nápoles*, 1-104.

2. La capitale, il governo spagnolo e i privilegi

vincolante¹¹¹. Nuove immissioni in organico, seppure giustificabili alla luce della mole crescente di lavoro delle magistrature, e nuovi requisiti per ricoprire le cariche avrebbero modificato gli equilibri già raggiunti, o in via di raggiungimento, nel controllo politico degli apparati.

Lo svolgimento dei Parlamenti, con la presentazione delle grazie, era associato come si è detto alla concessione del donativo da parte del regno. Il meccanismo istituzionale che lo rendeva possibile innescava perciò anche una reciprocità politica, di cui il governo spagnolo era pienamente cosciente, sebbene le esigenze dell'impero imponessero talvolta di derogarvi. Riguardo ad alcune considerazioni del duca di Alcalá, che lo invitavano a tenere nel giusto conto le difficoltà del regno e l'esame delle sue ultime petizioni, il parere di Filippo II sottolinea le improrogabili necessità finanziarie determinate dalla situazione nelle Fiandre¹¹².

¹¹¹ AGS, *Secretarías Provinciales, Nápoles*, 1-104. I Grandi Uffici del regno, già attivi in epoca normanna sia nella Curia sia nel Consiglio privato di Ruggero II, ebbero un'evoluzione e un potenziamento istituzionale durante la monarchia sveva - Federico II accrebbe ad esempio l'importanza della Gran Corte di giustizia e dunque del Maestro Giustiziere - e durante quella angioina, A. Allocati, *Lineamenti delle istituzioni pubbliche nell'Italia meridionale*, Roma, Edizioni dell'ANAI, 1968, pp. 19: 39: 44. Con i d'Angiò anzi i grandi ufficiali acquistano secondo il giudizio di Allocati un peso maggiore «determinandosi una chiara distinzione tra le funzioni cortigiane e quelle politiche» (ivi, p. 41). I Sette Grandi Uffici erano ancora in vigore a metà Cinquecento, ma avevano ceduto in buona parte le loro funzioni agli organi consiliari e alle figure istituzionali che caratterizzavano, *ex novo* o attraverso le eredità aragonesi, le strutture di governo della monarchia spagnola. I poteri militari del Gran Contestabile passarono al viceré; la guida dell'amministrazione della giustizia dal Gran Giustiziere al reggente della Gran Corte della Vicaria; l'organizzazione della flotta passò dal Grande Almirante (che manteneva tuttavia l'amministrazione della giustizia sugli uomini di mare) al Capitano Generale delle galere; le competenze relative all'amministrazione finanziaria del Gran Camerario, secondo un processo già innescato con la monarchia aragonese, furono assorbite dal Luogotenente della Sommaria. I compiti del Gran Protonotario (lettura di memoriali e petizioni al cospetto del re e creazione dei notai), del Gran Siniscalco (direzione della casa reale come maestro di palazzo) e di Gran Cancelliere (sigillo di lettere e privilegi reali) passarono al Segretario del regno e al Consiglio Collaterale, R. Villari, *La rivolta antispannola*, cit., pp. 21-25. Ancora nel Seicento i Sette Uffici, trasformati in cariche onorifiche, erano appannaggio delle grandi famiglie aristocratiche del regno.

¹¹² AGS, *Secretarías Provinciales, Nápoles*, 2-22. Le vicende della congiuntura finanziaria della monarchia spagnola sono state oggetto di un'ampia storiografia. Fra i molti titoli sul tema, per restare agli studi più classici si vedano M. Ulloa, *La Hacienda real de Castilla en el reinado de Felipe II*, Roma, Lib. Sforzini, 1963; F. Ruiz Martín, *Las finanzas españolas durante el reinado de Felipe II*, in «Hispania. Cuadernos de Historia», Madrid, 1968, pp. 109-173. Per il caso lombardo si può consultare D. Sella, *Crisis and Continuity: the Economy of Spanish Lombardy in the Seventeenth Century*, Cambridge, Mass.; London, Harvard University Press, 1979; per il Mez-

Può apparire scontato che in presenza di emergenze il sovrano non intendesse sottoporre la sua volontà a numerosi condizionamenti, ma tale tendenza ad affrancare la decisione ultima non era solo una manifestazione del «dispotismo filippino» e non sfuggiva comunque alla consapevolezza dell'opportunità di non deprimere oltre un certo limite la legittimità delle sedi rappresentative del regno.

Il quadro era mutato rispetto agli anni del viceré Toledo, quando i Parlamenti conobbero congiunture più vessatorie. Con il vicereame del duca di Alcalá si delinea un incremento della contrattazione politica con la capitale, in virtù di un atteggiamento più fattivo e incisivo da parte spagnola, all'insegna di un diverso riconoscimento del soggetto municipale napoletano. Del resto Napoli, come sostiene Guido D'Agostino, aveva accresciuto il suo ruolo e il suo peso nei Parlamenti proprio negli anni sessanta¹¹³. Sarebbe tuttavia un errore enfatizzare compiti e possibilità dei Parlamenti, benché la loro rivisitazione storiografica ne abbia ormai portato a compimento la rivalutazione. In ogni caso essi costituivano una sede nevralgica, anche sul piano simbolico, del confronto politico con il regno, ma soprattutto con la sua capitale. Questioni di rilievo costituzionale vi erano accomunate a questioni anche molto spicciole, riguardanti il governo concreto della capitale. Nonostante i meccanismi di formazione delle decisioni attivassero soprattutto le altre sedi istituzionali di governo del regno, i Parlamenti generali mantenevano il valore di uno spazio di approfondimento della mediazione e delle contrattualità politiche e di riproduzione costante del patto con la corona, secondo modalità specifiche particolarmente proficue per la costante legittimazione del ruolo della capitale. Attraverso i Parlamenti, la gestione politica

zogiorno spagnolo G. Muto, *Le finanze pubbliche*, cit.; Id., *Apparati finanziari e gestione della fiscalità nel regno di Napoli dalla seconda metà del '500 alla crisi degli anni '20 del secolo XVII*, in Id., *Saggi sul governo dell'economia nel Mezzogiorno spagnolo*, Napoli, ESI, 1992, pp. 35-60; R. Mantelli, *Burocrazia e finanze pubbliche nel Regno di Napoli a metà del Cinquecento*, Napoli, Lucio Pironti editore, 1981; A. Calabria, *The cost of Empire. The Finances of the Kingdom of Naples in the Time of Spanish Rule*, Cambridge, Cambridge University Press, 1991; Id., *The South Pays for the North: financing the Thirty Years' War from Naples, 1622-1644*, in «Essays in Economic and Business History», 20, 2002, pp. 1-20. Un'interessante e organica lettura di lungo periodo della fiscalità nel regno di Napoli è offerta da A. Bulgarelli Lukacs, «Domain state» e «tax state» nel regno di Napoli (secoli XII-XIX), in «Società e storia», 106, 2004, pp. 781-812. Un quadro comparativo dei diversi casi italiani è offerto da G. Muto, *Modelli di organizzazione finanziaria nell'esperienza degli stati italiani della prima età moderna*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 287-302.

¹¹³ G. D'Agostino, *Parlamento e società*, cit.

2. La capitale, il governo spagnolo e i privilegi

spagnola sembra avere maturato, tra gli anni cinquanta e sessanta del Cinquecento, un'attitudine caratterizzata da una fermezza, talora anche molto pronunciata, combinata con una maggiore disposizione al confronto politico con le *élites* della capitale per tentare di indirizzarne gli esiti. I governi vicereali, anche nei decenni successivi operarono al fine di rendere tali *élites* uno dei sistemi più efficaci per conseguire il controllo politico dei vari interlocutori sociali e istituzionali a Napoli e nel regno¹¹⁴.

Le concessioni o le conferme di privilegi e gli aggiornamenti delle decisioni, in merito alle richieste rivolte al sovrano, si erano svolti nel quadro di una rinnovata e più intensa politicità del rapporto tra i soggetti istituzionali attivato dal meccanismo parlamentare. Dagli anni cinquanta del Cinquecento, è possibile osservare una serie di evoluzioni di tali soggetti. Sia che fossero cambiamenti delle forme istituzionali sia che si trattasse di mutamenti dei rapporti di forza, all'esterno o al loro interno, gli organi dell'apparato statale o lo stesso organismo municipale, non possono essere considerati come blocchi omogenei distinti o addirittura contrapposti. Viceré, Consiglio Collaterale o Regia Camera della Sommaria erano oggetto essi stessi di controllo politico e talora di intervento del potere centrale che rappresentavano. Non sarebbe corretto vedere nelle loro funzioni l'operato di organi completamente separati, che eseguissero meccanicamente la linea politica del centro nei confronti della città. Non si può certo sottovalutare la profondità dell'esperienza istituzionale dei tribunali del regno, dovuta naturalmente anche all'autonomo svolgimento della loro attività, in alcuni casi precedente l'arrivo degli spagnoli, che portò allo sviluppo e al consolidamento del ministero togato¹¹⁵. Lo stesso centro dell'impero non era un blocco istituzionale omogeneo e statico. Con il regno di Filippo II, come è noto, si aprì un nuovo canale di comunicazione tra Madrid e Napoli, quello del Consejo de Italia¹¹⁶. Attraverso l'esperienza maturata in quest'ultimo, e più in generale a corte, schieramenti trasversali, «partiti» e «fazioni» collegarono in modo diverso e più articolato il centro e la periferia¹¹⁷. La storiografia ne ha parlato specialmente

¹¹⁴ G. D'Agostino, *Parlamento e società*, cit.

¹¹⁵ P. L. Rovito, *Respublica dei togati. Giuristi e società nella Napoli del Seicento*. 1. *Le garanzie giuridiche*, Napoli, Jovene, 1982.

¹¹⁶ M. Rivero Rodríguez, *Felipe II y el gobierno de Italia*, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 1998.

¹¹⁷ Si rimanda in particolare a J. Martínez Millán, *Grupos de poder en la Corte durante el Reinado de Felipe II: la facción ebolista (1554-1573)*, in Id. (a cura di), *Instituciones y élites de poder*

per il periodo del *valimiento*, cioè del ruolo guida nel governo svolto dall'uomo di fiducia del sovrano dai primi anni del Seicento¹¹⁸. Ma alleanze trasversali e gruppi di influenza, seppure in contesti diversi, operarono tra un'istituzione e l'altra anche durante il regno filippino, come risulta dalle ricerche di Manuel Rivero Rodríguez sulla fondazione e il funzionamento del *Consejo de Italia*¹¹⁹. È preferibile perciò valutare le relazioni tra centro e periferia senza leggerle alla luce di una rigida gerarchia. Il rapporto tra le molteplici istituzioni che le producevano era complesso e variamente stratificato e lo stesso governo urbano di Napoli ne rappresentava un risultato. La canonica dimensione amministrativa e i legami gerarchici tra gli organi statali, oppure tra questi e quelli municipali, non potevano racchiudere o risolvere integralmente tale dialettica. Bisogna tenere conto da un lato delle soluzioni di forza e degli interventi diretti delle figure istituzionali gerarchicamente superiori, dall'altro del confronto politico tra le istituzioni che a vario titolo concorrevano al governo della città capitale.

Per il controllo di una realtà urbana come quella napoletana, era molto importante il rapporto con le *élites* locali. La loro espressione più compiuta era costituita dalle istituzioni rappresentative municipali, ossia dai cinque Seggi nobili e dal Seggio del Popolo. I primi riunivano l'aristocrazia cittadina di più antica data e il loro contenuto elitario era rafforzato dal carattere di consorteria, un tratto confermato dall'esclusione di numerose famiglie aristocratiche pure importanti, la cosiddetta nobiltà «fuori piazza»¹²⁰. Il secondo rappresentava gli strati sociali non nobili con riferimento all'intera città, suddivisa in ventinove ripartizioni, dette ottine¹²¹. Le figure cruciali, con cui stabilire un proficuo rapporto di intesa politica, per il buon esito del governo spagnolo, erano gli Eletti espressi dai Seggi,

en la Monarquía hispánica durante el siglo XVI, Madrid, Ediciones de la Universidad Autónoma, 1992, pp. 137-197.

¹¹⁸ Per un riesame del tema, F. Benigno, *L'ombra del re. Ministri e lotta politica nella Spagna del Seicento*, Venezia, Marsilio, 1991. Si vedano inoltre *El mundo de los validos*, bajo la dirección de J. Elliott y L. Brockliss, Madrid, Taurus, 1999; R. Carrasco, *L'Espagne au temps des validos 1598-1645*, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2009.

¹¹⁹ M. Rivero Rodríguez, *El Consejo de Aragón y la fundación del Consejo de Italia*, in «Pedralbes», 9, 1989, pp. 57-90.

¹²⁰ Sull'aristocrazia esclusa dai Seggi napoletani, oltre alle considerazioni di G. Muto, *Gestione politica*, cit., pp. 70-79, cfr. I. Del Bagno, *Reintegrazione nei Seggi napoletani e dialettica degli «status»*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», CII, 1984, pp. 189-204.

¹²¹ N. F. Faraglia, *Le ottine e il reggimento popolare di Napoli*, in «Atti dell'Accademia Pontaniana», XXVIII, 1898, pp. 1-38.

2. La capitale, il governo spagnolo e i privilegi

che assolvevano le funzioni di governo della città spettanti all'organismo municipale¹²². Nel Seggio popolare erano gli esponenti più affermati e in vista delle professioni, delle arti o degli uffici, a tenere le redini dell'organizzazione politica e amministrativa, nell'ambito di un'estensione notevole del coinvolgimento della comunità cittadina: le operazioni di voto per l'Eletto del Popolo, ad esempio, prendevano le mosse dai capifamiglia di ciascuna ottina¹²³. È corretto parlare di *élites* popolari, senza però dimenticare questa profondità rappresentativa.

Si è già visto come la rappresentanza della città di Napoli esercitasse un peso considerevole nell'ambito del Parlamento generale del regno. La sede parlamentare, tuttavia, non esauriva la gamma di rapporti e attenzioni tra il governo spagnolo e le *élites* della capitale nel loro insieme. Restavano importanti le autonome vicende dei Seggi nobili o di quello popolare, anche al di là del confronto diretto con l'amministrazione spagnola, sebbene il loro andamento interno finisse comunque per ripercuotersi sugli equilibri politici perseguiti o raggiunti da Madrid. La problematica delle aggregazioni ai Seggi della nobiltà ne è un esempio significativo.

Sin dal 1553, anno in cui fu chiamata dai Seggi a un ruolo formale in merito alle aggregazioni, mediante l'espressione di un parere vincolante sulle proposte di nuovi accessi, la corona si attenne costantemente a una linea di prudenza rispetto al numero degli appartenenti a ciascun Seggio. Il nodo più impegnativo, soprattutto tra gli anni cinquanta e la fine dei settanta, fu il prendere posizione circa i tentativi di forzare le resistenze alle ascrizioni della pressante nobiltà «fuori piazza», che prospettava addirittura la creazione di due nuovi Seggi¹²⁴. Filippo II scelse di non avallare alterazioni delle proporzioni numeriche esistenti, salvo qualche limitata ascrizione di viceré o di personaggi di rilievo. Lo scopo di tale prudenza non era solo quello di non scontentare la parte più importante dell'*élite* cittadina, assecondandola nella serrata aristocratica. Per quanto ampie e dirette fossero le possibilità di intervento del sovrano in materia di Seggi, c'era un problema di riconoscimento e legittimazione sul piano politico del principale interlocutore cittadino, che comportava una sorta di unilaterale limitazione nel ricorrervi.

¹²² Il Tribunale degli Eletti o di San Lorenzo rappresentava l'amministrazione municipale. Esso era costituito da sei Eletti dei cinque Seggi nobili di Capuana, Nido, Porto, Portanova e Montagna, che ne aveva due con un solo voto a disposizione nelle sedute. Seguiva l'Eletto del Seggio del Popolo, B. Capasso, *Catalogo*, cit., Parte I, pp. v sgg.

¹²³ G. Muto, *Gestione politica*, cit., p. 77.

¹²⁴ *Ibid.*

Uno dei significati dell'invocazione dell'autorità sovrana nella ratifica delle aggregazioni, da parte dei Seggi, era quello di rendere ancora più pregnante e solido l'accordo con la corona. Ma il sovrano, per il buon esito del suo coinvolgimento, doveva adoperare una certa temperanza. La composizione interna dei Seggi non poteva essere stravolta, alterando equilibri consolidati tra le famiglie ascritte, né potevano essere pilotate in modo eclatante alcune nuove aggregazioni, funzionali agli interessi della corona o del governo vicereale, sfidando il senso di autonomia municipale della più antica nobiltà cittadina. L'integrità e l'efficacia del patto politico erano più preziose delle soluzioni di controllo diretto. Secondo tale prospettiva, fu disposto nel 1572 il divieto agli ufficiali regi di entrare nei Seggi¹²⁵.

Un episodio che restituisce ulteriori particolari della linea tenuta dal sovrano è la proposta di aggregazione al Seggio di Nido del principe Giovanni Andrea Doria, «capitan general de la mar» del re, formulata nel 1589¹²⁶. In una lettera al viceré in carica, Juan de Zúñiga conte di Miranda, Filippo II ne chiede una scrupolosa valutazione. L'ipotesi dell'iscrizione era stata avanzata dallo stesso Seggio. Da alcuni passaggi del documento si evince che l'interessato, prima di accettarne l'offerta, aveva però voluto avvertire il sovrano per ottenerne il consenso. In merito agli aspetti di convenienza dichiarati dal principe Doria, rivolgendosi al viceré, il sovrano afferma che

aunque tengo por cierto que su entrada en el dicho Segio antes seria de mucho servicio mio, todavia antes de resolverme en ello os lo he querido comunicar para que como quien este sobre el hecho y sabia todo lo que ay en ello diga lo que parece sere muy servido que considerandolo muy bien me aviseys de lo que os occuriere [...] desto y de los convinientes que en ello puede aver para que conforme a ello se pueda tomar en este particular la resolucion que mas convenga a mi servicio¹²⁷.

Gli apparenti indugi vanno intesi piuttosto come indicazioni al viceré di verificare ulteriormente l'opportunità politica della nuova aggregazione. La convenienza pareva indubbia per la corona, ma c'erano altri aspetti da considerare. Ciò

¹²⁵ AGS, *Estado, Nápoles*, leg. 1091, 66.

¹²⁶ R. Savelli, *Doria Giovanni Andrea*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Istituto per l'Enciclopedia Italiana fondato da Giovanni Treccani, 1992.

¹²⁷ AGS, *Estado, Nápoles*, 1091, 66.

spiega la circospezione nell'acconsentire a un accesso che avrebbe potuto comportare implicazioni più problematiche rispetto ad altri casi, dopo un pluriennale orientamento contrario alla forzatura della composizione dei Seggi. Per il Seggio di Nido, con Capuana il più importante politicamente e il più consistente per numero di famiglie aggregate, si trattava in fondo di un'alleanza politica, ma il parere di Filippo II doveva necessariamente contemplare anche gli equilibri con gli altri Seggi. Giovanni Muto ha evidenziato quanto gli altri Seggi di minore entità numerica e politica (Montagna, Porto e Portanova) premessero per aggregare nuove famiglie, reagendo così alla contrazione dei patrimoni e del peso politico di quelle già ascritte¹²⁸.

Per ottenere un soddisfacente andamento dei rapporti politici con le *élites* napoletane, l'amministrazione spagnola doveva compiere e rinnovare il riconoscimento della loro identità e soprattutto della loro autonomia. Ciò significava costruire un primo basilare livello di mediazione, contrattualità ed equilibrio anche al di là della sede parlamentare. Il governo spagnolo, contestualmente, aveva necessità di rendere il più possibile definite e stabili le forme di espressione politica della capitale; esso doveva quindi occuparsi attentamente dell'attività dei Seggi. Le autorità spagnole, cominciando dal sovrano, dovevano impiegare cultura e tecniche di governo nel perseguire la stabilità delle *élites*, cercando di definire e circoscrivere i loro spazi politici e le loro aggregazioni. Nelle vicende delle ascrizioni ai Seggi, il problema più generale di Filippo II era quello di non alterare gli equilibri politici e sociali della capitale; non tanto di favorire questo o quell'aristocratico, quanto piuttosto di potere contare sulla stessa fisionomia per ciascuna formazione sociale e politica della capitale. Senza prefigurare una complessiva e costante coerenza di fondo della gestione politica spagnola, si può dire che la linea osservata circa le aggregazioni avesse non pochi punti in comune con la consegna di «no hazer novedades», di cui si è parlato a proposito di alcune grazie concernenti l'assetto dei tribunali napoletani, discusse dalla città con il sovrano negli anni sessanta.

Se può sembrare eccessivo affermare l'esistenza di un preciso modello politico, è possibile però sostenere che da parte spagnola vi fosse in più di un caso la ricerca di un contenimento dei soggetti politici e istituzionali che animavano la città capitale. In un ambito diverso, rispetto alla delicata questione della composizione interna dei Seggi, emergono alcuni elementi a suffragare questa ipotesi.

¹²⁸ G. Muto, *Gestione politica*, cit., p. 78.

Fra le disposizioni impartite da Filippo II al viceré duca di Osuna nel 1582, figura l'ordine che i Seggi napoletani dovessero conferire sulle proprie materie formando delegazioni non superiori ai due componenti ciascuna¹²⁹. C'è inoltre la prescrizione che i loro deputati «quando se huvieren de juntar [...] sean quaranta y ocho por cada plaza». Sebbene anche in tali questioni potesse insorgere il rischio di sollecitare negativamente lo spirito di autonomia dell'organizzazione municipale, prevaleva la necessità di definire o ribadire modalità che inducessero quest'ultima ad attenersi a regole chiare, in grado tra l'altro di convogliare entro canali certi la rappresentatività della città. Le capacità rappresentative dei Seggi rispetto a gruppi sociali diversi, a esponenti di rilievo della vita cittadina oppure a figure meno importanti sul piano economico e sociale, ma altrettanto decisive ai fini del controllo della capitale, andavano valutate attentamente. Tutte quelle espressioni che potevano trovare rappresentanza nei Seggi dovevano restare distinte, riconoscibili, frazionate. Possibilmente indotte ad esprimersi politicamente attraverso formule organizzative e comportamenti tali da rendere più agevole il lavoro del viceré nel rapportarsi ad esse, nel seguirle più da vicino. Nella grande realtà urbana di antico regime, il rischio che le forme di rappresentatività sociale e politica sfuggissero alla vigilanza del potere centrale era più alto e il governo spagnolo doveva preoccuparsene a Napoli più di quanto non accadesse in altre capitali europee. Modalità di rappresentanza e aggregazione politica diverse da quelle legittimate, conosciute e seguite in città dal viceré, oltre a sottrarsi al controllo, potevano saldarsi in formazioni più vaste, suscitando tensioni e dando adito a forme di conflittualità o, peggio ancora, di opposizione radicale.

Sempre nel 1582 il sovrano chiede che i Seggi «todo que pretendieren lo pidan por memorial y de otra manera no se les de respuesta»¹³⁰. Si tratta di un espediente ancora una volta proteso a vincolare le *élites* riunite nei Seggi al raggiungimento di accordi chiari. Forse anche così il governo spagnolo poteva cercare di disciplinare la dialettica politica interna ai Seggi. Il re, e in modo ancora più dettagliato i suoi viceré, ai fini della gestione politica urbana, avevano raggiunto con tutta probabilità una sufficiente consapevolezza della problematicità di uno

¹²⁹ BNE, ms. 7110.

¹³⁰ *Ibid.*

2. La capitale, il governo spagnolo e i privilegi

degli aspetti chiave della vita politica dei Seggi, vale a dire ciò che li caratterizzava anche come consorterie politiche¹³¹.

Sulla stessa scia dell'ordine sui memoriali si colloca un provvedimento giunto dalla corte al viceré conte di Olivares nel 1596, per disporre che «las Plaças no voten por boletas sino en publico, y que los votos se escrivan»¹³². Il quindicennio trascorso dalle direttive del 1582 denota una certa ricorrenza dei problemi relativi alla sorveglianza del funzionamento istituzionale e politico dei Seggi. In questo caso si arrivava tuttavia a chiedere la pubblicità del voto, imponendo quindi una soluzione più netta alla municipalità. A meno che la trascrizione degli ordini sovrani non abbia omissso, per eccesso di sintesi o altri motivi, eventuali casi specifici per i quali si chiedeva il voto pubblico e non con biglietti da imbussolare, lo scopo di vincolare gli Eletti cittadini a pratiche certe e prestabilite era divenuto più evidente rispetto all'insieme delle loro sedute. L'emanazione di una direttiva sul piano normativo o amministrativo, naturalmente, non è assimilabile di per sé alla soluzione delle materie in oggetto, perciò non deve sorprendere la reiterazione degli stessi provvedimenti o di provvedimenti analoghi. Nel 1596 la posta in gioco appare diversa: dopo alcune stagioni più impegnative e critiche per il governo urbano - basti citare episodi come la rivolta del 1585 contro l'Eletto del popolo Starace o la grave carestia del 1590 - l'attitudine spagnola nei confronti della città si faceva ancora più ferma.

Le relazioni con l'autonomia municipale napoletana costituivano senza dubbio un nodo strategico che richiedeva lucidità e aggiornamento costante da parte del governo spagnolo. Filippo II, i viceré, il Consiglio Collaterale e la Regia Camera della Sommaria ebbero, in varia misura, un ruolo negli interventi rispetto alla città e alle sue autonomie rappresentative. Considerata nella sua accezione municipale, tuttavia, Napoli doveva essere per l'amministrazione spagnola non solo oggetto di controllo, un'entità da gestire, ma anche, e forse in primo luogo, un soggetto politico a cui rapportarsi.

Sul piano politico, l'organizzazione municipale della capitale poteva diventare molto rappresentativa delle istanze cittadine e assurgere a una sorta di corpo, o

¹³¹ Sui seggi nobili della capitale si vedano M. A. Visceglia, *Un groupe social ambigu. Organisation, stratégies et représentations de la noblesse napolitaine XVI^e-XVII^e siècles*, in «Annales ESC», 4, 1993, pp. 810-851; G. Muto, «I Segni d'Onore». *Rappresentazioni delle dinamiche nobiliari a Napoli in età moderna*, in *Signori, patrizi e cavalieri in Italia centro-meridionale nell'età moderna*, a cura di M. A. Visceglia, Roma-Bari, Laterza, 1992, pp. 171-192.

¹³² BNE, ms. 7110.

partito, specie quando si vedeva attaccata o limitata nei privilegi e nelle prerogative che ne connotavano lo *status*. Nella seconda metà del Cinquecento, quando necessario Napoli avanzava rimostranze, avendo ripreso gradatamente un certo peso contrattuale dopo la crescita dell'egemonia politica spagnola nei suoi confronti, in seguito agli avvenimenti del 1547. Se si ripetevano autorizzazioni vicereali della tortura di cittadini napoletani, come era accaduto più di una volta non solo alla metà degli anni cinquanta¹³³ ma anche durante gli anni settanta¹³⁴, la posizione dei Seggi si induriva. Ancora negli anni novanta, la città doveva impegnarsi per recuperare le somme anticipate a don Juan de Austria, facendo giungere con più decisione la sua voce a corte¹³⁵. È probabile che l'acquisizione di una maggiore capacità di difesa dei propri interessi le venisse da un percorso non privo di risvolti sul piano dell'identità, quale quello tracciato nel 1566 dalla nuova raccolta di capitoli e privilegi promossa dai suoi Eletti¹³⁶.

Il governo spagnolo era in grado di intervenire energicamente sulle questioni dell'autonomia urbana, ma anche in tal caso doveva usare la dovuta accortezza per potere legittimare, almeno parzialmente, le proprie decisioni agli occhi della compagine municipale. Nonostante l'ingente modifica nel meccanismo di designazione dell'Eletto popolare imposta da don Pedro de Toledo, che riservava al viceré la scelta nella rosa di nominativi proposta dalla Piazza del Popolo, i suoi successori dovettero cercare alleanze e consenso politico in ambito popolare, per potere interpretare al meglio il mandato vicereale.

Si può reputare fondato il parere, contenuto in un anonimo discorso degli anni venti del Seicento, che giudicava quella dei Capitoli tra le deputazioni municipali di minore rilievo¹³⁷. Significativo è inoltre lo scetticismo circa l'effettiva capacità di difesa dei propri capitoli da parte di Napoli, espresso in un altro

¹³³ ASN, *Collaterale Curiae*, 14, f. 171t, f. 178 (a. 1552); *Collaterale Curiae*, 16, f. 114, f. 179 (a. 1557).

¹³⁴ AGS, *Estado, Nápoles, Nápoles*, 1073, 175.

¹³⁵ AGS, *Secretarías Provinciales, Nápoles*, 7; 5 mayo 1595.

¹³⁶ AGS, *Secretarías Provinciales, Nápoles*, 1-15.

¹³⁷ AHN, *Sección Osuna*, 1029. La Deputazione dei capitoli e privilegi era una delle deputazioni straordinarie della città, senza giurisdizione, che doveva vigilare sull'osservanza dei privilegi di Napoli, B. Capasso, *Catalogo ragionato*, cit., Parte I, p. VII.

2. La capitale, il governo spagnolo e i privilegi

parere anonimo degli anni sessanta del Seicento¹³⁸. La valenza politica dell'autonomia municipale, in materia di privilegi della città capitale, permaneva però in tutto il suo spessore di fronte agli organi dell'amministrazione spagnola. Il gioco politico cittadino era prodotto e condizionato da molte variabili, di cui non si poteva eludere la complessità. Come si cercherà di mostrare più avanti, uno strumento molto proficuo per guadagnare egemonia sul Tribunale degli Eletti, soprattutto rispetto alla sua preponderante componente aristocratica, fu per il governo spagnolo quello di affermare un ruolo crescente sulle tradizionali materie del governo urbano, che in una metropoli quale Napoli avrebbero comunque stentato a rimanere nell'ambito dell'esclusiva o prevalente sfera di competenza o di influenza municipale. Le necessità strutturali e materiali di una grande capitale, quali gli approvvigionamenti, la difesa, il controllo del territorio e così via, spianavano la strada a soluzioni meno mediate, che avrebbero consentito al governo vicereale di aggirare, in qualche occasione, gli ostacoli del confronto politico su temi impegnativi e densi di implicazioni come quelli delle libertà e dei privilegi, dell'identità e del rango della «fedelissima» capitale del regno. Nelle stesse materie del governo urbano si ravvisano i tratti forti del profilo privilegiato della città, basti pensare all'annona, organizzata per la distribuzione a prezzo politico del pane¹³⁹.

3. *Il governo di una capitale vicereale*

Una comprensione più adeguata della tendenza a interventi diretti ed efficaci sulla capitale, da parte del governo spagnolo, non può prescindere da quanto operò durante il suo lungo mandato il viceré don Pedro de Toledo (1532-1553)¹⁴⁰. Tratti energici in tal senso, con conseguenze sul tessuto urbano, sono stati ravvisati anche per quello del duca di Alcala (1559-1571)¹⁴¹. Con la stagione del viceré Toledo, i connotati politici della carica risultarono segnati dall'attitudine al governo forte delle emergenze della capitale. Il marchese di Villafranca aveva affrontato nodi decisivi per la definitiva affermazione della presenza spagnola

¹³⁸ BNE, ms. 1002.

¹³⁹ Lo pone in evidenza B. Marin in Vallat, Marin, Biondi, *Naples*, pp. 68-70.

¹⁴⁰ C. J. Hernando Sánchez, *Castilla y Nápoles*, cit.

¹⁴¹ C. Vallat, B. Marin, G. Biondi, *Naples. Démythifier la ville*, Paris, L'Harmattan, 1998, p. 81.

nel regno. Nel 1547, come già detto, egli dovette fronteggiare la rivolta contro l'introduzione dell'inquisizione spagnola e scongiurare le conseguenze di una dura carestia; in seguito dové condurre con più energia la difesa delle coste dagli attacchi turchi. Le soluzioni più incisive furono adottate soprattutto attraverso un'articolata e ambiziosa politica urbanistica nei confronti della capitale. La *forma urbis* ne fu radicalmente mutata, a partire dall'ampliamento della cinta muraria e dalla ridefinizione del sistema dei castelli cittadini. I tribunali furono riuniti nella nuova sede di Castel Capuano. La parte settentrionale della città fu collegata alla zona del palazzo vicereale con una nuova arteria, che prese il nome dallo stesso Toledo. Fu inoltre realizzato un intero quartiere destinato ai funzionari e ai soldati spagnoli, nel territorio compreso tra questa nuova direttrice urbana e la collina dove sorge la certosa di San Martino¹⁴².

Il viceré Toledo aveva svolto un ruolo da protagonista non solo nelle varie questioni politiche e istituzionali affrontate, come il rapporto con gli Eletti cittadini, ma anche nella gestione diretta di problemi relativi alla città di pietra, agli spazi edificati o da edificare e alla loro destinazione d'uso; anche al di là delle esigenze di carattere strettamente militare. Per realizzare il proprio progetto urbanistico, il marchese di Villafranca aveva fatto ricorso anche a imposizioni *ad hoc*, che negli anni trenta avevano provocato malumori e rimostranze da parte della città¹⁴³. Attraverso un esteso intervento sulla città, egli conseguì anche una legittimazione piena, in quanto rappresentante diretto del sovrano, ad amministrare la città nel suo insieme. Sembrerebbe scontato che il viceré potesse disporre di certi poteri e giungere a determinate risoluzioni, ma tutto ciò che riguardava la vita urbana, le sue esigenze primarie e la *forma urbis*, poteva destare la suscettibilità del corpo politico della città, della sua rappresentanza municipale. L'esigenza di intervenire sullo spazio urbano non era volta a razionalizzare il tessuto fittissimo di piazze e strade addensate in una città che aveva ormai una popolazione intorno ai 200.000 residenti. Il nuovo palazzo reale, realizzato nei primi anni cinquanta da Ferrante Manlio, era difeso da importanti strutture militari (Castelnuovo e Castel dell'Ovo), nonché dalle truppe spagnole insediate nel nuovo «cuartel» creato da don Pedro de Toledo. Restava tuttavia fuori dal controllo spagnolo l'area di più radicato insediamento popolare, il vecchio centro storico dove era collocata la sede del reggimento municipale (il convento di San Lorenzo) e la storica

¹⁴² D. Bayon, *Un précurseur*, cit.

¹⁴³ *Ibid.*

2. La capitale, il governo spagnolo e i privilegi

piazza del Mercato. In quest'area della città la capacità di controllo degli spagnoli era scarsa se non del tutto inefficace; non a caso tumulti e sommosse partirono sempre da questi quartieri popolari, sia nel 1585 che nel 1647. Negli anni del viceré Granvelle (1571-1575), fu largamente dibattuta l'ipotesi di ampliare la cinta delle mura, da Castelnuovo a Castel Sant'Elmo, creando in tal modo una sorta di muro difensivo che tutelasse la «città degli spagnoli», separata di fatto dalla città dei napoletani. La proposta incontrò forti resistenze nell'aristocrazia e nella stessa amministrazione municipale e di essa non resta traccia nei decenni successivi¹⁴⁴.

Un ulteriore nodo da sciogliere resta quello dei contorni istituzionali della carica di viceré, che formalmente non prevedeva specifiche competenze riguardo al governo urbano. Gli aspetti forti della gestione toledana hanno forse coperto una certa labilità della formalizzazione istituzionale della figura del viceré, per quanto sia forse preferibile parlare di elasticità. Lo si può affermare in riferimento alle tensioni del 1533, alla rivolta del 1547 e alla riforma del sistema per la designazione dell'Eletto popolare nel 1548. All'indomani del ventennio toledano, non risultava ancora pienamente definita una specifica identità istituzionale della carica vicereale.

Negli anni immediatamente successivi alla morte di don Pedro de Toledo si alternarono una serie di viceré con incarico provvisorio, come il cardinale Pedro Pacheco (1552-1553), Bernardino de Mendoza (1555), Juan Manrique de Lara e Bartolomé de la Cueva nel 1558¹⁴⁵. Se il Pacheco aveva esercitato un ruolo di qualche peso, con l'arduo compito di gestire il dopo Toledo, non è difficile immaginare gli ostacoli incontrati dai suoi successori nell'impostare il mandato in modo significativo, specie sul piano del governo urbano. Il triennio del terzo duca d'Alba, Fernando Alvarez de Toledo, dal 1555 al 1558, coincise con il conflitto sfociato nella guerra con il papa Paolo IV¹⁴⁶. Per potere misurare una più regolare attività istituzionale nei confronti della capitale bisognerà attendere il mandato di Pedro Afan de Rivera, duca di Alcalá (1558-1571), il più lungo tra quelli della seconda metà del Cinquecento.

¹⁴⁴ La vicenda è ricostruita da M. R. Pessolano, *Napoli nel Cinquecento. Le fortificazioni alla «moderna» e la città degli spagnoli*, in «Restauro», 146, 1998, pp. 115 e sgg.

¹⁴⁵ Per un inquadramento biografico delle figure che si sono alternate alla carica vicereale durante il periodo spagnolo G. Coniglio, *I viceré spagnoli di Napoli*, Napoli, Fausto Fiorentino, 1967.

¹⁴⁶ Ivi, p. 85.

L'analisi delle corrispondenze tra i viceré e la corte negli anni cinquanta, fino all'inizio del governo del duca di Alcalá¹⁴⁷, evidenzia la circolazione del modello di approccio alla capitale del regno caratteristico del Toledo. L'incisività, almeno nell'impostazione se non nei risultati, appare ancora favorita proprio dall'elasticità del profilo istituzionale della carica vicereale. In assenza di compiti formalmente troppo definiti e vincolanti, il sovrano avrebbe potuto legittimarne meglio, di volta in volta, il raggio d'azione, attraverso specifiche direttive.

Manuel Rivero Rodríguez ha focalizzato alcune specificità dell'ufficio del viceré, analizzando le istruzioni elaborate dal *Consejo de Italia* per i nuovi incaricati¹⁴⁸. Egli descrive un'evoluzione progressiva, dal carattere precipuamente orientativo a quello normativo, di tali istruzioni, nell'arco della seconda metà del Cinquecento. Le prime cui Rivero Rodríguez fa riferimento sono quelle destinate al duca di Alcalá nel 1565, collocabili in un periodo di stabilizzazione della funzione vicereale. All'inizio, l'intento era quello di informare l'operato del viceré ad una serie di principi basilari che riaffermavano la centralità del patto costituzionale. Data la diversità dei territori e degli ordinamenti della comunità imperiale, era necessario perseguire un'omogeneizzazione minima, attraverso la diramazione di principi di comportamento politico per impostare i singoli atti di governo.

Il sovrano doveva assicurarsi il controllo del viceré, prevenendo un inopportuno incremento di prerogative della sua carica, che lo avrebbero distolto dalla regolare esecuzione delle sue direttive¹⁴⁹. Il viceré, comunque, avrebbe dovuto giocare un ruolo politico importante in favore del sovrano, all'interno di un sistema di contrappesi tra i gruppi di potere già esistenti nel regno¹⁵⁰. Rispetto a magistrature, baronaggio, Eletti di Napoli, gruppi mercantili e finanziari, una sfera di competenze vicereali non eccessivamente determinata avrebbe potuto garantire alla corona una presenza più efficace, proprio perché impostata e diretta caso per caso.

La volontà di Filippo II di accentuare il carattere eminentemente esecutivo dell'ufficio vicereale, citata da Rivero Rodríguez, si rinviene nell'aumento gra-

¹⁴⁷ Il riferimento va soprattutto ai *legajos* del fondo *Estado, Nápoles* dell'Archivo General de Simancas (1050 e sgg.).

¹⁴⁸ M. Rivero Rodríguez, *Doctrina y práctica política en la Monarchia Hispanica: las Instrucciones dadas a los Virreyes de Italia en los siglos XVI y XVII*, in «Investigaciones Históricas», 9, 1989, pp. 196-213.

¹⁴⁹ M. Rivero Rodríguez, *Doctrina y práctica*, cit., p. 202.

¹⁵⁰ *Ibid.*.

2. La capitale, il governo spagnolo e i privilegi

duale dell'attenzione riservata nelle istruzioni alle concrete norme di attuazione delle direttive relative a singole e specifiche questioni. Si sviluppò anche la personalizzazione delle istruzioni per ciascuno dei viceré appena designati. Proprio questa formula, più mirata delle istruzioni, e la loro unicità, con il richiamo a una normativa generale che non delineava dettagliatamente il profilo istituzionale dell'ufficio, accentuava il carattere elastico del mandato vicereale. A ciò concorrevano del resto l'accezione amministrativa della monarchia adottata da Filippo II. Anche in questo indirizzo più normativo delle istruzioni, emerge però una sostanziale elasticità della figura vicereale, che evidentemente era bene mantenere. Più le direttive si facevano specifiche e più l'operato del viceré veniva svincolato da una formalizzazione dei suoi poteri stabile e definitiva. Il discorso vale, oltre che per le istruzioni, per le corrispondenze tra il sovrano e i viceré. Nella seconda metà del Cinquecento sembra aumentare, in queste ultime, la tendenza da parte dei viceré a giustificare il proprio operato e ciò costituisce un ulteriore indizio del consolidamento della funzione esecutiva del viceré. Esaminando un complesso di ordini sovrani dello stesso periodo, si evince inoltre la restrizione degli uffici del regno per i quali i viceré avevano il potere di nomina diretta¹⁵¹. In modo costante i poteri vicereali erano convogliati su singole questioni, rispetto alle quali il sovrano si riservava ampie facoltà di intervento. Non si tratta di un processo di delegittimazione o di abbassamento del profilo istituzionale della carica vicereale. Al contrario, la fluidità dei compiti del viceré, specialmente rispetto alla complessità politica di Napoli, poteva favorire vantaggiose mediazioni con i poteri cittadini. Quella del viceré doveva rimanere una figura polivalente, in grado di rapide sintesi sul piano decisionale, da non sottoporre a troppe mediazioni o controlli, salvo ovviamente quelli del sovrano.

Don Pedro de Toledo aveva imposto il peso del governo vicereale nel controllo urbano, compiendo anche una serie di forzature nei confronti dei privilegi della capitale, espressione tra le più significative dell'identità politica napoletana. In un contesto diverso da quello dell'accentuazione in senso amministrativo della monarchia e dei suoi rappresentanti, in atto con Filippo II, il Toledo aveva interpretato in modo energico e autorevole il servizio personale da offrire all'imperatore Carlo V. Lo si può dunque considerare il prototipo dell'efficienza vicereale nella gestione del regno, a cominciare dalla sua capitale. In un discorso inviato a corte nel 1547, probabilmente prima dei moti contro l'introduzione dell'Inquisi-

¹⁵¹ BNE, ms. 7110; AGS, *Estado, Nápoles*, 1038, 104.

zione secondo il rito spagnolo, emerge la reazione provocata dal suo stile governo forte¹⁵². La provenienza delle rimostranze circa lo stato del regno, ma soprattutto della capitale, è da ricondurre ad ambienti quasi certamente espressione dei Seggi nobili napoletani. Precisazioni in tal senso emergono in una *Supplica de la fidelissima Città di Napoli* indirizzata a Carlo V, dopo la rivolta del 1547¹⁵³. Del marchese di Villafranca la nobiltà di Seggio dice

ha alterato, anzi annullato tutti li capitoli, li privilegi, le consuetudini de la città, fatto novi et non più usati magistrati, li governi, et per dirlo in una sola parola, privatone di quella libertà, di quelle preheminentie, di quelli honori, che da li Catholici et Serenissimi suoi predecessori per tanti anni inviolabilmente ci sono stati osservati et confirmati da lei: di maniera che non vi è più rimasta ne forma, ne imagine de città regia, ben instituta et governata, come questa è stata sempre¹⁵⁴.

Se alcuni passaggi, evocando certe recrudescenze nei confronti della «maggior parte di nobili, per la crudeltà et tirannide del viceré fuggiti [...] che pochi se ritrovano ne la città», fanno pensare piuttosto alla difficile azione di recupero di una voce politica da parte della città, in seguito ai moti del 1547, tuttavia non viene meno la portata più ampia del discorso rivolto al sovrano. La dura contestazione dell'operato del Toledo, nello specifico fa riferimento ai magistrati e al loro controllo diretto da parte del viceré. Nella petizione rivolta a Carlo V per l'osservanza di privilegi, consuetudini, capitoli e ordini della città, l'aristocrazia napoletana di seggio chiede di «scrivere al viceré et al suo regio consiglio di Napoli»¹⁵⁵. Al di là dei tratti autoritari stigmatizzati nel governo del viceré Toledo, la reazione della città sembra rivolta all'esecutivo nel suo complesso o più precisamente all'impatto che questo poteva provocare sulla sua autonomia municipale.

Le esplicite aspettative di una limitazione dei poteri vicereali furono manifestate anche negli anni sessanta nei confronti del duca di Alcalá. La denuncia di prevaricazioni sul piano costituzionale individua qualcosa di certamente difforme dalle prescrizioni impartite e ribadite dal *Consejo de Italia*, che richiamavano ad un'osservanza costante dei privilegi e delle costituzioni del regno, almeno sin

¹⁵² AGS, *Estado, Nápoles*, 1037, 191.

¹⁵³ AGS, *Estado, Nápoles*, 1037, 192.

¹⁵⁴ Ivi, f. 1.

¹⁵⁵ Ivi, f. 2.

2. La capitale, il governo spagnolo e i privilegi

dalle istruzioni inviate nel 1565 al duca di Alcalá. Se ne può arguire che il modello del Toledo, in alcune occasioni, si riproponeva ai suoi successori. Le questioni nevralgiche restavano l'efficacia e le modalità dell'azione di governo del viceré rispetto alla città capitale, alla sua giurisdizione privilegiata e alla sua complessità politico-sociale; anche in relazione allo sviluppo di un apparato amministrativo collegato al sovrano e da questi condizionato.

La determinazione dell'azione vicereale doveva farsi sentire soprattutto in relazione alle emergenze tipiche del governo di una grande realtà urbana di antico regime. Annona, difesa e *forma urbis* esigevano spesso risposte immediate, che avrebbero inevitabilmente accentuato la sovrapposizione e la precedenza del potere vicereale rispetto al corpo politico cittadino. Anche in contesti politici lontani dagli anni del Toledo, ciò poteva indurre i viceré a esercitare pressioni sulle istituzioni di governo, quali i tribunali centrali del regno, e su quelle cittadine. Nel contempo, le autorità spagnole ritennero necessario inserire in proporzioni crescenti le materie del governo urbano nella regolarità della sfera amministrativa e lo stesso Toledo si adoperò anche in questo senso. Viceré e istituzioni statali avrebbero potuto affrontare con più mezzi e maggiore autorità politica, rispetto alle sole istituzioni municipali, le emergenze del governo urbano della metropoli che Napoli si avviava a diventare nella seconda metà del Cinquecento.

In una lettera a Filippo II del 19 luglio 1581, il viceré Juan de Zúñiga, principe di Pietrapercia, offre chiari elementi in tal senso¹⁵⁶. In riferimento a un ordine sovrano che raccomandava di non procedere «en el partido que don Luis de Toledo avia propuesto para probeer de carne y otros mantenimientos» la città, senza il «concurso general y consentimiento» di quest'ultima, lo Zúñiga annota alcune significative considerazioni¹⁵⁷. La preoccupazione del re, di assicurare il consenso della municipalità ai provvedimenti su materie fondamentali come i rifornimenti annonari, è evidente nella richiesta di essere avvertito del conseguimento dell'accordo cittadino, prima di rendere esecutive le decisioni.

Il principe di Pietrapercia aggiorna Filippo II sui problemi insorti pochi giorni dopo l'adozione dei suddetti provvedimenti, antepoendo una premessa

¹⁵⁶ BZB, carp. 59, 189. Lo Zúñiga fu viceré dal 1579 al 1582.

¹⁵⁷ «Il Viceré e la Città nominavano ordinariamente alcuni commissari, i quali percorrendo le provincie del regno, raccoglievano ed acquistavano, sia alla voce, sia a prezzi convenuti, tutto quel grano che pareva necessario a' bisogni della popolazione della capitale. Questo si diceva *far partito*», B. Capasso, *Catalogo ragionato*, cit., Parte II, p. 120. Il meccanismo dei «partidos» doveva essere analogo anche per gli altri generi alimentari.

politica illuminante su alcuni termini reali del rapporto tra viceré e sovrano. Risultano eloquenti anche taluni espedienti retorici dello Zúñiga, che ad esempio ritiene di non dovere illustrare le cause di quei problemi «por no cansar a Vuestra Magestad». Egli non vuole rinunciare piuttosto a una rappresentazione politica del suo ufficio che ne giustifichi i metodi, perciò soggiunge: «pero por lo que devo a su servicio representaré los inconvenientes que esta orden tenia». Dopo questo richiamo ai suoi doveri istituzionali, dimostrando una inequivocabile consapevolezza del suo legame con il re, Zúñiga afferma: «pues no he de ser yo el que ha de padeçer, lo que huviere en semejantes cosas parece que puedo ablar en esto con alguna libertad». Convinto che le proprie argomentazioni trovassero sostegno nella forza delle cose, dopo avere sottolineato come la validità del «partido» fosse stata vagliata dai reggenti del Consiglio Collaterale e da altre persone oltre a lui, reputa

impossible esperarse orden de Vuestra Magestad para efetualle, por que los que en el avian de intervenir tenian hecha su compania y junto el dinero que en el negocio se avia de emplear, y no avian de querer tenelle suspenso tanto tiempo como era menester para consultarle con Vuestra Magestad¹⁵⁸.

Il sistema dei «partidos» necessitava di rapidi tempi di attuazione, disagevolmente conciliabili con quelli del funzionamento della macchina polisinodiale della comunità imperiale¹⁵⁹. Il viceré Zúñiga, inizialmente convinto di non dovere attendere troppo, precisa che il *Consejo de Italia* aveva tardato cinque mesi nel rispondere ai suoi quesiti. Sembra dunque larvatamente rivendicata, proprio in virtù di esigenze tecniche, l'incisività del governo vicereale; che per essere tempestivo avrebbe dovuto contare, all'occorrenza, su un adeguato margine di autonomia decisionale. Le cautele contenute nella lettera sulle procedure del viceré nei confronti del sovrano costituiscono una conferma indiretta della mancanza

¹⁵⁸ BZB, carp. 59, 189.

¹⁵⁹ Nel caso in questione e, più in generale nei rapporti tra Napoli e Madrid, tale funzionamento consisteva nel passaggio istituzionale dal viceré al *Consejo de Italia*, fino al sovrano. Dopo il parere del sovrano sui problemi da risolvere si sarebbe compiuto il percorso inverso. Il sistema polisinodale si articolava a livello imperiale in una serie di Consigli territoriali (come quelli di Castiglia, di Aragona, Italia, Indie) e funzionali (come *Estado y Guerra*, *Hacienda*), J. M. Batista i Roca, *Prólogo* a H. G. Koenigsberger, *La práctica del Imperio*, Madrid, Alianza editorial, 1989, pp. 22-32.

2. La capitale, il governo spagnolo e i privilegi

di una vera definizione formale degli spazi di manovra del primo, ancora attuale negli anni ottanta del Cinquecento. L'operato del viceré, tuttavia, doveva essere sempre riferito al centro della decisione e della legittimazione politiche, ovvero al sovrano. Sia attraverso le istruzioni prodotte dal *Consejo de Italia* sia attraverso gli ordini regi, la linea di fondo della monarchia di Filippo II appare quella di istruire ogni volta il ruolo del viceré.

La lettera citata non verte in realtà sui motivi che avevano indotto il viceré Zúñiga a rivedere in fase operativa la decisione precedentemente concordata con Filippo II, peraltro non chiaramente richiamata. Vi si affronta un problema politico e istituzionale di più vasta portata, al di là del fatto specifico da cui si prendevano le mosse, il non meglio precisato «partido» per approvvigionare la città. Le considerazioni di Zúñiga evidenziano la necessità per il ruolo del viceré di una piena e costante operatività. Il vero perno su cui doveva poggiare il contatto istituzionale tra sovrano e viceré sembra implicitamente individuato dallo Zúñiga nell'intesa politica tra le due figure, nella fiducia accordata dal primo al secondo. Il suo discorso propone una lucida autorappresentazione del mandato vicereale, ma è lecito ritenere che sui temi trattati avessero riflettuto necessariamente anche i precedenti viceré. Il viceré doveva disporre adeguatamente della facoltà di decisione politica, non solo per governare le emergenze, ma anche per evitare che le questioni ordinarie si tramutassero in straordinarie. Piuttosto palese in tal senso è la parte centrale della lettera, che muove da uno spunto comparativo tra la Castiglia e gli altri regni della compagine imperiale.

En todos los otros Reynos se ha hecho hasta agora lo mismo con los que gobiernan un solo, quanto mas donde tiene Vuestra Magestad un Ministro de quien es razon, que confie tanto como a quien tiene encomendado un Reino como este, y que cabe el asisten tantos Ministros, y que estas cosas se han de resolver mas por lo que se vee y toca con mano que por lo que se puede entender por carta y relaciones¹⁶⁰.

Sono parole che suonano come un invito rivolto al monarca a fare pieno affidamento sull'esecutivo, cioè sulla regolare opera dei suoi ministri nel regno. La prudente ma esplicita esortazione dello Zúñiga si precisa e si rafforza con la sottolineatura della sostanziale impraticabilità della ricerca di un accordo con i Seggi cittadini ai fini del governo urbano, ovvero della direttiva a cui tanto te-

¹⁶⁰ BZB, carp. 59, 189, f. 1r.

neva Filippo II¹⁶¹. Più specificatamente il viceré lamenta le grandi difficoltà dei Seggi a raggiungere un accordo al loro stesso interno, giudicandole decisamente sconvenienti «para las cosas del beneficio publico», delle quali viene detto «que forçosamente avian de depender de la ciudad». Egli sottolinea che i suoi predecessori, proprio in virtù delle possibili complicazioni dello svolgimento in tempi rapidi dello scambio di pareri tra Napoli e Madrid e delle ineludibili competenze del Tribunale di San Lorenzo nel governo urbano, si erano risolti a introdurre persone di loro fiducia nella «Diputacion de los Electos que tratan de probeer de vituallas à la Ciudad y ponelles los preçios», per la discussione dei negozi più importanti, nonché in quella «de la administracion de la hazienda y en otras semejantes»¹⁶². L'analisi dello Zúñiga fa riferimento dunque all'insieme delle materie del governo municipale, restituendo perciò una gamma più ampia di intervento costante da parte spagnola, anche oltre il delicatissimo settore dei rifornimenti annonari. Bartolommeo Capasso aveva già messo in luce l'esistenza di simili interventi, prima della metà del Cinquecento, e illustrato l'istituzione nel 1560 del Grassiero o Prefetto dell'annona, carica di diretta emanazione regia, specificamente preposta a occuparsi di annona presiedendo il Tribunale degli Eletti¹⁶³.

Per il viceré Zúñiga, attraverso «la inteligencia que se tiene siempre con el Electo del Pueblo, y con algun otro que pretende que el Virrey le ha de dar algun

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ B. Capasso, *Catalogo ragionato*, cit., Parte I, pp. 9 sgg. Per tale carica figuravano, ricorda Capasso, anche le denominazioni di Uomo regio e Prefetto dell'annona. In merito alla data di istituzione del Grassiero è necessaria una certa cautela: il primo incaricato di cui lo studioso trova traccia è il reggente del Consiglio Collaterale Gerolamo Albertino, che risulta presiedere il Tribunale degli Eletti il 25 gennaio 1560 (*idib.*, p. 315); il secondo, ma con mandato molto probabilmente straordinario, fu Lopez de Mardones (*idib.*, pp. 9 e 315). Nello studio di Capasso quest'ultimo risulta presiedere il Tribunale nel giugno del 1560, secondo alcuni atti municipali che recavano la sua firma. G. Muto, *Gestione politica*, cit., p. 83, fa risalire la nomina di Mardones al 1562, basandosi su BNN, ms. XI. B. 37, f. 117, nel quale si legge: «nascendo discordia fra gli eletti nel fare delli partiti di grani fu deputata la persona di Don Lopez de Mardones». Alfonso Sanchez, consigliere del Collaterale e Tesoriero generale (G. Intorcia, *Magistrature*, cit., p. 246) è il primo incaricato per il quale Capasso ha individuato nelle scritture municipali il regolare decreto di nomina, risultante dalla provvisione del viceré duca d'Alcalà e del Consiglio Collaterale, in data 25 gennaio 1569 (B. Capasso, *Catalogo ragionato*, cit., Parte II., p. 212). Il Grassiero sembra dunque una figura dal carattere istituzionale inizialmente provvisorio, che solo successivamente - con tutta probabilità in occasione della nomina del Mardones - fu compiutamente formalizzata in quella di ufficiale ordinario, che doveva dirigere la conclusione dei *partidos* di grano e tutti gli altri negozi riguardanti la grascia cittadina.

2. La capitale, il governo spagnolo e i privilegi

oficio se haze lo que conviene». Le due specifiche modalità della pratica politica vicereale qui citate sono riferibili a un vasto arco cronologico, precedente il mandato di chi scrive. Da un lato «la inteligencia», ovvero l'accordo con l'Eletto del Popolo, dimostra come perdurasse quella forma di controllo diretto del Seggio popolare riconducibile all'avocazione al viceré della scelta dell'Eletto popolare su una rosa nomi forniti dallo stesso Seggio, introdotta dal Toledo. Dall'altro la ricerca di consenso, che aggiungeva concretezza alla politica vicereale, attraverso la concessione di uffici a figure non meglio precisate pronte a offrire servizi, veicolando il controllo negli spazi istituzionali o informali dell'organizzazione municipale. Nella sua lettera al sovrano il viceré Zúñiga evidenzia, con un accento forse più ideologico, come in quest'ultima prevalesse di solito l'orientamento della «persona que esta ally por el virrey» anche nei casi in cui gli Eletti avevano raggiunto un accordo. Non è da escludere che tale persona fosse proprio uno di loro. Il viceré sottolinea, tuttavia, che i Reggenti del Collaterale non ricordavano «partidos» di grano che fossero stati conclusi con l'unanimità degli Eletti¹⁶⁴. Secondo il suo parere, se era difficile che concordassero i sei Eletti, l'organismo esecutivo dei Seggi, era ancora più improbabile che si accordassero questi ultimi, dal momento che vi concorreva «tanto numero de gente y los mas dellos moços y sin experiencia, porque los hombres graves muy pocas vezes quieren yntervenir en las plaças viendo la confusion que en ellas hay»¹⁶⁵. Il carattere squisitamente politico dell'analisi consente di ribadire la funzione insostituibile della carica vicereale nel governo urbano, ma ne lascia trasparire nel contempo alcuni tratti oggettivi essenziali. Si può ovviamente dubitare che la partecipazione alle adunanze dei Seggi fosse scarsa o di basso profilo, ma il viceré coglie la netta distinzione tra decisione politica e consenso - termini entrambi costantemente presenti nel suo lessico e nel suo lavoro - adombrandone quasi l'incompatibilità nel governo della città.

La parte finale della lettera, probabilmente tra i documenti più significativi del governo vicereale nel secondo Cinquecento, contiene alcuni suggerimenti al sovrano. In primo luogo sensibilizzare e istruire a dovere gli esponenti delle magistrature centrali del regno, a partire dal Collaterale, a una particolare cura del

¹⁶⁴ Questa affermazione dovrebbe riferirsi, molto probabilmente, ai Reggenti di Cancelleria nel Consiglio Collaterale, quali Alfonso De Salazar e Francesco Daroca, sui quali si veda G. Intorcchia, *Magistrature*, pp. 373, 304-305, e denota l'ostentazione di una solida intesa con la componente più importante di questo organo di governo.

¹⁶⁵ BZB, carp. 59, 189, f. 2.

governo della sua capitale. Il mandato delle singole figure con compiti da svolgere a tale scopo avrebbe dovuto ricevere una maggiore legittimazione, a cominciare dal viceré. Una volta istruiti i suoi rappresentanti, il sovrano avrebbe dovuto lasciare loro la necessaria autonomia nella concreta gestione politica e amministrativa. Soprattutto evitando che «en ninguna manera se remita al general concurso de la Ciudad porque demas de aver en ello los ynconvenientes que he dicho, lo seria muy grande que entendiesen ellos que Vuestra Magestad les dava esta mano y autoridad»¹⁶⁶.

A parere del viceré Zúñiga, prima del contenuto specifico delle soluzioni adottate per i singoli problemi del governo urbano e più dell'impatto che queste avrebbero avuto, contava il costante mantenimento dell'autorità, quindi dell'egemonia politica del governo regio rispetto al corpo della città. In una realtà politica complessa e difficile come quella napoletana restava decisiva la presenza salda nei punti chiave. Si poteva anche prescindere dall'incarico formale per affrontare le questioni aperte, realizzando una serie di abili e accorte ingerenze tra i soggetti politici e sociali cittadini, nelle istituzioni municipali come in quelle economiche, assistenziali e sociali operanti sul territorio della capitale. Come si vedrà in seguito, per buona parte della seconda metà del Cinquecento sembra essere stata proprio questa la linea principale di controllo e gestione politica della Napoli spagnola.

Tra i risultati politici più significativi, nella prima metà del Cinquecento, il governo spagnolo aveva ottenuto il controllo politico della Piazza popolare e negli anni sessanta quello dell'annona cittadina, attraverso la carica del Grassiero¹⁶⁷. Nella seconda metà del secolo, le autorità spagnole e i tribunali centrali di governo del regno mostrarono nel complesso attenzione e prudenza nei confronti delle esigenze e dei problemi della capitale. L'approvvigionamento di grano costituiva ovviamente uno dei punti chiave della sensibilità politica del centro spagnolo. La crescita del debito cittadino, divenuta più ingente intorno agli anni ottanta, fu in parte conseguenza della preoccupazione che nessuno strato sociale della capitale risentisse degli effetti di carestie. Restava forte la differenza tra l'alto prezzo del grano pagato ai mercanti e quello corrente nella vendita al consumo¹⁶⁸.

¹⁶⁶ BZB, carp. 59, 189, f. 1t.

¹⁶⁷ G. Muto, *Gestione politica*, cit.

¹⁶⁸ Cfr. F. Caracciolo, *Sud, debiti*, cit., p. 232.

2. La capitale, il governo spagnolo e i privilegi

Nel 1554, il viceré Pacheco avverte l'imperatore della penuria di pane¹⁶⁹. Le necessità più impellenti erano state affrontate grazie ai 90.000 tomoli di cui i mercanti già disponevano nella capitale, che avevano inoltre consentito di mantenere un prezzo contenuto¹⁷⁰. Napoli chiede però al governo vicereale disposizioni per un adeguato approvvigionamento di grano poiché risultava «tan pobre de dinero y de credito que no ay mercante que quiera contratar con ella»¹⁷¹. Dunque era la stessa città ad invocare un potere politicamente e tecnicamente più forte. Il viceré sottolinea al sovrano l'urgenza di un intervento risolutivo, una volta consumato il partito stabilito con alcuni mercanti della capitale per l'intero mese di aprile, che avrebbe ancora permesso la distribuzione del pane a quattro carlini¹⁷². Ma in giugno i problemi erano certamente aumentati, dati anche i cattivi raccolti, perché si doveva cercare un partito di 100.000 tomoli, che sarebbe arrivato in tempo solo se concluso in Sicilia¹⁷³. A fronte di queste difficoltà, che sarebbero proseguite negli anni seguenti, l'introduzione nel 1560 della figura del Grassiero deve avere contribuito a razionalizzare il problema dei rifornimenti alla capitale; benché il suo ruolo si avviasse a diventare, soprattutto verso gli anni novanta, quello di direzione politica in senso lato del Tribunale degli Eletti cittadini, quale espressione del controllo spagnolo. L'inserimento pieno, da parte spagnola, in un campo tradizionalmente proprio della sfera municipale come l'annona, fu favorito da alcune sollecitazioni della stessa città. Ciò era inevitabile, date le dimensioni di Napoli, anche perché il rifornimento della città rappresentava un imprescindibile obiettivo connesso con il suo controllo politico, come del resto accadeva per le altre capitali di antico regime¹⁷⁴.

Per Napoli, i costi politici della posizione di preminenza rispetto alle altre realtà urbane del regno sono evidenti anche nell'obbligata disponibilità ad accogliere le necessità politiche e militari del governo regio. Basti pensare al sistema difensivo della città oppure agli sforzi di realizzare un arsenale all'altezza del ruolo previsto per Napoli su scala mediterranea, principalmente in funzione an-

¹⁶⁹ AGS, *Estado, Nápoles*, 1047, 85.

¹⁷⁰ *Ibid.*

¹⁷¹ *Ibid.*

¹⁷² *Ibid.*

¹⁷³ AGS, *Estado, Nápoles*, 1047, 209, f. 2.

¹⁷⁴ C. Tilly, *Approvvigionamento alimentare e ordine pubblico nell'Europa moderna*, in *La formazione degli stati nazionali nell'Europa occidentale*, a cura di Id., Bologna, Il Mulino, 1984, pp. 227-296.

titurca¹⁷⁵. Nel 1553, il sovrano fu informato dell'opportunità di affrettare i tempi dei lavori di attuazione del progetto di un castello al Carmine, nella parte meridionale della città, di cui era già stato iniziato un torrione. Gli alti costi dell'opera mettevano in grande difficoltà gli organismi municipali, con l'impegno di 1000 ducati mensili, e non esisteva per le finanze cittadine «otra cosa con que ayudar porque todas sus rentas tienen empenadas por lo que valen»¹⁷⁶.

In una lettera a Carlo V del 15 dicembre 1553, gli Eletti napoletani elencano gli ostacoli nel provvedere al sostegno dei padri gesuiti, insediatisi nel regno l'anno precedente, essendo la città «tanto oppressa de debiti che da se sola non può supplire a così honorato bisogno»¹⁷⁷. Pur consapevoli della preziosa opera svolta dai padri nell'educazione dei giovani, gli Eletti avanzano la petizione di assegnare loro una pensione di 4000 o 5000 ducati annui, alle prime «vacanze de benefici iuspatronati di sua Imperiale corona». Chiedono inoltre l'autorizzazione ad alienare liberamente i «vacui», cioè gli spazi vuoti lasciati dall'ampliamento della cinta muraria compiuta dal Toledo. La loro vendita avrebbe potuto fruttare altri 4000 ducati, che avrebbero consentito l'acquisto di un edificio adeguato per il Collegio dei Gesuiti.

La città evidenziava i propri affanni nell'assolvere alle funzioni tipiche dell'amministrazione di una grande capitale e chiedeva implicitamente al governo regio di svolgere una parte attiva in materia, che nel secondo Cinquecento sarebbe infatti cresciuta producendo la sua solida egemonia politica nei confronti della municipalità. Si innescava in realtà una sorta di reciprocità tra governo regio e municipalità, di fronte ai nodi della gestione urbana. La corona e le magistrature

¹⁷⁵ Al progetto e alla costruzione di un nuovo arsenale, decisamente più capace rispetto a quello angioino-aragonese, si giunse però solo tra il 1577 e il 1578, durante il vicereame di Íñigo de Mendoza. Si vedano in proposito A. Colombo, *I porti e gli arsenali di Napoli*, in «Napoli Nobilissima», vol. III, fs. IX, 1894, pp. 72-74; M. R. Pessolano, *Il porto di Napoli nei secoli XVI-XVIII*, in G. Simoncini (a cura di), *Sopra i porti di mare*, vol. II. *Il regno di Napoli*, Firenze, Olschki, 1993, pp. 117-123; T. Colletta, *Napoli città portuale e mercantile. La città bassa, il porto e il mercato dall'VIII al XVII secolo*, Roma, Edizioni Kappa, 2006, pp. 363-365.

¹⁷⁶ AGS, *Estado, Nápoles*, 1047, 57.

¹⁷⁷ AGS, *Estado, Nápoles*, 1047, 61. Sull'arrivo in città dei padri gesuiti e sul loro operato nei decenni successivi, si dispone della *Cronica* scritta nel 1595 da uno di loro, Giovan Francesco Araldo, pubblicata da F. Divenuto, *Napoli sacra del XVI secolo. Repertorio delle fabbriche religiose napoletane nella cronaca del Gesuita Giovan Francesco Araldo*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1990, in particolare pp. 7, 17. Si veda anche C. Belli, *La fondazione del Collegio dei Nobili di Napoli*, in C. Russo (a cura di), *Chiesa, assistenza e società nel Mezzogiorno moderno*, Galatina, Congedo Editore, 1994, pp. 183-280.

2. La capitale, il governo spagnolo e i privilegi

centrali avevano cura di riprodurre l'equilibrio politico e costituzionale con la città capitale, garantendole il più cospicuo *status* privilegiato del regno. Napoli, dal canto suo, assicurava un consenso fondamentale. Nei Parlamenti generali, la città, sebbene non direttamente interessata proprio in virtù dei suoi privilegi, era in grado di convogliare o condizionare il consenso degli altri soggetti rappresentati, come il baronaggio, nella corresponsione del donativo al sovrano.

4. *Il dibattito sulla crescita della città*

Gli approcci diretti e specifici alle materie del governo urbano, non solo in campo anonario, furono compiuti o perseguiti da parte spagnola anche in virtù di una più attenta visione d'insieme della città, maturata soprattutto negli anni sessanta del Cinquecento. Da allora, le preoccupazioni per la crescita della capitale e i dibattiti che ne derivarono rappresentarono per alcuni decenni uno dei paradigmi della complessità dei problemi urbani e del loro controllo. Dai pareri espressi dal viceré Alcalá nel 1560, sull'eccessivo sviluppo demografico e urbanistico di Napoli, fino alle considerazioni in materia del viceré Zúñiga del 1581, si susseguirono le prese di posizione contrarie all'immigrazione e all'estesa edificazione che si andava intensificando nelle zone periferiche della città. In realtà, non si trattava di un'assoluta e ferma opposizione, come dimostra la ricerca di aree demaniali edificabili, da cui ricavare introiti, promossa dagli anni cinquanta fino alla fine degli anni settanta¹⁷⁸.

Una città in grande espansione, passata dai 212.203 abitanti nel 1547 ai 267.973 del 1606, imponeva un'azione politica e amministrativa molto impegnativa per il controllo del suo territorio e della sua popolazione¹⁷⁹. Al di là dei dibattiti e delle ricognizioni sul tema, non esistevano strumenti per un'osservazione periodica dell'andamento congiunturale della popolazione napoletana, proprio grazie allo stato privilegiato della capitale. Poco dopo la conclusione del lungo vicereame del Toledo, tuttavia, già appariva chiaro ai suoi successori e agli stessi

¹⁷⁸ AGS, *Estado, Nápoles*, 1040, 23; BNE, ms. 2659.

¹⁷⁹ C. Petraccone, *Napoli*, cit., p. 13; K. J. Beloch, *Bevölkerungsgeschichte Italiens*, Berlin; Leipzig, Walter De Gruyter & Co., 1937, pp. 169 sgg. Si ricorda che l'origine dei censimenti da cui si desumono queste cifre non è di natura fiscale. Le numerazioni del 1547 e del 1606 furono effettuate per distribuire alla popolazione il pane «a cartella», C. Petraccone, *Napoli*, cit., pp. 10 sgg.

consiglieri del Collaterale quanto fosse arduo gestire quella crescita¹⁸⁰. L'elevato numero di abitanti era collegato al rischio di sommosse, già sperimentato con la ribellione del 1547, che divenne un *topos* nel lavoro degli organi di governo del regno. Lo stesso *visitador* Quiroga, giunto a Napoli per controllare l'amministrazione del regno, trattò della crescita della capitale in una lettera a Filippo II nel giugno del 1560¹⁸¹, quantunque attraverso rapide considerazioni che non danno l'impressione di un'analisi puntuale della questione. Questi richiamava al sovrano le deleterie conseguenze del fenomeno soprattutto per l'*hacienda* reale, che avrebbe risentito della diminuzione delle entrate assicurate dai vari pagamenti fiscali del regno, date le franchigie di cui godeva la capitale. Quiroga sottolineava inoltre l'influenza dell'immigrazione sul rincaro dei prezzi ed esprimeva il timore che lo sviluppo urbano oltrepassasse la soglia critica oltre la quale sarebbe stato difficile «subjectar» la città. Le sue parole facevano eco al più generale dibattito già intrapreso dall'amministrazione spagnola¹⁸². È significativo, tuttavia, che l'inviato del sovrano includesse il tema nel decalogo delle sue inchieste sulle istituzioni del regno nel 1560, dunque nella prima fase della sua *visita*, che si protrasse dal 1559 al 1564¹⁸³.

Nel marzo del 1560, il duca d'Alcalá, viceré da appena un anno, informa Filippo II di avere cominciato a occuparsi della crescita di Napoli, non appena

¹⁸⁰ Sulla base dei dati pubblicati da K. J. Beloch, *Bevolkungsgeschichte*, cit., R. Romano, *Napoli dal vicereame al regno. Storia economica*, Torino, Einaudi, 1976, p. 6, propone una valutazione di massima dell'accrescimento medio annuo della popolazione napoletana dell'1%, per la prima metà del XVI secolo, e dello 0,50% per la seconda metà. Gli accenti allarmati dei pareri espressi da alcuni esponenti del governo spagnolo, negli anni sessanta, sembrano scaturire, dunque, dalla consapevolezza almeno approssimativa degli esiti di una crescita che aveva già raggiunto i ritmi più elevati.

¹⁸¹ AGS, *Estado, Nápoles*, 1050, 62.

¹⁸² Le note inviate dal Quiroga al sovrano seguono di qualche mese le analisi sul problema della crescita della capitale condotte dal viceré Alcalá (AGS, *Estado* 1050, 23) e ne riprendono sostanzialmente i toni e le argomentazioni.

¹⁸³ AGS, *Visitas de Italia*, 348, 9. Nella prima parte del suo mandato il *visitador* tentava un'ampia presa di contatto con la realtà politico-istituzionale da visitare, non escludendo una ricognizione più generale sui principali problemi del regno e della sua capitale, M. Peytavin, *Visites Générales du Royaume de Naples XVI^e-XVII^e siècles: pratiques judiciaires*, in *Fallstudien zur spanischen und portugiesischen Justiz 15. Bis 20. Jahrhundert*, Herausgegeben und eingeleitet von J.-M. Scholz, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 1994, pp. 321-345; Ead., *Visite et gouvernement dans le royaume de Naples (XVI^e-XVII^e siècles)*, Madrid, Casa de Velázquez, 2003.

2. La capitale, il governo spagnolo e i privilegi

affrontate le prime incombenze del suo mandato¹⁸⁴. Le valutazioni vicereali si erano basate sulle relazioni «de diversas personas platicas y de experiencia»¹⁸⁵, quindi non precise figure istituzionali e non necessariamente persone vicine agli ambienti vicereali: un'ulteriore conferma dell'estensione del dibattito sul tema nevralgico dei metodi per controllare le dimensioni della capitale del regno. A tale scopo, il viceré ritiene opportuno disporre che «no fuesse en libertad de cadauno poder venir a su voluntad a abitar en ella sin licencia». Egli propugna un'opzione fortemente restrittiva, pur denotando una certa cautela nell'esposizione e nelle misure da adottare, anche perché i cittadini napoletani avrebbero potuto opporsi energicamente ad essa.

Secondo il duca d'Alcalá, l'obiettivo prioritario nel governo della capitale restava quello di assicurarle costanti e sufficienti rifornimenti di grano¹⁸⁶. Le necessità di Napoli erano soddisfatte, solo per una breve parte dell'anno, dalla produzione della Terra di Lavoro, la provincia del regno più prossima alla capitale. Si doveva ricorrere perciò alla Puglia, anche se i collegamenti terrestri poco si prestavano a un adeguato e regolare trasporto delle derrate. Il trasporto via mare, inoltre, era messo a repentaglio dai frequenti attacchi turchi¹⁸⁷. Il rischio di moti causati da eventuali carestie era sempre presente, tanto più che l'immigrazione nella capitale, secondo il viceré, era composta solitamente da «personas pobres y de tales qualidades que, en qualquier cuento de desassosiego que podria subçeder, se debrian estimar por enemigos familiares y temer mas dellos que de los que lo fuessen claros, porque como son pobres suelen ser amigos de que el estado se mude, pareciendoles que aventuran a ganar alguna cosa y a no perder nada»¹⁸⁸. Ne consegue il suggerimento di limitare gli accessi alla capitale, a scopo preventivo, assegnando al viceré il potere di porre il veto nella concessione di privilegi

¹⁸⁴ AGS, *Estado, Nápoles*, 1050, 23. Tale documento è stato trascritto da I. Moll Blanes, *Fuentes para el estudio de la población italiana existentes en archivos españoles*, in «Bollettino di Demografia Storica», 1, 1984, pp. 54-55.

¹⁸⁵ Ivi, f. 1.

¹⁸⁶ Per un quadro complessivo dell'annona napoletana, G. Coniglio, *Annona e calmieri a Napoli durante la dominazione spagnola*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», LXV, 1940, pp. 105-194. Più recentemente si è soffermato sul tema G. Sabatini, *Il pane di Cerbero. Aspetti di politica annonaria e demografica a Napoli nell'età di Filippo II*, in *Felipe II (1527-1598). Europa y la Monarquía Católica. Tomo I. El Gobierno de la Monarquía (Corte y Reinos)*, dir. por J. Martínez Millán, Madrid, Editorial Parteluz, 1998, pp. 767-776.

¹⁸⁷ M. Mafrici, *Mezzogiorno e pirateria nell'età moderna: secoli 16-18*, Napoli, ESI, 1995.

¹⁸⁸ AGS, *Estado, Nápoles*, 1050, 23 f. 1t.

di cittadinanza e di autorizzare la residenza a Napoli di quanti dovevano sbrigare pratiche nei tribunali¹⁸⁹. Il permesso di residenza avrebbero dovuto chiederlo però anche gli artigiani, le maestranze dell'attività edilizia e i servitori, ovviamente molto richiesti da una città in crescita e dall'elevata concentrazione nobiliare, e i lavoratori in genere.

Nella sua risposta del 13 ottobre 1560¹⁹⁰, pur prendendo atto delle argomentazioni addotte dal viceré per un radicale contenimento dell'immigrazione, Filippo II indica un'altra via. Ravvisando alcuni inconvenienti nelle soluzioni prospettate dall'Alcalá, egli chiede in merito un'attenta valutazione collegiale da parte del Consiglio Collaterale e di altre persone competenti. L'invito ha il sapore di un implicito ridimensionamento del peso decisionale del viceré nel controllo della popolazione cittadina. Il sovrano sottolinea inoltre quanto il «prohibir que no vengan nuestros subditos a habitar en essa ciudad parece que se les havia perjuicio contraveniendose a las constituciones del Reyno»¹⁹¹. Bisognava soprattutto salvaguardare l'equilibrio politico, mostrando un coerente rispetto dell'autonomia costituzionale del regno. Sarebbe stato sconveniente limitare la libertà di trasferirsi nella sua capitale, dal momento che essa faceva parte del demanio reale. Certe restrizioni agli spostamenti dei regnicoli erano ammissibili nell'ambito delle terre baronali, ma non nelle terre e nelle città demaniali. Per queste ultime un intervento nella concessione di cittadinanze avrebbe leso la libertà di creare cittadini, assicurata loro da precedenti privilegi reali¹⁹². Le valutazioni di Filippo II vertevano anche su questioni economiche. Una città come Napoli non poteva scoraggiare mercanti e banchieri, specialmente stranieri, che decidevano di stabilirvisi. Il volume dei commerci, favoriti dall'elevato numero di abitanti, avrebbe incrementato le tratte e la riscossione di imposte nella Dogana grande, compensando la riduzione dei pagamenti fiscali, precedentemente corrisposti nei luoghi di provenienza da alcuni tra quanti si erano trasferiti in città. Il sovrano ribadiva la legittimità e, in buona sostanza, l'utilità del principio di reciprocità tra capitale e regno, ad esempio nella necessità dei poveri di cercare un rifugio se spinti dall'emergenza. La libertà di emigrare a Napoli poteva garantire la soprav-

¹⁸⁹ AGS, *Estado, Nápoles*, 1050, 23 f. 1t. In virtù della decisione del sovrano aragonese Ferdinando II anche gli Eletti potevano concedere il privilegio di cittadinanza napoletana, B. Capasso, *Catalogo ragionato*, cit., Parte II, p. 75 sgg.

¹⁹⁰ AGS, *Secretarías Provinciales, Nápoles*, 1-113.

¹⁹¹ Ivi, f. 1t. Il riferimento va alle Costituzioni di Federico II.

¹⁹² Per Napoli B. Capasso, *Catalogo ragionato*, cit., Parte II, pp. 75 sgg.

2. La capitale, il governo spagnolo e i privilegi

vivenza agli strati marginali del regno, riducendo per di più le fila dei fuoriusciti, i vagabondi che confluivano nel banditismo¹⁹³.

L'analisi della crescita di Napoli trovava a corte toni forse più ottimistici. È probabile che il sovrano guardasse a quella realtà con un distacco maggiore rispetto al suo viceré, che aveva dovuto fronteggiare una carestia proprio nel 1560¹⁹⁴. L'accenno ai poveri sembra contenere, tuttavia, un implicito riferimento a quest'ultima, acclarando una consapevolezza dei problemi analoga a quella del viceré Alcalá. Una possibile via d'uscita nell'assicurare regolari rifornimenti, il sovrano la vedeva nelle modifiche al tracciato dei collegamenti stradali con la Puglia all'altezza di Ascoli¹⁹⁵. Scorte sufficienti avrebbero fugato il pericolo di rivolte nei momenti di crisi o di guerra, sebbene esistesse già in tali casi, a suo avviso, la capacità di isolare e allontanare dalla città la gente sospetta.

In un anonimo discorso riconducibile al dibattito suscitato dalla lettera del viceré Alcalá a Filippo II¹⁹⁶, si esprime un orientamento analogo. L'autore, molto probabilmente, era un esponente del Consiglio Collaterale, chiamato a formulare pareri qualificati in materia; forse Alonso Sanchez, che nella seduta del

¹⁹³ AGS, *Secretarías Provinciales, Nápoles*, 1-113, f. 2t. Sui problemi della marginalità nella Napoli spagnola G. Muto, *Forme e contenuti economici dell'assistenza nel Mezzogiorno moderno: il caso di Napoli*, in G. Politi, M. Rosa, F. Della Peruta (a cura di), *Timore e carità. I poveri nell'Italia moderna*, Cremona, ed. Libreria del Convegno, 1982, pp. 237-258. Su povertà e società urbana nell'Europa di antico regime si rimanda ai classici J. P. Gutton, *La société et les pauvres en Europe (XVI^e-XVIII^e siècles)*, Paris, 1974; B. Geremek, *La pietà e la forza. Storia della miseria e della carità in Europa*, Roma-Bari, Laterza, 1986; S. J. Woolf, *Porca miseria. Poveri e assistenza nell'età moderna*, Roma-Bari, Laterza, 1988. Nella ricca bibliografia in materia si segnalano anche M. Fatica, *Il problema della mendicizia nell'Europa moderna, secoli XVI-XVIII*, Napoli, Liguori, 1992; R. Jütte, *Poverty and Deviance in Early Modern Europe*, Cambridge-New York, Cambridge University Press, 1994. Un recente quadro complessivo del fenomeno e delle misure adottate al riguardo nelle città italiane è offerto da M. Garbellotti, *Per carità. Poveri e politiche assistenziali nell'Italia moderna*, Roma, Carocci, 2013.

¹⁹⁴ La carestia si manifestò già nel 1559 cfr. C. Petraccone, *Napoli*, cit., p. 8. Utili elementi analitici sui costi, i circuiti commerciali e gli altri problemi alla base delle preoccupazioni delle istituzioni di governo del regno, nel tentativo di impostare un'adeguata politica annonaria per la città, in forte espansione negli anni sessanta del Cinquecento, in A. Calabria, *The cost of Empire. The Finances of the Kingdom of Naples in the Time of Spanish Rule*, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, pp. 30 sgg.

¹⁹⁵ AGS, *Secretarías Provinciales, Nápoles*, 1-113, f. 3. Filippo II richiama l'efficacia dell'intervento sui collegamenti stradali compiuto in Germania per lo stesso problema.

¹⁹⁶ AGS, *Secretarías Provinciales, Nápoles*, 1-115, ff. 1-5t.

1578 avrebbe assunto le medesime posizioni¹⁹⁷. Egli non nega la difficoltà di vettovagliamento della capitale e ribadisce che un incremento eccessivo della sua popolazione avrebbe reso molto più arduo evacuarla, se necessario, tanto più che essendo il popolo armato, in caso di difesa da un assedio, avrebbe potuto più facilmente volgersi contro le truppe spagnole¹⁹⁸. Sul fatto che la diminuzione delle entrate fiscali, provocata da quanti si stabilivano nella capitale per goderne privilegi e immunità, potesse essere compensata dall'aumento degli introiti doganali assicurati dai commerci, il membro del Collaterale sembra più pessimista. Le persone ancora computate nei fuochi fiscali dei centri di provenienza sarebbero state più facilmente dedotte di fatto nelle numerazioni successive, proprio per la prolungata residenza a Napoli¹⁹⁹.

Nel governo della città e della sua popolazione era in gioco la «conservation del stato». Secondo l'anonimo autore, il sovrano avrebbe potuto sospendere, con piena legittimità, i privilegi e le esenzioni fiscali dei napoletani o derogarvi, bloccando le franchigie a coloro che da allora in poi avessero fissato la propria dimora nella capitale²⁰⁰. Il diritto regio lo consentiva, dal momento che i privilegi giuridici e fiscali riconosciuti alla città e la loro estensione ai nuovi arrivati - che anche l'organizzazione municipale poteva autonomamente aggregare alla cittadinanza - erano di natura «gratiosa», in quanto concessi e confermati dai precedenti sovrani, da Ferrante d'Aragona a Carlo V. Tale decisione avrebbe però sollevato non pochi e spinosi problemi politici con la municipalità napoletana. L'autore della memoria lo lascia intendere, facendo emergere tra le righe che uno dei problemi

¹⁹⁷ AGS, *Secretarias Provinciales, Nápoles*, 1-115, ff. 1-5t. Il dibattito svoltosi in Collaterale nel 1578 viene riportato in BNN, ms. II E 5. Questo manoscritto è stato reputato dalla storiografia come la fonte più significativa in grado di restituire le diverse voci del confronto sul problema della crescita demografica e urbanistica di Napoli. Il Collaterale del 1578 si cimentava ancora, in modo più approfondito e corale, con il tema dibattuto sin dal 1560. F. Strazzullo, *Edilizia e urbanistica*, cit., pp. 115-117 è stato il primo a segnalarlo e a trascriverlo parzialmente. Al documento si sono riferiti anche C. Petraccone, *Napoli*, cit., pp. 6-7; M. Berengo, *La capitale*, cit.

¹⁹⁸ AGS, *Secretarias Provinciales, Nápoles*, 1-115, ff. 1-5t.

¹⁹⁹ Sulla consolidata esperienza di numerazione detenuta dalla Sommaria, ma anche sulle sue discontinuità e difficoltà, si sofferma P. Villani, *Numerazione dei fuochi, catasti e altre rilevazioni fiscali e censimenti (fino al periodo napoleonico)*, in Comitato Italiano per lo Studio della Demografia Storica, *Le fonti della Demografia storica in Italia*, Roma, Comitato italiano per lo studio dei problemi della popolazione, 1971-72, vol. II, pp. 239-270.

²⁰⁰ AGS, *Secretarias Provinciales, Nápoles*, 1-115, f. 2 e 2t.

2. La capitale, il governo spagnolo e i privilegi

prioritari nel governo di Napoli fosse il consenso, a partire da quello dell'aristocrazia di seggio, la più gelosa custode dei suoi privilegi.

La proibizione o la limitazione della libertà di emigrarvi avrebbe comportato per la capitale di che

sentirne dispiacere et dolore grande, parendo che se li rompano li loro privileggi et se li toglia occasione di farsi più grande et più magnifica et lo sentiriano molto maggiormente gl'huomini particolari del regno che a loro se venese a denegare quello che è stato in ogni tempo permesso a gli altri con tanto aumento et grandezza de lor persone case et beni²⁰¹.

Ecco dunque individuata una variabile discriminante per Napoli, ovvero la possibilità di svilupparsi socialmente, economicamente, culturalmente, quindi anche materialmente, accrescendo il proprio prestigio. La preoccupazione di non limitare l'offerta rivolta anche ai regnicoli dell'occasione di migliorarsi, proprio attraverso il ricorso alle possibilità presenti a Napoli, denota una profonda consapevolezza della sostanziale incoercibilità dei caratteri e dei ritmi di una grande capitale. Dopo un puntuale accenno alla politica di re Ferrante d'Aragona, che aveva introdotto «con molti privileggi l'arte della seta et de la lana per riempirla de habitatori et d'huomini liberi», il consigliere del Collaterale giunge a un passaggio saliente della sua trattazione.

Lo habitar la persona de li Re nelle Città è caggione in gran parte de ingrandirle et magnificarle come è stato il principio di questa, la qual saria tanto maggiore se non fusse che da Re Federico in qua per spatio de LX anni non vi sono stati li Re ad habitarla con la corte [...] col commercio et coi trafichi di che vi è tanta commodità per il porto et per la fertilità del Regno non solo non è venuta in alcuna diminutione, ma è fatta più ampia²⁰².

Questa vitalità di Napoli, proprio perché emersa in assenza di una condizione fondamentale, quale la residenza stabile del sovrano, confermava la sua vocazione

²⁰¹ AGS, *Secretarías Provinciales, Nápoles*, 1-115, f. 2 e 2t.

²⁰² *Ibid.*, f. 3. Il rammarico e le rimostranze per la perdita della residenza del sovrano costituivano un argomento canonico, circolante in città sin dalla partenza di Ferdinando il Cattolico, nel giugno del 1507, dopo la sua visita del regno. Sulle vicende politiche relative a questo evento si veda A. Cernigliaro, *Sovranità e feudo*, cit., vol. I, pp. 37-46.

di capitale. Nel discorso viene sottolineata la dimensione internazionale della città, con le molte presenze dovute al servizio imperiale, ai «consigli di stato et di giustitia». Tale aspetto è celebrato anche attraverso la dimensione demografica, sebbene la valutazione approssimativa di ventimila fuochi, fornita dall'autore, sottostimi la popolazione napoletana dell'epoca²⁰³. I problemi della città capitale appaiono strutturalmente diversi da quelli di altre città: Napoli doveva essere considerata e trattata distintamente.

L'interessante parere del consigliere del Collaterale offre al viceré Alcalá, primo ma non unico interlocutore del dibattito sviluppatosi nel 1578, alcuni rassicuranti elementi sulla tenuta della città, sul suo complessivo funzionamento. La possibile diminuzione dei fuochi fiscali nel regno, causata dall'emigrazione verso Napoli, appariva come un pericolo improbabile. A fronte dei 167.000 fuochi di aumento tra la prima numerazione aragonese del 1443 (255.000) e l'ultima effettuata sotto Carlo V nel 1545 (422.000), in virtù dei conteggi fino ad allora inviati dalla Regia Camera della Sommaria, relativi alla numerazione in corso proprio nel 1561, era previsto un ulteriore incremento di 80.000 fuochi²⁰⁴. La notevole crescita demografica di Napoli veniva dunque conseguentemente ricondotta soprattutto al regno di Carlo V. Considerato che le dogane, cioè la riscossione di dazi e gabelle sui generi di consumo, nel 1561 venivano appaltate a prezzi pressoché doppi rispetto agli anni precedenti, il consigliere interpellato dal viceré prospettava benefici effetti dall'aumento di abitanti. Gli stessi diritti regi veri e propri - che nell'ambito della tassazione indiretta sul consumo sostituivano a Napoli, insieme agli altri, la tassazione diretta sui fuochi - comprendenti cespiti come la «terzaria del vino»²⁰⁵, relativi quindi a beni molto diffusi, ne sarebbero risultati lievitati.

²⁰³ Pur utilizzando lo stesso moltiplicatore suggerito dalla numerazione effettuata nel 1547, per la distribuzione del pane in città, cioè 6 individui per fuoco, si otterrebbe una cifra lontana da quella di 212.103 abitanti, riportata per quel censimento da B. Capasso, *Sulla circoscrizione*, cit., p. 201. Lo studioso trae il dato da una fonte preziosa, il vol. I dei *Dispacci* dell'Archivio Municipale di Napoli, relativi agli anni 1526-1555 (f. 78), che sono purtroppo andati perduti, come la gran parte delle altre serie antiche in esso conservate.

²⁰⁴ AGS, *Secretarías Provinciales, Nápoles*, 1-115, f. 3r.

²⁰⁵ L. De Rosa, *Studi sugli arrendamenti del Regno di Napoli. Aspetti della distribuzione della ricchezza mobiliare nel Mezzogiorno continentale (1649-1806)*, Napoli, L'Arte Tipografica, 1958. Sulle imposizioni fiscali nella capitale e nel regno di Napoli A. Bulgarelli Lukacs, *L'imposta diretta nel Regno di Napoli in età moderna*, Milano, F. Angeli, 1993; G. Sabatini, *Il processo fiscale. L'evoluzione delle finanze pubbliche napoletane tra la fine dell'età aragonese e l'avvio del governo*

2. La capitale, il governo spagnolo e i privilegi

Il re avrebbe potuto ricavare anche un altro vantaggio da una città molto popolosa, poiché in tempo di guerra si poteva meglio «advalere delle robbe et delle persone negli urgenti bisogni come altre volte si è fatto». Erano stati rovesciati i toni molto più allarmistici con i quali l'autore del testo aveva inizialmente commentato la certezza espressa da Filippo II, di potere governare anche in caso d'assedio la popolazione della città. Sulla scorta dei provvedimenti adottati per dirottare terreni dalla Dogana delle pecore di Foggia alla lavorazione dei massari²⁰⁶ o destinare boschi a coltura, l'autore tenta di ridimensionare le preoccupazioni per l'organizzazione di un approvvigionamento granario appropriato alle dimensioni di Napoli, superando la logica dell'emergenza e anticipando i tempi, soprattutto in caso di guerra²⁰⁷. Per una più razionale distribuzione e vendita di pane nella capitale egli proponeva di «anteponere de novo lo espediente altre volte proposto» al viceré di

fare ordine che tutte le persone facultose et che hanno la commodità di comperare il grano, che di questi sarà in la Città un numero grande, che al principio del anno lo habbiano a comperare per lo vitto loro et farlo condurre quà, attalché non habbiano da andare a comperarlo a la piazza, et la provisione restarà solo farse per la gente bascia che sarà cosa assai facile a fare²⁰⁸.

di Pedro de Toledo, in El reino de Nápoles y la monarquía de España entre agregación y conquista, 1485-1535, eds. G. Galasso, C. Hernando Sánchez, Roma, Real Academia de España en Roma, 2004, pp. 291-317; Id., La fiscalità d'antico regime tra assolutismo regio e processi di negoziazione. Il caso di Napoli spagnola (sec. XVI-XVII), in «Illes i Imperis. Estudis d'història de les societats en el món colonial i postcolonial», 13, 2010, pp. 39-61.

²⁰⁶ La Dogana di Foggia era un'istituzione di fondazione aragonese, che gestiva l'economia pastorale del regno sul modello della *Mesta* castigliana, J. A. Marino, *Pastoral economics in the kingdom of Naples*, Baltimor, London, 1988 (trad. it., a cura di L. Piccioni, Napoli, 1992). L. Perini, *La funzione dello Stato*, in *Storia dell'economia italiana. II. L'età moderna: verso la crisi*, Torino, Einaudi, 1991, pp. 285-307, inserisce in un più vasto quadro comparativo l'intervento in economia delle istituzioni statali nella prima età moderna, soffermandosi sul ruolo decisivo di imprese come gli arsenali. A Napoli, la funzionalità dell'arsenale e del porto fu tra i crucci maggiori dell'amministrazione, durante buona parte della seconda metà del Cinquecento.

²⁰⁷ All'uopo si sarebbero potuti attivare i trasporti marittimi da Taranto, dal Principato Citra - una delle dodici province del regno, comprendente il Ducato d'Amalfi, corrispondente in parte all'attuale provincia di Salerno - e dalla Sicilia, ovviando così ai problemi di trasporto terrestre dalla Puglia.

²⁰⁸ AGS, *Secretarías Provinciales, Nápoles*, 1-115, f. 5.

Che questo suggerimento fosse già stato rivolto al viceré non dimostra scarsa solerzia o scetticismo da parte sua, semmai conferma come si fronteggiassero due visioni distinte di Napoli. Entrambe si misuravano con una mutata congiuntura economica²⁰⁹. Quella esposta nell'anonimo discorso citato contempla più chiaramente la categoria della città capitale, annoverando i suoi grandi numeri e il suo sviluppo tra le risorse della corona. L'obiettivo qualificante da perseguire, nel governarla, consisteva semmai nel promuovere una qualità sociale accettabile dei suoi abitanti, evitando vagabondi e attirando piuttosto maestranze altamente qualificate.

È parso opportuno soffermarsi a lungo su tale documento, perché le tesi che vi si formulano risultano tra quelle più realistiche circa le reali tendenze dello sviluppo di una grande realtà urbana come Napoli. È inoltre interessante in esso, in tema di centralità e sviluppo dei commerci, l'accostamento a Siviglia, Lisbona, Anversa e Venezia, casi coevi molto significativi di città in espansione demografica, mercantile e finanziaria, comunque molto floride²¹⁰. Nel dibattito tenutosi nel 1578, sul tema dell'eccessiva crescita della capitale del regno, i consiglieri del Collaterale contrari al blocco dell'immigrazione furono quattro su undici; il voto, tuttavia, non chiuse affatto il confronto sulle dimensioni demografiche e urbanistiche di Napoli. È logico pensare che alle prese di posizione non fossero seguite scelte realmente proibitive, ma è fuorviante ritenere che ordini restrittivi in materia edilizia, come quello del 1566, potessero essere sufficientemente efficaci da arrestare o rallentare l'espansione urbana²¹¹. Seppure in minoranza nel Collaterale, chi guardava alla città convinto che il suo sviluppo non potesse essere imbrigliato, piuttosto controllato, e per quanto possibile, promosso e orientato, aveva acquisito una consapevolezza più aderente alla realtà economica e sociale

²⁰⁹ Per un quadro più generale delle difficoltà delle città italiane nel secondo Cinquecento si vedano O. Di Simplicio, *Sopravvivenza e declino dell'economia urbana italiana*, in *Storia della società italiana*, vol. X, Milano, Teti, 1987, pp. 13-62, che evidenzia l'aumentata ricorrenza delle crisi di sussistenza dagli anni cinquanta (*ibid.*, p. 52); P. Malanima, *La fine del primato. Crisi e riconversione nell'Italia del Seicento*, Milano, Bruno Mondadori, 1998.

²¹⁰ Sui processi di crescita urbanistica e demografica delle città europee nella prima età moderna si veda O. Zeller, *La ville moderne*, cit., in particolare pp. 75-84.

²¹¹ F. Strazzullo, *Edilizia e urbanistica*, cit., pp. 71-111. La prammatica del 31 luglio 1566 rendeva più vincolanti le disposizioni sull'edificazione nei luoghi adiacenti le mura e in altri già presi di mira dall'iniziativa privata. In particolare, chiedendo in tempi molto rapidi la documentazione *in scriptis* dei lavori effettuati e di quelli in corso da presentare in Collaterale (*idib.*, pp. 71-72).

2. La capitale, il governo spagnolo e i privilegi

nonché alla tradizione storica di Napoli. L'amministrazione spagnola informò la sua politica a questo realismo più di quanto non lascino pensare bandi restrittivi o analisi pessimistiche, anche dopo crisi come quella del 1585, quando una penuria di pane provocò la sollevazione popolare che portò all'uccisione dell'Eletto del Popolo Giovan Vincenzo Starace²¹².

In un altro discorso, contenuto nelle scritture del *visitador* Quiroga²¹³, invece, si leggono analisi inclini al blocco della crescita di Napoli, con precisi riferimenti alla lettera inviata da Filippo II al viceré Alcalá nell'ottobre 1560, così come alla memoria in favore dello sviluppo demografico e urbanistico della capitale appena esaminata. Con molta probabilità, anche questa volta l'autore è un esponente dell'apparato ministeriale, quasi certamente un altro consigliere del Collaterale. Riguardo alla legittimità della proibizione ai regnicoli di stabilire la loro residenza a Napoli, egli si dichiara «de voto y parecer que el rey lo puede licitamente hazer sin que ningun vassallo se pueda justamente dello agraviar». Si direbbe la premessa di un qualificato parere giuridico, che in virtù della «ley imperial» reputava del tutto regolare l'intervento del sovrano anche su consolidate prerogative della capitale o del regno. L'interesse di questo testo sta in buona parte nel racconto della fatica per assicurare il pane alla città, specie alla sua plebe; impresa estremamente dura anche al di là della carestia che nel 1547 aveva costretto le autorità, spagnole e municipali a una distribuzione d'emergenza del pane «a cartella»²¹⁴. L'ipotesi di pianificare i rifornimenti annonari soprattutto per l'inverno, come era stato proposto nell'altra memoria, trova il magistrato piuttosto scettico. I ricchi potevano comunque provvedere agevolmente al proprio fabbisogno; appariva invece più difficile garantire il pane «para los que menos pueden y que viven de lo que ganan a la jornada de los quales ay numero infinito en Napoles»²¹⁵. La penuria dei generi di prima necessità provocava un aumento generalizzato dei prezzi, insopportabile per molti redditi familiari. Considerando anche la lievitazione degli affitti delle case, egli paventava il rischio di una più forte mobilità sociale discendente, con l'aumento di «gente baxa». Il discorso andava oltre la mera rappresentazione del

²¹² Su questo importante avvenimento della storia politica napoletana R. Villari, *La rivolta antispagnola a Napoli. Le origini 1585-1647*, Roma-Bari, Laterza, 1994 (I^a edizione 1967), pp. 33 sgg.

²¹³ AGS, *Visitas de Italia*, 348, 9, ff. 1-5r.

²¹⁴ Si trattava di un sistema che cercava di assicurare la distribuzione razionata ad ogni capofamiglia, disciplinando il lavoro dei panettieri cittadini.

²¹⁵ AGS, *Visitas de Italia*, 348, 9, f. 3r.

sovraffollamento, esemplificata dalle parole sui maggiori rischi di peste, abbozzando un'analisi della struttura sociale cittadina e della dipendenza della capitale, oltre che dal buon esito dei raccolti, dalla rete di trasporto e distribuzione delle derrate nonché dall'andamento delle finanze²¹⁶. La città era fortemente indebitata e impossibilitata a sostenere il carico di un'adeguata politica annonaria, così come la molta «gente baxa» non poteva più sostenere i costi della vita cittadina. L'accostamento ha il sapore di un'operazione politica: dimostrare ancora una volta l'inadeguatezza e l'insufficienza dell'operato del Tribunale degli Eletti, al punto di legittimare ulteriormente il controllo dell'apparato centrale di governo, riaffermandone la preminenza politica sull'autonomia municipale napoletana e il diritto di prendere qualunque decisione, anche la più drastica. L'opzione contraria all'espansione di Napoli, con un'impostazione preventiva rispetto all'ordine pubblico e alla sua vita politica e sociale, avrebbe conferito maggiore potere all'apparato ministeriale²¹⁷.

In una lettera del 29 luglio 1562 a Filippo II, il duca d'Alcalá torna sulla crescita della capitale²¹⁸, giustificando innanzitutto il ritardo nella valutazione delle proposte sovrane contenute nella lettera dell'ottobre 1560. Il viceré si era persuaso che «huviessen venido tantos forasteros a ella que quedassen por venir pocos mas y que con los que aqui se hallavan se pudiesse yr dessimulando por el presente»²¹⁹. L'*incipit* rappresenta nel contempo un espediente retorico e un'allusione ai normali ritmi di una grande realtà urbana, rispetto ai quali era comunque difficoltoso attuare provvedimenti straordinari. I toni si fanno più sfumati circa le motivazioni addotte da Filippo II nella lettera del 1560. Secondo il duca d'Alcalá, non tutte le nuove presenze in città erano da ritenere negative: non bisognava dissuadere i mercanti o quanti vi lavoravano per brevi periodi. Inoltre, non costituivano un problema quanti avevano ricevuto la cittadinanza dagli Eletti, così come i residenti a Napoli da un decennio, che divenivano cittadini sposando una napoletana²²⁰. Il nodo restava la possibilità, riconosciuta ai regnicoli sul piano giuridico, di trasferirsi nella capitale. Evidentemente non tutti gli immigrati

²¹⁶ Sul debito cittadino cfr. F. Caracciolo, *Sud, debiti*, cit., pp. 223-273.

²¹⁷ Significativa in tal senso la difesa dei «ministros» in risposta ad alcune preoccupazioni sovrane, AGS, *Visitas de Italia*, 348-9, f. 5r.

²¹⁸ AGS, *Secretarias Provinciales, Nápoles*, 1-117, ff. 1-3r.

²¹⁹ *Ibid.*

²²⁰ In base alla prammatica *De Immunitate Neapolitanorum* concessa da Ferdinando I d'Aragona nel 1479, *Privilegi et capitoli*, cit.

2. La capitale, il governo spagnolo e i privilegi

potevano raggiungere il più elevato livello di integrazione sociale e le immunità fiscali che la cittadinanza napoletana comportava. Rispetto a quest'ultima, il viceré ribadisce il problema delle deduzioni dai fuochi delle località d'origine dei regnicoli che la ottenevano. Se non sui rifornimenti annonari, i privilegi di cittadinanza incidevano comunque sui pagamenti fiscali, intaccando gli interessi del fisco regio. Questa volta il duca d'Alcalá, in virtù di una più consapevole prudenza politica rispetto alle basi privilegiate dello *status* politico e giuridico della capitale, non chiede di limitare o emendare i criteri sui quali era basata la concessione della cittadinanza napoletana, come nella sua prima lettera a Filippo II del 21 marzo 1560. Egli prova a ottenere l'avallo di una sorta di deterrente giuridico per ridurre il più possibile l'immigrazione a Napoli: il sovrano avrebbe dovuto rivedere la libertà dei suoi *vassallos* di andare a vivere nella capitale, almeno temporaneamente²²¹.

Non a caso, il viceré traccia un bilancio negativo di provvisioni e bandi con i quali era stata tentata l'espulsione di vagabondi. I provvedimenti vicereali, se non venivano gestiti in modo più incisivo su vasta scala, erano destinati a restare dei palliativi. Si direbbe sottinteso l'intento di ottenere maggiori poteri di fatto, che mettessero in condizione il viceré di governare la capitale secondo una visione d'insieme dei suoi problemi. La città doveva essere considerata come un organismo unico, al di là dei suoi privilegi, dei suoi diritti particolari e degli organismi rappresentativi ed esecutivi municipali: il viceré poteva diventarne il più autorevole interprete. La questione dell'immigrazione conteneva molteplici valenze di carattere politico. Il duca d'Alcalá cercava di utilizzarle per ampliare il potere legislativo ed esecutivo del proprio ufficio, secondo un modello ancora vicino al mandato di don Pedro de Toledo²²², benché interpretato alla luce di condizioni politiche mutate. Proprio per questo, forse, egli torna su un punto che nel 1560 aveva suscitato le riserve di Filippo II: il ruolo delle magistrature centrali e periferiche del regno nel controllo dell'immigrazione nella capitale. Il re aveva temuto che i suoi ufficiali potessero commettere parzialità e discriminazioni, nell'impedire o nell'autorizzare i trasferimenti in città; ma secondo il viceré i

²²¹ Per beneficio pubblico «se les puede quitar esta poca comodidad y la accion de venir a vivir a esta çibdad, siendo introduzido de derecho municipal o de derecho civil, no quitandose del todo perpetuamente, sino diffriendolo y modifficandolo», AGS, *Secretarías Provinciales, Nápoles*, 1-117, f. 1t.

²²² Per gli anni cinquanta, ad esempio, risultano diverse autorizzazioni della tortura di cittadini napoletani concesse dai viceré, ASN, *Collaterale Curiae*, 14; 27.

ministri che «Vuestra Magestad mandaré que le sirvan aqui ayan de hazer los que como buenos y fieles vassallos son obligados y que a los que a ello faltaran Vuestra Magestad, con su justa y larga mano los mandaré castigar, como es razon»²²³. Nel 1579, del resto, Filippo II avrebbe rafforzato la funzione delle magistrature, riaffermando che ogni eventuale rimostranza della capitale a lui indirizzata dovesse essere prima vagliata da viceré e Collaterale²²⁴.

L'orientamento espresso dal duca d'Alcalá nel 1562 sembra non ancora suggelato dal consenso sovrano nel 1564, quando fu necessario riproporre alcuni espedienti per affrontare l'ininterrotta espansione di Napoli. In dicembre, il *Consejo de Italia* condivide l'adozione di una linea politica improntata a maggiore cautela, chiedendo però a Filippo II di legittimare un intervento più radicale, soprattutto in senso preventivo, nel controllo delle dimensioni della capitale, senza soverchie dilazioni²²⁵. La mancanza di grano «suele tumultuar los pueblos», per giunta il *Consejo de Italia* parla di «variedad y mutabilidad de las cosas que de un dia a otro pueden suceder en Italia, donde no se ha de presuponer que esten siempre en un ser». La consulta del *Consejo de Italia* manca di concretezza, non dibatte le possibili soluzioni tecniche, ma ha un valore politico proprio per il supporto al ruolo e alle competenze del viceré nel governo della capitale. Il duca d'Alcalá però avrebbe dovuto pubblicare i bandi necessari per «atazar una vez el daño ya hecho preponiendo el beneficio publico al particular de las constituciones y privilegios de aquella ciudad»²²⁶. In questa identificazione si coglie un giudizio alquanto netto, a fronte della sensibilità per le istituzioni e gli ordinamenti normativi delle province italiane cui il *Consejo* era tenuto²²⁷. I suoi reggenti si spingono quindi a formulare l'ipotesi di circoscrivere i privilegi e le immunità fiscali alla popolazione residente entro il circuito delle vecchie mura cittadine, ad eccezione di quella immigrata dai tempi del viceré Toledo. Soluzioni improponibili, che oltre ai costi presumibilmente smisurati, avrebbero provocato non pochi conflitti. Per rendere

²²³ AGS, *Secretarías Provinciales, Nápoles*, 1-117, f. 1.

²²⁴ AGS, *Secretarías Provinciales, Nápoles*, Libro 356, f. 12.

²²⁵ AGS, *Secretarías Provinciales, Nápoles*, 1-113, ff. 1-2.

²²⁶ Ivi, f. 1.

²²⁷ M. Rivero Rodriguez, *El Consejo de Aragón*, cit. Si comprende, tuttavia, che si tratta più di un parere esortativo in favore di un efficace operato politico vicereale che di una censura al sistema costituzionale del regno. Prova ne è la posizione interlocutoria, assunta nel prosieguo del documento, sugli specifici provvedimenti da adottare. Si accenna ad un'operazione drastica, come il trasferimento dei Tribunali del regno in un'altra città, ma si dice che ciò avrebbe causato «notable descontentamiento».

2. La capitale, il governo spagnolo e i privilegi

attuabile la decisione politica, non si andava oltre la prima relazione, favorevole allo sviluppo di Napoli, prodotta nel Consiglio Collaterale a commento della lettera sovrana dell'ottobre 1560. Del resto non si poteva delegittimare la capitale del regno, colpendola oltre una certa soglia nelle sue funzioni politiche, amministrative e rappresentative, oppure sul piano simbolico.

Quella soglia fu invero piuttosto mobile tra prima e seconda metà del Cinquecento. Dalle posizioni di forza, espresse soprattutto con il vicereame del Toledo, la politica spagnola nel secondo Cinquecento, salvo momenti di crisi come i moti del 1585, guardò a Napoli con un'attitudine più cauta, sfumata, attenta alla complessità della sua vita politica e dei suoi equilibri, specie nell'elaborazione di Filippo II. La supremazia politica delle monarchie nazionali sulle città europee, sulla loro personalità istituzionale e giuridica, sulle loro antiche prerogative, giunta a compimento nel Cinquecento, trovava nel caso napoletano delle vie più sofferte o tortuose, a partire dalla fine degli anni cinquanta²²⁸. Nella strategia politica del sovrano spagnolo era decisivo il compromesso con l'aristocrazia napoletana e ciò complicava ogni opzione che si dovesse misurare con il governo diretto della capitale, per affrontare i problemi materiali e le emergenze delle funzioni urbane. Fu anche per questo motivo che egli non scelse una posizione inequivocabilmente favorevole a colpire la capitale nella sua libertà di crescere. Lo si evince dalla prosecuzione della discussione in merito, ben oltre il noto dibattito svoltosi in Consiglio Collaterale nel 1578, che portò ad alcuni significativi sviluppi.

In una relazione prodotta dal *Consejo de Italia* il 5 giugno 1581, si leggono opinioni più articolate sui rimedi alla crescita di Napoli²²⁹, che si riferiscono ai giudizi espressi due anni prima in una lettera a Filippo II dal viceré marchese di Mondejar. Il Consiglio Collaterale non aveva attuato nel frattempo una politica veramente incisiva rispetto al problema, ma il vero obiettivo delle magistrature centrali del regno, nel governo della sua capitale, non era più lo stesso. Il Mondejar ritenendo la materia dubbia e complessa, dopo averla discussa più volte in Collaterale, aveva inviato a Madrid i pareri redatti dai reggenti Reverter, Salernitano e Salazar insieme a quelli del Luogotenente della Sommaria De Palacios, di

²²⁸ Per una sintesi problematica in proposito G. D'Agostino, *Città e monarchie nazionali nell'Europa moderna*, in *Modelli di città. Strutture e funzioni politiche*, a cura di P. Rossi, Torino, Einaudi, 1987, pp. 395-418.

²²⁹ AGS, *Secretarías Provinciales, Nápoles*, 4, ff. 1-3r.

Alonso Sanchez, marchese di Grottola, del conte di San Valentino e di don Pedro de Velasquez. La maggior parte di essi concludeva che

el crecimiento de la dicha ciudad no es de tan gran inconveniente como en tiempo del dicho Duque de Alcalá se propusó, pero todos se vienen a conformar en que se deve atender a que no se dilate ya mas aquella [...] Mas son de parescer que no se deva esto obviar por terminos tan violentos como seria hazer prohibicion general para no edificar sino por otros expedientes²³⁰.

Vi si coglie un aggiornamento, quasi un capovolgimento, della visione della città capitale. Abbandonati i propositi di proibizione generale, si propende per espedienti particolari, secondo un approccio più pragmatico e variegato. Nei pareri pervenuti al *Consejo de Italia* si apprezza nuovamente il vantaggioso gettito garantito dalla tassazione al consumo, incrementato dall'aumento della popolazione cittadina. L'arrendamento della dogana aveva fatto registrare un aumento di 50.000 ducati nel 1579. La sola gabella del vino era passata dai 20.000 ducati nel 1573, quando era stata arrendata, agli oltre 50.000 del 1579. Si era dunque affermata l'idea della grande realtà urbana come insieme di fattori dinamici, positiva nonostante i più gravosi problemi di controllo politico e militare che sarebbero insorti in caso di emergenza. Evitando di mostrare «desconfianza ni temor de alteracion», i magistrati interpellati dal marchese di Mondejar suggerivano di ricorrere a espedienti *ad hoc*, per ottenere il contenimento e il controllo dello sviluppo della città; reiterando ad esempio ordini già dati, come i bandi proibitivi sull'edilizia. Nelle zone più intensivamente investite dall'edificazione, occorre una licenza del sovrano o del viceré per costruire o eseguire lavori di manutenzione. Si doveva comunque salvaguardare la funzione delle mura, dopo l'ampliamento compiuta dal Toledo; preservare gli spazi che circondavano i castelli cittadini e disciplinare la crescita dei borghi²³¹. Perciò i componenti del Colla-

²³⁰ AGS, *Secretarías Provinciales, Nápoles*, 4, ff. 1-3t.

²³¹ L'effetto dei bandi restrittivi riguardanti l'edilizia è testimoniato in un *Discurso circa la prohibitione fatta di fabricar nelli burghi di Napoli* del 1583, BRM, ms. II 2466, ff. 51-53v. L'anonimo autore chiede che «si possano riempir d'edificii almeno quei luochi intorno alle mura che restano hoggi vacui tra gli uni et gli altri già fatti edificii». Egli auspica che la revoca del blocco possa riguardare, almeno, gli «edificii humili et mediocri» nonché quelli iniziati per «diporto et ricreatione» dei cittadini. Solo in tal modo, secondo il suo parere, «non resterebbe la Città così difforme con tanti edificii imperfetti, giardini stirpati et guasti».

2. La capitale, il governo spagnolo e i privilegi

terale avrebbero dovuto vagliare le richieste. La Regia Camera della Sommaria, dal canto suo, avrebbe disposto sopralluoghi per valutare la natura dei lavori, ma il suo operato sarebbe andato oltre il supporto tecnico, garantendo un'adeguata continuità attraverso il suo articolato apparato amministrativo. In tal modo, l'amministrazione statale guadagnava ulteriore terreno nel governo della città. Indubbiamente era importante applicare con più rigore le pene previste per i contravventori, e in effetti non mancarono esempi di zelo da parte della Sommaria, anche a distanza di qualche anno, a riprova di un sostanziale funzionamento del sistema della valutazione caso per caso²³².

Per ottenere risultati apprezzabili anche nel controllo dello sviluppo di Napoli, secondo il *Consejo de Italia* le magistrature centrali dovevano «advertir mucho a la administracion recta de la Justicia y al bueno y politico gobierno de aquella Republica»²³³. Una massima che testimonia implicitamente come la gestione politica della capitale e della sua espansione fosse assimilata a una delle molteplici attività dell'amministrazione spagnola del regno. Naturalmente il problema non perdeva la sua peculiarità, ma negli organi di governo e nello stesso *Consejo de Italia* i suoi caratteri di eccezionalità ed emergenza erano stati in buona sostanza superati²³⁴. L'idea dell'inevitabile, ma anche positiva, complessità della città capitale era quasi del tutto maturata. I tribunali centrali napoletani, il Collaterale, la Sommaria e la Vicaria, dovevano attuare la politica ispirata da questa modificata visione dello sviluppo di Napoli con vigilanza e continuità. Le decisioni politiche in merito alla crescita urbana non erano, sempre e soltanto, il prodotto di un lineare rapporto gerarchico tra la sfera costituita dal sovrano e i *Consejos* che se ne potevano occupare (*Italia* ed *Estado*) e quella esecutiva delle magistrature napoletane. Se i pareri sulle materie del governo urbano erano contrastanti, si

²³² Ad esempio, la multa di 1000 ducati comminata a Vincenzo Gatto nel 1584, ASN, *Negotiorum Camerae*, 6, f. 122, oppure le sanzioni contro Federico De Marinis nel 1592, ASN, *Sommaria Notamentorum*, 64.

²³³ AGS, *Secretarías Provinciales, Nápoles*, 4, ff. 2-2t.

²³⁴ Restavano tuttavia pareri allarmati sugli effetti e i rischi della crescita della capitale. In un discorso rivolto al viceré, databile intorno ai primi anni novanta del Cinquecento, BRM, Ms II 2466, ff. 64-77v, Gian Battista d'Afflitto, un togato molto attento e informato, illustra le conseguenze della sovrappopolazione di Napoli e propone dei rimedi. L'obiettivo di riportare la popolazione della città a quella di trent'anni prima, riducendola di 80000 o 100000 «bocche», appare tuttavia poco realistico e, di fatto, non perseguibile. Presenta un certo interesse l'analisi condotta dall'autore della memoria dei meccanismi di crescita dei prezzi, provocata dal notevole aumento della popolazione cittadina, nei decenni precedenti.

innescava allora una mediazione istituzionale, prima di approdare a delle scelte e alla loro realizzazione²³⁵.

Sulla scorta delle informazioni inviategli dal viceré conte di Olivares, nel 1596 Filippo II tornò sul tema della crescita di Napoli, con toni diversi da quelli usati negli anni sessanta²³⁶. Le sue valutazioni, dopo avere interpellato il *Consejo de Italia*, sono caratterizzate da una maggiore preoccupazione. Egli ribadisce gli inconvenienti del fenomeno alla stregua di stereotipi dell'immagine di Napoli: soprattutto aumento dei prezzi e difficoltà annonarie. Rispetto alle analisi svolte negli anni precedenti la sua posizione contiene significative sfumature di altro genere. In particolare, l'annotazione su come le terre di provenienza degli immigrati si svuotassero della «gente mas principal». Molte *haziendas* nel regno rischiavano di fallire per l'assenza di uomini «de honra y de gobierno» che le amministrassero. Il peso più consistente dei pagamenti fiscali gravava su un più ristretto numero di contribuenti, tra cui «pobres y miserables». Era implicito in queste note

²³⁵ Ben lo dimostra il dibattito sulla richiesta presentata nel 1589 dal duca di Seminara per rendere edificabili alcuni suoli di sua proprietà, ubicati nelle Celse alle pendici della collina di San Martino, nella parte nordorientale della città, AGS, Secretarías Provinciales, 6. Francisco Alvarez de Ribera, uno dei reggenti del Collaterale, e il consigliere Carlo De Loffredo si erano espressi a favore, ritenendo non ravvisabili potenziali danni alle fortificazioni cittadine. L'intero Collaterale e lo stesso viceré Zúñiga, che ne diede notizia al *Consejo de Italia*, appoggiarono allora la petizione del duca di Seminara. Una delle motivazioni che avevano condizionato il parere del Collaterale consisteva nelle analoghe richieste di edificabilità avanzate per la stessa zona. Un rifiuto opposto al più illustre fra i richiedenti avrebbe bloccato l'intera operazione, rendendo necessaria l'acquisizione dei terreni da parte del regio fisco e la corresponsione di un indennizzo. Il *Consejo de Italia* assunse una posizione decisamente negativa. Il caso doveva avere suscitato scalpore se lo stesso Filippo II, in seguito a due precedenti pareri contrari del *Consejo*, aveva sollecitato un terzo pronunciamento. Nella seduta del 9 giugno 1593 il risultato fu il medesimo. I magistrati rifiutavano di acconsentire alla violazione dei bandi che proteggevano l'integrità del sistema difensivo della capitale, ivi compreso il molo, e ribadivano la necessità di scoraggiare la crescita di Napoli, cui avrebbe contribuito anche quella particolare concessione. Il sovrano questa volta suggellava il parere del *Consejo*, dichiarando «esta bien lo que al Consejo parece». Si direbbe piuttosto lontano l'orientamento dei primi anni ottanta, quando anche il *Consejo de Italia* aveva espresso delle aperture. Sembra riproporsi la logica preventiva del deterrente, sebbene il punto di vista dei singoli membri del *Consejo* potesse scontare alcune discontinuità nel corso degli anni. Nel caso del duca di Seminara forse si era imposta la preoccupazione per evitare operazioni speculative oppure la sua petizione non aveva trovato buoni appoggi a Madrid. Sulla zona oggetto delle richieste di edificabilità si veda T. Colletta, *Una carta topografica del Seicento e l'espansione di Napoli a valle della collina di San Martino*, in «Storia della Città», 1979, pp. 39-62.

²³⁶ AGS, *Secretarías Provinciales, Nápoles*, Libro 429, f. 698.

2. La capitale, il governo spagnolo e i privilegi

il riconoscimento della qualità dell'immigrazione nella capitale, composta dai regnicoli più intraprendenti. Tra loro, certamente, non tutti avevano sufficienti possibilità di successo. Per questo molte *haziendas* non potevano sopportare i costi di una prolungata presenza nella capitale dei loro proprietari. Era stata raggiunta, dunque, anche dal sovrano e dal *Consejo de Italia* una più profonda capacità di lettura del flusso migratorio che interessava Napoli. La prospettiva indicata da Filippo II prevedeva ancora una volta una politica selettiva: il viceré e il Consiglio Collaterale avrebbero dovuto esaminare i trasferimenti dei regnicoli, limitando le autorizzazioni ai pochi casi ritenuti positivi e non perniciosi per le *haziendas* del regno, coordinandole con la nuova numerazione in corso dal 1595. Non viene specificato nei particolari come realizzare amministrativamente tale cernita, ma appare significativo che il sovrano e il *Consejo de Italia* chiamassero a valutare questo progetto il Consiglio Collaterale insieme con «las cabeças de los Tribunales y abogado fiscal de la Camara» ed eventualmente anche con «todo el tribunal de la Camara»²³⁷. Se quella seduta del *Consejo de Italia* sembrava segnare il ritorno a una precedente più angusta visione della città capitale, in realtà sanciva la definitiva affermazione di una politica che fronteggiava i problemi connessi allo sviluppo urbano per via amministrativa, specialmente grazie al ruolo della Sommaria. Ciò accadeva già dagli anni sessanta, ma in assenza di progetti politici per venire a capo dello sviluppo di Napoli in modo globale e definitivo.

Per ottenere un efficace controllo della capitale, i viceré e il Consiglio Collaterale dovevano misurarsi con il problema della crescita di Napoli, nodo connesso anche ai suoi privilegi. Ma senza perdere di vista alcuni importanti soggetti privilegiati, intervenendo talvolta direttamente nei loro confronti. Ciò significava seguire l'operato di organizzazioni sociali, economiche, religiose e assistenziali diffuse sul territorio urbano, cercando di condizionarne la vita interna a cominciare dai vertici. Non bastava la pur necessaria sorveglianza garantita da informatori, volta a individuare fazioni o gruppi di interesse, particolarmente stimolata dal viceré Alcalá negli anni sessanta²³⁸. Ove possibile, l'amministra-

²³⁷ AGS, *Secretarías Provinciales, Nápoles*, Libro 429, f. 698t.

²³⁸ BNE, ms. 2659, f. 321. Negli anni venti del Seicento, un anonimo discorso sulla situazione di Napoli constatava come fosse aumentato il numero delle «cofradías y congregaciones que suelen ser sospechosas en razon de estado», AHN, Fondo Osuna, 1029. Vi si apprende dell'avvenuta chiusura, seppure temporanea, di una delle principali confraternite laiche ad opera del viceré duca d'Ossuna, quella dei Bianchi di Giustizia, la cui attività principale era l'assistenza dei condannati a morte. In proposito si possono consultare G. Panico, *Il carnefice e la piazza*.

zione spagnola doveva perseguire una qualificata presenza politica all'interno dei soggetti privilegiati oppure intervenire direttamente nello svolgimento delle loro attività. Nell'ospedale degli Incurabili, la più cospicua opera assistenziale della capitale insieme alla Casa Santa dell'Annunziata, in virtù del patronato regio, il viceré nominava ogni anno un membro del Consiglio Collaterale tra i maestri che lo governavano, esercitando quindi un controllo diretto²³⁹. Nel 1581, tuttavia, venne riferita a Filippo II l'insufficienza degli sforzi compiuti dal reggente del Collaterale Tommaso Salernitano per stimolare l'afflusso di fondi di privati cittadini nelle casse dell'ospedale²⁴⁰. Si ipotizzava che proprio a causa del patronato regio i napoletani fossero indotti a non versare «limosnas [...] como hazen a otros lugares pios que son fundados de particulares»²⁴¹. L'assistenza rappresentava evidentemente anche un terreno di concorrenza, su cui le istituzioni statali cercavano di guadagnare spazi e consensi all'interno del tessuto urbano.

Nelle istruzioni al duca d'Alcalà, Filippo II riserva una certa attenzione ai monasteri e alla loro importanza come opere pie. Egli chiede di sottrarre il più possibile l'influenza sulle nomine dei loro vertici ai Seggi, raccomandando estrema cautela specie per quelle dei monasteri, degli ospedali e delle confraternite,

Crudeltà di stato e violenza popolare a Napoli in età moderna, Napoli, ESI, 1985; A. Illibato, *La compagnia napoletana dei Bianchi della Giustizia. Note storico-critiche e inventario dell'archivio*, Napoli, M. D'Auria editore, 2004.

²³⁹ B. García García, *Una relazione*, cit., pubblica una rielaborazione della relazione di governo di Enrique de Guzmán conte di Olivares, viceré dal novembre del 1595 al luglio del 1599, attribuendone la redazione all'epoca dell'interinato di Francisco de Castro, figlio del successore dell'Olivares ovvero Ferdinando Ruiz de Castro conte di Lemos, in carica dal 1601 al 1603 (*ibid.*, pp. 21-22). Dal testo si evince che il peso del viceré nel governo della Casa degli Incurabili fosse decisivo: i «maestri devono essere uno del Collaterale, un Titolato, un Cavaliere di Seggio, uno Spagnolo che suole essere Consigliere o Presidente, due del Popolo e qualcuno dei forestieri: si può dire che la loro elezione è nelle mani del Viceré. Quelli che lasciano le cariche gli fanno tre nominativi, ma se non gli piacciono ordina che gliene nominino altri, e lo devono fare» (*ibid.*, p. 80). Sulle figure dei viceré citati si veda G. Coniglio, *I viceré spagnoli*, cit., pp. 149-162. Sugli Incurabili si consulti *L'ospedale del Reame: gli Incurabili di Napoli*, 1. *Storia e arte*, a cura di A. Valerio, Napoli, Il Torchio della Regina, 2010; sull'Annunziata R. De Maio, *L'ospedale dell'Annunziata «il migliore e più segnalato di tutta Italia»*, in Id., *Riforme e miti nella Chiesa del Cinquecento*, Napoli, Guida, 1992, pp. 241-249; S. Marino, *Ospedali e città nel Regno di Napoli. Le Annunziate: istituzioni, archivi e fonti (sec. XIV-XIX)*, Firenze, Olschki, 2014, specialmente pp. 55-62.

²⁴⁰ BZB, *carp.* 59-48, 13 marzo 1581.

²⁴¹ *Ibid.*

2. La capitale, il governo spagnolo e i privilegi

regolati da statuti e consuetudini consolidati²⁴². Per ottenere posizioni chiave al loro interno, ma anche per creare sfere d'influenza sulle ampie fasce sociali che beneficiavano delle loro attività assistenziali o vi partecipavano, si svolse un ripetuto dialogo istituzionale tra viceré e Consiglio Collaterale, da un lato, e *Consejo de Italia* e sovrano, dall'altro, a favore del sostentamento di molti monasteri cittadini²⁴³.

A partire dalle indagini e dalle valutazioni di tipo fiscale, la Sommaria finiva per occuparsi di molte delle materie del governo urbano, esercitando una funzione non solo esecutiva rispetto al Consiglio Collaterale. Il primo approccio poteva risultare decisivo, sia in senso tecnico che politico, come dimostrano le corporazioni di mestiere, un altro nevralgico settore della vita cittadina. Nel giugno del 1560, la Sommaria fu incaricata di «prendere le voci» nell'elezione dei consoli dell'Arte della Lana; in altri termini, di seguire in modo vincolante la regolarità e la pubblicità della loro nomina. Le rimostranze manifestate dall'Arte, per questa ingerenza non sancita dai propri privilegi e dalle proprie consuetudini, non si fecero attendere²⁴⁴. La Sommaria consentiva un'estensione piuttosto capillare della presenza statale nel territorio e nelle varie articolazioni della vita sociale ed economica della capitale, moltiplicando le possibilità delle istituzioni di governo di raggiungere i singoli individui. Lo si può constatare, ad esempio, nella concessione di privilegi di cittadinanza napoletana, attraverso i quali venivano promosse o condizionate l'integrazione, la mobilità sociale e, talvolta, l'affermazione di coloro che li ottenevano.

²⁴² BNE, ms. 988, ff. 98-98t.

²⁴³ AGS, *Secretarías Provinciales, Nápoles*, 1-104; BNE, ms. 2659. Sugli spazi sacri a Napoli cfr. M. Rosa, *La Chiesa meridionale nell'età della Controriforma*, in *Storia d'Italia. Annali* 9. *La Chiesa e il potere politico*, a cura di G. Chittolini e G. Miccoli, Torino, Einaudi, 1986, pp. 293-345.

²⁴⁴ ASN, *Collaterale Comune*, 21 (14 giugno 1560).

3. Il linguaggio della cittadinanza

Essere cittadino napoletano nel Cinquecento comportava notevoli vantaggi fiscali e giuridici. Dal 1443, Napoli era stata esentata dalla tassazione diretta dal sovrano Alfonso I d'Aragona e non doveva essere sottoposta a censimenti fiscali¹. I suoi cittadini non dovevano perciò dichiarare i propri beni per il pagamento del focatico. Il sistema fiscale che gravava sulla città era costituito da gabelle, cioè da tassazione dei consumi, rispetto alle quali i cittadini napoletani beneficiavano di numerose franchigie². Le esenzioni valevano per le merci in uscita e in entrata nella dogana di Napoli, ma anche nelle altre dogane del regno³. L'acquisizione della cittadinanza comportava la facoltà di esercitare gli uffici del regno e di ottenere i benefici riservati ai naturali⁴. I cittadini potevano partecipare alla vita politica della capitale, concorrere all'elezione dei membri dell'amministrazione municipale, ovvero il Tribunale degli Eletti⁵. In qualunque tipo di causa, i napoletani beneficiavano del privilegio del foro; inoltre, non potevano essere torturati nella fase istruttoria dei processi che li vedevano coinvolti come imputati⁶.

L'origine della giurisdizione privilegiata di Napoli risaliva al periodo tardo angioino e a quello durazzesco, ma fu la monarchia aragonese a consolidare e ad accrescere i privilegi della capitale del regno⁷. Il 4 giugno del 1479 Ferdinando I d'Aragona promulgò la Prammatica *De Immunitate Neapolitanorum*, che esprimeva in modo organico le prerogative dei cittadini della capitale e disciplinava le modalità di acquisizione della cittadinanza napoletana⁸. Essa restò la base legi-

¹ B. Capasso, *Sulla circoscrizione*, cit., p. 100.

² F. Caracciolo, *Sud, debiti*, cit., pp. 223-272.

³ *Ibid.*

⁴ B. Capasso, *Catalogo ragionato*, cit., Parte II, p. 77.

⁵ Con la distinzione, ovviamente, tra cittadini iscritti ai Seggi nobili e gli altri cittadini, che concorrevano solo all'elezione dell'Eletto del Popolo.

⁶ *Privilegi et capitoli*, cit.; B. Capasso, *Catalogo ragionato*, cit., Parte I, p. 15.

⁷ B. Capasso, *Catalogo ragionato*, cit., Parte I, pp. 14 sgg.

⁸ B. Capasso, *Catalogo ragionato*, cit., Parte II, pp. 75 sgg. Il testo della prammatica è riportato in appendice.

slativa in materia di cittadinanza ancora nel XVIII secolo. Fino alla sua emanazione, lo *status* di cittadino si otteneva con lettere *ad hoc* rilasciate dai sovrani⁹. Come ricorda Bartolommeo Capasso, la Prammatica in questione, richiamandosi ai principi del diritto romano, stabiliva che

d'allora in poi qualunque straniero o regnicolo comprava o fabbricava una casa nella nostra città con animo di trasferirvi il suo domicilio e sposava una napoletana, dovesse essere come cittadino napoletano e come oriundo della medesima città considerato, senza bisogno di speciale privilegio del Principe. Che anzi aggiunte dovessero le concessioni già fatte o faciende in avvenire, nelle quali non concordassero i suddetti requisiti, essere considerate come nulle e non aventi vigore alcuno¹⁰.

In altri termini, veniva affermata una norma che avrebbe avvantaggiato quanti immigravano nella capitale, fornendo loro un regolare statuto giuridico anche a prescindere dall'intervento *ad personam* del sovrano. Si trattava di un'operazione dallo scopo chiaramente popolazionista, in linea con le norme che favorivano e proteggevano a Napoli l'attività delle Arti della Seta e della Lana¹¹. Le condizioni per avere la cittadinanza, citate nella prammatica, sono quelle più diffuse anche in altri contesti urbani di antico regime. Spicca in tal senso la volontà di rendere la *ductio uxoris* un fattore di sviluppo della città. Questo connotato di apertura sarebbe rimasto iscritto a lungo nella storia della cittadinanza napoletana, accompagnando un effettivo grande sviluppo demografico e urbanistico di Napoli, al punto da costituire negli anni sessanta del XVI secolo, per i problemi e i rischi che comportava, un motivo di preoccupazione per il Consiglio Collaterale. Napoli, in effetti, alla fine del XVI secolo era, dopo Parigi, la seconda città europea; una vera metropoli che negli anni trenta del secolo successivo avrebbe raggiunto circa 300.000 abitanti. Approvvigionarla adeguatamente era molto impegnativo e il timore di rivolte, da parte del governo spagnolo, era accentuato dalle sue dimensioni.

La Prammatica di Ferdinando I creava, dunque, una nuova categoria di cittadino napoletano, legittimando la figura dell'immigrato che avesse intenzione di

⁹ *Ibid.*

¹⁰ B. Capasso, *Catalogo ragionato*, cit., Parte II, pp. 75 sgg.

¹¹ Su queste arti, le più importanti a Napoli nel corso del Cinquecento, si consultino G. Coniglio, *L'arte della lana*, cit., pp. 62-79; Id., *Il regno di Napoli al tempo di Carlo V. Amministrazione e vita economico-sociale*, Napoli, ESI, 1951, pp. 137 sgg.

3. Il linguaggio della cittadinanza

radicarsi nella capitale del regno. Dalla seconda metà del XVII secolo, in alcune opere storiche, politiche e giuridiche napoletane, furono indicati quattro tipi di cittadini. L'illustrazione più completa in tal senso è offerta nel 1671 da Michele Muscettola, esponente della nobiltà del Seggio di Montagna, nel suo trattato sul governo di Napoli¹². L'autore specifica che le «quattro sorte di Napoletani» erano composte dai «Napoletani proprii e nativi», dagli «Oriundi Napolitani», dagli «Alletti» e dai «Napoletani in virtù della Regia Pragmatica», quella appunto di Ferdinando I. Per «nativi» si intendevano i nati e i concepiti nel distretto della città e dei suoi casali¹³. Essi non perdevano la cittadinanza neanche andando ad abitare in altri luoghi¹⁴. Gli oriundi erano i figli dei nativi napoletani nati al di fuori delle mura, del distretto e del territorio dei casali della città: essi possedevano però gli stessi privilegi e le stesse esenzioni dei nati a Napoli¹⁵. Gli «Alletti», precisa Muscettola, sono «quei regnicoli o forastieri a' quali gli Eletti del Tribunale della Città per antica consuetudine, come a' suoi benemeriti compartiscono la propria cittadinanza con annoverarli nel grembo e nel consortio degli altri cittadini»¹⁶.

Questo potere di aggregare alla cittadinanza napoletana per cooptazione venne ratificato nel 1495 da una grazia di Ferdinando II d'Aragona, che prevedeva anche la facoltà degli Eletti di revocare la cittadinanza per giusta causa¹⁷. In tal caso, però, gli Eletti dovevano prima comunicare la loro decisione al re¹⁸. Capasso sottolinea come la conferma di questa grazia agli Eletti da parte di Federico II d'Aragona, nel 1496, non riportasse la clausola della possibilità di revocare la cittadinanza. Tale precisazione introduce allo spinoso problema storiografico, vivacemente dibattuto nel Seicento, dell'origine e dell'estensione della compe-

¹² BNE, ms. 6247, ff. 112 sgg. Ci si è già soffermati su questa opera nel primo paragrafo del capitolo precedente.

¹³ Sui casali, una sorta di cintura suburbana costituita da villaggi, C. De Seta, *I casali di Napoli*, Roma-Bari, Laterza, 1984; G. Muto, *Il regno di Napoli*, pp. 264-265; G. Muto, *Istituzione dell'Universitas e ceti dirigenti locali*, in *Storia del Mezzogiorno*, direttori G. Galasso, R. Romeo, vol. IX. *Aspetti e problemi del Medioevo e dell'età moderna*, tomo 2, Napoli, Edizioni del sole, 1993, pp. 10-12.

¹⁴ BNE, ms. 6247, f. 112t.

¹⁵ *Ibid.*, f. 113.

¹⁶ BNE, ms. 6247, f. 113t.

¹⁷ B. Capasso, *Catalogo ragionato*, cit., Parte II, p.75.

¹⁸ *Ibid.*

tenza degli Eletti cittadini in materia di cittadinanza napoletana¹⁹. Muscettola, infatti, polemizzando con Giovanni Vincenzo D'Anna, affermava che la facoltà di aggregare alla cittadinanza non era stata concessa da Federico II d'Aragona, poiché preesisteva come consuetudine²⁰. Si tratta evidentemente di un'osservazione a difesa del ruolo degli Eletti, cui Muscettola aggiunge un'ulteriore specificazione. Pur omettendo che il potere di privare della cittadinanza era stato riconosciuto agli Eletti da Ferdinando II, predecessore di Federico II d'Aragona, egli ricorda che la concessione della cittadinanza doveva essere sempre vincolata all'apposizione della clausola «dummodo venerint ad habitandum cum familia in hac civitate» e all'assenso regio²¹. L'autore rivendica la forza della consuetudine in favore della legittimità dell'operato degli Eletti, ma nello stesso tempo, vengono evidenziati i limiti della loro azione. La clausola appena citata rimanda alla sostanza normativa della Prammatica *De Immunitate Neapolitanorum*, valida appunto per chi si trasferiva in città. Con la nuova base legislativa del 1495 la monarchia aragonese aveva chiamato gli Eletti ad una sorta di sorveglianza, ad un ruolo più di carattere esecutivo. Lo stesso potere di revocare la cittadinanza, non corrispondente negli Eletti al vero e autonomo potere di conferirla, che fundamentalmente rimaneva al re dal punto di vista della sovranità, appare più come un compito esecutivo.

Con la conquista spagnola, la «grazia» di aggregare forestieri alla cittadinanza fu confermata agli Eletti napoletani dal Gran Capitano Consalvo di Cordova nel 1505. Capasso afferma che il Gran Capitano aveva aggiunto alla grazia la clausola del necessario assenso del re o del suo luogotenente²². Come evidenziava Muscettola, l'assenso regio non era una novità nella pratica politica e amministrativa degli Eletti²³. Appare semmai interessante, nella ratificazione dei privilegi di cittadinanza concessi dagli Eletti, l'introduzione della competenza del viceré, capitano generale e luogotenente del sovrano, quindi depositario di un potere delegato, che restava, tuttavia, l'incarnazione della figura del sovrano. Questo particolare, naturalmente, va ricondotto alla nuova situazione politica rispetto al

¹⁹ In un discorso di incerto autore, risalente agli anni settanta o ottanta del XVII secolo, si sollevano parecchi dubbi sull'effettivo rispetto dei privilegi e delle competenze degli Eletti, con riferimento ai decenni precedenti BNE, Ms 1002.

²⁰ BNE, ms. 6247, f. 113r.

²¹ *Ibid.*

²² B. Capasso, *Catalogo ragionato*, Parte II, p. 76.

²³ BNE, ms. 6247.

3. Il linguaggio della cittadinanza

regno aragonese. Nell'importante opera di Bartolommeo Capasso sull'Archivio Municipale di Napoli, compiuta tra gli anni settanta e gli anni novanta del XIX secolo, sono presenti molti dati e ricostruzioni delle questioni relative all'amministrazione della città. Essa è resa ancora più preziosa dal fatto che le serie antiche di questo archivio siano andate quasi completamente distrutte²⁴. L'autore cita un decreto emesso nel 1507 dagli Eletti in materia di cittadinanza, nel quale si afferma:

che da qua avante, non se debia fare [...] nisuno citatino per privilegio, excepto se habita in Napolj et havece domicilio et boni stabily, et chi non lo havesse che se habia da fare clausula in lo privilegio che infra termine de duj annj ce debia havere casa propria et habitare in napoli: altramente passato dicto tempo, et non ce haverà habitatione et bonj stabili, che lo privilegio se intenda essere revocato et non gauda la citatinanza²⁵.

Il potere di revoca della cittadinanza assumeva un significato precipuamente esecutivo, diventando effettivo nel momento in cui si ravvisava il mancato rispetto delle condizioni legislative affermate dalla Prammatica del 1479. Già nei testi legislativi risalenti ai primi anni della dominazione spagnola, si vede come la competenza degli Eletti sulla cittadinanza napoletana fosse sottoposta a vincoli crescenti da parte delle autorità centrali.

Con il secondo decreto, emanato dagli Eletti il 25 luglio 1512, fu ristretto a un anno il periodo utile per l'acquisto della casa e il trasferimento a Napoli. Nell'arco di pochi anni, evidentemente, doveva essere stata constatata una certa difficoltà nel conseguire il rispetto delle condizioni previste per ottenere il privilegio. Nei decreti citati figurano gli elementi basilari per la sua concessione: residenza continua, beni stabili e in modo particolare il possesso di una casa.

²⁴ B. Capasso, *Catalogo ragionato*, cit., Parte II. Lo studio è corredato di non poche, preziose, trascrizioni di documenti. Sulle circostanze e gli effetti di tale perdita, causata da un incendio verificatosi nel 1946, si sofferma A. Cernigliaro, *Sovranità e feudo*, cit., vol. II, pp. 415 sgg.

²⁵ B. Capasso, *Catalogo ragionato*, Parte II, p. 76.

1. *Vantaggi e tipologie della cittadinanza napoletana*

Per comprendere la consistenza e l'estensione dei vantaggi che i napoletani possedevano sul piano fiscale nel corso del Cinquecento, bisogna far riferimento al sistema che regolava le finanze della capitale. Con l'inizio della monarchia aragonese Napoli divenne esente dai contributi diretti, quindi dai pagamenti fiscali e dai pagamenti straordinari, riscossi nel resto del regno²⁶. La città basava le proprie entrate su una serie di rendite, di censi e di cespiti, gravanti sui consumi e sui commerci, che passavano per la Dogana di Napoli: al focatico, pagato altrove, si sostituivano le gabelle ovvero la tassazione indiretta²⁷. I cittadini napoletani risultavano in varia misura, ma non del tutto, esenti dalle gabelle, almeno stando a un'indagine condotta nella Dogana di Napoli nei primi anni ottanta del Cinquecento²⁸. Tale verifica, compiuta dal *Visitador General* don Lope de Guzman, offre un quadro attendibile del reale andamento delle esenzioni dei napoletani per buona parte della seconda metà del XVI secolo.

I diritti riscossi in dogana si dividevano in «diritti regi» e «gabelle dei particolari» e riguardavano sia le merci in entrata sia quelle in uscita. Nelle scritture dell'inchiesta citata se ne contano quattordici del primo tipo e otto del secondo. In una sorta di promemoria indirizzato al *visitador* e redatto da un anonimo, quasi certamente un ufficiale della stessa Dogana, si premette all'illustrazione dei singoli diritti di imposta che trentadue categorie di privilegiati, a vario titolo, ne erano esenti. Oltre ai napoletani, godevano di esenzioni fiscali anche i liparoti, ovvero i cittadini provenienti dall'isola di Lipari, i capuani, i gaetani, i baresi, i greci coronei, solo per nominare alcuni gruppi²⁹. Bisogna considerare che le esenzioni dei privilegiati, se applicate, non venivano osservate solo nella Dogana di Napoli, ma anche in altre dogane del regno a essa collegate³⁰.

²⁶ BNE, ms. 6247, ff. 114 sgg.

²⁷ G. Coniglio, *Il regno*, pp. 193 sgg.

²⁸ AGS, *Visitas de Italia*, 25-2, «Duana grande di Napoli», ff. 127-136t.

²⁹ Ivi, f. 128t. Gli altri privilegiati elencati erano i messinesi oriundi, gli ischitani, i mazaresi, i barlettani, i tranesi, i brindisini, gli otrantini, i regitani, gli sciglitani, i bagnaresi, i mantioti, i tropeani, i procitani, i nolani, i seminaroti, gli abitanti di Capri, Isernia, Prignano, i lancianesi, i tarantini, i crotonesi, gli abitanti di Montefusco, San Germano, Gallipoli, Maratea, i leccesi.

³⁰ L. De Rosa, *Studi sugli arrendamenti*, cit., pp. 4-5 specifica: «la Dogana di Napoli esercitava i suoi diritti sulla Città di Napoli e suoi Casali, sulla provincia di Terra di Lavoro, su quelle dei due Abruzzi (Dogane di Amatrice, Aquila, Giulianova, Lanciano, Ortona, Pescara col carico di Fortore, Tagliacozzo e Teramo), sulla provincia di Principato citeriore e sulla fiera di

3. Il linguaggio della cittadinanza

La serie dei diritti regi, nella Dogana di Napoli, iniziava con lo *jus fondaci*, che consisteva nel pagamento di 15 grana per oncia³¹, su tutte le merci depositate nel fondaco. Ne erano tuttavia escluse alcune come le «sete sane di Calabria», la pece, la semola e altre ancora³². Lo *jus fondaci* veniva pagato una sola volta all'entrata della merce, ma era il compratore a corrisponderlo³³. I napoletani, così come altri privilegiati quali i cavaioli, i sorrentini, gli aversani i puteolani e quelli di Torre del Greco, lo pagavano alla stregua di tutti gli altri. L'anonimo illustratore dei diritti in Dogana sottolinea un elemento importante in merito allo *jus fondaci*. Gli stessi napoletani lo pagavano sia quando ritiravano la merce per usufruirne a Napoli, «per portare in loro case», sia per condurla nelle loro botteghe. Se i napoletani dovevano «estrahere» le merci per venderle nella capitale, nel regno e fuori da esso dovevano comunque pagare il diritto di fondaco³⁴. In questo caso non valevano perciò due delle tre motivazioni alla base del godimento di esenzioni fiscali da parte dei cittadini napoletani, vale a dire l'«uso proprio», e la «cagione di mercatura», come li definisce Muscettola³⁵. La terza motivazione riguardava le esigenze dell'annona napoletana.

Foggia». La dogana di Napoli, aggiunge l'autore, riceveva anche i diritti riscossi nelle fiere di Aversa, Lanciano, Lucera e Salerno. Le altre due Dogane collegate a quella napoletana erano quella delle Province di Calabria (Dogane di Amantea, Bagnara, Belvedere, Bivona, Cariati, Castelle, Castrovillari, Corigliano, Cosenza, Crotona, Fiumefreddo, Girace, Maratea, Nicotera, Nocera, Paola, Petrone, Reggio, Roccella, Rossano, Sant'Eufemia, Santo Lucido, Squillace, Tropea) e quella di Puglia (Dogane di Bari, Barletta, Bisceglie, Brindisi, Corigliano, Gallipoli, Lecce, Manfredonia, Monopoli, Nardò, Ostuni, Otranto, Taranto e Trani). Questi due distinti raggruppamenti doganali, precisa ancora De Rosa, «venivano arrendati separatamente» (*ibid.*, p. 5).

³¹ A proposito delle monete correnti nel regno si riporta la tabella esplicativa fornita da F. Caracciolo, *Sud, debiti*, cit., p. 9: «Oncia = Ducati 6; Ducato = Carlini 10 o grana 100; Tari = Carlini 2; Carlino = Grana 10; Grano (moneta di conto fino al 1572, quando fu coniata in argento) = Cavalli 12; Tornese = Cavalli 6 o 1/2 grano». L'oncia intesa come misura di peso corrisponde a Kg 0,026 (*ibid.*, p. 10).

³² AGS, *Visitas de Italia*, 25-2, f. 128.

³³ Una volta pagati a Napoli, i diritti doganali dovevano essere corrisposti nuovamente se le merci venivano trasportate nelle Dogane di Puglia o delle Calabrie, cfr. L. De Rosa, *Studi sugli arrendamenti*, cit., p. 6.

³⁴ AGS, *Visitas de Italia*, 25-2, f. 128, dove viene detto che ciò era la regola anche «senza contrattare».

³⁵ BNE, ms. 6247, ff. 112 sgg.

Seguiva lo *jus dohanae*, che nella letteratura fiscale di fine Seicento viene definito anche «platea»³⁶. Esso consisteva nel pagamento di 18 grana per oncia su tutte le merci «ratione contractus», cioè alla contrattazione³⁷. In questo caso viene specificato che «li forastieri pagano di più de li napolitani et altri franchi». L'esenzione dei napoletani sullo *jus dohanae*, dunque, almeno nel corso della seconda metà del Cinquecento, non era totale, diversamente da quanto sostenuto a fine Seicento da Nicola Gaetano Ageta³⁸.

Lo *jus novae gabellae*, ovvero il pagamento di 6 grana per oncia per tutte le «robbe et mercantie che vanno o vengono per mare», non riguardava i napoletani³⁹.

Più dubbia appare la posizione dei cittadini napoletani per quanto concerne lo *jus exiturae*, cioè la tassa di 3 tari per oncia riscossa sull'esportazione fuori regno di sedici tipi di merci, tra cui alcuni generi alimentari, sapone, vetro, legnami⁴⁰. Nel promemoria per il *visitador* si afferma che questo diritto

si essige tanto da napolitani, cavaioli, surrentini, puzzolani, aversani, torresi, come da tutti forasteri di tutte le subscritte qualità di robbe che o comprano o estraeno per fora regnum tantum, et solamente li retroscritti franchi et privilegiati ne sono essenti⁴¹.

L'ultimo riferimento della citazione va alle trentadue categorie di privilegiati cui si è fatto riferimento sopra. Tale lista non comprende napoletani, cavaioli, sorrentini, puteolani, aversani e torresi (da Torre del Greco), che evidentemente venivano considerati a parte nelle tassonomie del privilegio fiscale in uso nello *jus dohanarum*⁴². Se ne dedurrebbe pertanto che i napoletani pagassero l'*esitura*.

Lo *jus ponderis* e lo *jus mensurae*, i diritti di peso e di misura, non dovevano essere pagati dai napoletani. Nel primo caso, però, viene precisato che «se il forastiero o cittadino estraesse la sua robba per fora senza contrattarla non si paga

³⁶ N. G. Ageta, *Annotationes pro Regio Aerario ad Supremi Regiae Camerae Summariae Senatus Regni neapolitani Decisiones*, Napoli, ex officina typographica Jacobi Raillard, 1692, p. 396.

³⁷ AGS, *Visitas de Italia*, 25-2, f. 129.

³⁸ N. G. Ageta, *Annotationes*, cit.

³⁹ AGS, *Visitas de Italia*, 25-2, f. 129t.

⁴⁰ Ivi, f. 130.

⁴¹ AGS, *Visitas de Italia*, 25-2, f. 130.

⁴² Ivi, f. 128.

3. Il linguaggio della cittadinanza

detto peso»⁴³. Ciò lascerebbe pensare che, ove la merce fosse pesata in occasione di un contratto di vendita, all'interno della Dogana o fuori da essa, ma rimanendo nella città di Napoli, lo *jus ponderis* dovesse essere pagato anche dai venditori o dai compratori napoletani⁴⁴.

Dallo *jus salmarum* o «refica», diritto di 16 carlini per carro o di 27 per salma sulle merci che venivano importate per mare e riesportate per terra e viceversa, i napoletani erano chiaramente esclusi⁴⁵. Lo stesso valeva per il diritto di ancoraggio delle imbarcazioni (*jus anchoragii*)⁴⁶.

Lo *jus setae*, riscosso a ragione di 10 grana per libra di seta importata, lo evitavano solo le persone immatricolate all'Arte della Seta⁴⁷, che rappresentavano una categoria distinta di privilegiati.

Non vengono specificate esenzioni a proposito del diritto di *piazza maggiore*, che consisteva nel pagamento di 1 tari per oncia su ventisette tipi di merce, fra i quali prevalevano gli animali vivi, il pesce e altri prodotti collegati alla pesca e alla navigazione⁴⁸. Si precisava che tale diritto si pagava quando i prodotti elencati nella lista «si estraheno da la Dohana per Napoli o in essa si contrattano così per Napoli, come per fora o che si comprano et estraheno da la città per fora»⁴⁹.

Tra i diritti regi figura ancora lo *jus tertiariae ferri*, per il quale si diceva che «tutti o siano cittadini franchi o forastieri che metteno ferri lavorati dove non si sia adoperato stagno, mola o lima et così ferri o chivasone vecchie» dovevano 3 carlini per oncia⁵⁰. Le esenzioni dei privilegiati oltre a non vigere sempre venivano rapportate a casistiche merceologiche molto precise. La condizione di privilegiato non comportava esenzioni generalizzate.

Le gabelle citate potevano essere arrendate, cioè affittate, a privati che le riscuotevano per conto del regio fisco. Gli arrendatori, in qualità di Credenzieri

⁴³ AGS, *Visitas de Italia*, 25-2, f. 130.

⁴⁴ *Ibid.* Per *jus ponderis* si intendeva «5 grana per cantaro» di qualsiasi merce. Il cantaro corrisponde a Kg 89, cfr. F. Caracciolo, *Sud, debiti*, cit., p. 10.

⁴⁵ AGS, *Visitas de Italia*, 25-2, f. 130t. Secondo la tabella elaborata da A. Calabria, *The cost of Empire. The Finances of the Kingdom of Naples in the Time of Spanish Rule*, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, p. xii, il carro equivale a 36 o 48 tomoli; il tomolo dai 30 ai 40 rotoli ovvero, rispettivamente Kg 26,73 e Kg 35,64 (per il pane).

⁴⁶ AGS, *Visitas de Italia*, 25-2, f. 131.

⁴⁷ Ivi, f. 130.

⁴⁸ Ivi, f. 131t.

⁴⁹ AGS, *Visitas de Italia*, 25-2, f. 131t.

⁵⁰ *Ibid.*

delle dogane, eseguivano l'esazione dei diritti anticipandone l'importo al fisco⁵¹. Il documento prodotto per il visitatore Lope de Guzmán, chiarisce che le merci estratte dalla Dogana di Napoli, oltre ai diritti ordinari, pagavano «novi imposti», riscossi dagli Arrendatori se risultavano arrendate, e dai Portolani se risultavano in demanio⁵². Questi ultimi, ad esempio, si occupavano della riscossione di tributi sulle licenze di esportazione di alcuni generi di cui si faceva commercio nel regno, come la canapa, il salnitro, lo zolfo e l'olio⁵³.

Il documento utilizzato fin qui per illustrare la fiscalità doganale fa riferimento alla Dogana di Napoli, il Fondaco Maggiore del regno, che però faceva parte di un'organizzazione doganale più vasta. I diritti doganali, ma anche imposte di altro genere, come ricorda Giuseppe Coniglio, quali i dazi, gli introiti del monopolio del sale e alcuni diritti di pascolo, venivano riscossi in varie dogane e ogni volta potevano essere arrendati⁵⁴.

All'inizio del Cinquecento la rete di Dogane e Fondaci risultava distribuita in quarantotto città del regno⁵⁵. Ancora alla fine del vicereame spagnolo, il sistema doganale del regno di Napoli si divideva in distinte sezioni⁵⁶. La principale era la Dogana di Napoli, che oltre alla capitale, ai suoi casali e al suo distretto, estendeva la sua giurisdizione su altre dogane minori come Pozzuoli, Castellammare, Gaeta, Salerno e Nola; sulle isole di Ischia, Procida e Nisida, sulla città di Cava, dove si riscuotevano diritti sulle merci dirette alle fiere di Salerno; controllava infine i passi in Terra di Lavoro e in Abruzzo⁵⁷.

In tutte le Dogane del regno i napoletani beneficiavano di privilegi, in misura certamente maggiore rispetto ad altre persone, pure privilegiate, ma si è visto che non si trattava di una regola costante. È lecito pensare, inoltre, che gli arrendatori a cui venivano affittate le imposte non restassero passivi nei confronti dei privilegi. Il loro interesse privato, nel far sì che gli introiti doganali si mantenessero il

⁵¹ La corresponsione al Fisco Regio o alle città della quota di affitto avveniva annualmente, cfr. L. De Rosa, *Studi sugli arrendamenti*, cit., p. 3.

⁵² AGS, *Visitas de Italia*, 25-2, f. 132.

⁵³ «La custodia dei porti e degli scali era affidata ai mastri portulani, che avevano il compito di vigilare sul commercio d'importazione e d'esportazione, riscuotendo i diritti delle tratte, cioè delle licenze che autorizzavano i commercianti a esportare quantità fisse di beni prodotti nel regno (cereali e vino)», in G. Muto, *Il regno di Napoli*, cit., p. 275.

⁵⁴ G. Coniglio, *Il regno*, cit., p. 194.

⁵⁵ G. Muto, *Il regno di Napoli*, cit., p. 276.

⁵⁶ L. De Rosa, *Studi sugli arrendamenti*, cit., p. 5.

⁵⁷ *Ibid.*

3. Il linguaggio della cittadinanza

più possibile alti, coincideva indirettamente con quello del regio fisco, che riceveva in anticipo le somme relative al gettito di imposta. Potevano sicuramente nascere contrasti nell'interpretazione delle immunità fiscali dei privilegi posseduti dalle categorie di regnicoli sopra citate. Potevano insorgere controversie sulla legittimità e la regolarità amministrativa dei singoli privilegi, come si verificò nella seconda metà del Cinquecento, raggiungendo anche certi livelli di tensione politica.

Tornando alla Dogana di Napoli si devono considerare, oltre ai diritti regi, i «deritti di Particulari», come li definiva il redattore del promemoria destinato a don Lope de Guzmán. Il più antico tra essi era costituito dalla gabella del «buon denaro», di proprietà della città di Napoli dal 1508⁵⁸, che all'epoca della *visita general* (1581 e anni seguenti) e nei decenni precedenti, comportava il pagamento di un tarì per oncia su «tutte sorte di mercantie che qualsivoglia nazione di persona o franca o suggetta l'estrahe da la Dohana di Napoli per Napoli, o vero in essa si compra et contratta, così per Napoli come per fora»⁵⁹. La tassa, dunque, era relativa soprattutto ai commerci, salvo alcune eccezioni. Ad esempio, quando le merci venivano sdoganate «per fora», cioè fuori Napoli, senza essere contrattate, la gabella del «buon denaro» non si pagava, venendo meno la natura più strettamente commerciale del transito in dogana. I napoletani non dovevano pagare la gabella, quando compravano «nave o altri vascelli et molte mercantie etiam che si contrattano»⁶⁰; tuttavia la loro esenzione nel «buon danaro» valeva per le ventisette merci sulle quali dovevano pagare «lo tarì per onza a piazza mayore». Certo si trattava di generi importanti, intanto per la loro alimentazione, ma il privilegio dei cittadini napoletani veniva vincolato ad una casistica precisa, valeva entro i limiti stabiliti dallo *jus dohanarum*.

Il principio di immunità veniva applicato per il «buon danaro», soprattutto quando le merci dovevano essere utilizzate per «uso proprio» ossia non per commercio e industria, ma per esigenze personali. La clausola dell'«uso proprio» riguardava molti. Innanzitutto la regia corte e i suoi eserciti; poi il Papa e le galere pontificie, tutti i cardinali, il clero in ogni sua componente, i Cavalieri Gerosolimitani⁶¹, gli ufficiali e gli «stipendiari» regi. Alla lista si aggiungevano tutti i

⁵⁸ BNE, ms. 6247, f. 116.

⁵⁹ AGS, *Visitas de Italia*, 25-2, f. 132r.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Per una panoramica su questo ordine privilegiato si veda A. Spagnoletti, *Stato, aristocrazie e Ordine di Malta nell'Italia moderna*, Roma, Ecole française de Rome, Bari, Università degli

luoghi pii, le chiese, i monasteri, gli ospedali. L'Arte della Seta e della Lana non pagavano il «buon danaro» per tutto ciò che serviva al loro uso. Infine i cittadini in generale, sempre in caso di «uso proprio» delle merci, ne erano esenti. Tutti i generi prodotti a Napoli, comunque, se consumati in città, erano pure esentati dal «buon danaro».

L'«uso proprio» definiva un'ampia fascia di privilegiati e il suo interesse stava nel favorire la vita nella capitale per una serie di attività assistenziali. Tale categoria, sicuramente soggetta a interpretazioni anche contrastanti da parte degli esattori, forniva un primo vantaggio di base a molte persone, nel rapporto con la realtà urbana più significativa e complessa del regno. Per gli immigrati a Napoli che acquisivano la cittadinanza, soprattutto se non abbienti, si trattava già di una prima apprezzabile conquista.

La gabella del «buon danaro» veniva chiamata anche dei «cinque ottavi», poiché la città di Napoli, che la possedeva, arrendava tale quota ogni tre o quattro anni a privati che la gestivano a parte, tramite un credenziere e un cassiere⁶². Il rimanente era stato comprato da alcuni nobili napoletani, che ne facevano curare la riscossione da un governatore.

Nel complesso, la gabella del «buon danaro», di origine angioina, rifletteva l'interesse diretto della città, sebbene gli introiti venissero divisi fra più persone. La città, intesa come municipio, alla pari del regio fisco, aveva interesse a far sì che i privilegi non incidessero oltremodo sul gettito della gabella.

Nel ripercorrere la storia delle varie materie del governo urbano, cui attendeva il Tribunale degli Eletti napoletani, Michele Muscettola parla anche delle altre entrate proprie della città di Napoli. C'erano lo «scannaggio», una tassa sulla macellazione del bestiame⁶³, e alcune gabelle: quella delle «tre grana a rotolo», che nel 1485 era stata devoluta per la nuova murazione aragonese della capitale⁶⁴; quella di «un tornese a rotolo di carne»⁶⁵; quelle sul pesce e del «docato a botte», una tassa sul consumo al minuto del vino⁶⁶. Specie intorno alla metà degli anni sessanta del Cinquecento, la città fu spinta ad aumentare l'importo di alcune

Studi, 1988.

⁶² AGS, *Visitae de Italia*, 25-2, f. 132t.

⁶³ G. Coniglio, *Il regno*, cit., p. 193.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Il rotolo corrisponde a Kg 0,890997, F. Caracciolo, *Sud, debiti*, p. 10.

⁶⁶ La botte equivale a 12 barili, ovvero hl 5,233, *ibid.*

3. Il linguaggio della cittadinanza

gabelle, per far fronte alla crescita del suo indebitamento⁶⁷. Nell'ambito delle entrate riscosse nella sola città di Napoli, va inclusa la gabella dei «censali», appannaggio della Casa Santa dell'Annunziata, per molti aspetti la più importante istituzione assistenziale della capitale⁶⁸.

Tra le altre «gabelle dei particolari» percepite nella Dogana di Napoli figuravano anche cespiti regolarmente arrendati, come il «Miraglio», un tari per oncia su canapa e filati vari, sia immessi che estratti dalla Dogana, dovuto anche dai napoletani⁶⁹. Seguiva quella del Portolano di Napoli, riscossa sin dalla fine del regno aragonese dalla famiglia Moccia, consistente in una tassa sull'esportazione di alcune merci. Sui «legnami rustici o lavorati senza ferri, né chiodi né coyro», i napoletani pagavano 3 carlini per oncia, i forastieri e gli altri privilegiati 5 grana⁷⁰. Questi ultimi due casi mostrano chiaramente come i privilegi dei napoletani avessero un peso specifico variabile, a seconda della natura dei singoli prodotti commerciali. Nelle esportazioni, ad esempio, ne poteva derivare qualche vantaggio in più a livello di tassazione doganale.

I vantaggi della condizione di cittadino napoletano, comunque, erano valutati, interpretati e amministrati nell'ambito della più generale materia fiscale, a cura della Regia Camera della Sommaria. Ciò si può cogliere nettamente, nel rapporto istituzionale fra il tribunale camerale e i cinque seggi aristocratici di Napoli. Un'antica prerogativa di questi ultimi era quella di decidere ascrizioni di altri nobili nel proprio consesso. Muscettola, nei cenni dedicati agli «Alletti», afferma:

per antica costumanza s'è praticato che con le fedi de Cinque e Sei de' Seggi, nelle quali venga dichiarato alcuno partecipare insieme con gli altri nobili le prerogative, honori e dignità della nobiltà in uno de cinque Seggi haversi quel tale tutto che di natali forastiero per cittadino, nato nel distretto di Napoli, e come tale godere tutte l'esenziõni, franchitie et immunità di qualsivoglia gabella, Datio, Tributo o Dogana,

⁶⁷ Su questo problema A. Calabria, *The Cost*, cit., pp. 15: 33: 155.

⁶⁸ Questo introito era stato precedentemente denominato gabella del Quartuccio o delle Sbarre, cfr. BNE, ms. 6247, f. 116-116t e consisteva in una tassa sul «vitto humano [...] et vestito» immessi in Dogana. I napoletani ne erano esenti.

⁶⁹ AGS, *Visitas de Italia*, 25-2, f. 133.

⁷⁰ Ivi, f. 133t.

tanto per le robbe proprie come per mercantia, lo che altri ampliò anche a favore de Baroni del Regno⁷¹.

Nell'aggregazione ai Seggi si esprimeva la piena cooptazione da parte della nobiltà napoletana. Ogni Seggio decideva in modo oculato gli accessi di altri nobili, realizzando così la propria politica di alleanze. Gli aggregati ai Seggi, dovevano automaticamente considerarsi cittadini napoletani. Le fedi prodotte dai Cinque e Sei dei Seggi, «i cavalieri deputati al governo delle *piazze* nobili, cinque per Nido, sei per ciascun'altra *piazza*»⁷², certificavano lo *status* degli aggregati, ma non corrispondevano al privilegio di cittadinanza. La condizione di cittadino scaturiva dall'aggregazione al Seggio; per godere delle franchigie a cui dava diritto la cittadinanza, c'era bisogno di una patente, da esibire nelle dogane e in altri luoghi del regno, per il trasporto di «robbe proprie» o per i commerci. Ciò valeva non solo per gli alletti, ma per tutti coloro a cui veniva concessa la cittadinanza napoletana, qualora avessero intrapreso negoziazioni e commerci. Nel 1498, Federico II d'Aragona ordinava a tutte le Università del regno, nonché alle terre baronali, di osservare le franchigie dei napoletani⁷³. Lo stesso ordine fu ripetuto da Ferdinando il Cattolico, nel 1503 e nel 1505⁷⁴. Muscettola fornisce ulteriori elementi a proposito delle franchigie dei napoletani per i commerci nel regno. I napoletani potevano utilizzare anche procuratori «così per uso proprio come per mercantia, che tenessero indirizzata per lo vitto e grassa di questa città, purché portino Patenti del Tribunale della Regia Camera e fede dell'Illustrissimi Signori Eletti in virtù di Provvisioni della Camera de 27 marzo 1506 [...] e Decreto generale di detto Tribunale de 3 giugno 1506»⁷⁵.

Si profila un'altra competenza istituzionale in relazione all'obbligo che i napoletani avevano di dimostrare la loro condizione di cittadini privilegiati, quella della Regia Camera della Sommaria. Date le competenze fiscali di questo tribunale, ciò non deve sorprendere. Proprio la necessità di una sua certificazione per i privilegiati, rivolta alle dogane del regno, dimostra come la definizione giuridica del cittadino napoletano dovesse essere completata da un'attività amministrativa.

⁷¹ BNE, ms. 6247, f. 114.

⁷² B. Capasso, *Catalogo ragionato*, Parte I, p. 26.

⁷³ BNE, ms. 6247, f. 120t.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

3. Il linguaggio della cittadinanza

I poteri degli Eletti in merito alla cittadinanza erano integrati e perciò limitati da quelli della Sommaria.

Nella documentazione cinquecentesca della Sommaria, conservata presso l'Archivio di Stato di Napoli, sono presenti decreti emessi da Luogotenente e Presidenti, in base ai quali venivano prodotte le patenti attraverso cui i nobili aggregati ai Seggi avrebbero ottenuto effettivamente le franchigie, previste dalla loro condizione di privilegiati napoletani⁷⁶. I Cinque e Sei dei Seggi inviavano la fede che dimostrava l'aggregazione al Seggio dell'interessato e la Sommaria rilasciava la patente di cittadino napoletano. Fino al conseguimento di questa patente il privilegiato non sarebbe stato considerato immune dalle imposte doganali e dai dazi. La Sommaria, dal punto di vista amministrativo, interveniva in una fase decisiva per il cittadino napoletano, quella della reale fruizione del privilegio.

In una *Pandecta Vieja de Napoles de la expedicion*, del 30 gennaio 1505, risulta che la Sommaria era tenuta alla riscossione di «doi ducati per letera de cidadinanza»⁷⁷. Il documento si prefiggeva di regolamentare la spedizione di una serie di atti, tra cui le lettere relative alla cittadinanza, applicando le tariffe previste da un prontuario. La dicitura *Pandecta Vieja* dimostra che si trattava di un intervento su una mansione già svolta dalla Sommaria. Se ne deduce che la Sommaria svolgesse un'opera di ratifica delle cittadinanze napoletane anche prima dei documenti del 1506 citati da Muscettola, dai quali si evince l'attività congiunta del tribunale fiscale e di quello degli Eletti, nella certificazione della condizione di privilegiato napoletano.

In realtà, nei fondi documentari relativi alla Sommaria, sono presenti anche fascicoli denominati *Acta Civilitatis*, che consistono nella raccolta di atti, testimonianze, fedeli notarili e altri documenti, con i quali gli aspiranti privilegiati napoletani dimostravano di possedere i requisiti per essere dichiarati cittadini napoletani e ricevere la relativa patente, da esibire ogni qual volta volessero ottenere un'esenzione fiscale. Si tratta di materiale istruttorio, in virtù del quale il tribunale fiscale emanava un decreto, in cui si riconosceva la condizione di cittadino napoletano⁷⁸. Solo dopo la pubblicazione di tale decreto, avveniva la spedizione

⁷⁶ Tale meccanismo risulta chiaramente esemplificato in ASN, *Sommaria, Ordinamento Zeni*, 109, 4 (a. 1594), *Acta Civilitatis* in favore di Fabrizio de Azia, nobile del Seggio di Nido.

⁷⁷ AHN, *Estado*, 2148, f. 3r.

⁷⁸ Tali fascicoli sono attualmente sparsi in una serie di fondi processuali della Regia Camera della Sommaria, quali l'Ordinamento Zeni, gli Attuari Diversi, la Pandetta Nuovissima, la Pandetta Comune. In quest'ultima, l'identificazione degli *Acta Civilitatis* è notevolmente

della patente di cittadinanza. Tutto ciò si svolgeva secondo un *iter* processuale: dopo la fase istruttoria, la Sommaria emetteva una sentenza per la concessione o meno della patente di cittadinanza, unendo le sue funzioni amministrative e giudiziarie. In sostanza anche la Sommaria creava cittadini napoletani. Il più antico fascicolo di *Acta Civilitatis* finora rinvenuto è del 1510⁷⁹.

Questa situazione di doppio potere rispetto alla cittadinanza napoletana rispecchiava un più antico rapporto tra municipio e monarchia. Il primo era depositario dei privilegi riconosciuti all'*Universitas* napoletana, dai sovrani angioini e da quelli aragonesi. Le dignità e l'importanza di Napoli rispetto al resto del regno erano aumentate con il crescere dei privilegi, soprattutto a partire dal 1286, data in cui Carlo d'Angiò emancipò la città dalla giurisdizione del Giustiziero della provincia di Terra di Lavoro⁸⁰. Le aggregazioni alla cittadinanza, compiute dalla municipalità napoletana prima della Prammatica *De Immunitate Neapolitanorum* del 1479, avevano il carattere di ammissione al corpo privilegiato della città, che si distingueva da altre università e da altri corpi privilegiati del regno. Gli Eletti napoletani, in merito alla cittadinanza, avevano un potere di tipo par-

complicata dalla mancanza di supporti cronologici nell'inventariazione. Il repertorio, risalente ai primi anni del XIX secolo, fornisce soltanto l'indicazione del cognome dell'interessato e di quello dell'attuario che curava il processo. Nei fondi citati, sono conservati atti processuali relativi alla cittadinanza, fino alla conclusione della plurisecolare esperienza storica della Sommaria, decretata nel 1807, quando fu istituita la Regia Corte dei Conti, cfr. M. L. Capograssi Barbini, *Note sulla Regia Camera*, cit., p. 77. Per il Cinquecento, purtroppo, gli *Acta Civilitatis* sono disponibili in numero minore. Data la ricchezza di informazioni sui singoli privilegiati, si è ritenuto che un uso non statistico, ma supportato dall'integrazione con altri fondi della stessa Sommaria e del Collaterale, consentisse, comunque, un'analisi ravvicinata delle linee di politica della cittadinanza perseguita dal tribunale fiscale e dall'insieme del governo spagnolo di Napoli. Gli *Acta Civilitatis* restano i documenti più importanti della Sommaria rispetto alla gestione amministrativa dei privilegi di cittadinanza. Ne sono stati selezionati 440, spingendo, tuttavia, il lavoro anche oltre il periodo considerato nel presente studio: 31 per la prima metà del Cinquecento, 229 per la seconda metà, 180 per la prima metà del Seicento. Era necessario, infatti, disporre di un quadro sufficientemente ampio, per cogliere certe evoluzioni e il perfezionamento del modulo burocratico alla base degli *Acta Civilitatis*, delineatosi nel corso del Cinquecento. Per una lettura qualitativa, attenta al linguaggio e alla politica della cittadinanza, sono stati poi utilizzati, in modo particolare, i fascicoli più ricchi o interessanti, in cui più denso e accurato è l'apparato delle testimonianze e della documentazione allegata in favore dei richiedenti: 106 per il Cinquecento e 124 per la prima metà del Seicento.

⁷⁹ ASN, *Sommaria, Ordinamento Zeni*, 128, 1, *Acta Civilitatis* in favore di Giulio Francesco Rinaldi.

⁸⁰ BNE, ms. 6247, f. 116.

3. Il linguaggio della cittadinanza

ticolare, legittimato e bilanciato da quello sovrano, che era invece di tipo universale. In ogni momento il sovrano poteva creare cittadini napoletani tramite le sue lettere. Questo fino al 1479, come ricorda Capasso. In seguito, almeno dai primi anni del Cinquecento, il potere sovrano in materia di cittadinanza napoletana, si può individuare soprattutto nell'attività di ratifica amministrativa della Sommaria, che però era diventato, come si è visto sopra, anche di concessione vera e propria dei privilegi di cittadinanza⁸¹. Carlo V e Filippo II, comunque, assegnarono ancora direttamente la cittadinanza⁸².

La concessione della cittadinanza napoletana era prevista anche per i nati nel ducato di Amalfi, in virtù di un privilegio del XII secolo che tutelava le attività commerciali degli amalfitani a Napoli⁸³. Potevano accedere alla cittadinanza anche gli esposti dell'ospedale dell'Annunziata e gli infedeli convertiti.

La tipologia degli statuti che davano luogo al riconoscimento della cittadinanza napoletana è completata dal clero. Ai preti, tuttavia, il privilegio era attribuito dalla stessa autorità ecclesiastica diocesana, non da quella municipale o dalla Sommaria. Le richieste dei sacerdoti nati fuori Napoli erano rivolte all'arcivescovo. Nei processi istruiti allo scopo, la concessione del privilegio di cittadinanza era ratificato dal vicario generale⁸⁴, dopo aver verificato condizioni quali la prolungata residenza in città, lo svolgimento del servizio spirituale e il possesso di beni stabili⁸⁵. Dalle ricerche condotte finora sui Notamenti della Sommaria,

⁸¹ Un simile pluralismo giuridico di origine medievale, in materia di cittadinanza, si può cogliere anche in un'altra importante realtà urbana europea, come Parigi. In questa città si verificò una sovrapposizione di poteri monarchici e municipali, che si espresse nel parallelismo tra *prévoté de Paris* e *prévoté de marchands*, in merito alla definizione del *bourgeois* parigino, R. Descimon, «*Bourgeois de Paris*», cit.

⁸² J. E. Martínez Ferrando, *Privilegios otorgados por el Emperador Carlos V en el reino de Nápoles. Serie conservada en el archivo de la corona de Aragón*, Barcelona, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Jerónimo Zurita, 1943. Tra le prime concessioni sovrane della cittadinanza napoletana, possiamo annoverare, invece, quella decisa da Alfonso d'Aragona, in favore di Ayna Coeninch, il 17 febbraio 1446, Archivo de la Corona de Aragón, Reg. 2908, f. 110, citato da A. Ryder, *El Reino*, cit., pp. 95-96. Si trattava di «uno de los sastres del rey, que le habia seguido con su familia desde España» (*ibid.*).

⁸³ R. Filangieri, *Note al Privilegium Libertatis concesso dai Napoletani agli Amalfitani nel 1190*, in «Papers of the British School at Rome», 24, 1956, pp. 107-116.

⁸⁴ Su tale incarico si può consultare S. Loffredo, *I Vicarii Generali della Chiesa Napoletana dal sec. XIV ad oggi*, Napoli, Polisud, 1980.

⁸⁵ Alcune decine di fascicoli relativi alla cittadinanza dei sacerdoti sono conservate in un fondo di processi civili, presso l'Archivio Storico Diocesano di Napoli (ASDN). Devo la preziosa se-

i volumi dove era registrata l'attività quotidiana del tribunale, per la prima e soprattutto per la seconda metà del XVI secolo, non risultano preti che dovessero ottenere la patente di cittadinanza napoletana. È possibile ascrivere tale assenza alla distinzione giurisdizionale tra sfera laica e sfera ecclesiastica⁸⁶, sebbene gli elementi necessari per il conferimento del privilegio, al di là della *ductio uxoris*, coincidessero in sostanza con quelli richiesti agli altri aspiranti cittadini.

La richiesta di don Raffaele Luciano, vagliata dal vicario generale Onofrio Della Porta nel novembre 1584, contiene una presentazione del servizio prestato dopo il trasferimento dell'interessato a Napoli, in qualità di confessore ordinario «di molti monasterii di Reverende monache [...] massime di Santa Patricia, Santo Marcellino, Santo Petito, donna romata, donna alvina et Santa Maria degli Angeli et altri monasterii»⁸⁷. Il profilo è corredato da un giudizio che sembra delineare i tratti del buon sacerdote tridentino⁸⁸. In questo caso, ai fini della cittadinanza, si sottolinea la centralità della residenza a Napoli, dove il sacerdote ha «animo et volontà di continuamente stare et habitare»⁸⁹. Ritroviamo l'attenzione ai meriti di servizio e alle qualità degli interessati anche nei processi degli anni successivi. Negli atti redatti nel 1592, Orazio Rocca testimonia che suo fratello, don Tommaso Rocca, di Sarno, ma da circa venti anni residente a Napoli, serve «per preite alla chiesa de Santo Aniello delli grassi vicino porta nova, et poi ha servito, et al presente serve similmente per sacerdote alla chiesa de Santo Jacovo della selleria»⁹⁰. Il testimone aggiunge che don Tommaso non aveva benefici a Sarno, come conferma la deposizione

gnalazione a Giovanni Romeo, Pierroberto Scaramella e a Michele Mancino. Questi *Acta Civilitatis* sono in gran parte secenteschi, ma presentano, in ogni caso, molteplici motivi di interesse per cogliere, in un arco cronologico più ampio rispetto agli ultimi decenni del Cinquecento, gli aspetti salienti dello sviluppo del modulo burocratico diocesano volto alla concessione della cittadinanza napoletana.

⁸⁶ Nel decreto di concessione della cittadinanza risulta chiaramente il legame tra la condizione di cittadino napoletano e la giurisdizione della curia arcivescovile; si vedano, ad esempio, gli *Acta Civilitatis* relativi a don Tommaso Rocca di Sarno, redatti nel 1592. Nella petizione rivolta all'arcivescovo dal «Clerico Rinaldo Guastaferro d'Ottayano», del 1601, si legge del desiderio di «essere declarato cittadino napoletano, et soggetto alla jurisdittione di Vostra Signoria molto Illustre et Reverendissima».

⁸⁷ ASDN, *Processi Civili*.

⁸⁸ Don Raffaele Luciano risulta essere «sacerdote letterato, intelligente, timoroso di Dio, bono cristiano...et ben visto da soi superiori in Napoli», ASDN, *Processi Civili*.

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ ASDN, *Processi civili*.

3. Il linguaggio della cittadinanza

di Francesco De Laurienzo. La mancanza dei benefici ecclesiastici nei luoghi di provenienza, sembra divenire, con più regolarità, nei processi della prima metà del XVII secolo, uno dei motivi salienti della richiesta della cittadinanza napoletana da parte dei sacerdoti stabilitisi nella capitale⁹¹. Vi si può leggere l'affermazione di un contenuto particolarmente qualificante per i preti, nel linguaggio della cittadinanza, ovvero la necessaria ricomposizione di ufficio e beneficio, sulla scorta delle disposizioni tridentine⁹².

Per comprendere meglio il lessico della cittadinanza napoletana, bisogna analizzare adeguatamente le categorie sopra citate, grazie alle quali si accedeva al privilegio. Nello stesso tempo, tuttavia, si devono considerare delle formule riassuntive, attraverso le quali si indicavano o si rappresentavano i cittadini napoletani. Nei capitoli e nei privilegi concessi dai sovrani alla città di Napoli, ricorre spesso la formula «cavalieri, cittadini e abitanti». L'intera società urbana è rappresentata facendo riferimento a tre gruppi distinti. Tra questi, soltanto uno rimanda alla categoria della cittadinanza. I cavalieri corrispondono alla nobiltà cittadina e i «cittadini» alle fasce sociali non nobili. Questa suddivisione si può spiegare più efficacemente ricorrendo al linguaggio dell'organizzazione politico-istituzionale della città. I cavalieri sono assimilabili alla nobiltà di seggio, ovvero agli iscritti ai cinque seggi nobili, che in virtù di tale appartenenza potevano partecipare al governo della città.

A questo proposito giunge una conferma dagli studi di Capasso. In riferimento a un capitolo concernente, fra l'altro, la materia della cittadinanza napoletana, presentato nel 1495 dalla città al sovrano aragonese Ferdinando II, l'autore precisa che nel testo invece

di Eletti si parla di Gentiluomini, ma confrontandosi esso col capitolo dello anno seguente [...] si può bene arguire che la parola *Gentiluomini* nel senso di *Eletti* fu usata. Lo scambio è l'effetto della reminiscenza del vecchio ordinamento municipale, mutato

⁹¹ ASDN, *Processi civili*, relativi a Giovan Battista Maresca (a. 1601); Giovan Francesco Monteleone (a. 1615); Domenico Rotolo (a. 1629).

⁹² «Il clero tridentino fu caratterizzato dal dovere della 'cura d'anime': vescovi e parroci si videro richiamati al dovere di ricomporre 'beneficio' e 'ufficio', rendite ecclesiastiche e obbligo di risiedere tra le 'anime' da curare», A. Prosperi, *Il Concilio di Trento: una introduzione storica*, Torino, Einaudi, 2001, p. XIV.

in quello stesso anno alla venuta di Carlo VIII, in cui i Gentiluomini senza il popolo governavano la città⁹³.

Ferdinando II ribadiva alla città le sue prerogative in materia di attribuzione ma anche di privazione della cittadinanza, sebbene le decisioni prese in virtù di tale facoltà necessitassero sempre un parere sovrano. Capasso, però, fornendo una chiave di lettura del significato politico della parola Gentiluomini, in termini di stratificazione linguistica, fa riferimento all'arrivo nel regno del sovrano francese Carlo VIII. Nel periodo della sua occupazione, questi favorì la costituzione di una vera e propria rappresentanza popolare nel governo di Napoli⁹⁴.

Sappiamo che dal 1496, e con più certezza dal 1497, anche l'Eletto del Popolo, espresso dal seggio del Popolo, poteva aggregare alla cittadinanza napoletana. Il binomio Cavalieri-Cittadini, utilizzato in molte scritture di carattere normativo dell'istituzione municipale, in bandi o epigrafi, si può considerare al tempo stesso il riflesso della terminologia politica e istituzionale cittadina e la tassonomia più diffusa della composizione sociale urbana. È bene non prescindere, per individuare più efficacemente o almeno con il grado più alto di approssimazione le figure sociali della cittadinanza napoletana. Sono *cives* i Cavalieri, così come lo sono i Cittadini. Questi ultimi nelle scritture municipali sopra citate sono anche qualificati con l'aggiunta dell'aggettivo «honorati» e in alcuni casi dell'aggettivo «popolari». Ciò conferma e rafforza nel caso napoletano l'accostamento anzi, per meglio dire, l'assimilazione di Cittadini a Popolo.

Per Napoli è necessaria, tuttavia, un'integrazione al significato di «cavalieri», considerando la vicenda dei nobili «fuori piazza», cioè non ammessi ai seggi⁹⁵. Si trattava di membri di famiglie di un'aristocrazia talvolta anche più antica rispetto a quella delle famiglie appartenenti ai seggi. È interessante notare come le rivendicazioni più importanti, in un discorso sulle «ragioni dei cavalieri che pretendono li Seggi», siano illustrate attraverso il ricorso al linguaggio della cittadi-

⁹³ B. Capasso, *Catalogo ragionato*, cit., Parte II, p. 75.

⁹⁴ G. Galasso, *Napoli capitale. Identità politica e identità cittadina. Studi e ricerche 1266-1860*, Napoli, Electa Napoli, 1998, invita a una maggiore cautela rispetto alla tesi dell'assenza di un attivo ruolo politico da parte popolare, alla vigilia dell'arrivo del sovrano francese.

⁹⁵ Su questo segmento dell'aristocrazia napoletana e sui vari tentativi, vanamente esperiti nel corso del Cinquecento, per ottenere l'accesso ai seggi, G. Muto, *Gestione politica*, cit.

3. Il linguaggio della cittadinanza

nanza⁹⁶. Per contestare la loro esclusione dai seggi, dunque dal governo cittadino, l'anonimo autore sostiene che i cavalieri «fuori piazza» sono «cittadini napoletani et sono del Corpo dell'Università et como cittadini haveno la voce in città come l'altri Nobili de li Seggi»⁹⁷. La cittadinanza era la condizione fondante per la partecipazione alla vita politica della città, ben più legittimante dell'ammissione ai seggi. Per i «fuori piazza», però, restava indispensabile salvaguardare un livello di distinzione all'interno della condizione di cittadini napoletani. I molti immigrati che venivano ad abitare a Napoli, ottenuta la cittadinanza, avrebbero potuto trovarsi sullo stesso piano dei nobili, spesso i loro baroni, in termini di rappresentanza politica⁹⁸.

Nella ricerca delle figure sociali nelle quali si può scomporre la cittadinanza napoletana tra XVI e XVII secolo, non si possono tralasciare gli «abitanti». Questa categoria che accompagna il binomio Cavalieri-Cittadini, soprattutto nei capitoli presentati ai sovrani, quindi nelle richieste di privilegi di vario tipo, indurrebbe a pensare ai non cittadini. Ma proprio la sua presenza nei capitoli dovrebbe significare che dei vantaggi previsti dalle grazie sovrane richieste dalla città non avrebbero beneficiato solo i cittadini. Gli stessi abitanti godevano dello statuto privilegiato di Napoli, in modi che restano comunque da precisare ulteriormente⁹⁹.

I cittadini napoletani, nella loro rappresentazione istituzionale e politica d'insieme non superano la suddivisione in cavalieri e cittadini, ovvero in nobiltà e popolo, a conferma della mancata unificazione in una sola definizione della loro condizione di *cives*. Ciò si configura come uno degli esempi tipici della molteplicità di condizioni e di statuti che rendono in sostanza inapplica-

⁹⁶ BRM, ms. II 2466, ff. 250-257. Il memoriale si può attribuire alla seconda metà del Cinquecento. Per prospettare l'eventuale, auspicata, soluzione dell'istituzione di nuovi seggi, per accogliere i cavalieri «fuori piazza», il suo estensore cita, tra l'altro, la crescita della città e il nuovo circuito delle mura, identificabili con quelle realizzate durante il vicereame di don Pedro de Toledo.

⁹⁷ Ivi, f. 254.

⁹⁸ Di «questi Nobili multi ne sono baroni et haveno vassalli, che stanno in Napoli, li quali haveno la voce con li plebei, et quando li decti Nobili avessero la voce con la plebbe, sequeria che li vassalli insieme con li baroni sederino et haveriano la voce il che non se conviene, perché li baroni haveno loco allo lato del Re», BRM, ms. II 2466, f. 255.

⁹⁹ Per alcune considerazioni sugli affanni della differenza tra cittadini e abitanti si rimanda a P. Ventura, *Le ambiguità di un privilegio: la cittadinanza napoletana tra Cinque e Seicento*, in «Quaderni storici», XXX, 89, 1995, pp. 385-416.

bili per la società di antico regime la più universale categoria di cittadinanza prodotta dalla Rivoluzione francese. L'unico elemento unificante è dato dalle ragioni del fisco: i cittadini popolari e i cittadini nobili avevano bisogno della stessa patente di cittadinanza, rilasciata dalla Sommaria, per fruire delle loro esenzioni.

Il linguaggio della cittadinanza napoletana si è sovrapposto a lungo a quello della naturalizzazione. Il rapporto tra i due statuti si può ricondurre in primo luogo alla prammatica *De officiorum provisione*, emanata da Carlo V nel 1550, che disciplinava la delicata materia della ripartizione degli uffici del regno tra i naturali e i forestieri. Il provvedimento, assegnando la quota di due terzi degli uffici ai primi, era finalizzato al superamento dei contrasti e delle rimostranze verificatisi sin dai primi anni del dominio spagnolo; sebbene tale proporzione ebbe spesso, in seguito, un valore puramente orientativo e non certo vincolante, come si è mostrato nel primo capitolo. La definizione del naturale del regno rimase di fatto irrisolta nel Cinquecento.

La cittadinanza napoletana costituiva uno strumento di accesso a un bacino più vasto di attribuzioni riservate degli uffici. Ciò la rendeva appetibile sulla scala dell'intero regno e anche al di fuori di esso. È necessario, tuttavia, tenere presente il percorso che a partire dal Seicento portò a ridurre la sovrapposizione tra i termini di cittadinanza e naturalizzazione, lasciando prevalere quest'ultima nel corso del Settecento, specialmente nell'uso da parte degli Eletti della loro facoltà di aggregare forestieri alla cittadinanza. Ciò è necessario per comprendere adeguatamente come la costruzione del linguaggio della cittadinanza, compiutasi tra il regno aragonese e il governo spagnolo, nel corso del Cinquecento, si sia evoluto e modificato e, per certi versi, sia svanito nel corso del Settecento.

È possibile tracciare tale percorso, ricorrendo ancora alla documentazione raccolta e analizzata da Bartolommeo Capasso. Gli Eletti concedevano la cittadinanza attraverso privilegi di giustizia, in base alle condizioni sancite dalla prammatica ferdinandea del 1479, ma anche con privilegi di grazia, ovvero soltanto in virtù di una piena discrezionalità. Quest'ultimo tipo di concessione suscitò rimostranze da parte della Sommaria: il linguaggio della cittadinanza e la sua coniugazione nella pratica istituzionale provocarono contese tra i diversi soggetti che erogavano i privilegi. Dei privilegi di grazia, secondo Capasso sembra che

gli Eletti nel secolo XVII principalmente e nella prima metà del secolo XVIII avessero fatto uso assai largamente, e che non solo avessero frequentemente accordato privilegi

3. Il linguaggio della cittadinanza

di grazia, ma anche di naturalizzazione o nazionalità per tutto il Regno confondendo e ritenendo come una sola cosa naturalizzazione e cittadinanza¹⁰⁰.

Ne conseguiva che «parecchi stranieri, specialmente ecclesiastici secolari e regolari, ottenevano il vantaggio di godere gli officii e i benefici riservati ai naturali del Regno, senza fissare in esso la loro dimora»¹⁰¹.

Nei primi anni del vicereame austriaco, questo problema animò un confronto tra le diverse componenti dell'amministrazione cittadina. Il 2 maggio 1714, fu disposto che le domande di cittadinanza presentate agli Eletti da richiedenti esteri dovessero essere vagliate anche da quattro deputazioni municipali: dei Capitoli, del Santo Ufficio, dei Benefici e dei Donativi. In merito alla richiesta di naturalizzazione di 55 spagnoli, caldeggiata dal viceré conte Daun, gli Eletti erano stati invitati da queste quattro deputazioni a decidere collegialmente. Essi demandarono la questione alle stesse deputazioni che, a loro volta, si rimisero al parere del viceré, dopo avere blandamente rappresentato i possibili «danni che da tal Naturalizzare venivano» alla città e al regno¹⁰².

In questi sviluppi istituzionali è interessante notare come Napoli abbia rafforzato, anche nell'accezione e nella gestione della materia della cittadinanza, il suo profilo di città capitale. Il riferimento agli interessi della capitale e del regno, a proposito della naturalizzazione dei 55 spagnoli, va interpretato alla luce dell'acquisizione, da parte dei seggi napoletani, delle prerogative dei parlamenti generali del regno, che dal 1642 non furono più convocati¹⁰³. Oltre al voto dei donativi alla corona, i seggi dovevano evidentemente misurarsi con l'amministrazione del complesso delle risorse del regno, non solo di quelle finanziarie. I benefici ecclesiastici costituivano uno degli esempi più emblematici in tal senso.

Nell'episodio citato, è evidente che il riferimento agli interessi del regno costituisce anche un espediente retorico, da parte degli Eletti, per non opporsi alla richiesta del viceré. Il linguaggio della cittadinanza, tuttavia, iniziava a prescindere, in modo più marcato, la dimensione strettamente municipale, divenendo

¹⁰⁰ B. Capasso, *Catalogo ragionato*, cit., Parte II, p. 78. Lo studioso precisa che i vocaboli «naturalizzare» e «naturalizzazione» compaiono nella documentazione municipale napoletana, *Privilegiarum*, vol. X, a partire dal 1650.

¹⁰¹ Ivi, pp. 78-79.

¹⁰² B. Capasso, *Catalogo ragionato*, cit., Parte II, p. 79.

¹⁰³ Su questo passaggio di consegne si veda G. D'Agostino, *Parlamento e società*, cit.

linguaggio della capitale. Quantomeno, la condizione della capitale si riflesse più chiaramente nel linguaggio della cittadinanza.

Nel 1719, le quattro deputazioni citate erano state sciolte, ma il problema delle facili e numerose concessioni di privilegi di cittadinanza di natura graziosa permaneva. Il 24 febbraio dello stesso anno, il seggio di Porto concluse che per trattare le naturalizzazioni graziose, gli Eletti non potessero «avvalersi di veruna grazia (cioè delle facultà loro concesse per grazie sovrane) senza darne parte alle Eccellentissime Piazze»¹⁰⁴. Si trattava di un preciso tentativo di vincolare gli eletti, in materia di cittadinanza e di naturalizzazione al parere di tutto il seggio, di cui l'eletto era l'espressione sul piano esecutivo.

Tra il 1722 e il 1723, quattro dei cinque seggi nobili (Capuana, Nido, Montagna e Portanova) deliberarono che non fosse più possibile assegnare delle naturalizzazioni «senza la condizione del concorso almeno di due terze parti delli Signori Cavalieri intervenuti nella Piazza, con due altri di più fuorché quelle Persone» che potessero addurre «il merito di Servigi riguardevoli, resi o al Padrone o alla Patria»¹⁰⁵. Le stesse Piazze inserirono l'osservanza di questa direttiva tra le proprie capitolarioni, che ogni anno si dovevano giurare. Nel 1728, furono precisati i meccanismi di tale giuramento, con la specificazione che le naturalizzazioni dovessero essere concesse seguendo il metodo stabilito dalle Piazze e i requisiti previsti dalla prammatica *De Immunitate Neapolitanorum*. L'intento era quello di vincolare formalmente gli Eletti, già al momento della loro elezione, impedendo o rendendo più difficile l'esclusività della loro facultà nel decidere le nuove naturalizzazioni graziose, in virtù di meccanismi di cooptazione o forse di tipo clientelare.

Nel 1737, i seggi chiesero a Carlo di Borbone di restringere gli uffici e i benefici del regno ai soli naturali; escludendo di conseguenza gli stranieri, quantunque dichiarati alletti o in possesso del privilegio di naturalizzazione¹⁰⁶. Essi volevano

¹⁰⁴ B. Capasso, *Catalogo ragionato*, cit., Parte II, p. 79. Il 30 dicembre del 1721, sia i seggi nobili sia il seggio del popolo deliberarono che i cardinali Albani e Davia e monsignor Mellini «restino naturalizzati alla Cittadinanza», accogliendone le richieste già presentate agli Eletti. Questi ultimi li avrebbero, di conseguenza, dichiarati «Cittadini Napoletani» (*ibid.*).

¹⁰⁵ B. Capasso, *Catalogo ragionato*, cit., Parte II, p. 80.

¹⁰⁶ Ivi, p. 82. In merito agli incarichi ecclesiastici, per evitare abusi e inconvenienti, un editto promulgato da Ferdinando IV nel settembre 1788, avrebbe stabilito che i superiori dei conventi maschili e femminili dovevano essere nazionali, «baxo la jurisdicion en lo espiritual de sus respectivos Prelados Diocesanos», BRM, ms. II 2855, f. 45. Il nodo della «collazione de' Beneficii Ecclesiastici a Nazionali» era stato posto con forza dall'avvocato Francesco Amenta, in una sua

3. Il linguaggio della cittadinanza

scongiorare in modo definitivo che le naturalizzazioni fossero finalizzate esclusivamente al conseguimento di uffici e benefici. Il sovrano rispose «placet quoad ea pro advenis et peregrinis haberi omnes qui extra Regni fines nati, Civitatem a Rege non impetraverint, exceptis qui patrem natura Civem sortiti fuerint»¹⁰⁷.

Il ritorno alla centralità della nascita sminuiva implicitamente l'accezione della cittadinanza, superandone in particolare il contenuto di seconda natura acquisita da coloro che ne avrebbero beneficiato. Con un dispaccio del 2 aprile 1773, Ferdinando IV stabilì che, in virtù di quanto disposto dal padre nel 1737, la naturalizzazione degli esteri doveva considerarsi esclusivamente una regalia del sovrano¹⁰⁸.

Si chiudeva in tal modo un ciclo plurisecolare, iniziato nel Quattrocento con la concessione di cittadinanze attraverso le lettere sovrane e con la stessa prammatica ferdinanda del 1479. La cittadinanza, nella fattispecie la naturalizzazione, tornava a scaturire direttamente dal sovrano. Questo percorso, ci mostra soprattutto come nella sovrapposizione tra cittadinanza e naturalizzazione, maturata tra Sei e Settecento, si fossero definitivamente intrecciate la dimensione cittadina della capitale e quella dell'intero regno. Il linguaggio della cittadinanza era giunto a rispecchiare a un tempo la capitale e il regno. Ciò rende necessaria una lettura della cittadinanza, in grado di considerare, nel loro insieme, i luoghi che la legittimavano e ne consentivano la fruizione dei vantaggi da essa contemplati.

I luoghi canonici da cui traevano origine i privilegi dei cittadini napoletani erano i seggi aristocratici e il seggio del Popolo, in sostanza il territorio *intra moenia*. Tale spazio, tuttavia, va ulteriormente scomposto, poiché per i cittadini nobili era l'appartenenza al singolo seggio, e non al complesso dei seggi a produrre la cittadinanza. Per quanto riguarda i non nobili, si può affermare che il luogo da cui traeva legittimità la loro cittadinanza fosse l'ottina, ovvero l'unità territoriale amministrativa in cui si suddivideva il seggio del Popolo, coincidente con l'intero territorio cittadino. Una delle condizioni basilari per ottenere la cittadinanza era infatti la residenza stabile e continua. La sua verifica era curata dal capitano dell'ottina interessata, coadiuvato dal capodieci e dai completeari¹⁰⁹.

lettera agli eletti Napoletani nel 1708. L'editto del 1788 sembra dunque risolvere una questione a lungo rimasta in sospeso.

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ B. Capasso, *Catalogo ragionato*, cit. Parte II, p. 83.

¹⁰⁹ Su queste figure istituzionali si veda N. F. Faraglia, *Le ottine* cit. e G. Muto, *Gestione politica*, cit.

Fra i luoghi da cui scaturiva la cittadinanza, si deve citare anche la parrocchia, dove i preti che domandavano la concessione della cittadinanza al Protonotario apostolico svolgevano o avevano svolto il loro servizio. Tali necessarie distinzioni dei luoghi della cittadinanza inducono a sottolineare, in realtà, quanto non fosse la città nel suo complesso, intesa come entità omogenea, a conferire i requisiti per essere dichiarati cittadini.

Bisogna considerare che altre condizioni di legittimità per ottenere la cittadinanza napoletana provenivano da luoghi esterni alla città e talvolta lontani. Il primo riferimento è al feudo: si diveniva cittadini napoletani anche attraverso il titolo feudale¹¹⁰. Nel caso dei nati nel Ducato d'Amalfi, la loro cittadinanza traeva legittimità dalla nascita in un territorio sito al di fuori di quello napoletano. Oltre a questo aspetto peculiare del sistema di concessione della cittadinanza napoletana, peraltro il suo più antico connotato, formalizzato dal citato privilegio riconosciuto agli Amalfitani nel XII secolo, si deve contemplare il privilegio riservato agli esposti dell'Annunziata: anche per questi ultimi si può parlare di un contenuto urbano della cittadinanza, ma di un'origine non necessariamente cittadina. L'Annunziata accoglieva infatti gli esposti di tutto il regno. Il suo profilo di grande opera assistenziale della capitale, di cui costituiva uno dei simboli più rappresentativi e prestigiosi, era caratterizzato inoltre da un più generale rapporto di reciprocità con il regno. Lo dimostra, ad esempio, la rete di cercatori di elemosine che operavano nelle province del regno¹¹¹. In effetti, è arduo reputare

¹¹⁰ G. Delille, *Famiglia e proprietà nel regno di Napoli. XV-XIX secolo*, Torino, Einaudi, 1988, pp. 61 sgg., illustra le dinamiche politiche e giuridiche della mercantilizazione dei feudi nel regno di Napoli, specie dalla metà del XVI secolo. Bisogna considerarne le ripercussioni sull'accesso alla cittadinanza: si pensi in particolar modo agli acquisti di feudi da parte dei genovesi. Su un altro versante, quello dell'accesso agli uffici, A. M. Rao, *Nel Settecento napoletano: la questione feudale*, in *Cultura, intellettuali e circolazione delle idee nel '700*, a cura di R. Pasta, Milano, Franco Angeli, 1990, pp. 102-103, pone in evidenza come la nascita in terre feudali potesse costituire invece un ostacolo, ancora nella seconda metà del XVIII secolo. Ciò si evince, ad esempio, dalla motivazione addotta da Bernardo Tanucci, nel 1770, per l'esclusione della candidatura di Troiano Odazi alla carica di governatore dell'erigendo Collegio nobile della Nunziatella. L'autrice sottolinea altresì l'opportunità di un'analisi prosopografica per verificare «quando e come venisse fatta valere per tutta l'età moderna» la norma risalente alle Costituzioni di Federico II, che impediva di assegnare gli uffici direttivi dell'amministrazione ai nati sotto le giurisdizioni feudali, richiamata di fatto dallo stesso Tanucci (ivi, p. 103).

¹¹¹ Si trattava di uffici dati in appalto; per gli anni dal 1580 al 1582, l'assegnazione delle relative patenti è registrata in ACSA, *Appuntamenti*, vol. VIII.

3. Il linguaggio della cittadinanza

l'Annunziata un ente strettamente cittadino, considerando anche i suoi possedimenti feudali, in particolare nel Principato Ultra e in Capitanata.

Il linguaggio della cittadinanza napoletana richiede ulteriori scomposizioni, per coglierne e, almeno in parte, ricostruirne i modelli che ne hanno determinato l'origine e orientato l'uso. Per quanto concerne l'origine, un ruolo pregnante è stato svolto dai privilegi di natura fiscale e commerciale di cui godevano i cittadini di Capua e di Lipari. I privilegi dei cittadini napoletani ricalcavano quelli dei capuani e dei liparoti. È quanto emerge, ad esempio, dalle formule utilizzate dalla Regia Camera della Sommaria nell'amministrazione dei privilegi, specialmente nella seconda metà del Cinquecento; quando si trovava a dirimere rimostranze e contrasti di carattere fiscale, sorti nel regno, nei confronti dei cittadini napoletani. Per ordinare o ribadire l'osservanza dei privilegi di questi ultimi, presso le dogane, i passi e nelle altre comunità del regno, privilegiate o meno, la Sommaria richiamava nei suoi atti i privilegi dei capuani e dei liparoti. Ciò dimostra, tra l'altro, come il modello privilegiato della cittadinanza napoletana, il più cospicuo nel regno per qualità e quantità dei vantaggi, pienamente affermatosi nel Cinquecento, non rappresentasse il riferimento primo delle tassonomie del privilegio. Nelle stesse patenti di cittadinanza napoletana, rilasciate dalla Sommaria per consentire l'effettiva fruizione delle relative esenzioni, era specificato che i napoletani dovevano godere i medesimi privilegi previsti per i capuani¹¹² e i liparoti. Anna Airò ha sottolineato come, nel XV secolo, la condizione giuridica di questi ultimi fosse divenuta «paradigma immunitario per le altre comunità del Regno tant'è che l'espressione essere 'tractati como liparoti' era adoperata comunemente per indicare appunto il massimo grado di esenzione»¹¹³.

Ciò riconduce il discorso alla geografia del privilegio del regno e ai commerci che vi si svolgevano nel Quattrocento¹¹⁴. Il *corpus* dei privilegi dei liparoti si for-

¹¹² Sul modello dei privilegi di cui godevano i cittadini capuani si dispone ora dell'approfondita ricostruzione di F. Senatore, *Una città, il regno: istituzioni e società a Capua nel XV secolo*, I vol., Roma, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, in corso di stampa. Ringrazio l'autore per avermi consentito la lettura del volume in anteprima e per il proficuo confronto sul ruolo dei privilegi urbani nel regno di Napoli tra Quattrocento e Cinquecento.

¹¹³ A. Airò, *L'architettura istituzionale e territoriale del Regno di Napoli nello specchio degli atti linguistici di un privilegio sovrano (XV secolo)*, in *Linguaggi politici nell'Italia del Rinascimento*, a cura di A. Gamberini e G. Petralia, Roma, Viella, 2007, pp. 152-153.

¹¹⁴ Sul sistema dei privilegi fiscali e commerciali del regno di Napoli in età aragonese si consulti E. Sakellariou, *Southern Italy in the late Middle Ages. Demographic, Institutional and Economic Change in the Kingdom of Naples (c. 1440-c.1530)*, Leiden-Boston, Brill, 2012. Per un quadro del

mò soprattutto grazie alle concessioni di re Ladislao nel 1400, che confermavano quanto ottenuto da Carlo e Roberto d'Angiò. Pietro Campis, autore verso la fine del Seicento di una ponderosa storia di Lipari¹¹⁵, offre un'efficace sintesi di quanto disposto da Ladislao. I liparoti potevano godere

tutte le franchezze et immunità di che per tanto tempo havessero goduto dummodo che non tocchino l'onore delle Corti; che essendo in altre terre, non possino essere costretti a pagare le gabelle poste dalle dette terre per loro utile; che possino estrarre grano per uso della loro Città e lo possino trafficare libero et espedito¹¹⁶.

Affinché ne fossero osservate le «franchezze, esentione, immonetà da ogni e qualunque gabella, datio, impositione nel vendere, comprare, trasportare, estrarre»¹¹⁷, Ladislao ordinò

alli Segreti, Mastri portolani, doganieri, credentieri, custodi de' passi, esattori di gabelle, di datii, di diritti, pedaggi, di rendite, di ancoraggi e di ogni altra ragione che soglia pagarsi, di riconoscere per sempre nel suo Regno di Napoli per franchi, immuni, liberi esempti da ogni e qualunque pagamento l'Università di Lipari e gli huomini della detta Università¹¹⁸.

In seguito a rimostranze espresse proprio a Napoli nei confronti delle esenzioni riservate ai Liparoti, nello stesso anno in cui erano state riconosciute da Ladislao, ricorda ancora Campis come questi ribadì che si mantenessero le loro

rapporto tra esenzioni commerciali e privilegi di cittadinanza delle principali comunità urbane del regno di Napoli, tra età durazzesca e regno aragonese si veda G. Vitale, *Percorsi urbani nel Mezzogiorno medievale*, Battipaglia, Laveglia & Carlone, 2016, pp. 66-70.

¹¹⁵ P. Campis, *Disegno storico o siano l'abbozzate historie della Nobile e Fidelissima città di Lipari*, a cura di Giuseppe Iacolino, Lipari, Bartolino Famulario Editore, 1991. L'autore attinge, per la sua ricostruzione al *Liber Privilegiorum Civitatis Liparensis*, un manoscritto che reca la data del 1550.

¹¹⁶ Ivi, p. 258.

¹¹⁷ Ivi, p. 259.

¹¹⁸ P. Campis, *Disegno storico*, cit., p. 259.

3. Il linguaggio della cittadinanza

immunità, esemtionen e franchezze e libertà [...] si nelle gabelle, datii, diritti, pedaggi, impositioni e tratte come nell'antiche e nelle nove gravezze già imposte e da imporsi per qualsivoglia motivo o ragione in ogni luoco nel Regno di Sicilia¹¹⁹.

Nel 1450 l'isola di Lipari entrò a far parte del regno di Napoli, fino all'annessione nel viceregno di Sicilia nel 1610, che si trovò così a ereditare un impegnativo modello di condizione privilegiata. I vantaggi dei liparoti si possono leggere, in altri termini, come una sorta di matrice contenente ciò che approdò allo statuto privilegiato dei napoletani. Prima di diventare egemonico rispetto ad altre realtà privilegiate del regno, quest'ultimo rappresentava in un certo senso un'entità rovesciata o riflessa.

L'origine della condizione privilegiata dei napoletani, dunque del linguaggio della loro cittadinanza, deve qualcosa anche ai privilegi concessi dai sovrani aragonesi agli Ebrei. Il 13 marzo 1468 venne riconosciuto loro il diritto di acquisire la cittadinanza della città in cui si stabilivano, dunque anche quella di Napoli, rinunciando provvisoriamente ai privilegi che tutelavano la loro presenza nel regno, senza che questi venissero tuttavia messi in discussione¹²⁰. Sebbene in un regime di provvisorietà, lo statuto degli ebrei passava ad essere quello di *cives*¹²¹. Ciò accadeva prima del 1479, anno della prammatica *De Immunitate Neapolitanorum*; inoltre si può parlare di peculiarità della cittadinanza concessa agli ebrei, ad esempio per le concessioni e i privilegi legati al servizio dei medici¹²². Gli stampatori e i librai ebrei, inoltre, per le loro esigenze professionali, fecero regolarmente ricorso alla facoltà di commerciare *per procuratorem* nel regno, che si può ritenere uno degli aspetti più qualificanti del privilegio di cittadinanza napoletana¹²³. Si trattava di un elemento di funzionalità del privilegio, rispetto

¹¹⁹ P. Campis, *Disegno storico*, cit., p. 259.

¹²⁰ N. Ferorelli, *Gli Ebrei nell'Italia Meridionale dall'età romana al secolo XVIII*, Torino, Il vesillo israelitico, 1915, pp. 187: 90-91. Si vedano anche V. Bonazzoli, *Gli ebrei del Regno di Napoli all'epoca della loro espulsione. I^a parte: il periodo aragonese (1456-1499)*, in «Archivio Storico Italiano», III, 1979, pp. 495-502; Ead., *Gli ebrei del Regno di Napoli all'epoca della loro espulsione. II^a parte: il periodo spagnolo (1501-1541)*, in «Archivio Storico Italiano», II, 1981, pp. 179-288.

¹²¹ Sabato De Abraham, abitante a Napoli, nel 1492 rivendicava nei confronti dei doganieri il rispetto della sua condizione di *civis neapolitanus*, N. Ferorelli, *Gli Ebrei*, cit., p. 75.

¹²² Ivi, pp. 120-121.

¹²³ Ivi, p. 124. Napoli, tra anni settanta e novanta del Quattrocento, divenne un centro d'avanguardia dell'editoria ebraica, D. Abulafia, *Il Mezzogiorno peninsulare dai bizantini all'espulsione*

all'attività esercitata, che ricorda la protezione e i vantaggi fiscali e giurisdizionali concessi ai maestri toscani e genovesi delle arti della seta e della lana¹²⁴.

Nel ricorso al linguaggio del privilegio di cittadinanza, gli ebrei richiama-
vano a loro volta i privilegi dei liparoti e dei capuani, riguardo alle esenzioni
dei pagamenti nelle terre baronali o alle mercanzie comprate o vendute, nonché
quelli di cui godevano nel regno, ad esempio, i milanesi¹²⁵. Nell'uso del privilegio
di cittadinanza, una volta di più, bisogna tenere presente come il linguaggio della
cittadinanza si intrecci, si sovrapponga e si completi con quello delle pratiche
commerciali¹²⁶. Ciò si coglie in modo chiaro nei tentativi, sovente riusciti, di
utilizzare al meglio la cittadinanza napoletana, anche lontano da Napoli, come
accadde a Bari nelle province pugliesi, tra Cinque e Seicento¹²⁷. Le risorse a cui
si accedeva attraverso la cittadinanza napoletana erano certamente proficue per
i banchieri fiorentini e genovesi, che nella prima metà del XVI secolo furono
protagonisti di uno stile peculiare nel suo uso, affermando un contenuto non
proprio cittadino di quel privilegio. La valenza della cittadinanza per i banchieri
rimandava, infatti, alla dimensione extra cittadina dell'élite internazionale del
denaro.

Il sistema privilegiato della cittadinanza napoletana è leggibile e valido solo
in un contesto più vasto, ovvero nel sistema più generale dei privilegi vigenti nel
regno di Napoli. Esso rappresenta il risultato di una sovrapposizione o, quan-
tomeno, di una convergenza di alcuni, distinti, modelli privilegiati. Un vero e
proprio sistema lo diventò con la burocratizzazione del privilegio, compiuta dalla
Sommaria attraverso una sorta di omologazione fiscale, come si cerca di dimo-
strare nel prossimo capitolo, incentrato sulla politica della cittadinanza; nonché

(1541), in *Storia d'Italia*. Annali 11. *Gli ebrei in Italia. I Dall'alto Medioevo all'età dei ghetti*, a
cura di Corrado Vivanti, Torino, Einaudi, 1996, p. 33.

¹²⁴ Mi sono in parte soffermato sull'argomento in *Mercato delle risorse e identità urbana: cittadi-
nanza e mestiere a Napoli tra XVI e XVII secolo*, in *Le regole dei mestieri*, pp. 268-304.

¹²⁵ N. Ferorelli, *Gli Ebrei*, cit., p. 129.

¹²⁶ Il criterio della territorialità, della nascita nel regno di Napoli, come risorsa per accedere alla
cittadinanza, valeva nel Cinquecento e nel Seicento anche per gli zingari. E. Novi Chavarria,
Pluralità di appartenenze. Gruppi e individui «di nazione zingara» nel Mezzogiorno spagnolo,
in «Quaderni storici», XLIX, 146, 2014, pp. 390: 392, ha studiato le patenti di cittadinanza
concesse dal Consiglio Collaterale ai capitani degli zingari, ritenendole assimilabili a quelle che
attribuivano esenzioni per i commerci ad altre nazioni che operavano nel regno.

¹²⁷ B. Salvemini, *Storia e semantica di una «professione». Appunti su negozio e negozianti a Bari
fra Cinquecento e Ottocento*, in «Meridiana», 17, 1993, pp. 43-111.

3. Il linguaggio della cittadinanza

in virtù dell'applicazione dei dettami tridentini, nella regolare amministrazione dei sacramenti collegati ai fondamenti giuridici della cittadinanza: la nascita a Napoli, quindi il battesimo, e il matrimonio con una napoletana.

2. *La definizione giurisprudenziale della cittadinanza*

Alla fine degli anni quaranta del Cinquecento, si compiva a Napoli il piano urbanistico del viceré don Pedro de Toledo, un'operazione di vasto respiro che ridefiniva l'assetto della città. I lavori decisi dal Toledo ebbero ripercussioni dirette sulla crescita della città. Fu attirata nella capitale l'immigrazione del riottoso baronaggio del regno, che proprio sulla via Toledo eresse prestigiosi palazzi¹²⁸. Con l'affermazione dell'importanza della residenza, almeno temporanea, nella capitale, fu completata la risoluta opera di contenimento politico del baronaggio. Quella aristocratica, tuttavia, non fu certo l'unica immigrazione: la città era avviata ad un notevole sviluppo.

A distanza di dieci anni, una conferma in tal senso giungeva dalla discussione nel Consiglio Collaterale sugli inconvenienti della crescita della città, quali le maggiori difficoltà annonarie e i più forti rischi di ribellione. Le voci favorevoli a un blocco dell'espansione urbana sollevarono, tra gli altri, il problema di limitare la libertà dei regnicoli di trasferirsi nella capitale¹²⁹. La Prammatica ferdinanda del 1479, riaffermando una norma già presente nel diritto comune, aveva perseguito l'apporto dei regnicoli per accrescere le arti, incrementare i commerci e promuovere lo sviluppo della capitale. Da quel momento in poi tutti coloro i quali avessero risieduto nella capitale alcuni anni, contraendo matrimonio con una napoletana e acquisendo il possesso di una casa e di beni stabili, avrebbero goduto della cittadinanza napoletana. La linea di apertura inaugurata dal sovrano aragonese non fu rimessa in discussione, sostanzialmente, fino alla metà del Cinquecento. Con gli anni sessanta però, in conseguenza del forte sviluppo urbanistico, i contenuti del governo urbano furono percepiti in termini diversi da parte dei rappresentanti spagnoli dei maggiori organi di governo. La crescita

¹²⁸ Sull'impatto urbanistico e sui caratteri architettonici delle residenze del baronaggio stabilitosi nella capitale si vedano G. Labrot, *Baroni in città: residenze e comportamenti dell'aristocrazia napoletana*, Napoli, SEN, 1979; Id., *Palazzi napoletani: storie di nobili e cortigiani 1520-1750*, Napoli, Electa Napoli, 1993.

¹²⁹ AGS, *Estado, Nápoles*, 1050, 23.

della città era rimasto un valore e un diritto per il municipio napoletano. Nello stesso Consiglio Collaterale, gli esponenti contrari alle misure restrittive vedevano nello sviluppo urbano un valore positivo, pressoché connaturato a una realtà cittadina come quella napoletana, assimilabile, nonostante l'assenza della corte, a una vera e propria capitale.

Il dibattito degli anni sessanta, tuttavia, indusse le istituzioni statali a una maggiore cautela rispetto al tema degli accessi alla comunità urbana¹³⁰, anche perché Napoli costituiva la più importante realtà privilegiata del regno. La riflessione sull'opportunità di contrastare la crescita urbana incrementò la propensione a limitare o a controllare quegli accessi. Il viceré Alcalá e i magistrati del Consiglio Collaterale si preoccuparono della quantità e della qualità dello sviluppo di Napoli. Si pose più chiaramente che in altri momenti il problema di chi dovesse o potesse essere *civis* della capitale. L'organo istituzionale che, durante la seconda metà del Cinquecento, fornì delle risposte in tal senso, sia sul piano della giurisprudenza che su quello politico-amministrativo, fu la Regia Camera della Sommaria, la massima magistratura fiscale del regno¹³¹. In quell'epoca la Sommaria si inserì sempre più nel delicato terreno della definizione della *civilitas*, sottraendo gradualmente peso politico e normativo agli Eletti, depositari principali di quel compito, secondo quanto stabilito da un altro sovrano aragonese, Ferdinando II, nel 1495¹³². Il potere della Sommaria in materia di cittadinanza napoletana era dovuto essenzialmente alle sue competenze fiscali, che dovevano integrare il ruolo di certificazione del Tribunale degli Eletti, incaricato di produrre le «fedi» probatorie della condizione di cittadino. Nella letteratura fiscale secentesca si legge:

¹³⁰ È bene precisare che l'accezione di termini quali stato, istituzioni statali, non allude all'esistenza e al funzionamento di una compiuta, omogenea e coerente macchina statale, nel Cinquecento napoletano. Categorie come quelle di stato moderno e dunque di centralizzazione, servizio, assolutismo, burocrazia, sono state rivisitate e sfumate dalla storiografia italiana, sulla scorta di una rielaborazione della lezione di Federico Chabod, nel corso di un dibattito più che ventennale, ripercorso in modo efficace da Jean Claude Waquet in *Quelques observations sur l'historiographie des anciens États italiens*, capitolo introduttivo del suo volume *Le grand-duché de Toscane sous les derniers Médicis. Essai sur le système des finances et la stabilité des institutions dans les anciens états italiens*, Rome, Ecole française de Rome, 1990. Sul tema dello stato in età moderna, la bibliografia di questi ultimi anni è vastissima; per un recente quadro d'insieme si veda G. G. Ortu, *Lo stato moderno: profili storici*, Roma-Bari, Laterza, 2001.

¹³¹ Su tale organo di governo con competenza su tutte la materia economico-finanziaria del regno, al quale è stato dedicato il terzo capitolo del presente lavoro, cfr. G. Muto, *Le finanze pubbliche*, cit., in particolare le pp. 41 sgg.

¹³² B. Capasso, *Catalogo ragionato*, cit., Parte II, pp. 75 sgg.

3. Il linguaggio della cittadinanza

Imò quod Sedile faciat fidem de Civilitate, hoc non est de pertinentibus ad Sedile, et consequenter non probat [...] Sed cum tractetur de praeiudicio iurium fiscalium ob immunitates Civium; et Fiscus habeat suum Iudicem competentem, sive actor fuerit, sive reus, scilicet Regiam Cameram Summariam hinc inter caeteras causarum cognitiones in divisione habita cum Tribunali Sacri Regi Consilii adest cognitio praerogatarum et immunitatum, quas praetendunt personae privilegiatae et particulares [...] sic conspicitur, dictum Tribunal Regiae Camerae solere declarare Civilitates praedictas audito Regio Fisco et Regiis Dohaneriis maioris Fundici Neapolis¹³³.

La Sommaria agiva in veste di *Procurator Caesaris*, cioè di rappresentante degli interessi fiscali regi¹³⁴. Tecnicamente il suo intervento si traduceva in una sorta di mediazione tra due parti in causa, di cui una era costituita dall'aspirante cittadino napoletano e l'altra dal Regio Fisco. Veniva avviato un processo, durante il quale l'interessato doveva dimostrare di possedere le condizioni previste per il possesso della cittadinanza, come, ad esempio, la nascita a Napoli oppure, se immigrato, una casa di proprietà e il matrimonio con una napoletana; l'altra parte, vale a dire il Procuratore fiscale e il Doganiere di Napoli, doveva eventualmente contestare l'irregolarità o l'incompletezza di tali condizioni. L'organo camerale avrebbe poi preso la decisione in merito, attraverso l'emissione di un decreto. In virtù di questa formula processuale, la Sommaria sviluppò una pratica nonché una teoria giurisprudenziale, che stimolarono una produzione letteraria orientata alla raccolta di *decisiones*¹³⁵. Si trattava di raccolte di sentenze che definivano una casistica illustrativa dei momenti più significativi dell'attività del tribunale fiscale. Uno dei testi più rappresentativi in tal senso è quello delle sentenze riunite da Annibale Moles, presidente togato, cioè addottorato, della Sommaria dal 1568 al 1580¹³⁶, pubblicata però postuma, nella seconda metà del Seicento¹³⁷, e arricchita da un commento integrativo di Nicola Caetani Ageta, approdato a una nuova edizione nel 1692¹³⁸. Nella prima metà del Seicento, il lavoro di Moles fu ripreso anche da altri autorevoli esponenti dell'organo camerale, che portarono

¹³³ N. C. Ageta, *Annotationes*, cit., p. 72.

¹³⁴ F. Capece Galeota, *Respons fiscalia*, cit., pp. 19 e 45.

¹³⁵ V. I. Comparato, *Uffici e società*, pp. 197 sgg.

¹³⁶ G. Intorcchia, *Magistrature*, pp. 224 e 226.

¹³⁷ A. Moles, *Decisiones Supremi Tribunalis Regiae Camerae Summariae Regni Neapolis*, Neapolis, ex regia typographia Aegidii Longi, 1670.

¹³⁸ N. G. Ageta, *Annotationes*, cit.

gli elenchi di *decisiones* al livello di un vero e proprio genere, come nel caso di Fabio Capece Galeota con il suo *Responsa fiscalia selectiora*¹³⁹.

Le *decisiones* costituivano un riflesso e al tempo stesso uno strumento per l'attività giurisprudenziale del tribunale fiscale. Tale modello, tuttavia, si era già affermato per le altre magistrature che operavano a livello centrale, come il Sacro Regio Consiglio, suprema corte d'appello del regno e, parallelamente alla Sommaria, si impose nello stesso Consiglio Collaterale¹⁴⁰. L'autoreferenzialità di queste opere, bollata dalla critica illuministica come un sistema chiuso di perpetuazione del potere del ceto forense, è stata letta invece dalla storiografia più recente, in particolare da Antonio Manuel Hespanha, come l'elaborazione di una complessa trama testuale, nella quale si condensava la *communis opinio* circolante nei tribunali europei¹⁴¹. Il procedimento intellettuale era sicuramente autoreferenziale, ma in questi testi si dava spazio implicitamente anche ai margini di incisività sociale delle norme, osservate e commentate nello scenario dell'attività giurisprudenziale dei grandi tribunali¹⁴². È a questo tipo di letteratura che si può far ricorso per individuare alcuni percorsi teorici relativi al privilegio di cittadinanza napoletana seguiti dalla Sommaria.

Con la presente ricerca si è cercato di verificare la legittimità di una lettura del privilegio di cittadinanza napoletana come uno degli strumenti che, direttamente o indirettamente, incidevano sulla composizione sociale cittadina. Più precisamente si è cercato di vedere nella concessione di tale privilegio uno dei

¹³⁹ F. Capece Galeota, *Responsa fiscalia*, cit. Questo autore fu presidente togato della Sommaria dal 1630 al 1642, G. Intorcia, *Magistrature*, cit., pp. 233-234.

¹⁴⁰ V. I. Comparato, *Uffici e società*, cit., p. 198. Sul Sacro Regio Consiglio si veda G. Cassandro, *Sulle origini*, cit.; sul Consiglio Collaterale M. L. Capograssi Barbini, *Note sul Consiglio*, cit., pp. 202-231 e XXXIX, 1966, pp. 115-132. Sulle *decisiones* del Sacro Regio Consiglio si può consultare M. N. Miletti, *Tra equità e dottrina. Il Sacro Regio Consiglio e le «Decisiones» di V. De Franchis*, Napoli, Jovene, 1995, e per una più generale lettura critica e un bilancio della letteratura giurisprudenziale napoletana Id., *Stylus judicandi. Le raccolte di «Decisiones» del Regno di Napoli in età moderna*, Napoli, Jovene, 1998.

¹⁴¹ A. M. Hespanha, *Visperas del Leviatán. Instituciones y poder político (Portugal, siglo XVII)*, Madrid, Taurus Humanidades, 1989, pp. 234-235. Sull'attività e la cultura dei grandi tribunali si vedano M. Ascheri, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1989; per quelli italiani, G. Gorla, *I grandi tribunali italiani fra i secoli 16 e 18: un capitolo incompiuto della storia politico-giuridica d'Italia*, Roma, Foro italiano, 1969; *Grandi tribunali e rote nell'Italia dell'Antico Regime*, a cura di M. Sbriccoli e A. Bettoni, Milano, Giuffrè, 1993.

¹⁴² *Ibid.*

3. Il linguaggio della cittadinanza

canali di promozione della qualità sociale urbana, attraverso l'attribuzione dei vantaggi fiscali e giurisdizionali previsti a individui e gruppi familiari in grado di garantire, insieme ai requisiti formali richiesti, alcuni comportamenti urbani qualitativamente apprezzabili. Questi ultimi erano in parte il portato delle normali condizioni giuridiche richieste agli aspiranti privilegiati: così, ad esempio, la proprietà di una casa per gli immigrati definiva già una prima soglia qualitativa nel possesso di beni stabili. La cittadinanza napoletana non veniva concessa, di fatto, a tutti coloro che ne avevano i requisiti, dal momento che la chiedevano quanti pensavano di utilizzarla per beneficiare delle immunità fiscali da essa previste. Era l'uso della cittadinanza il vero stimolo per i napoletani di nascita o di adozione a scegliere comportamenti urbani apprezzabili: perseguire l'integrazione sociale, essere buoni padri di famiglia, svolgere dignitose, se non redditizie, attività economiche. I richiedenti il privilegio di cittadinanza avevano ovviamente interesse a presentare con sicurezza tali requisiti non scritti, appartenenti a un tacito codice della qualità sociale urbana, ma la Sommaria era generalmente ben in grado di accertarne la veridicità. L'attribuzione di privilegi di cittadinanza è stata analizzata come una delle funzioni del governo della città. In questo capitolo si è cercato di individuare alcuni elementi teorici salienti, alla base dell'operato dei magistrati, nell'espletamento di tale funzione.

Nell'erogazione dei privilegi, il ruolo tecnico della Sommaria insorgeva quando i richiedenti che si trovavano in possesso delle condizioni necessarie dovevano conseguire la patente attestante il loro *status* di cittadini napoletani. Ageta offre alcune delucidazioni a proposito dei richiedenti *per ductionem uxoris*:

Etenim, dum Serenissimus Rex Ferdinandus in *dicta Pragmatica I* dixit, *sit et esse debeat*, ipso iure statim gratia ex [...] Principis fuit perfecta, adimpletis requisitis, nec aliud scripturae documentum aut privilegii expeditio requiritur, nam lex est, quae dat privilegium et non Iudex [...] Et sic non requiritur petitio, dum expeditio privilegii, alias a *Pragmatica* non requisita, eo tendit, ut Regia Camera declaret, intervenisse requisita a *Regia Pragmatica* sed instatur pro expeditione Privilegii, ut gaudere possit immunitatibus a solutione passuum, Dohanarum etc. nec Tribunal Regiae Camerae dat gratiam, sed declarat; Motus enim proprius Regis, qui lex dicitur, semper loquitur¹⁴³.

¹⁴³ N. G. Ageta, *Annotationes*, cit., pp. 70-71.

La precisazione dell'origine normativa della condizione di cittadino, ovvero la legge sovrana che rendeva automaticamente cittadini coloro i quali avessero maturato le condizioni necessarie, non sminuisce la funzione della Sommaria, non assimilabile a quella di una semplice ed episodica certificazione. L'organo camerale aveva il compito di curare l'applicazione del diritto regio e nel caso della cittadinanza napoletana, come del resto in altri campi, doveva attendere all'interpretazione delle norme, dirimendo i casi dubbi o imprevisi attraverso la sua attività giurisprudenziale. In ogni richiesta di patente di cittadinanza si metteva in moto una piccola strategia da parte degli interessati, volta a dimostrare le condizioni previste, ma nel contempo la buona qualità del proprio ruolo nella *civitas*. L'accertamento di tale qualità, una condizione non scritta, rappresenta il significato più riposto dell'*iter* processuale che portava al decreto di concessione della patente.

Da parte dell'interessato, il processo costituiva in fondo un momento di rivendicazione e dimostrazione del proprio *status*, per cui non sembra eccessivo affermare che il cittadino rafforzasse il suo sentirsi tale durante quella fase del rapporto con il tribunale fiscale. Se il diritto comune dava a molti la possibilità di conseguire la cittadinanza, trasferendosi a Napoli, comprandovi una casa e sposando una napoletana, erano poi quelli che intendevano mettere adeguatamente a profitto i vantaggi previsti dalla condizione di cittadino napoletano nelle dogane del regno, a cominciare dalla capitale, a rivolgersi alla Sommaria per ottenere la patente. Le condizioni necessarie per la cittadinanza costituivano già degli elementi selettivi nell'ambito degli immigrati in città. La stessa città era selettiva: bisognava accedere al mercato matrimoniale e avere sufficienti sostanze per possedere una casa *congrua ad habitandum*, come veniva richiesto¹⁴⁴.

Chi si presentava in Sommaria si sottoponeva in qualche modo a un meccanismo di accertamento selettivo, che oltre alla regolarità e alla veridicità dei requisiti, verificava la qualità del cittadino nel suo complesso, la sua integrazione sociale, condizioni non formalmente richieste ma egualmente indagate. Se ne ricavava anche la misura di un percorso di mobilità, di intraprendenza, a cui l'utilizzazione effettiva del privilegio di cittadinanza, delle sue immunità fiscali e dei suoi vantaggi, avrebbe conferito un efficace strumento in più. Ciò valeva non solo per i regnicoli o i forestieri immigrati, ma anche per i nati a Napoli. Recarsi alla Sommaria, per ottenere il rilascio della patente di cittadinanza, significava,

¹⁴⁴ N. G. Ageta, *Annotationes*, cit., p. 56.

3. Il linguaggio della cittadinanza

in fondo, affrontare la mediazione operata dai suoi magistrati tra la logica del privilegio, da un lato, e le esigenze della realtà urbana, congiuntamente a quelle del Regio Fisco, dall'altro.

Le grandi categorie di fondo che davano adito al possesso della cittadinanza napoletana, modellate sulla base del diritto romano, erano, oltre alla nascita nel territorio della capitale o del suo distretto, l'*allectio* e la *ductio uxoris*¹⁴⁵. Quella veramente pregnante era però la nascita. I nuovi cittadini non nati a Napoli che acquisivano la cittadinanza, in un certo senso, nascevano una seconda volta nella *civitas* che li accoglieva. Ciò era espressamente dichiarato per gli infedeli convertiti, che rinascevano con il battesimo¹⁴⁶; ma la categoria della nascita riguarda, per estensione, anche la cittadinanza riservata agli esposti della Casa Santa dell'Annunziata, che proprio in seguito all'abbandono venivano considerati nati in città¹⁴⁷. In merito ai monaci presenti a Napoli, Ageta afferma «quoad Clericos exteros, quomodo Cives declarentur in ea Curia»¹⁴⁸, affermando anche in questo caso la prevalenza semantica della categoria di nascita.

Un altro importante requisito sotteso all'acquisizione della cittadinanza era quella dell'adesione alla comunità urbana. Per i regnicoli che divenivano cittadini attraverso la *ductio uxoris*, tale adesione era resa efficacemente dalla formula dell'*animus permanendi*, consistente nell'impegno di stabilirsi definitivamente nella *civitas*, rispetto alla quale essi dovevano anche garantire di sostenere gli oneri, al pari degli altri cittadini¹⁴⁹. L'*animus* corrispondeva all'adesione spontanea, che secondo la dottrina doveva continuamente rinnovarsi, unitamente all'assunzione degli oneri comunitari¹⁵⁰. Si realizzava un patto tra la *civitas* e il nuovo cittadino, una sorta di contratto che il secondo doveva tenere sempre vivo. Avere in animo la permanenza in città, l'*incolatus*, per il nuovo privilegiato comportava sentirsi già cittadino e garantire un contegno improntato all'impegno e alla disponibilità verso la comunità urbana¹⁵¹. L'acquisizione e il mantenimento del privilegio corrispondevano a una contrattualità che il nuovo cittadino doveva

¹⁴⁵ N. G. Ageta, *Annotationes*, cit., pp. 69 e 71. L'*allectio* corrispondeva all'aggregazione alla cittadinanza concessa dagli Eletti.

¹⁴⁶ Ivi, pp. 57-63.

¹⁴⁷ Ivi, p. 58.

¹⁴⁸ Ivi, p. 72.

¹⁴⁹ Ivi, pp. 70 sgg.

¹⁵⁰ Ivi, pp. 70-71.

¹⁵¹ A. Moles, *Decisiones*, cit., pp. 65-66.

preoccuparsi di onorare costantemente. Non è casuale l'insistenza della trattatistica giuridica sul vincolo tra validità del privilegio e permanenza delle condizioni che lo avevano prodotto, sintetizzato nella formula «causa privilegii cessante, cessat privilegium». Il riferimento va in primo luogo a un piccolo commentario sulla materia dei privilegi di Carlo Tapia, importante giurista del regno, pubblicato nel 1586¹⁵². Si trattava però di un punto fermo ricorrente anche in altri trattati specificamente dedicati ai privilegi nei decenni successivi, non solo nel regno di Napoli¹⁵³. Dietro l'apparente tautologia dell'assunto, va colta una delle matrici più forti dell'accezione del privilegio, tanto nell'azione dei magistrati che li erogavano, quanto nelle persone che li ricevevano: erano alcuni comportamenti a sostanziare e perpetuare la validità dei privilegi. Cause del privilegio si intendevano proprio le pratiche sociali conseguenti all'adesione alla comunità urbana, come la residenza stabile e il vero inserimento in base all'assunzione di oneri e responsabilità. L'espressione più chiara in tal senso era: «Civis creatus, dummodo solvat gabellam, si non solvit an resolvatur Civilitas»¹⁵⁴. Venendo meno una delle clausole contrattuali, per così dire, decadeva lo stesso contratto: così, ad esempio, quando non veniva osservata la clausola della residenza stabile il cittadino napoletano *per ductionem uxoris* perdeva per un anno i vantaggi garantiti dal suo privilegio¹⁵⁵. Tale schema di riferimento trovava alcune significative esemplificazioni nella casistica esaminata nelle raccolte di *decisiones*. Sebbene apparentemente in contraddizione con la necessità della sussistenza contestuale di tutte le condizioni presupposte dal privilegio di cittadinanza, Ageta diceva a proposito dei forestieri: «si exterus, habens uxorem Neapolitanam et domum propriam, et numquam petierit se declarari Civem virtute *Regiam Pragmaticam* an id petens post mortem uxoris, sibi debeat concedi»¹⁵⁶.

La contrattualità che legava la Sommaria e l'*exterus* era, in questo caso, di tipo diverso, ma non per questo, meno viva. Non avendo mai richiesto il privi-

¹⁵² C. Tapia, *Commentarius in rubricam et legem finalem ff. de constitutionibus Principum*. In *qua tota fere privilegiorum materia explicatur*, Neapoli, apud Horatio Salvianum, 1586.

¹⁵³ Un volume degno di nota in ambito spagnolo, quasi una monografia sui privilegi, è G. de Girona, *De explicatione privilegiorum*, Matriti, apud Ludovicum Sanctium, 1617. Tale opera faceva riferimento, tra l'altro, alla consolidazione della *Nueva Recopilación*, importante passaggio del diritto regio in Castiglia.

¹⁵⁴ N. G. Ageta, *Annotationes*, cit., p. 69.

¹⁵⁵ AGS, *Visitas de Italia*, 30. Si tratta di informazioni trasmesse a don Lope de Guzman, incaricato di compiere una *visita general* dell'amministrazione napoletana, intrapresa nel 1581.

¹⁵⁶ N. G. Ageta, *Annotationes*, cit., p. 69.

3. Il linguaggio della cittadinanza

legio di cittadinanza prima della morte della moglie napoletana, l'*exterus* aveva comunque posseduto le condizioni della *ductio uxoris* e gli effetti proseguivano. Il cittadino si era pienamente inserito nella comunità urbana e il suo rapporto con questa continuava fattivamente. Da ciò si evince che uno dei nodi teorici del privilegio di cittadinanza napoletana, il rapporto fattivo tra privilegiato e *civitas*, andava oltre il meccanico riscontro dei dovuti presupposti giuridici da parte della Sommaria. Il contratto con la città si doveva sempre rinnovare, come ribadisce il contenuto di un'altra argomentazione addotta da Ageta sulla trasmissibilità del privilegio di cittadinanza acquisito dagli *exteros*: «Civilitatem vero contractam ex conventione non transire ad filios haeredes [...] cum civilitas non sit originis, sed adventitis et conventionalis»¹⁵⁷.

Un elemento di contrattualità, seppure indiretta, sembra sottolineato da questo autore anche a proposito dei napoletani originari, ovvero dei cittadini figli di napoletani nativi, quando annota che l'«*assumptio originis filii ab animo et destinatione habitationis parentum dependet*»¹⁵⁸. Tornava la categoria dell'*animus*, nell'accezione di adesione alla comunità urbana, di impegno da parte del genitore: l'origine napoletana del figlio ne risultava condizionata. Un'analisi di questo tipo segnava una certa evoluzione rispetto alle *decisiones* raccolte da Annibale Moles.

Nel secondo Seicento, Ageta portava più risolutamente allo scoperto alcuni codici sotesi alla pratica giurisprudenziale accumulata dai magistrati della Sommaria in materia di cittadinanza napoletana. Si trattava, comunque, dell'evoluzione sul piano analitico di uno stesso principio, ovvero l'importanza del rapporto continuativo, effettivo ed elettivo con la città come criterio legittimante il possesso e la fruizione del privilegio di cittadinanza napoletana. Moles rendeva tale principio in modo forse più rigido, pressoché univoco, attraverso l'illustrazione di casi desunti dall'operato della Sommaria nel secondo Cinquecento, che suffragavano nette argomentazioni quali «*Neapolitanus, vel ortus in hac Civitate non amittit civilitatem, si alibi habitat et in aliquo loco incolatum habet*»¹⁵⁹. Questa affermazione, peraltro, indica che quel principio veniva considerato più pregnante della stessa nascita a Napoli.

¹⁵⁷ N. G. Ageta, *Annotationes*, cit., p. 68.

¹⁵⁸ Ivi, p. 66.

¹⁵⁹ A. Moles, *Decisiones*, cit., p. 121.

Il contatto costante con la città veniva inteso quasi sempre come qualcosa di attivo e non solo come il mero rispetto di una delle condizioni fondamentali per l'acquisizione della cittadinanza. Nella casistica proposta da Ageta, talvolta era ciò che si faceva o si era fatto in città a motivare esplicitamente la cittadinanza, come per i soldati di stanza nella capitale o gli ammessi al Collegio dei Dottori¹⁶⁰. In questi esempi, l'autore rispondeva con le sue annotazioni a quesiti relativi all'acquisizione della cittadinanza napoletana che da Moles non erano stati affrontati. L'evoluzione del genere giurisprudenziale raggiungeva una maggiore profondità, che derivava però dallo sviluppo dell'apparato di categorie alla base del privilegio di cittadinanza napoletana già fornito da Moles.

Nei suoi *Responsa fiscalia* del 1643, a conclusione della sua più che decennale esperienza nel vertice della Sommaria, Fabio Capece Galeota¹⁶¹ dedicò uno spazio considerevole alla materia della cittadinanza napoletana¹⁶². È interessante l'impianto espositivo seguito per un rapido *excursus* sulle condizioni che consentivano l'acquisizione e il mantenimento del privilegio di cittadinanza. L'autore illustra in successione tali condizioni, tra le quali si legge: «Possessio domus sola non sufficit in muneribus civibus iniungendis»¹⁶³; oppure: «Civis dicitur quosque in patria uxoris habitaverit et munera subierit»¹⁶⁴. Il discorso non era limitato ai cittadini *per ductionem uxoris*: «Civis etiam originarius tenetur onera civium subire, ut eorundem privilegiis gaudeat»¹⁶⁵. Sugli Allecti, i cittadini aggregati alla cittadinanza, veniva precisato: «Civis allectus ad hoc ut gaudeat privilegiis civium, debet subire onera tam realia, quam personalia et mixta»¹⁶⁶.

Dopo questi enunciati sui doveri alla base della cittadinanza, Capece Galeota si sofferma su un altro punto: «Statutum si requirat plures qualitates, debent omnes simul et copulative concurrere»¹⁶⁷. Con riferimento alla Prammatica *De Immunitate Neapolitanorum*, l'autore stabilisce una chiara corrispondenza tra le *qualitates* previste dallo *statutum* e le condizioni della cittadinanza, quali la pro-

¹⁶⁰ N. G. Ageta, *Annotationes*, cit., pp. 47-48. Sul funzionamento di questa istituzione si veda I. Del Bagno, *Legum doctores. La formazione del ceto giuridico a Napoli tra Cinque e Seicento*, Napoli, Jovene, 1993.

¹⁶¹ V. I. Comparato, *Uffici e società* pp. 203-204.

¹⁶² F. Capece Galeota, *Responsa fiscalia*, pp. 99 sgg.

¹⁶³ Ivi, p. 98.

¹⁶⁴ *Ibid.*

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ *Ibid.*

¹⁶⁷ *Ibid.*

3. Il linguaggio della cittadinanza

prietà della casa, acquistata o edificata, la residenza effettiva¹⁶⁸. Nel vagliare le richieste della patente di cittadinanza, la Regia Camera della Sommara verificava quelle *qualitates*. Non sarebbe corretto, però, leggere queste ultime solo come espressioni tipiche del consolidato linguaggio tecnico in uso tra i magistrati della Sommara. Le *qualitates* corrispondevano, nella realtà degli aspiranti privilegiati, perlomeno al possesso di beni stabili e al buon inserimento in una comunità di vicinato, che ne rendeva conto, attraverso le testimonianze. I capitani delle ottine, inoltre, ogni anno a ottobre si recavano ad accertare la residenza stabile dei cittadini¹⁶⁹. Le case non dovevano essere gravate da debiti e la moralità dei richiedenti il privilegio, sia come vicini sia come padri di famiglia, doveva essere garantita dall'opinione comune, nelle piccole comunità urbane in cui vivevano. L'esame delle *qualitates*, da parte della Sommara, coincideva con la ricerca della qualità urbana. Ciò non valeva solo per gli immigrati che acquisivano la cittadinanza *per ductionem uxoris*: gli stessi nati a Napoli, evidenziavano nei processi le virtù di membri attivi e utili della comunità urbana. La terminologia delle formule giuridiche impiegata a proposito dei *munera* e degli *onera* rimanda, del resto, alla prescrizione di operosi comportamenti urbani, la cui qualità sarebbe stata il contributo di ciascun privilegiato alla *civitas*.

Nel linguaggio giurisprudenziale dei magistrati della Sommara, non sono ravvisabili elencazioni o specificazioni di cosa fossero nella Napoli del Cinquecento *munera* e *onera* dei titolari dei privilegi di cittadinanza. Non c'era un riferimento a soglie censitarie, data l'esenzione della capitale dai catasti¹⁷⁰. Le due categorie esprimono piuttosto la forza del diritto romano, radicato nella dottrina e nella pratica giurisprudenziale dei magistrati. Esse continuavano a definire la teoria della cittadinanza, subendo un mutamento semantico: pur non corrispondendo a doveri e pesi chiaramente enunciati, ribadivano la dedizione e la disponibilità dell'aspirante cittadino, prima, e del cittadino privilegiato, poi, nei confronti della *civitas*. Tale elasticità semantica, del resto, sembra piuttosto congeniale alla discrezionalità connaturata ad un'attività soggetta a costanti ag-

¹⁶⁸ F. Capece Galeota, *Responsa fiscalia*, p. 102.

¹⁶⁹ I capitani delle ottine erano ufficiali alle dipendenze dell'Eletto popolare, che annoveravano tra i propri compiti anche certificazioni di vario genere rispetto agli abitanti della propria giurisdizione territoriale. Su di essi si può consultare G. Di Blasio, *Ragionamento intorno all'ufficio dei capitani delle ottine della fedelissima città di Napoli*, Napoli, s. e., 1739.

¹⁷⁰ B. Capasso, *Sulla circoscrizione*, cit., p. 99.

giornamenti come quella giurisprudenziale, esercitata dalla Sommaria nell'esame dei *cives* e delle loro qualità.

La ricerca del privilegio di cittadinanza comportava interessanti aspetti dinamici. Le qualità necessarie per ottenere la patente di cittadinanza erano presupposte, anche in sede teorica, come qualcosa di completamente riproducibile, potenzialmente alla portata di tutti. Questa riproducibilità si inscriveva nel più generale linguaggio della trattatistica giuridica cinquecentesca e secentesca, che propugnava una visione dei privilegi, fiscali o giurisdizionali che fossero, come sanzioni di comportamenti dati, circoscritti nel tempo¹⁷¹.

La tramissibilità dei privilegi alla generazione successiva non era sempre possibile, a dimostrazione che le qualità giustificanti la loro attribuzione dovevano essere spesso riprodotte in prima persona¹⁷². La cittadinanza napoletana, ad esempio, premiava l'intero gruppo familiare del titolare, ma per goderne a pieno i vantaggi fiscali i figli avrebbero dovuto emanciparsi dall'autorità paterna¹⁷³. Alla cittadinanza potevano aspirare in molti: i veri meccanismi selettivi erano gli stessi percorsi reali seguiti dai futuri privilegiati per conseguire le qualità che ne erano il fondamento. La Sommaria non operava un'aprioristica selezione sociale, ma diffondeva l'indicazione di modelli di comportamenti urbani per accedere all'area del privilegio. Il riferimento va alla capacità di acquisire e trasmettere beni; alla buona integrazione in una comunità di vicinato, nell'ambito dell'ottina di residenza. Per sostenere proficuamente la richiesta del privilegio di cittadinanza, era oggettivamente importante, altresì, dimostrare la legittimità, la saldezza e l'integrità affettiva del nucleo familiare; così come giovava, per tutte le fasce sociali, rappresentare il proprio successo sulla scena urbana.

Provare certe *qualitates* alla Sommaria, da parte dei richiedenti la cittadinanza napoletana, rientrava nei procedimenti burocratici tipici della concezione corporativa e organica di antico regime. Gli individui venivano inquadrati in generale a partire dalla loro funzione sociale, in base alla quale veniva definito il loro statuto: tra i vari statuti c'era anche quello di *civis*. Rispetto alla definizione

¹⁷¹ Ciò si evince bene anche in G. de Gironda, *De explicatione privilegiorum*, cit., pp. 51 sgg.

¹⁷² Ivi, pp. 76 sgg.

¹⁷³ L'acquisizione della cittadinanza *stante emancipationem* risulta in diversi casi desumibile dai documenti prodotti dalla Sommaria, come gli *Acta Civilitatis*, fascicoli in cui veniva raccolto il materiale istruttorio dei processi relativi alle singole petizioni del privilegio di cittadinanza. Su ciò si tornerà in modo più approfondito nel secondo paragrafo del prossimo capitolo.

3. Il linguaggio della cittadinanza

organica degli individui in base al loro statuto, Antonio Manuel Hespanha precisa:

nace de él que la caracterización social de los individuos - su definición 'como padre', 'como vecino', 'como clérigo' - no sea un simple nombre [...] sino una cualidad perteneciente a la propia naturaleza individual. En consecuencia, los elementos en los que se debe analizar la sociedad no son los individuos, sino los grupos de individuos portadores de la misma función y titulares de un mismo estatuto¹⁷⁴.

Nel caso del *vecino*, la qualità permanente degli individui che afferivano a questo statuto, tecnicamente, era data dalla somma delle *qualitates* come la stabilità, la buona integrazione sociale e il sostegno degli oneri cittadini. I magistrati della Sommaria valutavano la corrispondenza tra le situazioni dei singoli individui e i canoni dello statuto di cittadini napoletani, secondo l'attività corrente di un tribunale che applicava delle norme. Essi non vagliavano gli individui in quanto tali, ma attraverso le tassonomie in cui era scomponibile lo statuto di cittadino napoletano, dichiarate nei decreti di concessione delle patenti di cittadinanza: la *ductio uxoris*, la provenienza dal Ducato di Amalfi, la nascita a Napoli, l'essere esposti dell'Annunziata e altre¹⁷⁵. La Sommaria verificava che gli individui avessero prodotto e mantenuto le condizioni alla base di quello statuto. La funzione amministrativa, in questo caso, non derivava dalla formalizzazione dell'obiettivo di ottenere la buona qualità dei cittadini napoletani, dunque di selezionarli. La magistratura svolgeva, comunque, una supervisione che concorreva alla ricerca della qualità sociale urbana.

Coloro che si presentavano in Sommaria, per la patente di cittadinanza, andavano a dimostrare innanzitutto una «posesión de estado» e il merito della «permanente observancia por parte de cada uno de los derechos y deberes de su estado», per riprendere le espressioni usate da Hespanha a proposito di

¹⁷⁴ A. M. Hespanha, *Visperas del Leviatán*, cit., p. 242.

¹⁷⁵ Ad esempio, gli infedeli convertiti, i greci esuli di Corone cfr. Ageta, *Annotationes*, pp. 40 sgg. Sulla nazione greca a Napoli nella prima età moderna C. Belli, *La comunità greca a Napoli. Una cerniera del Mediterraneo fra oriente e occidente*, in L. Barletta (a cura di), *Integrazione ed emarginazione. Circuiti e modelli: Italia e Spagna nei secoli XV-XVIII*, a cura di L. Barletta, Napoli, 2002, pp. 453-483; G. Varriale, *Un covo di spie: il quartiere greco di Napoli*, in *Identità e frontiere. Politica, economia e società nel Mediterraneo (secc. XIV-XVIII)*, a cura di L. J. Guia Marín, M. G. R. Mele, G. Tore, Milano, Franco Angeli, 2014, pp. 47 e sgg.

tutti gli ordini sociali¹⁷⁶. Essi potevano provare l'integrazione nel gruppo degli individui definiti dallo stesso statuto di cittadini. Tale dimostrazione di appartenenza, sebbene condotta innanzitutto per confermare le condizioni giuridiche che sancivano la cittadinanza, nel corso dei processi istruiti dalla Sommaria, si trasformava nel racconto della propria esperienza urbana, grazie alla quale gli interessati dimostravano non solo di essere *cives*, buoni membri del loro gruppo, ma soprattutto di esserlo diventati¹⁷⁷. Essi erano divenuti cittadini, impostando un rapporto qualitativamente apprezzabile con il contesto urbano, da cui ricavano una certa acculturazione. Ciò valeva per gli stessi nati a Napoli. Il meccanismo di acquisizione dei requisiti fondamentali del proprio statuto, nel caso degli aspiranti *cives*, corrispondeva talvolta a un percorso di mobilità sociale già avviato, per arrivare al privilegio di cittadinanza: così accadeva per gli immigrati che avevano formato un nucleo familiare e acquisito beni. La mobilità sociale poteva poi proseguire grazie ai vantaggi e alle esenzioni portati dalla cittadinanza. Gli abitanti di Napoli che chiedevano alla Sommaria il riconoscimento della cittadinanza costituivano comunque un settore già in mobilità, poiché intendevano utilizzare i privilegi del loro statuto con più forti motivazioni di chi, pur possedendo i requisiti della cittadinanza, non si presentava per ottenere la relativa patente. Lo statuto di appartenenza rappresentava in sé un elemento dinamico.

Non si può affermare che i giudici della Sommaria fossero convinti di sancire la mobilità sociale dei *cives*. A Napoli, nelle istituzioni di governo, circolava piuttosto la paura della mobilità sociale discendente e dei suoi effetti; quasi come un *topos*, nel corso della seconda metà del Cinquecento¹⁷⁸. Vi era attecchita, altresì, un'idea della qualità urbana: l'organo camerale la perseguiva promuovendo le *qualitates* dei *cives* che doveva riconoscere attraverso i processi. Il proposito principale del presente lavoro è stato quello di studiare tale operato, in particolare per la seconda metà del XVI secolo, come un settore specifico del governo urbano o, se si preferisce, come un ambito in cui l'approccio delle istituzioni statali ai problemi posti da quest'ultimo, in uno scenario complesso come quello napoletano, si riveli con sufficiente chiarezza.

¹⁷⁶ A. M. Hespanha, *Visperas del Leviatán*, cit., pp. 242 sgg.

¹⁷⁷ Particolarmente congeniali a tale scopo sono i racconti dei testimoni convocati dalla Sommaria, su indicazione degli stessi richiedenti il privilegio di cittadinanza, presenti negli *Acta Civilitatis*.

¹⁷⁸ Decisamente incline alla stigmatizzazione dell'aspirazione alla mobilità sociale appare G. Carnevale, *Ragionamento de' titoli*, Napoli, Horatio Salviani, 1592, p. 57.

3. *Le pratiche sociali degli aspiranti cittadini*

Per una migliore comprensione dei percorsi delineati dalla letteratura giurisprudenziale, al fine di conseguire la cittadinanza napoletana, è bene soffermarsi sulle pratiche sociali degli aspiranti cittadini. A tale scopo è parso congeniale citare le vicende che portarono alla richiesta della cittadinanza alcuni nati a Napoli e alcuni immigrati. La ricchezza degli *Acta Civilitatis* consente, talvolta in modo dettagliato, la ricostruzione del rapporto con la città, costruito o vissuto dai singoli, in attesa del riconoscimento del privilegio da parte della Sommaria; in altri termini le premesse o gli sviluppi della loro carriera di cittadini. In tal senso, in un *corpus* di alcune centinaia di *Acta Civilitatis* presenti tra i processi antichi della Sommaria¹⁷⁹, ne sono stati selezionati 300, per un impiego qualitativo. Per ottenere un'osservazione più attenta, ho ritenuto tuttavia necessario estendere l'approccio ad alcuni processi dei primi decenni del XVII secolo, dai quali si evince come talvolta i resoconti dei testimoni si facciano più ricchi di informazioni. Nel complesso, gli *Acta Civilitatis* risalenti a questo periodo registrano un perfezionamento del modulo burocratico finalizzato alla concessione e alla certificazione della cittadinanza napoletana.

Dalle narrazioni dei testimoni, più in particolare, si ricavano interessanti elementi per individuare le parole chiave del linguaggio della cittadinanza, desumibili dal confronto tra i testimoni e gli ufficiali della Regia Camera della Sommaria, che ne raccolgono le deposizioni. Vi si trova un linguaggio standardizzato, basato su risposte a domande canoniche. Ciò nonostante, dalla procedura burocratica emergono squarci di racconti più personali e meno indotti dal formulario. L'attendibilità della testimonianza si può arguire, in vari casi, proprio da quanto non veniva ricordato.

Il dialogo tra i testimoni e il tribunale camerale, di cui gli *Acta Civilitatis* risultano in buona parte il prodotto, offrono i termini salienti nei quali è possibile scomporre il linguaggio della cittadinanza. In riferimento agli aspiranti cittadini, ai non napoletani o ai napoletani che chiedevano la patente per dimostrare la loro condizione privilegiata, si leggono resoconti, conferme o dettagli, talvolta anche non esplicitamente domandati. Si parla di nascita, matrimonio, abitazione, in ottemperanza alla dimostrazione della sussistenza delle condizioni fonda-

¹⁷⁹ Il riferimento va alle *Pandette Nuovissima e Seconda, Ordinamento Zeni e Attuari Diversi* dell'Archivio di Stato di Napoli.

tali alla base della cittadinanza. Si illustrano i rapporti di vicinato o di mestiere, oltre a quelli di parentela. Ne derivano la dimostrazione dell'adesione alla comunità urbana, da parte dei richiedenti la cittadinanza, e la loro buona reputazione o notorietà, circolanti nei microcosmi rispecchiati dalle testimonianze.

Il linguaggio burocratico proprio delle verifiche condotte dalla Sommaria, nell'esame dei testimoni, evidenzia la pratica sociale. La frequentazione dei testimoni con i richiedenti la cittadinanza e i loro congiunti, le occasioni della socialità e le consuetudini del vicinato, sembrano peraltro racchiuse nel verbo «praticare», impiegato talvolta dai primi nelle loro dichiarazioni. Il vicinato funge da attento e costante osservatore dei comportamenti dei richiedenti: la legittimità delle loro relazioni familiari, l'integrità e la durata degli affetti. Ad esempio, la conferma della nascita a Napoli di un richiedente o di sua moglie, nel caso della *ductio uxoris*, era corredata da una serie di frammenti di una memoria biografica di cui specialmente le donne del vicinato risultavano le depositarie più consuete. Le pratiche e i riti sociali legati all'assistenza al parto, all'allattamento e alle prime fasi del rapporto tra genitori e figli rappresentano le tappe della stratificazione di quella memoria biografica. È dato coglierne la profondità anche nella completezza del ciclo di osservazione da parte dei testimoni, che spesso giungeva all'età adulta dei richiedenti la cittadinanza o dei loro figli oppure delle loro mogli¹⁸⁰. In qualche caso, tale profondità appare rafforzata dall'intreccio con la memoria urbana, nell'abbinamento tra ricordi di momenti ed episodi della vita degli attori degli *Acta Civilitatis* e gli avvenimenti che hanno segnato la storia della città¹⁸¹.

3.1 Sebastiano De Lando o l'importanza di essere nati a Napoli

Il primo giugno 1559, Sebastiano De Lando si presentava alla Sommaria per rivolgere la sua istanza. Il verbale redatto alla sua comparizione recitava «esse civem ortum in Civitate Neapolis et propterea [...] debet gaudere omnibus illis immunitatibus, gratiis, privilegiis et exemptionibus quibus gavisi fuerunt et gaudent ceteri cives orti in civitate praedicta»¹⁸². De Lando chiedeva nello stesso

¹⁸⁰ ASN, *Pandetta II*, 475, 10196, Lancella 1589, testimonianza di Giovanni Panarello.

¹⁸¹ ASN, *Sommaria, Ordinamento Zeni*, 69, 15, Spano 1558 e Ord. Zeni, 29, 34, De Lando 1559.

¹⁸² ASN, *Sommaria, Ordinamento Zeni*, 29, 34, (a. 1559), f. 2.

3. Il linguaggio della cittadinanza

tempo che i suoi tre figli, Sallustio, Remigio e Silvio, fossero dichiarati cittadini napoletani oriundi. Ciò significa che essi non erano nati a Napoli: al momento della richiesta De Lando non risiedeva in città. Come informa l'istanza, Sallustio era nato a Caiazzo, nella provincia di Terra di Lavoro, dal matrimonio con Biancuccia Saiana; gli altri due, invece, erano nati nello stesso luogo, da seconde nozze con Laudonia Melebionna¹⁸³.

Il 2 giugno 1559, il Presidente incaricato Michele Gomez firmava la *citatio testium*, relativa a una lista di dieci nominativi forniti da De Lando¹⁸⁴. La raccolta delle testimonianze iniziava però solo il 20 gennaio 1560, con un ritardo molto probabilmente dovuto alla sostituzione del Presidente Gomez, risultato assente, con il Presidente Tommaso Salernitano¹⁸⁵. Tommaso Sparano, originario della città di Caiazzo ma abitante a Napoli, fornisce un primo quadro con i passaggi rilevanti della biografia di De Lando¹⁸⁶. Dal verbale si evince che Sparano lo conosceva da quindici anni, «tanto in la città de Caiazzo come in la terra de li Matula»¹⁸⁷. Di Sallustio, primogenito di Sebastiano, lo Sparano aveva detto che «dal tempo [...] de anni diece *vel circa in qua* che nacque dicto figliolo [...] lo have tenuto et reputato et visto tenere comonemente per figlio legittimo et naturale delli predicti magnifici Sebastiano et *quondam* Biancuccia Saiana»¹⁸⁸. Gli stessi elementi il testimone li forniva a proposito di Remigio e di Silvio, riferendo l'opinione comune e, nel contempo, restituendo la vigilanza della comunità sul nucleo familiare di De Lando. Mario Bolognino, di Caiazzo come lo Sparano, dell'età di diciotto anni, parla di una conoscenza di durata decennale con De Lando. La sua deposizione si sofferma in particolare sulle seconde nozze di quest'ultimo con Laudonia Melibionna, celebrate nel 1555, «perché se ricorda esser trovato presente al matrimonio predetto qual fu contracto have circa anni cinque, secundo suo ricordo con le sollennità necessarie et debite»¹⁸⁹.

Jacopo Mazzone, anch'egli di Caiazzo, il testimone più esaustivo nel ripercorrere gli anni trascorsi fuori Napoli dal richiedente la cittadinanza, forniva la sua deposizione al Presidente Salernitano il 23 gennaio 1559. È interessante notare

¹⁸³ ASN, *Sommaria, Ordinamento Zeni*, 29, 34 (a. 1559), f. 3.

¹⁸⁴ Ivi, f. 3t.

¹⁸⁵ Ivi, f. 6.

¹⁸⁶ *Ibid.*

¹⁸⁷ *Ibid.*

¹⁸⁸ *Ibid.*

¹⁸⁹ *Ibid.*

come il suo nome non figuri nella lista di testimoni proposta alla Sommaria nel giugno dello stesso anno. Si direbbe che De Lando abbia colto l'occasione della dilazione causata dalla sostituzione del Presidente commissario della causa, per rafforzare la sua rete testimoniale. Mazzone non specifica la sua età, ma dimostra di essere informato da antica data delle vicende di De Lando. È lui che svela la durata più che ventennale del primo matrimonio di Sebastiano, il quale «quantunque havesse facti più figli che sono morti li è remasto uno nomine Salustio». Il testimone non aveva assistito al suo battesimo, ma assicura di averlo «visto stare crescere et allevare in casa del dicto Sebastiano et essere stato tenuto, trattato et reputato [...] in li lochi predetti per uno caro legittimo et naturale figlio, fino al presente et al presente anco tanto da esso testimonio come da altri de la terra et città predeclata»¹⁹⁰. L'intento di questa voce autorevole, che faceva eco a tutta la comunità, era evidenziare la buona cura, da parte dei coniugi, del loro legittimo figlio Sallustio. Era questi il principale destinatario delle attenzioni procedurali della Sommaria, volte a ratificare la sua condizione di oriundo napoletano. La testimonianza di Mazzone forniva prova del regolare funzionamento del nucleo familiare nel quale Sallustio era cresciuto. Essa però andava oltre la conferma della sua origine, sostenendo la persistenza della condizione di oriundo napoletano attraverso la continuità del nucleo familiare. Riguardo a Mazzone, Camillo De Benedittis, l'ufficiale della Sommaria incaricato della verbalizzazione, conclude: «altro non ha da dire eccetto che have inteso dire più et diverse volte che dicto Sebastiano è nato in la città de Napoli ma non saperia [...] dove né altro perché non lo have visto nascere»¹⁹¹.

Il ruolo dei testimoni consisteva nel fornire indicazioni precise sulle condizioni necessarie alla Sommaria per decretare quanto richiesto dagli interessati; nella fattispecie l'effettiva nascita a Napoli di Sebastiano De Lando e Mazzone, in effetti, non si spinge oltre. Il passaggio appena citato, però, introduceva una questione sostanziale, complementare alla condizione della nascita a Napoli: De Lando aveva mantenuto costanti rapporti con la sua città natale. In merito convergevano le testimonianze di altri anziani custodi della memoria comunitaria, depositari delle storie di vicinato. Jacopo Chierchia, napoletano di settantacinque anni, correda il suo racconto di esaurienti notizie sul periodo napoletano di De Lando, ricostruendone il microcosmo di appartenenza. Egli conferma la

¹⁹⁰ ASN, *Sommaria, Ordinamento Zeni*, 29, 34 (a. 1559), f. 8r.

¹⁹¹ *Ibid.*

3. Il linguaggio della cittadinanza

nascita a Napoli di Sebastiano «alla strada de puzo bianco dove al presente habita il magnifico Fabrizio Sammarco», poi si sofferma sulle circostanze della sua conoscenza della famiglia De Lando. Nel verbale si legge:

quando nacque ditto Sebastiano esso testimonio se trovò in casa del padre et matre de dicto Sebastiano ad accomodar certi porti finestre et incerati con lo mastro de esso testimonio, *nomine* [...] Joanne de la Amendola, mastro d'ascia con lo quale esso testimonio steva per lavorante et nce era stato più et più anni ad imparar [...] et soleva praticar spisso in dicta casa perché esso testimonio con dicto suo mastro habitavano in la medesima strata et proprie nel fundico de Santa Patricia. Et cussi stando ad accomodare certi finistri et incerati in ditta casa venne a partorire la matre de dicto Sebastiano et fece uno figliolo mascolo lo quale da poi essendo baptizzato in la medesima casa per lo cappellano de San Joanne a Porta, donno Silvestro seu donno Joanne, secundo suo ricordo li fu posto nome Sebastiano¹⁹².

Quanto detto dal testimone appare molto credibile anche in virtù delle esitazioni sul nome del parroco che battezzò Sebastiano De Lando. Non si deve pensare a una conoscenza casuale o fittizia con i De Lando. Jacopo Chierchia, infatti, era in grado di completare il racconto dell'intera permanenza di Sebastiano a Napoli. Dal giorno della sua nascita, egli aggiunge,

lo vedde per più anni da poi crescer et allevar in casa de li predicti madama masella et suo marito il nome de lo quale dice non ricordarse per havere più de anni quaranta in circa [...] dicto Sebastiano [...] da poi nato stette più anni in dicta strata insino al tempo della peste et guerra del Trecco che se parterno da Napoli che era grandicello. Et poi essendo venuto dicto Sebastiano in Napoli alcune volte se sono puro conosciuti¹⁹³.

Gli sforzi di memoria compiuti da Chierchia, sono confortati dai ricordi di altri napoletani. Tommaso Nerone, di settantaquattro anni, aggiunge elementi interessanti sulla famiglia di provenienza del richiedente. Il padre si chiamava Jacopo Antonio ed era proprietario delle case dove nacque Sebastiano prima della partenza da Napoli. Secondo il testimone egli «vivea da nobile», accreditandone

¹⁹² ASN, *Sommaria, Ordinamento Zeni*, 29, 34 (a. 1559), f. 9.

¹⁹³ *Ibid.*

la sicura qualità della posizione sociale¹⁹⁴. Adriana De Afeltro, moglie di Jacopo Chierchia, parla di un solido rapporto di vicinato e di amicizia con Masella, la madre di Sebastiano. Al momento delle doglie di quest'ultima, ella accorse a casa sua «con altre vicine et cussì veddero quanno nacque lo dicto Sebastiano perché essa testimonia nce soleva praticare de continuo in dicta casa per lo bene che li volea dicta Masella»¹⁹⁵. Adriana, infine, dava il senso di una prolungata continuità; infatti «per la conoscenza et amicizia stretta che haveva in detta casa lo dicto Sebastiano da poi che partorno da Napoli, ogni volta che venuto in Napoli è venuto a vedere essa testimonia».

Il 22 maggio 1560, la Sommaria decretava il riconoscimento della cittadinanza napoletana a Sebastiano De Lando: la relativa patente gli sarebbe stata spedita due giorni dopo¹⁹⁶. Questo quarantenne nato a Napoli, sebbene partito dopo pochi anni in seguito all'assedio francese del 1528¹⁹⁷, ritrovò la via del privilegio della cittadinanza napoletana, riscoprendo la forza della sua origine, il radicamento del suo vissuto a Napoli e soprattutto di quello dei suoi genitori. Era questo il capitale simbolico che egli offriva alla valutazione della Sommaria. L'importanza del legame con Napoli, anche quando un napoletano ne era lontano, restava una chiave di volta nella rivendicazione del privilegio. Si può sostenere che De Lando, oltre alla nascita a Napoli, avesse dimostrato ai magistrati della Sommaria la sua identità di napoletano, preservata negli anni, e che dopo molto tempo si fosse deciso a goderne i frutti, chiedendo la patente di cittadinanza.

Il percorso fin qui illustrato consente di ribadire la centralità della categoria di nascita nel linguaggio della cittadinanza. La sua importanza, nell'impostazione dell'iter processuale, crebbe gradualmente nei primi decenni del XVII. Lo si evince, ad esempio, dalla maggiore precisione, osservata anche dai testimoni, nel racconto di dettagli relativi alla loro partecipazione, diretta o indiretta, alla vita degli aspiranti cittadini, attraverso le attività di assistenza al parto o le visite di cortesia, nonché ai luoghi della città dove avvenivano le nascite¹⁹⁸. Una precisione

¹⁹⁴ ASN, *Sommaria, Ordinamento Zeni*, 29, 34 (a. 1559), f. 9.

¹⁹⁵ Ivi, f. 10.

¹⁹⁶ *Ibid.*

¹⁹⁷ Sugli episodi bellici culminati con l'assedio del Lautrec, talvolta una sorta di diaframma che la memoria storica dei cittadini tramandava, G. D'Agostino, *La capitale ambigua. Napoli dal 1458 al 1580*, Napoli, SEN, 1979, p. 184.

¹⁹⁸ ASN, *Sommaria, Pandetta II*, 473, 10118, *Acta Civilitatis* Pisa, a. 1610, a proposito della nascita dei figli di un immigrato a Capri. È interessante notare come ciò sia presente anche nel

3. Il linguaggio della cittadinanza

viepiù puntuale si afferma nelle testimonianze, quale conseguenza diretta, anche in merito alle case di cui erano proprietari i richiedenti la cittadinanza o i loro padri, al momento della loro nascita. Nel racconto prodotto dall'interazione tra ufficiali della Sommaria e testimoni, ciò rispecchia l'importanza della categoria dei beni posseduti.

Il soccorso prestato dalle donne del vicinato alla partoriente viene rappresentato come un obbligo sociale spontaneamente assolto. Maria Cacace, «come fanno le bone vicine»¹⁹⁹, nel 1518 aveva assistito Anna Staita, moglie di Giovanni Pietro Porco, quando diede alla luce Giovanni Antonio. Ella lo racconta nel 1548, in occasione della richiesta della patente di cittadinanza da parte di quest'ultimo. L'evento della nascita sembra vincolare l'intero vicinato. Negli *Acta Civilitatis* della prima metà del XVII secolo si trovano resoconti più dettagliati di tale partecipazione corale forniti anche dagli uomini. Scipione D'Adamo, un artigiano di trentacinque anni, interviene nel 1638 come testimone, in favore della richiesta della patente di cittadinanza di Giovanni Vincenzo De Lo Bello, nato e «procreato» a Napoli, da Giovanni Francesco di Lecce e Beatrice Alessandro. Riguardo a quest'ultima, egli dichiara

Stava seduta alla Seggia, et io per vergogna me n'uscì fora e stato un pezzo sentiva li strilli delle doglie e poi lo pianto di fanciullo che era quello che haveva partorito detta beatrice, et essendo trasuto dentro la comare vidde che si era lavata et teneva il figliolo infasciato a pieti quale nel battesimo lo fanno chiamare gio vincenzo²⁰⁰.

Una deposizione analoga viene rilasciata dal «buon vicino» Franco Pesano, cappellaio napoletano di cinquantacinque anni. È innegabile una certa standardizzazione delle versioni dei testimoni, ciò non toglie che essi vadano oltre le meccaniche risposte alle sollecitazioni degli ufficiali della magistratura fiscale. Nel volgere di qualche decennio, la maggiore attenzione alla categoria della na-

fascicolo riguardante Piza in ASN, *Sommaria, Ordinamento Zeni*, 29, 5, a. 1542, dove però, data la professione di notaio del richiedente, si potrebbe pensare di più a una regia dell'interessato. In seguito, specie nei primi anni del XVII secolo, le testimonianze si fanno più puntuali in proposito, probabilmente per una più costante pressione esercitata dagli ufficiali della Sommaria. Sulla scorta di tale pressione i testimoni si producono in racconti, resi spontaneamente in modo più ricco.

¹⁹⁹ ASN, *Sommaria, Ordinamento Zeni*, 98, 3, *Acta Civilitatis*, Porco 1548, f. 4.

²⁰⁰ ASN, *Sommaria, Pandetta II*, 471, 10038, *Acta Civilitatis*, De Lo Bello.

scita sembra avere pervaso il senso comune degli stessi testimoni. Essi offrono racconti più nutriti rispetto alle circostanze delle nascite, completandoli con riferimenti agli elementi che ne sanciscono la legittimità e la regolarità, fino al battesimo nella parrocchia di appartenenza. Negli *Acta Civilitatis* relativi ad Angelo Antonio Graziano, redatti nel giugno del 1643, si legge la testimonianza di Imperia Rossa, vedova ottantenne che conosceva bene Giovanni Battista, panettiere al borgo di Santa Maria di Loreto, e Santa Barba, i genitori del richiedente²⁰¹. L'anziana testimone, deponendo in favore di Angelo Antonio, racconta

Stavano vicini et si volevano bene con detta sua madre detta Santa [...] andavano insieme la mattina a [...] messa nella Madonna del Carmine, dove ancora andava essa testimonia et cossi la vedde prena [...] essa testimonia con detta sua madre [...] si trovarno presenti quando volse figliare et la veddero con li occhi loro proprii figliare, et fare il figliolo mascolo con allegrezza grande; et dopoi essendo stato battizzato alla parrocchia li fu posto nome Angelo Antonio²⁰².

Questa dichiarazione si può ritenere anche un indizio di come l'unione tra il linguaggio amministrativo, relativo alla regolare applicazione dei dettami tridentini, e quello proprio della magistratura fiscale, compresenti e sinergici nell'iter burocratico della cittadinanza, si fosse gradualmente imposta, nella prima metà del XVII secolo, già nella fase delle testimonianze.

La nascita dell'aspirante cittadino doveva essere sempre legittima. I primi passi e la crescita dovevano svolgersi in un contesto familiare solido sul piano affettivo, bene inserito nella comunità di vicinato. L'illegittimità poteva essere annullata solo dall'Annunziata, l'importante brefotrofo napoletano. Gli esposti accolti e allevati da questa istituzione erano considerati come rinati nella capitale del regno, proprio in seguito all'abbandono. A partire da quel momento, anche per loro gli *Acta Civilitatis* documentavano la regolare cura prestata dall'ospedale, alla stregua di quanto verificato per i nuclei familiari nei confronti dei figli legittimi. Giovanni Luca, nel 1609, all'età di quarantuno anni, chiede alla Sommaria il riconoscimento delle «immunità che soleno godere detti espositi»²⁰³. In luogo delle testimonianze, nella documentazione concernente la sua petizione, è

²⁰¹ ASN, *Sommaria, Ordinamento Zeni*, 128, 7.

²⁰² Ivi, f. 7.

²⁰³ ASN, *Sommaria, Pandetta II*, 9815.

3. Il linguaggio della cittadinanza

inserita la fede dell'ufficiale del «libro di nutrice a mese», rilasciata il 10 dicembre dello stesso anno, che recita:

como havendo perquisiti li libri di detta Nutrice, se ritrova che Giovanni Luca di cinque giorni a 21 di novembre 1568, et tra le altre matre, è stato allevato da Faurita di Giovanni Antonio Carbone di Palma [...] salva sempre miglior revisione²⁰⁴.

Di Giovanni Domenico Esposito, che presentò la domanda di cittadinanza nel maggio 1625, la fede tratta dal libro delle nutrici attesta come egli fosse stato allevato «da Fiumara De Alessio di Simone Di Cerone» e, «dopo dismammato», fosse stato «pure allevato et cresciuto da detta Fiumara in sua casa»²⁰⁵. Nella documentazione riguardante Giovanni Domenico, compare anche il riferimento alla verifica della sua presenza all'Annunziata, effettuata sul «libro di Rota» per l'anno 1607.

3.2 Annibale Lamberti: il ruolo della cittadinanza in un percorso totalmente urbano

Nato a Napoli trentasei anni prima, padre di Ottavio, Marco Antonio e Camilla, Annibale Lamberti chiede la patente di cittadino napoletano il 15 marzo 1572, ottenendola il 20 novembre dello stesso anno²⁰⁶. Nel 1558, secondo la testimonianza di Marco Mancino, suo suocero, Annibale aveva sposato Caterina, ma ne era rimasto vedovo. L'elemento più interessante del suo caso consiste nella presenza di una buona rete di appoggi emergente dalle testimonianze. Livia De Gennaro conosceva da molti anni Pietro Cola, padre di Annibale. Il rapporto era iniziato prima della nascita di Annibale, nella Strada del Seggio di Porto²⁰⁷, poiché Pietro era all'epoca agente di Leonardo De Liguoro, marito di Livia De Gennaro, la cui attività era legata con tutta probabilità al commercio e alla tessitura. Tra le due famiglie era sorto un vincolo di parentela spirituale, dal momento che Livia era stata madrina di Annibale. Il legame si era poi mantenuto anche dopo la

²⁰⁴ ASN, *Sommaria, Pandetta II*, 9815.

²⁰⁵ ASN, *Sommaria, Pandetta II*, 9819.

²⁰⁶ ASN, *Sommaria, Ordinamento Zeni*, 136, 5, f. 1r.

²⁰⁷ Ivi, f. 3.

morte del De Liguoro e Annibale poteva così farvi ricorso anche nel suo percorso verso il privilegio di cittadinanza.

Altri legami maturati nello stesso ambiente del De Liguoro, erano quelli con Giovanni Benedetto De Donato, tessitore di tela di cinquantacinque anni, abitante a Santa Patrizia²⁰⁸, e con Michelangelo Latorina, «sartore» di cinquantotto anni, abitante a Santa Caterina a Porta Nova, che era stato «alli servitii del quondam magnifico Leonardo De Liguoro»²⁰⁹. Marco Mancino era stato portiere della Sommaria e la conoscenza del genero Annibale risaliva a sei anni prima delle nozze tra questi e sua figlia Caterina²¹⁰, con molta probabilità una circostanza rivelatasi proficua nell'andamento della causa per la cittadinanza. Annibale includeva fra i suoi testimoni Giovanni Andrea Salreago, napoletano, scriba della Magna Curia della Vicaria, al quale era imparentato e Giovanni Filippo Mantenga, napoletano di quarantacinque anni che aveva dichiarato di «vivere de sue intrate»²¹¹. La conoscenza con quest'ultimo durava da quindici anni all'incirca e rappresentava il rapporto più recente e personale, tra quelli narrati nelle testimonianze: Annibale Lamberti era riuscito a riprodurre lo schema paterno del legame con una persona dalla solida posizione economica e il privilegio di cittadinanza si profilava come uno strumento in più per un percorso urbano di qualità. Ciò era stato certamente colto dai magistrati della Sommaria, nella valutazione del suo caso.

3.3 Storie di immigrati

Alberto Paradiso ottiene la sua cittadinanza napoletana *per ductionem uxoris* nel 1564²¹². Da venticinque anni è a Napoli, dove svolge la professione di tessitore di velluto nel «fundico detto dello ciavano, alla fontana delli serpi»²¹³. Secondo i canoni della Prammatica *De Immunitate Neapolitanorum*, Paradiso documenta il possesso di una casa propria suddivisa in un piano basso, tre camere nel piano

²⁰⁸ Si trattava di una parrocchia nel centro antico di Napoli, G. Doria, *Le strade di Napoli. Saggio di toponomastica storica*, Napoli, R. Ricciardi, 1943.

²⁰⁹ ASN, *Sommaria, Ordinamento Zeni*, 136, 5, f. 4.

²¹⁰ Ivi, f. 5.

²¹¹ Ivi, f. 6.

²¹² ASN, *Sommaria, Ordinamento Zeni*, 95, 6.

²¹³ Ivi, f. 3. Cioè al Mercato, la zona della città a più forte caratterizzazione artigianale.

3. Il linguaggio della cittadinanza

superiore (una delle quali locata a Paolo Pesce), altre due camere per abitazione (di cui una occupata da due telai), «due membri [...] con astraco a sole»²¹⁴. C'erano infine due camere nuove per rispettare le migliorie previste dal contratto, da cui risulta che Paradiso deve

augmentare ditte case ad esso ut supra censuati et che debia anco fra anni tre dal di della stipulazione [...] spendere in nova fabrica in ditte case scuti vinte et finiti ditti anni tre, anno per anno debia riparare et augmentare ditte case²¹⁵.

Oltre a essere una delle condizioni formali previste dalla *ductio uxoris*, la casa costituiva di fatto una conquista materiale e psicologica per l'immigrato. In questo caso, l'abitazione era composta da molteplici spazi che comprendevano anche quelli riservati al lavoro artigianale; essa era sicuramente adeguata alle esigenze di una dignitosa residenza in città inoltre sussisteva l'impegno a migliorarla.

La richiesta del privilegio di cittadinanza da parte di Paradiso cadeva ad appena due mesi dalla sua seconda conquista: il matrimonio con Prudentia Maturo, napoletana di ventotto anni. Vincenzo Rapicano, un parente di Prudentia, testimonia che ella fu «fu fatta stare [...] in molti monasterii de monache ad farla imparare de lavoro cosire et fare altri exercitii spettantino ad donne»²¹⁶. Caradonia De Angelo, zia di Prudentia, aggiunge che la permanenza nei conventi era stata di quattro anni a Santa Chiara, tre a Santa Maddalena e tre a «Santa Aloisisa»²¹⁷. Si trattava di conventi importanti, nei quali Prudentia aveva ricevuto un'istruzione che ne elevava le qualità: Alberto Paradiso aveva fatto un buon incontro nel mercato matrimoniale della capitale, sicuramente di non facile accesso per gli immigrati²¹⁸. Egli poteva dimostrare alla Sommaria di avere conseguito risultati apprezzabili nel suo percorso di aspirante cittadino. Il privilegio coronava sforzi pluriennali e avrebbe favorito, con i suoi vantaggi fiscali, il suo lavoro di tessitore.

La carriera di cittadino, prima della conquista del privilegio, era stata forse più dura per Tommaso Rispolo, di trentasei anni, nato nel casale di Poyerola nel Ducato di Amalfi, che «da piccolità» era venuto a Napoli a imparare l'arte di

²¹⁴ ASN, *Sommaria, Ordinamento Zeni*, 95, 6, f. 6.

²¹⁵ *Ibid.*

²¹⁶ Ivi, f. 8.

²¹⁷ *Ibid.*

²¹⁸ ASN, *Sommaria, Pandetta Nuovissima*, 3031-69747.

mannese (lavorazione del legno)²¹⁹. La sua petizione fu presentata alla Sommaria il 16 dicembre 1592 e il decreto di concessione del privilegio giunse il 1° febbraio 1593. Tempi burocratici rapidi dunque per il Rispolo, che chiedeva il privilegio anche per una figlia nata a Napoli²²⁰. Questi però solo il 15 giugno del 1592 aveva ottenuto l'emancipazione dall'autorità paterna, che gli dava la possibilità di negoziare e commerciare «separatamente dal padre»²²¹: i tempi del suo percorso urbano non erano stati altrettanto rapidi. Dall'apprendistato all'artigianato il cammino del Rispolo non era stato fra i più brevi, ma la cittadinanza arrivava finalmente a premiare il suo inserimento nel tessuto produttivo della capitale.

Un profilo significativo di immigrato era stato quello di Agostino Manso, dichiarato cittadino napoletano il 14 giugno 1580²²². Egli era nato a Ravello e nel 1567 aveva sposato Virgilia Persica, da cui aveva avuto quattro figli. Il Manso esercitava l'arte di «auropellaro» nella strada di Monteoliveto «seu Santa Maria de la Nova», dove risiedeva in una casa di origine dotale. Dei nove testimoni ascoltati dal Presidente David, ben sei sono di Ravello e raccontano la conoscenza nel luogo d'origine con Niccolò, padre del richiedente. I testimoni di Ravello, tutti residenti nella capitale, forniscono dunque un forte appoggio al Manso, ma al tempo stesso ne evidenziano una caratteristica peraltro non sorprendente negli immigrati a Napoli, quale la riproduzione della comunità di provenienza²²³. La valenza di tale fenomeno era ambigua, da un lato veniva ritardata l'integrazione sociale con altri membri della comunità urbana, dall'altro però l'immigrato poteva contare su un gruppo di riferimento più coeso. Nel cammino compiuto dal momento dell'arrivo a Napoli, all'età di dodici anni, fino al privilegio di cittadinanza napoletana, ottenuto tredici anni dopo il matrimonio, Agostino Manso non aveva comunque potuto fare a meno di un attivo confronto con le peculiarità e le difficoltà della capitale²²⁴.

Un rapporto completamente risolto con Napoli emerge dal processo per la «refectione» del privilegio di cittadinanza di Paduano Della Rocca, mercante

²¹⁹ Sui mestieri a Napoli, anche se con una prospettiva cronologica posteriore rispetto al presente lavoro, si veda C. Petraccone, *Fonti e prime ricerche sui mestieri a Napoli alla vigilia della rivolta antispagnola*, in «Quaderni Storici», Bologna, 27, 1974, pp. 501-502.

²²⁰ ASN, *Sommaria, Pandetta Nuovissima*, 3031-69747, f.4.

²²¹ Ivi, f.3.

²²² ASN, *Sommaria, Ordinamento Zeni*, 101, 5.

²²³ Ivi, ff. 5 sgg.

²²⁴ *Ibid.*

3. Il linguaggio della cittadinanza

di legnami calabrese nella centralissima strada di San Giacomo degli Spagnoli, nativo di Cammarota²²⁵. Data la sua attività, anzi, la cittadinanza napoletana poteva corrispondere all'allargamento dei suoi commerci nel regno, dopo che ebbe conquistato una certa posizione nella capitale. Per lui testimoniano altri due mercanti di legnami, Stefano Viscardi e Giovanni Berardino Santacroce, e un mastro d'ascia, Jacopo Folfi; ma la Sommaria dispone un accertamento suppletivo. A firma di Francesco Salomone risulta la seguente dichiarazione:

Mi sono informato [...] delle qualità di Paduano Della Rocca et, per quel che de lui ho havuto relatione, è mercante de legnami che tiene il suo magazzino a Santo Jacovo de Spagnoli, tiene più figli mascoli et femine, uno di essi è notaro nomine Pietro Aniello, quale exercitò alcuni di l'ufficio di notaro de la corte; un altro Preite che serve ad ecclesia di Santo Ligorio di donne monache, tiene pensiero dell'ufficio di Correro Maggiore. Et detto Paduano è persona da bene [...] amato da tutti et sta comodo con casa propria, moglie et fameglia in Napoli²²⁶.

L'ufficiale della Sommaria si era sostituito al capitano dell'ottina, per verificare con solerzia le qualità del cittadino, sebbene si trattasse già di un privilegiato. Il rifacimento della patente di cittadinanza innescava ancora una volta l'accertamento di quanto la città fosse stata, per la persona in oggetto, apprendistato delle qualità.

Quelli proposti, sono solo alcuni esempi di acquisizione del privilegio di cittadinanza napoletana, in grado di illustrare come potesse cambiare il significato del privilegio per i napoletani e per gli immigrati che lo avevano perseguito. Lo stesso tipo di privilegio, con le medesime esenzioni, poteva rispondere alle esigenze più diverse di un'ampia area sociale della capitale del regno. Il carattere particolarmente aperto del caso napoletano in materia di cittadinanza, in fondo, consiste proprio in questo: un privilegio non strutturato per gradi gerarchici interni era accessibile a tutti, certo in tempi diversi e per usi diversi. La richiesta della cittadinanza era comunque il prodotto di situazioni dinamiche, per usare un'espressione più prudente rispetto a quella di mobilità sociale. Non era scontato, del resto, un percorso di mobilità sociale ascendente nel solo conseguimento del privilegio. Sembra particolarmente interessante che nel Cinquecento

²²⁵ ASN, *Sommaria, Ordinamento Zeni*, 39, 20.

²²⁶ *Ivi*, f. 2.

una magistratura centrale come la Regia Camera della Sommaria inducesse gli aspiranti privilegiati a disciplinare, organizzare e ripensare i loro percorsi nella *civitas* secondo un *iter* burocratico. La loro carriera di cittadini, per giustificare l'attribuzione del privilegio, doveva risultare già avviata e in grado di continuare proficuamente; e non pare eccessivo affermare che si svolgesse con la Sommaria una sorta di mediazione delle identità urbane, per ciascuno degli aspiranti privilegiati.

Il privilegio di cittadinanza racchiudeva anche un contenuto coercitivo, come altri titoli che sancivano l'acquisizione di un nuovo *status* nella società degli ordini e dei corpi tipica dell'antico regime, poiché implicava comportamenti diversi. Esso comportava, almeno, la consapevolezza dell'attraversamento di una frontiera nella comunità urbana, basata sulle *qualitates* dei *cives*, intese sia come condizioni giuridiche necessarie al suo conferimento sia come riflessi di comportamenti urbani di qualità. Il privilegio conteneva una doppia valenza: da un lato, la spinta al conseguimento della qualità sociale urbana, favorita da un'istituzione statale; dall'altro, il riconoscimento di tale qualità in quanti avevano già costruito un rapporto soddisfacente con la città. Bisognerebbe sapere quanti conquistassero il privilegio e quanti non l'ottenessero, ma è altresì importante considerare che il meccanismo gestito dalla Sommaria per ottenerlo fosse alla portata di molti, nell'ambito di un'ampia area sociale, senza troppe barriere formali e legislative²²⁷. In una città enorme, per il secondo Cinquecento, ma priva di catasto, la magistratura fiscale raggiungeva gli individui più intraprendenti, anche nelle fasce sociali meno abbienti, per contrattare con loro la *civilitas*, l'impegno verso la comunità urbana, riconoscendo o stimolando dei risultati in tal senso. La Sommaria, ovviamente, non è assimilabile a una gigantesca macchina per il controllo sociale di Napoli, ma costitutiva uno degli strumenti di governo di quella complessa realtà. Attraverso le logiche del privilegio, naturalmente opposte a quelle alla base del catasto, fondate sull'obbligo della classificazione fiscale, i magistrati della Sommaria accoglievano istanze e strategie individuali o di gruppi familiari. Le vie del privilegio restavano consensuali, contrattuali, e proprio in ciò risiede l'interesse della questione. La Sommaria consentiva la legittimazione definitiva

²²⁷ Alcune parziali valutazioni quantitative, in tal senso, sono state compiute attraverso un primo sondaggio nei volumi *Notamentorum* della Sommaria, come si illustrerà nel prossimo capitolo. Resta da chiarire l'assenza di registrazioni dei casi di rifiuto di concessione della patente di cittadinanza. La fonte sembra restituire solo le domande accolte. Appare meno plausibile l'ipotesi di una totale dispersione delle fonti al riguardo.

3. Il linguaggio della cittadinanza

di molteplici percorsi di ascesa sociale urbana, comunque di integrazione sociale, che non aveva indotto direttamente. L'organo camerale si era attrezzato in tal senso, specie nella seconda metà del Cinquecento, compiendo parziali razionalizzazioni dei propri moduli procedurali; cogliendo le potenzialità amministrative aggiuntive offerte dalle disposizioni tridentine in materia di registrazione delle nascite²²⁸ e appropriandosi della capacità operativa dei capitani delle ottine sul territorio municipale. Attraverso la regolarità amministrativa, la Sommaria perveniva alla valutazione della qualità del rapporto dell'aspirante privilegiato con la comunità cittadina. Una magistratura fiscale centrale, partendo proprio da un approccio fiscale, ma derogando parzialmente alla sua funzione, aveva fornito al governo spagnolo un canale più sofisticato o meno eclatante, per tentare di dare delle risposte diversificate ai problemi posti dal controllo di una complessa realtà urbana come quella napoletana.

²²⁸ Per il caso napoletano si consulti C. Petraccone, *Registrazione di nascite e matrimoni a Napoli*, in *Le fonti della demografia storica in Italia. Atti del Seminario di demografia storica*, Roma, Comitato italiano per lo studio della demografia storica, 1972, tomo I, pp. 719-730.

4. La politica della cittadinanza

Nel 1560, come si è visto nel secondo capitolo, ebbe inizio a Napoli un dibattito istituzionale a più voci sui problemi causati dalla crescita della città. Attraverso le sue corrispondenze con Madrid, il viceré Pedro Afán de Rivera, duca di Alcalà (1559-1571), espresse le sue preoccupazioni in proposito con più vigore di alcuni esponenti del Consiglio Collaterale, che usavano invece toni meno pessimistici¹.

Uno dei timori principali dell'Alcalà era il rischio di instabilità per la città, comportato dall'immigrazione di persone povere. Egli era dell'avviso che si sarebbero potuti ridurre i pericoli, in tal senso, ricorrendo a misure preventive; alcune delle quali riguardavano la concessione della cittadinanza napoletana. In particolare, egli sollecitava Filippo II ad autorizzare la pubblicazione di un bando per stabilire «que ninguno, desde el dia que se publicaré en adelante, venga a bivar en esta çibdad sin que primero presente al Visorey el privilegio de su çibdadinanza»². Secondo il duca d'Alcalà, gli Eletti di Napoli avrebbero dovuto consultarsi con il viceré prima di concedere privilegi di cittadinanza. Infine, coloro i quali divenivano cittadini, sposando una donna napoletana (*per ductionem uxoris*), avrebbero dovuto ottenere una licenza vicereale per «poner casa»³.

Il primo punto della linea sostenuta dal viceré Alcalà sembra un tentativo di circoscrivere il più possibile l'immigrazione in città ai canali di acquisizione della cittadinanza napoletana; trasformando quest'ultima in una sorta di strumento preventivo. Il privilegio di cittadinanza, però, rappresentava per gli immigrati il frutto di una prolungata permanenza e di una certa integrazione nel tessuto sociale urbano. Coloro che si stabilivano a Napoli, come del resto in altre città, per ottenere la cittadinanza, secondo i principi già sanciti dal diritto romano, do-

¹ AGS, *Estado, Nápoles*, 1050-23.

² Ivi, f. 1t.

³ *Ibidem*.

vevano contrarvi matrimonio e possedervi beni stabili, in primo luogo una casa⁴. Appare perciò contraddittorio il primo provvedimento caldeggiato dall'Alcalà. Il suo vero scopo si direbbe quello di scindere la cittadinanza napoletana dalle condizioni giuridiche da cui scaturiva, che presupponevano un soggiorno di almeno un decennio, per poterla rendere un filtro più rapido ed efficace nei confronti dei nuovi arrivati. La proposta di vincolare al vaglio vicereale le concessioni della cittadinanza effettuate dagli Eletti dimostra l'intenzione del duca d'Alcalà di intervenire puntualmente per stabilire chi dovesse diventare napoletano, anche a costo di forzare l'autonomia e i privilegi della capitale del regno. La licenza per avere una casa e stabilirsi in città, inoltre, appariva come un espediente ancora più rigido per controllare l'immigrazione e contemporaneamente, forse, lo sviluppo edilizio di Napoli.

Questa misura, anche se non passò nei termini in cui l'aveva formulata il viceré Alcalà, resta una prova di quanto si mettessero fortemente in relazione l'acquisizione del privilegio di cittadinanza e la selezione qualitativa del flusso immigratorio. In un discorso contemporaneo alle ipotesi avanzate dall'Alcalà, un membro del Consiglio Collaterale faceva osservare come non fossero molti coloro i quali, stabilitisi a Napoli, ottenevano la cittadinanza *per ductionem uxoris*. Essi non costituivano, quindi, un vero problema per il controllo della crescita urbana⁵. Restava però la convinzione del viceré che la cittadinanza potesse divenire uno strumento per ottenere dei risultati, seppure limitati, sul piano del controllo della struttura sociale cittadina. Se ne deduce che una politica della cittadinanza era, in quegli anni, già pienamente maturata. Lo stesso autore del discorso appena citato, contenente valutazioni sui problemi dell'immigrazione diverse da quelle vicereali, pone la questione di «tratar de diminuir la quantidad de los vezinos [...] sin utilidad del rey ni de la çiudad»⁶.

In una lettera a Filippo II, del giugno 1560, anche il *visitador* Quiroga, da un anno impegnato nell'ispezione dei tribunali napoletani, faceva eco alle preoccupazioni circolanti nell'ambito del Consiglio Collaterale sui rischi di mobilità discendente, citando, tra l'altro, l'aumento dei prezzi stimolato dalla crescita demografica della città⁷. Se ne può arguire che il governo spagnolo cercasse di af-


⁴ B. Capasso, *Catalogo ragionato*, cit., Parte II, p. 75.

⁵ AGS, *Visitas de Italia*, 348-9.


⁶ *Ibid.* Nell'accezione castigliana cittadino corrisponde a *vezino*.

⁷ AGS, *Estado, Nápoles*, 1050-62 (3 giugno 1560).

4. La politica della cittadinanza



Cittadinanze concesse dalla Sommaria: grafico a barre.



Cittadinanze concesse dalla Sommaria: istogramma.

frontare non solo il problema della quantità degli abitanti, ma anche quello della loro qualità, in virtù della consapevolezza delle difficoltà, per molti immigrati, di resistere ai costi della residenza a Napoli. Il problema dello sviluppo urbanistico e demografico della capitale del regno divenne una delle preoccupazioni costanti del governo spagnolo, per tutta la seconda metà del Cinquecento. Questo periodo assume perciò maggiore interesse per uno studio della materia della cittadinanza.

Alcuni dei partecipanti al dibattito istituzionale, avviato nei primi anni sessanta del Cinquecento, ridimensionavano i rischi della crescita di Napoli, sostenendo che il numero dei nuovi cittadini, riconosciuti *virtute pragmatica*, fosse piuttosto contenuto e non rappresentasse una componente significativa dell'immigrazione. In merito, si è compiuto un primo rapido sondaggio nei *Notamentorum*, i volumi nei quali il *notador* verbalizzava l'esito delle sedute della Regia Camera della Sommaria⁸. I risultati, rappresentati dai grafici riportati qui sotto, rendono quella posizione abbastanza attendibile, non solo per i primi anni sessanta⁹.

Fra le categorie in cui si suddividono le cittadinanze complessivamente concesse negli anni esaminati, solo due rimandano direttamente all'immigrazione: la *ductio uxoris* e i provenienti dal *Ducatus Amalphiae*, che proprio in quanto tali conseguivano la patente di cittadini napoletani. Questi due gruppi rispecchiano, in realtà, un settore che è ragionevole ritenere piuttosto ristretto dell'immigrazione, per il quale il privilegio di cittadinanza coronava strategie e pratiche sociali, attivate nel rapporto con la capitale, non necessariamente alla portata di tutti gli immigrati.

⁸ Attraverso questa prima verifica documentaria si è voluto essenzialmente considerare l'ammontare delle concessioni di cittadinanza per alcuni anni, quelli più significativi, del periodo in cui si svolse il dibattito sulla crescita di Napoli e sui problemi connessi, a partire dagli anni sessanta del Cinquecento. È necessario, naturalmente, approfondire ed estendere la verifica. Esistono, tuttavia, delle difficoltà per la costruzione di un campione più ampio. I volumi della serie *Notamentorum* risultano mancanti per diversi anni del periodo considerato, ad esempio, per il 1564, 1566, 1569, 1571, 1588, 1591 e 1593. La fonte, inoltre, pone ulteriori problemi per le lacune che, talvolta, presentano anche i volumi disponibili. Per il 1570, ad esempio, manca la verbalizzazione delle sedute della Sommaria, da settembre a dicembre; per il 1575, quella relativa al periodo tra il 6 maggio e il 19 luglio.

⁹ ASN, *Sommaria, Notamentorum*, 36 (a.1560); 37 (a.1561); 38 (a.1562); 48 (a.1577); 53 (a.1582) e 64 (a.1592). Per la posizione citata rispetto ai problemi della crescita urbana, AGS, *Visitae de Italia*, 348-9.

4. La politica della cittadinanza

Sebbene i nati a Napoli avessero diritto alla cittadinanza, non tutti poi utilizzavano il privilegio nei loro percorsi di affermazione sociale. Considerando ciò, gli stessi napoletani nativi non risultano così numerosi nei sondaggi compiuti, rispetto alla consistenza demografica della città. Non sempre i nati a Napoli avevano motivo di chiedere alla Sommaria la patente di cittadinanza, per ottenere le esenzioni previste a loro vantaggio, nelle dogane del regno o in quella della capitale. Lo faceva semmai chi svolgeva un'attività commerciale o artigianale.

Il numero complessivo di 680 patenti rilasciate dalla Sommaria, calcolato, in fondo, solo per sei anni, dimostra, tuttavia, come resti alto il numero delle nuove cittadinanze, se si confronta il caso napoletano con altri contesti urbani, ad esempio quello veneziano¹⁰. Questo primo sondaggio lascia pensare che, estendendo il campione, si potrebbe constatare un numero decisamente elevato di cittadinanze¹¹. In parte, indubbiamente, ciò costituirebbe il normale riflesso dell'ingente popolazione cittadina. A Napoli, d'altronde, il privilegio di cittadinanza era più accessibile che altrove anche perché non comportava l'accesso a particolari incarichi amministrativi o a prerogative più esclusive, come, ad esempio, a Venezia o a Bologna¹².

Dal campione di cittadinanze ricavato dai notamenti della Sommaria, emerge un peso significativo dei nati a Napoli: 33 (54%) nel 1560; 42 (42,4%) nel 1561; 58 (57,4%) nel 1562; 78 (52,7%) nel 1577; 60 (50,8%) nel 1582 e 70 (45,7%) nel 1592¹³. A questi dati, inoltre, si possono sommare quelli relativi alle categorie

¹⁰ A. Zannini, *Burocrazia e burocrati*, cit., p. 89 ha calcolato che, fra il 1500 e il 1633, furono riconosciuti 2780 cittadini originari, dunque un dato annuo di circa 20 nuovi cittadini. Bisogna precisare, beninteso, che si tratta di un totale riguardante una categoria specifica della cittadinanza veneziana. Per Napoli resta il nodo della mancanza di una suddivisione in gradi diversi della cittadinanza, corrispondenti a livelli diversi di accesso alle risorse. G. Angelozzi - C. Casanova, *Diventare cittadini*, cit., p. 12 evidenzia la differenza, nel numero di concessioni di cittadinanze *ex privilegio*, tra Venezia e Bologna. A. Bellavitis, «*Per cittadini metterete*, cit., pp. 362-367, ha riscontrato 266 concessioni, tra il 1534 e il 1622; per lo stesso periodo, a Bologna ne furono rilasciate circa 1000.

¹¹ Aggregando i dati delle concessioni disponibili per il 1585 (di cui non risultano i verbali dal 28 giugno all'inizio di agosto e dal 26 settembre al 24 ottobre) e per il 1600 (del quale sono stati considerati i dati fino al 14 luglio), rispettivamente 43 e 134, si arriva, ad esempio, a 857 cittadinanze.

¹² A. Zannini, *Burocrazia e burocrati*, cit., p. 15, 45; G. Angelozzi - C. Casanova, *Diventare cittadini*, cit., pp. 28, 58-60.

¹³ L'incidenza dei soli nati a Napoli sul totale delle concessioni -prescindendo quindi dai nati nei casali è consistente anche per il 1585 (58,1%) e diviene predominante per il 1600 (67,9%). In

declaratus ortus, la semplice attestazione della nascita nella capitale, precedente il pieno godimento della cittadinanza, e *de casalibus*, che individuava i nati nei casali di Napoli. In tal modo il peso della nascita a Napoli e nel suo territorio, fra i motivi di concessione della patente di cittadinanza, diviene preponderante: 40 (65,5%) nel 1560, 66 (66,7%) nel 1561, 79 (78,2%) nel 1562, 110 (74,3%) nel 1577, 83 (70,3%) nel 1582 e 95 (62%) nel 1592. Questi dati sembrano suffragare l'ipotesi che la cittadinanza, quale sostanziale espressione della nascita in città, fosse il frutto di un rapporto acquisito o consolidato, possibile naturalmente per i nativi oppure per la seconda generazione degli immigrati. Non è prudente, comunque, dedurne che il ruolo della Sommaria fosse, prevalentemente o meramente, quello di una costante attività di ratifica rispetto a quanti chiedevano la patente di cittadinanza.

Nella seconda metà del Cinquecento, nonostante l'allarme per lo sviluppo urbanistico, non furono adottate misure legislative restrittive nell'attribuzione della cittadinanza napoletana. Non si verificò un'effettiva restrizione dei criteri di concessione della cittadinanza, per limitare l'estensione dei privilegi fiscali. Non fu questa la direzione seguita, dal governo vicereale e dalla Sommaria, per una vera risposta ai momenti più critici della storia napoletana di quegli anni. Se si considerano le tappe salienti del dibattito istituzionale sui problemi della crescita di Napoli, si constata come, al suo esordio, nel 1560, i privilegi di cittadinanza concessi dalla Sommaria furono 61. Nel 1561, nonostante l'intensificarsi del confronto, le cittadinanze attribuite furono 99; nel 1562, mantenendosi praticamente invariate, 101; nel 1577, raggiunsero le 148 unità¹⁴. Nel 1582, dopo una ripresa nelle istituzioni statali della riflessione sulla crescita urbana nel 1578 e nel 1581, le cittadinanze arrivarono a 118, facendo registrare solo una lieve flessione¹⁵. Nel 1592, inoltre, i privilegi risultarono 153: bisogna rammentare che nel 1590 anche Napoli era stata toccata da una pesante carestia di portata europea¹⁶. L'entità numerica delle cittadinanze, per gli anni citati, non lascia certo pensare a una risposta alla crescita della città, attraverso la regolamentazione dei flussi migratori. Il dibattito istituzionale sulla crescita urbana, aperto nei primi anni sessanta, verteva anche sulla necessità di non ridurre i pagamenti fiscali nel regno,

questi due casi, le percentuali appaiono tanto più significative, essendo ricavate da dati parziali.

¹⁴ ASN, *Sommaria, Notamentorum*, 37.

¹⁵ ASN, *Sommaria, Notamentorum*, 38.

¹⁶ ASN, *Sommaria, Notamentorum*, 64.

4. La politica della cittadinanza

con l'incremento dei privilegiati. Le concessioni di cittadinanze, anche rispetto a questo rischio, non furono amministrare secondo un'impostazione preventiva o repressiva. L'incidenza dell'immigrazione sulle nuove cittadinanze, negli anni presi in esame, era rappresentata da percentuali significative ma non preponderanti: 34,4% nel 1560, 28,7% nel 1561, 21,8% nel 1562, 21,6% nel 1577, 25,9% nel 1582 e 28,7% nel 1592¹⁷. Nella gestione dei privilegi di cittadinanza non si colgono gli elementi qualificanti di un intervento diretto, rispetto alle emergenze causate dalla crescita urbana, sebbene il viceré Alcalá, nel 1560, avesse pensato di usarli in questa chiave¹⁸. La magistratura fiscale, del resto, non poteva negarli a quanti avevano titolo per ottenerli. Ciò nondimeno, sembra attestata una certa attenzione, almeno fino al 1582, quando si invertì la tendenza al decremento delle concessioni a immigrati, registrata per gli anni precedenti. La politica proibitiva si concretizzò più che altro in prammatiche contro i vagabondi e, dopo la carestia del 1590, nell'istituzione di un «commissario contro i forestieri», il 28 novembre 1591¹⁹.

Il vero valore sociale dei privilegi di cittadinanza era quello di stimolare comportamenti urbani di qualità. Anche al caso napoletano si può estendere quanto è stato osservato da Elena Fasano Guarini a proposito dell'Italia centro-settentrionale, dove le cittadinanze costituivano «la sanzione delle immigrazioni pienamente riuscite»²⁰. Secondo tale accezione, è legittimo parlare di intervento sulla composizione sociale cittadina. Chi otteneva la cittadinanza, prima e dopo averla conseguita, era implicitamente chiamato, dall'istituzione che erogava i privilegi, a una sorta di rapporto contrattuale. Era necessario assicurare una piena adesione alla comunità urbana, e proprio l'impegno in tal senso forniva una delle garanzie più utili al vaglio della Sommaria: il riferimento all'*animus* di restare stabilmente in città richiama efficacemente un segno di appartenenza, che andava al di là del semplice obbligo di domicilio fisso. La cittadinanza ottenuta attraverso il privilegio comportava la dimostrazione di avere compiuto qualcosa a vantaggio della città e, implicitamente, l'impegno di continuare a farlo, non importa a

¹⁷ Tali percentuali sono riferite alla somma dei dati relativi alle concessioni di cittadinanze *per ductionem uxoris* e in virtù della provenienza dal Ducato di Amalfi. Per il 1585 e il 1600, le cittadinanze riconosciute a queste due categorie sono soltanto, rispettivamente, 8 su 43 e 19 su 134.

¹⁸ AGS, *Estado, Nápoles*, 1050, 23.

¹⁹ ASN, *Collaterale, Curiae*, 32, citato in R. Villari, *La rivolta antispagnola*, cit., p. 40.

²⁰ E. Fasano Guarini, *La politica demografica delle città italiane nell'età moderna*, in *La demografia storica delle città italiane*, Bologna, CLUEB, 1982, p. 161.

quali livelli sociali. Ciò non era chiaramente espresso da formule amministrative, né contenuto in precise dichiarazioni di intenti da parte dei richiedenti, ma costituiva la sostanza dell'*iter* processuale documentato dagli *Acta Civilitatis*. Gli aspiranti cittadini, dal semplice tessitore fino al notaio, dovevano possedere un tasso minimo di autorappresentazione del loro rapporto con lo scenario urbano, improntato al successo sul piano della contrattualità. Essi dovevano essere coscienti di acquisire e utilizzare la cittadinanza come una condizione utile, nel contempo, a sé stessi e alla città.

Una delle questioni nevralgiche, alla base di una necessaria politica del privilegio, consisteva nella divergenza di interessi tra gli appaltatori di gabelle e i privilegiati. Nel 1561, infatti, si verificarono accesi contrasti in merito alle esenzioni doganali di questi ultimi²¹. Gli introiti assicurati dalla tassazione doganale venivano appaltati e subappaltati, con il conseguente incremento dei titolari di cespiti. Nel 1562 la Dogana di Napoli fu arrendata a Fabrizio Pontecorvo. C'era quindi un Arrendatore generale che anticipando una notevole cifra per l'affitto doveva poi rifarsi sulla resa delle singole voci d'entrata della Dogana²².

Il problema dell'erosione delle entrate doganali a causa dell'aumento dei privilegi però doveva essere sentito molto anche dai vertici di governo, tanto nel Collaterale che nella Sommaria. Le voci contrarie a un blocco dell'immigrazione adducevano tra le proprie ragioni la convenienza per il regio fisco della levitazione dei gettiti delle imposte doganali, che avrebbe compensato la diminuzione dei pagamenti fiscali nel resto del regno²³. La Regia Camera della Sommaria aveva inoltre giurisdizione diretta sulle dogane del regno e concorrevva in modo sostanziale a indirizzarne la politica. Ciò era molto chiaro agli ufficiali della Dogana di Napoli, che al visitatore generale don Lope de Guzman precisavano

se puro il caso fusse tanto dubbio che la Dohana non sapesse né potesse resolverlo, allhora si ha ricorso alli Signori della Camera, li quali oltre di essere li veri interpreti et esploratori delle leggi et del fatto, sono li suoi superiori et guidano, governano, pro-

²¹ AGS, *Visitas de Italia*, 14-6.

²² Si trattava evidentemente di un rinnovo con cui il Pontecorvo avrebbe voluto raggiungere maggiori fortune, visto che egli risultava già arrendatore da quattro anni nel 1559, AGS, *Visitas de Italia*, 14-6.

²³ AGS, *Secretarías Provinciales, Nápoles*, 1-117.

4. La politica della cittadinanza

tegeno et secondo li tempi, casi et occasioni danno norma, forma et regola di come si hanno da governare²⁴.

Sui privilegiati e sulle loro concrete possibilità di fruire dei privilegi acquisiti, incombevano dunque, se così si può dire, il ruolo gerarchicamente superiore della Sommaria e la difesa di interessi fiscali diretti da parte dell'Arrendatore della Dogana. Come si è visto illustrando il sistema delle gabelle, esistevano tutte le premesse per una politica del privilegio, che poteva articolarsi sia attraverso il controllo numerico dei privilegiati sia attraverso la verifica della corrispondenza tra prescrizioni delle clausole dei privilegi presentati ed esenzioni praticate nella Dogana. Ciò si rifletteva nella fase di valutazione delle richieste di cittadinanza napoletana presentate nella Regia Camera della Sommaria. Dopo la comparizione degli aspiranti privilegiati, il Presidente della Sommaria incaricato convocava anche l'Arrendatore di «Piazza Mayore» e il Procuratore fiscale in rappresentanza degli interessi del regio fisco.

Se nella creazione dei privilegiati intervenivano dunque figure diverse, erano poi i vertici della Sommaria a prendere la decisione finale, emettendo un decreto di concessione della patente di privilegiato, qualora tutti i requisiti richiesti fossero stati accertati nei vari passaggi del processo istruito. Tanto al momento della concessione quanto in seguito, una volta riconosciuti, i privilegi fiscali comportavano un livello costante di mediazione da parte delle istituzioni, vale a dire da parte della Sommaria e da parte degli ufficiali della Dogana di Napoli come delle altre dogane del regno. Forse proprio tali mediazioni, aldilà di programmazioni numeriche dei privilegiati e interventi radicali di tipo normativo che consentivano la concessione di privilegi, costituirono nella seconda metà del Cinquecento l'essenza della politica del privilegio portata avanti dalla Sommaria e controllata da Madrid nella seconda metà del Cinquecento. Questa politica comportava livelli complessi. In merito ai privilegi di cittadinanza napoletana la Sommaria si trovava a dover considerare due diversi livelli: quello della generale condizione privilegiata della capitale, evidente ad esempio nelle esenzioni previste in materia annonaria, e il livello della fruizione dei vantaggi fiscali e giurisdizionali da parte dei singoli cittadini napoletani.

²⁴ AGS, *Visitas de Italia*, 25-2, f. 137.

Il sistema delle gabelle fu rivisto nel 1649, in seguito alla rivolta antispagnola del 1647-1648²⁵. Il contenuto specifico dei privilegi di cittadinanza napoletana subì un cambiamento non trascurabile, rispetto al sistema di tassazione indiretta vigente a Napoli. La prima metà del Seicento, però, fu caratterizzata dall'aumento delle gabelle, in relazione alla crescente pressione finanziaria spagnola²⁶. La seconda metà del Cinquecento si presenta, invece, come un periodo più omogeneo, in cui, a differenza della prima metà del Cinquecento, la politica del privilegio fu meno condizionata dalle urgenze del controllo politico e militare del regno, o dalle esigenze finanziarie della politica internazionale spagnola, come accadde negli anni venti del Seicento. La seconda metà del Cinquecento, inoltre, sembra presentare più motivi di interesse, per studiare la politica in materia di cittadinanza, anche per la crescita e la maggiore strutturazione del ruolo della burocrazia statale.

Sul piano legislativo, un importante spartiacque, che dalla metà del XVI secolo rese ancora più necessaria una politica del privilegio o, quantomeno, una presenza istituzionale più attenta alla erogazione dei privilegi di cittadinanza, fu la pubblicazione della prammatica *De officiorum provvisione*, nel marzo del 1550²⁷. Nel quadro dei Capitoli, concessi da Bruxelles da Carlo V, tale prammatica stabiliva la proporzione di regnicoli negli uffici del regno. In genere due terzi dovevano essere assegnati ai regnicoli e la restante parte *ad beneplacitum* del sovrano²⁸. Secondo il testo della prammatica si dovevano considerare «regnicoli oriundi» coloro che avevano ottenuto la cittadinanza napoletana dagli Eletti della capitale, oppure dai comuni demaniali del regno. Quest'ultimi dovevano però

²⁵ L. De Rosa, *Studi sugli arrendamenti*, cit., pp. 3-17.

²⁶ F. Caracciolo, *Sud, debiti*, cit., pp. 238 sgg.

²⁷ R. Villari, *La rivolta antispagnola*, cit., p. 20.

²⁸ *Ibid.* L'autore traccia un dettagliato quadro delle proporzioni dettate nel 1550: «Secondo le nuove disposizioni, nelle maggiori cariche gli uffici erano riservati ai napoletani nel modo seguente: Sette Uffici: 4; Sacro Regio Consiglio: 2/3 dei consiglieri (il presidente *ad beneplacitum*); Regia Camera della Sommaria: 2/3 dei presidenti (il luogotenente *ad beneplacitum*); Gran Corte della Vicaria: metà dei giudici (il reggente, un anno napoletano, l'altro *ad beneplacitum*); governatori e uditori provinciali: 2/3; governatori delle terre regie: 2/3; tesoriere generale e scrivano napoletani; percettori: 2/3, portolani, doganieri, ufficiali delle dogane: tutti napoletani; benefici ecclesiastici di regia collazione: a metà come in Sicilia. Nel Consiglio Collaterale, la nazionalità dei tre reggenti non fu stabilita, mentre il quarto, che rappresentava il regno in Spagna, prima alla Corte e successivamente nel Consiglio d'Italia, doveva essere napoletano. Gli altri consiglieri che facevano parte del Collaterale per gli affari militari e formavano il Consiglio di Stato, erano quasi tutti baroni napoletani».

4. La politica della cittadinanza

vincolare la concessione della cittadinanza, per i non nativi, alla residenza di dieci anni, al matrimonio con una napoletana e al possesso di beni stabili. Erano da considerare regnicoli anche i titolari di castelli o beni feudali, a prescindere dalla loro nazionalità originaria²⁹.

Sebbene la prammatica parli espressamente solo degli Eletti napoletani, a proposito della concessione della cittadinanza, si deve considerare anche il ruolo della Regia Camera della Sommara. Concedere privilegi di cittadinanza diventava quindi ancora più delicato per le ripercussioni che essi avrebbero potuto avere sulla pubblica amministrazione del regno. Con una prammatica del 1554 l'imperatore tornò sulla questione degli oriundi napoletani per ribadire sostanzialmente quanto deliberato quattro anni prima³⁰. Da quel momento in poi la materia apparve più o meno definitivamente regolata, sebbene non mancarono eccezioni e discontinuità³¹.

1. *La cittadinanza napoletana nella seconda metà del Cinquecento: evoluzione legislativa e politica*

Nel novembre del 1546 il viceré don Pedro de Toledo discuteva con il Consiglio Collaterale a proposito del privilegio di cittadinanza napoletana concesso, nell'agosto di quell'anno, al genovese Ottaviano de Fornari³². Ciò era stato sollecitato da una lettera di Carlo V, inviata da Ratisbona al Toledo il 1 agosto 1546. L'intervento dell'imperatore era stato provocato dalle lamentele rivolte a corte dallo stesso Fornari, per il ritardo della lettera esecutoriale con la quale il Collaterale doveva consentire la regolare attribuzione della cittadinanza, peraltro già concessa dal sovrano.

La risposta del viceré Toledo, in data 14 novembre 1546, contiene molti elementi interessanti per capire l'operato delle magistrature centrali del regno in merito alla concessione di privilegi di cittadinanza napoletana³³. Facendo riferimento a sue precedenti missive al sovrano, il Toledo tornava a sollevare il problema degli inconvenienti causati alle entrate fiscali della regia corte dalla

²⁹ R. Villari, *La rivolta antispagnola*, cit., p. 20.

³⁰ AGS, *Estado, Nápoles*, 1046-97, 99, f. 1.

³¹ Villari, *La rivolta antispagnola*, cit., pp. 20-21.

³² AGS, *Estado, Nápoles*, 1036, 100, ff. 1-1r.

³³ *Ibid.*

concessione di cittadinanze e specialmente dei privilegi di cittadinanze napoletane. Il viceré evidenziava

quanto danno se resulta et nascie [...] a li diricti spectanteno a sua regale corte, quali se exigeno per le mercantie quale fossero de quillo che tene tale privilegio, se portano anchora altre mercantie de multi altri mercanti che non sono franchi et quelle se veneno ad extrahere senza pagare diritto alcuno da dicte dohane et fundici, de manera che Vostra Maestà pensando haver facto gratia de ducati cento in lo concedere de dicta franchitia et potria ascendere ad più de ducati cinquecento per anno, mayormente con tante fraude che se usano a le quale per multa diligentia che se usa non se ponno evitare³⁴.

Va notato che il caso del Fornari non aveva, direttamente, nulla a che fare con il problema delle frodi in dogana, ma il ritardo nella ratifica del suo privilegio di cittadinanza, da parte del Collaterale, assume più il carattere di un atto politico ispirato dallo stesso Toledo che quello di un'irregolarità amministrativa. Lo si capisce meglio attraverso le parole con le quali il viceré giustificava il ritardo del Collaterale richiamando la posizione di estrema cautela assunta da Carlo V, qualche anno prima, in un caso analogo:

al tempo che Vostra Maestà celebrava lo primo parlamento in Barcelona, a supplicatione di tucta la corte concesse privilegio de citatino al consolo de la natione catalana residente in questo regno, et quasi in uno medesimo tempo che se adomandano le exequitoriale de dicto privilegio Vostra Maestà scrisse che non se li donasse, ma che se soprasedesse insino ad altro ordine quale fin qua non havemo altramente recevuto³⁵.

Il Toledo, rifacendosi a un ripensamento così eclatante, da parte del sovrano, ai danni di una figura di rilevante valenza politico-diplomatica, quale il consolo della nazione catalana, si presentava come interprete della volontà sovrana quando decideva di sospendere il disbrigo delle lettere esecutoriali in favore del Fornari, per proporre una propria linea in materia di cittadinanze. Appare pure molto significativo che l'interpretazione delle direttive della regia corte non trova nel Toledo solo un carattere eminentemente esecutivo. Richiamandosi all'ultima

³⁴ AGS, *Estado, Nápoles*, 1036, 100, ff. 1-1r.

³⁵ *Ibid.*

4. La politica della cittadinanza

manifestazione della volontà sovrana su una questione specifica - l'episodio del console della nazione catalana - il Toledo impostava una propria autonoma azione politica. Si tratta, dunque, di un'ulteriore conferma del modo personale con cui il marchese di Villafranca assolse al mandato vicereale. Il modello vicereale del Toledo era ben diverso da quello più strettamente esecutivo che Filippo II perseguì con gli altri viceré di Napoli nei decenni successivi, recentemente illustrato da Manuel Rivero Rodriguez³⁶. Non vanno sottovalutati sul piano dell'iniziativa politica i governi di altri viceré del secondo Cinquecento³⁷, ma la prospettiva politica e l'energia del Toledo nell'incarico vicereale erano molto più risolte nel combinare l'ideologia del servizio al principe con l'autonoma iniziativa di governo, come ha ampiamente mostrato Carlos Hernando Sanchez³⁸.

Prendendo spunto dal caso di Ottavio de Fornari, il Toledo, parlando delle frodi in dogana, evidenziava soprattutto il rischio di facilitare più del dovuto i mercanti forestieri. La concessione della cittadinanza napoletana a questi ultimi avrebbe chiaramente comportato tale rischio. Accrescere il volume dei commerci, senza ottenere un parallelo aumento del gettito dei dazi doganali, avrebbe danneggiato la regia corte, soprattutto quando le dogane erano arrendate. Secondo il Toledo, il fisco regio avrebbe dovuto compensare i mancati introiti degli arrendatori dovuti all'incidenza dei privilegi di cittadinanza concessi ai mercanti forestieri. Era perciò opportuno

limitare dicte citadinanze fino ad certa summa o vero che godessero quelle franchizie al tempo che le dohane et fundici se trovano in potere della Regia Corte et non quando se trovano arrendate per non preiudicar a li arrindaturi de esse³⁹.

Dietro questa proposta di un tetto alle esenzioni o della limitazione della loro validità solo alle dogane non arrendate, si scorge un nodo politico di rilievo. Era necessario intervenire sul piano legislativo per intraprendere un'adeguata politica del privilegio. Era questo il contenuto più netto della risposta del Toledo a Carlo V.

Il pessimismo espresso sulla reale possibilità di impedire le frodi compiute dai titolari di cittadinanze napoletane, che nelle dogane del regno facevano da

³⁶ M. Rivero Rodriguez, *Doctrina*, cit.

³⁷ G. Muto, *Il regno di Napoli*, cit., pp. 267-269 sottolinea la necessità di una revisione storiografica della figura vicereale.

³⁸ C. J. Hernando Sánchez, *Castilla y Nápoles*, cit.

³⁹ AGS, *Estado, Nápoles*, 1036-100.

prestanomi a mercanti che ne erano sprovvisti, ha il sapore di una valutazione ancora una volta politica del problema. Il Toledo propendeva per un approccio determinato alla regolamentazione della materia, in modo da ottenere con minori difficoltà, secondo un'impostazione preventiva, un contenimento degli effetti perversi dei privilegi fiscali legati alle cittadinanze. L'attività amministrativa corrente, volta a scovare i casi di frode, veniva implicitamente giudicata più faticosa dal Toledo, benché nella sua risposta all'imperatore egli finisse per riconoscerne la necessità, nell'ambito di una più generale e rigorosa politica fiscale. La magistratura istituzionalmente preposta a tale attività era chiaramente la Regia Camera della Sommaria.

Il 31 luglio 1540 la Sommaria aveva diramato a «Dohaniero, Arrendatore, Credentieri et guardiani» della Dogana di Napoli dettagliate istruzioni che affrontavano anche il problema dei danni al regio fisco, su cui il viceré Toledo si sarebbe poi soffermato nel 1546⁴⁰. I magistrati del tribunale fiscale parlavano di

Napolitani et altri forestieri fatti Napolitani tra li quali son alcuni che anco teneno poca facultà, che si fanno Cittadini et per vigore de loro civiltà et privilegio che teneno, veneno da fore ad questi tali de continuo diverse mercantie, et robe accomodate da mercanti forastieri et immettono fundico et extraeno come Napolitani⁴¹.

Si può comprendere perciò lo scetticismo di don Pedro de Toledo in merito alla repressione degli illeciti, a distanza di qualche anno da questa constatazione da parte della Sommaria. Del resto nel 1575 il problema si sarebbe posto ancora, più o meno negli stessi termini, soprattutto nelle dogane in Terra di Lavoro, in Terra d'Otranto e a Bari, dove i negozianti spesso - si sarebbe scritto - commettevano frodi

in pregiudizio de Regii diritti, facendosi diverse contrattazioni et estrazioni di mercanzie ed altre robe soggette a detti Regii diritti, così per infra come per extra Regnum, sotto nome di persone franche da detti diritti, essendo veramente dette mercanzie di persone soggette⁴².

⁴⁰ BNN, ms IV D 3.

⁴¹ Ivi, f. 114.

⁴² L. Giustiniani, *Nuova collezione*, cit., p. 44.

4. La politica della cittadinanza

Tale situazione provocò nel 1575 una forte presa di posizione del viceré, cardinale di Granvelle, che in data 10 giugno emanò una prammatica con la quale si stabilivano una serie di sanzioni nei confronti dei responsabili delle frodi, che contemplavano anche la perdita della cittadinanza e la confisca delle merci⁴³. Questa volta il riferimento alle diverse contrattazioni, oltre che alle estrazioni di merci, evidenziava come le frodi riguardassero un momento fondamentale del movimento commerciale in dogana. Era proprio sulle contrattazioni, come si è visto a proposito del sistema dei diritti doganali e delle gabelle, che il fisco regio poteva realizzare maggiori introiti.

Nel 1540 la Sommaria aveva rilevato che il nodo degli illeciti nelle dogane stava anche nel cattivo operato o nella complicità di alcuni ufficiali⁴⁴. Per questo motivo uno dei Presidenti della Camera e il Procuratore fiscale Pietro Masturzio furono incaricati di convocare gli ufficiali della Dogana al completo, per far luce sulle cause e i possibili rimedi delle frodi dei diritti regi⁴⁵. In proposito, la Sommaria chiedeva agli stessi ufficiali della Dogana “relationi in scriptis”, da redigere dopo regolari votazioni sulle soluzioni proposte. Era questo un sistema per vincolare il personale che operava in Dogana ad affrontare realmente il problema. La Sommaria aveva inoltre affidato al Procuratore fiscale anche un compito più repressivo. Ogni mese, questi doveva verificare l'applicazione delle istruzioni dettate dalla Sommaria e, ove non fossero osservate, comminare sanzioni agli ufficiali della Dogana, che potevano spingersi fino alla privazione dell'ufficio o del salario⁴⁶.

L'organo camerale si adoperò per far sì che i privilegi di cittadinanza napoletana non divenissero veicolo di una pericolosa dilatazione illecita dell'immunità fiscale, in una maggiore vigilanza sulla materia, al punto di sottrarre terreno ad altre istituzioni. Ciò accadde in particolare rispetto al Tribunale degli Eletti napoletani. Nel 1555 giunsero a Filippo II delle rimostranze della città di Napoli a proposito dell'operato della Sommaria, di cui si diceva:

Per suo privilegio se creano et fanno molti cittadini di detta città per lo che se fa quasi vacua la gratia et potestà concessa alla città predetta de creare cittadini o vero che vo-

⁴³ L. Giustiniani, *Nuova collezione*, cit., p. 44.

⁴⁴ BNN, ms IV D 3, f. 108.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Ivi, f. 118.

lendoli creare che non lo possa fare ne expedire privilegio se primo non sarà creato per detta città et per quella expedito privilegio di detta cittadinanza in forma consueta⁴⁷.

In queste parole, affidate al marchese di Pescara, latore a corte delle richieste della città, dal Tribunale degli Eletti, si coglie un'accresciuta egemonia da parte dell'organo camerale nel "creare" cittadini. Quello denunciato dagli Eletti era uno dei risultati del maggiore impegno che la Sommaria era stata chiamata a profondere negli anni quaranta in materia di privilegi, aldilà dell'effettiva riuscita dei suoi sforzi contro le frodi da questi favoriti.

Il richiamo alla grazia di concedere cittadinanze, confermata agli Eletti napoletani nel 1505⁴⁸, assume il senso di una rivendicazione politica. La città si sentiva delegittimata in un campo di valenza anche fortemente simbolica: quello della definizione di chi dovesse far parte della comunità cittadina. Non era più la città, per così dire, a definire se stessa. L'apparato burocratico centrale aveva progressivamente guadagnato un peso crescente in tale ambito.

Si contestava quindi il potere della Sommaria e, nello specifico, si chiedeva in sostanza di rovesciare i termini del rapporto che si era creato tra l'amministrazione cittadina e l'organo camerale in materia di cittadinanza. Secondo gli Eletti era la città che doveva decidere le cittadinanze, e la Sommaria doveva solo ratificarle spedendo il privilegio, ovvero emettondone il decreto di concessione. Oggettivamente era questo il tipo di rapporto istituzionale previsto tra Eletti e Sommaria, stando al decreto che il tribunale fiscale aveva emesso nel 1506 in merito all'osservanza delle franchigie dei napoletani. In tale documento la Regia Camera aveva registrato, in particolare, che i napoletani dovevano essere considerati franchi «per le gabelle e passi, per tutto ciò che da qualunque parte del Regno si fosse introdotto nella Città per la sua grascia»⁴⁹. Perché ciò fosse regolarmente osservato sul piano amministrativo, occorreva che i cittadini napoletani potessero mostrare, nei passi e nelle dogane del regno, la patente della Regia Camera e la fede degli Eletti⁵⁰.

⁴⁷ AGS, *Estado, Nápoles*, 1048, 68.

⁴⁸ B. Capasso, *Catalogo ragionato*, cit., Parte II, pp. 75 sgg.

⁴⁹ G. Grimaldi, *Istoria delle leggi e magistrati del Regno di Napoli*, tomo V, Napoli, Stamperia Simoniana, 1768, p. 176.

⁵⁰ *Ibid.*

4. La politica della cittadinanza

Il decreto in questione era quello citato anche da Michele Muscettola nel suo *Trattato del Governo della Fidelissima città di Napoli*, del 1671⁵¹. Questi, anche in virtù degli incarichi nel Seggio di Montagna, cita quel decreto secondo una precisa prospettiva politica e storiografica, che mirava ad un recupero quasi filologico di quanto aveva caratterizzato, nei secoli precedenti, l'autonomia municipale napoletana. In una fase come quella del secondo Seicento in cui, non senza polemiche si ripensava la natura dei privilegi della capitale, Muscettola mette l'erudizione al servizio della propria visione politica e svolge su questa base una lettura in chiave annonaria dei vantaggi dei napoletani. Non è questa l'unica linea interpretativa presente nel suo *Trattato*, ma è certo la prospettiva più efficace attraverso la quale Muscettola sottolinea la funzione dei privilegi di Napoli, collegandoli con le necessità della grande realtà urbana. Tra queste l'annona era fondamentale. Essa era misura del buon governo della città⁵². Le esenzioni per l'uso proprio dei cittadini napoletani e quelle sulle merci da utilizzare per la grascia della città non erano esattamente la stessa cosa, ma nella visione politica di Muscettola esse tendono a sovrapporsi e a far parte di un più vasto patrimonio della città. Non va dimenticato quanto il suo *Trattato* fosse anche un'operazione politica di ricostruzione o, per meglio dire, di riaffermazione dell'identità municipale. Tale visione era appartenuta anche in passate stagioni storiche e politiche agli Eletti cittadini⁵³.

Rivolgendosi al sovrano nel 1555, la città voleva difendere i propri specifici compiti di governo e la propria autonomia politica. Le prevaricazioni della Sommaria nel riconoscimento della cittadinanza napoletana venivano inquadrate dagli Eletti napoletani in un più generale attacco alle loro prerogative politiche e giurisdizionali, frutto delle concessioni dei sovrani passati, fino alle riconferme dei capitoli cittadini da parte di Carlo V⁵⁴. Del resto, nelle stesse rimostranze affidate al marchese di Pescara si evidenziava anche come fosse invalso l'uso da

⁵¹ BNE, Ms 6247.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Una lettura in chiave di affermazione dell'identità e della funzione politica degli Eletti cittadini viene suggerita in *Tra legislatori ed interpreti nella Napoli d'antico regime. Mostra bibliografica*, a cura di S. Bagnulo, A. Cernigliaro, M. R. Fortezza, M. G. Zinno, Napoli, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 1991, p. 91, proprio in virtù del loro contributo alla consolidazione del *ius speciale Regni*, nell'ambito «del disegno, diffuso a più livelli, di accorpate le varie e disperse fonti normative [...]», attestato in particolare dall'edizione dei Privilegi e dei Capitoli di Napoli da essi promossa nel 1543.

⁵⁴ *Privilegi et capitoli*, cit.

parte della Sommaria di spedire patenti, per ottenere le franchigie previste per la grascia cittadina, «senza che se li mostra la patente expedita per detti Eletti de detta città»⁵⁵. Il risentimento della città appariva in questa battuta ancora più evidente: la Sommaria era arrivata a invadere anche il nucleo dell'antica competenza annonaria municipale. Inoltre, il tribunale camerale, non solo aveva sottratto molto terreno alla capitale nel «creare» cittadini e nel ratificarne quindi le franchigie, ma addirittura prescindeva dalla produzione delle necessarie fedi degli Eletti che dovevano accompagnare le patenti da esso concesse.

La richiesta della città, di ricondurre il rapporto tra Sommaria ed Eletti entro i termini fissati dal decreto del 1506, appare forte nei toni, ma tardiva e quasi velleitaria. La denuncia rivolta alla corte restituisce implicitamente una consolidata pratica della Sommaria nella decisione e nella concessione di privilegi di cittadinanza napoletana. Bisogna però inquadrare il tentativo degli Eletti nel contesto della loro ripresa di iniziativa politica, cominciata dopo il vicereame di don Pedro de Toledo, con la missione del cardinale Seripando, inviato a corte nel 1554 con una serie di importanti petizioni.

La città tentò allora di organizzare la propria linea di reazione politica all'estensione della sfera d'influenza dell'apparato burocratico, cercando di ottenere dall'autorità sovrana la riaffermazione dei propri capitoli. Tra le grazie domandate a corte, ce n'era una particolarmente significativa, relativa ai procuratori e avvocati della città di Napoli:

Qualunque procuratore - si chiedeva - presumerà procurare che li capituli e privilegii de questa fidelissima città sia sospeso per doi mesi dal suo exercitio et paghe una onza per ogni volta procurerà contra detti capitoli⁵⁶.

Il contenuto delle petizioni municipali si spingeva anche oltre, ovvero ci si aspettava che il re:

se degna ampliare detta gratia non solo contra li procuratori, ma ancora contra li avvocati li quali presumevan avocare contra detti capitoli, con imponer pena che ipso jure

⁵⁵ AGS, *Estado, Nápoles*, 1048, 67.

⁵⁶ AGS, *Estado, Nápoles*, 1048, 63.

4. La politica della cittadinanza

se intendano privati de la civiltà, essendono cittadini di questa città, et che non possano più avocare ni li tribunali di questa città o forastieri che siano⁵⁷.

La durezza delle richieste mostra la volontà della parte cittadina di rinserrare le proprie fila. Richiamandosi al diritto di privarli della cittadinanza, già attribuitogli da Fernando il Cattolico⁵⁸, il Tribunale degli Eletti cerca di vincolare gli avvocati napoletani alla difesa dei capitoli cittadini. Ai procuratori si poteva sbarrare il passo con una penalità pecuniaria o una sospensione momentanea dall'ufficio, ma il vero problema erano gli avvocati. C'era l'intuizione che i pericoli per le prerogative e i privilegi della capitale potevano venire, in modo molto insidioso, proprio dai grandi tribunali come la Sommaria e il Sacro Regio Consiglio. La città poteva perdere molte cause che riguardassero i suoi privilegi. Nella seconda metà del Cinquecento a Napoli gradualmente crebbe il peso degli uomini di legge: l'avvocatura era una tappa importante e redditizia anche nel *curriculum* di esponenti del ministero togato⁵⁹.

Gli Eletti cercavano di far leva sull'appartenenza alla comunità cittadina degli avvocati in possesso della cittadinanza napoletana. Al sovrano si chiedeva di avallare il principio in base al quale per questa loro appartenenza essi non potevano in nessun caso ledere gli interessi cittadini. Dietro la linea tenuta dalla città, c'era evidentemente una concezione della cittadinanza intesa come appartenenza al corpo municipale e fedeltà agli statuti che ne definivano la dignità giuridica e istituzionale, in relazione agli altri corpi cittadini, alle magistrature e alla stessa autorità sovrana. Ma la realtà evidentemente era diversa. Proprio quel

⁵⁷ AGS, *Estado, Nápoles*, 1048, 63.

⁵⁸ BNE, Ms 6247.

⁵⁹ Esemplare in tal senso il caso del magistrato Giovanni Francesco De Ponte studiato da S. Zotta, *G. Francesco de Ponte. Il giurista politico*, Napoli, Jovene, 1987, pp. 63-71. Sugli sviluppi del ruolo del ministero togato e sulla dialettica degli *status* a Napoli, nella prima età moderna, esiste una lunga bibliografia, frutto di approfondite ricerche, maturate sulla scorta degli studi di Raffaele Ajello, di cui si citano in questa sede solo alcuni fra i titoli più significativi. Oltre agli studi di quest'ultimo, tra i quali, in particolare, *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel regno di Napoli*, Napoli, Jovene, 1961 e *Arcana juris. Diritto e politica nel Settecento italiano*, Napoli, Jovene, 1979, si vedano Cernigliaro, *Sovranità e feudo*, cit.; *Patriae leges*, cit.; P. L. Rovito, *Repubblica dei togati. Giuristi e società nella Napoli del Seicento. 1. Le garanzie giuridiche*, Napoli, Jovene, 1982; R. Pilati, *Officia principis. Politica e amministrazione a Napoli nel Cinquecento*, Napoli, Jovene, 1994; I. Ascione, *Il governo della prassi. L'esperienza ministeriale di Francesco D'Andrea*, Napoli, Jovene, 1994. Sull'operato e la vita di questo celebre magistrato napoletano si veda anche F. D'Andrea, *Avvertimenti ai nipoti*, a cura di I. Ascione, Napoli, Jovene, 1990.

voler ricomporre in modo così vincolante il corpo municipale dà l'idea di quanto terreno fosse stato perduto dalla città.

I procuratori e gli avvocati, che la città voleva indurre al rispetto dei propri capitoli, non coincidevano tuttavia con gli Avvocati ordinari e straordinari e con i Procuratori di Città. Coloro che ricoprivano questi incarichi facevano parte stabilmente della struttura istituzionale municipale. Le loro nomine venivano effettuate dagli Eletti e approvate dal viceré. Bartolomeo Capasso, ripercorrendo le vicende e le caratteristiche, precisa che gli Avvocati ordinari erano due dal 1522, uno *scientia et aetate gravis* e l'altro più giovane; poi divennero sei negli anni successivi, sebbene nel 1568 sarebbero stati riportati al numero di quattro e tali sarebbero rimasti fino al 1587⁶⁰. Si trattava dunque di un gruppo molto circoscritto tra gli avvocati che animavano il foro napoletano, al quale era demandata l'assistenza legale della capitale. Avvocati e procuratori ordinari ricevevano regolare stipendio dagli Eletti napoletani per curare le cause in cui la città era coinvolta, su cui dovevano fare relazioni tutti i mesi. Non è plausibile, di conseguenza, che l'esercizio dell'avvocatura contro i capitoli cittadini fosse contestato dagli Eletti proprio a questi. Essi, inoltre, avevano un motivo specifico che li vincolava in partenza ai capitoli della città. Era pure loro compito, infatti, prestare consulenza nel momento dell'elaborazione delle grazie che la città chiedeva al sovrano in cambio della votazione del donativo, nel corso dei Parlamenti generali⁶¹.

Gli Avvocati straordinari di Città, con funzioni analoghe a quelle degli ordinari, non rispondevano a un numero preciso, che comunque si sarebbe mantenuto alto, specialmente nella seconda metà del Cinquecento⁶². Il loro operato costituiva in qualche modo un'estensione di quello degli Avvocati ordinari, che disponevano così di un sostegno coadiuvante. Data la loro abbondanza, è lecito pensare che gli Avvocati straordinari potessero creare agli Eletti problemi di controllo e di indirizzo politico del loro mandato. Ma è anche da escludersi, in ogni caso, che gli Avvocati straordinari fossero i possibili destinatari dei provvedimenti invocati dagli Eletti napoletani nelle loro petizioni a corte del 1555. Lo stesso

⁶⁰ B. Capasso, *Catalogo ragionato*, cit., Parte II, pp. 30 sgg.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Ivi, p. 31.

4. La politica della cittadinanza

si può affermare per i Procuratori di Città, anch'essi tutto sommato sufficientemente vincolati, nello svolgimento del loro ufficio, alla capitale e ai suoi capitoli⁶³.

Gli Eletti, nel 1555, parlavano di avvocati tanto napoletani quanto forestieri: si rivolgevano dunque a tutti coloro che esercitavano la libera professione in città. Chiedendo che in caso di «attuazione» contro i capitoli della capitale fosse loro impedito di continuare a praticare in tutti i tribunali della città, gli Eletti napoletani dimostravano di vedere le magistrature centrali quali la Sommaria, il Sacro Regio Consiglio o la Vicaria come una specificità della capitale. Nella visione degli Eletti queste istituzioni, prima che organi con giurisdizione su tutto il regno, rappresentavano le più significative realtà istituzionali di Napoli.

Nella difesa dei privilegi della capitale, da parte della sua amministrazione municipale, si era radicata una concezione che assimilava il *corpus* delle grazie e dei capitoli concessi dai sovrani agli altri tipi di legislazione. Il mancato rispetto dei capitoli della città doveva perciò prevedere automatiche sanzioni. Ciò è efficacemente reso dall'espressione impiegata nel testo del 1555, a proposito della pena invocata per gli avvocati in possesso di cittadinanza napoletana: essi dovevano esserne privati *ipso iure*. Gli Eletti cercavano di utilizzare la cittadinanza come una leva per conseguire un'effettiva fedeltà, per quanto minima, al nucleo basilare dell'identità storica e politica di Napoli, rappresentata appunto dai suoi capitoli.

Specie negli anni cinquanta del XVI secolo, la città si sforzò di recuperare consenso e iniziativa politica nei rapporti con la corte. Ma dopo qualche anno, nel 1561, l'autonomia municipale napoletana avrebbe registrato una significativa sconfitta. Fu allora istituito il Grassiere, la figura già ricordata nel secondo capitolo, che in qualità di diretta emanazione del sovrano si collocava ai vertici dell'amministrazione municipale per occuparsi delle questioni dell'annona. Tale figura, in seguito, allargò molto il proprio peso politico in città.

La città aveva dovuto subire, anche dopo il vicereame di don Pedro de Toledo, numerose deroghe ai propri privilegi e alle sue consuetudini. Tra le più eclatanti sono da annoverare le autorizzazioni alla tortura «per processo informativo» dei napoletani⁶⁴ - che per privilegio avrebbero dovuto esserne esclusi - concesse più di una volta nel corso degli anni cinquanta. Nel 1566 gli Eletti dovranno for-

⁶³ B. Capasso, *Catalogo ragionato*, cit., Parte II, p. 33.

⁶⁴ Ivi, pp. 75 sgg.

malizzare una richiesta di garanzie in tema di tortura, chiedendo a Filippo II di decidere una precisa normativa che fissasse

los casos en que se ha de usar del mandato regio para dar tortura a los napolitanos por proceso informativo sin dexarlo a arbitrio de los juezes pues quando son apasionados facilmente lo interpretan a su voluntad⁶⁵.

Circolava dunque timore e ostilità nei confronti delle magistrature centrali e del loro accresciuto potere rispetto ai privilegi della capitale. Sarebbe stato utile per la città avere almeno gli avvocati napoletani effettivamente dalla propria parte, nella conduzione delle cause che la riguardavano.

Nel 1554 la capitale del regno ricevette un altro smacco rispetto all'osservanza dei propri privilegi. In una «Capitulation y concordia entre el Principe Andrea Doria y Marco Antonio Doria»⁶⁶ non era stato presente il Notaio di Città, il cui intervento in tutti i contratti stipulati in città era stato previsto dai privilegi di Napoli sin dal 1528⁶⁷. A proposito di Juan de Rojas, il notaio subentrato, era stato scritto in quell'occasione che la sua presenza dovesse valere

ni mas ni menos que se fuesse de notario ciudadano de Napoles, porque para lo susodicho si necessario es, el dicho Senor Cardinal da poder bastante al dicho Rojas en virtud de la autoridad que tiene de Su Magestad⁶⁸.

Data l'importanza dei contraenti, il notaio si poteva appellare all'autorità conferita direttamente dal sovrano al cardinale di cui si trovava al servizio. C'era dunque una sottintesa affermazione della indiscutibile preminenza del diritto regio sui privilegi della città, anch'essi peraltro diretta emanazione dell'autorità sovrana. Ancora una volta i capitoli della città risultavano forzati e, nello specifico, la cittadinanza napoletana, quale titolo discriminante nell'adempimento di un importante atto notarile, relativizzata.

Nel giugno del 1566 il *Consejo de Italia* e Filippo II dovevano ancora occuparsi della questione degli uffici e dei benefici riservati ai «naturales» del regno.

⁶⁵ AGS, *Secretarías Provinciales, Nápoles*, 1-15, f. 1.

⁶⁶ AGS, *Estado, Nápoles*, 1047, 114 (17 settembre 1554).

⁶⁷ B. Capasso, *Catalogo ragionato*, cit., Parte I, p. 147.

⁶⁸ AGS, *Estado, Nápoles*, 1047, 114.

4. La politica della cittadinanza

Alla regolazione della spinosa materia non era bastata la Prammatica *De officiorum provvisione* del 1550. Il viceré duca di Alcalà aveva sollecitato il *despacho* delle grazie domandate al sovrano dalla capitale e dal regno di Napoli, nel Parlamento tenutosi l'11 settembre 1564, comprendenti la richiesta di elevare da dieci a quindici anni il periodo di residenza stabile nel regno, necessario per essere riconosciuto «natural» e concorrere all'assegnazione degli uffici⁶⁹.

Su questo punto il re aveva confermato nel 1560 il termine di dieci anni, ma la città di Napoli e il regno lamentarono nel 1563 il fatto che in virtù di questa condizione «se incluyen mucha diversidad de gentes, que por indirecto vernian a gozar de lo mismo que los antiguos y verdaderos regniculos»⁷⁰. Il regno esprimeva un disagio per la progressiva penetrazione di non regnicoli negli incarichi e nei benefici. Le proporzioni stabilite nel 1550 nell'assegnazione di uffici e benefici (quasi sempre, come si è detto, riservati per due terzi ai napoletani e ai regnicoli) evidentemente non parevano sufficienti. Nell'agosto del 1563 Filippo II, in merito al cambiamento della normativa sugli uffici del 1560, convenne con il giudizio negativo espresso dal *Consejo de Italia*. Questo organo però, nonostante il parere favorevole del viceré Alcalà, consigliò di rispondere alle richieste pervenute da Napoli che «desseando Vuestra Magestad el acresentamiento y grandeza de aquel Reyno no le ha parescido de innovar en esto cosa alcuna»⁷¹.

Era importante, per la corte, mantenere l'apertura dei canali di quella circolazione di funzionari su scala imperiale⁷². Rivedere in senso ancora più vantaggioso per i «naturales» del regno di Napoli le norme per l'assegnazione di uffici avrebbe significato ostacolare le decisioni sovrane relative alla mobilità dei funzionari. Nel 1564 l'iniziativa del Parlamento generale del regno si fece più prudente e la generica rimostranza sui maggiori progressi dei non regnicoli nell'acquisizione di uffici si concretizzò, appunto, nella proposta di elevare il numero degli anni di residenza stabile previsti per divenire cittadini napoletani o delle altre città demaniali e avere, in tal modo, accesso agli uffici come oriundi del regno. Il viceré Alcalà fornì il suo appoggio anche in quel secondo tentativo, ma la decisione

⁶⁹ AGS, *Secretarías Provinciales, Nápoles*, 1-15.

⁷⁰ AGS, *Secretarías Provinciales, Nápoles*, 1-41, f. 2r.

⁷¹ AGS, *Secretarías Provinciales, Nápoles*, 1-41, f. 2r.

⁷² Sull'avvicendamento delle carriere e sui percorsi di mobilità professionale, nelle diverse province dell'impero, aveva richiamato l'attenzione Federico Chabod in numerosi saggi e in particolare in *Legislazione e amministrazione del Milanese*, Milano 1961, ora in Id., *Storia di Milano nell'epoca di Carlo V*, Torino, Einaudi, 1971, pp. 412-442.

di Filippo II, nel 1566, fu ancora negativa. In questo caso il parere del *Consejo de Italia*, che era servito come base della decisione sovrana, fu ancora più netto rispetto al 1563: non conveniva elevare il canonico periodo di dieci anni perché

por indirecto se vendria a impedir que Vuestra Magestad no pudiese servir en aquel Reino de las personas que a su servicio conviniessen, mayormente en este tiempo que anda lo de la religion y tumultos de aquella ciudad, como Vuestra Magestad save, en que aun convendria plantar alli de nuevo personas de otra partes⁷³.

In sostanza la possibilità di determinare l'assetto degli uffici del regno, attraverso le persone ritenute più utili al servizio imperiale, veniva ritenuto dal *Consejo* ancora più irrinunciabile, in seguito alla diffidenza politica nei confronti della provincia napoletana suscitata dalle nuove agitazioni contro l'introduzione dell'Inquisizione secondo la modalità spagnola, verificatesi a Napoli nel 1564. Cercare di rendere la cittadinanza napoletana e quella delle altre città demaniali una frontiera meno aperta alla penetrazione dei non regnicoli si prospettava perciò come un'impresa alquanto ardua per gli Eletti napoletani e il regno di Napoli.

È in questo contesto di pressione e di politica guardinga da parte della corona, nei confronti del regno di Napoli, che bisogna collocare la crescita di controllo e di competenza amministrativa sui privilegi di cittadinanza napoletana, maturata dalla Regia Camera della Sommaria ai danni degli Eletti napoletani. Dal punto di vista della cultura di governo si possono riscontrare, dagli anni cinquanta del Cinquecento in poi, sensibilità e prudenza costanti da parte di Filippo II, del *Consejo de Italia* e dei viceré, rispetto agli equilibri politici garantiti dai privilegi posseduti dalla città di Napoli. Ciò non significa tuttavia che la corona rinunciassero a operare una serie di forzature ritenute inevitabili per gli interessi imperiali, o politicamente vantaggiose.

Bartolommeo Capasso parla di contestazioni da parte del regio fisco all'autorità degli Eletti napoletani nel concedere la cittadinanza napoletana; ma smentisce quanto sostenuto da alcuni trattatisti secenteschi, come il Rocco e il Tassone, a proposito dell'abrogazione di tale autorità da parte della Regia Camera della Sommaria⁷⁴. Citando invece un'opera di Annibale Moles, importante magistrato del tribunale camerale nel secondo Cinquecento, Capasso afferma che in real-

⁷³ AGS, *Secretarías Provinciales, Nápoles*, 1-15.

⁷⁴ B. Capasso, *Catalogo ragionato*, cit., Parte II, p. 77.

4. La politica della cittadinanza

tà, nel 1572, il conflitto si espresse nella verifica, da parte della Sommaria, della legittimità della facoltà degli Eletti di «far fede sulla cittadinanza napoletana»⁷⁵.

Come si è visto in precedenza, le fedi degli Eletti erano un punto fermo, a livello normativo, almeno dal 1506, anno in cui la stessa Sommaria ne prese atto con un suo decreto. Il conflitto tra le due istituzioni però c'era e aveva registrato una recrudescenza negli anni cinquanta del Cinquecento. L'insorgenza di tale conflitto non va però collocata nei decenni del secondo Cinquecento, come lascia intendere Capasso: esso era insito *in nuce* nella doppia certificazione del Tribunale degli Eletti e della Sommaria necessaria ai privilegiati napoletani per godere delle loro esenzioni fiscali.

Nel 1634 venne dato alle stampe *Il Forastiero*, l'opera più importante di Giulio Cesare Capaccio, profondo conoscitore della realtà napoletana tra la fine del Cinquecento e i primi del Seicento⁷⁶. L'autore fu anche Segretario della città dal 1601 al 1613⁷⁷. Il volume è impostato sulla formula letteraria del dialogo tra un Cittadino napoletano e un Forestiero. Il primo illustra al secondo storia e costumi di Napoli e soffermandosi sui compiti degli Eletti dice, tra l'altro:

hanno autorità di far cittadinanze, cioè di aggregare per cittadini Napolitani i forastieri, ch'havaranno alcuni anni habitato. E se bene di quest'autorità si è fatta padrona la Camara, tutta volta havrà il suo intento la città quando sarà chi difende le sue ragioni, perché all'ultimo il Re fa giustizia a tutti. Ma è mala faccenda cominciare a perdere, perché a poco a poco si va deteriorando, e il negotio sta a chi va e chi viene⁷⁸.

Capaccio conferma il consumato sopravvento della Sommaria ma, nello stesso tempo, attesta l'esistenza di una dimensione conflittuale ancora in atto tra città e Sommaria. Se ne deduce che, nel corso del Cinquecento, non erano state radicalmente ridefinite le competenze, in materia di cittadinanza, come era accaduto, ad esempio, nel campo dell'annona cittadina con l'istituzione del Grassiere. Capaccio esprime fiducia nel ruolo della giustizia sovrana per la salvaguardia dei privilegi e delle attribuzioni della capitale, ma sottolinea quanto fosse difficile per

⁷⁵ B. Capasso, *Catalogo ragionato*, cit., Parte II, p. 77.

⁷⁶ G. C. Capaccio, *Il Forastiero. Dialogi*, Napoli, per Gio. Domenico Roncagliolo, 1634. Per le citazioni da questa opera è stata utilizzata l'edizione curata da F. Strazzullo, Napoli, Franco Di Mauro Editore, 1993.

⁷⁷ B. Capasso, *Catalogo ragionato*, cit., Parte II, p. 344.

⁷⁸ G. C. Capaccio, *Il Forastiero*, cit., p. 650.

gli Eletti recuperare il terreno perduto, che in materia di cittadinanza, come si è mostrato sopra, era stato strappato dalla Sommaria sin dai primi anni cinquanta del Cinquecento. Le sue preoccupazioni vengono confermate da una successiva battuta con la quale il Cittadino aggiunge al Forestiero: «Eran soliti detti Eletti far le patenti per uso e privilegi, che se havessero saputo mantenere, sarebbero padroni di ogni cosa»⁷⁹.

Sebbene non venga specificato nelle parole del Cittadino il contenuto delle patenti in questione, il giudizio assume il senso di una critica della progressiva perdita di capacità politica degli Eletti di difendere le loro prerogative e le loro funzioni istituzionali. La certificazione dello *status* privilegiato dei napoletani era uno dei settori in cui lo svantaggio, rispetto alla Sommaria, si era caricato, nel corso del Cinquecento, anche di risvolti simbolici. «Creare» cittadini o certificarne la condizione significava essere depositari dell'identità storica e politica della città.

Sulla scorta delle considerazioni di Capaccio, si potrebbe vedere questa difficoltà degli Eletti napoletani anche alla luce di una scarsa capacità di rappresentare in modo unitario il corpo cittadino. La difesa dei privilegi di Napoli da parte degli Eletti, che pure si intensificò in alcuni passaggi della storia cittadina del secondo Cinquecento, a cominciare dal dopo Toledo, non poggiò su una vera autorappresentazione della capitale come di un corpo unico, al di sopra di altri corpi sociali o istituzionali. Non accadeva, ad esempio quanto si verificava, sempre nella seconda parte del Cinquecento, in altre città capitali in cui le rappresentanze municipali si trovavano a difendere o a ribadire i privilegi cittadini nei confronti del potere centrale, in virtù di un'immagine unitaria della città, intesa appunto come corpo cittadino. Era il caso di Parigi, dove la città intesa come corpo civico unitario, nel 1588 e nel 1591 fu alla base dell'attività della *Sainte Ligue*⁸⁰. Era il caso di Torino, in cui lo sforzo di costruzione della capitale ducale creava significative frizioni con il Municipio⁸¹.

A Napoli, la rappresentazione della città permaneva condizionata dalla forza semantica della suddivisione in due grandi raggruppamenti: quello della nobiltà distribuita nei cinque Seggi di Nido, Capuana, Porto, Montagna e Portanova, ossia i «Cavalieri», e il resto della città rappresentata dal Seggio del Popolo, ovvero i

⁷⁹ G. C. Capaccio, *Il Forastiero*, cit., p. 652.

⁸⁰ E. Barnavi, R. Descimon, *La Sainte Ligue, le Juge et la Potence*, Paris, Hachette, 1985.

⁸¹ S. Cerutti, *Mestieri et privilegi*, cit.

«Cittadini». Il Tribunale degli Eletti, che corrispondeva alla struttura del governo municipale espressa dai Seggi nobili e da quello del Popolo, non comprendeva gli altri segmenti esistenti del corpo cittadino come la nobiltà «fuori piazza», cioè esclusa dai Seggi nobili. Non trovava un'espressione istituzionale all'interno del reggimento urbano neppure la cosiddetta «plebe», nella quale le analisi di scrittori e trattatisti coevi vedevano l'anticamera della marginalità oppure la «feccia della repubblica»⁸², ma che in realtà comprendeva ampi strati sociali che andavano dai poveri agli uomini di fatica ai settori artigiani⁸³. Le uniche due aree di appartenenza, che trovavano una piena forma istituzionale erano appunto la nobiltà di Seggio, formata dalle più antiche casate dell'aristocrazia napoletana e il Popolo, costituito dal mondo delle professioni, dai magistrati, dai mercanti, dai membri di alcune delle arti più prestigiose riconosciute nelle corporazioni. In queste due grandi aree dovevano cercare di convergere gli altri gruppi in cui era divisibile la società cittadina, per essere realmente partecipi degli oneri e degli onori del reggimento urbano. Nel caso dei nobili «fuori piazza» gli accessi ai Seggi furono praticamente sbarrati nella seconda metà del Cinquecento. Per quanto riguarda la plebe, non la si può neanche vedere come un segmento sociale omogeneo alla stregua della nobiltà «fuori piazza»: come dicevano i trattatisti dell'epoca, essa non aveva «corpo di per se»⁸⁴. Sebbene all'estremo opposto della scala sociale, come i «fuori piazza», i cosiddetti plebei dovevano cercare di raggiungere un altro raggruppamento sociale, quello del Popolo, storicamente e istituzionalmente definito⁸⁵, per prendere corpo appunto, ed essere realmente partecipi alle vicende del governo urbano per ciò che concerneva prerogative e compiti della Piazza popolare. Quando si doveva eleggere l'Eletto popolare, i capitani delle ottine dovevano raggiungere tutti i capifamiglia, dai quali sarebbero stati espressi i cinquantotto procuratori che dovevano procedere all'elezione⁸⁶. In quella cir-

⁸² G. C. Capaccio, *Il Forastiero*, p. 784. Sulla pregnanza di queste categorie di ascendenza romana, nella riflessione di Machiavelli sulla *civitas*, si sofferma E. Fasano Guarini, *Machiavelli and the crisis of the Italian republics*, in *Machiavelli and republicanism*, edited by G. Bock, Q. Skinner, M. Viroli, Cambridge, Cambridge University Press, 1987, pp. 19-40.

⁸³ C. F. Riaco, *Il giudizio di Napoli. Discorso del passato contagio, rassomigliato al Giudicio Universale*, Perugia, per Pietro di Tomaso, 1658, p. 234.

⁸⁴ F. Imperato, *Discorso politico intorno al regimento delle piazze della città di Napoli*, Napoli, Felice Stigliola, 1604, p. 56.

⁸⁵ M. Schipa, *Il Popolo di Napoli dal 1445 al 1522*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», XXXIV, 1909, pp. 292-348; 461-497; 672-706.

⁸⁶ B. Capasso, *Catalogo ragionato*, cit., Parte II, pp. 3 sgg.

costanza veniva a cadere di fatto la distinzione tra Popolo e plebe compiuta dalla trattatistica, dal momento che il capofamiglia umile artigiano veniva coinvolto nella selezione dei procuratori, alla stregua del capofamiglia notaio. Gli scrittori napoletani, come il Capaccio, coglievano tuttavia la sostanza delle cose poiché, solo attraverso un percorso di mobilità sociale che guadagnasse posizioni nella scala sociale fino a raggiungere i primi gradini del Popolo, i plebei meno svantaggiati avrebbero incrementato le loro possibilità, o quelle dei loro figli, nel ricevere un incarico, come ad esempio il capodieci, un coadiutore del capitano dell'ottina. Agli stessi livelli più bassi della scala sociale cittadina funzionavano meccanismi di distinzione che conferivano ad alcuni cittadini piuttosto che ad altri maggiore prestigio e più mezzi per ricoprire un incarico sebbene di infimo ordine.

Le due categorie di cavalieri e cittadini insomma non erano di per sé rappresentative della città nel suo complesso, ma sul piano della rappresentanza ufficiale della città o nel linguaggio delle corrispondenze tra viceré e corte, esse esprimevano la capitale in quanto municipio. L'immagine unitaria della città era data da un binomio che, per molti versi, era anche una coppia di opposti. Basterebbe far riferimento a tutta la conflittualità tra Seggi nobili e Seggio popolare nel corso del Cinquecento⁸⁷. Un caso interessante, che dimostra come tale conflittualità pervadesse la vita politica della comunità urbana, è rappresentato dal governo della più importante istituzione assistenziale cittadina, la Casa Santa dell'Annunziata⁸⁸. Nei primi anni settanta del Cinquecento giunsero a Madrid alcune relazioni in cui si ridefinivano e si consolidavano le procedure a cui dovevano attenersi i suoi vertici⁸⁹. Da quei testi risulta come l'amministrazione dell'ente prevedesse una dettagliata suddivisione di compiti tra Mastro nobile e Mastri cittadini: nel 1572 si erano dovuti ricomporre i contrasti sorti nel rispetto e nell'interpretazione delle prerogative dell'uno e degli altri. In un'istituzione molto prestigiosa per Napoli, in possesso di numerosi privilegi, primo fra i quali la completa esenzione dai pagamenti fiscali in tutto il regno, il corpo municipale che la governava figurava ancora diviso in nobili, termine assimilabile naturalmente a quello di cavalieri, e cittadini.

La stessa concessione della cittadinanza napoletana, per ciò che risulta dagli *Acta Civilitatis* della Regia Camera della Sommaria, veniva effettuata secondo

⁸⁷ M. Schipa, *Il Popolo di Napoli*, cit.

⁸⁸ G. B. D'Addosio, *Origini, vicende storiche e progressi della real Santa Casa dell'Annunziata di Napoli*, Napoli, Antonio Cons, 1883.

⁸⁹ AHN, *Estado*, 1409.

4. La politica della cittadinanza

due procedure distinte. In un caso, sulla base di una fede degli Eletti attestante l'appartenenza ad uno dei Seggi nobili, la Sommaria decretava il rilascio della patente di cittadino napoletano per ottenere le franchigie previste. Nell'altro caso la Sommaria emetteva un decreto di concessione della patente di cittadino napoletano valido per tutti gli altri richiedenti che non fossero nobili di Seggio. Dal punto di vista della concezione del privilegio, ciò rientra nella normale dinamica della distinzione aristocratica di antico regime, che nella nobiltà napoletana del Cinquecento, come del resto in altri contesti urbani italiani, poggiava le basi anche su un forte modello ideologico di autorappresentazione⁹⁰. È legittimo però affermare che il doppio canale di concessione della cittadinanza napoletana si riflettesse in una visione scissa della condizione di cittadino napoletano, con una conseguente debolezza dell'ideologia municipale nella concezione unitaria dell'appartenenza alla comunità cittadina. La ricerca condotta ha evidenziato come, a fronte di una difesa costante dei privilegi della capitale, nel corso di tutta la metà del XVI secolo, non esistesse un forte modello ideologico di cittadinanza napoletana⁹¹. Dicendo questo, non si vuole sostenere che il possesso della cittadinanza non costituisse un elemento reale di distinzione anche sul piano dell'autopercezione di coloro che l'avevano ottenuta. Nel caso napoletano le divisioni sociali e istituzionali, caratterizzanti l'organizzazione in Seggi, ostacolavano fortemente un'ideologia unitaria della cittadinanza napoletana, a prescindere dall'appartenenza alla nobiltà o al resto della società. Andrebbe posto, ad esempio, anche il problema dei rapporti spesso assai contrastati tra i diversi Seggi aristocratici, per capire meglio con quale concezione della cittadinanza essi «creassero» cittadini napoletani. Purtroppo è impossibile studiare la produzione di cittadinanze del Tribunale degli Eletti, data la distruzione di gran parte dell'Archivio Municipale. In proposito però alcune veloci note di Bartolomeo Capasso, che aveva potuto vedere anche le cittadinanze concesse dagli Eletti, consentono almeno di ricavare un'impressione⁹². È plausibile pensare che l'uso delle concessioni della cittadinanza napoletana in virtù dei privilegi di grazia, in

⁹⁰ Muto, «*I Segni d'Honore*», cit.

⁹¹ Non è stato rinvenuto finora un trattato specificamente dedicato a questo tema nel Cinquecento o nel Seicento. Nella trattatistica giuridica seicentesca la cittadinanza napoletana è inserita in un insieme di materie che riguardano anche privilegi di altra natura.

⁹² B. Capasso, *Catalogo ragionato*, cit., Parte II, pp. 75 sgg. Nel suo prezioso lavoro sui fondi dell'Archivio Storico Municipale di Napoli, purtroppo, questo studioso non ha lasciato trascrizioni di cittadinanze rilasciate dagli Eletti.

cui non erano previsti i requisiti del domicilio o del matrimonio con una napoletana, rispondesse a criteri di alleanza o di clientele da parte di ciascun Seggio. Ogni Seggio, probabilmente, faceva la sua specifica politica della cittadinanza, in base a una concezione diversa degli interessi municipali rispetto agli altri Seggi⁹³. All'interno della compagine aristocratica dell'amministrazione municipale, i Seggi costituivano entità distinte per le quali non sarebbero del tutto inadeguate le categorie di fazioni o di consorterie⁹⁴. Il confronto o la lotta politica creavano contrapposizioni tra gli stessi Seggi aristocratici, oltre che tra questi e quello popolare⁹⁵. I Seggi napoletani nel Cinquecento in ogni caso non vivevano soltanto la dimensione della fazione o del gruppo serrato; essi ebbero un ruolo centrale nel Parlamento generale del regno, dove svolsero di fatto un ruolo di rappresentanza degli interessi politici di tutto il regno nei confronti della monarchia spagnola. In questo modo Napoli realizzava pienamente la sua funzione di città capitale. I Seggi, inoltre, partecipavano direttamente alla gestione politica della città, attraverso nomine di loro esclusiva competenza⁹⁶. In uno degli spazi più nevralgici di

⁹³ B. Capasso, *Catalogo ragionato*, cit., Parte II, p. 78.

⁹⁴ L'aggregazione della nobiltà in consorterie e fazioni ha caratterizzato gli scenari politici di altri contesti urbani in Italia, tra Medioevo e prima età moderna. I casi in cui il modello di aggregazione della nobiltà richiama più distintamente la situazione napoletana sono gli alberghi genovesi e i monti senesi. Sul sistema genovese si vedano C. Bitossi, *Famiglie e fazioni a Genova 1576-1657*, in «Miscellanea storica ligure», XII, 1980, pp. 59-135; R. Savelli, *La repubblica oligarchica. Legislazione, istituzioni e ceti a Genova nel Cinquecento*, Milano, Giuffrè, 1981; E. Grendi, *La repubblica aristocratica dei Genovesi. Politica, carità e commercio fra Cinque e Seicento*, Bologna, Il Mulino, 1987, in particolare pp. 49-138. Per il caso senese si rimanda a D. Marrara, *Riseduti e nobiltà. Profilo storico-istituzionale di un'oligarchia toscana nei secoli XVI-XVIII*, Pisa, Pacini, 1976; A. K. Isaacs, *Popolo e monti nella Siena del primo Cinquecento*, in «Rivista storica italiana», LXXXII, 1970, pp. 49-55. Riferimenti ai monti senesi si trovano anche in A. Savelli, «Una distinta divisione in più squadre del popolo senese»: le contrade di Siena in età moderna, in «Ricerche storiche», 2-3, 2002, pp. 281-327.

⁹⁵ È quanto si deduce dalle osservazioni e dai riferimenti di B. Capasso, *Catalogo ragionato*, cit., Parte II, pp. 78-80, rispetto alle competenze degli Eletti e dei Seggi in materia di cittadinanza, fino ai primi del Settecento.

⁹⁶ G. Muto, *Interessi cetuali e rappresentanza politica: i «seggi» e il patriziato napoletano nella prima metà del Cinquecento*, in *L'Italia di Carlo V. Guerra, religione e politica nel primo Cinquecento*, a cura di F. Cantù e M. A. Visceglia, Roma, Viella, 2003, p. 621. Sul tema dei Seggi nelle realtà urbane del Mezzogiorno continentale, Id., *Immagine e identità dei patrizi cittadini del Mezzogiorno nella prima età moderna*, in *El reino de Nápoles y la monarquía de España. Entre agregación y conquista (1485-1535)*, eds. G. Galasso, C. J. Hernando Sanchez, Roma, Real Academia de España en Roma, 2004, pp. 362-378.

4. La politica della cittadinanza

contrattazione con la corte, come quello già citato della definizione delle proporzioni riservate ai regnicoli negli uffici del regno, i Seggi profusero molte energie tra gli anni cinquanta e sessanta del Cinquecento. Il problema che si poneva sempre, quando veniva affrontata tale questione, era quello di difendere la definizione giuridica di napoletani e regnicoli e di conseguire la costante osservanza delle proporzioni di assegnazione degli uffici a essi riservate. La contrattualità politica della capitale finiva dunque per non concentrarsi sulla sola definizione giuridica del napoletano. Ecco allora un altro motivo di debolezza del modello municipale di cittadinanza napoletana. In virtù di queste considerazioni si può comprendere meglio come il potere sovrano avesse più gioco nei tentativi di forzare i privilegi della capitale del regno. Nel secondo Cinquecento non mancarono episodi in tal senso, tanto sul piano giuridico quanto su quello politico, proprio in merito al privilegio di cittadinanza napoletana.

I viceré, il Consiglio Collaterale, il *Consejo de Italia* e lo stesso Filippo II, in misura diversa, intrapresero alcuni tentativi di forzare i termini giuridici e i vantaggi dello *status* di cittadino napoletano. La leva che fu utilizzata a tal fine dal governo spagnolo fu la preoccupazione che suscitava la crescita di Napoli, espressa a partire dagli anni sessanta del Cinquecento. La diffidenza delle istituzioni nei confronti di una realtà urbana in forte e continua espansione veicolava in modo più congeniale un approccio risoluto ai privilegi di Napoli, sul piano della contrattualità con gli Eletti cittadini. Nel 1560, in seguito all'attenzione richiesta dall'Alcalá alla questione della crescita urbana, una delle ipotesi circolanti era quella di congelare l'acquisizione dei privilegi e delle esenzioni fiscali spettanti ai cittadini napoletani per coloro che, da quel momento, si fossero trasferiti nella capitale⁹⁷. Tale soluzione suscitò innanzitutto le remore di Filippo II, consapevole che si sarebbe scelta una contrapposizione frontale al privilegio posseduto da Napoli «de poder hazer ciudadanos los estrangeros»⁹⁸. Il blocco dei privilegi non fu attuato, ma la possibilità paventata nel 1560 fece emergere i primi elementi di un'operazione perseguita, dall'amministrazione spagnola, fino alla fine degli anni settanta del Cinquecento: scindere il conseguimento e la fruizione del privilegio di cittadinanza dal contesto territoriale che lo rendeva possibile e lo legittimava. Nel 1564 il *Consejo de Italia*, recependo nuove sollecitazioni del viceré Alcalá, suggeriva al sovrano di rimettere alla valutazione del viceré di Napoli la proposta

⁹⁷ AGS, *Secretarías Provinciales, Nápoles*, 1-113, f. 1r.

⁹⁸ AGS, *Secretarías Provinciales, Nápoles*, 1-114, ff. 1r-2.

di restringere i privilegi e le esenzioni dei napoletani «solamente al pueblo que esta dentro de los muros viejos y no al que ha crecido desde el tiempo de Don Pedro de Toledo aca»⁹⁹.

Per attuare questa soluzione il *Consejo* riteneva necessario tornare a ripristinare la cinta muraria della città nelle parti in cui fosse risultata danneggiata. Ciò dimostra peraltro la difficoltà di immaginare le mura tolediane come reale elemento di definizione fisica della città intesa come *urbs*¹⁰⁰. È perciò piuttosto interessante che il *Consejo de Italia*, a distanza di circa un ventennio dal loro completamento, pensasse di riutilizzare le mura del Toledo come uno strumento per delimitare anche la città nella sua accezione di *civitas*, al fine di ricondurre l'area che produceva e sostanzava sul piano giuridico il privilegio di cittadinanza napoletana alla comunità urbana *intra muros*. In una formula diversa rispetto al 1560, si era ripetuto il tentativo di modificare lo stretto rapporto intercorrente tra l'area territoriale di appartenenza dei privilegiati e la validità dei privilegi come statuto personale. In quel modo gli immigrati che avevano difficoltà a stabilirsi entro la cerchia delle mura sarebbero stati esclusi dai meccanismi dell'acquisizione della cittadinanza napoletana. Si trattava di un'idea radicale, originata dalla consapevolezza della scarsa o inesistente incisività delle mura come reale diaframma entro il territorio urbano. Secondo i canoni di una cultura del governo urbano più vicina alla visione militare della città, questa ipotesi del *Consejo de Italia* prefigurava l'idea di spezzare la metropoli, marginalizzando le aree esterne alle mura, investite da un crescente sviluppo edilizio¹⁰¹. Era come se ci fosse l'intento di calare dall'alto la definizione di un corpo della città già molto lontano dalla realtà urbanistica e politica napoletana della metà del Cinquecento. Le mura del Toledo escludevano alcuni villaggi come Posillipo e Antignano, che venivano tuttavia sottoposti alla giurisdizione delle ventinove ottine in cui si ripartiva il territorio urbano in seguito all'ampliamento della cinta muraria (prima erano ventisette)¹⁰². I casali inoltre costituivano nel distretto di Napoli una rete di villaggi organicamente legata alla capitale¹⁰³. Essi erano come dei satelliti la cui organizzazione economico-sociale era talvolta specializzata nelle attività indirizzate

⁹⁹ AGS, *Secretarías Provinciales, Nápoles*, 1-114, f. 2.

¹⁰⁰ L. Santoro, *Le mura di Napoli*, Roma, Istituto italiano dei castelli, 1984.

¹⁰¹ Sull'unità storica dell'area metropolitana napoletana si veda B. Capasso, *Sulla circoscrizione*, cit., pp. 127-128.

¹⁰² Ivi, pp. 129-130.

¹⁰³ C. De Seta, *I casali di Napoli*, Roma-Bari, Laterza, 1984.

4. La politica della cittadinanza

al sostegno dell'annona napoletana. L'area dei privilegi della capitale del regno e delle tariffe doganali in essa osservate comprendeva entrambe le entità: città e casali definivano la base territoriale del privilegio di cittadinanza napoletana a prescindere dalle mura¹⁰⁴. La Sommaria emetteva due decreti distinti per la cittadinanza napoletana e per la cittadinanza napoletana *de casalibus*, ma i privilegi previsti erano gli stessi¹⁰⁵. L'opposizione all'espansione edilizia di Napoli, a cominciare dal viceré Alcalá, si indirizzava soprattutto verso i suoi borghi. La possibilità di una soluzione di continuità per riservare al territorio *intra muros* la fruizione dei privilegi della capitale avrebbe colpito in primo luogo coloro che si stabilivano per l'appunto nei borghi¹⁰⁶. Ma i decreti della Sommaria per la concessione della patente di cittadinanza dimostrano una continuità totale tra validità dei privilegi *intra muros* e *extra muros*: nei verbali delle sedute del tribunale veniva specificato talvolta che il richiedente era nato nei borghi di Napoli, ma ciò non comportava poi nessuna differenza nel riconoscimento della cittadinanza napoletana. Nel 1561 venne riconosciuto il privilegio di cittadinanza a un nato nel borgo di Santo Antonio¹⁰⁷; ma ancora nel 1582, nella concessione del privilegio a un napoletano originario, veniva specificata la nascita al Ponte alla Maddalena, località nelle immediate adiacenze esterne delle mura nella zona meridionale della città¹⁰⁸. Lo stesso accadeva nel 1592 con un nato nel borgo di Chiaia¹⁰⁹. L'ipotesi del *Consejo de Italia* dunque non venne attuata e, del resto, non risultano ordini o consulte che riprendano, dopo il 1564, la proposta di limitare al territorio napoletano *intra muros* la validità di esenzioni e privilegi

¹⁰⁴ A. Moles, *Decisiones*, cit., pp. 121 sgg.

¹⁰⁵ *Ibid.* Negli *Acta Civilitatis* esaminati inoltre non emergono differenze nella procedura o nella decretazione.

¹⁰⁶ Secondo O. Beltrano, *Breve descrizione del Regno di Napoli diviso in dodici Provincie*, Napoli, per Ottavio Beltrano, e di nuovo per Novello de Bonis, 1671 (1a edizione 1640), p. 27, la capitale «tiene sette Borghi principali, ne quali si scorgono bellissimoi palagi, con vaghi, e deliziosi orti e giardini, abbondantissimi d'ogni sorte di frutti e erbe per tutto l'anno, con fontane così d'acqua vive, come artificiose, e sono totalmente ripieni d'habitatori, così di Signori e Baroni, come di qualunque sorte di persone, che ogni Borgo sembra popolosa e ordinatissima Città, e di gran lunga si vedrebbero maggiori, se li fabricar in cui non fusse stato proibito». La testimonianza conferma gli sviluppi dell'intensa espansione della città, durante i primi decenni del Seicento, proprio attraverso i suoi borghi; che all'epoca del viceré Alcalá, comunque, era già chiaramente delineata.

¹⁰⁷ ASN, *Sommaria, Notamentorum*, 37 (a. 1561).

¹⁰⁸ ASN, *Sommaria, Notamentorum*, 53 (a. 1582)

¹⁰⁹ ASN, *Sommaria, Notamentorum*, 64 (a. 1592)

previsti dalla cittadinanza napoletana e dalla residenza stabile¹¹⁰. Il viceré Alcalà, a cui il *Consejo de Italia* voleva sottoporre nel 1564 tale disegno prima di rimettere tutto alla decisione sovrana, nello stesso anno aveva dato il suo appoggio alla richiesta degli Eletti di Napoli di elevare da dieci a quindici gli anni di residenza stabile per essere considerati naturali del regno, come ricordato sopra. Il dibattito sui rischi della crescita di Napoli era stato sollevato proprio dall'Alcalà, ma dal canto suo un avallo della difesa dei privilegi dei napoletani e dei regnicoli, come quello concesso proprio nel 1564, sarebbe stato piuttosto in contraddizione con la tendenza a snaturare il privilegio napoletano di «creare» cittadini in riferimento al territorio dell'intero distretto della capitale. È perciò praticamente certo che il duca d'Alcalà non si adoperò in favore dell'ipotesi sottopostagli dal *Consejo de Italia*. D'altronde l'orientamento che prevalse a Madrid e nel Consiglio Collaterale, in merito al problema dello sviluppo di Napoli, si manifestò nel pronunciamento legislativo del 1566, che restringeva l'attività edilizia. La stessa durezza del primo approccio dell'Alcalà agli inconvenienti della crescita urbana aveva lasciato il passo a un maggiore realismo politico, almeno in merito ai privilegi più gelosamente custoditi dalla capitale del regno. Il *Consejo de Italia* richiese la consulenza dell'Alcalà anche su un altro possibile provvedimento per decongestionare Napoli, quello di disporre con un bando il trasferimento in altri luoghi di coloro che si fossero da poco stabiliti nella capitale, lasciando però loro «por algun tiempo honesto la misma exempcion»¹¹¹. Questa eventualità avrebbe suscitato probabilmente tensioni politiche meno rischiose con i Seggi della capitale, ma sarebbe stata comunque di improbabile attuazione. Ancora una volta il *Consejo de Italia* riteneva di poter alterare il legame tra privilegi e territorio di Napoli. Si apre a questo punto un interrogativo sulla reale capacità del *Consejo*, ovvero dell'organo specificamente preposto a dirimere le questioni relative alle province italiane per orientare le decisioni del monarca, di comprendere a pieno la dinamica politica del regno napoletano. In questo ambito certe proposte non sembrano elaborate all'insegna del realismo politico e dell'adeguata conoscenza della situazione napoletana. Il *Consejo de Italia* operava solo dal 1558 e il suo funzionamento avrebbe raggiunto livelli qualitativamente più elevati solo dopo il

¹¹⁰ Almeno stando allo spoglio sistematico dei fondi dell'ASN, *Sommaria, Consultarum Curiae; Carte Reali; Collaterale, Negotiorum Camerae* (ordini reali e vicereali trasmessi alla Sommaria), per la seconda metà del Cinquecento.

¹¹¹ AGS, *Secretarias Provinciales, Nápoles*, 1-114, f. 2.

4. La politica della cittadinanza

1579¹¹². La radicalità delle ipotesi analizzate finora, tuttavia, denota soprattutto uno dei contenuti della cultura politica dei membri del *Consejo de Italia*, vale a dire la loro convinzione della libertà dispositiva del sovrano nell'intervenire sulla legislazione dei suoi domini, sebbene gli interventi su costituzioni, consuetudini e privilegi richiedessero sempre notevole prudenza.

Era importante per la corona diffondere nel regno il messaggio politico che i privilegi della stessa capitale non dovevano essere considerati indiscutibili. Questi privilegi potevano perdere la loro centralità nei rapporti con la corona, oppure potevano essere interpretati o modificati qualora fosse stato necessario. Così era accaduto nel 1557, in occasione della guerra con Paolo IV, quando per il donativo straordinario di due milioni di ducati, votato dal Parlamento generale alla corona, furono sospese le immunità fiscali dei napoletani originari abitanti nelle terre del regno¹¹³. Il sovrano o i suoi delegati dovevano poter governare liberamente e con piena sovranità il privilegio. A questa linea politica se ne affiancava un'altra, basata sulla sapiente tessitura di equilibri proprio attraverso l'uso dei privilegi: dal rinnovo e dal rispetto dei privilegi di città, terre, poteri feudali o corporazioni di mestiere, si aveva ovviamente un guadagno in termini di consenso¹¹⁴. Quando intervenivano le esigenze fiscali della corona i privilegi circolanti nel regno, specie quelli caratterizzati da sostanziose esenzioni fiscali, venivano però visti da Madrid come un problema. Questo valeva anche per i privilegi dei napoletani. Questi ponevano anzi problemi supplementari, dal momento che erano i più vantaggiosi sul piano fiscale e valevano in tutto il regno. Sorsero spesso contrasti tra napoletani e altri regnicoli; dogane di importanti centri urbani, baroni e piccole comunità del regno resistettero o cercarono di opporsi alle esenzioni possedute dai napoletani¹¹⁵. Il governo del privilegio dunque corrispondeva anche alla necessità di perseguire un livello sufficiente di equilibrio fiscale su scala dell'intero regno. Già nel 1539 don Pedro de Toledo aveva disposto che i napoletani originari abitanti nel regno fossero inclusi nei fuochi fiscali delle terre dove si trovavano, per il pagamento della bonatenenza¹¹⁶. Nell'ottica del governo

¹¹² M. Rivero Rodriguez, *Doctrina*, cit.

¹¹³ ASN, *Collaterale, Curiae*, 16, f. 140.

¹¹⁴ Per un rapido accenno alla molteplicità delle giurisdizioni privilegiate nel regno si può consultare G. Coniglio, *Il regno*, cit., pp. 203-207.

¹¹⁵ Negli anni cinquanta del XVI secolo, gli Eletti di Napoli rimarcarono il mancato rispetto dei privilegi dei napoletani nel regno, AGS, *Estado, Nápoles*, 1048, 71.

¹¹⁶ L. Giustiniani, *Nuova collezione*, cit., vol. VI, p. 166.

spagnolo, non esistevano quindi eccessive remore a non rispettare i privilegi dei napoletani se le situazioni lo richiedevano.

La ricaduta fiscale dei privilegi dei napoletani, come del resto quella delle altre categorie di privilegiati, incideva in modo diretto sul sistema doganale del regno. Questo sistema naturalmente era di importanza strategica per le finanze pubbliche. Specie quando le dogane venivano parzialmente o integralmente arrendate, come si è già accennato, c'era molta sensibilità da parte dell'amministrazione spagnola a evitare un'eccessiva incidenza delle franchigie dei privilegiati, pur non rinnegando il metodo politico complessivo che produceva i privilegi. In termini di consenso o di alleanza era sicuramente centrale per la monarchia spagnola riconoscere e riprodurre privilegiati, ma era altrettanto importante poter contare, ad esempio, sulla liquidità garantita dagli anticipi degli arrendatori delle dogane o degli appaltatori delle singole voci di entrata. Nel 1562 l'arrendamento della Dogana di Napoli a Fabrizio Pontecorvo fu sicuramente un'operazione nella quale il governo spagnolo ripose non poche aspettative¹¹⁷. Era decisivo che gli introiti doganali crescessero o che comunque non diminuissero. Nei primi anni del Seicento, con il vicereame di Benavente, si sarebbe preso atto del cospicuo peso delle frodi nelle dogane, calcolato per gli arrendamenti degli anni tra il 1579 e il 1603 in 94.475 ducati¹¹⁸. Sebbene questo dato induca a ridimensionare i frutti del sistema doganale in favore della regia *hacienda*, non si può sminuire lo sforzo complessivo del governo spagnolo di affermare una politica che proteggesse le dogane da un eccessivo peso di immunità e privilegi¹¹⁹.

Alla luce di questa forte attenzione all'attività delle dogane si possono inquadrare meglio alcuni interventi di Filippo II, sulla questione della cittadinanza napoletana, nel corso degli anni settanta. Nel 1577, il sovrano scrisse al Consiglio Collaterale a proposito del privilegio di cittadinanza napoletana concesso a Gerónimo Montenegro, sulla base di alcune informazioni sul danno causato dalle immunità di questo privilegiato¹²⁰. Si trattava di un importante mercante che, ad esempio, nel 1572, insieme ad altri aveva contrattato con il viceré cardinale Granvelle un considerevole prestito in favore della corona¹²¹. Nel 1575 Filippo II

¹¹⁷ AGS, *Secretarías Provinciales, Nápoles*, 1-15.

¹¹⁸ AGS, *Estado, Nápoles*, 1099, 70 (22 junio 1603).

¹¹⁹ Sui volumi delle entrate indirette cfr. Calabria, *The Cost*, cit., pp. 146 sgg.

¹²⁰ ASN, *Collaterale, Negotiorum Camerae*, 4, f. 65.

¹²¹ AGS, *Secretarías Provinciales, Nápoles*, 134, f. 63 (10 mayo 1572).

4. La politica della cittadinanza

aveva dato al Montenegro il suo assenso all'acquisto della Terra di Marigliano¹²², nella Provincia di Terra di Lavoro, e nel 1578 gli avrebbe conferito il titolo di marchese della medesima¹²³. Il 5 marzo 1576, inoltre, il sovrano aveva concesso al Montenegro, in relazione all'acquisto di beni feudali nel regno il privilegio di cittadinanza napoletana¹²⁴. Nell'agosto del 1576 il sovrano ricevette notizie dal viceré marchese di Mondejar su alcuni inconvenienti provocati al regio fisco proprio dalla concessione della cittadinanza al Montenegro¹²⁵. L'intervento di Filippo II si tradusse in una lettera al viceré e al Consiglio Collaterale in cui affermava con nettezza, a proposito di quella cittadinanza:

no fue Nuestra Intencion concedersela en perjuicio de Nuestros derechos el qual se ha de salvar siempre assi ciudadinancas que adelante se dieren, como en qualquier otro privilegio o gracia que le pudiere traher al fisco o a otro tercero alguno¹²⁶.

La posizione del sovrano, che chiedeva la revoca parziale o totale del «tratto», ovvero delle esenzioni previste dal privilegio del Montenegro, assumeva il senso di una riaffermazione della priorità degli interessi regi, ma poneva un problema generale, quello della corretta interpretazione dei privilegi. Il peso della figura del Montenegro, un operatore economico sicuramente utile per la corona, non condizionò il sovrano al punto di impedirgli di sfruttare proprio il suo caso per riaffermare direttive generali sulla questione dei privilegi. L'iniziativa di Filippo II mirava a precisare che i danni alle dogane, attribuiti al privilegio del Montenegro, dovevano essere scongiurati anche negli altri privilegi di cittadinanza concessi

en las otras ciudadinancas que se han concedido pues semejantes actas y, en la misma forma que es la ordinaria en que se suelen despachar todas, por lo qual convendra que pues desta que se ha dado al dicho Montenegro resulta a la Aduana el daño que nos haveis advertido por el tracto que tiene se revoque¹²⁷.

¹²² AGS, *Secretarías Provinciales, Nápoles*, 137, f. 95.

¹²³ AGS, *Secretarías Provinciales, Nápoles*, 139, f. 172.

¹²⁴ AGS, *Secretarías Provinciales, Nápoles*, 137, f. 115t.

¹²⁵ ASN, *Sommaria, Carte Reali*, 1, f. 122.

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ *Ibid.*

Gli ordini del sovrano presentano in primo luogo il carattere di un intervento *ad personam*: il Consiglio Collaterale, infatti, sulla loro scorta ordinò alla Regia Camera della Sommaria di «spedire li ordini necessari per l'essequitione del dicto regio ordine [...] a tutti l'officiali delle regie dohane et altri»¹²⁸. L'intento di Filippo II era quello di affermare sul piano normativo l'opportunità di precisare e delimitare i termini delle esenzioni di tutti i privilegi. Per le cittadinanze già concesse e per quelle da concedere, da allora in avanti, il sovrano chiedeva di sospendere le franchigie nelle dogane del regno, qualora fosse stato accertato che esse provocavano degli inconvenienti ai danni del regio fisco. Il riferimento alla forma «ordinaria» secondo la quale si effettuava «el despacho» dei privilegi, indicava evidentemente l'attività della Sommaria nell'erogazione delle patenti di cittadinanza. Il sovrano voleva perciò richiamare il tribunale camerale a una capillare opera di controllo dei privilegi anche dopo la loro concessione, affidando così agli automatismi amministrativi la difesa dall'eccessiva incidenza delle immunità fiscali dei privilegiati. Lo si evince con più chiarezza dalle parole utilizzate dal Consiglio Collaterale, nell'aprile del 1577, per trasmettere alla Sommaria lo stesso ordine sovrano relativo al Montenegro, questa volta diretto contro Agostino Ambrosino¹²⁹

Vi dicimo et ordinamo che debbiat expedir li ordini necessari per l'essequitione di detto regio ordine [...] fandone fare li debiti Notamenti dove et come conviene perché sempre si habbia noticia et sia essequita dicta declaratione et ordine della [...] Maestà et non si contravvenga in modo alcuno¹³⁰.

Sembrano ritornare nelle lettere di Filippo II problemi analoghi a quelli sollevati da don Pedro de Toledo nel 1546, a proposito della cittadinanza concessa al mercante genovese Ottaviano de Fornari. In quell'occasione il viceré aveva sostanzialmente proposto di fissare un tetto alle franchigie possibili in virtù dei privilegi di cittadinanza. La differenza importante però consiste in un'opzione di Filippo II più decisamente orientata ad affidare la difesa del fisco regio al lavoro costante della Sommaria, sia nella fase di concessione dei privilegi sia in quella

¹²⁸ ASN, *Collaterale, Negotiorum Camerae*, 4, f. 65t.

¹²⁹ Il privilegio reale per la sua cittadinanza in AGS, *Secretarías Provinciales, Nápoles*, 136, f. 101 (9 settembre 1574).

¹³⁰ ASN, *Collaterale, Negotiorum Camerae*, 4, f. 65t.

4. La politica della cittadinanza

successiva della fruizione dei medesimi da parte dei privilegiati, senza ricorrere a misure legislative che modificassero in modo eclatante le caratteristiche del privilegio di cittadinanza napoletana. Non era una scoperta tardiva, da parte del sovrano, del ruolo della Sommaria in materia di privilegi fiscali; semmai si trattava di un'autorevole pressione esercitata sul Consiglio Collaterale e sulla magistratura finanziaria del regno, in seguito a un'acuita sensibilità nella difesa della regia *hacienda*. Pur tenendo conto delle peculiarità della situazione napoletana, si può inquadrare l'intervento di Filippo II nella politica fiscale che in quegli stessi anni la corona stava conducendo in Castiglia. Gli studi di José Fortea Pérez hanno efficacemente evidenziato come il sovrano cercasse di procedere con

ordenes reales de que se aumentase el numero de rentas, se hiciesse contribuir a los poderosos en la medida de sus obligaciones y se revisasen, para su eventual supresion, aquellas franquicias y privilegios que no tuvieran un reconocimiento expreso¹³¹.

Nel regno di Napoli non si poneva il problema di abolire i privilegi o di snaturarne i contenuti con un intervento legislativo; si poneva però il problema di neutralizzarli o limitarli, quando possibile. I risvolti politici e costituzionali dei privilegi nel caso napoletano non consentivano un intervento apertamente censorio da parte del sovrano. Il loro «riconoscimento» era difficilmente evitabile, però molto si poteva cercare di ottenere attraverso i canali ordinari di un arbitro come quello della Sommaria. Questo organo trattava gli stessi privilegi dei napoletani alla stregua di altri, entro una dimensione giurisprudenziale, nella quale le ragioni dei privilegiati potevano anche essere sconfitte, limitate o derogate. Questo tipo di politica proseguì oltre gli anni settanta, come dimostra una consulta della Sommaria del 1593, nella quale si discute delle immunità dei napoletani nelle dogane pugliesi¹³². Il 16 novembre 1593 il segretario del regno Baldazar Lopez¹³³ chiese, per conto del viceré Juan de Zúñiga, conte di Miranda¹³⁴, alcune delucidazioni alla Sommaria a proposito dei presunti impedimenti opposti ai napoletani nel beneficiare della loro «franchigia nell'extratione dell'ogli conforme al capitolo datone per questa Fedelissima Città suo Baronaggio et Regno nell'anno

¹³¹ J. I. Fortea Pérez, *Monarquía y Cortes en la Corona de Castilla. Las ciudades ante la política fiscal de Felipe II*, Valladolid, Cortes de Castilla y León, 1990, p. 509.

¹³² ASN, *Sommaria, Consultarum Curiae*, 11 (a. 1590), f. 294.

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ Questo viceré restò in carica dal 1586 al 1595, G. Coniglio, *I viceré spagnoli*, cit.

1591 a Sua Maestà con l'offerta del donativo fattoli in detto anno»¹³⁵. Era emerso quindi un problema politico con la capitale, che si era lucidamente appellata alla natura contrattuale dei privilegi: i donativi votati in Parlamento in favore della corona comportavano una contropartita. Il viceré Zúñiga chiedeva alla Sommaria di produrre una consulta sul problema, qualora la spinosa questione non fosse stata ancora affrontata. Il Luogotenente Fornaro e i Presidenti della Sommaria, dovendo giustificare la mancata produzione della consulta ordinata dal viceré, giustificarono il proprio ritardo illustrando il pluriennale zelo nei confronti dei privilegi dei napoletani

referemo come questa camera mai have impedito ne fatto dubio all'immunità di questa Fedelissima Città del regno, così come ne sono stati et sono in possessione et se ne sono expedite et spediscono ogni giorno patenti et provisioni necessarie ad ogni instantia di quelli che li dimandano. È vero che d'alcuni anni in qua l'arrendatori delle regie provintie di puglia si sono lamentati in questa Camera come loro venevano fraudati de molti deritti dalle persone franche et privilegiate nell'immoderata extratione dell'ogli, che facevano extrahere allegandono che uno che possedeva quattromila o seimila ducati di facultà [...] et la maggior parte d'essi in stabili facevano extractione d'ogli d'assai maggior quantità di loro facultà di dece, quindecce et vintemila ducati¹³⁶.

La prima spiegazione sul proprio operato la Sommaria la offriva riguardo all'inevitabilità di un intervento in un caso di frodi come questo: quand'anche si trattasse dei privilegi dei napoletani non si poteva evitare di tutelare le dogane interessate. Quanto detto sul rapporto tra «facultà» dichiarate e sostanze reali dei privilegiati napoletani rimanda al problema sollevato nel 1577 da Filippo II a proposito della cittadinanza di Montenegro: i privilegi andavano verificati, di volta in volta, e le possibilità di sdoganare merci senza pagare alcuni diritti si dovevano regolamentare e rapportare ad un criterio globale di equilibrio fiscale. I privilegi dovevano perciò essere oggetto di mediazioni continue, anche dopo la loro attribuzione. Nel caso specifico citato dal Luogotenente Fornaro, le quantità di olio ritirate nelle dogane dovevano essere proporzionali alle reali sostanze economiche dei mercanti titolari di una patente di cittadino napoletano, per evitare incontrollabili speculazioni. Accogliendo le istanze degli arrendatori delle

¹³⁵ ASN, *Sommaria, Consultarum Curiae*, 11, ff. 294-294t.

¹³⁶ *Ibid.*

4. La politica della cittadinanza

dogane pugliesi la Sommaria aveva agito, in fondo, secondo i criteri globali fissati da Filippo II intorno alla metà degli settanta. Il Fornaro faceva notare al viceré Zúñiga che la Sommaria era stata investita del problema dal viceré cardinale di Granvelle nel 1574, quando insorse anche l'inconveniente dell'eccessiva incidenza dei cittadini privilegiati di Lecce e di Bari ai danni delle dogane pugliesi. Nel 1576, ricordava il Luogotenente, dopo una consultazione con il Consiglio Collaterale,

fu capitulato et permesso allo nuovo arrendatore che li mercanti franchi se li dovessero da arrendamento in arrendamento limitare et riformare le dette extractioni, et cusì poi d'arrendamento in arrendamento si è permesso particolarmente, la qual limitazione si è andata facendo da mano in mano ad tutte le persone franche et privilegiate etiam a napolitani, declarando et exprimendo la facultà loro et per quanta summa potessero godere la loro immunità nell'extractione di detti ogli, conforme alli privilegi per quelle quantità però che consta de loro facultà¹³⁷.

I problemi con le dogane pugliesi dunque avevano già indotto la Sommaria a una politica del privilegio secondo la stessa impostazione che Filippo II avrebbe indicato l'anno seguente, come si è visto sopra. La presa di posizione del sovrano per la revoca delle immunità fiscali contenute nei privilegi di cittadinanza napoletana, in caso di perdite accertate ai danni del regio fisco, avrebbe rilanciato e maggiormente legittimato quel modo di operare del tribunale fiscale sui privilegi (non solo dei napoletani), che si sarebbe protratto fino agli anni novanta del Cinquecento. La misura dell'incisività della Sommaria è data dalle rimostranze degli Eletti di Napoli, espresse in quello stesso Parlamento del 1591 che indusse il viceré Zúñiga e il Consiglio Collaterale a rivolgersi al Luogotenente Fornaro per accertare con quanta cura fossero trattati i privilegi e le prerogative dei cittadini napoletani. Le grazie chieste dagli Eletti napoletani in quel Parlamento risultano sintetizzate e commentate in una consulta del *Consejo de Italia*. In merito a una di esse si legge

Que porque de algunos años a esta parte la Regia Camera de la Sumaria ha introduzido el no permitir a los Napolitanos que gozen de sus franquezas con la libertad que fueron concedidas a aquella Ciudad, pretendiendo que para gozar dellas comparezcan en la

¹³⁷ ASN, *Sommaria, Consularum Curiae*, 11, ff. 294-294t.

Sumaria y, tomada informacion de la facultad que cada uno tiene, se la limitan con gran disminucion, lo qual por indirecto es quitarles sus Privilegios, supplican a Vuestra Majestad se sirva de proveer que se les guarden los dichos Privilegios de inmunidad, concedidos a la dicha Ciudad por los Serenissimos Reyes antecessores de Vuestra Majestad y confirmados por el Emperador Nuestro Señor y por Vuestra Majestad¹³⁸.

Per una città privilegiata del livello di Napoli, dispensata dalla catastazione dei beni dei suoi cittadini, il punto di vista degli Eletti, evidente nel documento citato, appare sicuramente comprensibile¹³⁹. La Sommaria, in virtù della natura fiscale delle sue funzioni istituzionali, aveva trasformato la ratifica dei privilegi di cittadinanza napoletana e il rilascio delle relative patenti, in un momento di verifica più generale sulle qualità e le sostanze dei cittadini. Il tribunale camerale era riuscito a divenire un inevitabile filtro per i cittadini napoletani, ponendosi come l'istituzione che, nel quadro di un ordinario lavoro amministrativo, concretamente legittimava l'uso dei loro privilegi. L'osservazione sulla limitazione delle capacità di immunità fiscale dei privilegi di cittadinanza napoletana è un'ulteriore conferma della protezione degli introiti delle dogane del regno, condotta sin dagli anni settanta. La Sommaria, nel giudizio degli Eletti, aveva limitato la libertà con la quale i napoletani erano soliti godere delle loro prerogative ed esenzioni. In questa denuncia c'era tutta la realtà di quella che si può definire una graduale espropriazione, compiuta dalla magistratura fiscale attraverso l'omologazione amministrativa dei privilegi di cittadinanza napoletana con tutti gli altri privilegi riconosciuti nel regno dal sovrano.

2. "Creazione" e amministrazione dei cittadini: il ruolo della Regia Camera della Sommaria

La parte svolta dalla Sommaria rispetto ai privilegi di cittadinanza napoletana iniziava con la comparizione dell'aspirante privilegiato. In virtù delle sue dichiarazioni, il tribunale fiscale istruiva un processo per accertare il possesso dei requisiti necessari all'attribuzione del privilegio di cittadinanza napoletana. Un Presidente della Sommaria, coadiuvato da un attuario, veniva incaricato di segui-

¹³⁸ AGS, *Secretarías Provinciales, Nápoles*, 6, f. 2t.

¹³⁹ *Privilegi et capitoli*, cit.

4. La politica della cittadinanza

re la causa. Dopo la comparizione del richiedente il privilegio, venivano convocati il Procuratore del Regio Patrimonio e l'Arrendatore della Dogana di Napoli. Si procedeva alla *citatio testium* sulla base di una lista di testimoni proposti dallo stesso richiedente. Dopo la raccolta delle testimonianze e il completamento della parte probatoria, basata a volte anche su altri atti quali fedeli parrocchiali o notarili, si emetteva la *publicatio*, l'atto di pubblicazione, che ognuna delle parti poteva prendere in visione ed eventualmente rifiutare. Seguiva la conclusione, dopo la quale non potevano essere aggiunte altre prove testimoniali, mentre si potevano produrre scritture di altro tipo. Il processo tornava finalmente al commissario, ovvero al Presidente incaricato, che lo proponeva in rota, dove, al cospetto del Luogotenente della Sommaria, si votava la concessione del privilegio emettendo il decreto finale e disponendo la spedizione della patente di cittadinanza.

Le fasi del processo per l'acquisizione della cittadinanza napoletana ricalcano quelle di tutte le altre cause civili, secondo un modulo che proseguirà fino al Settecento¹⁴⁰. Sebbene il Fisco Regio avesse sul piano formale il ruolo di una delle parti in causa, il suo parere per bocca del Procuratore del Regio Patrimonio esercitava un peso vincolante, unitamente a quello dell'Arrendatore della Dogana di Napoli: la decisione conclusiva della Sommaria ne risultava condizionata. La mancanza di veti o di riserve, da parte del Procuratore o dell'Arrendatore, facilitava in modo sostanziale la concessione del privilegio, sebbene non fosse l'unico elemento utile alla sentenza della Sommaria. Gli altri elementi erano i requisiti previsti, come la nascita a Napoli, la residenza stabile o il matrimonio con una napoletana, condizioni classiche per ottenere la cittadinanza, che rimandano ai canoni del diritto romano¹⁴¹.

La cittadinanza napoletana veniva riconosciuta dal tribunale fiscale in una serie di casi, che coincidono in parte con quelli illustrati da Michele Muscettola, già citati nella prima parte di questo capitolo¹⁴². Il principale tra questi casi era costituito dai nati a Napoli e nei suoi casali: i napoletani originari di cui parla Muscettola. Per essi la Sommaria doveva verificare l'effettiva nascita nella capitale, dunque la paternità. Le testimonianze fornite in questo caso avevano di solito la funzione di evidenziare l'appartenenza del richiedente alla comunità

¹⁴⁰ Come dimostra un manoscritto settecentesco, comprendente una vulgata delle distinte fasi processuali, in BCR, ms. 1604.

¹⁴¹ B. Capasso, *Catalogo ragionato*, cit., Parte II, pp. 75 sgg.

¹⁴² BNE, ms. 6247.

cittadina sin dalla nascita, con la citazione di precise referenze toponomastiche che ne individuavano l'abitazione o le abitazioni, qualora fossero stati effettuati cambi di casa. Teoricamente tutti i nati a Napoli erano cittadini napoletani, ma esaminando i processi si comprende che la richiesta della patente di cittadinanza era legata all'uso del privilegio nella Dogana di Napoli e nelle altre dogane del regno. In altri termini i napoletani nativi si presentavano nella Sommaria per avere una certificazione della loro condizione. Non si può dire ovviamente che essi diventassero cittadini napoletani come gli immigrati, tenuti a dimostrare la residenza stabile e la *ductio uxoris*, ma anche nel loro caso il processo per ottenere il rilascio della patente di cittadinanza diventava una sorta di verifica del loro rapporto con la città, della loro integrazione economico-sociale nella comunità urbana e delle loro qualità di cittadini, della loro rispettabilità, in definitiva della loro utilità alla città.

Ai napoletani nativi sono assimilabili, nella procedura seguita dalla Sommaria, gli oriundi, ovvero i figli di cittadini napoletani nati fuori Napoli. Nel loro caso andava accertata la nascita a Napoli del genitore oppure l'esistenza di un privilegio di cittadinanza già rilasciato dalla Sommaria al padre del richiedente oriundo.

L'altro grande gruppo di richiedenti la cittadinanza raccoglieva i residenti a Napoli da almeno un decennio che avevano contratto matrimonio con una donna napoletana (*ductio uxoris*). Il conseguimento del privilegio per questa categoria si basava sulla prammatica *De Immunitate Neapolitanorum* di Ferdinando I d'Aragona, emanata nel 1479¹⁴³, che sanciva la libertà per i regnicoli di trasferirsi nella capitale. Coloro che ricevevano il privilegio di cittadinanza dalla Sommaria in virtù di questa Prammatica, corrispondevano in pratica agli Alletti, ovvero gli aggregati alla comunità cittadina dagli Eletti napoletani, di cui parla il Muscettola nel suo trattato sul governo di Napoli¹⁴⁴. Questa volta il commissario della causa doveva accertare la residenza effettiva e continuata in città, il possesso di una casa e la nascita a Napoli della moglie dell'aspirante cittadino. In questo secondo canale, che portava alla cittadinanza napoletana, riguardante gli immigrati a Napoli, i nati nel Ducato d'Amalfi erano una parte a se stante¹⁴⁵, dal

¹⁴³ L. Giustiniani, *Nuova Collezione*, cit., vol. VI, p. 164.

¹⁴⁴ BNE, ms. 6247.

¹⁴⁵ Si trattava, naturalmente, di una comunità dalle antiche consuetudini di commercio con Napoli, G. D'Agostino, *Per una storia*, cit., p. 67 sgg.

4. La politica della cittadinanza

punto di vista dell'origine del privilegio, per i quali gli accertamenti da compiere erano gli stessi anche per loro.

C'erano quindi i nobili ascritti ai Seggi di Napoli, per i quali la Sommaria era chiamata semplicemente al rilascio della patente di cittadinanza sulla base della fede dei *Cinque e Sei di Seggio* che comprovava lo *status* nobile degli interessati¹⁴⁶.

Un altro canale di accesso alla cittadinanza napoletana era quello riservato agli esposti della Casa Santa dell'Annunziata, la più importante istituzione assistenziale cittadina, per i quali, oltre alle testimonianze come negli altri casi, la Sommaria doveva ricevere la fede dei Governatori dell'ospedale. La certificazione dell'Annunziata era una sorta di rapido *curriculum* dell'esposto, di cui venivano attestati i passaggi salienti, dall'affidamento alla nutrice all'avviamento a un mestiere, in seguito all'adozione¹⁴⁷. Potevano inoltre ottenere la cittadinanza napoletana gli infedeli convertiti alla fede cristiana¹⁴⁸.

Nell'analisi degli *Acta Civilitatis* si coglie con nettezza quanto la parte testimoniale dei processi fosse il nucleo decisivo nell'*iter* che avrebbe portato il richiedente al conseguimento della patente di cittadinanza napoletana. Le testimonianze, raccolte di solito da un attuario o da uno scrivano della Sommaria al cospetto del Presidente commissario della causa, potevano anche essere poco attendibili o addirittura false¹⁴⁹. Il 26 febbraio 1561, tra l'altro, fu votato un decreto che richiamava al rispetto della regola nella produzione delle testimonianze intimando «quam testes examinandi ad instantiam illorum qui pretendunt se declarari cives neapolitanos recipiant coram dominum causarum comissariis»¹⁵⁰. I testimoni convocati però rappresentavano, al tempo stesso, la preziosa piccola rete di supporto nella dimostrazione alla Sommaria delle buone qualità dell'aspirante cittadino. La ricchezza, la precisione e l'attendibilità degli elementi forniti dai testimoni agivano nell'interesse del richiedente. I racconti dei componenti

¹⁴⁶ ASN, *Sommaria, Ordinamento Zeni*, 109, 4 (a. 1594). I *Cinque e Sei* erano i cavalieri che rappresentavano e governavano i Seggi nobili. La loro denominazione si deve al fatto che essi erano sei per tutti i Seggi nobili escluso quello di Nido, che ne aveva solo cinque, B. Capasso, *Catalogo ragionato*, cit., Parte I, p. 4.

¹⁴⁷ ASN, *Sommaria, Ordinamento Zeni*, 101, 14, processo relativo a «Fabritius [...] expositus» (a. 1589).

¹⁴⁸ ASN, *Sommaria, Notamentorum*, 36 (26 giugno 1560).

¹⁴⁹ ASN, *Sommaria, Notamentorum*, 37 (5 settembre 1561).

¹⁵⁰ Ivi, f. 58t.

più anziani delle comunità di vicinato restituivano i momenti salienti, dalla nascita alla costruzione del nuovo nucleo familiare, da parte dei richiedenti nati a Napoli, evidenziandone i tratti di moralità e di rispettabilità. Nel caso degli immigrati, i vicini o i compagni di lavoro raccontavano l'integrazione nel tessuto urbano. Per chi si presentava in Sommaria a chiedere il privilegio di cittadinanza napoletana era perciò importante fornire un quadro il più persuasivo possibile del proprio rapporto positivo con la comunità dei cittadini. Per quanto potessero essere facilmente cercate da coloro che, aspirando alla cittadinanza, non possedevano tutti i requisiti necessari, le false testimonianze non avrebbero potuto avere la stessa profondità e la stessa forza persuasiva di quelle veramente basate su rapporti affettivi, di vicinato o di lavoro di antica data. In tutti i processi si constata una differenza, a volte sensibile, tra testimoni proposti dal richiedente e testimonianze effettivamente prestate¹⁵¹. Le lunghe liste di testimoni citati, che toccavano punte di dieci e più nominativi¹⁵², potevano essere una finzione da parte dei richiedenti, ma nel contempo indicare la volontà di sostenere nel modo più adeguato il proprio percorso verso il privilegio di cittadinanza. Nel caso dei tentativi fittizi di conseguimento del privilegio, sarebbe comunque stato difficile fornire un numero non troppo basso di testimonianze: non era facile chiedere a molte persone di improvvisare il racconto dei percorsi di integrazione o di affermazione sociale; e quando le cose dette erano scarse o troppo essenziali c'era il rischio che la valutazione finale della Sommaria non fosse bene orientata¹⁵³. Si è riscontrata peraltro una certa costanza da parte dell'organo camerale, nel curare la regolarità della raccolta di testimonianze, specialmente a partire dagli anni sessanta del Cinquecento. Nei processi non mancano inoltre integrazioni o repliche delle prove testimoniali dopo la *publicatio*¹⁵⁴. L'integrazione urbana degli

¹⁵¹ Delle diciannove testimonianze preannunciate da Marco Vucchito, nella sua richiesta di cittadinanza napoletana del 1586, ad esempio, ne risultano agli atti soltanto sette, ASN, *Sommaria, Pandetta seconda*, 476-10202.

¹⁵² Per Andrea Chiayese ne vengono citati quattordici, ASN, *Sommaria, Ordinamento Zeni*, 101, 18, a. 1574; per Tommaso Campanile dodici, ASN, *Sommaria, Pandetta Nuovissima*, 2821-65599, a. 1580; per Giulio De Adinolfo diciannove, ASN, *Sommaria, Pandetta Seconda*, 402-9664, a. 1599.

¹⁵³ A esempio, le testimonianze offerte nel 1572 in favore di Giovanni Spinelli sembrano poco affidabili, poiché evidenziano un vicinato troppo recente, ASN, *Sommaria, Ordinamento Zeni*, 96, 14.

¹⁵⁴ In tal senso, un esempio per tutti si ha nel processo del 1592 relativo a Matteo Russo, ASN, *Sommaria, Ordinamento Zeni*, 64, 8.

4. La politica della cittadinanza

immigrati che chiedevano la cittadinanza costituiva la sostanza della verifica della Sommaria, ma non ne rappresentava un preciso metro diretto di valutazione del rapporto tra immigrati e città. In altri termini, nella documentazione non sono presenti negazioni del privilegio di cittadinanza chiaramente motivate dalla mancata integrazione dell'immigrato, sono però ravvisabili atti amministrativi che indirettamente vincolavano la concessione e soprattutto il mantenimento del privilegio ad un rapporto effettivo, positivo e qualitativamente soddisfacente con la città, come si vedrà meglio più avanti¹⁵⁵. La cittadinanza riconosciuta dalla Sommaria, più che rispecchiare un immediato meccanismo di approvazione o meno di coloro che presentavano la petizione del privilegio, funzionava inizialmente come una sorta di credito condizionato che veniva però controllato anche dopo il rilascio della patente.

Il materiale istruttorio dei processi è completato da alcune certificazioni. In primo luogo le fedesime battesimali con le quali si provava la nascita a Napoli del richiedente o della moglie. Le dichiarazioni dei parroci della città sono ovviamente una delle applicazioni delle direttive del Concilio di Trento; ma dal 1561 la prammatica *De Parrochis*, emanata dal viceré Alcalá, ne sancì l'obbligatorietà¹⁵⁶. Negli *Acta Civilitatis* in effetti si nota, dopo questa data, una presenza sempre più regolare delle fedesime parrocchiali, fino al raggiungimento di una certa completezza formale negli anni ottanta¹⁵⁷. Tra gli anni quaranta e cinquanta del Cinquecento, la necessità di documentare la nascita a Napoli costituiva egualmente uno dei passaggi chiave del processo, ma senza rivestire il carattere di una regolare pratica amministrativa: il parroco infatti veniva interpellato, ma la sua dichiarazione, quando presente, era assimilata alle altre testimonianze¹⁵⁸.

¹⁵⁵ Un caso in cui si pose in modo esplicito il problema dell'accettazione o del rifiuto dell'aspirante cittadino fu quello di Giovanni Geronimo Guarini, a proposito del quale, nel 1562, la Sommaria si interrogò sulla possibilità di godere del privilegio, essendo egli «*filius rebellis*», ASN, *Sommaria, Notamentorum*, 38, f. 262.

¹⁵⁶ C. Tapia, *Ius Regni, Ius Regni Neapolitani, ex Constitutionibus, Capitulis, Ritibus, Pragmaticis, Neapolitanorum Privilegiis, tum impressis, tum etiam non adhuc typis traditis desumptum*, t. II, Neapoli, ex typis Io. Iacobi Carlini et Constantini Vitali, 1608, p. 45.

¹⁵⁷ Permangono tuttavia eccezioni, come nel caso di Paolo Vincenzo Rocchetta, ASN, *Sommaria, Ordinamento Zeni*, 25, 6, a. 1567.

¹⁵⁸ Era quanto si verifica negli *Acta Civilitatis* relativi a Filippo Granucci, ASN, *Sommaria, Pandetta Nuovissima*, 3040-69884, a. 1549. Più prossima al modulo della fedesime battesimale vera e propria appare, invece, la dichiarazione del parroco di Sant'Arcangelo agli Armieri, rilasciata

L'attestazione dei matrimoni esercitava una funzione probatoria di peso minore, sebbene in più occasioni gli stessi testimoni si preoccupassero di precisare che il rito si era svolto secondo i canoni della Chiesa di Roma¹⁵⁹. Dal punto di vista istruttorio, il ruolo principale nelle certificazioni fu svolto sempre dalle fedi battesimali.

Per i richiedenti nati a Napoli il nodo probatorio si risolveva, sul piano amministrativo, nella presenza della fede battesimale; per gli immigrati invece, oltre alla nascita a Napoli della moglie, era necessario dimostrare il possesso della casa e la residenza stabile. Si allegavano all'uopo le fedi dei capitani delle ventinove ottine cittadine e le relazioni dei sopralluoghi dei Presidenti incaricati delle cause. Le fedi dei capitani erano redatte in seguito alla verifica della reale presenza a Napoli dell'aspirante privilegiato. In ognuna di esse figuravano le firme dei capodieci, coadiutori che svolgevano l'accertamento insieme al capitano e quelle di alcuni «complateari», cioè abitanti della stessa ottina¹⁶⁰. La fede doveva essere aggiornata tutti gli anni nel mese di ottobre, dal momento che il possesso della cittadinanza era vincolato al rispetto costante della clausola dell'abitazione in città; qualora non avesse ottemperato a tale obbligo il titolare del privilegio sarebbe stato privato per un anno dei vantaggi e delle franchigie relative alla cittadinanza¹⁶¹. Un elemento probatorio pure molto importante era il risultato dell'ispezione del Presidente della Sommaria, incaricato della causa, per constatare che la casa fosse di proprietà del richiedente e che risultasse *congrua ad habitandum*. La fede firmata dal Presidente conteneva una dettagliata descrizione dei «membri» che componevano l'abitazione, poiché si doveva capire quanto l'aspirante privilegiato fosse sistemato in modo dignitoso nel tessuto urbano, consentendo così al suo nucleo familiare un corretto rapporto con la città¹⁶². Non sono state rilevate nella documentazione casi di mancato riconoscimento della cittadinanza a causa dell'inadeguatezza della casa dell'aspirante privilegiato. Evidentemente le verifiche del tribunale fiscale erano un buon deterrente che induceva i richiedenti il privilegio a presentarsi solo quando in possesso di una sistemazione adeguata. C'erano casi

in favore di Agostino Vitolo nel maggio del 1555, ASN, *Sommaria, Ordinamento Zeni*, 30, 45 (a. 1555).

¹⁵⁹ ASN, *Sommaria, Ordinamento Zeni*, 30, 13 (a. 1560).

¹⁶⁰ ASN, *Sommaria, Pandetta Nuovissima*, 2725-63734 (a. 1562).

¹⁶¹ AGS, *Visitas de Italia*, 30-4, f. 225r. Il riferimento cronologico potrebbe andare agli anni successivi alla *visita* del Quiroga, dunque ai primi anni sessanta del Cinquecento.

¹⁶² ASN, *Sommaria, Pandetta Nuovissima*, 3040-69898 (a. 1552); 3040-69883 (a. 1582).

4. La politica della cittadinanza

in cui la verifica si trasformava nell'ostentazione di un'abitazione comprendente anche parti affittate oppure riservate ad attività artigianali, motivi supplementari di qualità dell'aspirante cittadino¹⁶³. Nella fede, venivano raccolte anche le testimonianze dei proprietari delle abitazioni o dei beni confinanti con la casa del richiedente la cittadinanza¹⁶⁴. Si completava in questo modo l'operazione di controllo dell'immigrato e di verifica del suo inserimento nell'ottina. I vicini, in veste di «complatearii», di confinanti della proprietà o di testimoni proposti dallo stesso richiedente, finivano dunque per assumere una funzione decisiva nella fase istruttoria del processo per l'acquisizione della cittadinanza¹⁶⁵. Le fedi firmate dal Presidente della Sommara, che documentavano l'abitazione del richiedente *per ductionem uxoris*, venivano corredate dalle fedi notarili che attestavano l'acquisto dell'immobile¹⁶⁶. Nel 1572 una sentenza della Sommara emendò la condizione della necessaria proprietà di una casa, per l'immigrato richiedente la cittadinanza, consentendo anche la formula della casa dotale o dell'affitto enfiteutico¹⁶⁷. Dopo questa data infatti si trovano negli *Acta Civilitatis* anche conferme notarili relative a contratti di affitto, nelle quali uno degli elementi decisivi è la dimostrazione dell'assenza di debiti o della non insolvenza da parte dell'aspirante privilegiato¹⁶⁸. Quando i debiti c'erano, in modo cospicuo, si poteva arrivare anche alla revoca della cittadinanza¹⁶⁹. Per arrivare al conseguimento della patente di cittadinanza dunque, il richiedente, specie se non nato a Napoli oppure oriundo napoletano, doveva percorrere un *iter* piuttosto vincolante di riscontri: la creazione del cittadino napoletano era il frutto di una serie di passaggi amministrativi.

¹⁶³ ASN, *Sommara, Pandetta Nuovissima*, 2725-63741 (a.1580).

¹⁶⁴ Chiari esempi in tal senso in ASN, *Sommara, Pandetta Nuovissima*, 3040-69898 (a. 1552); *Sommara, Ordinamento Zeni*, 118, 37 (a. 1578); *Sommara, Pandetta Nuovissima*, 2725-63741 (a. 1580).

¹⁶⁵ Essi finivano per svolgere, in un certo senso, in qualità di *boni homines*, un ruolo istituzionale. Tale profilo, seppure caratterizzato da un basso livello di formalizzazione, era svolto dai complatearii anche nella gestione di alcune opere pie, all'interno delle ottine, S. D'Aloe, *Catalogo*, cit.

¹⁶⁶ ASN, *Sommara, Pandetta Nuovissima*, 2725-63734 (a. 1562); *Sommara, Ordinamento Zeni*, 140, 23 (a. 1590).

¹⁶⁷ Si trattava della decisione presa a proposito di Giovanni De Vittorio, il 16 gennaio 1572, A. Moles, *Decisiones*, cit., p. 125.

¹⁶⁸ Negli *Acta Civilitatis* relativi a Pietro Angelo Bruno, per questo accertamento, risulta addirittura interpellato il Sacro Monte di Pietà, ASN, *Sommara, Ordinamento Zeni*, 140, 23 (a. 1590).

¹⁶⁹ Come nel caso di Cesare Basalo, discusso il 15 gennaio 1578, che si era trasferito a Benevento «aufugiendo eius creditores», ASN, *Sommara, Notamentorum*, 49, f. 22.

Nell'esame dei fondi documentari della Sommaria è sorto anche il dubbio che questo lavoro si fosse trasformato in *routine* amministrativa, con la conseguenza di un abbassamento dei contenuti di selezione e vigilanza sui nuovi cittadini, ma in diverse occasioni è stato possibile individuare elementi di segno opposto. Nel 1581, ad esempio, nell'ambito del processo relativo alla cittadinanza di Altobello Crapile, l'accertamento sulla proprietà della casa coincise con un'impostazione amministrativa più rigorosa da parte della Sommaria. Il 6 ottobre 1581 una provvisione decisa dal tribunale recitava

Perché molte volte è accaduto che alcuni che hanno domandato la civiltà napoletana in virtù de la Regia Pragmatica, perché haveno moglie nata in Napoli et casa propria in essa città, hanno comprato le case fitticiamente e si hannno presentato in Camara li instrumenti de le compre de le case, nondimeno quelli sono fatti fitticiamente et in verità lo dominio de le case è restato appresso li venditori, per lo che ne è resaltato gran danno, de la Regia Camera per evitar questo inconveniente ha provisto che quilli tali che in ciò occorressero non solo debiano esser privati de tale civiltà et privilegio napoletano, ma etiam siano castigati pro ut iuris est et havendo lo Nobile Altobello Crapile domandato goder dicta civiltà in virtù de dicta Regia Pragmatica per haver comprata una casa dal magnifico Salvatore Valenzuola, sita a Santa Maria de lo Rosario, et haver moglie nata in Napoli. Perciò intimate lo dicto Magnifico Salvatore che se li occorre alcuna cosa circa la vendita di detta casa, debia [...] comparere¹⁷⁰.

La prima informazione sulla diffusione delle frodi, nel dimostrare il possesso delle case, getterebbe una pesante ombra sull'efficacia dell'attività di controllo della Sommaria, nel corso degli anni precedenti il 1581. Gli ufficiali dell'organo camerale dimostravano però in questa provvisione di avere un adeguato bagaglio tecnico e giuridico per scovare i falsi possessi. In altri termini, la struttura amministrativa subiva illeciti, falsificazioni, ma disponeva anche della capacità di intervenire con decisione per riequilibrare il regolare svolgimento dell'ufficio della concessione dei privilegi di cittadinanza. La decisione di punire i responsabili delle frodi, anche penalmente, dimostra tutto il peso giurisdizionale della Sommaria, uno dei tribunali supremi del regno, che in tal modo utilizzava degli

¹⁷⁰ *Acta Civilitatis* relativi ad Altobello Crapile, ASN, *Sommaria, Pandetta Nuovissima*, 3040-69883.

4. La politica della cittadinanza

strumenti giuridici superiori a quelli che, ad esempio, avrebbero potuto impiegare gli Eletti di Napoli nel reprimere degli abusi in materia di cittadinanza.

I regnicoli residenti nella capitale da un decennio, con moglie napoletana, venivano sottoposti a un ulteriore accertamento prima di ricevere il privilegio di cittadinanza napoletana. La Sommaria prendeva contatto con gli Eletti delle loro terre di provenienza e li incaricava di verificare la mancanza di impedimenti affinché gli aspiranti cittadini napoletani fossero definitivamente dedotti dalla numerazione dei fuochi. Gli Eletti delle università contattate dovevano renderne partecipi i loro abitanti, esponendo «alta et intellegibile voce more preconis ubi maior pars conveniri solet» le ragioni del loro conterraneo, che aveva chiesto la cittadinanza napoletana¹⁷¹. Da quel momento, chiunque avesse motivi per farlo era tenuto a comparire in Sommaria «ad dicendum, opponendum, et allegandum quicquid dicere, opponere, et allegare voluerint contra et adversus civilitatem praedictam»¹⁷². In questi casi la Sommaria potenziava l'apparato delle testimonianze, cercando all'origine eventuali irregolarità e così facendo acquisiva un ulteriore elemento di legittimità nel riconoscimento del privilegio di cittadinanza napoletana, vale a dire una sorta di approvazione comunitaria affidata ai luoghi d'origine. Questa procedura dimostra che dell'aspirante cittadino veniva tracciato, per sommi capi, un percorso biografico a partire dalla sua giurisdizione di appartenenza originaria. Lo scopo basilare era quello di scongiurare il decremento incontrollato di fuochi fiscali nel regno: una preoccupazione che si era molto rafforzata nel 1560, con l'inizio del dibattito sui rischi della crescita demografica di Napoli. Andando oltre l'ottica fiscale, si coglie però come la Sommaria, attraver-

¹⁷¹ Per Ferdinando Vitaliano, il 16 gennaio 1584, la Sommaria si rivolse all'Università di Tramonti, ASN, *Sommaria, Pandetta Nuovissima*, 2725-63724; per Salvatore Cappuccio, nel 1590, la richiesta fu diretta agli Eletti di Scala, nel Principato Citra, ASN, *Sommaria, Pandetta Nuovissima*, 2821-65593; per Minico Antonio Mosca, nell'aprile del 1598, l'intimazione fu trasmessa agli Eletti di Ravello, ASN, *Sommaria, Pandetta Nuovissima*, 2725-63719.

¹⁷² Va ritenuta una conseguenza di questa procedura la richiesta di revisione del catasto dell'università di Boiano, formulata il 17 giugno 1566 in merito alla richiesta di cittadinanza napoletana di Paolo De Rogerio. Negli *Acta Civilitatis* inerenti al Rogerio, immigrato a Napoli proveniente da Boiano, viene messa in dubbio la veridicità del suo matrimonio con una napoletana a Napoli. Gli abitanti dell'università evidentemente, anche in virtù di ciò, avversavano la deduzione del loro conterraneo dalla contribuzione del fuoco fiscale. Sempre nell'ambito degli accertamenti predisposti dalla Sommaria nel regno, nel gennaio del 1590 gli abitanti di Rocca Piemonte denunciarono la mancata residenza a Napoli del loro conterraneo Matteo De Rescigno, che rivendicava l'immunità dal fuoco fiscale in quanto cittadino napoletano esercitante l'arte della seta.

so la capillare attività amministrativa, cercasse di verificare la qualità del futuro cittadino napoletano, allargando il più possibile lo spettro di pareri e di elementi di supporto. I richiedenti la cittadinanza *per ductionem uxoris* rendevano conto di un *iter* che andava dal consenso maturato nella comunità di provenienza a quello ottenuto fra i membri della comunità di arrivo, ovvero degli altri cittadini napoletani, i compleateari risultanti dalle fedi dei capitani delle ottine.

La Regia Camera della Sommaria riunita in «plena banca», ovvero al completo, con i Presidenti al cospetto del Luogotenente, riservava non meno di un'ora alla valutazione del materiale istruttorio dei singoli processi, dopodiché veniva votato il decreto finale di concessione del privilegio di cittadinanza napoletana¹⁷³. I magistrati del tribunale fiscale arrivavano alla decisione finale secondo la stessa procedura formale con la quale prendevano tutte le altre decisioni, come risulta dai volumi denominati *Notamentorum*, nei quali il *notador* verbalizzava l'andamento delle sedute e i decreti¹⁷⁴. Il decreto con il quale si riconosceva il privilegio di cittadinanza era in sostanza la sentenza che chiudeva il processo se tutto si era svolto secondo le regole, se la parte probatoria era completa e se le figure come il Procuratore fiscale e l'Arrendatore della Dogana di Napoli non avevano sollevato problemi. In caso di mancanza di una delle fedi richieste, ad esempio, la sentenza doveva essere rinviata.

Quando il decreto veniva emanato, l'operazione finale compiuta dalla Sommaria era quella della spedizione della patente di cittadino napoletano in duplice copia al privilegiato, l'originale, da esibire a ogni richiesta e una copia da trattenere in tribunale per essere archiviata. La patente rilasciata dalla Sommaria sottolineava in primo luogo le immunità dei napoletani in tutte le dogane e in tutti i passi del regno¹⁷⁵. Richiamando il privilegio dei capuani e dei liparoti, affermava che le esenzioni dei napoletani dovevano essere osservate anche nelle terre baronali. Dopo una citazione dei capitoli di Segovia del 1505 - la conferma ai napoletani dei privilegi concessi dai sovrani aragonesi, ad opera di Ferdinando il Cattolico - figurava nella patente una sintesi del decreto con il quale la Sommaria aveva riconosciuto il privilegio di cittadinanza. Il decreto e la patente ripetevano

¹⁷³ È quanto emerge da verifiche compiute nell'Archivio di Stato di Napoli sui volumi *Notamentorum*, in cui veniva registrata l'attività quotidiana della Sommaria: in particolare nei volumi 36 (a. 1560); 37 (a. 1561); 38 (a. 1562); 43 (a. 1572); 47 (a. 1576); 48 (a. 1577); 51 (a. 1580); 52 (a. 1581); 53 (a. 1582); 64 (a. 1592).

¹⁷⁴ Su tali procedure si veda G. Muto, *Le finanze pubbliche*, cit., p. 44.

¹⁷⁵ *Privilegi et capitoli*, cit., pp. 13: 33 sgg.

4. La politica della cittadinanza

una formula consueta attraverso la quale il tribunale fiscale stabiliva che il nuovo privilegiato «fuisse et esse ortum in dicta civitate neapolitana et tamquam ortus posse et debet gaudere omnibus immunitatibus, franchitiis, exemptionibus», qualora si trattasse di un nato a Napoli. Nel caso di un regnicolo si specificava il possesso della condizione «uxorem ortam et domum propriam Neapolis», in virtù della quale si riconosceva il privilegio. Il carattere saliente della patente era quello di sancire la condizione giuridica alla base del privilegio di cittadinanza, grazie alla quale la Sommaria intimava che il nuovo privilegiato dovesse «gaudere omnibus immunitatibus, onoribus, franchitiis, exemptionibus, preheminentiis, libertatibus, onoribus et dignitatibus quibus gavisus fuerunt et gaudent ceteri cives orti in dicta civitate neapolis et tam in mayori fundico et dohana ditte civitate necquam in toto hoc regno». Il nuovo privilegiato veniva in sostanza assimilato al resto dei cittadini napoletani, ma non c'è nessun passo nella patente della Sommaria in cui si utilizzi l'espressione «cives creare», come invece si legge nell'unico decreto di concessione della cittadinanza napoletana, emanato dagli Eletti di Napoli nel 1522, finora rinvenuto¹⁷⁶. In questo atto gli Eletti dichiaravano in merito al nuovo cittadino

in civem huius Civitatis Neapolis recepimus atque admittimus, civemque facimus [...] et creamus, constituimus et ordinamus, numeroque ceteri et Consortio aliorum Civium Neapolitanarum adiungimus, vigore [...] Regiae Pragmaticae ac admittimus, unimus et aggregamus, ac pro aggregato, unito, numerato, incorporatoque esse¹⁷⁷.

Come nelle patenti della Sommaria qui c'è il riferimento alla legislazione regia, fonte di legittimità dei privilegi di cittadinanza napoletana, ma gli Eletti decretano la concessione del privilegio come una creazione dei cittadini e poi come una loro aggregazione al corpo della città, al consorzio di tutti gli altri cittadini. La differenza con il formulario utilizzato dalla Sommaria non è una questione puramente formale; se gli Eletti «creavano» cittadini napoletani e li incorporavano nella comunità urbana, i magistrati della Sommaria riconoscevano che, in virtù di alcune condizioni, i nuovi beneficiari della cittadinanza napoletana

¹⁷⁶ BNN, ms. XIX C 49.

¹⁷⁷ Questo tipo di formula, che evidenzia la possibilità degli Eletti di creare cittadini, si ritrova anche in un privilegio di naturalizzazione riportato da A. Cernigliaro, *Sovranità e feudo*, cit., vol. II, pp. 894-897, concesso con assenso di Carlo V del 26 febbraio 1533.

dovevano godere degli stessi privilegi degli altri cittadini napoletani. In tal modo però la Sommaria inseriva i nuovi cittadini in un sistema più vasto di quello del corpo della capitale, vale a dire nel complesso legislativo del regno, nell'ambito di uno *jus commune* in cui si doveva osservare lo *jus particolare* dei cittadini privilegiati napoletani. Solo la Sommaria rendeva giuridicamente possibile la fruizione delle prerogative e delle esenzioni attribuite ai napoletani dai privilegi sovrani. In virtù della Prammatica di Ferrante d'Aragona e della riconferma dei privilegi alla città di Napoli nel 1505 da parte di Ferdinando il Cattolico, sia tutti i nati a Napoli sia tutti coloro che vi si trasferivano acquisendo domicilio fisso e sposando una napoletana, potevano arrivare a chiedere la patente di cittadino napoletano. La Sommaria, attraverso i propri controlli, le verifiche, la propria azione amministrativa, operava una regolarizzazione di questo vasto bacino di affluenza potenziale alle patenti di cittadinanza. Non c'era solo il carattere di una certificazione nella concessione di patenti; vi erano anche dei risvolti selettivi poiché i richiedenti dovevano di fatto dimostrare alla Sommaria di aver compiuto un certo tipo di percorso nel rapporto con la città, all'insegna del radicamento e di una qualità almeno accettabile; questo specialmente nel caso dei regnicoli immigrati, ma non solo. Certo la Sommaria parlava in primo luogo un linguaggio fiscale. Come si è visto, un segno di qualità era certamente la regolarità fiscale del privilegiato, ovvero l'assenza di debiti sulla casa, elemento naturalmente basilare del rapporto con la città. Pure importante era la disponibilità economica dei richiedenti. Non furono formalizzate liste amministrative delle qualità dei cittadini, tuttavia la ricorrenza di certi aggettivi come «honesto», usati dai testimoni negli *Acta Civilitatis*, oppure la sottolineatura della positività del ruolo economico, sociale o semplicemente affettivo, esercitato dall'aspirante privilegiato nelle piccole comunità di vicinato, rappresentano segnali sicuri di valutazione delle caratteristiche qualitative dei futuri privilegiati. Appaiono inoltre evidenti segni di attenzione alla qualità dei cittadini *in fieri* nella citazione di professioni quale quella medica, per qualificare alcuni richiedenti il privilegio nella verbalizzazione delle sedute della Sommaria¹⁷⁸.

Nelle richieste del privilegio rivolte alla Sommaria, figura la precisa istanza di ricevere la patente di cittadinanza nella persona del futuro titolare; ma talvolta le

¹⁷⁸ ASN, *Sommaria, Notamentorum*, 38 (a. 1562), f. 900, relativamente a Giovanni Vincenzo De Caro.

4. La politica della cittadinanza

petizioni sono prodotte da più persone¹⁷⁹. Le richieste dunque non avevano sempre un contenuto individuale, chi le avanzava lo faceva spesso anche per i fratelli o per i figli. Il privilegio veniva esteso al nucleo familiare, esso era perciò inteso come una sorta di beneficio collettivo. Ciò rifletteva del resto la concezione della persona giuridica propria dell'antico regime per la quale i corpi, le entità collettive, avevano un'esistenza giuridica pari a quella delle singole persone reali¹⁸⁰. Bartolomé Clavero, anzi, precisa che il conseguimento di privilegi era possibile ai singoli in quanto approdati a uno *status* che definiva una dimensione collettiva¹⁸¹. È perciò facilmente spiegabile che le richieste del privilegio di cittadinanza fossero presentate da un individuo, a nome di un piccolo gruppo di futuri fruitori dei vantaggi previsti dalla sua concessione. I nati a Napoli chiedevano spesso la cittadinanza per se stessi e la dichiarazione della nascita a Napoli per i figli. Ciò però introduce un'altra questione: il godimento del privilegio prevedeva passaggi generazionali distinti. I regnicoli abitanti a Napoli, non in possesso di tutti i requisiti per ottenere la cittadinanza, chiedevano la dichiarazione della nascita a Napoli per i loro figli. Questi ultimi poi avrebbero potuto chiedere la cittadinanza in quanto nati a Napoli. Gli stessi richiedenti nati a Napoli dovevano domandare per i figli la semplice dichiarazione di nascita. Questo non significa che i figli dei napoletani nativi non godessero degli stessi vantaggi dei padri, ma perché la loro fruizione fosse piena era necessario un passaggio successivo, ovvero l'emancipazione dalla potestà paterna. *Stante emancipatione patris*, come recita la formula utilizzata nei decreti della Sommaria, i figli dei napoletani ottenevano la patente di cittadinanza napoletana sulla scorta di un ulteriore processo¹⁸². Se non

¹⁷⁹ Sui concetti di soggetto o persona giuridica in antico regime B. Clavero, *Almas y cuerpos. Sujetos del derecho en la edad moderna*, in *Studi in memoria di Giovanni Tarello*, vol. I, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 153-171.

¹⁸⁰ *Ibid.*

¹⁸¹ B. Clavero, *Tantas personas como estados. Por una antropología política de la historia europea*, Madrid, Tecnos, Fundación Cultural Enrique Luño Peña, 1986, p. 53 sgg.

¹⁸² Per l'aspirante cittadino, l'emancipazione rafforzava, in un certo senso, il carattere di inizio di un nuovo percorso come soggetto giuridico. Essa non riguardava, tuttavia, solo i nati a Napoli, come si evince dagli *Acta Civilitatis*. Francesco Coppola era nato a Ravello e apparteneva perciò alla categoria di coloro i quali potevano chiedere la cittadinanza napoletana come nati nel Ducato d'Amalfi. La fede relativa alla sua emancipazione reca la data del 5 luglio 1563; il decreto di concessione della sua patente di cittadinanza, da cui si evince la residenza a Napoli, quella del 13 novembre dello stesso anno. Il Coppola proseguiva con un nuovo statuto personale la sua carriera di cittadino napoletano, appena intrapresa, ASN, *Sommaria, Ordinamento Zeni*, 69, 6. Sorprende la rapidità nell'emissione del decreto, da parte della Sommaria, in alcuni casi

nel possesso dei requisiti che originavano la concessione del privilegio, almeno nella fase della fruizione del privilegio, c'erano degli elementi individualizzanti nelle procedure della Sommaria alle quali i richiedenti dovevano attenersi. L'emancipazione conferiva la piena facoltà di operare come soggetto fiscale autonomo, nel caso specifico come soggetto privilegiato autonomo, permetteva di essere il titolare di un'attività, di poter commerciare per proprio conto: l'*hacienda* del figlio veniva distinta da quella del padre. La figura paterna poteva anche essere, al contrario, la garanzia di un pieno godimento del privilegio di cittadinanza anche da parte del figlio, come in quei casi in cui il decreto della Sommaria precisava «eo mortuo gaudeat simpliciter»¹⁸³.

di richiesta della cittadinanza napoletana in virtù dell'emancipazione dalla patria potestà. Pirro Antonio Vuotto attese un anno, dal momento della comparizione in tribunale, nel maggio del 1566, per ricevere la patente di cittadinanza il 16 aprile 1567, in base all'emancipazione nel frattempo ottenuta il 24 settembre 1566, ASN, *Sommaria, Pandetta Nuovissima*, 2725-63735. Per Giovanni Andrea De Lo Preyte, invece, l'*iter* fu più veloce: la comparizione ebbe luogo in data 11 dicembre 1574, l'emancipazione il 1 febbraio 1575 e il decreto per la cittadinanza il 5 marzo 1575, ASN, *Sommaria, Ordinamento Zeni*, 30, 60. Giovanni e Pietro Bassani, emancipati il 24 agosto 1585 e comparsi in Sommaria il 10 settembre 1585, attesero la concessione della patente di cittadinanza soltanto fino al 29 ottobre 1585. Nel loro caso, tuttavia, è ipotizzabile che la professione di Giovanni, scrivano del Sacro Regio Consiglio, non fosse estranea a tanta celerità, ASN, *Sommaria, Pandetta Nuovissima*, 2725-63626. Le cittadinanze acquisite dagli emancipati dalla patria potestà assumono quasi il significato della sanzione, da parte della Sommaria, di un rapporto potenziale con la città, piuttosto che del riconoscimento di un percorso già compiuto nel contesto urbano. Tale rapporto, tutto da sviluppare in base al nuovo statuto personale conferito dall'emancipazione, poteva iniziare a età diverse. Marco Romano, richiedente la cittadinanza napoletana anche *per ductionem uxoris*, allegò ai suoi *Acta Civilitatis* la fede dell'emancipazione avvenuta l'8 marzo 1580, quando era già padre di Claudia, Costanza e Lucrezia, rispettivamente di tre, due e un anno, ASN, *Sommaria, Pandetta Nuovissima*, 2725-63741. Giovan Domenico Napolella risulta emancipato a ventitre anni, ASN, *Sommaria, Ordinamento Zeni*, 95, 13 (a. 1563); Giovan Carlo Della Mandia a ventisette, ASN, *Sommaria, Ordinamento Zeni*, 101, 26 (a. 1569). Francesco Riccio, figlio di un cocchiere abruzzese immigrato a Napoli, invece, ottenne l'emancipazione all'età di quattordici anni, il 19 novembre 1579. Filippo Riccio, suo padre, presentò subito dopo, il 3 dicembre 1579, la richiesta del privilegio di cittadinanza per il figlio. In questo caso la famiglia era certamente interessata ad avere un figlio privilegiato, sebbene l'emancipazione dovesse segnare un distacco giuridico ed economico dalla figura paterna. Il Procuratore fiscale oppose però il suo veto e il processo si concluse solo nel gennaio del 1581, con l'unico risultato della dichiarazione della nascita a Napoli di Francesco, ASN, *Sommaria, Ordinamento Zeni*, 30, 27.

¹⁸³ Tale formula fu apposta, ad esempio, ai decreti di concessione della cittadinanza napoletana in favore di Prospero Antonicelli e di Felice De Ottando il 17 giugno 1579, ASN, *Sommaria*,

4. La politica della cittadinanza

Per comprendere meglio questa apparente contraddittorietà, va comunque sempre tenuto presente che era proprio il padre napoletano a consentire alla generazione successiva di addurre una delle condizioni fondamentali per ottenere la patente di cittadinanza. I decreti riportati nei *Notamentorum* della Sommaria non consentono purtroppo una conoscenza dettagliata delle ragioni e delle situazioni dei singoli richiedenti, come invece fanno spesso i processi riportati negli *Acta Civilitatis*. Nei casi come quello appena citato, però, nei quali il padre vivente garantiva la piena fruizione della cittadinanza anche per i figli, si può affermare che questi avrebbero potuto riappropriarsi di tale pienezza solo in virtù di un nuovo processo, che avrebbe prodotto un nuovo decreto della Sommaria. È come se la seconda generazione, già coperta giuridicamente dal privilegio paterno, dovesse risostanziare questo privilegio attraverso un rapporto con la città vissuto in prima persona: la condizione di cittadino, per così dire, non si trasmetteva integralmente. Ripetere i processi e i decreti conclusivi, in occasione delle richieste della seconda generazione - quella che nella patente rilasciata alla prima generazione risultava semplicemente dichiarata nata a Napoli - oppure nei casi di emancipazione, fino ai casi di smarrimento della patente di cittadinanza, corrispondeva naturalmente alle necessità amministrative della Sommaria: ogni nuovo passaggio doveva produrre un nuovo atto. Queste ripetizioni procedurali da parte della Sommaria comportavano però anche la necessaria reiterazione delle piccole strategie dei richiedenti le patenti, con l'attivazione delle reti di vecchi e nuovi testimoni che dimostrassero le condizioni necessarie. Quando non veniva direttamente specificato nel primo decreto, la patente di cittadinanza necessitava di un'importante correzione per consentire al titolare di affidare i suoi negozi ad agenti: l'apposizione della clausola del *negotiare per procuratorem*¹⁸⁴.

In questi casi era come se il cittadino dovesse essere esaminato una seconda volta. Nei ripetuti contatti con la Sommaria, per la concessione, il rinnovo o l'integrazione con clausole aggiuntive delle patenti di cittadinanza, si sviluppava una contrattualità costante in virtù della quale gli aspiranti privilegiati prima e i privilegiati poi dovevano sostenere le proprie ragioni, curare i propri interessi nel confronto con l'istituzione. Negli *Acta Civilitatis*, si coglie come i regnicoli immigrati, ma anche i nativi napoletani, per ottenere la patente di cittadinanza e

Notamentorum, 50, f. 457; di Giovanni Romano, il 5 maggio 1592, ASN, *Sommaria*, *Notamentorum*, 64, f. 444.

¹⁸⁴ Si trattava, come è facile immaginare di una specificazione fondamentale.

beneficiarne a pieno titolo, si sforzavano di dimostrare delle qualità e una credibilità, al di là delle condizioni giuridiche in senso stretto. La buona integrazione nelle comunità di vicinato, la liquidità, il possesso di beni, il volume di affari erano tutte qualità che gli aspiranti privilegiati avevano interesse a sviluppare specie nei casi dei soggetti più facoltosi, ad esempio i mercanti¹⁸⁵, ma questa autopromozione era intrapresa anche da figure sociali più basse come i tessitori e i membri di altre arti, non necessariamente maestri¹⁸⁶. Coloro che si rivolgevano alla Sommaria in un certo senso dimostravano di perseguire o di avere perseguito un modello che potesse superare l'approvazione dei magistrati. In questo senso si può affermare che la Sommaria diffondeva dei modelli di comportamento urbano o di rapporto con la città. Dicendo ciò non si vuole concludere che il tribunale fiscale si assicurasse il controllo sociale dei privilegiati napoletani né che vincolasse fortemente i modelli di comportamento urbano. È vero tuttavia che la Sommaria finiva di fatto per operare una sorta di costante classificazione dei cittadini in base a tassonomie non solo fiscali¹⁸⁷. Le rimostranze formulate nel 1591 dagli Eletti per la diminuzione del loro peso nel controllo della materia delle cittadinanze, sono una conferma dell'estensione e della capillarità del ruolo del tribunale fiscale in questo ufficio particolarmente sentito dalla capitale¹⁸⁸.

I canali del privilegio di cittadinanza controllati dalla Sommaria erano percorsi ristretti di qualità urbana o di maggiore qualità urbana, utilizzati tuttavia non solo dai vertici delle fasce sociali non nobiliari. Per quanto gli *Acta Civilitatis* attualmente presenti nei fondi napoletani rappresentino una parte residuale rispetto all'originaria raccolta della Regia Camera della Sommaria, una conferma in tal senso si ottiene dalla semplice constatazione della presenza del cocchiere o del servitore accanto a quella del notaio o del mercante¹⁸⁹. La patente di cittadinanza per alcuni poteva essere un punto di arrivo, per altri di partenza, si trattava in ogni caso di un passaggio di qualità, nelle strategie urbane, di un settore degli

¹⁸⁵ Il fascicolo ASN, *Sommaria, Ordinamento Zeni*, 111, 30 del 1523, rappresenta, tra gli *Acta Civilitatis* una sorta di utile prototipo rispetto ai processi per la cittadinanza che riguardavano i mercanti, nei quali vengono sottolineate, se presenti, le «facoltà» dell'interessato.

¹⁸⁶ Ad esempio, ASN, *Sommaria, Ordinamento Zeni*, 64, 2 (a. 1581), relativo al «coiraro» Leonardo Cappuccio.

¹⁸⁷ Il richiamo va all'insieme delle *qualitates* già analizzate.

¹⁸⁸ AGS, *Secretarias Provinciales*, 6 (a. 1591).

¹⁸⁹ Cfr. rispettivamente ASN, *Sommaria, Ordinamento Zeni*, 18-2, Gilberto Gorni (a. 1586); 49-2 Piza (a. 1542); 39-20, Paduano Della Rocca (a. 1595).

4. La politica della cittadinanza

abitanti di Napoli. La cura giuridica e amministrativa di questo canale di promozione della qualità sociale urbana da parte della Sommaria rappresentava una funzione del governo urbano, come si è già visto, contesa e in buona parte sottratta al Tribunale degli Eletti, tra gli anni settanta e novanta del Cinquecento¹⁹⁰.

La Sommaria non svolgeva soltanto un'attività di erogazione delle patenti di cittadinanza; attraverso la pratica giurisprudenziale dei suoi magistrati, essa determinava anche alcune linee di politica della cittadinanza. Nel 1572, il presidente togato Annibale Moles fu l'artefice di una *decisio* con la quale si stabiliva la legittimità di addurre, nelle richieste del privilegio di cittadinanza napoletana, la disponibilità della casa dotale, oppure affittata con contratto enfiteutico, o con patto di retrovendita¹⁹¹. Questa sentenza sembra allargare, al di là dei proprietari di case, il numero dei potenziali aspiranti al privilegio. Se è realistico ritenere che non fosse elevato, tra questi ultimi, il numero di quanti riuscivano a ricevere una casa in dote, si può tuttavia considerare certamente più consistente quello degli affittuari. Il modello di residenza stabile e di effettivo inserimento nel tessuto sociale cittadino, uno dei canali della formazione della qualità sociale urbana, riconosciuto o incoraggiato attraverso la concessione della cittadinanza, diveniva più accessibile. La *decisio* di Moles si può interpretare, nel contempo, alla luce della legislazione vigente sullo sviluppo urbanistico. Essa recepiva, probabilmente, anche l'impostazione restrittiva dell'attività edilizia sancita dalla prammatica emanata nel 1566 dal viceré Alcalá¹⁹², rendendo, di fatto, non più necessario costruire una casa per ottenere la cittadinanza. Bisognerebbe verificare meglio in quale misura una sentenza potesse trasformarsi in una direttiva politica, anche perché il carattere di tribunale supremo della Sommaria coesisteva con la funzione di organo esecutivo rispetto al Consiglio Collaterale, l'istituzione gerarchicamente superiore che ne riduceva l'autorità di impostare politiche del tutto autonome. Nel 1573 il Consiglio Collaterale, ad esempio, ordinava alla Sommaria di procedere con urgenza nella spedizione della patente di cittadinanza ad un nobile di Seggio, per il quale era già stata presentata da tempo la fede degli Eletti¹⁹³. Il ritardo della Sommaria aveva provocato un problema politico con la città, visto che gli Eletti si erano rivolti a Filippo II. La Sommaria svol-

¹⁹⁰ ASN, *Secretarías Provinciales*, 3 (a. 1574).

¹⁹¹ A. Moles, *Decisiones*, cit., p. 120 sgg.

¹⁹² F. Strazzullo, *Edilizia e urbanistica*, cit., pp. 27 sgg.: 115 sgg.

¹⁹³ ASN, *Sommaria, Carte Reali*, 1, f. 6.

geva comunque un'importante attività giurisprudenziale, che a giusto titolo va vista come la realizzazione di un'autonoma politica. Da essa giungevano impulsi all'unificazione o all'omogeneizzazione del diritto, tipica dei grandi tribunali del Cinquecento che trovavano, specialmente nel diritto civile, uno dei terreni principali di intervento¹⁹⁴. Non a caso, del resto, proprio nella seconda metà del Cinquecento il Presidente Annibale Moles si dedicò a una prima raccolta delle sentenze della Sommaria¹⁹⁵. Nella gestione della materia della cittadinanza napoletana, le sentenze della Sommaria promossero una certa uniformità. I privilegi di cittadinanza erano concessi, amministrati e controllati con una regolarità che solo quest'organo centrale, con i suoi magistrati, poteva garantire. Il tribunale fiscale, oltre al lavoro amministrativo, giudiziario e normativo compiuto nella fase di erogazione dei privilegi, continuava a seguire i privilegi dei napoletani in uno spazio conflittuale che aveva come scenario l'intero regno. Sorgevano spesso contrasti e resistenze nei confronti dei cittadini della capitale: sia nelle terre demaniali sia nelle terre feudali le franchigie dei napoletani non venivano osservate. Insorgeva allora il problema di recuperare, attraverso lo svolgimento di processi, i pedaggi o i diritti indebitamente trattenuti ai napoletani¹⁹⁶.

Un risultato importante, nell'ambito del governo del privilegio, la Sommaria lo aveva ottenuto disciplinando e regolarizzando l'accesso ai privilegi di cittadinanza napoletana. Per valutare meglio la realtà di questa regolarizzazione sono stati cercati ulteriori elementi in una fonte che restituisse in modo diverso, rispetto agli *Acta Civilitatis* o ai *Notamentorum*, alcune fasi del lavoro concreto svolto dal mastrodatti, l'ufficiale che doveva firmare i decreti di concessione delle cittadinanze, insieme al Presidente commissario della causa. Alcuni elementi utili sono emersi dai volumi delle *Visitas*. Nel corso della *visita* di don Lope de Guzman, nel gennaio del 1583, fu raccolta la testimonianza di Decio Raparo, all'epoca Segretario o *notador* della Sommaria, in merito al «Proceso del Ma-

¹⁹⁴ Su questo tema si trovano utili e sistematici spunti in G. Gorla, *I tribunali supremi degli Stati italiani fra i secoli XVI e XIX quali fattori di unificazione del diritto nello Stato e della sua uniformazione tra Stati*, in Id., *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, Firenze, Olschki, 1977, pp. 447-532; *Grandi tribunali*, cit.

¹⁹⁵ A. Moles, *Decisiones*, cit.

¹⁹⁶ Questo spinoso problema appare con ricchezza di particolari nel processo per la restituzione di zafferano, indebitamente sequestrato a Jacovo Antonio Corlone, alla fine del Cinquecento, da agenti del marchese d'Oria, in Puglia: ASN, *Allodiali, I serie*, 38, f. 404.

4. La politica della cittadinanza

stredatta Actuarios y Escrivanos de la Sumaria»¹⁹⁷. Tra i molti punti della sua inchiesta, il *Visitador* voleva accertare nell'interrogatorio dei testi se qualcuno sapesse «que el dicho Mastredatta a llevado y lleva, por cada Privilegio de Cittadinanza Napolitana, un ducado o mas». Le informazioni del Raparo, uomo di molta esperienza, che prima del 1565 era stato attuario¹⁹⁸, vennero sintetizzate nel verbale in questi termini

dize este testigo que, de veinte y nueve anos a esta parte que a esta Summaria, a entendido que los Mastredatas de la Summaria y specialmente Giovan Battista Crispo y su padre, que tuvo el offitio antes de el, an llevado un Ducado por cada Privilegio de cidadinanza napolitana hecho por la Summaria y duda que esto si se contiene en la Pandecta, pero no se acuerda [...] de averlo visto llevar a persona particular¹⁹⁹.

In realtà la *Pandecta antigua de la expedicion*, come si è già visto, prevedeva sin dal 1505 il diritto di un ducato per ogni «letera de cidadinanza», ma in questo caso il problema era accertare quanto il mastrodatti avesse fatto dei decreti di concessione di cittadinanza napoletana un'occasione per incrementare i suoi guadagni. L'esame di altri testi conferma sostanzialmente questa pratica di Giovan Battista Crispo, che consisteva nella riscossione di un ducato per ogni sigillo e anche per la firma di ogni decreto di concessione della cittadinanza²⁰⁰. Un altro ufficiale della Sommaria, Giovan Battista Venerio, fornisce tuttavia al *visitador* uno spaccato più articolato di ciò che veniva chiesto all'aspirante cittadino

al tempo che esso deposante venne in Sommaria intendea dir dalli vecchi della Camera, che li privilegi de Cittadinanza Napolitana antichamente non se solea pagar al sigilo altro che un carlin, et da quello tempo che esso deposante venne in Summaria se faceano pagar un ducato per il sigillo et che il quondam Pietro Masturzio, olim Presidente della Camara introdusse, quando firmava lo decreto della cidadinanza voleva un par de pollastri, et al presenti detto Crispo se fa pagar per lo sigilo di detto Privilegio un Ducato, con farse pagar le presentare de tutte le scritture et atti che se fanno. Et lo Presidente che ne è commissario, quando van a veder le case, se fanno dar un Ducato,

¹⁹⁷ AGS, *Visitas de Italia*, 32-1, f. 10.

¹⁹⁸ Ivi, f. 3.

¹⁹⁹ Ivi, f. 11.

²⁰⁰ AGS, *Visitas de Italia*, 32-1.

et de più quando firmano lo Decreto voleno quattro gallini o capponi grassi et senò le butano dalle finestre, et quando è la estate volleno dudici pollastri grassi et grossi, talmente che in questo se devria proveder²⁰¹.

L'accenno iniziale agli antichi usi del tribunale conferisce alla testimonianza di Venerio il tono di una critica a quelli che egli riteneva evidentemente degli abusi, invalsi da più di un ventennio: Pietro Masturzio infatti risultava presidente della Sommaria dal 1555²⁰². Il Venerio pone l'accento soprattutto sul mastrodatti Crispo che, egli lascia intendere, pretendeva altri pagamenti in tutte le fasi dei processi per l'acquisizione della cittadinanza, da lui curate. Il Venerio è critico anche con i presidenti, di cui evidenzia la pretesa arrogante degli emolumenti per le cittadinanze. La battuta finale sulla necessità di provvedimenti in materia è piuttosto indicativa di come vi fosse ancora nella Sommaria chi vedeva nel privilegio di cittadinanza napoletana la libertà di acquisire uno *status* senza essere costretto a omaggi obbligati. Informazioni molto analoghe a quelle fornite da Venerio le offre pure l'attuario Giovanni De Florio, rifacendosi però ai doni meno come a gravami, quanto piuttosto a omaggi che suggellavano il conseguimento della cittadinanza, salvo il ducato per i sopralluoghi nelle abitazioni dei regnicoli che chiedevano il privilegio *per ductionem uxoris*²⁰³.

Un dato importante emergente da queste testimonianze, è il peso assunto dal mastrodatti, in questo caso il Crispo, nella mediazione tra i richiedenti il privilegio di cittadinanza e la stessa Sommaria. Dai primi anni sessanta del Cinquecento, per più di un ventennio, gli aspiranti privilegiati erano passati per questa figura, sicuramente in grado di favorire il buon andamento dei processi o di accelerarne la spedizione. L'operato del mastrodatti in materia di cittadinanze va inquadrato nella tendenza all'affermarsi di mediatori di qualità inferiori. Il lavoro concretamente più importante per chi si rivolgeva alla Sommaria, domandando una patente di cittadinanza, lo compivano gli attuari, prima che il materiale istruttorio dei processi passasse alla valutazione definitiva dei magistrati. Il mastrodatti, dovendo apporre la firma sui decreti di concessione, risultava una figura intermedia che legittimava formalmente il possesso della cittadinanza. Certo,

²⁰¹ AGS, *Visitas de Italia*, 32-1, f. 43r.

²⁰² G. Intorcchia, *Magistrature*, cit., p. 222.

²⁰³ AGS, *Visitas de Italia*, 27-2, f. 463.

4. La politica della cittadinanza

il suo restava un ruolo di ratifica amministrativa, ma resta il fatto che egli poteva fare abbastanza per l'andamento delle pratiche.

Dal lavoro che stava dietro ai processi per la cittadinanza napoletana, efficacemente restituito dalle inchieste della *visita* di Lope de Guzmán, si evince che l'acquisizione della cittadinanza napoletana non comportava il pagamento di una cifra di ingresso. Esistevano dei costi non ufficiali, sostenuti in parte anche nella Dogana di Napoli, dove nel 1561 era stata confermato a don Gaspar de Quiroga, il *Visitador* precedente al Guzmán, l'uso, osservato dai forestieri che diventavano cittadini napoletani, di ripartire fra gli ufficiali in essa operanti alcuni ducati in proporzione alle facoltà dichiarate²⁰⁴. Nel complesso però l'accesso alla cittadinanza napoletana non era vincolata a un certo livello di reddito o all'obbligo di corrispondere una grossa cifra al momento della concessione del privilegio, come in altre città europee²⁰⁵. Per Napoli si può parlare di una frontiera debole o abbastanza aperta che rendeva il privilegio di cittadinanza alla portata di molti. Nella procedura napoletana non c'era inoltre l'obbligo della presenza di un testimone che si dovesse fare formalmente carico di garantire per il richiedente, come accadeva invece a Ginevra²⁰⁶.

3. Il governo dello status della cittadinanza: elementi per una conclusione

La cittadinanza napoletana, in conclusione, non era strutturata per gradi: l'unica suddivisione, comunque scevra da contenuti gerarchici, era quella tra cittadinanza di Napoli e cittadinanza *de casalibus*, ovvero dei nati nei casali della capitale. Non c'era nulla di analogo alla considerevole differenza esistente nel caso di Venezia tra cittadinanza *de intus* e cittadinanza *de intus et extra*²⁰⁷. Ancora più lontano, sul piano degli ordinamenti, il caso fiorentino, dove in base agli Statuti

²⁰⁴ AGS, *Visitas de Italia*, 14-6, f. 21t.

²⁰⁵ E. François, *Immigration et société urbaine en Allemagne à l'époque moderne (XVI^e-XVIII^e siècle)*, in *Habiter la ville. XV^e-XX^e siècles*, sous la direction de M. Garden et Y. Lequin, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1984, pp. 38-54.

²⁰⁶ A. Perrenoud, *Démographie et politique. Essai d'interprétation des Révolutions de Genève*, in *Pouvoirs, ville et société en Europe. 1650-1750*, actes réunis par G. Livet e B. Vogler, Strasbourg, Association des Publications près les Universités de Strasbourg, 1981, pp. 323-335.

²⁰⁷ B. Pullan, *La politica sociale della Repubblica di Venezia. 1500-1620*, vol. I, Roma, Il Veltro, 1972, pp. 113 sgg.

del 1415, per la sola città, escludendo il contado, erano previsti sei tipi di cittadinanza²⁰⁸. La comparazione con le repubbliche dell'Italia centro-settentrionale deve tenere presenti, naturalmente, la peculiarità dell'esperienza storica, costituzionale e politica di queste compagini statali. Napoli è sicuramente più legittimamente comparabile con città capitali dalle vaste dimensioni demografiche, come Londra e Parigi. Nel caso londinese, per quanto concerne i settori artigianali ad esempio, l'accesso alla cittadinanza era piuttosto vincolato, nel Cinquecento, al ruolo di controllo esercitato dalle corporazioni²⁰⁹. Solo il caso parigino consente, forse, un vero accostamento con l'estrema apertura, dal punto di vista legislativo, dell'accesso alla cittadinanza rilevata per Napoli²¹⁰.

La cittadinanza napoletana non corrispondeva all'ingresso in precise e distinte cariche nell'amministrazione²¹¹. Il suo possesso non era sempre discriminante per avere un ufficio e ciò valeva per gli stessi regnicoli, che in base alla Prammatica *De Officiorum Provvisione* del 1550 avevano diritto alla maggior parte ma non alla totalità delle cariche²¹². La cittadinanza napoletana non era un elemento fortemente distintivo nelle corporazioni di mestiere. Nell'Arte della Seta, la più importante, era prevista una rappresentanza dei regnicoli e dei forestieri, affidata

²⁰⁸ G. Guidi, *Il governo della città Repubblica di Firenze nel primo Quattrocento*, vol. I *Politica e diritto pubblico*, Firenze, Olschki, 1981, pp. 113-116. E. Fasano Guarini, *La politica demografica*, cit. p. 184 sottolinea che gli Statuti del 1415 restarono in vigore fino a tutto il XVIII secolo.

²⁰⁹ S. Rappaport, *Worlds within worlds*, cit., pp. 23 sgg.

²¹⁰ R. Descimon, «*Bourgeois de Paris*». *Les migrations sociales d'un privilège (XIV-XVIII siècles)*, in *Histoire sociale. Histoire globale ?*, sous la direction de C. Charle, Paris, Éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, 1993, pp. 173-182.

²¹¹ Spicca la differenza con il caso veneziano, nel quale gli «uffici di magistrato» venivano «in parte riservati ai soli cittadini originari (i posti di maggiore importanza), in parte potevano essere esercitati da altre categorie di persone (cittadini per privilegio, sudditi, abitanti di Venezia, ecc.), e riunivano tutti gli uffici che dipendevano dai magistrati patrizi per l'"secuzione degli atti amministrativi», A. Zannini, *Burocrazia e burocrati*, cit., p. 15. In seguito all'acquisizione dei vasti territori di terraferma, si affermò nel corso del XV secolo un processo di adeguamento alle nuove esigenze politiche, che investì anche la legislazione sulla cittadinanza. Nel 1478, «il Consiglio dei Dieci - che nel frattempo aveva assunto il pieno controllo sull'attività della cancelleria e sul suo personale - stabilì che l'ingresso in cancelleria fosse riservato esclusivamente ai 'cives originarii Venetiarum' e nel 1484 che gli aspiranti dovessero provare davanti ai capi del consiglio di essere 'fioli legittimi e de vero matrimonio, de boni cittadini nostri venetiani originarii'», *ivi.*, pp. 39: 40-41.

²¹² R. Villari, *La rivolta antispagnola*, cit., p. 21n, precisa che le norme della Prammatica, pur rimanendo in vigore anche nel corso del Seicento, non furono rigidamente osservate.

4. La politica della cittadinanza

a consoli distinti rispetto a quello dei napoletani²¹³. L'appartenenza a una corporazione, d'altra parte, sicuramente favoriva la concessione della cittadinanza, come si osserva negli *Acta Civilitatis*, ma non costituiva una condizione formalmente necessaria²¹⁴. In definitiva i canali di accesso alla cittadinanza napoletana non erano rigidamente formalizzati. C'è da chiedersi quanto tale apertura, mantenuta nel corso del Cinquecento, corrispondesse a una precisa volontà politica da parte delle istituzioni statali, oppure quanto fosse soprattutto il riflesso di un'attitudine conservatrice rispetto ai capitoli e ai privilegi di Napoli in materia di cittadinanza, che in fondo presupponevano quell'apertura, essendo per lo più ancora basati sulla legislazione aragonese.

L'essenza della politica della cittadinanza svolta dalla Sommaria nella seconda metà del Cinquecento, sta nell'aver favorito, perfezionato, quasi banalizzato, il contatto tra individui e istituzioni: rivolgendosi alla Sommaria, nel contesto di una regolarità amministrativa crescente, i singoli o i gruppi familiari potevano avviare o suggellare tutti i processi annessi al privilegio di cittadinanza. Era cambiata nel corso del Cinquecento l'accessibilità all'istituzione che erogava i privilegi. Il perfezionamento e l'inserimento definitivo in una *routine* amministrativa di uno strumento giuridico come il privilegio - ovvero elemento di deroga costante alla regolarità del diritto comune - ampliarono le possibilità di conseguire lo *status* di privilegiato. La cittadinanza non perdeva il suo carattere di punto di arrivo, ma diveniva, almeno potenzialmente un percorso di rapporto con la città, suggerito a fasce sociali più ampie. Ciò resta valido, indipendentemente dal fatto che fossero molti o pochi a ottenere la cittadinanza. Il governo cittadino, in una grande realtà urbana come quella napoletana, consisteva anche nel preservare e gestire uno dei possibili canali di distinzione sociale. La cittadinanza, in fondo, poteva essere un titolo come altri, che nei gradini più bassi della scala sociale conferiva comunque uno *status*, a prescindere poi dall'uso che i titolari riuscivano a farne. La diffusione di titoli, non solo nella parte alta della società, corrispondeva parzialmente alla diffusione di vincoli qualitativi anche nelle parti inferiori della società urbana.

Il rapporto tra cittadinanza napoletana e mobilità sociale esisteva, e le istituzioni ne erano coscienti; ma bisogna operare opportune distinzioni analiti-

²¹³ AGS, *Visitas de Italia*, 19-6, f. 1t. (a. 1561).

²¹⁴ ASN, *Sommaria, Pandetta Nuovissima*, 63626 (a. 1586), Giovanni Geronimo Bassani; *Sommaria, Ordinamento Zeni*, 39, 13, a. 1595, Giovanni Angelo Casaburo.

che. Attraverso la concessione della cittadinanza si manifestava ad esempio la disponibilità a favorire l'accesso all'acquisto di feudi: in tal caso si voleva dare un vantaggio in più ai settori mercantili economicamente più forti, con ritorni economici per la corona²¹⁵. *Mutatis mutandis* era un po' come vendere gli uffici, autorizzare le «ampliamenti» (trasmissione dell'ufficio alla seconda generazione)²¹⁶. La cittadinanza napoletana tutelava, su un altro versante, una serie di figure fragili sul piano sociale, come le vedove, tenute comunque al mantenimento della condizione vedovile per continuare a beneficiare dei vantaggi fiscali insiti nella patente di cittadinanza²¹⁷. Esisteva inoltre un chiaro collegamento tra emancipazione dalla patria potestà e cittadinanza: in questo caso il privilegio interveniva in una delicata fase iniziale della «carriera» di cittadino, come è stato già visto.

Per la seconda metà del Cinquecento non sembrano esistere una cultura e una programmazione dei privilegi di cittadinanza, ma abbastanza chiari in materia risultano la costante opera giurisprudenziale e amministrativa e la presenza politica della Sommaria, anche a svantaggio dell'amministrazione municipale. Ciò che è stato fatto dalle istituzioni statali riguardo alla questione della cittadinanza napoletana va inserito, in ultima analisi, nel quadro più vasto del governo spagnolo di Napoli. La rinuncia alle radicali opzioni proibitive rispetto alla crescita urbana, paventate nel dibattito del 1560, ha lasciato gradualmente posto a interventi diversificati su singoli aspetti dello sviluppo della città. I bandi restrittivi sull'edilizia, a partire dal 1566, non hanno impedito che, specie tra 1582 e 1596, si dispiegasse un'attività di concessione di licenze edilizie, sotto il controllo vice-reale, basato sulla discrezionalità del caso per caso²¹⁸. Così i privilegi di cittadinanza, nella seconda metà del XVI secolo, definivano uno dei settori del governo urbano, in cui si esprimevano capacità di raggiungere anche capillarmente gli individui o i gruppi familiari per coltivare la qualità sociale urbana. È particolar-

²¹⁵ Il problema si è posto per i mercanti genovesi, sui quali si veda A. Calabria, *Finanzieri genovesi nel Regno di Napoli nel Cinquecento*, in «Rivista storica italiana», III, 1989, pp. 578-613. Riguardo al loro percorso di radicamento sul territorio napoletano, si consulti anche A. Musi, *Mercanti genovesi nel Regno di Napoli*, Napoli, ESI, 1996.

²¹⁶ Sulle «ampliamenti» si sofferma R. Mantelli, *Il pubblico impiego nell'economia del Regno di Napoli. Retribuzioni, reclutamento e ricambio sociale nell'epoca spagnuola (secc. XVI-XVII)*, Napoli, Nella sede dell'Istituto Italiano per gli studi filosofici, 1986, pp. 224 sgg.

²¹⁷ In caso di nuove nozze, la vedova era tenuta a darne comunicazione alla Sommaria: ASN, *Sommaria, Notamentorum*, 49 (a. 1578), f. 479 Cornelia Galeota; 64 (a. 1592), f. 536, «Margarita Lavosia seu viduarum in forma».

²¹⁸ F. Strazzullo, *Edilizia e urbanistica*, cit., pp. 79 sgg.

4. La politica della cittadinanza

mente significativo che questo obiettivo, tanto peculiare della governabilità cittadina in una società di antico regime, venga realizzato nell'esperienza napoletana anche con il concorso di un'istituzione del governo centrale. In tal modo la Regia Camera della Sommaria, e con essa il governo spagnolo, manifestava l'esigenza di assicurare il suo contributo alla stabilità politica della città capitale.

Appendice documentaria

I testi selezionati, nell'ordine, sono la prammatica *De Immunitate Neapolitanorum*, emanata da Ferdinando I (Ferrante) d'Aragona nel 1479 (in L. Giustini, *Nuova collezione delle Prammatiche del Regno di Napoli*, tomo VI, Napoli, nella stamperia Simoniana, 1808); una cittadinanza attribuita dagli Eletti di Napoli a Cosma de Mase, nel 1522 (BNN, ms. XIX C 49), e un decreto di concessione della patente di cittadinanza napoletana, emesso dalla Regia Camera della Sommaria in favore di Felice, Paolo e Carlo De Lieto, nel 1591 (ASN, Sommaria, Ordinamento Zeni, 109, 5).

De Immunitate Neapolitanorum

Pateat universis, et singulis, praesentis nostri edicti seriem inspecturis, tam praesentibus, quam futuris, quod licet ab Illustrissimis, et Serenissimis Regibus, et Reginis hujus Regni nostri Siciliae praedecessoribus nostris ordinatum, et ipsorum temporibus, et nostro observatum fuerit in Nostra Civitate Neapolis quod nullus ipsius nostri Regni exterus, seu exterae nationis reciperetur, vel admitteretur in Civem, gavisurus, privilegiis, praerogativis, et exemptionibus, quibus ipsi Cives Neapolitani potiuntur, et gaudent, ac potiri, et gaudere soliti sunt, et debent sine specialibus Regiis literis, cum speciali conscientia Regum praedecessorum nostrorum; quod adeo tenaciter extitit superioribus temporibus, et nostro servatum, et etiam licet ipsi exterae nationis nostri Regni emissent bona stabilia in ipsa Civitate Neapolitana, et bona fide, et non in fraudem transtulissent domicilium, in eadem ducendo uxorem, inibique patriam praetoriumque uxoris constituissent, non tamen ut Neapolitani Cives haberi, et tractari tales exterae nationis consueverunt, nisi specialibus literis Regiis, et ipsorum Regum expressa notitia id eis concederetur. Nos tamen attendentes maiorem fieri frequentiam hominum exterarum nationum in hanc nostram Civitatem Neapolis, quae caput nostri Regni est, ad domicilium contrahendum, eamque magis inde repleri liberis hominibus, ac fieri populosam turbis diversorum hominum, suas Provincias, et

Civitates reliquentium ab habitandum hanc nostram inde concurrentium Civitatem, si id quod specialibus literis nostris gratia impetrandum erat, Nos motu proprio generali edicto concederemus; quocirca hoc praesenti generali nostro edicto, ex certa nostra scientia, nostrique Sacri Consilii deliberatione matura, consulto, inviolabiliterque per hanc nostram Pragmaticam Sanctionem *Ordinamus, atque sancimus, quod omnes, cujuscumque exterae nationis, etiam non Regni nostri, et ex eis descendentes hanc Nostram Civitatem Neapolitanam ad habitandum, et domicilium contrahendum confluentes, si tamen uxorem Neapolitanam duxerit, et in ipsa Civitate domum emerint, aut aedificaverint, sint, et esse debeant Cives Neapolitani in omnibus, et singulis privilegiis, gratiis, libertatibus, praerogativis, exemptionibus, immunitatibus, atque dignitatibus tractentur, et reputentur Cives Neapolitani ut oriundi potiuntur, et gaudent potiri, et gaudere soliti sunt, et debent sive melius gaudere possunt et debent ac consueverunt. Declarantes et decernentes, ex certa nostra scientia, quod omnes et singuli, qui a Nostra Majestate obtinuerunt privilegium et gratiam civilitatis in hac Civitate Neapolis quod ita demum ipso privilegio civilitatis gaudent, et gaudere possunt, et debent, si tales uxorati non fuerint, et supradicta omnia fecerint et adimpleverint: Uxorati vero domum emerint, aut aedificaverint; alias dicta civilitate minime gaudere possint, neque valeant, et dictum eorum privilegium sit nullum, nulliusque roboris, vel momenti. Illustrissimo propterea, et carissimo filio primogenito Alphonso de Aragonia Duci Calabriae, vicario nostro generali, nostrum super his declarantes intentum, mandamus Magno dicti nostri Regni Camerario, eiusdem Locumtenenti, et Praesidentibus, et Rationalibus Camerae nostrae Summariae, Dohanerio et Credenserio Civitatis Neapolis ceterisque universis, et singulis subditis nostris maioribus, et minoribus, quovis officio, potestate, et auctoritate fungentibus nomineque nuncupatis, eorumque locumtenentibus, praesentibus, et futuris, quatenus, forma praesentium per eos, et unumquemque eorum diligenter attenda, et in omnibus inviolabiliter observata, praedictas, et ab eis descendentes in omnibus et singulis, uti cives oriundos Neapolitanos habeant, reputent, atque tractent, ipsoque gaudere sinant atque permittant omnibus privilegiis, gratiis, libertatibus ac praerogativis, exemptionibus, immunitatibus, atque dignitatibus, quibus ceteri cives, et oriundi potiri et gaudere consueverunt, possunt et debent; quibusvis ritibus, observantiis, literis, ordinationibus, in contrarium facientibus, non obstantibus quovis modo; supradictis aliis habentibus speciales literas a nostra Civitate immunitatis et praedicta non adimplentibus et servantibus minime permittant ipsa immunitate gaudere, sed praedictum eorum privilegium proinde habeant ac si a nostra Maiestate nullo modo fuisset concessum eisdem, seu isporum alteri. Et ut praesens edictum nostrum ad notitiam deveniat singulorum; chartas, sive membranas illius seriem*

omnibus patulo iudicio publicabunt; cum non sit verisimile apud alios remanere incognitum, quod tam patenter oculis omnium divulgatur. In cuius testimonium praesens edictum fieri iussimus nostro parvo sigillo sigillatum. *Datum in Castro Novo Neapoli die 4 Junii 1479. Indictione 12. Regnorum nostrorum anno 22. Rex Ferdinandus. Paschas Carlon. Ioan. Pont. Locumtenens Magni Camerarii. Dominus Rex mandavit mihi Anton. De Petrutii.*

Carolus

Divina Favente Clementia Romanorum Imperator semper Augustus et Hispaniarum Rex.

Nos Electi Inclitae et Fidelissimae Civitatis Neapolis. Universis, et singulis, praesentium seriem inspecturis, tam praesentibus, quàm futuris daedit ad decus, et claritatem Urbium, earumque Gubernatorum Laudem, gloriam, et honorem, ipsarumque Cives creare, et Coetui earundem Civium adiungere Viros Magnificos, Nobiles, Egregios, et Illustres, quos virtus approbat, et Laudanda Commendant opera. Cum igitur Spectabilis Comes Dominus Cosmas [de Mase] Civitatis Parmae incolatum fecerit per plures Annos in hac Fidelissima Civitate Neapolitana, Domum in ea possideat, Uxoremque Neapolitanam acceperit ut Nobis ex publicis Scripturis patefecit animumque habuerit semperque habeat hic permanendi, quam plurimisque sit virtutibus, dignis probatisque. Moribus ornatus atque Maxima praeditus Laude; Cupiatque huius Civitatis Neapolis effici, dici, et nominari Civem, aliisque ipsius Civitatis Civibus uniri, et aggregari, propter eius Urbis Magnificentiam, ac Splendorem, quibus toto orbe clarescit. Verum etiam propter honores, dignitates, praeherentias, praerogativas, Immunitates, Franchitias, exemptiones, Privilegia, Capitula, et Gratias, quibus Civitas ipsa praedita et ornata est, atque etiam gaudet ex concessione, ac speciali gratia Serenissimorum [...] huius Regni Regum, ut in Posterum gratiis ipsis, Privilegiis, et Capitulis uti, et gaudere valeat tamquam oriundum ipsius Fidelissimae Civitatis, Propterea Nos requisivit, et instanter rogavit, ut ipsum in Civem huius Civitatis Neapolis recipere, atque admittere, Civemque Neapolitanum facere dignaremur, Vigore Regiae huius Regni Pragmaticae; Nos enim volentes eum eodem Speciali Comite Domino Cosma de Mase benigne et gratiosi agere propter eius plurimas virtutes et ob eius singularem erga Nos observantiam, nec non hanc versus Urbem suam sinceram affectionem, devotionem atque desiderium se dici et nominari Civem ipsius Civitatis; propterea eundem Spectabilem Comitem Dominum Cosman de Mase suosque Filios tenore praesentium de certa Nostram Scientiam et Nostri officii potestate deliberare Consulto ac etiam pro executione Nostri decreti interpositi sub die 18a. Currentis, cum voto Nostri Magnifici Consultoris nunc in antea, et in futurum in Civem huius Civitatis Neapolis recipimus, atque admittimus, Civemque facimus et creamus, constituimus, et ordinamus, numeroque Coetui et Consortio aliorum Civium Neapolitanorum adiungimus, vigore dicte Regiae Pragmaticae, ac admittimus, unimus, et aggregamus, ac prò

aggregato, unito, numerato, incorporatoque esse, et haberi volumus, atque decernimus volentes propterea, et decernentes expresse harum serie, quod supradicti Spectabilis Comes [...] sui Filii ex hac die antea, tam in ac Civitate Neapolitana quam alibi, et ubicumque in Iudiciis, et extra Dohanis, Gabellis, Plateis, Solutionibus, et aliis quibuscumque actionibus et quibus vis Personis omnibus illis honoribus, Favoribus, Libertatibus, praeeminentiis, Immunitatibus, Franchitiis, exemptionibus, Privilegiis, Capitulis, et Gratiis uti, et gaudere valeat, quibus alii oriundi Cives Neapolitani potiuntur, et gaudent, ac potiri, et gaudere soliti sunt, et debent. Quodque in omnibus, et singulis Instrumentis scripturis, actis, negotiis agendis nominetur, vocetur, intitoletur, tractetur, atque censeatur pro Cive Civitatis Neapolitana, atque etiam possit, et valeat, quotiescumque opus Fuerit requirere, ac requiri, et conveniri facere in hac Fidelissima Civitate Neapolitana, ut alii Neapolitani Cives facere possunt, exceptis Litigis in praesentiarum Forsitan introductis; et denique ipse Spectabilis Comes Dominus [...] teneatur, et debeat se gerere, et exercere tamquam Civem affectum, sicuti boni, et veri Cives teneantur, ac sustinere onera quaecumque Civibus imponenda, et in omnibus cum Civibus propriis eiusdem Civitatis concurrere, contribuere, et intervenire pro bono publico ipsius Civitatis, et alia quae Caeteri boni, verique Cives pro Patria agere tenentur. In quorum praedictorum omnium fidem, ac testimonium praesentes fieri iussimus, Nostris Manibus Subscriptas, signoque huius Inclitae et Fidelissimae Civitatis roboratas, et a Nostro Magnifico Secretario contrasignatus esse volumus. Datum Neapoli a Nostro Sancti Laurentii Tribunali die 20 mensis Aprilis 1522.

Die 3 aprilis 1591

In Causa Nobilis Felicis Pauli et Caroli de Lieto cum Regio fisco et magnifico arrendatore dohane neapolis et aliarum super Civitate neapolitana qua gaudere

pretendunt tamquam Cives orti in Civitate Ravelli ducatus amalfie et neapoli habitantes pro ut in actis.

Visis Actis per excellentem militem dominum don Petrum de Castellet utriusque iuris doctor Regie Camere presidentem et Cause Comisarium factaque relatione in Regia Camera Illustri domino locumtenenti et aliis excellentibus dominis presidentibus, fuit per dictam Regiam Cameram provisum et decretum pro ut presenti decreto decernitur et providetur ac declaratur predictos felicem paulum et Carolum de lieto esse cives ortos in Civitate Ravelli ducatus Amalfie, et tamquam cives predictos posse et debere gaudere et utifrui omnibus immunitatibus franchiciis et privilegiis, quibus gaudeant, gaudere solent et debent ceteri cives neapolitani tam in maiori fundico et dohana dicte civitatis neapolis quam in toto presenti regno; donec et quosque incolatum fecerint et habitaverint cum eius familia in dicta civitate neapolis, et ut doceant de dicta habitatione teneantur et debent singulis annis de mense octobris producere et presentare in Regia Camera fidem Capitanei platee in qua habitaverint, qualiter cum uxore et familia habitaverunt et habitant in dicta Civitate Neapolis et alias si in dohanis et locis praedictis non produxerint fidem vel provisionem dicte Regie Camere de productione dicte fidei praedicta immunitas et franchicia eis non servetur hoc.

Castellet

De Curtis pro magistro actorum

Fonti

Archivo General. Simancas (AGS)

Estado. Nápoles

Legajos 1003; 1004; 1005; 1015; 1036; 1037; 1039; 1040; 1043; 1044; 1045; 1046; 1047; 1048; 1050; 1051; 1052; 1053; 1060; 1063, 1066; 1072; 1073; 1077; 1078; 1079; 1082; 1084; 1085; 1089; 1090; 1091; 1095; 1097.

Secretarías Provinciales, Nápoles

Legajos 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10.

Libros 356; 357; 358; 424; 425; 426; 427; 428; 429.

Visitas de Italia

Legajos 14; 19; 23; 24; 25; 30; 32; 44; 47; 109; 337; 348; 378.

Archivo Histórico Nacional. Madrid (AHN)

Estado

Legajos 1409; 2032; 2033.

Fondo Osuna

Legajo 1029.

Archivio di Stato. Napoli (ASN)

Collaterale

Comune: fascio 21.

Curiae: fasci 14; 16; 27; 29.

Negotiorum Camerae: volumi 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11.

Regia Camera della Sommaria

Carte reali: volumi 1; 2; 3.

La capitale dei privilegi

Consultationum: volumi 1; 2; 3; 4; 5; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15.

Notamentorum: volumi 36; 37; 38; 48; 50; 51; 52; 53; 64.

Regia Camera della Sommaria (processi)

Attuari diversi: 8 (fascio) – 117 (fascicolo); 9-133; 10-138; 11-148; 12-153; 12-161; 13-171; 14-176 e 177; 15-179; 15-180; 16-188; 16;191; 17-203; 19-224; 22-252; 22-256; 23-259; 23-263; 24-268; 24-275; 25-283; 25-285; 25-288; 1016-11; 1062-9; 1091-6;1152-13; 1109-7;1189-5; 1403-14.

Ordinamento Zeni: 02-14; 03-10;10-03; 11-02; 11-05;11-12; 11-14; 12-01; 12-05; 13-05; 14-11; 18-02; 18-16; 19-14; 19-16; 25-06; 26-11; 27-30; 29-05; 29-34; 30-13; 30-22; 30-23; 30-27; 30-44; 30-45; 30-50; 30-52; 30-56; 30-60; 36-12; 36-25; 37-08; 39-13; 39-19; 39-20; 40-21; 42-21; 42-23; 46-35; 47-37; 55-09; 55-20; 60-18; 63-34; 63-35; 64-02; 64-03; 64-16; 64-19; 64-22; 64-25; 67-26; 69-06; 69-15; 76-11; 82-27; 82-28; 84-31; 85-03; 86-07; 95-06; 95-10; 95-13; 95-16; 95-24; 96-14; 96-22; 97-02; 97-09; 98-03; 101-05; 101-09; 101-10; 101-11; 101-14; 101-16; 101-18; 101-20; 101-22; 101-23; 101-26; 108-30; 109-04; 109-05; 109-25; 111-30; 117-22; 118-37; 126-34; 126-35; 128-01; 128-04; 133-20; 136-02; 136-03; 136-04; 136-05; 136-09; 140-02; 140-16; 140-17; 140-18; 140-19; 140-21; 140-22; 140-23; 144-08; 148-04; 161-10; 162-06; 163-09.

Pandetta Nuovissima: 1636-46178; 1636-46180; 1636-46190; 1636-46191; 1636-46195; 1636-46197; 1636-46210; 1642-46360; 1642-46365; 1642-46366; 1642-46369; 1831-50900; 1831-50901; 1831-50902; 1831-50906; 1831-50925; 1925-52464; 1925-52466; 1925-52476; 1925-52485; 1925-52486; 2725-63718; 2725-63721; 2725-63725; 2725-63729; 2725-63733; 2725-63734; 2725-63736; 2725-63741; 2759-64288; 2759-64293; 2759-64294; 2821-65581; 2821-65590; 2821-65591; 2821-65593; 2821-65599; 3028-69680; 3028-69685; 3040-69876; 3040-69878; 3040-69882; 3040-69884; 3040-69898.

Pandetta Seconda: 402-9650; 402-9664; 463-9710; 469-9924; 474-10151; 474-10152; 475-10174; 475-10188; 475-10191; 475-10196; 476-10202.

Fonti

Biblioteca Casanatense. Roma
Manoscritti
1604.

Biblioteca Nacional. Madrid (BNM)
Manuscritos
988; 1490; 1936; 2659; 6247; 7110.

Biblioteca Nazionale. Napoli (BNN)
Manoscritti
II E 5; XI D 10; S. Martino 361.

Biblioteca del Palacio Real. Madrid (BRM)
Manuscritos
II 2466; II 2855

Archivo y Biblioteca de Francisco Zabáburu y Basabe. Madrid (BZB)
Carpetas
1; 56; 59; 60; 61; 84; 129; 130; 173.

Opere citate

- D. Abulafia, *Il Mezzogiorno peninsulare dai bizantini all'espulsione (1541)*, in *Storia d'Italia*. Annali 11. *Gli ebrei in Italia. I Dall'alto Medioevo all'età dei ghetti*, a cura di Corrado Vivanti, Torino, Einaudi, 1996, pp. 5-44.
- N. C. Ageta, *Annotationes pro Regio Aerario ad Supremi Regiae Camerae Summariae Senatus Regni neapolitani Decisiones*, Neapoli, ex officina typographica Jacobi Raillard, 1692.
- A. Airò, *L'architettura istituzionale e territoriale del Regno di Napoli nello specchio degli atti linguistici di un privilegio sovrano (XV secolo)*, in *Linguaggi politici*, pp. 139-167.
- Id., *Annotationes pro Regio Aerario ad supremi Regiae Camerae Summariae Senatus Regni Neapolis Decisiones*, Napoli, 1736.
- R. Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel regno di Napoli*, Napoli, Jovene, 1961.
- Id., *Arcana juris. Diritto e politica nel Settecento italiano*, Napoli, Jovene, 1979.
- E. Alifano, *Il grano, il pane e la politica annonaria a Napoli nel Settecento*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1996.
- A. Allocati, *Lineamenti delle istituzioni pubbliche nell'Italia meridionale*, Roma, Edizioni dell'ANAI, 1968.
- L. Amabile, *Il Santo Ufficio della Inquisizione in Napoli*, vol. I, Città di Castello, S. Lapi tipografo editore, 1892.
- J. S. Amelang, *Honored Citizens of Barcelona: Patrician Culture and Class Relations, 1490-1714*, Princeton, Princeton University Press, 1986.
- B. Anatra, *La Sardegna dall'unificazione aragonese ai Savoia*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, Torino, Einaudi, 1987.
- G. Angelozzi - C. Casanova, *Diventare cittadini. La cittadinanza ex privilegio a Bologna (secoli XVI-XVIII)*, Bologna, Comune di Bologna, 2000.
- F. J. Aranda Pérez, *Caballeros y ciudadanos: élites de poder y oligarquías urbanas en Toledo en el siglo XVII*, in *La burguesía española*, pp. 1567-1577.
- F. J. Aranda Pérez - J. Castro Cuenca, *Semántica del término «ciudadano» en la Edad Moderna*, in *La burguesía española*, pp. 1555-1566.
- I. W. Archer, *The pursuit of stability. Social Relations in Elizabethan London*, Cambridge, Cambridge University Press, 1991.
- A. Arru, *Il prezzo della cittadinanza. Strategie di integrazione nella Roma pontificia*, in «Quaderni storici», 91, 1996, pp. 157-171.
- M. Ascheri, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1989.
- I. Ascione, *Il governo della prassi. L'esperienza ministeriale di Francesco D'Andrea*, Napoli, Jovene, 1994.
- R. Ashton, *The City and the Court, 1603-1643*, Cambridge, Cambridge University Press, 1979.
- F. Barcia, *Gregorio Leti informatore politico dei principi italiani*, Milano, Franco Angeli, 1987.
- E. Barnavi, R. Descimon, *La Sainte Ligue, le Juge et la Potence*, Paris, Hachette, 1985.

La capitale dei privilegi

- J. M. Batista i Roca, *Prólogo* a H. G. Koenigsberger, *La práctica del Imperio*, Madrid, Alianza editorial, 1989, pp. 22-32.
- D. Bayon, *Un précurseur de l'urbanisme moderne à Naples: Don Pedro de Toledo (1532-1553)*, in, *L'Urbanisme de Paris et l'Europe 1600-1800*, travaux et documents inédits présentés par P. Francastel, Paris, Klincksieck, 1969, pp. 235-250.
- A. Bellavitis, *Identité, mariage, mobilité sociale: citoyennes et citoyens à Venise au XVI^e siècle*, Rome, Ecole française de Rome, 2001.
- C. Belli, *La fondazione del Collegio dei Nobili di Napoli*, in *Chiesa, assistenza e società nel Mezzogiorno moderno*, a cura di C. Russo, Galatina, Congedo Editore, 1994, pp. 183-280.
- Ead., *La comunità greca a Napoli. Una cerniera del Mediterraneo fra oriente e occidente*, in *Integrazione ed emarginazione. Circuiti e modelli: Italia e Spagna nei secoli XV-XVIII*, a cura di L. Barletta, Napoli, CUEN, 2002, pp. 453-483.
- K. J. Beloch, *Bevölkerungsgeschichte Italiens*, Berlin; Leipzig, Walter De Gruyter & Co., 1937.
- Id., *Storia della popolazione d'Italia*, trad. it. a cura della Società Italiana di Demografia Storica, Firenze, Le Lettere, 1994.
- O. Beltrano, *Breve descrizione del Regno di Napoli diviso in dodici Provincie*, Napoli, per Ottavio Beltrano, e di nuovo per Novello de Bonis, 1671 (1^a edizione 1640)
- F. Benigno, *La questione della capitale: lotta politica e rappresentanza degli interessi nella Sicilia del Seicento*, in «Società e Storia», 47, 1990, pp. 27-59.
- Id., *L'ombra del re. Ministri e lotta politica nella Spagna del Seicento*, Venezia, Marsilio, 1991.
- M. Berengo, *Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento*, Torino, Einaudi, 1974 (prima ediz. 1965).
- Id., *La capitale nell'Europa d'antico regime*, in C. De Seta (a cura di), *Le città capitali*, pp. 3-15.
- Id., *L'Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed Età moderna*, Torino, Einaudi, 1999.
- L. Bianchini, *Storia delle finanze del Regno di Napoli*, Napoli, Dalla Stamperia Reale, 1859.
- C. Bitossi, *Famiglie e fazioni a Genova 1576-1657*, in «Miscellanea storica ligure», XII, 1980, pp. 59-135.
- V. Bonazzoli, *Gli ebrei del Regno di Napoli all'epoca della loro espulsione. I^a parte: il periodo aragonese (1456-1499)*, in «Archivio Storico Italiano», III, 1979, pp. 495-502.
- Ead., *Gli ebrei del Regno di Napoli all'epoca della loro espulsione. II^a parte: il periodo spagnolo (1501-1541)*, in «Archivio Storico Italiano», II, 1981, pp. 179-288.
- J. Bossy, *Dalla comunità all'individuo. Per una storia sociale dei sacramenti nell'Europa moderna*, Torino, Einaudi, 1998.
- J. Bouineau, *Citoyens et citoyenmeté à l'époque révolutionnaire*, in *La citoyenmeté entre Orient et Occident*, pp. 13-24.
- E. Brambilla, *Battesimo e diritti civili dalla riforma protestante al giuseppinismo*, in «Rivista Storica Italiana», CIX, II, 1997, pp. 602-627.
- G. Brancaccio, «*Nazione genovese*». *Consoli e colonia nella Napoli moderna*, Napoli, Guida, 2001.
- F. Braudel, *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, 2 voll., Torino, Einaudi, 1976.
- E. Bufacchi, *Leti, Gregorio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. LXIV, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2005, pp. 717-723.
- A. Bulgarelli Lukacs, *L'imposta diretta nel Regno di Napoli in età moderna*, Milano, Franco Angeli, 1993.
- Ead., «*Domain state*» e «*tax state*» nel regno di Napoli (secoli XII-XIX), in «Società e storia», 106, 2004, pp. 781-812.
- G. Cagnin, *Cittadini e forestieri a Treviso nel Medioevo (secoli XIII-XIV)*, Sommacampagna, Regione del Veneto, Associazione veneta per la storia locale, Cierre Edizioni, 2004.

- A. Calabria, *Finanzieri genovesi nel Regno di Napoli nel Cinquecento*, in «Rivista storica italiana», III, 1989, pp. 578-613.
- Id., *The cost of Empire. The Finances of the Kingdom of Naples in the Time of Spanish Rule*, Cambridge, Cambridge University Press, 1991.
- Id., *The South Pays for the North: financing the Thirty Years' War from Naples, 1622-1644*, in «Essays in Economic and Business History», 20, 2002, pp. 1-20.
- G. Calvi, *Abito, genere, cittadinanza nella Toscana moderna (secc. XVI-XVII)*, in «Quaderni storici», 110, 2002, pp. 477-503.
- A. Camerano, *La restaurazione cinquecentesca della romanitas, identità e giochi di potere fra Curia e Campidoglio*, in *Gruppi ed identità sociali nell'Italia di età moderna. Percorsi di ricerca*, Bari, Edipuglia, Roma, 1998, pp. 29-79.
- P. Campis, *Disegno storico o siano l'abbozzate historie della Nobile e Fidelissima città di Lipari*, a cura di Giuseppe Iacolino, Lipari, Bartolino Famulario Editore, 1991.
- G. C. Capaccio, *Il Forastiero. Dialogi*, Napoli, per Gio. Domenico Roncagliolo, 1634.
- B. Capasso, *Catalogo ragionato dei libri, registri e scritture esistenti nella sezione antica o prima serie dell'Archivio Municipale di Napoli (1387-1806)*, Napoli, Giannini, 1876.
- Id., *Sulla circoscrizione civile ed ecclesiastica della città di Napoli dalla fine del secolo XIII fino al 1809*, Napoli, Tip. Della Regia Università, 1883.
- Id., *Catalogo ragionato dei libri, registri e scritture esistenti nella sezione antica o prima serie dell'Archivio Municipale di Napoli (1387-1806). Parte II (Tribunale di S. Lorenzo e Sue dipendenze)*, Napoli, Giannini, 1899.
- F. Capece Galeota, *Responsa fiscalia selectiora, quae pro defensione Regii Patrimonii in Neapolitano Regno existentis, sive in foro R. C. S. sive in conventibus Iudicum Delegatorum, sive in Regiis Collateralibus Neapolitano, ac Supremo Italiae Consiliis reddita sunt*, Neapoli, Typis Iacobi Gaffari, 1643.
- Capitoli Grazie e Privilegii concessi a la fidelissima Città de Napoli per li Serenissimi Ri nostri passati*, Napoli, 1524.
- M. L. Capograssi Barbini, *Note sulla Regia Camera della Sommaria del Regno di Napoli. Dai tempi più antichi alla abolizione ed alla istituzione della Corte dei Conti*, Napoli, Laurenziana, 1965.
- Ead., *Note sul Consiglio Collaterale del Regno di Napoli*, in «Samnium», XXXVIII, 1965, pp. 202-231 e XXXIX, 1966, pp. 115-132.
- F. Caracciolo, *Sud, debiti e gabelle. Gravami, potere e società nel Mezzogiorno in età moderna*, Napoli, ESI, 1983.
- G. Carnevale, *Ragionamento de' titoli*, Napoli, Horatio Salviani, 1592.
- R. Carrasco, *L'Espagne au temps des validos 1598-1645*, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2009.
- M. I. Carzolio, *En los origines de la ciudadanía en Castilla. La identidad política del vecino durante los siglos XVI y XVII*, in «Hispania», 211, 2002, pp. 637-692.
- M. Casini, *La cittadinanza originaria a Venezia tra i secoli XV e XVI. Una linea interpretativa*, in *Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi*, Venezia, Il Cardo, 1992, pp. 133-150.
- G. Cassandro, *Sulle origini del Sacro Consiglio Napoletano*, in *Studi in onore di Riccardo Filangieri*, II, Napoli, L'Arte Tipografica, 1959, pp. 1-17.
- A. Castaldo, *Dell'istoria di notar Antonino Castaldo: libri quattro nei quali si descrivono gli avvenimenti più memorabili succeduti nel Regno di Napoli sotto il governo del viceré Pietro di Toledo e de' viceré suoi successori fino al cardinal Granvela*, Napoli, Nella Stamperia di Giovanni Gravier, 1769.

- A. Cernigliaro, *Sovranità e feudo nel regno di Napoli*, vol. I, Napoli, 1983.
- Id., *Patriae leges privatae rationes. Profili giuridico-istituzionali del Cinquecento napoletano*, Napoli, Jovene, 1988.
- S. Cerutti, *Mestieri e privilegi. Nascita delle corporazioni a Torino secoli XVII-XVIII*, Torino, Einaudi, 1992.
- Ead., *À qui appartiennent les biens qui n'appartiennent à personne? Citoyenneté et droit d'aubaine à l'époque moderne*, in «Annales HSS», 2, 2007, pp. 355-383.
- S. Cerutti, R. Descimon, M. Prak, *Premessa* al fascicolo monografico *Cittadinanze*, «Quaderni storici», 89, 1995, pp. 281-286.
- F. Chabod, *Legislazione e amministrazione del Milanese*, Milano 1961, ora in Id., *Storia di Milano nell'epoca di Carlo V*, Torino, Einaudi, 1971, pp. 412-442.
- Id., *L'idea di nazione*, a cura di A. Saitta e E. Sestan, Roma-Bari, Laterza, 2000 (prima ediz. 1961).
- B. Clavero, *Tantas personas como estados. Por una antropología política de la historia europea*, Madrid, Tecnos, Fundación Cultural Enrique Luño Peña, 1986.
- Id., *Almas y cuerpos. Sujetos del derecho en la edad moderna*, in *Studi in memoria di Giovanni Tarello*, vol. I, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 153-171.
- T. Colletta, *Una carta topografica del Seicento e l'espansione di Napoli a valle della collina di San Martino*, in «Storia della Città», 1979, pp. 39-62.
- Ead., *Napoli città portuale e mercantile. La città bassa, il porto e il mercato dall'VIII al XVII secolo*, Roma, Edizioni Kappa, 2006.
- A. Colombo, *I porti e gli arsenali di Napoli*, in «Napoli Nobilissima», vol. III, fs. IX, 1894, pp. 72-74.
- V. I. Comparato, *Uffici e società (1600-1647). Aspetti dell'ideologia del magistrato nell'età moderna*, Firenze, Olschki, 1974.
- G. Coniglio, *Annona e calmieri a Napoli durante la dominazione spagnola*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», LXV, 1940, pp. 105-194.
- Id., *L'arte della lana a Napoli*, in «Samnium», XXI, 1948, pp. 62-79.
- Id., *Il regno di Napoli al tempo di Carlo V. Amministrazione e vita economico-sociale*, Napoli, ESI, 1951.
- Id., *I viceré spagnoli di Napoli*, Napoli, Fausto Fiorentino, 1967.
- P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa. 1. Dalla civiltà comunale al Settecento*, Roma-Bari, Laterza, 1999.
- Id., *Proprietà e cittadinanza nell'Europa moderna: una mappa tematica*, in «Parolechiave», 30, 2003, pp. 31-60.
- Cultura, intellettuali e circolazione delle idee nel '700*, a cura di R. Pasta, Milano, Franco Angeli, 1990.
- A. Cutolo, *I privilegi dei sovrani angioini alla Città di Napoli*, Napoli, a cura del Comune, 1929.
- G. B. D'Addosio, *Origini, vicende storiche e progressi della real Santa Casa dell'Annunziata di Napoli*, Napoli, Antonio Cons, 1883.
- G. D'Agostino, *La capitale ambigua. Napoli dal 1458 al 1580*, Napoli, SEN, 1979.
- Id., *Parlamento e società nel regno di Napoli. Secoli XV-XVII*, Napoli, Guida, 1979.
- Id., *Città e monarchie nazionali nell'Europa moderna*, in *Modelli di città. Strutture e funzioni politiche*, a cura di P. Rossi, Torino, Einaudi, 1987, pp. 395-418.
- Id., *Municipi e monarchie nazionali: il problema storico della città europea nell'età moderna*, nel vol. Id., *Per una storia di Napoli capitale*, Napoli, Liguori, 1988, pp. 17-46.

- Id., *Napoli e il Sud dagli Angioini agli Aragonesi*, in *Storia della società italiana*, diretta da G. Cherubini, 8: *I secoli del primato italiano: il Quattrocento*, Milano, Teti, 1988, pp. 437-464.
- S. D'Alò, *Catalogo di tutti gli edifizii sacri della città di Napoli e suoi sobborghi*, in «Archivio storico per le province napoletane», VIII, 1883, I, pp. 111-152; II, pp. 287-315; III, pp. 499-546; IV, pp. 670-737.
- F. D'Andrea, *Avvertimenti ai nipoti*, a cura di I. Ascione, Napoli, Jovene, 1990.
- A. De Benedictis, *Repubblica per contratto. Bologna: una città europea nello Stato della Chiesa*, Bologna, Il Mulino, 1995.
- Ead., *Politica, governo e istituzioni nell'Europa moderna*, Bologna, Il Mulino, 2005.
- I. Del Bagno, *Reintegrazione nei Seggi napoletani e dialettica degli «status»*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», CII, 1984, pp. 189-204.
- Ead., *Legum doctores. La formazione del ceto giuridico a Napoli tra Cinque e Seicento*, Napoli, Jovene, 1993.
- G. Delille, *Famiglia e proprietà nel regno di Napoli. XV-XIX secolo*, Torino, Einaudi, 1988.
- R. Delle Donne, *Alle origini della Regia Camera della Sommaria*, in «Rassegna storica salernitana», 15, 1991, pp. 21-61.
- Id., *Burocrazia e fisco a Napoli tra XV e XVI secolo: la Camera della Sommaria e il Repertorium alphabeticum solutionum fiscalium Regni Siciliae Cisfretanae*, Firenze, Firenze University Press, 2012.
- M. Del Treppo, *Il regno aragonese*, in *Storia del Mezzogiorno*, diretta da G. Galasso e R. Romeo, vol. IV, tomo I, *Il regno dagli Angioini ai Borboni*, Roma, Edizioni del sole, 1986, pp. 89-201.
- R. De Maio, *L'Ospedale dell'Annunziata «il migliore e più segnalato di tutta Italia»*, in Id., *Riforme e miti nella Chiesa del Cinquecento*, Napoli, Guida, 1992, pp. 241-249.
- J.-M. Demaldent, *L'empire ottoman ignore la citoyenneté*, in *La citoyenneté entre Orient et Occident*, pp. 13-24.
- L. De Rosa, *Studi sugli arrendamenti del Regno di Napoli. Aspetti della distribuzione della ricchezza mobiliare nel Mezzogiorno continentale (1649-1806)*, Napoli, L'Arte Tipografica, 1958.
- R. Descimon, *Les assemblées de l'Hôtel de Ville de Paris (mi-XVIe-mi-XVIIe)*, in *Paris et Île-de-France. Mémoires publiés par la Fédération des Sociétés Historiques et Archéologiques de Paris et de l'Île de France*, tome 38, 1, Paris, 1987, pp. 39-54.
- Id., *L'échivinage parisien sous Henri IV (1594-1609). Autonomie urbaine, conflits politiques et exclusives sociales*, in *La ville, la bourgeoisie et la genèse de l'État moderne (XII^e-XVIII^e siècles)*, N. Bulst e J. Ph. Genet (edit. par), Paris, 1988, pp. 113-150.
- Id., «*Bourgeois de Paris*». *Les migrations sociales d'un privilège (XIV^e-XVIII^e siècles)*, in *Histoire sociale. Histoire globale ?*, sous la direction de C. Charle, Paris, Éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, 1993, pp. 173-182.
- C. De Seta, *I casali di Napoli*, Roma-Bari, Laterza, 1984.
- G. Di Blasio, *Ragionamento intorno all'ufficio dei capitani delle ottine della fedelissima città di Napoli*, Napoli, s. e., 1739.
- J. di Corcia, *Bourg, Bourgeois, Bourgeois de Paris from the Eleventh to the Eighteenth Centuries*, in «Journal of Modern History», 50, 1978, pp. 207-233.
- L. Di Lernia - V. Barrella, *Castel Capuano. Memoria storica di un monumento da fortilizio a tribunale*, Napoli, ESI, 1993.
- O. Di Simplicio, *Sopravvivenza e declino dell'economia urbana italiana*, in *Storia della società italiana*, vol. X, Milano, Teti, 1987, pp. 13-62.

- F. Divenuto, *Napoli sacra del XVI secolo. Repertorio delle fabbriche religiose napoletane nella cronaca del Gesuita Giovan Francesco Araldo*, Napoli, ESI, 1990.
- A. Domínguez Ortiz, *La concesión de «naturalezas para comerciar en Indias» durante el siglo XVII*, in «Revista de Indias», XIX, 76, 1959, pp. 227-239.
- C. Donati, *L'idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV-XVIII*, Roma-Bari, Laterza, 1988.
- Id., *Popolo, plebe, cittadini, sudditi, nazione in età moderna*, in *Essere popolo*, pp. 421-422.
- G. Doria, *Le strade di Napoli. Saggio di toponomastica storica*, Napoli, R. Ricciardi, 1943.
- G. Doria - R. Savelli, «*Cittadini di governo*» a Genova: ricchezza e potere tra Cinque e Seicento, in G. Doria, *Nobiltà e investimenti a Genova in Età moderna*, Genova, Istituto di storia economica, 1995, pp. 11-89.
- El mundo de los validos*, bajo la dirección de J. Elliott y L. Brockliss, Madrid, Taurus, 1999
- El mundo de los virreyes en la monarquías de España y Portugal*, (éds) P. Cardim, Joan Lluís Palos, Madrid-Francfort, Iberoamericana-Vervuert, 2012.
- J. A. Escudero, *Los Secretarios de Estado y del despacho 1474-1724*, Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 1976.
- Essere popolo. Prerogative e rituali d'appartenenza nelle città italiane d'antico regime*, a cura di G. Delille e A. Savelli, numero monografico di «Ricerche storiche», 2-3, 2002.
- R. Fagel, *Cornelis Deque, un mercader flamenco en la Castilla del siglo XV. Un debate sobre el concepto de "vecindad" y "naturaleza" entre mercaderes*, in *Castilla y Europa. Comercio y mercaderes en los siglos XIV, XV y XVI*, ed. H. Casado Alonso, Diputación Provincial, Burgos, 1995, pp. 241-263.
- N. F. Faraglia, *Il comune nell'Italia meridionale 1100-1806*, Napoli, Tip. della Regia Università, 1883.
- Id., *Le ottine e il reggimento popolare di Napoli*, in «Atti dell'Accademia Pontaniana», XXVIII, 1898, pp. 1-38.
- E. Fasano Guarini, *Potere centrale e comunità soggette nel Granducato di Cosimo I*, in «Rivista storica italiana», LXXXIX, 1977, pp. 490-538, ora in Ead., *L'Italia moderna*, pp. 177-220.
- Ead., *Principe ed oligarchie nella Toscana del Cinquecento*, in *Forme e tecniche del potere nella città (secoli XIV-XVII)*, a cura di S. Bertelli, in «Annali della Facoltà di Scienze politiche», Università di Perugia, 1979-1980, 16, Materiali di Storia, 4, pp. 105-126, ora in Ead., *L'Italia moderna*, pp. 221-239.
- Ead., *La politica demografica delle città italiane nell'età moderna*, in *La demografia storica delle città italiane*, Bologna, CLUEB, 1982, pp. 149-192.
- Ead., *Machiavelli and the crisis of the Italian republics*, in G. Bock, Q. Skinner, M. Viroli (a cura di), *Machiavelli and republicanism*, Cambridge, Cambridge University Press, 1987, pp. 19-40.
- Ead., «Gentildonna», «borghese», «cittadina»: problèmes de traduction entre la cour d'Henri IV et la cour des Médicis, in *Sociétés et Idéologies des Temps Modernes. Hommage à Arlette Jouanna*, Textes recueillis par J. Fouilleron, G. Le Thiec, H. Michel, Montpellier, 1996, pp. 163-178.
- Ead., *L'Italia moderna e la Toscana dei Principi. Discussioni e ricerche storiche*, Firenze, Le Monnier, 2008.
- M. Fatica, *Il problema della mendicizia nell'Europa moderna, secoli XVI-XVIII*, Napoli, Liguori, 1992.
- S Feci, *Cambiare città, cambiare norme, cambiare le norme. Circolazione di uomini e donne e*

- trasformazione delle regole in antico regime*, in *L'Italia delle migrazioni interne. Donne, uomini, mobilità in età moderna e contemporanea*, a cura di A. Arru e F. Ramella, Roma, Donzelli, 2003.
- N. Ferorelli, *Gli Ebrei nell'Italia Meridionale dall'età romana al secolo XVIII*, Torino, Il vessillo israelitico, 1915.
- R. Filangieri, *Note al Privilegium Libertatis concesso dai Napoletani agli Amalfitani nel 1190*, in «Papers of the British School at Rome», 24, 1956, pp. 107-116.
- J. I. Fortea Pérez, *Monarquía y Cortes en la Corona de Castilla. Las ciudades ante la política fiscal de Felipe II*, Valladolid, Cortes de Castilla y León, 1990.
- E. Francois, *Immigration et société urbaine en Allemagne à l'époque moderne (XVI^e-XVIII^e siècle)*, in *Habiter la ville. XV^e-XX^e siècles*, sous la direction de M. Garden et Y. Lequin, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1984, pp. 38-54.
- G. Galasso, *Intervista sulla storia di Napoli*, a cura di P. Allum, Bari, Laterza, 1978.
- Id., *Da «Napoli gentile» a «Napoli fedelissima»*, in «Annali dell'Istituto Suor Orsola Benincasa», 1, 1996, pp. 47-121.
- Id., *Napoli capitale. Identità politica e identità cittadina. Studi e ricerche 1266-1860*, Napoli, Electa Napoli, 1998.
- Id., *Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo (1494-1622)*, Torino, UTET, 2005.
- M. Galtarossa, *I privilegi della cittadinanza veneziana: l'ingresso al consiglio municipale di Padova (1626-1817)*, in «Società e storia», 114, 2006, pp. 663-674.
- M. Garbellotti, *Per carità. Poveri e politiche assistenziali nell'Italia moderna*, Roma, Carocci, 2013.
- B. J. Garcia Garcia (a cura di), *Una relazione vicereale sul governo del regno di Napoli agli inizi del '600*, Napoli, Bibliopolis, 1993.
- B. Geremek, *La pietà e la forza. Storia della miseria e della carità in Europa*, Roma-Bari, Laterza, 1986.
- A. Giannetti, *La strada dalla città al territorio: la riorganizzazione spaziale del Regno di Napoli nel Cinquecento*, in *Storia d'Italia. Annali 8. Insediamenti e territorio*, a cura di C. De Seta, Torino, Einaudi, 1985, pp. 243-272.
- J. Gilissen, *Le statut des étrangers, à la lumière de l'histoire comparative*, in *Recuils de la Société*, tome IX, pp. 5-57.
- G. Gironda, *De explicatione privilegiorum*, Matriti, apud Ludovicum Sanctium, 1617.
- L. Giustiniani, *Memorie storiche degli scrittori legali del regno di Napoli*, vol. I, Napoli, Stamperia Simoniana, 1787.
- Id., *Nuova collezione delle prammatiche del Regno di Napoli*, VI, Napoli, Stamperia Simoniana, 1805.
- Id., *Nuova Collezione delle Prammatiche del Regno di Napoli*, tomo XV, Napoli, Stamperia Simoniana, 1808.
- B. Gonzalez Alonso, *La monarchie castillane et le gouvernement municipal (1474-1598)*, in *Pouvoirs et institutions en Europe au XVI^e siècle*, sous la direction de A. Stegmann, Paris, J. Vrin, 1987, pp. 97-106.
- G. Gorla, *I grandi tribunali italiani fra i secoli 16 e 18: un capitolo incompiuto della storia politico-giuridica d'Italia*, Roma, Foro italiano, 1969.
- Id., *I tribunali supremi degli Stati italiani fra i secoli XVI e XIX quali fattori di unificazione del diritto nello Stato e della sua uniformazione tra Stati*, in Id., *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, Firenze, Olschki, 1977, pp. 447-532.

- E. Grendi, *La repubblica aristocratica dei Genovesi. Politica, carità e commercio fra Cinque e Seicento*, Bologna, Il Mulino, 1987.
- G. Grimaldi, *Istoria delle leggi e magistrati del Regno di Napoli*, tomo V, Napoli, Stamperia Simoniana, 1768.
- G. Guidi, *Il governo della città Repubblica di Firenze nel primo Quattrocento*, vol. I *Politica e diritto pubblico*, Firenze, Olschki, 1981.
- J. P. Gutton, *La société et les pauvres en Europe (XVI^e-XVIII^e siècles)*, Paris, 1974.
- C. J. Hernando Sánchez, *Castilla y Nápoles en el siglo XVI. El Virrey Pedro de Toledo. Linaje, estado y cultura (1532-1553)*, Junta de Castilla y León, Salamanca, 1994.
- Id., *Españoles e italianos. Nación y lealtad en el Reino de Nápoles durante las Guerras de Italia*, in *Las Monarquías de las Naciones. Patria, nación y naturaleza en la Monarquía de España*, edición a cargo de A. Álvarez-Ossorio Alvaríño y B. J. García Y García, Madrid, Fundación Carlos de Amberes, 2004, pp. 423-482.
- T. Herzog, *Defining nations. Immigrants and citizens in early modern Spain and Spanish America*, New Haven, Yale University Press, 2003.
- A. M. Hespanha, *Vísperas del Leviatán. Instituciones y poder político (Portugal, siglo XVII)*, Madrid, Taurus Humanidades, 1989.
- Id., *La gracia del derecho. Economía de la cultura en la edad moderna*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993.
- A. Illibato, *La compagnia napoletana dei Bianchi della Giustizia. Note storico-critiche e inventario dell'archivio*, Napoli, M. D'Auria editore, 2004.
- Il Parlamento Generale del Regno di Napoli nell'età spagnola, 1556-1596*, a cura di G. D'Agostino, Napoli, Guida, 1984.
- F. Imperato, *Discorso politico intorno al regimento delle piazze della città di Napoli*, Napoli, Felice Stigliola, 1604.
- G. Intorcchia, *Magistrature del Regno di Napoli. Analisi prosopografica. Secoli XVI-XVII*, Napoli, Jovene, 1987.
- A. K. Isaacs, *Popolo e monti nella Siena del primo Cinquecento*, in «Rivista storica italiana», LXXXII, 1970, pp. 32-80.
- R. Jütte, *Poverty and Deviance in Early Modern Europe*, Cambridge-New York, Cambridge University Press, 1994.
- J. Kirshner, «*Civitas sibi faciat civem*». *Bartolus of Sassoferrato's Doctrine on the Making of a Citizen*, in «Speculum. A Journal of Medieval Studies», 48, 4, 1973, pp. 694-713.
- J. Kirshner, *Donne maritate altrove. Genere e cittadinanza in Italia*, in *Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna*, a cura di S. Seidel Menchi, A. Jacobson Schutte, T. Kuehn, Bologna, Il Mulino, 1999 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico. Quaderno 51), pp. 377-429.
- G. Labrot, *Baroni in città: residenze e comportamenti dell'aristocrazia napoletana*, Napoli, SEN, 1979.
- Id., *Palazzi napoletani: storie di nobili e cortigiani 1520-1750*, Napoli, Electa Napoli, 1993.
- La burguesía española en la Edad Moderna*, coord. por L. M. Enciso Recio, vol. 3, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1996.
- La citoyenneté entre Orient et Occident*, numero monografico di «Méditerranées. Revue de l'association Méditerranées», 9, 1996.
- Le città capitali*, a cura di C. De Seta, Roma-Bari, Laterza, 1985.
- J. Le Goff, *L'apogée de la France urbaine médiévale*, nel vol. *Histoire de la France urbaine*, sous la

- direction de G. Duby. *Tome 2. La ville médiévale des Carolingiens à la Renaissance*, volume dirigé par J. Le Goff, Paris, Éditions du Seuil, 1980, pp. 189-405.
- Id., *Città*, in *Dizionario dell'Occidente medievale. Temi e percorsi*, a cura di J. Le Goff e J. C. Schmitt, *Volume primo. Aldilà-Lavoro*, trad. it., Torino, Einaudi, 2003, pp. 235-252.
- Le regole dei mestieri e delle professioni. Secoli XV-XIX*, a cura di M. Meriggi e A. Pastore, Milano, Franco Angeli, 2000
- G. Leti, *Raguagli storici e politici delle virtù e massime necessarie alla conservazione degli stati*, Amsterdamo, Teodoro Boeteman, 1699.
- G. Levi, *Come Torino soffocò il Piemonte. Mobilità della popolazione e rete urbana nel Piemonte del Sei-Settecento*, in Id., *Centro e periferia di uno stato assoluto*, Torino, Rosenberg & Sellier, 1985, pp. 11-69.
- Linguaggi politici nell'Italia del Rinascimento*, a cura di A. Gamberoni e G. Petralia, Roma, Viella, 2007.
- S. Loffredo, *I Vicarii Generali della Chiesa Napoletana dal sec. XIV ad oggi*, Napoli, Polisud, 1980.
- R. S. Lopez, *Intervista sulla città medievale*, a cura di M. Berengo, Roma-Bari, Laterza, 1984.
- M. T. Lo Preiato, *La Civitas Tridenti nel Cinquecento*, in «Studi trentini di Scienze Storiche. Sezione I», 4, 2003, pp. 795-815.
- L'ospedale del Reame: gli Incurabili di Napoli*, 1. *Storia e arte*, a cura di A. Valerio, Napoli, Il Torchio della Regina, 2010.
- P. Macry, *Mercato e società nel Regno di Napoli. Commercio del grano e politica economica nel Settecento*, Napoli, Guida, 1974.
- A. Maczak, *Lo Stato come protagonista e come impresa: tecniche, strumenti e linguaggio*, in *Storia d'Europa. Volume quarto. L'età moderna. Secoli XVI-XVIII*, a cura di M. Aymard, Torino, Einaudi, 1995, pp. 125-182.
- M. Mafrici, *Mezzogiorno e pirateria nell'età moderna: secoli 16-18*, Napoli, ESI, 1995.
- C. Magni, *Il tramonto del feudo lombardo*, Milano, Giuffrè, 1937.
- P. Malanima, *Italian Cities 1300-1800. A Quantitative Approach*, in «Rivista di Storia Economica», XIV, 1998, pp. 91-126.
- Id., *La fine del primato. Crisi e riconversione nell'Italia del Seicento*, Milano, Bruno Mondadori, 1998.
- N. Malnipote, *Le lodi e comendationi delle maravigliose opere pie, che fa il Sacro Hospitale et casa santa dell'Annonciata di Napoli*, Napoli, Horatio Salviani, 1588.
- M. Mancino, *Licentia confitendi. Selezione e controllo dei confessori a Napoli in età moderna*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2000.
- L. Mannori, *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel principato dei Medici (Sec. XVI-XVIII)*, Milano, Giuffrè, 1994.
- R. Mantelli, *Burocrazia e finanze pubbliche nel Regno di Napoli a metà del Cinquecento*, Napoli, Lucio Pironti editore, 1981.
- Id., *Il pubblico impiego nell'economia del Regno di Napoli. Retribuzioni, reclutamento e ricambio sociale nell'epoca spagnuola (sec. XVI-XVII)*, Napoli, Nella sede dell'Istituto Italiano per gli studi filosofici, 1986.
- B. Marin, *Town and country in the kingdom of Naples, 1500-1800*, in *Town and country in Europe, 1300-1800*, edited by S. R. Epstein, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, pp. 316-331.

- J. A. Marino, *Pastoral economics in the kingdom of Naples*, Baltimor, London, 1988 (trad. it., a cura di L. Piccioni, Napoli, 1992).
- Id., *Becoming neapolitan: citizen culture in baroque Naples*, Baltimore, The John Hopkins University Press, 2011.
- S. Marino, *Ospedali e città nel Regno di Napoli. Le Annunziate: istituzioni, archivi e fonti (secc. XIV-XIX)*, Firenze, Leo. S. Olschki, 2014.
- D. Marrara, *Riseduti e nobiltà. Profilo storico-istituzionale di un'oligarchia toscana nei secoli XVI-XVIII*, Pisa, Pacini, 1976.
- J. E. Martinez Ferrando, *Privilegios otorgados por el Emperador Carlos V en el reino de Nápoles. Serie conservada en el archivo de la corona de Aragón*, Barcelona, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Jerónimo Zurita, 1943.
- J. Martínez Millán, *Grupos de poder en la Corte durante el Reinado de Felipe II: la facción ebolista (1554-1573)*, in Id. (a cura di), *Instituciones y élites de poder en la Monarquía hispánica durante el siglo XVI*, Madrid, Ediciones de la Universidad Autónoma, 1992, pp. 137-197.
- P. Merlin, *Emanuele Filiberto e la nascita di una capitale*, in *Storia illustrata di Torino*, II. *Torino sabauda*, a cura di V. Castronovo, Milano, Sellino, 1992, pp. 341-360.
- Id., *Amministrazione e politica tra Cinque e Seicento: Torino da Emanuele Filiberto a Carlo Emanuele I*, in *Storia di Torino. Vol. III. Dalla dominazione francese alla ricomposizione dello Stato (1536-1630)*, Torino, Einaudi, 1998, pp. 111-182.
- M. N. Miletti, *Tra equità e dottrina. Il Sacro Regio Consiglio e le "Decisiones" di V. De Franchis*, Napoli, Jovene, 1995.
- Id., *Stylus judicandi. Le raccolte di «Decisiones» del Regno di Napoli in età moderna*, Napoli, Jovene, 1998.
- Moles, *Decisiones Supremi Tribunalis Regiae Camerae Summariae Regni Neapolis*, Neapoli, ex regia typographia Aegidii Longi, 1670.
- I. Moll Blanes, *Fuentes para el estudio de la población italiana existentes en archivos españoles*, in «Bollettino di Demografia Storica», 1, 1984, pp. 33-56.
- E. Mori, «Tot reges in Urbe Roma quot cives». *Cittadinanza e nobiltà a Roma tra Cinque e Seicento*, in «Roma moderna e contemporanea», 4, 1996, pp. 379-401.
- Morris, *La scoperta dell'individuo (1050-1200)*, trad. it., Napoli, Liguori, 1985.
- R. Mousnier, *Parigi capitale nell'età di Richelieu e di Mazzarino*, trad. it., Bologna, Il Mulino, 1983.
- C. Mozzarelli, *Stato, patriziato e organizzazione della società nell'Italia moderna*, in «Annali dell'Istituto italo-germanico in Trento», II, 1976, pp. 421-512.
- R. C. Mueller, «*Veneti facti privilegio*»: *stranieri naturalizzati a Venezia tra XIV e XVI secolo*, in *La città italiana e i luoghi degli stranieri, XIV-XVIII secolo*, a cura di D. Calabi e P. Lanaro, Roma-Bari, Laterza, 1998, pp. 41-51.
- A. Musi, *Mercanti genovesi nel Regno di Napoli*, Napoli, ESI, 1996.
- Id., *L'Italia dei Viceré. Integrazione e resistenza nel sistema imperiale spagnolo*, Cava de' Tirreni, Avagliano, 2000.
- Id., *L'impero dei viceré*, Bologna, Il Mulino, 2013.
- G. Muto, *Le finanze pubbliche napoletane tra riforme e restaurazione (1520-1634)*, Napoli, ESI, 1980.
- Id., *Forme e contenuti economici dell'assistenza nel Mezzogiorno moderno: il caso di Napoli*, in G. Politi, M. Rosa, F. Della Peruta (a cura di), *Timore e carità. I poveri nell'Italia moderna*, Cremona, ed. Libreria del Convegno, 1982, pp. 237-258.
- Id., *Gestione politica e controllo sociale nella Napoli spagnola*, in *Le città capitali*, pp. 67-94.

- Id., *Il regno di Napoli sotto la dominazione spagnola*, in *Storia della società italiana*, diretta da G. Cherubini, vol. XI, *La Controriforma e il Seicento*, Milano, Teti, 1989, pp. 225-316.
- Id., *Apparati finanziari e gestione della fiscalità nel regno di Napoli dalla seconda metà del '500 alla crisi degli anni '20 del secolo XVII*, in Id., *Saggi sul governo dell'economia nel Mezzogiorno spagnolo*, Napoli, ESI, 1992, pp. 35-60.
- Id., «*I Segni d'Honore*». *Rappresentazioni delle dinamiche nobiliari a Napoli in età moderna*, in M. A. Visceglia, *Signori*, pp. 171-192.
- Id., *Istituzione dell'Universitas e ceti dirigenti locali*, in *Storia del Mezzogiorno*, direttori G. Galasso, R. Romeo, vol. IX. *Aspetti e problemi del Medioevo e dell'età moderna*, tomo 2, Napoli, Edizioni del sole, 1993, pp. 17-67.
- Id., *Strutture sociali e congiuntura economica nell'Italia spagnola*, in *Nel sistema imperiale: l'Italia spagnola*, a cura di A. Musi, Napoli, ESI, 1994, pp. 175-195.
- Id., *Modelli di organizzazione finanziaria nell'esperienza degli stati italiani della prima età moderna*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Bologna, Il Mulino, 1994 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico. Quaderno 39), pp. 287-302.
- Id., *Tensioni e aspettative nella società napoletana nei primi decenni del Cinquecento*, in *El Tratado de Tordesillas y su época*, coordinador general L. A. Ribot García, Madrid, Sociedad V Centenario del Tratado de Tordesillas, 1995, pp. 1793-1804.
- Id., *Interessi attuali e rappresentanza politica: i «seggi» e il patriziato napoletano nella prima metà del Cinquecento*, in F. Cantù e M. A. Visceglia (a cura di), *L'Italia di Carlo V. Guerra, religione e politica nel primo Cinquecento*, Roma, Viella, 2003, pp. 615-637.
- Id., *Immagine e identità dei patrizi cittadini del Mezzogiorno nella prima età moderna*, in *El reino de Nápoles y la monarquía de España. Entre agregación y conquista (1485-1535)*, ed. G. Galasso, C. J. Hernando Sanchez, Madrid, Real Academia de España en Roma, 2004, pp. 362-378.
- Id., *Città e contado nell'esperienza del Mezzogiorno moderno*, in *Città e contado nel Mezzogiorno tra Medioevo ed età moderna*, a cura di G. Vitolo, Salerno, Laveglia Editore, 2005, pp. 289-301.
- Id., *Fedeltà e patria nel lessico politico napoletano della prima età moderna*, in *Storia sociale e politica. Omaggio a Rosario Villari*, a cura di A. Merola, G. Muto, E. Valeri, M. A. Visceglia, Milano, Franco Angeli, 2007, pp. 495-522.
- Id., *Fidelidad política y conflictos urbanos en el reino de Nápoles (siglos XVI-XVII)*, in *Ciudades en conflicto (siglos XVI-XVIII)*, coord. por J. I. Forte Pérez y J. E. Gelabert González, Valladolid, Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo; Madrid, Marcial Pons, 2008, pp. 371-396.
- Id., *À la recherche d'un Conseil d'État: le Conseil collatéral du royaume de Naples (XVe-XVIe)*, in *Conseils et conseillers dans l'Europe de la Renaissance: v. 1450- v. 1550*, sous la direction de Cedric Michon, Tours, Presses universitaires François-Rabelais de Tours; Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012, pp. 211-242.
- O. Niccoli, *Battesimi, anima, identità in età moderna*, in «*Storica*», XI, 31, 2005, pp. 163-174.
- Nourrir les cités de Méditerranée: antiquité-temps modernes*, sous la direction de B. Marin et C. Virlouvet, Paris, Aix-en-Provence, Madrid, Maisonneuve et Larose, Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, UNED, 2003.
- E. Novi Chavarria, *Pluralità di appartenenze. Gruppi e individui «di nazione zingara» nel Mezzogiorno spagnolo*, in «*Quaderni storici*», XLIX, 146, 2014, pp. 383-406.

- L. Nussdorfer, *Civic Politics in the Rome of Urban VIII*, Princeton, Princeton University Press, 1992.
- G. G. Ortu, *Lo stato moderno: profili storici*, Roma-Bari, Laterza, 2001.
- G. Panico, *Il carnefice e la piazza. Crudeltà di stato e violenza popolare a Napoli in età moderna*, Napoli, ESI, 1985.
- W. Paravicini, *La cour, une patrie? L'exemption du droit d'aubaine accordée par les ducs de Bourgogne aux officiers de leur hôtel (1444-1505)*, in «Revue du Nord», 345-346, 2002, pp. 247-294.
- P. Pavan, *Cives origine vel privilegio*, in *Il Campidoglio e Sisto V*, a cura di L. Spezzaferro e M. E. Tittoni, Roma, Edizioni Carte Segrete, 1991, pp. 37-41.
- M. L. Pelus-Kaplan, *Une bourgeoisie «seconde» dans un ville hanséatique: les artisans lubeckois au XVI^e et au XVII^e siècles*, in *Le peuple des villes dans l'Europe du Nord-Ouest (Fin du Moyen Âge-1945)*, (éditeur) Ph. Guignet, Vol. I, Lille, Centre de Recherche sur l'Histoire de l'Europe du Nord-Ouest, Université Charles de Gaulle, 2002, pp. 147-166.
- P. Pérez García, *Los "ciudadanos" de Valencia, estatuto jurídico y jerarquía social de un grupo privilegiado: memoriales y tratados de los siglos XVI, XVII y XVIII*, in «Estudis», 15, 1989, pp. 145-188.
- L. Perini, *La funzione dello Stato*, in *Storia dell'economia italiana. II. L'età moderna: verso la crisi*, Torino, Einaudi, 1991, pp. 285-307.
- A. Perrenoud, *Démographie et politique. Essai d'interprétation des Révolutions de Genève*, in *Pouvoirs, ville et société en Europe. 1650-1750*, actes réunis par G. Livet e B. Vogler, Strasbourg, Association des Publications près les Universités de Strasbourg, 1981, pp. 323-335.
- M. R. Pessolano, *Il porto di Napoli nei secoli XVI-XVIII*, in G. Simoncini (a cura di), *Sopra i porti di mare*, vol. II. *Il regno di Napoli*, Firenze, Olschki, 1993, pp. 117-123
- Ead., *Napoli nel Cinquecento. Le fortificazioni alla «moderna» e la città degli spagnoli*, in «Restauro», 146, 1998, pp. 59-118.
- C. Petraccone, *Registrazione di nascite e matrimoni a Napoli*, in *Le fonti della demografia storica in Italia. Atti del Seminario di demografia storica*, Roma, Comitato italiano per lo studio della demografia storica, 1972, tomo I, pp. 719-730.
- Ead., *Fonti e prime ricerche sui mestieri a Napoli alla vigilia della rivolta antispagnola*, in «Quaderni Storici», Bologna, 27, 1974.
- Ead., *Napoli dal Cinquecento all'Ottocento. Problemi di storia demografica e sociale*, Napoli, Guida, 1974.
- M. Peytavin, *Visites Générales du Royaume de Naples XVI^e-XVII^e siècles: pratiques judiciaires*, in *Fallstudien zur spanischen und portugiesischen Justiz 15. Bis 20. Jahrhundert*, Herausgegeben und eingeleitet von J.-M. Scholz, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 1994, pp. 321-345.
- Ead., *Aduanas locales y privilegios de ciudadanía. Tentativas de intervención institucional de la monarquía española en las provincias del reino de Nápoles*, in *Felipe II y su tiempo: V reunión científica de la Asociación Española de Historia Moderna*, vol. I, ed. J. L. Pereira Iglesias, Cádiz, Universidad de Cádiz, 1999, pp. 329-334.
- Ead., *Visite et gouvernement dans le royaume de Naples (XVI^e-XVII^e siècles)*, Madrid, Casa de Velázquez, 2003.
- R. Pilati, *Officia principis. Politica e amministrazione a Napoli nel Cinquecento*, Napoli, Jovene, 1994.

- M. D. Pollak, *Turin (1564-1680). Urban Design, Military Culture and the Creation of the Absolutist Capital*, Chicago-London, Chicago University Press, 1991.
- I. Polverini Fosi, *Genealogie e storie di famiglie fiorentine nella Roma del Seicento*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna*, Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, 1994.
- E. Pontieri, *L'agitazione napoletana del 1564 contro il tribunale dell'Inquisizione e la missione del teatino Paolo d'Arezzo presso Filippo II*, in *Nei tempi grigi della storia d'Italia. Saggi storici sul predominio straniero in Italia*, Napoli, Morano, 1957, pp. 233-292.
- E. Postigo Castellanos, *Honor y Privilegio en la Corona de Castilla. El Consejo de las Ordenes y los Caballeros de Hábito en el siglo XVII*, Valladolid, Junta de Castilla y Leon, 1988.
- Privilegi et capitoli, con altre gratie concesse alla fidelissima Città di Napoli, et Regno per li Serenissimi Ri di Casa de Aragona, confirmati et di nuovo concessi per la Maestà Cesarea dell'Imperatore Carlo Quinto et Re Filippo Nostro Signore, con tutte le altre gratie concesse per tutto questo presente anno 1587*, Venezia, Pietro Drusinelli, 1588.
- A. Prospero, *La confessione e il foro della coscienza*, in *Il Concilio di Trento e il moderno*, a cura di P. Prodi e W. Reinhard, Bologna, Il Mulino, 1996 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico. Quaderno 45), pp. 225-254.
- Id., *Scienza e immaginazione teologica nel Seicento: il battesimo e le origini dell'individuo*, in «Quaderni storici», XXXIV, 100, 1999, pp. 173-198.
- Id., *Il Concilio di Trento: una introduzione storica*, Torino, Einaudi, 2001.
- Id., *Battesimo e identità cristiana nella prima età moderna*, in *Salvezza delle anime, disciplina dei corpi. Un seminario sulla storia del battesimo*, a cura di A. Prospero, Pisa, Edizioni della Normale, 2006, pp. 1-66.
- B. Pullan, *La politica sociale della Repubblica di Venezia. 1500-1620*, trad. it., Roma, Il Veltro, 1972.
- D. Quagliani, *La radice bartoliana della cittadinanza*, in Id., «*Civilis sapientia*». *Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra medioevo ed età moderna*, Rimini, Maggioli, 1989.
- A. M. Rao, *Morte e resurrezione della feudalità: un problema storiografico*, in *Dimenticare Croce? Studi e orientamenti di storia del Mezzogiorno*, a cura di A. Musi, Napoli, ESI, 1991, pp. 113-136.
- Ead., *Nel Settecento napoletano: la questione feudale*, in *Cultura, intellettuali*, pp. 51-106.
- Ead., «*Citoyens sans patrie*»: *citoyenneté et territoire dans l'expérience politique des patriotes italiens*, in *Citoyen et citoyenneté sous la Révolution française*, textes réunis par Raymonde Monnier, Paris, Société des études robespierristes, 2006, pp. 129-141.
- S. Rappaport, *Worlds within worlds: structures of life in sixteenth-century London*, London, Cambridge, Cambridge University Press, 1989.
- Recueils dela Société Jean Bodin*, tomes IX, X. *L'Étranger*, publié avec le concours de la Fondation Universitaire de Belgique, Bruxelles, Éditions de la Librairie Encyclopedique, 1958.
- C. F. Riaco, *Il giudizio di Napoli. Discorso del passato contagio, rassomigliato al Giudicio Univer-sale*, Perugia, per Pietro di Tomaso, 1658.
- M. Rivero Rodríguez, *Doctrina y práctica política en la Monarchia Hispanica: las Instrucciones dadas a los Virreyes de Italia en los siglos XVI y XVII*, in «Investigaciones Históricas», 9, 1989, pp. 196-213.
- Id., *El Consejo de Aragón y la fundación del Consejo de Italia*, in «Pedralbes», 9, 1989, pp. 57-90.
- Id., *Felipe II y el gobierno de Italia*, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 1998.

- Id., *La edad de oro de los virreyes. El virreinato en la Monarquía Hispánica durante los siglos XVI y XVII*, Madrid, Akal, 2011.
- C. Robbins, *A note on general naturalization under the later Stuarts and a speech in the House of Commons on the subject in 1664*, in «The Journal of Modern History», 2, 1962, pp. 168-177.
- R. Romano, *Napoli dal viceregno al regno. Storia economica*, Torino, Einaudi, 1976.
- G. Romeo, *Ricerche sulla confessione dei peccati e Inquisizione nell'Italia del Cinquecento*, Napoli, La Città del Sole, 1997.
- Id., *Una città, due Inquisizioni: l'anomalia del Sant'Ufficio a Napoli nel tardo '500*, «Rivista di storia e letteratura religiosa», 1988, 24, pp. 43-67
- Id., *L'Inquisizione a Napoli e nel Regno di Napoli nell'età di Filippo II: un bilancio*, in, *Filippo II e il Mediterraneo*, a cura di L. Lotti e R. Villari, Roma-Bari, Laterza, 2003, pp. 629-640.
- M. Rosa, *La Chiesa meridionale nell'età della Controriforma*, in *Storia d'Italia, Annali. 9 La Chiesa e il potere politico*, a cura di G. Chittolini e G. Miccoli, Torino, Einaudi, 1986, pp. 293-345.
- P. L. Rovito, *Repubblica dei togati. Giuristi e società nella Napoli del Seicento. 1. Le garanzie giuridiche*, Napoli, Jovene, 1982.
- F. Ruiz Martín, *Las finanzas españolas durante el reinado de Felipe II*, in «Hispania. Cuadernos de Historia», Madrid, 1968, pp. 109-173.
- A. Ryder, *El Reino de Nápoles en la época de Alfonso el Magnánimo*, trad. spagn., Valencia, Edicions Alfons El Magnànim. Institutio Valenciana d'Estudis i Investigació, 1987.
- G. Sabatini, *Il pane di Cerbero. Aspetti di politica annonaria e demografica a Napoli nell'età di Filippo II*, in J. Martínez Millán (dir.), *Felipe II (1527-1598). Europa y la Monarquía Católica. Tomo I. El Gobierno de la Monarquía (Corte y Reinos)*, Madrid, Editorial Parteluz, 1998, pp. 767-776.
- Id., *Il processo fiscale. L'evoluzione delle finanze pubbliche napoletane tra la fine dell'età aragonese e l'avvio del governo di Pedro de Toledo*, in *El reino de Nápoles y la monarquía de España entre agragación y conquista, 1485-1535*, eds. G. Galasso e C. T. Hernando Sánchez, Roma, Real Academia de España en Roma, 2004, pp. 291-317.
- Id., *La fiscalità d'antico regime tra assolutismo regio e processi di negoziazione. Il caso di Napoli spagnola (sec. XVI-XVII)*, in «Illes i Imperis. Estudis d'història de les societates en el món colonial i postcolonial», 13, 2010, pp. 39-61.
- E. Sakellariou, *Southern Italy in the late Middle Ages. Demographic, Institutional and Economic Change in the Kingdom of Naples (c. 1440-c.1530)*, Leiden-Boston, Brill, 2012
- P. Sahlins, *La nationalité avant la lettre. Les pratiques de naturalisation en France sous l'Ancien Régime*, in «Annales HSS», 5, 2000, pp. 1081-1108.
- Id., *Unnaturally French. Foreign citizens in the Old Regime and after*, Ithaca, Cornell University Press, 2004.
- Id., *Sur la citoyenneté et le droit d'aubaine à l'époque moderne. Réponse à Simona Cerutti*, in «Annales HSS», 2, 2008, pp. 385-398.
- E. Salvador Esteban, *Mercaderes extranjeros en la Valencia de los siglos XVI y XVII. Entre la atracción y el rechazo*, in *La burguesía española en la Edad Moderna*, coord. por L. M. Enciso Recio, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1996, vol. 3, pp. 1137-1155.
- B. Salvemini, *Storia e semantica di una «professione». Appunti su negozio e negozianti a Bari fra Cinquecento e Ottocento*, in «Meridiana», 17, 1993, pp. 43-111.
- L. Santoro, *Le mura di Napoli*, Roma, Istituto italiano dei castelli, 1984.

- A. Savelli, «Una distinta divisione in più squadre del popolo sanese»: le contrade di Siena in età moderna, in «Ricerche storiche», 2-3, 2002, pp. 281-327.
- Ead., *Siena, il popolo e le contrade, 16-20 secolo*, Firenze, Leo S. Olschki, 2008.
- R. Savelli, *La repubblica oligarchica. Legislazione, istituzioni e ceti a Genova nel Cinquecento*, Milano, Giuffrè, 1981.
- Id., *Doria Giovanni Andrea*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 41, Roma, Istituto per l'Enciclopedia Italiana fondato da Giovanni Treccani, 1992.
- M. Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano, Giuffrè, 1974.
- Grandi tribunali e rote nell'Italia dell'Antico Regime*, a cura di M. Sbriccoli e A. Bettoni, Milano, Giuffrè, 1993.
- M. Schipa, *Il Popolo di Napoli dal 1445 al 1522*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», XXXIV, 1909, pp. 292-348; 461-497; 672-706.
- D. Sella, *Crisis and Continuity: the Economy of Spanish Lombardy in the Seventeenth Century*, Cambridge, Mass.; London, Harvard University Press, 1979.
- F. Senatore, *Una città, il regno: istituzioni e società a Capua nel XV secolo*, I vol., Roma, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, in corso di stampa
- A. Serio, *Stranieri e cittadini a Roma tra medioevo et età moderna (secoli XV-XVI)*, in *Il Mediterraneo delle città. Scambi, confronti, culture, rappresentazioni*, a cura di Franco Salvatori, Roma, Viella, 2008, pp. 323-344.
- Signori, patrizi e cavalieri in Italia centro-meridionale nell'età moderna*, a cura di M. A. Visceglia, Roma-Bari, Laterza, 1992.
- A. Silvestri, *Sui banchieri pubblici napoletani dall'avvento di Filippo II al trono alla costituzione del monopolio*, in «Bollettino dell'Archivio Storico del Banco di Napoli», 3, 1951, pp. 1-35.
- F. Sofia, *Archeologia della cittadinanza*, in «Passato e presente», n. 53, 2001, pp. 165-180.
- A. Spagnoletti, *Stato, aristocrazie e Ordine di Malta nell'Italia moderna*, Roma, Ecole française de Rome, Bari, Università degli Studi, 1988.
- Id., *Principi italiani e Spagna nell'età barocca*, Milano, Bruno Mondadori, 1996.
- Id., *El concepto de naturaleza, nación y patria en Italia y el Reino de Nápoles con respecto a la Monarquía de los Austrias*, in *Las Monarquía de las Naciones. Patria, nación y naturaleza en la Monarquía de España*, edición a cargo de A. Álvarez-Ossorio Alvariano y B. J. García Y García, Madrid, Fundación Carlos de Amberes, 2004, pp. 483-504.
- D. Statt, *The City of London and the controversy over immigration, 1660-1722*, in «The Historical Journal», 33, 1990, pp. 45-61.
- Statuti dell'Arte della Seta a Napoli e legislazione della Colonia di S. Leucio: appendice al volume L'Arte della Seta a Napoli e la Colonia di S. Leucio*, a cura di G. Tescione, Napoli, SIEM, 1933.
- D. Strangio, *Di fronte alla carestia in età preindustriale*, in «Rivista di storia economica», 2, 1998, pp. 161-192.
- F. Strazzullo, *Edilizia e urbanistica a Napoli dal '500 al '700*, Napoli, Arturo Berisio editore, 1968.
- C. Tapia, *Commentarius in rubricam et legem finalem ff. de constitutionibus Principum. In qua tota fere privilegiorum materia explicatur*, Neapoli, apud Horatio Salvianum, 1586.
- Id., *Ius Regni Neapolitani, ex Constitutionibus, Capitulis, Ritibus, Pragmaticis, Neapolitanorum Privilegiis, tum impressis, tum etiam non adhuc typis traditis desumptum*, t. II, Neapoli, ex typis Io. Iacobi Carlini et Constantini Vitali, 1608.

- L. Tedoldi, *Tra immigrazione e integrazione sociale. La cittadinanza "creata" a Brescia in età veneta (secoli XVI-XVIII)*, in «Società e storia», 93, 2001, pp. 439-462.
- Id., *Cittadini minori. Cittadinanza, integrazione sociale e diritti reali nella Brescia veneta secc. XVI-XVIII*, Milano, Franco Angeli, 2004.
- C. Tilly, *Approvvigionamento alimentare e ordine pubblico nell'Europa moderna*, in *La formazione degli stati nazionali nell'Europa occidentale*, a cura di Id., Il Mulino, 1984, pp. 227-296.
- A. Toaff, *Judei cives? Gli ebrei nei catasti di Perugia del Trecento*, in «Zakhor. Rivista di storia degli Ebrei d'Italia», IV, 2000, pp. 11-36.
- F. Tomás y Valiente, *El gobierno de la Monarquía y la administración de los reinos en la España del siglo XVII*, in R. Menéndez Pidal, J. M. Jover Zamora, *Historia de España*, vol. XXV, 2ª ed., Madrid, 1990.
- Tra legislatori ed interpreti nella Napoli d'antico regime. Mostra bibliografica*, a cura di S. Bagnuolo, A. Cernigliaro, M. R. Fortezza, M. G. Zinno, Napoli, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 1991.
- G. Trebbi, *La cancelleria veneta nei secoli XVI e XVII*, in «Annali della Fondazione Luigi Einaudi», 14, 1980, pp. 65-125.
- Id., *Il segretario veneziano*, in «Archivio Storico Italiano», 1, 1986, pp. 35-73.
- G. Trebbi, *I diritti di cittadinanza nelle repubbliche italiane della prima età moderna: gli esempi di Venezia e Firenze*, in *Cittadinanza*, a cura di G. Managanaro Favaretto, Trieste, EUT, 2001, pp. 135-181.
- F. Trivellato, *Intorno alla corporazione: identità professionale e stratificazione sociale tra Murano e Venezia nel sei e settecento*, in *Le regole dei mestieri*, pp. 52-74.
- W. Ullmann, *Individuo e società nel medioevo*, Roma-Bari, Laterza, 1974.
- M. Ulloa, *La Hacienda real de Castilla en el reinado de Felipe II*, Roma, Lib. Sforzini, 1963.
- C. Vallat, B. Marin, G. Biondi, *Naples. Démythifier la ville*, Paris, L'Harmattan, 1998.
- M. Vanel, *Histoire de la nationalité française d'origine. Évolution historique de la notion de Français d'origine du XVI^e siècle au Code Civil*, Paris, Anc. Imprimerie de la Cour d'appel, 1945.
- G. Varriale, *Un covo di spie: il quartiere greco di Napoli*, in *Identità e frontiere. Politica, economia e società nel Mediterraneo (secc. XIV-XVIII)*, a cura di L. J. Guia Marín, M. G. R. Mele, G. Tore, Milano, Franco Angeli, 2014, pp. 47-62.
- M. Venard, *Bourgeois et Paysans au XVII^e siècle. Recherche sur le rôle des bourgeois parisiens dans la vie agricole au Sud de Paris au XVII^e siècle*, Paris, SEVPEN., 1957.
- P. Ventura, *Le ambiguità di un privilegio: la cittadinanza napoletana tra Cinque e Seicento*, in «Quaderni storici», XXX, 89, 1995, pp. 385-416.
- Id., *Privilegi, identità urbana e politica: le capitali dell'Italia spagnola durante il regno di Filippo II*, in *Felipe II (1527-1598). Europa y la Monarquía Católica*, (Actas del Congreso Internacional Felipe II (1598-1998). *Europa dividida: la Monarquía Católica de Felipe II*, Universidad Autónoma de Madrid, 20-23 aprile 1998), dir. J. Martínez Millán, Tomo II, Editorial Parteluz, Madrid 1998, p. 739-771.
- Id., *Mercato delle risorse e identità urbana: cittadinanza e mestiere a Napoli tra XVI e XVII secolo*, in *Le regole dei mestieri*, pp. 268-304.
- Id., *Il sistema degli spazi sacri a Napoli tra XVI e XVII secolo. Note per una visione d'insieme*, in *Lieux sacrés, lieux de culte, sanctuaires. Approches terminologiques, méthodologiques, historiques et monographiques*, sous la direction d'André Vauchez, Rome, Ecole française de Rome, 2000, pp. 317-356.

- M. Verga, *Da cittadini a nobili: lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano*, Milano, Giuffrè, 1990
- V. Vignano, *L'esercizio della politica. La città di Palermo nel Cinquecento*, Roma, Viella, 2004.
- P. Villani, *Numerazione dei fuochi, catasti e altre rilevazioni fiscali e censimenti (fino al periodo napoleonico)*, in Comitato Italiano per lo Studio della Demografia Storica, *Le fonti della Demografia storica in Italia*, Roma, Comitato italiano per lo studio dei problemi della popolazione, 1971-72, vol. II, pp. 239-270.
- R. Villari, *La rivolta antispagnola a Napoli. Le origini 1585-1647*, Roma-Bari, Laterza, 1994 (1ª edizione 1967).
- Id., *Per il re o per la patria. La fedeltà nel Seicento*, Roma-Bari, Laterza, 1994.
- R. Villers, *La condition des étrangers en France dans les trois derniers siècles de la monarchie*, in *Récueils de la Société*, tome X, pp. 139-150.
- M. Viroli, *For love of Country: An Essay on Patriotism and Nationalism*, Oxford, Clarendon Press, 1995.
- M. A. Visceglia, *Il bisogno di eternità. I comportamenti aristocratici a Napoli in età moderna*, Napoli, Guida, 1988.
- Ead., *Dislocazione territoriale e dimensione del possesso feudale nel regno di Napoli a metà Cinquecento*, in *Signori*, pp. 31-75.
- Ead., *Un groupe social ambigu. Organisation, stratégies et représentations de la noblesse napolitaine XVI^e-XVII^e siècles*, in «Annales ESC», 4, 1993, pp. 810-851.
- Ead., *La nobiltà nel Mezzogiorno d'Italia in età moderna*, in «Storica», 7, 1997, pp. 49-96.
- Ead., *Identità urbana, rituali civici e spazio pubblico a Roma tra Rinascimento e Controriforma*, in «Dimensione e problemi della ricerca storica», 2, 2005, pp. 39-54.
- G. Vitale, *Percorsi urbani nel Mezzogiorno medievale*, Battipaglia, Laveglia & Carlone, 2016
- G. Vitolo, *L'Italia delle altre città. Un'immagine del Mezzogiorno medievale*, Napoli, Liguori, 2014.
- J. C. Waquet, *Le grand-duché de Toscane sous les derniers Médicis. Essai sur le système des finances et la stabilité des institutions dans les anciens états italiens*, Rome, Ecole française de Rome, 1990.
- P. Withington, *The Politics of Commonwealth: Citizens and Freemen in Early Modern England*, Cambridge University Press, 2005.
- Id., *Public Discourse, Corporate Citizenship, and State Formation in Early Modern England*, in «The American Historical Review», vol. 112, 4, 2007, pp. 1016-1038.
- S. J. Woolf, *Porca miseria. Poveri e assistenza nell'età moderna*, Roma-Bari, Laterza, 1988.
- P. Von Moos, *Occulta cordis: contrôle de soi et confession au moyen âge*, in «Médiévales», 29, 1995, p. 131-149 ; 30, 1996, pp. 117-137.
- A. Zannini, *Burocrazia e burocrati a Venezia in età moderna: i cittadini originari (sec. XVI-XVIII)*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, 1993.
- Id., *Il «pregiudizio meccanico» a Venezia in età moderna. Significato e trasformazioni di una frontiera sociale*, in *Le regole dei mestieri*, pp. 36-51.
- Id., *L'identità multipla: essere popolo in una capitale (Venezia, sec. XVI-XVIII)*, in *Essere popolo*, pp. 247-262.
- O. Zeller, *La ville moderne*, in *Histoire de l'Europe urbaine. I. De l'Antiquité au XVIII^e siècle. Genèse des villes européennes*, sous la direction de J. L. Pinol, Paris, Éditions du Seuil, 2003, pp. 595-858; 903-936.
- B. G. Zenobi, *Ceti e potere nella Marca pontificia. Formazione e organizzazione della piccola nobiltà fra '500 e '700*, Bologna, Il Mulino, 1976.
- S. Zotta, *G. Francesco de Ponte. Il giurista politico*, Napoli, Jovene, 1987.

Indice dei nomi

- Abulafia David, 181n
Afán de Ribera Pedro, duca di Alcalá, viceré di Napoli, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 119, 120, 122, 123, 126n, 131, 132 e n, 133, 134, 135, 138, 141, 142, 143, 144, 146, 149, 150, 184, 213, 214, 219, 235, 243, 245 e n, 246, 259, 271
Afflitto Gian Battista d', 147n
Ageta Nicola Gaetano, 160 e n, 185 e n, 187 e n, 188n, 189 e n, 190 e n, 191 e n, 192 e n, 195n
Airò Anna, 179 e n
Ajello Raffaele, 105n, 231n
Albani Annibale, cardinale, 176n
Albertino Gerolamo, 126n
Alifano Enrica, 41n
Alfonso V (I) d'Aragona, detto il Magnanimo, 68, 85, 86, 153, 169n
Allocati Antonio, 107n
Allum Percy, 39n
Álvarez de Toledo Federico (Fadrique), luogotenente del regno di Napoli, 81
Álvarez de Toledo Luis de, luogotenente del regno di Napoli, 123
Álvarez de Toledo Pedro, marchese di Villafraanca, viceré, 71, 74 e n, 75 e n, 76, 77, 82 e n, 90, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 101, 102, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 127, 130, 131, 144n, 145, 183, 223, 224, 225, 226, 230, 233, 238, 244, 247, 250
Amabile Luigi, 76n
Ambrosino Agostino, 250
Amelang James S., 53n, 57 e n
Amendola Joanne de la, 201
Amenta Francesco, 176n
Anatra Bruno, 72n
Angelozzi Giancarlo, 49n, 54n, 217n
Aniello Pietro, 209
Antoniceili Prospero, 268n
Araldo Giovan Francesco, 130n
Aranda Pérez Francisco José, 52 e n, 53n
Archer Ian W., 46n, 74n
Arru Angiolina, 29n, 60n
Ascheri Mario, 186n
Ascione Imma, 231n
Ashton Robert, 74n
Austria Juan de, 116
Aymard Maurice, 45n
Azia Fabrizio de, 167n
Bacquet Jean, 23
Bagnulo Sergio, 83n, 229n
Barcia Franco, 50n
Barletta Laura, 195n
Barnavi Éli, 238n
Barrella Vittorio, 75n
Basalo Cesare, 261n
Bassani Giovanni Geronimo, 268n, 277n
Bassani Pietro, 268n
Batista i Roca Josep Maria, 124n
Bayon, Damien Carlos, 74n, 118n
Bellavitis Anna, 31n, 54n, 60 e n, 217n
Belli Carolina, 130n, 195n
Beloch Karl Julius, 132n
Beltrano Ottavio, 245n
Benigno Francesco, 43n
Berengo Marino, 30 e n, 37n, 38 e n, 39n, 47n, 50 e n, 55n, 67 e n, 136n
Bertelli Sergio, 44n
Bettoni Antonella, 186n
Bianchini Ludovico, 84 e n
Biondi Gennaro, 117n
Bitossi Carlo, 242n
Blanes Moll Isabel, 133n
Bock Gisela, 239n

- Bolognino Mario, 199
 Bonazzoli Viviana, 181n
 Borghini Vincenzo, 52n
 Bossy John, 20n
 Bouineau Jacques, 25n
 Brambilla Elena, 20n
 Brancaccio Giovanni, 80n
 Braudel Fernand, 75n
 Brockliss Laurence, 110n
 Bruno Pietro Angelo, 261n
 Bufacchi Emanuela, 50n
 Bulgarelli Lukacs Alessandra, 108n, 138n
 Bulst Neithard, 74n
 Cacace Maria, 203
 Cagnin Giampaolo, 18n,
 Calabi Donatella, 31n
 Calabria Antonio, 80n, 108n, 135n, 161n,
 165n, 248n, 278n
 Calvi Giulia, 56n
 Camerano Alessandra, 41, 42n
 Campanile Tommaso, 258n
 Campis Pietro, 180 e n
 Cantù Francesca, 242n
 Capaccio Giulio Cesare, 82 e n, 237 e n, 238
 e n, 239n, 240
 Capasso Bartolommeo, 27n, 35n, 68n, 73n,
 80n, 84n, 85n, 98n, 111n, 116n, 123n, 126
 e n, 134n, 138n, 153n, 154 e n, 155 e n, 156
 e n, 157 e n, 166n, 169, 171, 172 e n, 174,
 175n, 176n, 177n, 184n, 193n, 214n, 228n,
 232 e n, 233n, 234n, 236 e n, 237n, 239n,
 241 e n, 242n, 244n, 255n, 257n
 Capece Galeota Fabio, 185n, 186 e n, 192
 Capograssi Barbini Maria Luisa, 69n, 70n,
 168n, 186n
 Cappuccio Leonardo, 270nn
 Cappuccio Salvatore, 263n
 Caracciolo Francesco, 128n, 142n, 153n,
 159n, 164n, 222n
 Carafa Andrea, conte di Santa Severina, 71n
 Caravajal Alfonso de, 71n
 Carlo I d'Angiò, conte di Provenza e re di Na-
 poli, 83
 Carlo II d'Angiò, re di Napoli, 84 e n, 168,
 180
 Carlo III d'Angiò-Durazzo, re di Napoli, 85
 Carlo II Stuart, re d'Inghilterra, 46
 Carlo V (Carlo I d'Asburgo), imperatore, 67,
 68, 71, 77, 78 e n, 89, 90, 91 e n, 92, 94,
 100, 103, 121, 122, 130, 136, 138, 154n,
 169, 174, 222, 223, 224, 225, 229, 265n
 Carlo VIII di Valois, re di Francia, 68, 172
 Carlo di Borbone, re di Napoli, 176
 Carnevale Giuseppe, 196n
 Carrasco Raphaël, 110n
 Carzolio Maria Ines, 48n
 Casaburo Giovanni Angelo, 277n
 Casado Alonso Hilario, 33n
 Casanova Cesarina, 49n, 54n, 217n
 Casini Matteo, 31n
 Cassandro Giovanni I., 69n
 Castaldo Antonino, 82 e n
 Castro Cuenca Jesús, 52 e n
 Castronovo Valerio, 39n
 Cernigliaro Aurelio, 70n, 71 e n, 72n, 83n,
 90n, 91n, 93 e n, 137n, 157n, 229n, 265n
 Cerutti Simona, 18n, 28n, 29n, 40 e n, 41n,
 46n, 54n, 64n
 Chabod Federico, 21n, 23n, 27 e n, 184n,
 235n
 Cherubini Giovanni, 64n
 Chiayese Andrea, 258n
 Chierchia Jacopo, 200, 201, 202
 Chittolini Giorgio, 108n, 151n
 Clavero Bartolomé, 18n, 267n
 Cola Pietro, 205
 Colletta Teresa, 130n, 148n
 Colombo Antonio, 130n
 Comparato Vittor Ivo, 185n, 186n, 192n
 Coniglio Giuseppe, 69n, 119n, e n, 133n,
 150n, 154n, 158n, 162n, 164n, 247n
 Consalvo di Cordova Gran Capitano,
 Coppola Francesco, 267n
 Cordova Consalvo de, Gran Capitano, 88,
 89, 156
 Corlone Jacovo Antonio, 272n
 Cosimo I de' Medici, duca poi granduca di
 Toscana, 44, 45n
 Costa Pietro, 17 e n, 18 e n, 19 e n, 20 e n, 21
 e n, 29n, 49 e n, 62n
 Cozzi Gaetano, 293n
 Crapile Altobello, 262 e n

Indice dei nomi

- Crispo Giovan Battista, 273, 274
 Cutolo Alessandro, 85n, 86n
 D'Adamo Scipione, 203
 D'Addosio Giovan Battista, 78n, 79n, 240n
 D'Agostino Guido, 39n, 54n, 68n, 74n, 82n,
 108 e n, 145n, 175n, 202n, 256n
 D'Aloe Stanislao, 78n, 79n, 93n, 261n
 D'Andrea Francesco, 231n
 D'Anna Giovanni Vincenzo, 156
 Daroca Francesco, 127n
 Davia Giovanni Antonio, cardinale, 176n
 De Abraham Sabato, 181n
 De Adinolfo Giulio, 258n
 De Afeltro Adriana, 202
 De Angelo Caradonia, 207
 De Benedictis Angela, 63 e n, 64 e n
 De Benedittis Camillo, 200
 De Caro Giovanni Vincenzo, 266n
 De Donato Giovanni Benedetto, 206
 De Florio Giovanni, 274
 De Gennaro Livia, 205
 famiglia De Lando Jacopo Antonio, 201
 - Remigio, 199
 - Sallustio, 199, 200
 - Sebastiano, 198, 200, 201, 202
 - Silvio, 199
 De Laurenzio Francesco, 171
 Del Bagno Ileana, 80n, 110n, 192n
 De Lieto Carlo, 281
 De Lieto Felice, 281
 De Lieto Paolo, 281
 De Liguoro Leonardo, 205, 206
 Delille Gérard, 25n, 178n
 Della Mandia Giovan Carlo, 268n
 Della Peruta Franco, 135n
 Della Porta Onofrio, 170
 Della Rocca Paduano, 208, 270n
 Delle Donne Roberto, 69n
 De Lo Bello Giovanni Vincenzo, 203
 De Loffredo Carlo, 148n
 De Lo Preyte Giovanni Andrea, 268n
 Del Treppo Mario, 69n
 De Maio Romeo, 79n, 150n
 Demaldent Jean-Marie, 53 e n
 De Marinis Federico, 147n
 De Ottando Felice, 268n
 De Ponte Giovanni Francesco, 231n
 De Rescigno Matteo, 263n
 De Rogerio Paolo, 263n
 De Rosa Luigi, 138n, 158n, 159n, 162n, 222n
 De Salazar Alfonso, 145
 Descimon Robert, 28n, 102, 103n, 169n,
 276n
 De Seta Cesare, 39n, 75n, 76n, 155n, 244n
 De Vittorio Giovanni, 261n
 Di Blasio Gaspare, 193n
 Di Corcia Joseph, 35n, 39n
 Di Giovanni Domenico Esposito, 205
 Di Lernia Luciana, 75n
 Di Salomone Sabatuccio, 33n
 Di Salomone Matassia, 33n
 Di Simplicio Oscar, 140n
 Divenuto Francesco, 130n
 Domínguez Ortiz Antonio, 31n, 34n
 Donati Claudio, 25n, 56n
 Dori Leonora, 51n
 famiglia Doria, Andrea principe,
 - Giovanni Andrea, 112
 - Marco Antonio, 234
 Doria Gino, 93n, 206n
 Doria Giorgio, 56n
 Duby Georges, 32n
 Elliott John H., 110n
 Enciso Recio Luis Miguel, 32n, 52n
 Enrico IV di Borbone, re di Francia, 51
 Escudero José Antonio, 73n
 Fagel Raymond, 32, 33n
 Faraglia Nunzio Federico, 78n, 110n, 177n
 Fasano Guarini Elena, 43, 44 e n, 51 e n, 52 e
 n, 219 e n, 239n, 276n
 Fatica Michele, 135n
 Feci Simona, 60n
 Federico d'Aragona (Federico III) re di Napo-
 li, 78n, 155, 156, 166
 Federico II, imperatore, 107n, 134n, 178n
 Ferdinando I de' Medici, granduca di Tosca-
 na, 45n, 51, 155
 Ferdinando I (Ferrante) d'Aragona, re di Na-
 poli, 69 e n, 75, 86, 87, 136, 137, 142n, 153,
 155, 256, 266, 281
 Ferdinando II (Ferrandino) d'Aragona, re di
 Napoli, 134n, 155, 156, 171, 184

- Ferdinando II, il Cattolico, re di Spagna, 67, 68, 70 e n, 78n, 79, 89, 137n, 166, 172, 231, 264, 266
- Ferdinando IV di Borbone, re di Napoli, 176, 177
- Ferorelli Nicola, 181n, 182n
- Filangieri Riccardo, 69n, 169n
- Filippo II d'Asburgo, re di Spagna, 67, 72 e n, 76n, 77 e n, 78n, 79n, 89, 92n, 102, 104, 106, 107, 109 e n, 111, 112, 113, 114, 115, 120, 121, 123, 125, 126, 132, 134, 135 e n, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 148 e n, 149, 150, 169, 213, 214, 225, 227, 234, 235, 236, 243, 248, 249, 250, 251 e n, 252, 253, 271
- Filippo III d'Asburgo, re di Spagna, 77
- Filippo IV d'Asburgo, re di Spagna, 77
- Folfi Jacopo, 209
- Fornari Ottaviano de, 223, 224, 225, 250
- Fornaro Ferdinando, 252, 253
- Fortea Pérez José Ignacio, 251 e n
- Fortezza Maria Rosaria, 83n, 229n
- Francesco I de' Medici, granduca di Toscana, 45n
- François Étienne, 275n
- Galasso Giuseppe, 39n, 68n, 69n, 139n, 172n, 242n
- Galeota Cornelia, 278n
- Galtarossa Massimo, 28n, 55n
- Gamberini Andrea, 179n
- Garbellotti Marina, 135n
- García García Bernardo, 150n
- Gatto Vincenzo, 147n
- Gazzella Marcello, 71n
- Gelabert Gonzáles Juan Eloy, 22 e n
- Genet Jean-Philippe, 74n
- Geremek Bronislaw, 135n
- Giacomo II, re d'Aragona, 84
- Giannetti Anna, 75n
- Gilissen, John, 49n
- Giovanna I d'Angiò, regina di Napoli, 85
- Giovanna II d'Angiò, regina di Napoli, 78n, 85, 86
- Girona Garcia de, 190n, 194n
- Giustiniani Lorenzo, 81n, 88n, 226n, 247n, 256n
- Gomez Michele, 199
- Gonzales Alonso B,
Gorla Gino, 186n, 272n
Gorni Gilberto, 270n
Granucci Filippo, 259n
Granvelle Antoine Perrenot, cardinale di, viceré di Napoli, 119, 227, 248, 253
Graziano Angelo Antonio, 204
Grendi Edoardo, 242n
Grimaldi Gregorio, 228n
Grimaldo (Famiglia), 84
Grisone Antonio, 82n
Guarini Giovanni Geronimo, 259n
Guia Márin Lluís Julian, 195n
Guidi Guidubaldo, 276n
Gutton Jean-Pierre, 135n
Guzmán Enrique de, conte di Olivares, viceré di Napoli, 115, 148, 150n
Guzmán Lope de, 158, 162, 163, 220, 272, 275
Hernando Sánchez Carlos José, 22n, 74n, 76n, 81n, 117n, 139n, 225 e n, 242n
Herzog Tamar, 23 e n, 26n, 29n, 32n, 47 e n, 48 e n, 61n, 65n
Hespana Antonio Manuel, 18n, 186 e n, 195 e n, 196n
Iacolino Giuseppe, 180n
Illibato Antonio, 150n
Imperato Francesco, 239n
Intorcia Gaetana, 81n, 185n, 274n
Isaac Ann Katherine, 242n
Jacobson Schutte Anne, 34n, 60n
Jover Zamora José Maria, 102n
Jütte Robert, 135n
Kirshner Julius, 17n, 34n, 60n
Koenigsberger Helmut G., 124n
Kuehn Thomas, 34n, 60n
Labrot Gérard, 183n
la Cueva Bartolomé de, cardinale, luogotenente del regno di Napoli, 119
Ladislao d'Angiò-Durazzo, re di Napoli, 79n, 180
famiglia Lamberti Annibale, 205, 206
- Camilla, 205
- Marco Antonio, 205
- Ottavio, 205
Lanaro Paola, 31n

Indice dei nomi

- Lara Juan Manrique de, luogotenente del re-
gno di Napoli, 119
- Latorina Michelangelo, 206
- Lautrec Odet de Foix, visconte di, 202n
- Lavosia Margherita, 278n
- Le Goff Jacques, 32 e n, 33n
- Leti Gregorio, 50 e n, 54 e n
- Levi Giovanni, 39n
- Livet Georges, 275n
- Locke John, 29n
- Loffredo Salvatore, 71n, 169n
- Loffredo Sigismondo, 71n
- Lopez Baldazar, 251
- López Hurtado de Mendoza Iñigo, marche-
se di Mondejar, viceré di Napoli, 145, 146,
249, 251
- Lopez Roberto S., 32 e n
- Lo Preiato Maria Teresa, 23n
- Lotti Luigi, 77n
- Luciano Raffaele don, 170 e n
- Luigi XI di Valois, re di Francia, 35n, 39
- Luigi XIV di Borbone, re di Francia, 39
- Machiavelli Niccolò, 21
- Mackzak Antoni, 45 e n
- Macry Paolo, 41n
- Mafrici Mirella, 133n
- Magni Cesare, 38n
- Malanima Paolo, 68n, 140n
- Malnipote Nicolò, 79n
- Mancino Marco, 20n, 206
- Manganaro Favaretto Gilda, 31n
- Manlio Ferrante, 118
- Mannori Luca, 43 e n
- Manso Agostino, 208
- Mantelli Roberto, 108n, 278n
- Mantenga Giovanni Filippo, 206
- Mardones Lopez de, 126n
- Maresca Giovan Battista, 171n
- Margherita di Durazzo, 79n, 85
- Marin Brigitte, 41n, 117n
- Marino John A., 65 e n, 139n
- Marino Salvatore, 79n, 150n
- Marrara Danilo, 242n
- Martínez Ferrando Jesús Ernest, 169n
- Martínez Millán José, 64n, 109n, 133n
- Mase Cosma de, 281
- Masturzio Pietro, 227, 273, 274
- Maturo Prudentia, 207
- Mazzone Jacopo, 199, 200
- Mele Maria Grazia Rosaria, 195n
- Melibionna Laudonia, 199
- Mellini monsignore, Nunzio di Spagna, 176n
- Mendoza Bernardino de, 119
- Menéndez Pidal R., 102n
- Meriggi Marco, 56n
- Merlin Pierpaolo, 39n
- Merola Alberto, 22n
- Miccoli Giovanni, 151n
- Miletti Marco Nicola, 186n
- Famiglia Moccia, 165
- Moles Annibale, 185 e n, 191 e n, 192, 236,
245n, 271 e n, 272 e n
- Molho Anthony, 108n
- Moll Blanes Isabel, 133n
- Mongello Giacomo da Salerno, 79n
- Monteleone Giovan Francesco, 171n
- Montenegro Geronimo, 248
- Montesquieu Charles-Louis de Secondat ba-
ron de La Brède et de, 53n
- Mori Elisabetta, 36n
- Morosini Pietro cardinale, 85
- Morris Colin, 20n
- Mosca Minico Antonio, 263n
- Mousnier Roland, 18n, 74n
- Mozzarelli Cesare, 55n
- Mueller Reinhold C., 28n, 31n, 33n,
- Muscettola Francesco Antonio, 81n
- Muscettola Michele, 81 e n, 82, 83, 90, 155,
156, 159, 164, 165, 166, 167, 229, 255, 256
- Musi Aurelio, 38n, 70n, 74n, 80n, 278n
- Muto Giovanni, 22 e n, 38n, 67n, 69n, 70n,
71n, 73n, 76n, 78n, 93 e n, 97n, 100n,
108n, 110n, 111n, 113 e n, 115n, 126n,
128n, 135n, 155n, 162n, 172n, 177n, 184n,
225n, 241n, 242n, 264n
- Napoletta Giovan Domenico, 268n
- Neri Pompeo, 57n
- Nerone Tommaso, 201
- Niccoli Ottavia, 20n
- Novi Chavarria Elisa, 182n
- Nussdorfer Laurie, 41, 42n
- Odazi Troiano, 178n

La capitale dei privilegi

- Oria de marchese, 272n
Ortu Gian Giacomo, 184n
Pacheco Pedro, vescovo di Mondoñedo, cardinale, viceré di Napoli, 119, 129
Palacios Gerolamo de, 145
Panarello Giovanni, 198n
Panico Guido, 149n
Paolo IV, papa, 119, 247
Paradiso Alberto, 206, 207
Paravicini Werner, 26n
Pasta Renato, 178n
Pastore Alessandro, 56n
Pavan Paola, 37n
Pelus-Kaplan Marie Louise, 58n, 59n
Pérez García Pablo, 36n
Perini Leandro, 139n
Perrenoud Alfred, 275n
Persica Virgilia, 208
Pesano Franco, 203
Pesce Paolo, 207
Pessolano Maria Raffaella, 119n, 130n
Petralia Giuseppe, 179n
Peytavin Mireille, 34 e n, 132n
Petraccone Claudia, 76n, 131n, 135n, 136n, 208n, 211n
Piccioni Luigi, 139n
Pignatelli Ettore, conte di Monteleone, 71n
Pilati Renata, 231n
Pistoia Stefano, 62
Piza Giovanni Giacomo, 203n, 270n
Politi Giorgio, 135n
Pollak Martha D., 39n
Polverini Fosi Irene, 36n
Pontecorvo Fabrizio, 220 e n, 248
Pontieri Ernesto, 76n
Porco Giovanni Pietro, 203
Postigo Castellanos Elena, 36n
Prak Maarten, 18n, 28n
Prodi Paolo, 20n
Prosperi Adriano, 20n, 171n
Pullan Brian, 275n
Quaglioni Diego, 17n,
Quetta Antonio, 23n
Quiroga Gaspar de, 132 e n, 141, 260n, 275
Ramella Franco, 60n
Rao Anna Maria, 39n, 62 e n, 63 e n, 178n
Raparo Decio, 272, 273
Rapicano Vincenzo, 207
Rappaport Steve, 46n, 276n
Reverter Francesco, 145
Reynhard Wolfgang, 20n
Riaco Carlo Francesco, 239n
Ribera Francisco Alvarez de, 148n
Ribot García Luis Antonio, 70n
Riccio Francesco, 268n
Riccio Filippo, 268n
Rispolo Tommaso, 207, 208
Rivero Rodríguez Manuel, 72n, 74n, 109n, 110 e n, 120 e n, 144n, 225 e n, 247n
Robbins Caroline, 47n
Roberto d'Angiò, conte di Provenza e re di Napoli, 84n, 180
Roberto II, conte d'Artois, 84
Rocca Orazio, 170
Rocca Tommaso don, 170 e n, 171
Rocchetta Paolo Vincenzo, 259n
Rocco Francesco, 236
Rojas Juan de, 234
Famiglia Romano Claudia, 268n
- Costanza, 268n
- Giovanni, 269n
- Lucrezia, 268n
- Marco, 268n
Romano Ruggiero, 69n, 132n
Romeo Giovanni, 20n, 77n, 170n
Rosa Mario, 135n, 151n
Rossi Pietro, 145n
Rotolo Domenico, 171n
Rovito Pier Luigi, 109n, 231n
Ryder Alan, 68n, 169n
Ruggero II, re di Sicilia, 107n
Ruiz de Castro Ferdinando, conte di Lemos, viceré di Napoli, 150n
Ruiz de Castro Francisco de, 150n
Ruiz Martín Felipe, 107n
Russo Carla, 130n
Russo Matteo, 258n
Sabatini Gaetano, 133n, 138n
Sahlins Peter, 23n, 24 e n, 25n, 26n, 46n
Saiana Biancuccia, 199
Saitta Armando, 21n
Sakellariou Eleni, 179n

Indice dei nomi

- Salazar Alfonso de, 127n
 Salernitano Tommaso, 145, 150, 199
 Salomone Francesco, 209
 Salreagho Giovanni Andrea, 206
 Salvador Esteban Emilia, 32n
 Salvatori Franco, 42n
 Salvemini Biagio, 182n
 Sammarco Fabrizio, 201
 Sanchez Alonso, marchese di Grottola, 126n, 135, 146
 Santacroce Giovanni Berardino, 209
 Santoro Lucio, 244n
 San Valentino conte di, 146
 Savelli Aurora, 25n, 55n, 56n, 242n
 Savelli Rodolfo, 112n, 242n
 Sbriccoli Mario, 101n, 186n
 Scaramella Pierroberto, 170
 Schiera Pierangelo, 108n
 Schipa Michelangelo, 239n, 240n
 Schmitt Jean-Claude, 33n
 Scholz Johannes-Michael, 132n
 Seidel Menchi Silvana, 34n, 60n
 Sella Domenico, 107n
 Senatore Francesco, 179n
 Serio Alessandro, 42n
 Seripando Girolamo, cardinale, 92, 95, 96, 97, 99, 230
 Sestan Ernesto, 21n
 Silvestri Alfonso, 79n
 Simoncini Giorgio, 130n
 Sofia Francesca, 19n
 Spagnoletti Angelantonio, 22n, 37n, 80 e n, 163n
 Sparano Tommaso, 199
 Spezzaferro Luigi, 37n
 Spinelli Giovan Battista, conte di Cariati, 71n
 Spinelli Giovanni, 258n
 Staita Anna, 203
 Starace Giovanni Vincenzo, 76, 115, 141
 Statt Daniel, 34n, 47n
 Strangio Donatella, 41n
 Strazzullo Franco, 136n, 140n, 271n, 278n
 Tanucci Bernardo, 178n
 Tapia Carlo, 190 e n, 259n
 Tarello Giovanni, 267n
 Tassone Giovan Domenico, 236
 Tedoldi Leonida, 54n, 55n, 58n
 Téllez Girón Pedro, duca di Osuna, viceré di Napoli, 114, 149n
 Tescione Giovanni, 69n
 Tilly Charles, 129n
 Tittoni Maria Elisa, 37n
 Toaff Ariel, 33n
 Toledo Fernando Alvarez de, 119
 Tomás y Valiente Francisco, 102n
 Tore Gianfranco, 195n
 Trebbi Giuseppe, 30n, 58n
 Trivellato Francesca, 56n
 Trouvé Charles-Joseph, 62n
 Ullmann Walter, 20n
 Ulloa Modesto, 107n
 Urbano VIII, papa, 42
 Valenzuola Salvatore, 262
 Valeri Elena, 22n
 Valerio Adriana, 150n
 Vallat Colette, 117n
 Vanel Marguerite, 23n
 Vargas Diego de, 72
 Varriale Gennaro, 195n
 Vauchez André, 79n
 Velasquez Pedro de, 146
 Venard Marc, 39n
 Venerio Giovan Battista, 273, 274
 Ventura Piero, 59n, 64n, 79n, 173n
 Verga Marcello, 57n
 Vigiano Valentina, 43 e n, 54n
 Villani Pasquale, 136n
 Villari Rosario, 21 e n, 22n, 24 e n, 76n, 77n, 95n, 107n, 141n, 222n, 276n
 Villers Robert, 49n
 Vinta Belisario, 51
 Virlovet Catherine, 41n
 Viroli Maurizio, 21n
 Viscardi Stefano, 209
 Visceglia Maria Antonietta, 35 e n, 42n, 57n, 92n, 115n, 242n
 Vitale Giuliana, 180n
 Vitaliano Ferdinando, 263n
 Vitolo Agostino, 260n
 Vitolo Giovanni, 65n, 78n
 Vivanti Carlo, 182n
 von Daun Wirich Philipp, conte di Daun, viceré di Napoli, 175

La capitale dei privilegi

- Von Moos Peter, 20n
Vucchito Marco, 258n
Vuotto Pirro Antonio, 268n
Wacquet Jean-Claude, 184n
Weber Max, 53n
Withington Phil, 61 e n
Woolf Stuart J., 135n
Zannini Andrea, 31n, 54n, 56n, 58n, 59n, 217n, 276n
Zaugg Roberto, 46n
Zeller Olivier, 27 e n, 34n, 35n, 40n, 50 e n, 51, 140n
Zenobi Bandino Giacomo, 56n
Zinno Maria Gabriella, 83n, 229n
Zotta Silvio, 231n
Zúñiga Juan de, conte di Miranda, viceré di Napoli, 112, 148n, 251, 252, 253
Zúñiga Juan de, principe di Pietrapercia, viceré di Napoli, 123, 124, 125, 126, 128, 131

Università degli Studi di Napoli Federico II
Clio. Saggi di scienze storiche, archeologiche e storico-artistiche

- 1 *La costruzione della verità giudiziaria*, a cura di Marcella Marmo, Luigi Mussella
- 2 *Scritture femminili e Storia*, a cura di Laura Guidi
- 3 Roberto P. Violi, *La formazione della Democrazia Cristiana a Napoli (agosto 1943 – gennaio 1944)*
- 4 Andrea D'Onofrio, *Razza, sangue e suolo. Utopie della razza e progetti eugenetici nel ruralismo nazista*
- 5 *Vivere la guerra. Percorsi biografici e ruoli di genere tra Risorgimento e primo conflitto mondiale*, a cura di Laura Guidi
- 6 Maria Rosaria Rescigno, *All'origine di una burocrazia moderna. Il personale del Ministero delle Finanze nel Mezzogiorno di primo Ottocento*
- 7 *Gli uomini e le cose, I, Figure di restauratori e casi di restauro in Italia tra XVIII e XX secolo*, atti del Convegno nazionale di studi (Napoli, 18-20 aprile 2007), a cura di Paola D'Alconzo
- 8 *Poteri, relazioni, guerra nel regno di Ferrante d'Aragona*, a cura di Francesco Senatore, Francesco Storti
- 9 Flavia Luise, *L'Archivio privato D'Avalos*

- 10 *Nuovi studi su Kyme eolica: produzioni e rotte trasmarine*, a cura di Lucia A. Scatozza Höricht
- 11 Pierluigi Totaro, *Modernizzazione e potere locale: l'azione politica di Fiorentino Sullo in Irpinia. 1943-1958*
- 12 Alessandro Tuccillo, *Il commercio infame: Antischiaivismo e diritti dell'uomo nel Settecento italiano*
- 13 *Alethia: Precatio e primo libro*, introduzione, testo latino, traduzione e commento, a cura di Claudio Mario Vittorio, Alessia D'Auria
- 14 *Prima e dopo Cavour: La musica tra Stato Sabauda e Italia Unita (1848-1870)*, atti del Convegno internazionale (Napoli, 11-12 novembre 2011), a cura di Enrico Careri, Enrica Donisi
- 15 *Tra insegnamento e ricerca. Entre enseignement et recherche: La storia della Rivoluzione francese. L'histoire de la Révolution française*, a cura di Anna Maria Rao
- 16 Marco Maria Aterrano, *Mediterranean-First? La pianificazione strategica anglo-americana e le origini dell'occupazione alleata in Italia (1939-1943)*
- 17 *Parlamenti di guerra (1914-1945). Caso italiano e contesto europeo*, a cura di Marco Meriggi
- 18 Italo Iasiello, *Napoli da capitale a periferia. Archeologia e mercato antiquario in Campania nella seconda metà dell'Ottocento*
- 19 Piero Ventura, *La capitale dei privilegi. Governo spagnolo, burocrazia e cittadinanza a Napoli nel Cinquecento*

Università degli Studi di Napoli Federico II
Pubblicazioni del Dipartimento di Studi umanistici
Clio. Saggi di scienze storiche, archeologiche e storicoartistiche 19

Il volume offre la ricostruzione del sistema di concessione della cittadinanza napoletana nel corso del Cinquecento. È stato studiato, in particolare, il ruolo svolto dalla Regia Camera della Sommaria, la massima magistratura fiscale del Regno di Napoli, nella valutazione delle richieste e nell'attribuzione della patente di cittadinanza, che consentiva l'accesso ai consistenti privilegi fiscali e giurisdizionali della città capitale.

La politica del governo spagnolo rispetto a questi ultimi è basata sulla prudenza e sull'attenzione agli equilibri politici e sociali di una capitale fondamentale e complessa come Napoli. La Sommaria, tuttavia, riesce ad affermare un sistema di controllo e di governo dei privilegi, che rende in buona parte la cittadinanza napoletana un prodotto dello stato; anche sottraendo competenze in materia al governo municipale della città.

Piero Ventura insegna Storia moderna e Storia urbana dell'età moderna presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Napoli "Federico II". I suoi temi di ricerca riguardano la storia sociale e politica tra XVI e XVIII secolo, con particolare attenzione al regno di Napoli e alla dimensione urbana in Italia. È autore di saggi pubblicati in volumi collettanei e riviste internazionali e della monografia *L'arciconfraternita dello Spirito Santo dei napoletani a Roma tra XVI e XVIII secolo*, Roma, Aracne, 2009.

ISBN 978-88-6887-030-0
DOI 10.6093/978-88-6887-030-0

